

Sindacale

- S9-26 - Attestazione di Congruità per imprese non edili – Interpello Ministero del Lavoro – chiarimenti - Con la nota del 29 dicembre scorso, il Ministero del Lavoro ha fornito riscontro alla richiesta di chiarimenti, avanzata dalla CNCE, in merito alla risposta a interpello n. 15013 del 17 ottobre 2025 avente a oggetto il “Rilascio del durr di congruità alle imprese non rientranti nel comparto edile”
- S10-26 - Legge di bilancio 2026: disposizioni in materia di lavoro e previdenza - Si illustrano le disposizioni di maggiore interesse in materia di lavoro e previdenza contenute nella Legge di bilancio 2026
- S11-26 - Disparità uomo-donna – Decreto n. 3795/2025 - Pubblicato il Decreto interministeriale n.3795/2025 che individua, per l'anno 2026, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna, per l'applicazione degli incentivi all'assunzione di cui all'art. 4, commi 8-11, della Legge n. 92/2012
- S12-26 - Inail – Autoliquidazione 2025/2026 – Coefficienti per pagamento rateale - Con riferimento all'autoliquidazione 2025/2026, l'Inail ha comunicato il tasso da applicare per il calcolo degli interessi in caso di pagamento rateale del premio
- S13-26 - Inps, msg. n. 128/2026: APE sociale – Legge di bilancio 2026 - L'Inps comunica la riapertura della domanda per l'accesso all'APE sociale

Fiscalità

- F3-26 - Edilizia e fisco, ecco cosa cambia con la Legge di Bilancio 2026 - Dalla previsione di ulteriori contributi per la ricostruzione post sismica fino all'iperammortamento sugli investimenti: la Legge di Bilancio 2026 introduce numerose novità fiscali per il settore delle costruzioni, analizzate nel dossier Ance dedicato alle misure di maggiore interesse
- F4-26 - Vendita infraquinquennale della “prima casa”: per salvare l'agevolazione non basta la stipula del preliminare – Risposta n. 314/2025 - Vendita infraquinquennale della “prima casa”: per salvare l'agevolazione non basta la stipula del preliminare
- F5-26 - In Gazzetta Ufficiale il Decreto Milleproroghe 2025: le novità in materia fiscale - Il decreto Milleproroghe pubblicato in GU introduce importanti novità in ambito fiscale. Tra le principali misure il rinvio al 1° gennaio 2027 dell'applicazione dei nuovi Testi Unici in materia tributaria e la proroga al 31 dicembre dell'obbligo di comunicazione dei dati relativi alle spese fiscalmente agevolabili per interventi sugli immobili situati nel cosiddetto “cratere”. Di seguito, una sintesi delle principali disposizioni previste dal provvedimento

Urbanistica Edilizia Ambiente

- U5-26 - Legge di Bilancio: cosa cambia in materia ambientale - La Legge di Bilancio 2026 introduce importanti novità in ambito ambientale, con interventi che riguardano, in particolare, le Terre e Rocce da scavo, il RENTRI e la disciplina dei PFAS
- U6-26 - Il GSE chiarisce le novità del Conto Termico 3.0 - Il GSE ha organizzato una serie di webinar sul Conto Termico 3.0 e pubblicato le prime FAQ. Chiariti anche i dettagli della fase di transizione dal precedente Conto Termico 2.0 al nuovo meccanismo
- U7-26 - UNI 11704:2025: aggiornati i requisiti professionali del pittore edile e dei profili specialistici del settore delle costruzioni - La UNI 11704:2025 aggiorna i requisiti professionali del pittore edile e dei profili specialistici, definendo conoscenze, abilità operative, autonomia e responsabilità. La norma fornisce criteri chiari per la qualificazione, la certificazione e l'aggiornamento professionale, favorendo qualità, sicurezza e tracciabilità delle competenze nei cantieri

Lavori Pubblici

- LL.PP.1-26 - Caro materiali: ripartiti 693,7 milioni per il quarto trimestre 2024 - E' stato pubblicato il decreto del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativo al caro materiali del IV trimestre 2024 che assegna circa 693,7 milioni di euro a 1270 stazioni appaltanti. Il trasferimento delle risorse è subordinato alla disponibilità dei fondi di competenza e di cassa e avverrà con successivi decreti, secondo l'ordine cronologico delle richieste

Sicurezza e normativa tecnica

- N5-26 - Amianto: pubblicato sulla GU il decreto legislativo n. 213/2025 di attuazione della direttiva europea 2023/2668 - È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo di attuazione delle nuove disposizioni introdotte dalla direttiva europea sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro
- N6-26 - Nota Ance sulle modifiche al Titolo IX del TUSL sull'amianto - Una nota Ance mette a confronto il testo previgente e quello vigente del capo III del Titolo IX sulla protezione dei rischi connessi all'esposizione all'amianto, a seguito delle recenti modifiche legislative

Aggiungi contenuto

S9-26 - Attestazione di Congruità per imprese non edili – Interpello Ministero del Lavoro – chiarimenti

Con la nota del 29 dicembre scorso, il Ministero del Lavoro ha fornito riscontro alla richiesta di chiarimenti, avanzata dalla CNCE, in merito alla risposta a interpello n. 15013 del 17 ottobre 2025 avente a oggetto il “Rilascio del durc di congruità alle imprese non rientranti nel comparto edile”

Si trasmette, per opportuna informativa, la nota n. 18587 del 29 dicembre u.s. con la quale il Ministero del Lavoro ha fornito riscontro alla richiesta di chiarimenti, avanzata dalla CNCE, in merito alla risposta a interpello n. 15013 del 17 ottobre 2025 avente a oggetto il “Rilascio del DURC di congruità alle imprese non rientranti nel comparto edile”.

Con tale interpello, il Ministero del lavoro, nel rispondere alle istanze avanzate da ANIE (Federazione nazionale imprese elettroniche ed elettrotecniche) ha riepilogato la normativa in materia e ha individuato le ipotesi in cui sorge l'obbligo di iscrizione dell'impresa affidataria alla Cassa Edile/Edilcassa e/o l'obbligo di richiedere il rilascio dell'attestazione di congruità.

In particolare, nella parte conclusiva della citata risposta, il Dicastero ha chiarito, tra l'altro, che “... le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività edile hanno sia l'obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili realizzati nell'ambito del cantiere, sia quello di iscrizione ad una Cassa Edile/Edilcassa. Invece, per le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività diversa da quella edile è previsto solo l'obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili eventualmente realizzati nell'ambito del cantiere, ma non l'obbligo di iscrizione ad una Cassa Edile/Edilcassa”.

La CNCE, su istanza delle parti sociali, è intervenuta prontamente per richiedere al Ministero di fornire alcune precisazioni, in particolare, su tale ultimo passaggio (“Invece, per le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività diversa da quella edile è previsto solo l'obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili eventualmente realizzati nell'ambito del cantiere, ma non l'obbligo di iscrizione ad una Cassa Edile/Edilcassa”).

In riscontro a tale richiesta, il Ministero, con la suddetta nota 18587 del 29 dicembre scorso, ha chiarito, in primo luogo che “la locuzione “in concreto” va intesa con riguardo allo specifico cantiere (e, dunque, alla prestazione effettivamente resa in quel contesto), quale parametro operativo in cui misurare la “prevalenza” delle attività svolte”. Ciò in coerenza con l'impianto del D.M. n. 143/2021 che collega la verifica della congruità allo specifico intervento realizzato e, quindi, alle lavorazioni edili effettivamente riferibili al singolo cantiere. Ha, inoltre, precisato che “la “prevalenza” non può essere apprezzata in astratto (es. su oggetto sociale o codice ATECO), ma in relazione alle lavorazioni concretamente eseguite nel cantiere, alla loro incidenza e alla riconducibilità delle stesse al perimetro “edile” definito dalla disciplina vigente”.

In merito, poi, alle ipotesi in cui non sussiste l'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile/Edilcassa il Dicastero ha confermato che “per le imprese affidatarie che, nello specifico cantiere, svolgono prevalentemente attività diversa da quella edile, l'assetto delineato nella risposta a interpello resta il seguente:

- a) permane l'obbligo di richiedere il DURC di congruità con riferimento ai lavori edili eventualmente realizzati nel cantiere (nei casi in cui la verifica sia dovuta);
- b) non sussiste, per ciò solo, l'obbligo di iscrizione dell'impresa affidataria non edile ad una Cassa Edile/Edilcassa.”

Il Dicastero ha, poi, confermato che l'assenza dell'obbligo di iscrizione risulta coerente, in particolare, nelle seguenti ipotesi rappresentate dalla CNCE:

- a) Lavori edili affidati in subappalto/avvalimento a imprese edili

Qualora i lavori edili ricompresi nell'appalto siano eseguiti da imprese edili che impiegano propri operai già iscritti ad una Cassa Edile/Edilcassa, le finalità di tutela (emersione del lavoro regolare, corretto inquadramento contrattuale, presidio salute e sicurezza) risultano già presidiate dall'impresa esecutrice edile. In tale scenario, non si ravvisa la necessità di un obbligo di iscrizione "duplicato" in capo all'affidataria non edile.

b) Lavori edili svolti direttamente dall'affidataria non edile: distinzione tra lavorazioni accessorie e lavorazioni edili "piene"

Se l'impresa affidataria non edile esegue direttamente lavorazioni riconducibili al settore edile nel cantiere, occorre distinguere:

- lavorazioni edili "piene" (non meramente accessorie) : resta fermo l'obbligo di richiedere la congruità (nei casi in cui la verifica è dovuta) e l'esigenza di garantire un inquadramento contrattuale e tutele coerenti con la prestazione resa, in linea con la definizione di attività edili rilevante ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 143/2021;
- lavorazioni di piccola entità e accessorie nell'ambito di appalti a prevalenza non edile: in coerenza con indicazioni tecnico-operative diffuse in ambito CNCE (richiamate anche da documentazione di sistema), tali lavorazioni possono non essere considerate ai fini della verifica di congruità, purché si tratti effettivamente di interventi accessori, di limitata consistenza e non incidenti su parti strutturali (es. "piccole tracce" per posa impiantistica in civili abitazioni, con esclusione delle componenti strutturali).

In conclusione, il Dicastero ha chiarito che, qualora l'impresa affidataria non edile debba procedere alla richiesta dell'attestazione di congruità, potrà effettuare la denuncia di nuovo lavoro tramite l'applicativo CNCE_Edilconnect, precisando che tale adempimento non equivale a obbligo di iscrizione alla Cassa Edile/Edilcassa . Ha, infine, ricordato che l'impresa dovrà inoltre comunicare le informazioni necessarie (valore complessivo dell'opera, valore delle lavorazioni edili, imprese esecutrici/subappaltatrici), in linea con quanto previsto dal D.M. n. 143/2021.

Per quanto non riportato nella presente si rinvia alle citate note (Interpello Ministero del Lavoro del 17 ottobre 2025 prot. n. 15013; Lettera CNCE prot. n. 11621 del 6 novembre 2025; nota n. 18587 del 29 dicembre 2025).



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

**Dipartimento per le politiche del lavoro previdenziali,
assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro**

Alla Commissione nazionale paritetica
per le casse edili (CNCE)
Via G. A. Guattani, 24
00161 Roma
info@cnce.it

E p. c.
Alla Federazione nazionale imprese
elettroniche ed elettrotecniche (ANIE)
Viale Lancetti, 43
20158 Milano
segreteria@anief.it

Oggetto: Interpello Ministero del Lavoro del 17 ottobre 2025 prot. n. 15013 - "Rilascio del DURC di congruità alle imprese non rientranti nel comparto edile" – Richiesta chiarimenti.

Con la presente si riscontra la nota Prot. n. 11621/p/ep, del 6 novembre 2025, inoltrata dalla Commissione nazionale paritetica per le casse edili (CNCE), volta ad avere chiarimenti in merito alla risposta di questo Ministero a interpello n. 15013 del 17 ottobre 2025.

Come noto, nella citata risposta a interpello del 17 ottobre 2025 prot. n. 15013, dopo aver dato atto della generale funzione che Cassa Edile/Edilcassa esercita in via autonoma in relazione alla verifica della congruità della manodopera, questa Direzione ha proceduto a individuare le ipotesi in cui sorge l'obbligo di iscrizione dell'impresa affidataria alla Cassa medesima e/o l'obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità della manodopera.

La risposta a interpello conclude, infatti, che:

"...le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività edile hanno sia l'obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili realizzati nell'ambito del cantiere, sia quello di iscrizione ad una Cassa Edile/Edilcassa.

Invece, per le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività diversa da quella edile è previsto solo l'obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili eventualmente realizzati nell'ambito del cantiere, ma non l'obbligo di iscrizione ad una Cassa Edile/Edilcassa".

La CNCE chiede a questo Ministero di fornire alcune precisazioni riguardo a quanto riportato nella parte conclusiva della risposta a interpello in oggetto, facendo riferimento, in particolare, al seguente passaggio: *"Invece, per le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività diversa*

Dipartimento per le politiche del lavoro previdenziali,
assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

da quella edile è previsto solo l'obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili eventualmente realizzati nell'ambito del cantiere, ma non l'obbligo di iscrizione ad una Cassa Edile/Edilcassa".

Nello specifico la CNCE chiede di:

- 1) precisare se, in riferimento alle *"imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività diversa da quella edile"*, la locuzione *"in concreto"* debba intendersi come *"nello specifico cantiere"*;
- 2) precisare se l'obbligo di iscrizione ad una Cassa Edile/Edilcassa non sussista per imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività diversa da quella edile, purché ricorra una delle seguenti fattispecie: la prima consiste nella circostanza che i lavori edili ricompresi nell'appalto, di cui tali imprese sono affidatarie, siano svolti da aziende edili, quindi con l'impiego di operai edili iscritti ad una Cassa Edile/Edilcassa; in alternativa, che i predetti lavori edili, effettuati direttamente, nello specifico cantiere, dalle citate imprese affidatarie non edili, siano *"di piccola entità, con impiego di modesti attrezzi di lavoro, eseguiti nell'ambito di appalti dove l'attività prevalente è diversa da quella edile (es. piccole tracce per l'installazione di impianti in civili abitazioni, ed escluse pertanto "le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici" citate nel richiamato Allegato X)"*.

1) Sul significato della locuzione *"in concreto"*

Con riferimento al quesito sub 1), la locuzione **"in concreto"** va intesa con riguardo allo specifico cantiere (e, dunque, alla prestazione effettivamente resa in quel contesto), quale parametro operativo in cui misurare la "prevalenza" delle attività svolte.

Tale impostazione è coerente con l'impianto del D.M. 25 giugno 2021, n. 143, che collega la verifica della congruità **allo specifico intervento realizzato** e, quindi, alle lavorazioni edili effettivamente riferibili al singolo cantiere.

Ne consegue che la "prevalenza" **non può essere apprezzata in astratto** (es. su oggetto sociale o codice ATECO), ma **in relazione alle lavorazioni concretamente eseguite nel cantiere**, alla loro incidenza e alla riconducibilità delle stesse al perimetro "edile" definito dalla disciplina vigente.

2) Su quando non sussiste l'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile/Edilcassa

Con riferimento al quesito sub 2), si conferma che **per le imprese affidatarie che, nello specifico cantiere, svolgono prevalentemente attività diversa da quella edile**, l'assetto delineato nella risposta a interpellato resta il seguente:

- **permane l'obbligo di richiedere il DURC di congruità** con riferimento ai **lavori edili** eventualmente realizzati nel cantiere (nei casi in cui la verifica sia dovuta);



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Dipartimento per le politiche del lavoro previdenziali,
assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

- **non sussiste, per ciò solo, l'obbligo di iscrizione** dell'impresa affidataria non edile ad una Cassa Edile/Edilcassa.

Fermo restando quanto sopra, **l'assenza dell'obbligo di iscrizione** risulta coerente, in particolare, nelle seguenti ipotesi rappresentate dalla CNCE:

a) Lavori edili affidati in subappalto/avvalimento a imprese edili

Qualora i lavori edili ricompresi nell'appalto siano **eseguiti da imprese edili** che impiegano propri operai **già iscritti ad una Cassa Edile/Edilcassa**, le finalità di tutela (emersione del lavoro regolare, corretto inquadramento contrattuale, presidio salute e sicurezza) risultano già presidiate dall'impresa esecutrice edile. In tale scenario, **non si ravvisa la necessità di un obbligo di iscrizione "duplicato"** in capo all'affidataria non edile.

b) Lavori edili svolti direttamente dall'affidataria non edile: distinzione tra lavorazioni accessorie e lavorazioni edili "piene"

Se l'impresa affidataria non edile **esegue direttamente** lavorazioni riconducibili al settore edile nel cantiere, occorre distinguere:

- **b.1) lavorazioni edili "piene" (non meramente accessorie):** resta fermo l'obbligo di richiedere la congruità (nei casi in cui la verifica è dovuta) e l'esigenza di garantire un inquadramento contrattuale e tutele coerenti con la prestazione resa, in linea con la definizione di attività edili rilevante ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 143/2021.
- **b.2) lavorazioni di piccola entità e accessorie** nell'ambito di appalti a prevalenza non edile: in coerenza con indicazioni tecnico-operative diffuse in ambito CNCE (richiamate anche da documentazione di sistema), tali lavorazioni possono non essere considerate ai fini della verifica di congruità, purché si tratti effettivamente di interventi accessori, di limitata consistenza e non incidenti su parti strutturali (es. "piccole tracce" per posa impiantistica in civili abitazioni, con esclusione delle componenti strutturali).

Profili operativi per l'impresa non edile che deve richiedere la congruità

Qualora un'impresa affidataria non edile debba procedere alla richiesta del DURC di congruità, essa potrà effettuare la **denuncia di nuovo lavoro** tramite l'applicativo **CNCE_Edilconnect**, adempimento che **non equivale a obbligo di iscrizione** alla Cassa Edile/Edilcassa.

L'impresa dovrà inoltre comunicare le informazioni necessarie (valore complessivo dell'opera, valore delle lavorazioni edili, imprese esecutrici/subappaltatrici), coerentemente con il modello dichiarativo previsto dal D.M. n. 143/2021.

Il Direttore Generale

Maria Condemi

Prot. n. 11621/p/ep

Roma, 6 novembre 2025

Gent.ma
Dott.ssa Maria CONDEMI
Direttore Rapporti di Lavoro
e delle Relazioni Industriali
MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

PEC: dgrapportilavoro@pec.lavoro.gov.it

e, p.c.

Gent.mo
Avv. Giuseppe ZUCCARO
Capo Ufficio Legislativo
MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

PEC: ufficiolegislativo@pec.lavoro.gov.it

Gent.mo
Dott. Vincenzo Caridi
Capo Dipartimento
per le politiche del lavoro, previdenziali,
assicurative e per la salute
e la sicurezza nei luoghi di lavoro
MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

PEC: Dipartimentolavoro@pec.lavoro.gov.it

Oggetto: Interpello Ministero del Lavoro del 17 ottobre 2025 prot. n. 15013- “Rilascio del DURC di congruità alle imprese non rientranti nel comparto edile” – Richiesta chiarimenti

Con riferimento alla risposta a interpello n. 15013 del 17 ottobre 2025, avente a oggetto il **“Rilascio del Durc di congruità alle imprese non rientranti nel comparto edile”**, che ha riepilogato la normativa in materia, si rappresenta quanto segue.

Come correttamente evidenziato nel citato interpello, *“la verifica della congruità è circoscritta, nell’ambito di ciascun cantiere, a tutti gli interventi realizzati nel settore edile, mentre, allo stato, le lavorazioni non edili non sono soggette a tale verifica”*.

Ai fini dell’individuazione dei lavori rientranti nel settore edile e pertanto soggetti alla verifica di congruità, il DM n. 143/2021 dispone di tenere conto anche di quanto riportato nell’Allegato X al d. lgs. n. 81/2008 (*“Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile”*).

Per il rilascio dell’attestazione di congruità della manodopera impiegata nella realizzazione dei suddetti lavori edili, è imprescindibile fare riferimento a denunce e versamenti relativi agli operai edili, come tali iscritti in Cassa Edile/Edilcassa.

In attuazione di quanto altresì previsto dal citato DM, l’impresa affidataria, anche non edile, deve effettuare, tramite l’apposito applicativo informatico “CNCE_Edilconnect”, la c.d. denuncia di nuovo lavoro (DNL), comunicando una serie di informazioni relative all’appalto, tra cui il valore dell’opera complessiva e, come dato distinto, il valore dei lavori edili, nonché le eventuali imprese edili subappaltatrici.

La registrazione nel portale CNCE_Edilconnect, necessaria per effettuare la suddetta DNL, non comporta, per le imprese affidatarie non edili, alcun obbligo di iscrizione alla Cassa Edile/Edilcassa, fermo restando quanto sopra indicato in merito al rilascio dell’attestazione di congruità.

Per quanto sopra, si chiede cortesemente di fornire alcune precisazioni riguardo a quanto riportato nella parte conclusiva della citata risposta a interpello (*“Invece, per le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività diversa da quella edile è previsto solo l’obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili eventualmente realizzati nell’ambito del cantiere, ma non l’obbligo di iscrizione ad una Cassa Edile/Edilcassa.”*).

Con riferimento alle *“imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività diversa da quella edile”*, si chiede di confermare, in primo luogo, che la locuzione *“in concreto”* debba intendersi come *“nello specifico cantiere”*.

In secondo luogo, si chiede di confermare che l’obbligo di iscrizione ad una Cassa Edile/Edilcassa non sussiste per le suddette imprese, purché ricorra una delle due fattispecie di seguito indicate:

- che i lavori edili ricompresi nell’appalto, di cui tali imprese sono affidatarie, siano svolti da aziende edili, quindi con l’impiego di operai edili iscritti ad una Cassa Edile/Edilcassa;
-

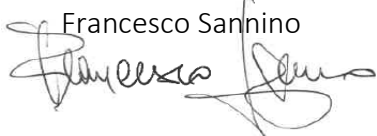
- in alternativa, che i predetti lavori edili, effettuati direttamente, nello specifico cantiere, dalle citate imprese affidatarie non edili, siano *“di piccola entità, con impiego di modesti attrezzi di lavoro, eseguiti nell’ambito di appalti dove l’attività prevalente è diversa da quella edile (es. piccole tracce per l’installazione di impianti in civili abitazioni, ed escluse pertanto “le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici” citate nel richiamato Allegato X)”*, come previsto dalla prassi consolidata della CNCE (Faq n. 12.5 del Documento unitario). In base a tale FAQ, infatti, *“tali lavori possono essere svolti dagli esecutori dei lavori principali e pertanto non sono soggetti alla verifica di congruità”*.

Fermo restando quanto sopra, si coglie l’occasione per segnalare che le Casse Edili/Edilcasse rilasciano l’attestazione di congruità alle imprese affidatarie, sia edili che non edili, a titolo gratuito.

Rimanendo a disposizione per tutti gli eventuali approfondimenti del caso, si inviano cordiali saluti.

Il Vice Presidente

Francesco Sannino



Il Presidente

Dario Firsech





Dipartimento per le politiche del lavoro previdenziali,
assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

Alla Federazione nazionale imprese
elettroniche ed elettrotecniche (ANIE)
Viale Lancetti, 43
20158 Milano
segreteria@anief.it

Oggetto: Interpello ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. n. 124/2004 – rilascio del DURC di congruità alle imprese non rientranti nel comparto edile.

Si fa riferimento alla richiesta di interpello inoltrata dalla Federazione nazionale imprese elettroniche ed elettrotecniche (ANIE), volta a conoscere il parere di questa Amministrazione in merito alla possibilità di applicare alle imprese che non rientrano nel comparto edile il sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili (DURC di congruità).

In particolare, la Federazione istante chiede se **l'obbligo di iscrizione alle Casse Edili** – e il conseguente assoggettamento alle connesse verifiche – ricorra esclusivamente con riferimento alle imprese inquadrare o inquadrabili nel settore edile, ossia che svolgono in modo prevalente attività riconducibili all'edilizia. In proposito, l'istante chiede se la disciplina sulla congruità debba essere circoscritta alle sole imprese che applicano il CCNL Edilizia, restando, pertanto, escluse da tale obbligo quelle imprese che, pur realizzando attività edili in modo accessorio, risultano correttamente inquadrare sotto altro settore contrattuale, come ad esempio quello metalmeccanico.

In proposito, acquisito il parere dell'Ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue.

Per la definizione del quesito in esame occorre preliminarmente ricordare che la verifica della congruità della manodopera è stata introdotta nell'ordinamento, al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare.

Il rilascio del DURC di congruità è stato regolato nei suoi aspetti applicativi dal **decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 giugno 2021, n.143**, nell'emanazione del quale si è ritenuto opportuno, in fase di prima applicazione dell'articolo 8, comma 10-*bis*, del citato decreto-legge n. 76 del 2020, fare specifico riferimento agli appalti di lavori in edilizia. Ciò in considerazione del fatto che la verifica di congruità, in particolare nel settore edile, può concorrere, tra l'altro, a realizzare un'azione di contrasto dei fenomeni di *dumping* contrattuale, promuovendo l'emersione del lavoro irregolare attraverso l'utilizzo di parametri idonei ad orientare le imprese operanti nel settore e assicurando un'effettiva tutela dei lavoratori sia sotto il profilo retributivo che per gli aspetti connessi alla salute e alla sicurezza.



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

**Dipartimento per le politiche del lavoro previdenziali,
assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro**

Il DM 143/2021 prescrive, all'art. 2, comma 1, che la verifica della congruità si riferisce *"all'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell'ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione"*.

Nel successivo art. 3, comma 2, viene stabilito che, ai fini della verifica della congruità, si tiene conto delle informazioni dichiarate dall'impresa principale alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente *"con riferimento al valore complessivo dell'opera, al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, alla committenza, nonché alle eventuali imprese subappaltatrici e sub-affidatarie"*.

Dalla normativa sopra richiamata si evince che la congruità della manodopera ha ad oggetto esclusivamente lo *"specifico intervento realizzato nel settore edile"* nell'ambito del complesso delle attività oggetto dell'appalto. Infatti, come noto, la realizzazione di un'opera prevede, in genere, una parte di attività, quali ad esempio la mera fornitura di materiale e/o manufatti, realizzati mediante attività che non rientrano nel settore edile, così come definito nell' art. 2, comma 2 del DM 143/2021.

A conferma di ciò vi è anche il fatto che il citato art. 3, comma 2 considera separatamente il riferimento al valore complessivo dell'opera (che comprende attività edili e non edili quali, ad esempio, il costo dei materiali e la fornitura degli stessi) e il *"valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa"*.

Da quanto esposto si evince che la verifica di congruità è finalizzata a stabilire se, nell'ambito del singolo appalto, la manodopera impiegata dall'appaltatore sul cantiere, per quanto riguarda esclusivamente gli interventi realizzati e che siano configurabili quali rientranti nel settore edile, sia quantitativamente adeguata al lavoro da eseguire; inoltre, va verificato se vi sia proporzionalità fra il numero di lavoratori dichiarati ed i relativi versamenti contributivi, rispetto all'ammontare complessivo dell'opera. Conseguentemente saranno computate, ai fini del calcolo della manodopera verificato dal DURC di congruità, le attività effettivamente svolte nel cantiere edile, ivi comprese quelle complementari o annesse. Tutte le altre attività, quand'anche connesse alla fornitura di opere essenziali al lavoro di cantiere, ma che in esso non si svolgono, devono essere escluse dal calcolo della manodopera computata ai fini del rilascio della certificazione di congruità.

Pertanto, la verifica della congruità è circoscritta, nell'ambito di ciascun cantiere, a tutti gli interventi realizzati nel settore edile, mentre, allo stato, le lavorazioni non edili non sono soggette a tale verifica.

Individuato l'ambito di operatività della certificazione in esame, occorre ora soffermarsi sulla questione relativa agli obblighi di iscrizione alla Cassa edile e/o all'Edilcassa delle imprese che richiedono il rilascio del DURC di congruità. Sovviene, a tal proposito, quanto già espresso da questo Ministero con la **circolare del 30 gennaio 2008 n. 5**, per cui *"l'iscrizione alle casse edili nonché i relativi versamenti sembrano costituire un vero e proprio onere per tutte le aziende inquadrare nell'ambito del settore edile"*.

**Dipartimento per le politiche del lavoro previdenziali,
assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro**

Detto orientamento è stato successivamente ribadito nelle risposte ad **interpello n. 56/2008** e **n. 18/2012**. In particolare, nella risposta a tale ultimo interpello, è stato chiarito che *“L’esonero dall’iscrizione alla Cassa edile, in base alla risposta ad interpello in questione, risulta strettamente collegato all’attività svolta dall’impresa e dallo specifico settore in cui la stessa opera e ciò in linea con il consolidato concetto per il quale l’istituto della Cassa edile, ‘in quanto originato e regolamentato dalla contrattazione di settore’, opera con riferimento alle sole imprese edili”*.

Sul punto si è espressa anche la Suprema **Corte di Cassazione**, stabilendo che l’obbligo di iscrizione alle Casse Edili vige solo per le imprese che in concreto si occupano prevalentemente di edilizia (cfr. **ordinanza del 26 maggio 2020 n. 9803**).

Pertanto, l’iscrizione alla Cassa edile risulta strettamente legata all’attività prevalentemente svolta dall’impresa medesima, allo specifico settore in cui la stessa opera e alla contrattazione applicata.

Ciò risulta ben diverso dalla funzione di verifica della congruità che, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del DM n.143/2021 è alla stessa conferito. Tale funzione, infatti, è esercitata in modo autonomo rispetto all’obbligo di iscrizione, incentrandosi sulle opere edili realizzate all’interno dell’appalto, indipendentemente dalla natura giuridica e dalle attività generalmente svolte dalle aziende coinvolte.

Ciò si evince con chiarezza dallo specifico ambito applicativo che:

1. si riferisce all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile;
2. prevede il rilascio dell’attestazione della congruità da parte della Cassa edile/Edilcassa territorialmente competente nei confronti dell’impresa affidataria richiedente, che potrebbe operare in un settore diverso da quello edile ed essere comunque responsabile della congruità della manodopera impiegata in attività edili, anche non prevalenti per l’impresa stessa;
3. prevede, di conseguenza, che anche un’impresa non edile è tenuta ad ottenere la predetta attestazione di congruità agli effetti del successivo rilascio del Documento di regolarità contributiva (DURC on-line), limitatamente alle opere edili eventualmente svolte dalla stessa nell’ambito del cantiere.

In conclusione, si ritiene che **le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività edile** hanno sia l’obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili realizzati nell’ambito del cantiere, sia quello di iscrizione ad una Cassa Edile/Edilcassa.

Invece, per le **imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività diversa da quella edile** è previsto solo l’obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili eventualmente realizzati nell’ambito del cantiere, ma non l’obbligo di iscrizione ad una Cassa Edile/Edilcassa.

Pertanto, le Casse Edili e/o le Edilcassa competenti dovranno rilasciare il DURC di congruità a tali



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

**Dipartimento per le politiche del lavoro previdenziali,
assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro**

imprese, non iscritte alla Cassa Edile/Edilcassa, senza imporre loro alcun obbligo di iscrizione, fermo l'obbligo – da parte di dette imprese – di corrispondere eventuali costi del servizio.

Il Direttore Generale
Maria Condemi

S10-26 - Legge di bilancio 2026: disposizioni in materia di lavoro e previdenza

Si illustrano le disposizioni di maggiore interesse in materia di lavoro e previdenza contenute nella Legge di bilancio 2026

Si informa che, nella G.U. n. 301/2025, è stata pubblicata la legge n. 199/2025, recante “ Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 ”, in vigore dal 1° gennaio 2026.

Si riporta di seguito una Nota illustrativa delle disposizioni in materia di lavoro e previdenza di maggiore interesse.

Nota di approfondimento

Legge di bilancio 2026: disposizioni in materia di lavoro e previdenza

Si informa che, nella G.U. n. 301/2025, è stata pubblicata la legge n. 199/2025, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*”, in vigore dal 1° gennaio 2026.

Si riportano di seguito le disposizioni in materia di lavoro e previdenza di maggiore interesse.

Imposta sostitutiva del 5% per incrementi retributivi contrattuali nel settore privato (art. 1, commi 7 e 12)

Il comma 7 prevede che, al fine di favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario, gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono assoggettati, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%. Tale imposta sostitutiva si applica soltanto ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell'anno 2025, non superiore a 33.000 euro.

A tal proposito, si ricorda che il rinnovo del CCNL Ance del 21 febbraio 2025 prevede la seconda tranche di aumento salariale a partire da marzo 2026.

Il comma 12 precisa che per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, riguardanti l'imposta sostitutiva in esame, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Imposta sostitutiva dell'1% su premi di risultato e forme di partecipazione agli utili d'impresa (art. 1, commi 8 e 9)

I commi 8 e 9 prevedono che ai premi di produttività e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili di cui all'articolo 1, comma 182, della legge n. 208/2015, erogati negli anni 2026 e 2027, l'imposta sostitutiva ivi prevista è applicabile, entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro (anziché 3.000), con l'aliquota ridotta all'1% (anziché al 5%, come era stato stabilito dalla legge di Bilancio 2025).

Si ricorda che, per il nostro ambito contrattuale, tale disposizione si applica, qualora sussistano gli ulteriori requisiti previsti dalla citata legge n. 208/2015 e dal relativo DM di attuazione, all'istituto dell'EVR – Elemento variabile della retribuzione, disciplinato dai contratti integrativi territoriali.

Imposta sostitutiva del 15% per alcune indennità e maggiorazioni (art. 1, commi 10 – 12)

Il comma 10 dispone che, per il periodo d'imposta 2026, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono assoggettate a un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 15% le somme corrisposte, entro il limite annuo di 1.500 euro, ai lavoratori dipendenti a titolo di:

- a) maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e dei CCNL;
- b) maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL;

c) indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai CCNL.

Tale disciplina è applicata dai sostituti d'imposta del settore privato nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno 2025, a 40.000 euro.

Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente, il lavoratore attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno.

Non rientrano, invece, nell'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria.

Ai fini del limite annuo di cui sopra non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili assoggettati alle disposizioni dell'articolo 1, commi 182 e seguenti, della legge n. 208/2015.

Restano ferme le ordinarie regole contributive in materia previdenziale e assistenziale, salvo quanto diversamente previsto dai CCNL e dalla normativa vigente.

Il comma 12 precisa che per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso riguardanti le imposte sostitutive di si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Riduzione dell'IRPEF su dividendi di azioni di lavoratori dipendenti (art. 1, comma 13)

Per completezza di informazione, si riporta che il comma 13 estende all'anno 2026 la disposizione di cui all'art. 6, comma 1, terzo periodo, legge n. 76/2025 (recante "*Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese*"; cfr. [comunicazione Ance del 3 giugno 2025](#)), che prevede, per i dividendi corrisposti nel relativo anno ai lavoratori dipendenti e derivanti dalle azioni attribuite dalle aziende in sostituzione di premi di risultato, il computo nella base imponibile delle imposte sui redditi nella misura pari al 50%, ad esclusione della quota di tali dividendi eccedente il limite di 1.500 euro, per la quale resta ferma l'inclusione integrale nell'imponibile.

Modifica alla disciplina fiscale delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica (art 1, comma 14)

La soglia di esenzione, sia ai fini fiscali che contributivi, per i buoni pasto elettronici passa dagli attuali 8 euro a 10 euro giornalieri.

A tal fine, il comma 14 modifica l'art. 51, comma 2 lettera c), del TUIR.

Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2026 (art. 1, commi 153-155)

Al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile, di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica e di contribuire alla riduzione dei divari territoriali, viene autorizzata la spesa di 154 milioni di euro per l'anno 2026, di 400 milioni di euro per l'anno 2027 e di 271 milioni di euro per l'anno 2028. Le predette risorse, che costituiscono limite di spesa, sono destinate a riconoscere l'esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per una durata massima di ventiquattro mesi, per l'assunzione nel periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a

tempo indeterminato o per la trasformazione, nel medesimo periodo, del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, laddove previsto.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, verranno disciplinati gli specifici interventi, i relativi requisiti e le condizioni necessarie a garantire il rispetto del limite di spesa.

Nell'adozione di tale decreto si terrà conto della valutazione degli effetti sull'occupazione delle misure di esonero contributivo, di cui agli articoli 22, 23 e 24 del c.d. decreto Coesione (DL n. 60/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95/2024). Tali articoli disciplinano, in particolare, il Bonus giovani, il Bonus Donne e il Bonus Zes unica.

Ape sociale (art. 1, commi 162 e 163)

Viene prorogata anche per il 2026 la c.d. APE sociale.

In particolare, le disposizioni di cui ai commi da 179 a 186 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017, si applicano fino al 31 dicembre 2026 per i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del medesimo comma 179, al compimento dell'età di 63 anni e 5 mesi.

Il beneficio in esame non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui

Proroga ammortizzatori sociali mediante utilizzo del Fondo sociale per occupazione e formazione (art. 1, commi 164-174)

Sono autorizzati, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, alcuni specifici interventi in materia di ammortizzatori sociali, tra i quali si segnalano, in particolare, i seguenti:

- al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziati ulteriori risorse per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026 (comma 165);
- è prorogato, per l'anno 2026, l'esonero della contribuzione aggiuntiva per le unità produttive di imprese nelle aree di crisi industriale complessa, previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 92/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113/2025 (cfr. da ultimo [comunicazione Ance del 5 settembre 2025](#)), per un periodo massimo complessivo di autorizzazione di dodici mesi (comma 166);
- il trattamento di sostegno al reddito di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 109/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130/2018 (cd. CIGS per cessazione di attività produttiva), è prorogato per l'anno 2026, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione di dodici mesi e nel limite di spesa di 100 milioni di euro (comma 167). Inoltre, vengono prorogate per l'anno 2026 le misure introdotte, nel medesimo art. 44 (commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, primo e secondo periodo), dal sopra citato decreto-legge n. 92/2025, per le quali si rinvia alla medesima comunicazione Ance. Di conseguenza, per l'anno 2026, può essere autorizzato, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro, un ulteriore intervento di CIGS per un massimo di 6 mesi, non ulteriormente prorogabili, qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di un significativo riassorbimento occupazionale; il limite di spesa è fissato in 20 milioni di euro (comma 172);

- sono incrementate di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, le risorse destinate alla proroga, già prevista per i medesimi anni dalla legge di bilancio 2025, della possibilità, per le imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale e con rilevanti problematiche occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale straordinaria, di cui all'art. 22-bis del D.lgs. 148/2015, in deroga ai limiti di durata generali. La dotazione per ciascuno degli anni 2026 e 2027 passa dunque da 100 a 150 milioni di euro (commi 173 e 174).

Misure in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento alla variazione della speranza di vita (art. 1, commi 185-190 e 197)

I commi da 185 a 190 e 197 intervengono in materia di incremento dei requisiti di accesso al pensionamento ai fini dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita, stabilito ogni due anni, in relazione all'evoluzione della speranza di vita, con apposito decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro.

In particolare, viene disposto che l'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico decorrente dal 1° gennaio 2027, pari a 3 mesi (stabilito con il decreto 19 dicembre 2025 del MEF, pubblicato in GU il successivo 30 dicembre), sarà applicato nella misura di 1 solo mese nell'anno 2027, mentre si applicherà in misura piena a decorrere dal 1° gennaio 2028.

Il suddetto incremento non trova applicazione, ai fini del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, per coloro che rientrino in una delle seguenti fattispecie, a condizione che al momento del pensionamento non fruiscono già della cd. APE sociale:

- lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate nell'allegato B alla legge n. 205/2017, che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno 7 anni negli ultimi 10 o da almeno 6 anni negli ultimi 7, attività lavorative in tali professioni per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni (si segnala che, tra le predette professioni, sono citati gli operai "dell'edilizia e della manutenzione degli edifici" e i "conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni");
- lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), b), c), d), del D.lgs. n. 77/2011 (c.d. lavori usuranti), che soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo art. 1 e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari che soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo art. 1 e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.

Il medesimo incremento non si applica, inoltre, al requisito contributivo ridotto riconosciuto ai lavoratori cd. precoci (ossia che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo antecedenti al compimento del 19° anno di età), limitatamente a quelli impiegati in attività lavorative gravose o usuranti ai sensi della specifica norma di riferimento.

Incentivo per la prosecuzione dell'attività lavorativa dopo il conseguimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato (art. 1, comma 194)

Viene esteso l'ambito di applicabilità dell'incentivo per la prosecuzione dell'attività lavorativa da parte di lavoratori dipendenti, di cui all'art. 1, comma 286, della legge n. 197/2022 (cfr. [comunicazione Ance del 16 gennaio 2023](#)).

Tale incentivo si applica ora anche con riferimento ai lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2026, i requisiti minimi per il diritto al pensionamento anticipato in base all'anzianità contributiva richiesta per il riconoscimento del medesimo trattamento anticipato a prescindere dall'età anagrafica, previsti dall'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011.

Estensione dell'obbligo di versamento al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto", cd. Fondo di Tesoreria (art. 1 comma 203)

Viene ampliata la platea dei datori di lavoro tenuti a versare al cd. Fondo di Tesoreria, gestito dall'Inps per conto dello Stato, l'accantonamento del TFR non destinato dal lavoratore ad una forma pensionistica complementare.

In via preliminare, si ricorda la disciplina vigente finora, ai sensi dell'art. 1 co. 756 della legge n. 296/2006 (e del DM 30 gennaio 2007): con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, sono tenuti al suddetto versamento i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti. Per i datori già in attività al 31 dicembre 2006, tale limite dimensionale è stato calcolato prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno 2006; per i datori che iniziano l'attività successivamente al 31 dicembre 2006, si prende a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare di inizio attività.

Il comma 203 della legge di bilancio 2026 va a integrare tale disposizione, stabilendo che:

- con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026, sono tenuti al suddetto versamento anche i datori di lavoro che hanno raggiunto o raggiungono, negli anni successivi a quello di inizio dell'attività, la predetta soglia dimensionale di 50 addetti, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente all'anno del periodo di paga considerato, e, limitatamente al periodo 2026-2027, a condizione che, nel medesimo anno solare, la predetta media annuale non sia inferiore a 60 addetti alle proprie dipendenze;
- con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2032, l'obbligo di versamento si estenderà ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze almeno 40 addetti o che raggiungono, anche negli anni successivi a quello di inizio dell'attività, la soglia dimensionale di 40 addetti alle proprie dipendenze, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente all'anno del periodo di paga considerato.

Si ricorda infine che, per espressa previsione del citato comma 756, al versamento al Fondo di Tesoreria si applicano le disposizioni in materia di versamento, accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori.

Adesione automatica alla previdenza complementare (art. 1, commi 204 e 205)

A decorrere dal 1° luglio 2026, viene introdotta una rilevante novità in materia di adesione alla previdenza complementare nel caso di instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente, sia per i lavoratori “di prima assunzione” che per i lavoratori “non di prima assunzione” (comma 204 della legge di bilancio 2026, che modifica l’art. 8 del d. lgs. n. 252/2005, e comma 205, che ne stabilisce la decorrenza e dispone che entro la predetta data la COVIP adegui le proprie istruzioni).

Lavoratori di prima assunzione (nuovi commi da 7 a 7-quinquies, 8 e 9 dell’art. 8 del d. lgs. n. 252/2005)

I lavoratori dipendenti di prima assunzione aderiscono automaticamente alla previdenza complementare, con le modalità di seguito illustrate, salvo rinuncia da comunicare al datore di lavoro entro 60 giorni dalla data di prima assunzione.

Tale adesione automatica opera verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali o aziendali (per le imprese che applicano il CCNL Ance, è il Fondo pensione Prevedi). Per completezza di informazione, qualora ci siano più forme pensionistiche previste dai predetti accordi o contratti collettivi, si fa riferimento a quella a cui abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale.

L’adesione automatica comporta la devoluzione alla forma pensionistica complementare di destinazione non soltanto dell’intero TFR, bensì anche della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dai citati accordi (si ricorda che per il Fondo Prevedi, fermo restando il cd. contributo contrattuale a carico del datore di lavoro, tale contribuzione è stabilita, sia per il lavoratore che per il datore di lavoro, nella misura dell’1% della retribuzione utile ai fini TFR).

Tuttavia, qualora la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore dell’assegno sociale, la contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria.

Entro 60 giorni dalla data di prima assunzione, il lavoratore può scegliere di rinunciare alla suddetta adesione automatica e conferire l’intero importo del TFR maturando a un’altra forma pensionistica complementare da lui scelta oppure mantenere il TFR “in azienda” secondo il regime di cui all’art. 2120 c.c. (come già previsto attualmente, tale ultima scelta può essere revocata successivamente dal lavoratore, con il conferimento del TFR maturando ad una forma pensionistica complementare di sua scelta). Il datore di lavoro deve conservare la dichiarazione resa dal lavoratore e rilasciarne copia a quest’ultimo.

Analogamente a quanto attualmente previsto, al momento della prima assunzione, il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore un’informativa sugli accordi collettivi applicabili in materia di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica e sulla forma pensionistica complementare destinataria della stessa, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica.

Nel caso di adesione automatica, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione ed effettua i relativi versamenti a partire dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni. Tuttavia, per espressa disposizione di legge, l’adesione automatica si considera decorrente dalla data di prima assunzione, per cui tali versamenti ricomprendono anche quanto dovuto da tale data.

Statuti e regolamenti delle forme pensionistiche complementari devono prevedere che contributi e quote di TFR pervenuti a seguito di adesioni non esplicite siano investiti in percorsi o linee di investimento caratterizzati da differenti profili di rischio/rendimento, tenendo conto in particolare dell’orizzonte temporale

dell'investimento e dell'età anagrafica dell'aderente (anziché, come previsto attualmente nel caso di conferimento tacito del TFR, nella linea a contenuto più prudentiale, tale da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR).

Pertanto, il lavoratore che non intenda rinunciare all'adesione automatica può comunque decidere, entro il medesimo termine di 60 giorni dalla data di prima assunzione, che il TFR maturando sia devoluto alla forma pensionistica complementare di destinazione non per l'intero importo, bensì nella misura prevista dagli accordi.

Lavoratori non di prima assunzione (nuovo comma 9-bis dell'art. 8 del d. lgs. n. 252/2005)

Contestualmente all'assunzione, il datore di lavoro deve dare un'informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare e verificare quale sia stata la scelta da lui compiuta in precedenza, facendosi rilasciare un'apposita dichiarazione.

Qualora il lavoratore già aderisca a una forma pensionistica complementare, il datore di lavoro lo informa della possibilità di indicare, entro 60 giorni dalla data di assunzione, a quale forma pensionistica complementare conferire il TFR maturando da tale data, precisando che, in difetto, trova applicazione il meccanismo di adesione automatica.

Pertanto, entro lo stesso termine di 60 giorni, il lavoratore può decidere di destinare alla forma pensionistica complementare, anziché l'intero importo, una percentuale del TFR maturando, secondo quanto previsto dagli accordi o contratti collettivi.

Disposizioni in materia di previdenza complementare (art. 1, commi 201-202)

Con decorrenza dal 1° luglio 2026, sono apportate varie ulteriori modifiche al d. lgs. n. 252/2005, riguardanti, tra l'altro, le modalità di erogazione delle prestazioni pensionistiche integrative.

Nel fare riserva di illustrare tali modifiche con successiva comunicazione, si segnala, per immediatezza di informazione, che, a decorrere dal periodo d'imposta 2026, il limite di deducibilità dei contributi versati alla previdenza complementare è elevato a 5.300 euro (si ricorda che il limite previgente è pari a 5.164,57 euro).

Misura di integrazione al reddito delle lavoratrici madri con due o più figli (art. 1, commi 206 e 207)

Il comma 206, modificando l'articolo 1, comma 219, della legge di bilancio 2025, posticipa, dal 2026 al 2027, l'attuazione dell'esonero contributivo parziale a favore delle lavoratrici, dipendenti e autonome, madri di due o più figli (cfr. [comunicazione Ance del 17 gennaio 2025](#)).

Il successivo comma 207 prevede, nelle more dell'attuazione del suddetto esonero, che alle lavoratrici madri dipendenti e autonome, con due figli e fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio, è riconosciuta dall'INPS, a domanda, una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 60 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo. Tale esonero è riconosciuto alle madri lavoratrici titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua.

Il medesimo esonero è riconosciuto anche alle madri lavoratrici dipendenti e autonome, con più di due figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente

a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Le mensilità della somma in esame, spettanti a decorrere dal 1° gennaio 2026 fino alla mensilità di novembre 2026, sono corrisposte a dicembre, in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre 2026. Tali somme non rilevano ai fini della determinazione dell'ISEE.

L'INPS provvede alle attività per il riconoscimento dell'esonero in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Esonero contributivo per promuovere l'assunzione di madri lavoratrici (art. 1, commi 210-213)

Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, assumono donne, madri di almeno tre figli di età minore di diciotto anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 100%, nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l'esonero in esame spetta per dodici mesi dalla data dell'assunzione.

Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, l'esonero è riconosciuto nel limite massimo di diciotto mesi dalla data dell'assunzione.

Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell'assunzione.

L'esonero in esame non si applica ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

L'esonero è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del D.lgs. n. 216/2023.

L'esonero entro determinati limiti di spesa annuali.

L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Se dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso all'esonero contributivo in esame.

Incentivi per la trasformazione a tempo parziale dei contratti di lavoro per alcune categorie di soggetti (art. 1, commi 214-218)

Fermo restando quanto previsto dal capo II del D.lgs. n. 81/2015, a decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di favorire la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata, alla lavoratrice o al lavoratore con almeno tre figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli con disabilità, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, orizzontale o verticale, o nella rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, che determina una riduzione dell'orario di lavoro di almeno quaranta punti percentuali.

Al fine di incentivare l'applicazione di tale criterio di priorità, ai datori di lavoro privati che consentono ai suddetti lavoratori dipendenti la trasformazione a tempo parziale del contratto di lavoro, senza riduzione del complessivo monte orario di lavoro, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data di trasformazione del contratto, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2026, saranno adottate le disposizioni per l'attuazione dell'esonero in esame.

L'esonero non si applica ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

L'esonero è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del D.lgs. n. 216/2023.

L'esonero contributivo è riconosciuto entro determinati limiti di spesa annuali.

L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Se dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso all'esonero contributivo.

Congedi parentali e congedi per malattia di figli minorenni (art. 1, commi 219 e 220)

Il comma 219 apporta modifiche al Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.lgs. n. 151/2001), estendendo l'ambito di applicazione dei congedi parentali dei lavoratori dipendenti.

In particolare, viene prevista la possibilità di fruire del congedo parentale, di cui all'art. 32 del citato Testo Unico, e del prolungamento del congedo in situazioni di disabilità, di cui al successivo art. 33, fino al compimento del quattordicesimo anno di età del figlio, anziché fino al dodicesimo.

Conseguentemente, viene modificato l'art. 34 del Testo Unico per riconoscere, fino al quattordicesimo anno di vita del figlio, anziché il dodicesimo, l'indennità relativa ai periodi di congedo di cui al citato art. 32.

Infine, con la modifica all'art. 36 del Testo Unico, viene previsto che il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro 14 anni (e non più 12) dall'ingresso del minore in famiglia e, comunque, non oltre il raggiungimento della maggiore età.

Il successivo comma 220 modifica la disciplina dei congedi dei lavoratori dipendenti per malattia dei figli di età superiore a tre anni.

In particolare, viene elevato, da cinque a dieci giorni lavorativi all'anno, il limite di tali congedi fruibili da ciascun genitore; inoltre, l'età del figlio, per cui è possibile fruire del congedo per malattia, viene elevata fino ai 14 anni.

Prolungamento del contratto di lavoro stipulato in sostituzione delle lavoratrici in congedo (art. 1, comma 221)

Con l'inserimento del nuovo comma 2-bis nell'art. 4 del D.lgs. n. 151/2001, il comma 221 prevede la possibilità di prolungare il contratto di lavoro stipulato per la sostituzione di lavoratrici in congedo di maternità o parentale, per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata, comunque, non superiore al primo anno di età del bambino.

S11-26 - Disparità uomo-donna – Decreto n. 3795/2025

Pubblicato il Decreto interministeriale n.3795/2025 che individua, per l'anno 2026, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna, per l'applicazione degli incentivi all'assunzione di cui all'art. 4, commi 8-11, della Legge n. 92/2012

Sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato pubblicato il Decreto interministeriale n.3795 del 31 dicembre 2025 che individua, per l'anno 2026, sulla base dei dati Istat relativi alla media annua del 2024, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna, per l'applicazione degli incentivi all'assunzione di cui all'articolo 4, commi 8-11, della Legge n. 92/2012.

I settori e le professioni individuati sono elencati rispettivamente nelle tabelle A e B allegate al decreto stesso.

Il tasso totale medio di disparità di genere per gli occupati dipendenti è pari al 9,3%.

Tra i settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno il 25% la disparità media (v. tabella A) è annoverato anche il settore delle Costruzioni con un tasso pari all'80,2%.

Tra le professioni con una maggiore percentuale di disparità (v. tabella B) si rilevano:

artigiani e operai specializzati dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici; conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento; ingegneri, architetti e professioni assimilate; professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni.

S12-26 - Inail – Autoliquidazione 2025/2026 – Coefficienti per pagamento rateale

Con riferimento all'autoliquidazione 2025/2026, l'Inail ha comunicato il tasso da applicare per il calcolo degli interessi in caso di pagamento rateale del premio

Facendo seguito alla notizia S6-26 di ANCE FVG Informa n°1/2026 relativa alle istruzioni operative fornite dall'Inail per l'autoliquidazione 2025/2026, si informa che l'Istituto, con la nota n. 148 dell'8 gennaio scorso, ha comunicato il valore del tasso da applicare per il calcolo degli interessi da versare nel caso di pagamento rateale del premio di autoliquidazione (tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l'anno 2025, pubblicato nel sito del MEF), che è pari al 2,75%.

Di conseguenza, nella nota sono indicati i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata dell'autoliquidazione 2025/2026, di seguito riportati:

Rata	Data scadenza	Data utile per pagamento	Coefficienti interesse
1a	16 febbraio 2026	16 febbraio 2026	0
2a	16 maggio 2026	18 maggio 2026	0,00670548
3a	16 agosto 2026	20 agosto 2026	0,01363699
4a	16 novembre 2026	16 novembre 2026	0,02056849

Classificazione
Processo: Aziende
Macroattività: Indirizzi normativi e operativi
Attività: Indirizzi normativi e operativi
Tipologia: Note istruzioni normative/operative
Fascicolo: 2026
Sottofascicolo: autoliquidazione
Sottofascicolo: servizi telematici
Internet: sì
Minisito: sì
Altri Uffici: sì

Alle Strutture territoriali

Oggetto: pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione 2025-2026. Tasso di interesse annuo e coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare alle rate.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - ha pubblicato il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l'anno 2025, pari allo 2,75%¹, da utilizzare ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del d.P.R. 1124/1965, per il calcolo degli interessi da versare in caso di pagamento rateale del premio di autoliquidazione.

Sulla base di detto tasso, si indicano i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata dell'autoliquidazione 2025/2026, che tengono conto del differimento di diritto al primo giorno lavorativo successivo nel caso in cui il termine di pagamento del 16 scada di sabato o di giorno festivo, e della possibilità di effettuare il versamento delle somme che hanno scadenza tra il 1° e il 20 agosto entro il 20 agosto senza alcuna maggiorazione:

Rate	Data scadenza	Data utile per il pagamento	Coefficienti interessi
1°	16 febbraio 2026	16 febbraio 2026	0
2°	16 maggio 2026	18 maggio 2026 ²	0,00670548
3°	16 agosto 2026	20 agosto 2026 ³	0,01363699
4°	16 novembre 2026	16 novembre 2026	0,02056849

Il Direttore centrale
 dott. Edoardo Gambacciani

¹ indirizzo http://www.dt.mef.gov.it/it/debito_pubblico/dati_statistici/principali_tassi_di_interesse/.

² Articolo 18, comma 1, del d.lgs. n.241/1997. Articolo 8, comma 1, del d.lgs. n.33/2025 dall'1.1.2027.

³ Articolo 3-quater del decreto-legge 16/2012 convertito dalla legge 44/2012.

S13-26 - Inps, msg. n. 128/2026: APE sociale – Legge di bilancio 2026

L'Inps comunica la riapertura della domanda per l'accesso all'APE sociale

Con il messaggio n. 128/2026, l'Inps comunica la riapertura della domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale.

La Legge di bilancio 2026 ha, infatti, previsto la proroga anche per il 2026 della predetta misura.

Come indicato nel messaggio in esame, la domanda di accesso all'APE sociale è individuata dal seguente prodotto:

“ Verifica delle condizioni di accesso all'APE sociale ”

Gruppo: Certificazione

Prodotto: Verifica delle condizioni di accesso

Tipo: APE sociale

La domanda può essere presentata attraverso i seguenti canali:

- direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi), CIE (Carta di identità elettronica) 3.0 o eIDAS, seguendo il seguente percorso: “Pensione e Previdenza” > “Domanda di pensione” > “Aree tematiche” > “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci” > “Accedi all'area tematica” > “Certificati” > “Verifica delle condizioni di accesso all'APE sociale”;
- utilizzando i servizi offerti dagli Istituti di patronato riconosciuti dalla legge;
- chiamando il Contact Center Multicanale al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Possono presentare la domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio dell'APE sociale i soggetti che, nel corso dell'anno 2026, si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del comma 179 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificata, da ultimo, dall'articolo 1, commi 136 e 137, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Possono altresì presentare domanda tutti coloro che hanno perfezionato i requisiti negli anni precedenti, stante il permanere degli stessi, e che non hanno provveduto a inoltrare la relativa domanda.

Per effetto del richiamo al comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, operato dal comma 162 in argomento, i termini di scadenza per la presentazione delle citate domande di riconoscimento sono il 31 marzo 2026, il 15 luglio 2026 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2026.

Infine, l'Inps ricorda che, per non perdere i ratei di trattamento, i soggetti che al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio in esame siano già in possesso di tutti i requisiti e le condizioni previste devono presentare, contestualmente, anche la domanda di APE sociale.



Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 14-01-2026

Messaggio n. 128

OGGETTO: Articolo 1, commi 162 e 163, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Proroga del termine di scadenza del periodo di sperimentazione della c.d. APE sociale di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni. Riapertura delle domande di riconoscimento delle condizioni di accesso all'APE sociale

Nel Supplemento Ordinario n. 42/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 301 del 30 dicembre 2025 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028", nella quale, all'articolo 1, comma 162, in materia di APE sociale, è previsto che: *"Le disposizioni di cui ai commi da 179 a 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano fino al 31 dicembre 2026 per i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del medesimo comma 179 al compimento dell'età di 63 anni e 5 mesi. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovano nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2026. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge n. 232 del 2016 è incrementata di 170 milioni di euro per l'anno 2026, di 320 milioni di euro per l'anno 2027, di 315 milioni di euro per l'anno 2028, di 270 milioni di euro per l'anno 2029, di 121 milioni di euro per l'anno 2030 e di 28 milioni di euro per l'anno 2031"*.

In virtù della suddetta modifica, il termine finale del periodo di sperimentazione dell'APE sociale è prorogato al 31 dicembre 2026.

Tanto premesso, con il presente messaggio si comunica la riapertura della domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale.

Tale istanza è individuata dal seguente prodotto:

“Verifica delle condizioni di accesso all’APE sociale”

Gruppo: **Certificazione**

Prodotto: **Verifica delle condizioni di accesso**

Tipo: **APE sociale**

L’istanza in argomento può essere presentata attraverso i seguenti canali:

- direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi), CIE (Carta di identità elettronica) 3.0 o eIDAS, seguendo il seguente percorso: “Pensione e Previdenza” > “Domanda di pensione” > “Aree tematiche” > “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci” > “Accedi all’area tematica” > “Certificati” > “Verifica delle condizioni di accesso all’APE sociale”;
- utilizzando i servizi offerti dagli Istituti di patronato riconosciuti dalla legge;
- chiamando il *Contact Center* Multicanale al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Possono presentare la domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio dell’APE sociale i soggetti che, nel corso dell’anno 2026, si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del comma 179 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificata, da ultimo, dall’articolo 1, commi 136 e 137, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Possono altresì presentare domanda tutti coloro che hanno perfezionato i requisiti negli anni precedenti, stante il permanere degli stessi, e che non hanno provveduto a inoltrare la relativa domanda.

Per effetto del richiamo al comma 165 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, operato dal comma 162 in argomento, i termini di scadenza per la presentazione delle citate domande di riconoscimento sono il 31 marzo 2026, il 15 luglio 2026 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2026.

Si ricorda infine che, per non perdere i ratei di trattamento, i soggetti che al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio in argomento siano già in possesso di tutti i requisiti e le condizioni previste devono presentare, contestualmente, anche la domanda di APE sociale.

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga

F3-26 - Edilizia e fisco, ecco cosa cambia con la Legge di Bilancio 2026

Dalla previsione di ulteriori contributi per la ricostruzione post sismica fino all'iperammortamento sugli investimenti: la Legge di Bilancio 2026 introduce numerose novità fiscali per il settore delle costruzioni, analizzate nel dossier Ance dedicato alle misure di maggiore interesse

Dai crediti di imposta alla ricostruzione post sismica fino all'iperammortamento sugli investimenti. Sono molte le novità scattate dal primo gennaio con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Legge di Bilancio (n. 199 del 30 dicembre 2025). Nel dossier predisposto dall'Ance viene analizzato il pacchetto delle misure fiscali di maggiore interesse per il settore delle costruzioni.

Il testo definitivo della Manovra, conferma il superamento di alcune criticità presenti nella versione iniziale del provvedimento, accogliendo diverse osservazioni avanzate nel corso dell'iter parlamentare.

In particolare, anche grazie all'azione dell'Ance, è stata eliminata la disposizione che vietava l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta derivanti dagli incentivi fiscali per il pagamento di debiti contributivi e Inail, anche nel caso in cui tali crediti fossero stati ceduti a soggetti diversi dal titolare originario. Tuttavia, a fronte di questa eliminazione, la Legge di Bilancio introduce, a partire dal 2028, una ritenuta d'acconto sulle imposte sul reddito, da applicare in sede di pagamento dei corrispettivi per prestazioni di servizi e cessioni di beni tra imprese. L'aliquota sarà pari allo 0,5% per il 2028 e salirà all'1% dal 2029.

Sul fronte della ricostruzione delle aree colpite da eventi sismici, per il 2026 è previsto un ulteriore contributo finanziario, aggiuntivo rispetto a quello già riconosciuto per la ricostruzione. Questa soluzione è stata preferita alla proroga del beneficio fiscale al 110% per il 2026, inizialmente prevista nel testo in discussione parlamentare e limitata alle sole aree del cosiddetto Cratere del sisma 2016 (Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo) per le istanze presentate entro il 30 marzo 2024.

Per le domande presentate fino al 31 dicembre 2024, l'ambito di applicazione del nuovo contributo aggiuntivo viene invece esteso a tutti i territori colpiti da eventi sismici a partire dal 1° aprile 2009 in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, comprendendo, così, anche l'Emilia Romagna, Ischia, Campobasso, la città metropolitana di Catania, l'Abruzzo, oltre ai territori del Cratere del sisma 2016.

Tra le novità di rilievo figura anche l'introduzione dell'incentivo denominato "Iperammortamento", che dal 2026 sostituisce i crediti d'imposta Industria 4.0 e Transizione 5.0. La misura è rivolta ai titolari di reddito d'impresa che, fino a settembre 2028, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, prodotti all'interno dell'Unione europea. Rispetto alla versione iniziale della Manovra, viene eliminata la maggiorazione aggiuntiva legata al conseguimento di specifici obiettivi di risparmio energetico del processo o della struttura produttiva.

Sempre a favore delle imprese, oltre alla proroga del credito d'imposta Zes fino al 2028, è riconosciuto un ulteriore ammontare pari al 14,61% per i soggetti che hanno presentato la comunicazione integrativa nel periodo compreso tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025.

In materia di locazioni brevi, viene confermata anche per il periodo d'imposta 2026

l'aliquota dell'imposta sostitutiva al 21% per la locazione di una sola abitazione, senza ulteriori vincoli. La principale novità riguarda l'obbligo di apertura della partita Iva nel caso di locazione breve di più di due appartamenti. La stretta su questo regime fiscale riguarda quindi esclusivamente il numero di immobili locati oltre il quale si configura l'esercizio di un'attività d'impresa: fino al 2025 l'obbligo scattava dal quinto appartamento, mentre dal 2026 scatterà già dal terzo, con conseguente esclusione dal regime agevolato.

Per quanto riguarda i bonus edilizi, resta confermata anche per il 2026 l'applicazione delle aliquote più elevate, pari al 50% per l'abitazione principale e al 36% per gli altri immobili, così come previsto dal testo originario della Manovra approvata dal Governo.

Sulle singole misure contenute nella Legge di Bilancio seguiranno ulteriori comunicazioni, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti attuativi previsti.

Legge 30 dicembre 2025, n.199
Bilancio 2026

*Misure fiscali d'interesse
per il settore delle costruzioni e
dell'immobiliare*

Gennaio 2026

SOMMARIO

PREMESSA	3
1. DETRAZIONI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA (ART.1, CO.22)	4
2. CONTRIBUTO PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA (ART.1, CO.616-618)	5
3. MISURE PER LE IMPRESE	6
<i>NUOVA RITENUTA D'ACCONTO SUI PAGAMENTI ALLE IMPRESE (ART.1, CO.112-115)</i>	6
<i>IPERAMMORTAMENTO PER L'ACQUISTO DI NUOVI BENI STRUMENTALI (ART.1, CO.427-436)</i>	7
<i>PROROGA DEL CREDITO D'IMPOSTA ZES UNICA (ART.1, CO.438-443 E CO.448-452)</i>	8
<i>ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI (ART.1, CO.35-40)</i>	9
<i>MISURE DI CONTRASTO ALLE INDEBITE COMPENSAZIONI (ART.1, CO.116)</i>	9
<i>RATEIZZAZIONE DELLA TASSAZIONE DELLE PLUSVALENZE SU BENI STRUMENTALI (ART.1, CO.42-43)</i>	10
<i>AFFRANCAMENTO DELLE RISERVE IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA (ART.1, CO.44-45)</i>	10
<i>MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEI DIVIDENDI E DELLE PLUSVALENZE FINANZIARIE (ART.1, CO.51 E 54-55)</i>	10
4. MISURE PER I PRIVATI E I LAVORATORI	11
<i>RIDUZIONE DELL'IRPEF (ART.1, CO.3)</i>	11
<i>IRPEF - TETTO AGLI ONERI DETRAIBILI (ART.1, CO.4)</i>	12
<i>SALARI, PREMI E INDENNITÀ DI TURNO (ART.1, CO.7-12)</i>	12
<i>BUONI PASTO (ART.1, CO.14)</i>	13
<i>DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI BREVI (ART.1, CO.17)</i>	13
5. ULTERIORI MISURE D'INTERESSE	13
<i>ROTTAMAZIONE QUINQUIES (ART.1, CO.82-101)</i>	13
<i>DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI DEGLI ENTI LOCALI (ART.1, CO.102-110)</i>	14
<i>AUMENTO IMPOSTA SOSTITUITIVA PER LA RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DEI PRIVATI (ART.1, CO.144)</i>	14

PREMESSA

E' in vigore dal 1° gennaio 2026 la **legge 30 dicembre 2025, n.199** – legge di Bilancio 2026.

Il testo definitivo della legge, così come pubblicato sul S.O n.42/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2025, conferma il positivo superamento delle criticità relative ad alcune disposizioni contenute nel testo iniziale del Provvedimento.

In particolare, grazie anche all'azione dell'ANCE, è stata **eliminata la disposizione che vietava l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta derivanti da incentivi fiscali con il pagamento dei debiti contributivi ed INAIL**, anche nel caso in cui i crediti fossero stati trasferiti a soggetti diversi dal titolare originario.

Tuttavia, a fronte di questa eliminazione è stata **prevista**, a decorrere **dal 2028**, l'introduzione di una **ritenuta di acconto (0,5% per il 2028 e 1% dal 2029) sulle imposte sul reddito** da applicare in sede di **pagamento dei corrispettivi per prestazioni di servizi e cessioni di beni effettuate tra imprese**.

Sulla questione della **ricostruzione delle zone colpite da eventi sismici**, è stato previsto per il 2026 un **ulteriore contributo finanziario, aggiuntivo a quello** concesso per la **ricostruzione**.

Questa **soluzione** è stata **preferita** rispetto alla **proroga del beneficio fiscale al 110% per il 2026**, prevista inizialmente nel testo all'esame del Parlamento, e limitata alle sole **aree del cd. Cratere** (Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo) in caso di **istanze presentate prima del 30 marzo 2024**.

Invece, per le **istanze presentate fino al 31 dicembre 2024**, l'**ambito applicativo** del nuovo **contributo** aggiuntivo viene **esteso a tutti i territori interessati da eventi sismici a far data dal 1° aprile 2009** in cui sia stato **dichiarato lo stato di emergenza**, comprendendo, così, anche l'Emilia Romagna, Ischia, Campobasso, la città metropolitana di Catania, l'Abruzzo, oltre ai territori del Cratere del sisma 2016.

Di interesse anche l'introduzione dell'incentivo cd "**Iperammortamento**", che da quest'anno prende il posto dei crediti d'imposta Industria 4.0 e Transizione 5.0, e che premia i **titolari di reddito d'impresa** che, sino a **settembre 2028**, effettuano **investimenti in beni strumentali nuovi, prodotti in UE**. Rispetto al testo iniziale del Provvedimento, viene eliminata l'ulteriore maggiorazione prevista per investimenti legati al conseguimento di un determinato risparmio energetico del processo produttivo o della struttura produttiva dell'impresa medesima.

Sempre a favore delle imprese, oltre alla **proroga del credito di imposta ZES sino al 2028**, ne viene **riconosciuto un ulteriore ammontare pari al 14,61%**, a favore dei **soggetti** che hanno presentato la **comunicazione integrativa dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025**.

In tema di **locazioni brevi**, viene **confermata**, anche **per il periodo di imposta 2026**, l'**aliquota d'imposta sostitutiva del 21%** sulla **locazione di una sola abitazione**, senza ulteriori vincoli, con la **novità** relativa all'obbligo di apertura della **partita IVA** in caso di **locazione breve di più di due appartamenti**.

La stretta su questo regime riguarda, quindi, solo il numero di abitazioni locate per le quali si configura l'esercizio di attività di impresa (partita IVA dal quinto appartamento locato fino al 2025, e dal terzo appartamento locato dal 2026), che esclude il regime fiscale agevolato.

In tema di **bonus in edilizia**, resta **confermata l'applicazione**, anche **per il 2026**, delle **aliquote più alte pari al 50%** per l'**abitazione principale** e al **36% per gli altri immobili**, già prevista dal testo originario della Manovra approvata dal Governo.

1. DETRAZIONI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA (ART.1, CO.22)

In tema di *bonus* in edilizia, compreso il *bonus mobili*, viene prevista la proroga per il 2026 delle più alte aliquote del 50% per gli interventi relativi all'abitazione principale e del 36% per quelli riguardanti gli altri immobili, attualmente fissate solo per il 2025.

In virtù della proroga, i *bonus* spetteranno in base alle seguenti rimodulazioni:

- **Bonus ristrutturazioni:**
 - nel 2026, 50% per l'abitazione principale del proprietario o del titolare di diritti reali e 36% per le "seconde case", sino ad un massimo di spese pari a 96.000 euro,
 - nel 2027, 36% per l'abitazione principale del proprietario o del titolare di diritti reali e 30% per le "seconde case", sino ad un massimo di spese pari a 96.000 euro,
 - dal 2028 al 2033, 30% a prescindere se si tratti, o meno, di abitazione principale, sino ad un massimo di spese pari a 48.000 euro,
 - dal 2034, 36% nel limite di spese massimo pari a 48.000 euro (detrazione a regime prevista dall'art.16-bis del TUIR – DPR 917/1986);
- **Bonus mobili:** ferma restando la condizione legata al fatto di realizzare, sulla medesima abitazione, lavori di recupero agevolati con il *Bonus ristrutturazioni*, il *bonus mobili* viene prorogato di un ulteriore anno, quindi **sino al 2026** nella misura pari al 50% sino ad un massimo di spesa pari a 5.000 euro;
- **Ecobonus e Sismabonus (compreso Sismabonus acquisti):** fermi restando il limite di detrazione spettante per l'Ecobonus (es. 60.000 per infissi e cappotto o 30.000 per la sostituzione della caldaia) e il tetto di spese agevolate per il Sismabonus e per il Sismabonus acquisti (96.000 euro), le % di entrambi i *bonus* risultano le seguenti:
 - nel 2026, 50% per l'abitazione principale del proprietario o del titolare di diritti reali e 36% per le "seconde case",
 - nel 2027, 36% per l'abitazione principale del proprietario o del titolare di diritti reali e 30% per le "seconde case".

Oltre al *Superbonus*, non è stato prorogato il *Bonus barriere architettoniche* (art.119-ter del DL 34/2020 – legge 77/2020) che, quindi, spettava nella misura del 75% solo sino al 31 dicembre 2025, per poi confluire nel *Bonus ristrutturazioni* dal 2026 con la percentuale prevista per questo incentivo.

A scopo di sintesi, si fornisce il seguente **prospetto riepilogativo** di scadenze e misure dei vari *bonus in edilizia*, alla luce delle novità della legge Bilancio 2026.

	ANNO	ALIQUOTA		LIMITE DI SPESA
BONUS RISTRUTTURAZIONI	2025-2026	50% abitazione principale	36% seconde case	96.000 euro
	2027	36% abitazione principale	30% seconde case	
	2028-2033	30% tutte le abitazioni		48.000 euro
	dal 2034	36% tutte le abitazioni		
BONUS MOBILI	2025-2026	50% abitazione agevolata con il bonus ristrutturazioni		5.000 euro
ECOBONUS	2025-2026	50% abitazione principale	36% altri immobili	detrazione massima variabile in base all'intervento
	2027	36% abitazione principale	30% altri immobili	
SISMABONUS E SISMABONUS ACQUISTI	2025-2026	50% abitazione principale	36% altri immobili	96.000 euro
	2027	36% abitazione principale	30% altri immobili	

2. CONTRIBUTO PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA (ART.1, co.616-618)

Per garantire il proseguimento delle opere di ricostruzione delle zone colpite da eventi sismici, invece della proroga per il 2026 del Superbonus al 110%¹ è stata preferita l'assegnazione di un ulteriore contributo finanziario, aggiuntivo a quello concesso per la ricostruzione.

In particolare, l'**ambito applicativo** del nuovo contributo aggiuntivo è **esteso a tutti i territori interessati da eventi sismici** a far data **dal 1° aprile 2009** in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, comprendendo, così, anche l'Emilia Romagna, Ischia, Campobasso, la città metropolitana di Catania, l'Abruzzo, oltre ai territori del Cratere del sisma 2016.

In particolare, per le **istanze presentate fino al 31 dicembre 2024**, il **contributo ulteriore viene** destinato a coprire le **spese eccedenti** quello originariamente previsto, **rimaste a carico dei beneficiari a causa del mancato completamento degli interventi** già **oggetto** dell'esercizio delle **opzioni** per la **cessione del credito** o per lo **sconto in fattura**².

A tal fine, i **Commissari straordinari e gli Uffici speciali per la ricostruzione**, ciascuno per il territorio di competenza, **vengono autorizzati a riconoscere il contributo aggiuntivo, nei limiti delle risorse indicate nell'Allegato VI** alla legge 199/2025, suddivise per area territoriale con i seguenti importi:

¹ Nel testo originario all'esame del Parlamento veniva, infatti, prevista la proroga al 2026 del Superbonus al 110%, a favore delle sole aree del cd. Cratere (Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo), in caso di istanze presentate prima del 30 marzo 2024.

² Cfr. l'art.2 del D.L. 11/2023, conv. legge 38/2023.

Evento	Importi (in mln di euro)
Sisma 2012 regione Emilia-Romagna	61,41
Sisma Isola di Ischia 2017	0,26
Sisma provincia Campobasso 2018	3,90
Sisma città metropolitana di Catania 2018	12,10
Sisma Abruzzo 2009	215,00
Sisma centro Italia 2016	1.328,00

I Commissari straordinari e gli Uffici speciali per la ricostruzione, con propri provvedimenti, definiranno i criteri per la concessione della misura, le modalità di calcolo, di autorizzazione ed erogazione dell'incremento, nonché i criteri di monitoraggio della spesa e le ipotesi di revoca, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa annuale e del limite del costo complessivo dell'intervento (per complessivi 1,62 miliardi di euro per il periodo 2027-2036).

Sul tema, si ricorda che per le istanze presentate a decorrere **dal 30 marzo 2024**, solo per gli **immobili** interessati dagli **eventi sismici in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria del 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016**, resta ferma la **proroga al 2026 del Superbonus al 110%** in forma di **opzione** per la cessione del credito o per lo sconto in fattura³, e non mediante la detrazione in dichiarazione dei redditi (ammessa, questa, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025).

3. MISURE PER LE IMPRESE

Nuova ritenuta d'acconto sui pagamenti alle imprese (art.1, co.112-115)

Dal **prossimo 1° gennaio 2028**, verrà introdotta, con finalità antievasione, una nuova ritenuta a titolo di acconto delle imposte sul reddito, da applicare sui corrispettivi per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate da soggetti titolari di attività d'impresa (soggetti residenti e stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti - *cfr.* art.25 del D.P.R. 600/1973 e art.38, co.1, del D.Lgs. 33/2025).

In particolare, la **ritenuta** sarà operata con l'**aliquota**:

- dello **0,5%** sui **pagamenti** effettuati dal **1° gennaio al 31 dicembre 2028**;
- dell'**1%** sui **pagamenti** effettuati a decorrere dal **1° gennaio 2029**.

La nuova disposizione non si applicherà, invece, agli operatori con elevato livello di affidabilità fiscale che, al momento di ricevere il pagamento, abbiano aderito agli istituti dell'adempimento collaborativo e del concordato preventivo biennale (*cfr.* rispettivamente artt. 3-7 del D.Lgs. 128/2018 e art.9 del D.Lgs. 13/2024).

Questa nuova ritenuta non verrà applicata, altresì, qualora il pagamento sia assoggettato all'ulteriore ritenuta dell'11%, a titolo di acconto, sui bonifici di pagamento delle spese agevolabili con le detrazioni collegate al recupero edilizio degli immobili (art.25 del D.L. 78/2010, conv. legge 122/2010).

³ *Cfr.* art.119, co.8-ter.1, del D.L. 34/2020, convertito in legge 77/2020 introdotto dall'art.4, co.2, del D.L. 95/2025, convertito nella legge 118/2025.

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate verranno individuate le modalità attuative della nuova disposizione.

Iperammortamento per l'acquisto di nuovi beni strumentali (art.1, co.427-436)

La legge di Bilancio prevede, **dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028**, a favore dei titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, una **maggiorazione delle quote di ammortamento** e dei canoni di locazione finanziaria **deducibili dall'IRPEF/IRES**, come di seguito evidenziato.

Fascia di investimento	Maggiorazione
fino a 2,5 mln	180%
oltre 2,5 mln fino a 10 mln	100%
oltre 10 mln fino a 20 mln	50%

Rispetto al credito d'imposta Transizione 5.0 non sono previsti specifici requisiti legati al conseguimento di un determinato risparmio energetico di un certo ammontare riferito al processo produttivo o alla struttura produttiva dell'impresa medesima.

Gli investimenti devono consistere in **beni materiali e immateriali nuovi, prodotti nell'UE** (o in Paesi SEE) ed **inclusi negli allegati IV e V della medesima legge 199/2025**, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, nonché in **beni strumentali volti all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo, prodotti in UE**.

In particolare, i suddetti allegati comprendono i beni agevolabili con l'incentivo *Industria 4.0* indicati negli allegati A e B della legge 232/2016, che sono stati integrati ed aggiornati dalla legge di Bilancio ai fini del nuovo beneficio fiscale.

Viene, altresì, previsto che, se nel periodo di utilizzo dell'incentivo fiscale, il bene agevolato viene ceduto a terzi a titolo oneroso, ovvero destinato a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, la fruizione delle residue quote del beneficio prosegue a condizione che, nello stesso periodo d'imposta di cessione, il macchinario venga sostituito con un bene materiale strumentale nuovo con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

In ogni caso, il beneficio è subordinato al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ed al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

Le modalità attuative dell'incentivo, riguardanti anche la procedura di accesso allo stesso (che prevede l'invio telematico, tramite GSE, di apposite comunicazioni e certificazioni riguardanti gli investimenti agevolati), nonché le modalità di invio delle comunicazioni periodiche, verranno stabilite con Decreto del Mimit, di concerto con il MEF, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di Bilancio 2026.

L'incentivo è cumulabile con ulteriori benefici finanziati con risorse nazionali ed europee, a condizione che non siano coperte le medesime quote di costo agevolate con gli altri benefici, e che complessivamente non venga superata la spesa sostenuta per l'investimento.

Proroga del Credito d'imposta ZES unica (art.1, co.438-443 e co.448-452)

Viene **prorogato per il triennio 2026-2027-2028 il credito d'imposta ZES**, spettante alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali destinati alle strutture produttive ubicate all'interno della zona economica speciale per il Mezzogiorno, cd. "Zes Unica" ampliata dal disegno di legge anche alle regioni Marche e Umbria.

Complessivamente, quindi, il credito d'imposta interessa gli investimenti effettuati nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, Umbria.

In particolare, gli **investimenti** devono essere **effettuati dal 1° gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2028** e, per l'accesso al credito d'imposta, gli **operatori economici devono effettuare specifiche comunicazioni all'Agenzia delle Entrate**, con diverse tempistiche **a seconda dell'anno di sostenimento delle spese**:

Periodo di sostenimento delle spese	Prima Comunicazione	Comunicazione integrativa
1° gen 2026 - 31 dic 2026	31 mar – 30 mag 2026	3 gen – 17 gen 2027
1° gen 2027 - 31 dic 2027	31 mar – 30 mag 2027	3 gen – 17 gen 2028
1° gen 2028 - 31 dic 2028	31 mar – 30 mag 2028	3 gen – 17 gen 2029

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2026, sono approvati i modelli di comunicazione e le relative modalità di trasmissione telematica.

Resta fermo che, anche nel periodo 2026-2028, l'ammontare massimo del beneficio fruibile da ciascun beneficiario sarà pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per la percentuale che verrà resa nota con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative.

Complessivamente, il beneficio viene rifinanziato nella misura pari a 2,3 miliardi di euro per il 2026, 1 miliardo di euro per il 2027 e 750 milioni di euro per il 2028, che si aggiungono ai 2,2 miliardi già stanziati per il 2025.

Nella legge di Bilancio 2026 sono contenute, altresì, disposizioni per quel che riguarda il **credito d'imposta ZES per il 2025, scaduto il 15 novembre scorso (art.1, co.448-452)**.

In particolare, per le **imprese che hanno presentato dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 la prescritta comunicazione integrativa** ai fini della fruizione del credito d'imposta, viene concesso un **ulteriore ammontare di credito d'imposta, pari al 14,61%**, che si aggiunge a quello stabilito dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate Prot. n.570046 del 12 dicembre 2025, pari al 60,38%, e risultante dalla verifica del numero di comunicazioni integrative e di importo degli investimenti pervenute alla data del 2 dicembre scorso.

Tuttavia, il maggior credito d'imposta del 14,61% viene riconosciuto a condizione che l'impresa non abbia ottenuto, per i medesimi investimenti, il credito d'imposta Transizione 5.0 e che la somma fra le due percentuali di credito riconosciuto (60,38%+14,61%) non ecceda l'importo del credito richiesto con la comunicazione integrativa. Vengono, inoltre, inserite disposizioni specifiche sul recupero del credito d'imposta in caso di indebito utilizzo.

Il maggior credito dovrà essere **fruito nel 2026 esclusivamente in compensazione**.

Per poter fruire del credito d'imposta aggiuntivo, le imprese devono **presentare, dal 15 aprile 2026 al 15 maggio 2026, una ulteriore comunicazione all'Agenzia delle Entrate** in via telematica, in cui dichiarano di non aver ottenuto, per i medesimi investimenti, il credito d'imposta Transizione 5.0.

Con successivo Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 16 febbraio 2026, verrà definito il contenuto di questa ulteriore comunicazione.

Assegnazione/Cessione agevolata dei beni ai soci (art.1, co.35-40)

Vengono **posticipati al 30 settembre 2026 i termini per l'assegnazione o la cessione agevolata ai soci dei beni immobili** diversi da quelli strumentali per destinazione e dei beni mobili registrati, anch'essi non strumentali, con il pagamento di un'**imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e dell'IRAP** pari all'**8% o 10,5%** per le società "di comodo" (l'imposta si applica sulla differenza tra il valore dei beni, che per gli immobili può essere anche quello catastale⁴ e il loro costo).

Invece, le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13%.

La disposizione riguarda le **società di persone** (Snc, Sas ad esclusione delle società semplici) e le **società di capitali** (Srl, Spa, Sapa).

Per rendere efficace l'assegnazione, **l'imposta sostitutiva** (dell'8% o del 10,5% per le società "di comodo") delle imposte sui redditi e dell'IRAP **deve essere versata**:

- in misura pari al **60% entro il 30 settembre 2026**;
- per la parte restante entro il **30 novembre 2026**.

Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso restano ferme le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Le **medesime regole si applicano** alle **società** che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e **che, entro il 30 settembre 2026, si trasformano in società semplici**.

Inoltre, per le **assegnazioni** e le **cessioni ai soci**, le **aliquote** dell'imposta proporzionale di **registro** eventualmente applicabili sono **ridotte alla metà** e le imposte **ipotecarie e catastali** si applicano in **misura fissa**.

Misure di contrasto alle indebite compensazioni (art.1, co.116)

A seguito della discussione parlamentare e prima della definitiva approvazione della legge di Bilancio, anche grazie all'azione dell'ANCE, è stata **eliminata la disposizione** originariamente inserita nel testo approvato dal Governo, **che vietava l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta derivanti da incentivi fiscali** con il pagamento dei **debiti contributivi ed INAIL**, anche nel caso in cui i crediti fossero stati trasferiti a soggetti diversi dal titolare originario.

⁴ Si tratta della rendita catastale, rivalutata del 5% e moltiplicata per i coefficienti previsti ai fini dell'imposta di registro (cfr. l'art. l'art.52, co.4, primo periodo del DPR 131/1986).

La legge 199/2025 stabilisce, quindi, unicamente la **riduzione**, da **100.000 euro**, a **50.000 euro dell'ammontare dei debiti iscritti a ruolo per imposte** erariali e relativi accessori che non consente di effettuare la **compensazione tra crediti fiscali e versamenti con l'utilizzo del modello F24**, fatta eccezione per i crediti relativi a contributi previdenziali ed assicurativi (di cui all'art.17, co.2, lett. e, f, e g, del D.Lgs. 241/1997).

Rateizzazione della tassazione delle plusvalenze su beni strumentali (art.1, co.42-43)

La legge di Bilancio interviene, altresì, sulla disciplina della tassazione delle plusvalenze relative alla cessione di beni strumentali, di cui all'art.86 del D.P.R. 917/1986 - TUIR, introducendo, altresì, regole specifiche in caso di cessione d'azienda o ramo d'azienda.

In particolare, viene previsto che le plusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso dei beni relativi all'impresa concorrono a formare il reddito:

- per **l'intero ammontare nel periodo d'imposta in cui sono realizzate** (non è più consentita la rateizzazione delle plusvalenze relative alla cessione di beni strumentali posseduti per almeno 3 anni, in 5 esercizi);
- solo per le **cessioni di azienda o ramo d'azienda**, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate oppure **su opzione** del contribuente, **in 5 esercizi** (quello di cessione e nei 4 successivi), **qualora** le predette **aziende** (o rami di azienda) siano **possedute** per un **periodo non inferiore a 3 anni**.

La possibilità di rateizzare la tassazione delle plusvalenze opera solo a condizione che tale scelta sia effettuata in dichiarazione dei redditi. In mancanza, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata.

Queste novità entreranno in vigore per le plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d'imposta 2026.

Inoltre, nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta 2026 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni introdotte dalla legge di Bilancio.

Affrancamento delle riserve in sospensione d'imposta (art.1, co.44-45)

La disposizione prevede la **riapertura**, in via straordinaria, dei termini per l'**affrancamento**, in tutto o in parte, dei **saldi attivi di rivalutazione** e delle riserve in sospensione di imposta ancora **esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024**, che rimangono anche al **termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025**.

L'affrancamento di queste componenti viene, quindi, consentito con il pagamento di **un'imposta sostitutiva dell'IRPEF/IRES e dell'IRAP pari al 10%**. Restano ferme le modalità attuative stabilite nel Decreto MEF 27 giugno 2025, emanato in attuazione dell'art.14 del D.Lgs. 192/2024 (che aveva previsto l'affrancamento delle riserve iscritte nei bilanci 2023, in essere anche nel periodo d'imposta 2024).

Modifiche alla disciplina dei dividendi e delle plusvalenze finanziarie (art.1, co.51 e 54-55)

La **legge di Bilancio 2026** modifica il regime di **tassazione dei dividendi distribuiti dalle società di capitali** (s.p.a., s.a.p.a., s.r.l., ecc.), e delle **plusvalenze da cessione di partecipazioni** sia nell'ipotesi in cui il percettore sia un imprenditore individuale sia nel caso in cui si tratti di società o enti

residenti soggetti IRES, **aumentandone** in entrambi i casi **la tassazione** ai fini delle **imposte sul reddito**.

Fino al 31 dicembre 2025, infatti, veniva previsto che:

- per le società di persone (s.n.c., s.a.s.) e per gli imprenditori individuali i dividendi distribuiti da società di capitali e le plusvalenze da cessione di partecipazioni fossero esenti per un importo pari al 41,86 % del loro ammontare (venivano quindi tassati ai fini IRPEF solo sul 58,14% del loro ammontare);
- per le società di capitali (s.p.a., s.a.p.a., s.r.l., ecc.) e gli enti i dividendi distribuiti da società di capitali e le plusvalenze da cessione di partecipazioni fossero esenti per un importo pari al 95% del loro ammontare (venivano tassati ai fini IRES solo per il 5% del loro ammontare).

Dal 1° gennaio 2026 la legge di Bilancio prevede, invece, che:

- **per le società di persone e per gli imprenditori individuali i dividendi** distribuiti da società di capitali e le **plusvalenze** da cessione di partecipazione **sono esenti ai fini IRPEF per un importo pari al 41,86 % del loro ammontare** (sono quindi tassati ai fini IRPEF solo sul 58,14% del loro ammontare) **solo** in caso di **partecipazione** diretta al capitale **non inferiore al 5%, ovvero se il valore fiscale della partecipazione stessa non è inferiore a 500.000 euro**. Per determinare la percentuale del 5% si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate. Lo stesso regime di applica anche ai **titoli e strumenti finanziari** emessi dalle società di capitali che il TUIR assimila alle azioni⁵, **ed i contratti di associazione in partecipazione**⁶, di **valore fiscale non inferiore a 500.000 euro** (cfr. artt. 58 e 59 del TUIR).
- **per le società di capitali e per gli Enti soggetti IRES** - gli **utili distribuiti** dalle società di capitali e dagli enti residenti in Italia e le **plusvalenze** da cessione di partecipazione **non concorrono a formare il reddito per il 95% del loro ammontare** (sono quindi tassati ai fini IRES solo per il 5% del loro ammontare), **solo** nell'ipotesi di **partecipazione** diretta nel capitale **non inferiore al 5%, ovvero se il valore fiscale della partecipazione non è inferiore a 500.000 euro** (cfr. artt. 87 e 89, co.2, del TUIR). Per determinare la percentuale del 5% si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate;

Solo in queste ipotesi, quindi, le società e gli enti che percepiscono gli utili sono tassati solo per il 5% dell'ammontare del dividendo.

Le nuove disposizioni **trovano applicazione alle distribuzioni dell'utile di esercizio**, delle riserve e degli altri fondi, **deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026** e alle cessioni di **azioni o quote di partecipazioni, titoli e strumenti finanziari, acquisiti o sottoscritti a decorrere dal 1° gennaio 2026**.

4. MISURE PER I PRIVATI E I LAVORATORI

Riduzione dell'IRPEF (art.1, co.3)

La **legge 199/2025** rivede, in via strutturale, gli **scaglioni IRPEF riducendo l'aliquota dal 35% al 33%** per i **redditi da 28.000 euro a 50.000 euro**. Viene, quindi, confermata l'IRPEF a tre aliquote con la riduzione di quella intermedia:

- fino a 28.000 euro, aliquota 23%,

⁵ Cfr. art.44, co.2, lett.a, del TUIR.

⁶ Cfr. art.109, co.9, lett.b, del TUIR.

- da 28.001 a 50.000 euro, aliquota del 33%,
- da 50.001 euro, aliquota del 43%.

IRPEF - Tetto agli oneri detraibili (art.1, co.4)

La legge di Bilancio 2026 interviene nuovamente in tema di “Riordino delle detrazioni”, modificando l’art.16-ter del Testo Unico delle Imposte sul Reddito (TUIR – DPR 917/1986).

In particolare, per i soggetti titolari di **reddito complessivo superiore a 200.000 euro** viene prevista la **riduzione per un importo pari a 440 euro** delle seguenti detrazioni IRPEF:

- detrazioni al 19% previste dal Tuir e da altre disposizioni, con esclusione delle spese sanitarie;
- detrazione al 26% sulle erogazioni liberali ai partiti politici (art.11, co. 1 e 2 del DL 149/2013 conv. legge 13/2014);
- detrazione al 90% per i premi assicurativi per il rischio di eventi calamitosi (art.119, co.4, del D.L. 34/2020, conv. legge 77/2020).

Questa nuova disposizione si aggiunge:

- al tetto alla detrazione IRPEF del 19% operante sulle diverse categorie di spesa, stabilito per i soggetti con reddito complessivo superiore a 120.000 euro (art.15, co.3-bis, del medesimo TUIR);
- all’ulteriore limite massimo complessivo di oneri detraibili per i soggetti con reddito superiore a 75.000 euro (nel quale non va computata l’abitazione principale), variabile in funzione del numero dei figli a carico. Questo limite include anche i *bonus in edilizia* e gli interessi passivi relativi ai mutui contratti per l’acquisto, o costruzione, della prima casa (art.16-ter, del medesimo TUIR).

Salari, premi e indennità di turno (art.1, co-7-12)

Per favorire l’adeguamento salariale al costo della vita, nella legge di Bilancio sono stanziati per il 2026 circa 2 miliardi, destinati ad introdurre:

- un’**imposta sostitutiva** dell’IRPEF e delle **addizionali regionali e comunali** pari al **5%** sugli **incrementi retributivi** corrisposti ai dipendenti del settore privato nel 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti nel periodo **dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026**. Questa agevolazione si applica con riferimento ai **titolari di reddito di lavoro dipendente**, nell’anno 2025, di importo **non superiore a 33.000 euro**;
- il **taglio** dal 5% all’**1%** dell’**imposta sostitutiva** applicabile ai **premi di produttività** e sulle quote di partecipazione agli utili, erogati nel 2026 e nel 2027 ai **dipendenti con reddito sino a 80.000 euro**, e l’**incremento** della soglia di **importo** massimo di **premio agevolato** che passa da 3.000 a **5.000 euro**;
- un’**imposta sostitutiva** dell’IRPEF e delle **addizionali regionali e comunali** del **15%**, per le componenti del salario relative ai **turni notturni, festivi** e alle **indennità di turno** corrisposti, nel periodo di imposta 2026, entro il **limite di 1.500 euro**, per i **lavoratori con reddito non superiore a 40.000 euro** nel **2025**. Restano esclusi dall’agevolazione i compensi che sostituiscono retribuzione ordinaria.

Buoni pasto (art.1, co.14)

Viene previsto l'innalzamento della soglia esentasse dei buoni pasto elettronici per i dipendenti, che passa da 8 euro a **10 euro**.

Disciplina delle locazioni brevi (art.1, co.17)

Viene modificata, a partire dal **periodo di imposta 2026**, la disciplina fiscale sulle locazioni brevi⁷.

In particolare, ferma restando l'applicabilità dell'aliquota del 21% dell'imposta sostitutiva per i redditi derivanti da locazione breve relativi a una sola unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi, viene ora previsto che il **regime fiscale agevolato opera in caso di destinazione alla locazione breve di non più di due appartamenti per ciascun periodo d'imposta**. A partire dalla terza unità locata si configurerà l'attività d'impresa.

Fino al 31 dicembre 2025, invece, l'applicabilità del predetto regime viene riconosciuta se sono destinati alla locazione breve non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta. A partire dal quinto si configura l'esercizio di attività di impresa.

In sostanza, **dal 1° gennaio 2026**, la **cedolare secca** viene applicata con la seguente articolazione:

- aliquota del **21% per una sola unità immobiliare** individuata nella dichiarazione dei redditi;
- aliquota del **26% per la seconda abitazione locata**.

A partire dalla terza abitazione, dal 2026 l'attività di locazione breve rientra nell'esercizio d'impresa, con la conseguente esclusione del regime agevolato, ed applicazione del reddito d'impresa.

5. ULTERIORI MISURE D'INTERESSE

Rottamazione quinquies (art.1, co.82-101)

Viene introdotta la cd. **Rottamazione quinquies** per la definizione agevolata dei debiti risultanti dai carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023** e relativi all'**omesso versamento** di:

- **imposte risultanti da dichiarazioni annuali** oggetto dei cd. **"avvisi bonari"** derivanti dai controlli automatici e formali ai fini delle imposte dirette (rispettivamente art. 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973) e dell'IVA (art. 54-bis e 54-ter del DPR 633/1972);
- **contributi previdenziali** non versati all'**INPS**, con esclusione di quelli derivanti da **accertamenti** (es. avvisi di accertamento o accertamenti esecutivi).

La misura consente ai contribuenti di **regolarizzare la propria posizione** versando **solo l'imposta o il contributo dovuto (capitale)** e le **spese di notifica o procedura, senza sanzioni, interessi di mora né aggio di riscossione**.

Il pagamento può avvenire in **un'unica soluzione entro il 31 luglio 2026**, oppure a rate, fino a un massimo di **54 rate bimestrali** (dal luglio 2026 al maggio 2035) di pari importo, ed almeno pari a 100 euro. In caso di **pagamento rateale**, a decorrere dal 1° agosto 2026 sono dovuti gli **interessi al 3% annuo**.

⁷ Cfr. art.1, co.595, della legge 178/2020.

Periodo	Rate	Scadenze
2026	1 ^a - 3 ^a	31 luglio, 30 settembre, 30 novembre
2027-2034	4 ^a - 51 ^a (48 rate)	31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre di ogni anno
2035	52 ^a - 54 ^a	31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio

Il contribuente che intende aderire alla definizione deve manifestare la relativa volontà **entro il 30 aprile 2026**, inviando una dichiarazione, esclusivamente in via telematica, tramite il portale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione secondo le modalità che saranno dalla stessa definite. Nella dichiarazione sarà indicato il numero di rate con cui effettuare il pagamento.

La presentazione della dichiarazione comporta che sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza, sono sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione; non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, non possono essere avviate nuove procedure esecutive né proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, il debitore non è considerato inadempiente per compensazioni e pagamenti PA (28-ter e 48-bis DPR 602/1973) ed è considerato regolare ai fini del DURC.

L'agente della riscossione **entro il 30 giugno 2026** comunicherà al debitore l'ammontare delle somme dovute e quello delle singole rate con relativa scadenza.

Il pagamento della **prima o unica rata** determina la **perfezione della definizione** e l'**estinzione delle procedure esecutive avviate**.

La **definizione**, invece, **non produce effetti** in caso di mancato o insufficiente versamento dell'unica rata o di due rate anche non consecutive, o dell'ultima rata.

Definizione agevolata dei tributi degli Enti locali (art.1, co.102-110)

Viene introdotta la facoltà per gli Enti locali di introdurre una definizione agevolata dei tributi di loro spettanza (ad esempio IMU e TARI) con esclusione dell'IRAP e delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali. La **definizione agevolata può riguardare anche per le entrate di natura patrimoniale (es. multe)**. La definizione può riguardare la **riduzione o l'esclusione di sanzioni e interessi**, con particolare riguardo ai crediti di difficile esigibilità.

Devono essere previste scadenze precise, con un termine non inferiore a 60 giorni dalla pubblicazione dell'atto sul sito istituzionale dell'ente.

Aumento imposta sostitutiva per la rivalutazione delle partecipazioni dei privati (art.1, co.144)

Viene previsto l'**aumento**, dal 18% al **21%**, dell'**aliquota dell'imposta sostitutiva** delle imposte sul reddito applicabile alla **rideterminazione del valore delle partecipazioni** detenute da soggetti non esercenti attività commerciale (art.5, co.2, legge 448/2001).

Come auspicato dall'ANCE, l'aumento **non riguarda** la misura dell'imposta sostitutiva prevista per la **rivalutazione delle aree edificabili** e dei terreni posseduti sempre da soggetti non esercenti attività commerciale, che rimane quindi fissata al 18% da applicare sull'intero valore delle aree rideterminato al 1° gennaio dell'anno di riferimento e risultante da apposita perizia giurata di stima (art.7 della citata legge 448/2001).

LEGGE 30 dicembre 2025, n. 199

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028. (25G00212)

(GU n.301 del 30-12-2025 - Suppl. Ordinario n. 42)

Vigente al: 1-1-2026

SEZIONE I

MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Risultati differenziali del bilancio dello Stato

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza e di cassa, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2026, 2027 e 2028, sono indicati nell'allegato I annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 123, 127 e 130 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il comma 2 dell'articolo 4 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, si interpreta nel senso che le riserve auree gestite e detenute dalla Banca d'Italia, come iscritte nel proprio bilancio, appartengono al Popolo italiano.

3. All'articolo 11, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «33 per cento».

4. All'articolo 16-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

«5-bis. Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro e' diminuito di un importo pari a 440 euro l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda, determinato tenendo conto di quanto previsto dai commi da 1 a 5 del presente articolo e dall'articolo 15, comma 3-bis, spettante in relazione ai seguenti oneri:

a) gli oneri la cui detraibilita' e' fissata nella misura del 19 per cento dal presente testo unico o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c);

b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;

c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi, di cui all'articolo 119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

5. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' incrementata di 500.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per l'acquisto di beni alimentari di prima necessita'. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono ripartite le risorse del fondo di cui al primo periodo e sono individuati i termini e le modalita' di erogazione delle stesse.

6. Per le finalita' di cui al comma 5, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 451-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' incrementata di 2.231.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulle risorse del fondo di cui al medesimo comma 5.

7. Al fine di favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttivita' e salario, gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono assoggettati, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento. L'imposta sostitutiva di cui al primo periodo si applica soltanto ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell'anno 2025, non superiore a 33.000 euro.

8. All'articolo 1, comma 385, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «negli anni 2025, 2026 e 2027,» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2025».

9. Ai premi di produttivita' e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, erogati negli anni 2026 e 2027, l'imposta sostitutiva ivi prevista e' applicabile, entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro, con l'aliquota ridotta all'1 per cento.

10. Per il periodo d'imposta 2026, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono assoggettate a un'imposta sostitutiva



dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento le somme corrisposte, entro il limite annuo di 1.500 euro, ai lavoratori dipendenti a titolo di:

a) maggiorazioni e indennita' per lavoro notturno ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL);

b) maggiorazioni e indennita' per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL;

c) indennita' di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai CCNL.

11. Le disposizioni di cui al comma 10 sono applicate dai sostituti d'imposta del settore privato, escluse le attivita' di cui al comma 18, nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno 2025, a 40.000 euro. Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non e' lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente, il lavoratore attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno. Non rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva i compensi che, ancorche' denominati come maggiorazioni o indennita', sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria. Ai fini del limite annuo di cui al comma 10 non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili assoggettati alle disposizioni dell'articolo 1, commi 182 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Restano ferme le ordinarie regole contributive in materia previdenziale e assistenziale, salvo quanto diversamente previsto dai CCNL e dalla normativa vigente.

12. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso riguardanti le imposte sostitutive di cui ai commi 7, 10 e 11, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

13. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, terzo periodo, della legge 15 maggio 2025, n. 76, si applicano anche nell'anno 2026.

14. All'articolo 51, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «euro 8» sono sostituite dalle seguenti: «euro 10».

15. All'articolo 1, comma 44, secondo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «2024, 2025 e 2026».

16. All'articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, le parole: «entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «i cui lavori di installazione si sono completati dopo il 31 dicembre 2025. La registrazione come "impianto realizzato" nel sistema nazionale di Gestione anagrafica unica degli impianti di produzione di energia elettrica (GAUDI) da' prova dell'avvenuta installazione, relativamente ai termini di cui al primo periodo».

17. All'articolo 1, comma 595, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «all'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno 2026» e le parole: «quattro appartamenti»



sono sostituite dalle seguenti: «due appartamenti».

18. Al fine di garantire la stabilit  occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2026, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, e' riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nei giorni festivi.

19. Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2025, a 40.000 euro.

20. Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale di cui al comma 18 su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2025. Le somme erogate sono indicate nella certificazione unica prevista dall'articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

21. Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al comma 18 ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

22. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 3-quinquies:

1) al primo periodo, le parole: «al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute nell'anno 2027»;

2) al secondo periodo, le parole: «al 50 per cento delle spese, per l'anno 2025, e al 36 per cento delle spese, per gli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento delle spese per gli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento delle spese per l'anno 2027»;

b) all'articolo 16:

1) al comma 1:

1.1) al primo periodo, le parole:

«al 36 per cento delle spese sostenute nel l'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute nell'anno 2027»;

1.2) al secondo periodo, le parole: «al 50 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2027»;



2) al comma 1-septies.1:

2.1) al primo periodo, le parole: «al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute nell'anno 2027»;

2.2) al secondo periodo, le parole: «al 50 per cento delle spese sostenute per l'anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute per gli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento delle spese sostenute per gli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento delle spese sostenute per l'anno 2027»;

3) al comma 2, primo e secondo periodo, le parole: «2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «2024, 2025 e 2026».

23. All'articolo 5, comma 10, del decretollegge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo la parola: «rilasciato» sono inserite le seguenti: «o conseguito» e dopo le parole: «in sanatoria» sono aggiunte le seguenti: «, anche ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».

24. All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quinto periodo e' sostituito dal seguente: «Per la liquidazione della quota del cinque per mille e' autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021, di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e di 610 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

25. All'articolo 24-bis, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «euro 200.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 300.000»;

b) al secondo periodo, le parole: «euro 25.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 50.000».

26. Le disposizioni di cui al comma 25 si applicano ai soggetti che trasferiscono nel territorio dello Stato la residenza ai fini dell'articolo 43 del codice civile a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

27. All'articolo 1, comma 12, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «gli anni 2025 e 2026».

28. All'articolo 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano con l'aliquota del 26 per cento, in luogo di quella ordinaria del 33 per cento, ai redditi diversi e agli altri proventi di cui alla lettera csexies) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, numero 7), del regolamento (UE) 2023/ 1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023. Ai fini del presente comma, per



token di moneta elettronica denominati in euro si intendono i token il cui valore e' stabilmente ancorato all'euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attivita' denominate in euro presso soggetti autorizzati nell'Unione europea. Non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, ne' il rimborso in euro del relativo valore nominale».

29. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 491, primo periodo, le parole: «aliquota dello 0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,4 per cento»;

b) al comma 495, quarto periodo, le parole: «aliquota dello 0,02 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,04 per cento».

30. Al testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 42, comma 1, primo periodo, le parole: «aliquota dello 0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,4 per cento»;

b) all'articolo 46, comma 1, quarto periodo, le parole: «aliquota dello 0,02 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,04 per cento».

31. Le disposizioni di cui ai commi 29 e 30 si applicano ai trasferimenti e alle operazioni effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

32. All'articolo 5, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «sia in Italia sia all'estero» sono aggiunte le seguenti: «, comprensiva delle giacenze in valuta all'estero, in criptovalute o consistenti in rimesse in denaro».

33. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le misure volte a dare attuazione, anche al fine di assicurare l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alle disposizioni di cui al comma 32, prevedendo altresì le occorrenti modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, volte a inserire all'articolo 5 del citato regolamento, tra le componenti del patrimonio mobiliare, le giacenze in valute, in criptovalute o consistenti in rimesse in denaro all'estero, anche attraverso sistemi di money transfer o di invio all'estero di denaro contante non accompagnato.

34. Gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate adottano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 33, gli atti, anche normativi, necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformita' alle disposizioni dei commi 32 e 33, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Restano salve, fino a tale data, le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione sulla base delle



disposizioni previgenti.

35. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2026, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare le disposizioni del presente comma e dei commi da 36 a 40 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2025 o che siano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2025. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2026 si trasformano in società semplici.

36. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento, ovvero del 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.

37. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, in alternativa, ai sensi del primo periodo del presente comma, è computato in misura non inferiore a uno dei due valori.

38. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e da 5 a 8 dell'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute.



39. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da 35 a 37, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla meta' e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

40. Le societa' che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 35 a 39 devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2026 e la restante parte entro il 30 novembre 2026, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

41. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 30 settembre 2025, poste in essere dal 1° gennaio 2026 al 31 maggio 2026. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al citato comma 121 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2026 e il 30 giugno 2027. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui al presente comma gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2026.

42. All'articolo 86 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 4 e' sostituito dal seguente:

«4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui all'articolo 87, determinate a norma del comma 2 del presente articolo, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate. Le plusvalenze realizzate per le cessioni di azienda o rami d'azienda concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se l'azienda o il ramo d'azienda e' stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le societa' sportive professionistiche concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto, nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui e' stata realizzata. Le scelte di cui al presente comma devono risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non e' presentata, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui e' stata realizzata».

43. Le disposizioni di cui al comma 42 si applicano alle plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al medesimo comma 42.



44. I saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025, possono essere affrancati, in tutto o in parte, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 10 per cento. L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 ed è versata obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.

45. Ai fini del comma 44 si applicano le disposizioni del decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze 27 giugno 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2025, di attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192.

46. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. A condizione che sussistano i requisiti di cui all'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i dividendi provenienti da società o enti residenti o localizzati in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, verificandosi la condizione di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il margine di intermediazione dell'esercizio in cui sono imputati a conto economico, in quanto esclusi dalla formazione del valore della produzione netta della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare»;

b) all'articolo 7, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. A condizione che sussistano i requisiti di cui all'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i dividendi provenienti da società o enti residenti o localizzati in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, verificandosi la condizione di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare la base imponibile della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare».

47. Le disposizioni di cui al comma 46 si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025; in relazione ai periodi d'imposta anteriori, la quota dell'imposta regionale sulle attività produttive riferita ai dividendi che hanno concorso alla formazione



del valore della produzione netta, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in misura eccedente rispetto a quanto disposto dal comma 46 del presente articolo, può essere esclusivamente chiesta a rimborso ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

48. Fatte salve le istanze di rimborso già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, i contribuenti per i quali sia ancora pendente alla medesima data il termine di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, hanno diritto al rimborso previa presentazione dell'istanza all'Agenzia delle entrate.

49. Con l'istanza di cui al comma 48 è altresì ammessa la facoltà di optare per l'utilizzo delle somme rimborsabili in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con il contributo straordinario di cui ai commi da 68 a 73 del presente articolo, nei termini ivi disciplinati. L'utilizzo del credito in compensazione è ammesso a decorrere dal decimo giorno del mese successivo alla presentazione dell'istanza. L'opzione può essere esercitata anche dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già presentato le istanze di rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

50. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 48 e 49.

51. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 58, comma 2, dopo le parole: «articolo 87» sono inserite le seguenti: «, con i requisiti di cui al comma 1.1 del medesimo articolo 87,»;

b) all'articolo 59, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all'articolo 73, nonché quelli relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e le remunerazioni relative ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), concorrono per l'intero ammontare alla formazione del reddito complessivo dell'esercizio in cui sono percepiti, ad eccezione di quelli di cui al comma 1-bis del presente articolo, che concorrono a formare il reddito dell'esercizio nella misura del 58,14 per cento. Si applica l'articolo 47, per quanto non diversamente previsto dal primo periodo.

1-bis. L'esclusione di cui al comma 1 si applica agli utili relativi:

a) a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello



stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto dell'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo;

b) ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro»;

c) all'articolo 87:

1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1.1. L'esenzione di cui al comma 1 si applica esclusivamente alle plusvalenze realizzate in relazione a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto dell'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo»;

2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. L'esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente alle partecipazioni al capitale o al patrimonio, con i requisiti di cui al comma 1.1 del presente articolo, nonche' ai titoli e agli strumenti finanziari simili alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a), e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro. Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano la condizione di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), secondo periodo»;

d) all'articolo 89:

1) al comma 2:

1.1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, dalle societa' ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), concorrono per l'intero ammontare a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti ad eccezione di quelli distribuiti dalle medesime societa' ed enti nei quali e' detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a), del presente articolo che non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in quanto esclusi dalla formazione del reddito della societa' o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare»;

1.2) al secondo periodo, le parole: «e alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento» sono sostituite dalle seguenti: «con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b), del presente articolo»;



2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2.1. L'esclusione di cui al comma 2 si applica agli utili relativi:

a) a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto dell'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo;

b) ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro»;

3) al comma 3:

3.1) al primo periodo, dopo le parole: «lettera d)» sono inserite le seguenti: «, nei quali e' detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a), del presente articolo» e dopo le parole: «articolo 109, comma 9, lettera b)» sono inserite le seguenti: «, con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b), del presente articolo»;

3.2) al secondo periodo, dopo le parole: «lettera d)» sono inserite le seguenti: «, nei quali e' detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a), del presente articolo» e dopo le parole: «articolo 109, comma 9, lettera b)» sono inserite le seguenti: «, con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b), del presente articolo»;

4) al comma 3-bis, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

«a) alle remunerazioni sui titoli, sugli strumenti finanziari e sui contratti indicati dall'articolo 109, comma 9, lettere a) e b), di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro, limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile ai sensi dello stesso articolo 109».

52. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il comma 3-ter e' sostituito dal seguente:

«3-ter. La ritenuta e' operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle societa' e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito delle societa' negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni con i requisiti di cui all'articolo 89, comma 2.1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, sempre che di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato».

53. All'articolo 55 del testo unico in materia di versamenti e di



riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, il comma 5 e' sostituito dal seguente:

«5. La ritenuta e' operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle societa' e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito delle societa' negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c), del presente testo unico e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni con i requisiti di cui all'articolo 89, comma 2.1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, sempre che di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico delle imposte sui redditi e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato».

54. Le disposizioni di cui ai commi 51, 52 e 53 si applicano alle distribuzioni dell'utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026, nonche' alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale in societa' ed enti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alla cessione di titoli e strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico nonche' ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico acquisiti o sottoscritti a decorrere dalla medesima data; a tal fine, si considerano ceduti per primi gli strumenti finanziari acquisiti o i contratti sottoscritti in data meno recente.

55. Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 51.

56. In deroga a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dall'articolo 6, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i tre successivi, per i crediti del primo e secondo stadio di rischio di credito, le svalutazioni derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti sono deducibili, in quote costanti, nell'esercizio in cui le stesse sono iscritte in bilancio e nei quattro successivi.

57. I commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, non sono applicabili alle attivita' per imposte anticipate iscritte in bilancio, a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 56 del presente articolo. Le imposte anticipate di cui al primo



periodo non rilevano altresì ai fini della differenza di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119.

58. Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi 56 e 57.

59. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 1-bis della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, si interpreta nel senso che tra le assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante non si intendono comprese le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e all'assistenza stradale, nel caso in cui il premio sia indicato in modo separato e distinto rispetto a quello relativo alle assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.

60. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1-bis, primo comma, secondo periodo, dopo le parole: «o ai danni causati dalla loro circolazione» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e quelle relative al rischio di assistenza stradale a prescindere dalla distinta indicazione nel contratto assicurativo»;

b) alla tariffa di cui all'allegato A, l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

+-----+-----+-----+-----+			
		Assicurazioni dei rischi	
Assicurazioni		(compresi quelli di cui agli	
obbligatorie della		artt. 4, 5, 6, 7, 15, 17 e	
responsabilità civile		24) inerenti al veicolo o al	
per i danni causati		natante o ai danni causati	
dalla circolazione dei		dalla loro circolazione,	
veicoli e dei natanti e		anche nel caso in cui non	
di altri rischi		siano assicurati con lo	
inerenti al veicolo o		stesso contratto	
al natante o ai danni		dell'assicurazione	
causati dalla loro		obbligatoria della	
circolazione	19	responsabilità civile	12,50
+-----+-----+-----+-----+			

61. Al testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «o ai danni causati dalla loro circolazione» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e quelle relative al rischio di assistenza stradale a prescindere dalla distinta indicazione nel contratto assicurativo»;

b) alla tabella A dell'allegato 1, l'articolo 19 è sostituito dal seguente:



		Assicurazioni dei rischi		
Assicurazioni		(compresi quelli di cui agli		
obbligatorie della		artt. 4, 5, 6, 7, 15, 17 e		
responsabilita' civile		24) inerenti al veicolo o al		
per i danni causati		natante o ai danni causati		
dalla circolazione dei		dalla loro circolazione,		
veicoli e dei natanti e		anche nel caso in cui non		
di altri rischi		siano assicurati con lo		
inerenti al veicolo o		stesso contratto		
al natante o ai danni		dell'assicurazione		
causati dalla loro		obbligatoria della		
circolazione	19	responsabilita' civile	12,50	

62. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, primo periodo, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e dall'articolo 12, comma 1, primo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, l'imposta dovuta sui premi relativi al rischio di infortunio del conducente e su quelli relativi al rischio di assistenza stradale incassati nei primi cinque mesi del 2026 sono versati entro il 30 giugno 2026.

63. Le imprese di assicurazione riconoscono, in riduzione dell'ammontare dovuto dal contraente, una somma corrispondente ad almeno i due terzi della maggiore imposta dovuta ai sensi dei commi 60 e 61.

64. Le disposizioni di cui ai commi 60, 61, 62 e 63 si applicano sui contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

65. I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, negli esercizi 2025 e 2026, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel proprio patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziche' al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

66. Le imprese che si avvalgono della facolta' di cui al comma 65 destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione della facolta' e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva e' integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.

67. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalita' attuative delle disposizioni di cui ai commi 65 e 66 sono stabilite dall'Istituto per la vigilanza

sulle assicurazioni con proprio regolamento, che ne disciplina altresì le modalità applicative. Le imprese applicano le suddette disposizioni previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo.

68. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

«5-ter. A partire dall'esercizio avente inizio successivamente al 1° gennaio 2028, per i soggetti di cui al comma 1, nel caso di distribuzione di utili, inclusi gli acconti sui dividendi, o di riserve, indipendentemente dalla delibera assembleare, si presume prioritariamente distribuita la riserva di cui al comma 5-bis; tale presunzione non si applica se e nei limiti in cui la riserva è costituita con utili destinati alle riserve di cui all'articolo 37 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».

69. Fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2028, la riserva di cui all'articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, può essere assoggettata a un contributo straordinario. Tale contributo straordinario si applica alla suddetta riserva indipendentemente dalla natura delle poste che hanno contribuito alla sua formazione e dalle relative modalità di costituzione, sulla base delle modalità indicate al comma 70 del presente articolo.

70. L'aliquota del contributo straordinario di cui al comma 69 è stabilita nella misura del 27,5 per cento della riserva esistente al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025 o del 33 per cento della riserva esistente al termine dell'esercizio successivo.

71. Il contributo straordinario, liquidato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui esso è applicato, ai sensi dei commi 69 e 70, è indeducibile e deve essere versato entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta.

72. Per i soggetti che hanno applicato il contributo sulla riserva di cui al comma 69 non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 5-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.

73. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di cui ai commi da 68 a 72, nonché del relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

74. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i due successivi, le aliquote di cui all'articolo 16, comma 1-bis, lettere b) e c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono incrementate di 2 punti percentuali per i soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 6, commi 2, 3, 4 e 9, del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997. Fino a concorrenza della differenza tra l'imposta derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo e quella che si sarebbe determinata in assenza delle predette disposizioni, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per il successivo spetta una detrazione pari a euro 90.000.



75. Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 74.

76. La deduzione di una quota pari al 3,80 per cento, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, dell'ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, sulla base dei commi 4 e 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, e' differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e a quello successivo.

77. La deduzione di una quota pari al 12,36 per cento, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, dell'ammontare dei componenti negativi, prevista dall'articolo 1, comma 1079, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e a quello successivo.

78. La deduzione di una quota pari al 9,50 per cento, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, dell'ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, rispettivamente dai commi 1067 e 1068 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e a quello successivo.

79. Il computo delle perdite, ai sensi dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'eccedenza, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in diminuzione del reddito:

a) del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e' effettuato limitatamente al maggior reddito imponibile del medesimo periodo d'imposta determinato per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 14 a 17, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in misura non superiore al 35 per cento dello stesso maggior reddito imponibile;

b) del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e' effettuato limitatamente al maggior reddito imponibile del medesimo periodo d'imposta determinato per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 76 a 78 del presente articolo in misura non superiore al 42 per cento dello stesso maggior reddito imponibile.

80. Le disposizioni di cui al comma 79 si applicano anche ai fini della determinazione del reddito dei soggetti partecipanti al consolidato nazionale e mondiale di cui agli articoli 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A tale fine, il reddito complessivo globale dei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e al 31 dicembre 2027 si considera prioritariamente formato dal maggior reddito imponibile che si determina, rispettivamente, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 14 a 17, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e delle



disposizioni di cui al comma 79, lettera a), nonché ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 76, 77, 78 e 79, lettera b), del presente articolo.

81. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso:

a) al 31 dicembre 2026, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi 79, lettera a), e 80 del presente articolo;

b) al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, l'articolo 1, comma 1079, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché l'articolo 1, commi 1067 e 1068, della medesima legge 30 dicembre 2018, n. 145, e applicando le disposizioni di cui ai commi 76, 77, 78, 79, lettera b), e 80 del presente articolo;

c) al 31 dicembre 2028 e per quello successivo, non si tiene conto delle quote differite ai sensi dei commi da 76 a 78 del presente articolo.

82. I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 54-bis e 54-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o derivanti dall'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

83. Il pagamento delle somme di cui al comma 82 è effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2026, o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza:

a) la prima, la seconda e la terza, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;

b) dalla quarta alla cinquantesima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;

c) dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.

84. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2026, gli interessi al tasso del 3 per cento annuo; non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto del



Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

85. L'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.

86. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 82 rendendo, entro il 30 aprile 2026, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 83.

87. Nella dichiarazione di cui al comma 86 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. Ai soli fini dell'estinzione dei predetti giudizi l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio o, in sua assenza, da parte dell'ente creditore, della dichiarazione prevista dal comma 86 e della comunicazione prevista dal comma 92 nonché della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. L'estinzione del giudizio comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato.

88. Entro il 30 aprile 2026 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 86, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

89. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 82, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 82, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 86.

90. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

91. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

- a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
- c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;



- d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
- f) il debitore non e' considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarita' contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

92. Entro il 30 giugno 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 86 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonche' quello delle singole rate, che non puo' essere inferiore a 100 euro, e la data di scadenza di ciascuna di esse. Ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 82 nell'area riservata del sito internet istituzionale dell'agente della riscossione, la comunicazione e' resa disponibile esclusivamente in tale area.

93. Il pagamento delle somme dovute per la definizione puo' essere effettuato:

- a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalita' determinate dall'agente della riscossione nella comunicazione di cui al comma 92;
- b) mediante moduli di pagamento precompilati, che l'agente della riscossione e' tenuto a rendere disponibili, mediante apposito servizio, nel proprio sito internet istituzionale;
- c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

94. Limitatamente ai debiti definibili per i quali e' stata presentata la dichiarazione di cui al comma 86:

- a) alla data del 31 luglio 2026 le dilazioni sospese ai sensi del comma 91, lettera b), sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

95. La definizione non produce effetti, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo, in caso di mancato o di insufficiente versamento:

- a) dell'unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento;
- b) di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento;
- c) dell'ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto



di dilazionare il pagamento.

96. Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al comma 82 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilit  di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalit  e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

97. Per le sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dalle competenti amministrazioni dello Stato le disposizioni di cui ai commi da 82 a 98 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

98. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 82 che sono oggetto di procedura concorsuale nonch  di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applica la disciplina dei crediti prededucibili.

99. Possono essere estinti, secondo le disposizioni di cui ai commi da 82 a 98:

a) pur se con riferimento ad essi si e' determinata l'inefficacia della relativa definizione, anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 oggetto di dichiarazioni rese ai sensi:

1) dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1  dicembre 2016, n. 225;

2) dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;

3) dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;

4) dell'articolo 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

5) dell'articolo 16-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

b) anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1  gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si e' determinata l'inefficacia della definizione, ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi:

1) dell'articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;



2) dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15.

100. Non possono essere estinti secondo le disposizioni di cui ai commi da 82 a 98 i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute alla medesima data, ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi:

a) dell'articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

b) dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15.

101. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 82, l'agente della riscossione e' automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui ai commi da 82 a 98 e dei codici tributo per i quali e' stato effettuato il versamento.

102. Ferma restando la facolta' di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, le regioni e gli enti locali, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento tributario nonche' nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilita', possono introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.

103. Ciascuna regione e ciascun ente locale puo' stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano gia' in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui e' parte il medesimo ente.

104. Nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, le regioni e gli enti locali possono introdurre, anche nei casi di affidamento dell'attivita' di riscossione ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario.

105. Possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali, con esclusione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, delle componenti delle addizionali a tributi speciali

106. Le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono riferirsi a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle relative disposizioni.

107. Le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata sono adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacita' di incrementare la riscossione delle proprie entrate.

108. I regolamenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

109. Le regioni e gli enti locali possono adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale.

110. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5-quater del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, l'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' abrogato limitatamente alla facolta' prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi.

111. Al fine di dare attuazione alla riforma 1.12 «Riforma dell'amministrazione fiscale» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), come da modifiche in corso di riprogrammazione, sono introdotte le seguenti disposizioni:

a) dopo l'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' inserito il seguente:

«Art. 54-bis.1. - (Liquidazione IVA nel caso di dichiarazioni omesse) - 1. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice, l'Agenzia delle entrate, entro il termine di cui all'articolo 57, comma 2, puo' procedere, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, alla liquidazione dell'imposta, anche avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche. Nell'effettuazione della liquidazione, non si tiene conto del credito risultante dalla dichiarazione presentata per il periodo di riferimento antecedente a quello oggetto di liquidazione e dall'imposta dovuta sono scomputati solo i versamenti effettuati. Ai fini della liquidazione, si considera omessa anche la dichiarazione presentata senza i quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell'imposta dovuta.

2. Quando dai controlli eseguiti emerge un'imposta da versare, l'esito della liquidazione e' comunicato al contribuente che, nei successivi sessanta giorni, puo' segnalare eventuali dati o elementi



non considerati, o valutati erroneamente, nella liquidazione e fornire i chiarimenti necessari, oppure provvedere al versamento dell'imposta dovuta, unitamente agli interessi e alle sanzioni di cui al comma 3. Decorso tale termine, in caso di inerzia del contribuente, oppure qualora i riscontri forniti non siano idonei a modificare l'importo dell'imposta liquidata, le somme dovute per imposta, sanzioni e interessi sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo, ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Se gli elementi forniti dal contribuente portano a una diversa determinazione dell'imposta dovuta, l'esito della liquidazione e' nuovamente comunicato al contribuente e, dalla data di comunicazione, decorre il termine di cui al primo periodo. Per il pagamento delle somme dovute non e' possibile avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di iscrizione a ruolo delle somme dovute, per il relativo pagamento non e' ammessa la compensazione prevista dall'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Quando dai controlli eseguiti emerge un'imposta da versare, si applica la sanzione di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, determinata in base all'imposta liquidata. Se il contribuente provvede a versare le somme dovute nel termine di cui al comma 2 del presente articolo, la sanzione e' ridotta a un terzo.

4. L'avvenuta comunicazione degli esiti della liquidazione non consente di applicare l'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere dettate disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo alle modalita' da seguire per la comunicazione delle risultanze delle liquidazioni e ai dati utilizzabili per l'effettuazione delle stesse»;

b) all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di avvenuta comunicazione della liquidazione di cui all'articolo 54-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per imposta dovuta si intende la differenza tra l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento e quello gia' liquidato ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 54-bis.1»;

c) all'articolo 30, comma 1, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di avvenuta comunicazione della liquidazione di cui all'articolo 54-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per imposta dovuta si intende la differenza tra l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento e quello gia' liquidato ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 54-bis.1».

112. Al fine di potenziare la base informativa disponibile per lo svolgimento delle attivita' di analisi del rischio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, e di assicurare il consolidamento degli effetti derivanti dall'attuazione della riforma 1.12 «Riforma dell'amministrazione fiscale» del PNRR,

all'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il quinto periodo e' sostituito dai seguenti: «La ritenuta deve essere operata con un'aliquota dello 0,5 per cento per l'anno 2028 e dell'uno per cento a decorrere dall'anno 2029, a titolo di acconto delle imposte sui redditi, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate nell'esercizio di imprese da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che, al momento di ricevere il pagamento, non abbiano aderito alla proposta di concordato preventivo biennale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, o che non si trovino in regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli da 3 a 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128. La ritenuta di cui al quinto periodo non e' effettuata qualora il pagamento sia eseguito con le modalita' di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalita' attuative delle disposizioni del quinto e del sesto periodo».

113. All'articolo 38, comma 1, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, il quinto periodo e' sostituito dai seguenti: «La ritenuta deve essere operata con un'aliquota dello 0,5 per cento per l'anno 2028 e dell'1 per cento a decorrere dall'anno 2029, a titolo di acconto delle imposte sui redditi, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate nell'esercizio di imprese da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che, al momento di ricevere il pagamento, non abbiano aderito alla proposta di concordato preventivo biennale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, o che non si trovino in regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli da 3 a 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128. La ritenuta di cui al quinto periodo non e' effettuata qualora il pagamento sia eseguito con le modalita' di cui all'articolo 41, comma 1, del presente testo unico. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalita' attuative delle disposizioni del quinto e del sesto periodo».

114. Le rubriche dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 38 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, sono sostituite dalla seguente: «Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo, sui redditi d'impresa e su altri redditi».

115. Le disposizioni di cui ai commi da 112 a 114 si applicano, nelle percentuali ivi indicate, ai pagamenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2028.

116. Al fine di dare attuazione alla riforma 1.12 «Riforma dell'amministrazione fiscale» del PNRR, all'articolo 37, comma quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e all'articolo 5, comma 7, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, le



parole: «superiori a euro 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «superiori a euro 50.000».

117. Al fine di dare attuazione alla riforma 1.12 «Riforma dell'amministrazione fiscale» del PNRR, come da modifiche in corso di riprogrammazione, all'articolo 1, comma 5-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo la lettera b-bis) e' aggiunta la seguente:

«b-ter) dall'Agenzia delle entrate per mettere a disposizione dell'agente della riscossione i dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse da debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto nei sei mesi precedenti a quello in cui i medesimi dati sono messi a disposizione, per le attivita' di analisi mirate all'avvio di procedure esecutive presso terzi. Le modalita' attuative della disposizione di cui alla presente lettera sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate».

118. Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 1, comma 5-bis, lettera b-ter), del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, introdotta dal comma 117 del presente articolo, e' emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

119. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 39-octies:

1) al comma 3, lettera a), le parole da: «per l'anno 2023» fino a: «29,50 per 1.000 sigarette» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2026, in 32 euro per 1.000 sigarette, per l'anno 2027, in 35,50 euro per 1.000 sigarette e, a decorrere dall'anno 2028, in 38,50 euro per 1.000 sigarette»;

2) al comma 5:

2.1) alla lettera b), le parole: «euro 37 il chilogrammo convenzionale» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2026, euro 47 il chilogrammo convenzionale, per l'anno 2027, euro 49 il chilogrammo convenzionale e, a decorrere dall'anno 2028, euro 51 il chilogrammo convenzionale»;

2.2) alla lettera c), le parole da: «euro 140» fino a: «1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «euro 161,50 il chilogrammo per l'anno 2026, euro 165,50 il chilogrammo per l'anno 2027 ed euro 169,50 il chilogrammo a decorrere dall'anno 2028»;

3) al comma 6, le parole da: «, per l'anno 2023» fino a: «a decorrere dall'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «a un importo specifico fisso per unita' di prodotto determinato, per l'anno 2026, in 216 euro per 1.000 sigarette, per l'anno 2027, in 221 euro per 1.000 sigarette e, a decorrere dall'anno 2028, in 227 euro per 1.000 sigarette»;

b) all'articolo 39-decies, comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Per i tabacchi lavorati immessi in consumo ciascun mese, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo; per le immissioni in consumo avvenute nel mese di luglio, il pagamento dell'accisa e' effettuato entro il giorno 20 del mese di agosto; per le immissioni in consumo



avvenute dal 1° al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese e in tale caso non e' ammesso il versamento unitario ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»;

c) all'articolo 39-terdecies, comma 3, le parole da: «trenta per cento» fino a: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «40,50 per cento per l'anno 2026, al 41 per cento per l'anno 2027 e al 42 per cento a decorrere dall'anno 2028»;

d) all'articolo 62-quater, comma 1-bis, le parole da: «, rispettivamente, al quindici per cento» fino a: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «, rispettivamente, al 18 per cento e al 13 per cento per l'anno 2026, al 20 per cento e al 15 per cento per l'anno 2027 e al 22 per cento e al 17 per cento a decorrere dall'anno 2028»;

e) all'articolo 62-quater, dopo il comma 3-ter e' inserito il seguente:

«3-quater. Per i prodotti di cui al comma 1-bis immessi in consumo in ciascun mese, il pagamento dell'imposta dovuta deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo, per le immissioni in consumo avvenute nel mese di luglio, il pagamento dell'imposta dovuta e' effettuato entro il giorno 20 del mese di agosto, per le immissioni in consumo avvenute dal 1° al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell'imposta dovuta deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese e in tale caso non e' ammesso il versamento unitario ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»;

f) all'articolo 62-quater, comma 4, le parole: «Con determinazione» sono sostituite dalle seguenti: «Fermi restando i termini di versamento previsti dal comma 3-quater, con determinazione»;

g) all'articolo 62-quater.1:

1) al comma 9-ter sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le spedizioni tra depositi autorizzati sono comunicate, in forma telematica, con cadenza trimestrale, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con indicazione delle quantita' e della tipologia dei prodotti spediti dai depositi. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalita' per la trasmissione delle comunicazioni»;

2) al comma 12, il secondo periodo e' soppresso;

3) dopo il comma 13-bis sono inseriti i seguenti:

«13-bis.1. E' vietata la vendita a distanza, anche transfrontaliera, dei prodotti di cui al comma 1 ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato. In caso di rilevazione di offerta di prodotti di cui al comma 1 in violazione del presente comma, fermi restando i poteri di polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, si applica l'articolo 102 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

13-bis.2. Salvo che il fatto costituisca reato, al produttore e all'importatore che vendono a distanza i prodotti di cui al comma 1 ai consumatori, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 30.000 a euro 150.000. Salvo che il fatto costituisca reato, al soggetto distributore o al



rivenditore che vendono a distanza i prodotti di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5.000»;

h) all'allegato I, voce: «Tabacchi lavorati»:

1) alla lettera b), le parole: «24 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «27 per cento per l'anno 2026, 27,5 per cento per l'anno 2027 e 28 per cento a decorrere dall'anno 2028»;

2) alla lettera c), le parole: «49,50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «49,23 per cento per l'anno 2026, 48,50 per cento per l'anno 2027 e 48 per cento a decorrere dall'anno 2028»;

3) alla lettera d), le parole: «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60,7 per cento per l'anno 2026, 60,9 per cento per l'anno 2027 e 61,1 per cento a decorrere dall'anno 2028».

120. Al fine di dare attuazione alle disposizioni fiscali concernenti l'imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina, le confezioni unitarie e l'eventuale imballaggio esterno dei prodotti di cui all'articolo 62-quater.1 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, devono riportare i seguenti elementi:

a) informazioni sugli ingredienti;

b) indicazioni sulla dose di nicotina contenuta in un singolo involucri;

c) avvertenze d'uso sul prodotto, ivi inclusa la dicitura «tenere fuori dalla portata dei bambini»;

d) le seguenti avvertenze sanitarie: «Prodotto contenente nicotina, sostanza che crea un'elevata dipendenza. Uso sconsigliato ai non fumatori. Per info chiama il numero verde 800554088 dell'Istituto superiore di sanità» e «Uso fortemente sconsigliato ai soggetti affetti da ipertensione arteriosa e ai soggetti affetti da patologie cardiovascolari». Alla collocazione delle avvertenze sul condizionamento e alle relative dimensioni e tipologie testuali si applicano le previsioni di cui all'articolo 21, comma 9, lettera d), del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6.

121. I prodotti di cui al comma 120 possono essere commercializzati solo se dotati di chiusura a prova di bambino e di manomissione con certificazione ISO 8317 e se il contenuto di nicotina per singolo involucri funzionale al consumo non supera il limite massimo di 16,6 mg.

122. La vendita dei prodotti di cui al comma 120 è vietata ai minori di anni 18. Nei casi di violazione trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 25 del testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia, di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316.

123. È consentito lo smaltimento delle scorte dei prodotti di cui all'articolo 62-quater.1 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, non conformi alle prescrizioni di cui ai commi 120 e 121 del presente articolo e giacenti presso i depositi di produzione e di distribuzione e i punti vendita alla data di entrata in vigore della presente legge.

124. Le disposizioni di cui al comma 119, lettere b), e) e f), hanno efficacia per i prodotti immessi in consumo a decorrere dal 1° gennaio 2026.

125. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, concernente l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, le parole: «dal 1° luglio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2027»;

b) al comma 676, concernente l'imposta sul consumo delle bevande analcoliche, le parole: «dal 1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2027».

126. E' istituito, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia doganale e fiscale, un contributo alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi. Tale contributo si applica alle spedizioni di beni:

a) provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea;

b) di valore dichiarato non superiore a 150 euro.

127. Il contributo di cui al comma 126 e' pari a 2 euro per ciascuna spedizione prevista dal medesimo comma ed e' riscosso dagli Uffici delle dogane all'atto dell'importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni.

128. Il contributo di cui al comma 126 si applica in coerenza con le disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione.

129. All'articolo 3 del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Ai fini del superamento del sussidio ambientalmente dannoso EN.SI.24, di cui al Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e' applicata una riduzione dell'accisa sulle benzine nella misura di 4,05 centesimi di euro per litro e un aumento, nella medesima misura, dell'accisa applicata al gasolio impiegato come carburante. Conseguentemente le aliquote di accisa sulle benzine e sul gasolio impiegato come carburante di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate nella seguente identica misura:

a) benzina: euro 672,90 per mille litri;

b) gasolio usato come carburante: euro 672,90 per mille litri»;

b) il comma 2 e' abrogato;

c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. Per il gasolio utilizzato negli impieghi indicati ai numeri 5 e 9 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, non trovano applicazione la variazione, in aumento, dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell'economia e delle finanze 14 maggio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2025, e la variazione, in aumento, della medesima aliquota stabilita dal comma 1, lettera b), del presente articolo»;

d) al comma 4, le parole: «del decreto di cui al comma 2 adottato per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «del citato decreto



14 maggio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2025»;

e) il comma 6 e' sostituito dal seguente:

«6. Ferma restando la destinazione stabilita dall'articolo 3 del citato decreto 14 maggio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2025, delle entrate derivanti dalla rideterminazione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio stabilita dall'articolo 2 del medesimo decreto, le maggiori entrate derivanti dal comma 1 del presente articolo, determinate tenuto conto dei connessi effetti finanziari dei commi 3 e 4 del presente articolo nonche' di quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 24-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono destinate, al netto della quota di spettanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, al fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209».

130. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 94, il comma 4 e' sostituito dal seguente:

«4. Le disposizioni dell'articolo 92, comma 5, si applicano solo per la valutazione dei titoli di cui all'articolo 85, comma 1, lettera e); a tal fine il valore minimo e' determinato:

a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre;

b) per gli altri titoli, applicando al valore fiscalmente riconosciuto l'eventuale decremento desunto dall'andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano nell'ultimo semestre»;

b) all'articolo 101:

1) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del primo periodo, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, le minusvalenze assumono rilievo fiscale se imputate a conto economico»;

2) al comma 2-bis, le parole: «c), d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «c) e d)»;

c) all'articolo 110, comma 1-bis, la lettera a) e' abrogata.

131. In attesa dell'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui agli articoli 6 e 9 della legge 9 agosto 2023, n. 111, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025:

a) in deroga all'articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si comprende tra i ricavi la differenza tra il corrispettivo derivante dalla cessione di proprie azioni o quote, effettuata, anche a norma degli articoli 2357, quarto comma, 2357-bis, secondo comma, e 2359-ter del codice civile e a norma dell'articolo 121 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nel medesimo periodo d'imposta, e il relativo costo di acquisto. A tal fine si considerano cedute per prime le proprie azioni o quote acquisite in data meno recente;



b) le disposizioni di cui all'articolo 95, comma 6-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa relative a piani deliberati nel medesimo periodo d'imposta;

c) per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/ 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la deduzione del costo dei marchi d'impresa, dell'avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita iscritti, o dei maggiori valori riconosciuti ai fini fiscali, nel medesimo periodo d'imposta, in deroga all'articolo 103, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ammessa in misura non superiore a un diciottesimo del loro valore, a partire dal periodo d'imposta in cui sono imputati a conto economico i relativi costi e fino a concorrenza di questi ultimi. La deduzione del valore fiscale dei beni di cui al primo periodo riconosciuti, ai sensi dell'articolo 166-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, è ammessa in misura non superiore a un diciottesimo della differenza tra tale valore e quello rilevato in bilancio, a prescindere dall'imputazione a conto economico.

132. Le operazioni di cui al comma 131, lettere da a) a c), sono indicate in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.

133. Gli interessi passivi di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostenuti dagli intermediari finanziari, ad eccezione di quelli indicati nello stesso articolo 96, comma 13, primo periodo, sono deducibili nei limiti:

a) del 96 per cento del loro ammontare per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025;

b) del 97 per cento del loro ammontare per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026;

c) del 98 per cento del loro ammontare per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2027;

d) del 99 per cento del loro ammontare per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2028.

134. Si applicano le disposizioni dell'articolo 96, comma 13, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

135. Per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione netta nella misura di cui al comma 133.

136. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso:

a) al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma 133, lettera a), e non si tiene conto delle disposizioni di cui alla successiva lettera b);

b) al 31 dicembre 2028, si assume, quale imposta del periodo



precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma 133, lettera b), e non si tiene conto delle disposizioni di cui alla successiva lettera c);

c) al 31 dicembre 2029, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma 133, lettera c), e non si tiene conto delle disposizioni di cui alla successiva lettera d);

d) al 31 dicembre 2030, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma 133, lettera d).

137. All'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente:

«2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 2-bis non si applicano a condizione che il soggetto che eroga le remunerazioni versi una somma, corrispondente a un ammontare pari ad almeno il doppio dell'addizionale dovuta, in favore di enti del Terzo settore previsti dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, diversi dai soggetti che direttamente o indirettamente controllano i suddetti erogatori delle remunerazioni, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano a condizione che il versamento ivi previsto si riferisca all'ammontare complessivo dell'addizionale dovuta per il periodo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalita' e i termini di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma».

138. All'articolo 13, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «dal valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse» sono sostituite dalle seguenti: «dal valore dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, determinato dall'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni».

139. Le disposizioni di cui al comma 138 si applicano alle operazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatti salvi i comportamenti pregressi adottati anteriormente alla predetta data di entrata in vigore.

140. All'articolo 25-bis, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «dalle agenzie di viaggio e turismo,» e le parole: «dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente,» sono soppresse.

141. All'articolo 39, comma 5, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, le parole: «dalle agenzie di viaggio e turismo,» e le parole: «dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni a esse rese direttamente,» sono soppresse.

142. Le disposizioni di cui ai commi 140 e 141 si applicano alle provvigioni corrisposte a decorrere dal 1° marzo 2026.

143. Ai proventi derivanti dalle operazioni in uso nei mercati di cui all'articolo 5, comma 5, del testo unico delle disposizioni



legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e dai titoli di Stato emessi ai sensi dell'articolo 3 del medesimo testo unico corrisposti al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro non si applicano l'articolo 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, nonché gli articoli da 2 a 5 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. Sono fatti salvi i comportamenti adottati, sino alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione al trattamento fiscale dei proventi di cui al primo periodo.

144. All'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «al 18 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 21 per cento».

145. Alla nota 2-bis dell'articolo 2 della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e alla nota 3 dell'articolo 2 della tariffa, parte prima, di cui all'allegato 3 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, dopo le parole: «previsti dal titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,» sono inserite le seguenti: «esclusi i contratti di credito di importo inferiore a 200 euro, i contratti di credito nei quali e' escluso il pagamento di interessi o di altri oneri e i contratti di credito a fronte dei quali il consumatore e' tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo se il rimborso deve avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme,».

146. Le disposizioni di cui al comma 145 si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 20 novembre 2026.

147. All'articolo 8 della legge 31 agosto 2022, n. 130, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), numero 2.2), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso:

a) il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di eta' entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di eta' nel corso dell'anno 2027;

b) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di eta' entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di eta' nel corso dell'anno 2028».

148. All'articolo 17 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, il comma 9 e' sostituito dal seguente:

«9. La disposizione di cui al comma 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso:

a) il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di eta' entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di eta' nel corso dell'anno 2027;

b) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di eta' entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del



settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2028».

149. All'articolo 27 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I componenti del consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie e conservano la titolarità dell'ufficio»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Il trattamento economico dei componenti del consiglio di presidenza, anche se collocati in quiescenza, è corrisposto:

a) ai componenti eletti dai giudici tributari in misura pari all'importo previsto all'articolo 13, comma 3-ter;

b) ai componenti eletti dal Parlamento in misura pari all'importo dello stipendio del magistrato tributario dopo ventotto anni dalla nomina, individuato nella tabella F-bis, aumentato del 50 per cento per il presidente.

1-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».

150. All'articolo 34 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I componenti del Consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie e conservano la titolarità dell'ufficio»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Il trattamento economico dei componenti del Consiglio di presidenza, anche se collocati in quiescenza, è corrisposto:

a) ai componenti eletti dai giudici tributari in misura pari all'importo previsto all'articolo 19, comma 5;

b) ai componenti eletti dal Parlamento in misura pari all'importo dello stipendio del magistrato tributario dopo ventotto anni dalla nomina, individuato nella tabella D, aumentato del 50 per cento per il presidente.

1-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».

151. Al fine di sostenere i progetti olimpici dell'Italia Team, con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è introdotto e regolato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il gioco numerico a totalizzatore nazionale denominato «Win For Italia Team» con montepremi pari al 65 per cento della raccolta.

152. La quota di prelievo erariale derivante dalla raccolta del gioco di cui al comma 151, al netto della quota spettante alle regioni a statuto speciale, è riassegnata al capitolo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano.

153. Al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile, di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica e di



contribuire alla riduzione dei divari territoriali, e' autorizzata la spesa di 154 milioni di euro per l'anno 2026, di 400 milioni di euro per l'anno 2027 e di 271 milioni di euro per l'anno 2028. Le risorse di cui al primo periodo, che costituiscono limite di spesa, sono destinate a riconoscere l'esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), per una durata massima di ventiquattro mesi, per l'assunzione nel periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o per la trasformazione, nel medesimo periodo, del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, laddove previsto.

154. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati gli specifici interventi, i relativi requisiti e le condizioni necessarie a garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 153. Nell'adozione del decreto di cui al presente comma si tiene conto della valutazione degli effetti sull'occupazione delle misure di esonero contributivo, di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.

155. Per le finalita' di cui al comma 154, nell'ambito dei Piani di analisi e valutazione della spesa di cui ai commi da 747 a 749, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, elabora un progetto di valutazione. Il progetto di cui al presente comma e' realizzato anche con il contributo dell'INPS, dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

156. All'articolo 1, comma 343, alinea, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: «31 dicembre 2025» sono inserite le seguenti: «e a decorrere dall'anno 2026».

157. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contraenti possono altresì cedere la propria quota di prodotto ad altre parti del contratto».

158. All'articolo 3 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Il beneficio economico e' erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e puo' essere rinnovato, previa presentazione della domanda, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi il beneficio e' rinnovato, previa presentazione della domanda. L'importo della prima mensilita' di rinnovo e' riconosciuto in misura pari al 50 per cento dell'importo mensile del beneficio economico rinnovato ai sensi del primo periodo».

159. Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10-ter del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni,

dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, si applicano ai nuclei familiari per cui il diciottesimo mese di percezione del beneficio dell'assegno di inclusione, prima della sospensione, ricade nel mese di novembre 2025.

160. Per effetto di quanto disposto dai commi 158 e 159 del presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a), del citato decreto-legge n. 48 del 2023 e' incrementata di 160 milioni di euro per l'anno 2026, di 166,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 168,5 milioni di euro per l'anno 2028, di 171 milioni di euro per l'anno 2029, di 173 milioni di euro per l'anno 2030, di 176 milioni di euro per l'anno 2031, di 178,5 milioni di euro per l'anno 2032 e di 181,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033. A seguito dell'attivita' di monitoraggio, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera b), del citato decreto-legge n. 48 del 2023 e' ridotta di 54 milioni di euro per l'anno 2026 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Conseguentemente sono rideterminati gli importi dell'alinea dell'articolo 13, comma 8, del citato decreto-legge n. 48 del 2023.

161. Il Fondo per il sostegno alla poverta' e per l'inclusione attiva, di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' ridotto di 267,16 milioni di euro per l'anno 2026, di 346,95 milioni di euro per l'anno 2027, di 336,23 milioni di euro per l'anno 2028, di 268,71 milioni di euro per l'anno 2029, di 212,86 milioni di euro per l'anno 2030, di 145,48 milioni di euro per l'anno 2031, di 75 milioni di euro per l'anno 2032, di 2,49 milioni di euro per l'anno 2033 e di 2,07 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034.

162. Le disposizioni di cui ai commi da 179 a 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano fino al 31 dicembre 2026 per i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del medesimo comma 179 al compimento dell'eta' di 63 anni e 5 mesi. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovano nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2026. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge n. 232 del 2016 e' incrementata di 170 milioni di euro per l'anno 2026, di 320 milioni di euro per l'anno 2027, di 315 milioni di euro per l'anno 2028, di 270 milioni di euro per l'anno 2029, di 121 milioni di euro per l'anno 2030 e di 28 milioni di euro per l'anno 2031.

163. Il beneficio di cui al comma 162 non e' cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.

164. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nella misura di 30 milioni di euro, al finanziamento dell'indennita' onnicomprensiva, di importo non superiore a 30 euro giornalieri per l'anno 2026, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima,



compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio. Il riconoscimento del beneficio e la conseguente erogazione dell'indennita' di cui al primo periodo sono incompatibili con altre forme di sostegno al reddito

165. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziati ulteriori risorse per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie assegnate, l'INPS effettua il controllo e il monitoraggio dei flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni e ne da' riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali almeno semestralmente.

166. E' prorogato, per l'anno 2026, l'esonero della contribuzione addizionale per le unita' produttive di imprese nelle aree di crisi industriale complessa previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione di dodici mesi. Agli oneri derivanti dal primo periodo, valutati in 6,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante la riduzione per 9,3 milioni di euro per l'anno 2026 del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

167. Il trattamento di sostegno al reddito di cui all'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e' prorogato per l'anno 2026, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di dodici mesi e nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

168. L'integrazione salariale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e' prorogata per l'anno 2026, nel limite di spesa di 19 milioni di euro. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

169. All'articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

170. In considerazione della parziale operativita' finanziaria del

Fondo di solidarieta' bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni, istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 agosto 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18 settembre 2023, ai sensi dell'articolo 26, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziati ulteriori risorse per un importo di 20 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate alle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center di cui all'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e sono autorizzate secondo i criteri previsti nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 45 del 16 gennaio 2025. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo, l'INPS assicura il controllo e il monitoraggio dei flussi di spesa riferiti all'avvenuta erogazione delle prestazioni e ne da' tempestiva comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

171. Per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessita' degli stessi, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo' essere autorizzato, a domanda, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in continuita' con le tutele gia' autorizzate, un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2026, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze dell'impresa interessata. I trattamenti di cui al primo periodo sono riconosciuti nel limite di spesa di 63,3 milioni di euro per l'anno 2026. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al secondo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Alla copertura degli oneri derivanti dal secondo periodo, pari a 63,3 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

172. Per l'anno 2026 sono prorogate le misure di cui all'articolo 44, commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, primo e secondo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Ai sensi del primo periodo, per l'anno 2026, puo' essere autorizzato, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attivita' produttiva e sussistano concrete prospettive di un significativo riassorbimento occupazionale, nel limite di spesa di 20 milioni di



euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal secondo periodo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

173. All'articolo 1, comma 193, primo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «nel limite di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno di tali anni» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027».

174. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 173, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

175. All'articolo 4-ter, comma 14, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, le parole: «21,9 milioni di euro per l'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «24,1 milioni di euro per l'anno 2027» e le parole: «3,5 milioni di euro per l'anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «12,2 milioni di euro per l'anno 2028». II Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' ridotto di 3,15 milioni di euro per l'anno 2027, di 11,15 milioni di euro per l'anno 2028 e di 2 milioni di euro per l'anno 2030 ed e' aumentato di 3,1 milioni di euro per l'anno 2029.

176. All'articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: «, in unica soluzione,» sono soppresse;
- b) ai commi 2 e 3, le parole: «in un'unica soluzione» sono soppresse;
- c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

«3-bis. L'erogazione della prestazione di cui al comma 1 avviene in due rate, la prima in misura pari al 70 per cento dell'intero importo e la seconda, pari al restante 30 per cento, da corrispondere al termine della durata di cui all'articolo 5 e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione di cui al comma 3 del presente articolo, previa verifica della mancata rioccupazione ai sensi del comma 4 e della titolarita' di pensione diretta, eccetto l'assegno ordinario di invalidita'».

177. Al fine di tutelare la continuita' economica e la stabilita' del reddito dei lavoratori civili italiani impiegati presso installazioni militari degli Stati Uniti d'America presenti sul territorio nazionale, in caso di ritardo o sospensione temporanea dei pagamenti delle retribuzioni dovuti a cause riconducibili a provvedimenti o a situazioni di blocco amministrativo del Governo degli Stati Uniti d'America, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un tavolo tecnico composto dai



rappresentanti del Ministero medesimo e del Ministero della difesa, nonché da un rappresentante per ogni associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello nazionale del settore bancario e creditizio, per adottare tutte le misure necessarie a sostenere le retribuzioni dovute ai predetti lavoratori, nei casi di comprovato ritardo dei pagamenti dovuti a eventi straordinari di natura amministrativo-finanziaria, non imputabili alla volontà o condotta dei lavoratori stessi.

178. Ai componenti del tavolo tecnico di cui al comma 177 non spettano rimborsi, gettoni di presenza, emolumenti o indennità comunque denominati.

179. Nell'ambito del processo di incremento delle pensioni per i soggetti in condizioni disagiate, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l'importo mensile di cui all'alinea del comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e l'importo annuo di cui alle lettere a) e b) del comma 5 del medesimo articolo 38, aumentato ai sensi della lettera d) del suddetto comma 5, come rideterminati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sono incrementati rispettivamente di 20 euro e di 260 euro.

180. Con riferimento al personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in via aggiuntiva a quanto previsto dai commi da 185 a 194, è stabilito, fermo quanto previsto dal comma 181, l'incremento di un mese per l'anno 2028, di un ulteriore mese per l'anno 2029 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2030 dei requisiti di accesso al sistema pensionistico inferiori a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria. Le eventuali eccedenze determinate in attuazione del presente comma non comportano l'applicazione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri.

181. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e tenuto conto delle misure di cui al comma 182, sono individuate le specifiche professionalità per le quali, in ragione della specificità del peculiare impiego, l'ulteriore incremento di cui al comma 180 possa non trovare applicazione oppure si applichi parzialmente.

182. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della medesima legge è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2026, di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.

183. In relazione alla specificità prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è autorizzata la spesa di 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 da destinare alla stipula di apposite polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per eventi dannosi non dolosi causati



a terzi nello svolgimento del servizio, secondo la ripartizione di cui alla seguente tabella:

=====	
	Dal 2026 al 2029
+=====+	
	(Importi in euro)
+-----+	
Polizia di Stato	1.900.000
+-----+	
Polizia penitenziaria	700.000
+-----+	
Arma dei carabinieri	2.100.000
+-----+	
Guardia di finanza	1.200.000
+-----+	
Esercito italiano	1.800.000
+-----+	
Marina militare	600.000
+-----+	
Aeronautica militare	800.000
+-----+	
Capitanerie di porto	200.000
+-----+	
Corpo nazionale vigili del fuoco	700.000
+-----+	
Totale	10.000.000
+-----+	

184. Le risorse di cui al comma 183 possono essere trasferite, per le medesime finalita' di cui allo stesso comma 183, secondo le modalita' di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89.

185. L'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico decorrente dal 1° gennaio 2027, stabilito con il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare ai sensi dell'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente all'anno 2027, e' applicato nella misura di un mese, fermo restando il predetto incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, stabilito dal citato decreto direttoriale, decorrere dal 1° gennaio 2028. Per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' per il personale degli enti pubblici di ricerca, che soddisfano nell'anno 2027 i requisiti di cui al primo periodo, le indennita' di fine

servizio, comunque denominate, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.

186. Per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui al comma 187 del presente articolo, non trova applicazione, ai fini del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, di cui all'articolo 24, commi 6 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di cui al comma 185.

187. La disposizione di cui al comma 186 si applica:

a) ai lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate nell'allegato B alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno sette anni negli ultimi dieci o da almeno sei anni negli ultimi sette, attività lavorative in tali professioni per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;

b) ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, che soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011 e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.

188. L'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di cui al comma 185 non si applica al requisito contributivo ridotto riconosciuto ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, limitatamente ai lavoratori di cui alla lettera d) del medesimo comma 199.

189. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, le parole: «2023 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «2023, 2025 e 2027».

190. La disposizione di cui al comma 186 non si applica ai soggetti che, al momento del pensionamento, godono dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

191. Per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che soddisfano i requisiti di cui ai commi da 186 a 189 del presente articolo, le indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.



140, sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.

192. Per effetto di quanto disposto dal comma 188 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016 e' incrementata di 8 milioni di euro per l'anno 2027, di 30 milioni di euro per l'anno 2028, di 43 milioni di euro per l'anno 2029, di 46 milioni di euro per l'anno 2030 e di 49 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.

193. Per effetto di quanto stabilito dal comma 189 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e' incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2027, di 11 milioni di euro per l'anno 2028, di 15 milioni di euro per l'anno 2029, di 16 milioni di euro per l'anno 2030 e di 17 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, con conseguente corrispondente incremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.

194. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applica anche con riferimento ai lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2026, i requisiti minimi previsti dall'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

195. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 7-bis e' abrogato;
- b) al comma 11, l'ultimo periodo e' soppresso.

196. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito l'INPS, sono adeguate le tariffe emanate per l'applicazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sulla base di coefficienti attuariali aggiornati.

197. Le disposizioni di cui ai commi da 185 a 193 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

198. Con effetto dal 1° gennaio 2027 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data, all'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nove mesi».

199. All'articolo 6 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 5-bis:
 - 1) dopo la lettera a) e' inserita la seguente:

«a-bis) i limiti massimi di investimento, anche in via indiretta tramite organismi di investimento collettivo del risparmio o tramite titoli emessi nell'ambito di operazioni di



cartolarizzazione di cui all'articolo 5, comma 2-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130, in strumenti finanziari emessi da società ed enti operanti prevalentemente nell'elaborazione o nella realizzazione di progetti relativi a settori infrastrutturali turistici, culturali, ambientali, idrici, stradali, ferroviari, portuali, aeroportuali, sanitari, immobiliari pubblici non residenziali, delle telecomunicazioni, incluse quelle digitali, e della produzione e trasporto di energia»;

2) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:

«b-bis) i procedimenti e le condotte che i fondi pensione sono tenuti ad adottare in caso di superamento temporaneo dei limiti massimi di investimento definiti ai sensi della lettera a-bis), ivi compresi i termini per il rientro, gli obblighi di informativa alla COVIP e le misure correttive»;

b) al comma 13, la lettera c-bis) e' sostituita dalla seguente:

«c-bis) il patrimonio del fondo pensione e' investito in misura prevalente in strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati, nonche' su sistemi multilaterali di negoziazione aventi i requisiti informativi e organizzativi definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Resta ferma la disciplina dei mercati recata dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Gli investimenti in attivita' che non sono ammesse allo scambio in un mercato regolamentato sono in ogni caso mantenuti a livelli prudenziali».

200. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 199, lettera a), del presente articolo si provvede con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, mediante modifica del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 settembre 2014, n. 166, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

201. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal periodo d'imposta 2026, il limite di cui al primo periodo e' innalzato a euro 5.300»;

2) al comma 6, le parole: «il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «il limite di cui al comma 4 pari all'ammontare complessivo dei contributi deducibili nei primi cinque anni di partecipazione ma non effettivamente versati e comunque per un importo non superiore alla metà del predetto limite annuo di cui al comma 4»;

b) all'articolo 11:

1) al comma 3:

1.1) al primo periodo, le parole:

«50 per cento del montante finale accumulato e in rendita»

sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento del montante finale accumulato, e in rendita vitalizia»;

1.2) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Nel caso in cui la rendita vitalizia derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la prestazione puo' essere interamente erogata in capitale»;

2) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Fermo restando il limite di cui al comma 3 per l'erogazione in forma di capitale, nelle forme a contribuzione definita le prestazioni pensionistiche possono essere anche erogate, in luogo della rendita vitalizia, nella forma della rendita a durata definita, per un numero di anni pari alla vita attesa residua, con rata annuale determinata rapportando il montante accumulato alla data di erogazione di ciascuna rata annuale al predetto numero di anni residui, ovvero nella forma di prelievi liberamente determinabili nei limiti di cui al comma 3-quater, o ancora mediante un'erogazione frazionata del montante accumulato per un periodo non inferiore a cinque anni.

3-ter. Ai fini del calcolo della durata della rendita di cui al comma 3-bis, la vita attesa residua corrisponde al numero di anni interi della speranza di vita in corrispondenza dell'eta' dell'aderente al momento dell'esercizio dell'opzione, come determinata dall'ISTAT con riferimento alla tavola di mortalita' della popolazione generale utilizzata per il calcolo dei vigenti coefficienti di trasformazione del montante in rendita di cui alla tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335.

3-quater. I prelievi di cui al comma 3-bis possono essere, tempo per tempo, richiesti nei limiti della somma delle rate, maturate e non rimosse, della rendita a durata definita di cui al medesimo comma.

3-quinquies. Le prestazioni di cui al comma 3-bis sono erogate direttamente dalla forma pensionistica complementare e il relativo montante e' mantenuto in gestione. In caso di morte del beneficiario di una delle prestazioni di cui al comma 3-bis, il montante residuo e' riscattato dai soggetti dallo stesso indicati al momento dell'esercizio dell'opzione»;

3) ai commi 5 e 6, dopo la parola:

«rendite» e' inserita la seguente: «vitalizie» e dopo la parola: «rendita», ovunque ricorre, e' inserita la seguente: «vitalizia»;

4) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Alle prestazioni in forma di rendita a durata definita o di prelievi di cui al comma 3-bis nonche' a quelle del comma 3-quinquies, secondo periodo, si applica il regime fiscale previsto dal comma 6 con riferimento alle prestazioni erogate in forma di capitale, anche per quanto attiene al soggetto tenuto ad applicare la ritenuta a titolo d'imposta.

6-ter. Le prestazioni erogate in forma frazionata ai sensi del comma 3-bis sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi gia' assoggettati ad imposta. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche di



cui al primo periodo e' operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 20 per cento ridotta di una quota pari a 0,25 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 5 punti percentuali. La ritenuta di cui al secondo periodo e' applicata dalla forma pensionistica a cui risulta iscritto il lavoratore»;

5) al comma 8, la cifra: «5.164,57» e' sostituita dalla seguente: «5.300»;

6) il comma 10 e' sostituito dal seguente:

«10. Ferma restando l'intangibilita' delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, che perdura fino alla richiesta di liquidazione, le prestazioni di cui ai commi 3, 3-bis e 3-quinquies, secondo periodo, la RITA di cui ai commi 4 e 4-bis e le anticipazioni di cui al comma 7, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilita', sequestrabilita' e pignorabilita' in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e dall'articolo 2 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180. I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7, lettere b) e c), non sono assoggettati ad alcun vincolo di cedibilita', sequestrabilita' e pignorabilita'»;

c) all'articolo 14, comma 6, ultimo periodo, le parole: «nei limiti e secondo le modalita' stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali» sono soppresse;

d) all'articolo 19, comma 2, dopo la lettera n) sono aggiunte le seguenti:

«n-bis) definisce la periodicit  e il numero minimo di rate in cui e' frazionabile il montante accumulato con riferimento alle prestazioni pensionistiche complementari in forma di erogazione frazionata di cui all'articolo 11, comma 3-bis;

n-ter) definisce i criteri minimi che devono soddisfare i percorsi e le linee di investimento di cui all'articolo 8, comma 9».

202. Le disposizioni di cui al comma 201 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026 ed entro la medesima data la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) adegua le proprie istruzioni.

203. All'articolo 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026, sono tenuti al versamento del contributo di cui al presente comma anche i datori di lavoro che hanno raggiunto o raggiungono, negli anni successivi a quello di inizio dell'attivita', la soglia dimensionale di cui al terzo periodo, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente all'anno del periodo di paga considerato, e, limitatamente al periodo 2026-2027, a condizione che, nel medesimo anno solare, la predetta media annuale non sia inferiore a sessanta addetti alle proprie dipendenze. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2032, sono altresì tenuti al versamento del contributo di cui al presente comma



i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a quaranta o che raggiungono, anche negli anni successivi a quello di inizio dell'attività, la soglia dimensionale di quaranta addetti alle proprie dipendenze, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente all'anno del periodo di paga considerato».

204. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «Ferma restando la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico, relativamente ai lavoratori dipendenti che aderiscono» sono inserite le seguenti: «, in modo automatico o esplicito,»;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. I lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, esclusi i lavoratori domestici, aderiscono automaticamente alla previdenza complementare secondo le modalità di cui ai commi 7-bis e 7-ter, salvo quanto previsto dal comma 7-quater,»;

c) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«7-bis. L'adesione automatica di cui al comma 7 opera verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. In caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente periodo, la forma pensionistica complementare di destinazione è quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda, salvo diverso accordo aziendale. Ciò comporta la devoluzione dell'intero TFR e della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dagli accordi. La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore pari all'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il TFR è devoluto nella misura prevista dagli accordi se il lavoratore decide di avvalersi di tale opzione entro il termine di cui al comma 7-quater.

7-ter. In assenza degli accordi o dei contratti di cui al comma 7-bis, la forma pensionistica complementare di destinazione dell'adesione automatica è quella residuale individuata dal regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 31 marzo 2020, n. 85, alla quale è conferito l'intero importo del TFR.

7-quater. Entro sessanta giorni dalla data di prima assunzione il lavoratore può comunque scegliere di rinunciare all'adesione automatica e conferire l'intero importo del TFR maturando a un'altra forma di previdenza complementare dallo stesso liberamente prescelta ovvero mantenere il TFR secondo il regime di cui all'articolo 2120 del codice civile. Tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando a una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta. Il datore di lavoro deve conservare la dichiarazione resa dal lavoratore, al quale ne rilascia copia.

7-quinquies. In caso di adesione automatica di cui al comma 7, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla forma pensionistica



complementare di destinazione e inizia a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni di cui al comma 7-quater. Tali versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione e l'adesione decorre da detta data»;

d) i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

«8. Al momento della prima assunzione il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica complementare destinataria dell'adesione automatica, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica.

9. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono che i contributi e le quote di TFR pervenuti a seguito di adesioni non esplicite siano investiti in percorsi o linee di investimento caratterizzati da differenti profili di rischio-rendimento, tenendo conto in particolare dell'orizzonte temporale dell'investimento e dell'età anagrafica dell'aderente»;

e) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. Con riferimento ai lavoratori non di prima assunzione, contestualmente all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto a fornire informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare e a verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in merito alla previdenza complementare, facendosi rilasciare apposita dichiarazione. Nel caso in cui il lavoratore abbia in essere un'adesione a una forma pensionistica complementare, il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore circa la possibilità per lo stesso di indicare, entro sessanta giorni dalla data di assunzione, a quale forma pensionistica complementare conferire il TFR maturando da tale data, precisando che in difetto si applica il meccanismo di adesione automatica di cui ai commi da 7 a 7-ter, con gli effetti di cui al comma 7-quinquies. Il predetto TFR è conferito per l'intero importo, salvo che il lavoratore, entro il termine di cui al secondo periodo, decida di destinare a tale forma una percentuale del TFR maturando secondo quanto previsto dagli accordi ai sensi del comma 2 ovvero, per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del TFR a previdenza complementare, in misura non inferiore al 50 per cento».

205. Le disposizioni di cui al comma 204 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026 ed entro la medesima data la COVIP adegua le proprie istruzioni.

206. All'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2027»;

b) al secondo periodo, le parole: «a decorrere dall'anno 2027,» sono soppresse;

c) il terzo periodo è soppresso.

207. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, come modificato dal comma 206 del presente articolo, per l'anno 2026, alle lavoratrici madri dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e



alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con due figli e fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio, e' riconosciuta dall'INPS, a domanda, una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 60 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attivita' di lavoro autonomo, da corrispondere alle madri lavoratrici titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua. La medesima somma e' riconosciuta anche alle madri lavoratrici dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con piu' di due figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio piu' piccolo, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attivita' di lavoro autonomo, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attivita' di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attivita' di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le mensilita' della somma di cui al presente comma, spettanti a decorrere dal 1° gennaio 2026 fino alla mensilita' di novembre 2026, sono corrisposte a dicembre, in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilita' relativa al medesimo mese di dicembre 2026. Le somme di cui al presente comma non rilevano ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. L'INPS provvede alle attivita' derivanti dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

208. Nelle more dell'adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, ai fini dell'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 12 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, all'articolo 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e all'articolo 1, comma 206, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, la soglia di cui all'articolo 5, comma 2, quarto periodo, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 e' innalzata a 91.500 euro e a 120.000 euro per i nuclei familiari residenti nei comuni capoluogo delle citta' metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo, e le maggiorazioni di cui alla lettera a) dell'allegato 1 del medesimo regolamento sono rideterminate in 0,1 in caso di nuclei familiari con due figli, 0,25



in caso di tre figli, 0,40 in caso di quattro figli e 0,55 in caso di almeno cinque figli. Per effetto di quanto disposto dal primo periodo:

a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a), del decretolegge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, e' incrementata di 125,27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di 133,67 milioni di euro per l'anno 2028, di 142,27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, di 150,77 milioni di euro per l'anno 2031 e di 142,27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, con conseguente rideterminazione, per i medesimi anni, dell'importo di cui all'alinea del medesimo articolo 13, comma 8;

b) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 9, lettera a), del decretolegge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, e' incrementata di 14,18 milioni di euro per l'anno 2026 e di 13,58 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, con conseguente rideterminazione, per i medesimi anni, dell'importo di cui all'alinea del medesimo articolo 13, comma 9;

c) le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono incrementate di 340,78 milioni di euro per l'anno 2026, di 345,93 milioni di euro per l'anno 2027, di 352,14 milioni di euro per l'anno 2028, di 358,87 milioni di euro per l'anno 2029, di 365,7 milioni di euro per l'anno 2030, di 372,64 milioni di euro per l'anno 2031, di 379,69 milioni di euro per l'anno 2032, di 386,94 milioni di euro per l'anno 2033, di 394,2 milioni di euro per l'anno 2034 e di 401,77 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035;

d) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' incrementata di 5,96 milioni di euro per l'anno 2026 e di 6,36 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027;

e) le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri di cui all'articolo 1, comma 206, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono incrementate di 3,23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

209. All'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. A decorrere dall'anno 2026, per le attivita' di cui al comma 1 l'INPS coopera anche con il Ministero dell'interno e con l'Automobile Club d'Italia. A tale fine sono utilizzate le informazioni disponibili nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente e nel pubblico registro automobilistico»;

b) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:

«2-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2026, la presentazione della DSU per il tramite dei centri di assistenza fiscale avviene prioritariamente in modalita' precompilata. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con l'Autorita' politica delegata in materia di politiche per la famiglia, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono aggiornate le modalita' operative e tecniche per



consentire al cittadino, anche tramite i centri di assistenza fiscale, la gestione della dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS. Resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, per quanto attiene al trattamento dei dati e alle misure di sicurezza».

210. Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, assumono donne, madri di almeno tre figli di età minore di diciotto anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, e' riconosciuto, nei termini di cui al comma 211, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

211. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l'esonero di cui al comma 210 spetta per dodici mesi dalla data dell'assunzione. Se il contratto e' trasformato a tempo indeterminato, l'esonero e' riconosciuto nel limite massimo di diciotto mesi dalla data dell'assunzione con il contratto di cui al primo periodo. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell'assunzione.

212. L'esonero di cui ai commi da 210 a 213 non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non e' cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui ai commi da 210 a 213 e' compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

213. L'esonero contributivo di cui ai commi da 210 a 212 e' riconosciuto nel limite di spesa di 5,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 18,3 milioni di euro per l'anno 2027, di 24,7 milioni di euro per l'anno 2028, di 25,3 milioni di euro per l'anno 2029, di 25,9 milioni di euro per l'anno 2030, di 26,5 milioni di euro per l'anno 2031, di 27 milioni di euro per l'anno 2032, di 27,6 milioni di euro per l'anno 2033, di 28,2 milioni di euro per l'anno 2034 e di 28,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Se dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso all'esonero contributivo di cui ai commi da 210 al presente comma.

214. Fermo restando quanto previsto dal capo II del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di favorire la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata, alla lavoratrice o al lavoratore con almeno tre figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di età del figlio



piu' piccolo o senza limiti di eta' nel caso di figli con disabilita', e' riconosciuta la priorita' nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, orizzontale o verticale, o nella rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, che determina una riduzione dell'orario di lavoro di almeno quaranta punti percentuali.

215. Al fine di incentivare l'applicazione del criterio di priorita' di cui al comma 214, ai datori di lavoro privati che consentono ai lavoratori dipendenti di cui al medesimo comma 214 la trasformazione ivi prevista, senza riduzione del complessivo monte orario di lavoro, e' riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data di trasformazione del contratto, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

216. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita' e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del comma 215.

217. L'esonero di cui ai commi da 214 a 218 non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non e' cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui ai commi da 214 a 218 e' compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

218. L'esonero contributivo di cui ai commi da 215 a 217 e' riconosciuto nel limite di spesa di 3,3 milioni di euro per l'anno 2026, di 11,6 milioni di euro per l'anno 2027, di 17,7 milioni di euro per l'anno 2028, di 18,1 milioni di euro per l'anno 2029, di 18,5 milioni di euro per l'anno 2030, di 19 milioni di euro per l'anno 2031, di 19,4 milioni di euro per l'anno 2032, di 19,8 milioni di euro per l'anno 2033, di 20,2 milioni di euro per l'anno 2034 e di 20,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo fornendo i risultati dell'attivita' di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Se dall'attivita' di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso all'esonero contributivo di cui ai commi da 214 al presente comma.

219. Al fine favorire la genitorialita', rafforzando le misure volte alla gestione flessibile del rapporto fra vita privata e lavoro, con l'obiettivo di preservare l'occupazione, al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32, comma 1, alinea, la parola: «dodici» e'

sostituita dalla seguente: «quattordici»;

b) all'articolo 33, comma 1, la parola: «dodicesimo» e' sostituita dalla seguente: «quattordicesimo»;

c) all'articolo 34, commi 1 e 3, la parola: «dodicesimo» e' sostituita dalla seguente: «quattordicesimo»;

d) all'articolo 36, commi 2 e 3, la parola: «dodici» e' sostituita dalla seguente: «quattordici».

220. All'articolo 47, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «nel limite di cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di dieci giorni» e le parole: «gli otto» sono sostituite dalle seguenti: «i quattordici».

221. All'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. Al fine di favorire la conciliazione tra vita privata e lavoro e garantire la parita' di genere sul lavoro, in caso di assunzione ai sensi dei commi 1 o 2, il contratto di lavoro puo' essere prolungato per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata, comunque, non superiore al primo anno di eta' del bambino».

222. Al fine di sostenere le famiglie e facilitare la conciliazione fra vita privata e lavoro, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, un Fondo, con una dotazione pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, per le attivita' socio-educative a favore dei minori, destinato al finanziamento di iniziative dei comuni, da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attivita' a favore dei minori.

223. Con decreto dell'Autorita' politica delegata per le politiche della famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 marzo di ciascun anno, sono stabiliti:

a) i criteri di riparto delle risorse da destinare ai comuni;

b) le modalita' di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme trasferite nel caso di mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento.

224. All'articolo 2, comma 9-ter, primo periodo, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, le parole: «100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «550.000 euro per l'anno 2026 e 700.000 euro per l'anno 2027».

225. Al fine di sostenere le famiglie e promuovere la pratica sportiva tra i giovani, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2027, destinato a contribuire alle spese di iscrizione e frequenza, per i giovani di



eta' inferiore a diciotto anni, presso associazioni sportive dilettantistiche regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

226. Con decreto dell'Autorita' politica delegata per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri per dare attuazione alle misure di cui al comma 225 tenendo conto dell'indicatore ISEE dei destinatari, che deve essere inferiore a 20.000 euro.

227. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per il finanziamento delle iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, con una dotazione di 1,15 milioni di euro per l'anno 2026 e di 207 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Il Fondo e' destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati alla definizione della figura del caregiver familiare delle persone con disabilita' e al riconoscimento del valore sociale ed economico della relativa attivita' di cura non professionale.

228. Per le finalita' di cui agli articoli 5, comma 2, lettera d), e 5-bis del decretolegge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementata di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

229. Per le finalita' di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementata di 5,5 milioni di euro per l'anno 2026, 9 milioni di euro per l'anno 2027 e 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

230. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita' di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite in parti uguali per le seguenti finalita':

a) realizzazione e rafforzamento delle iniziative e delle attivita' dei centri antiviolenza; tali risorse sono ripartite tra le regioni con le modalita' di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

b) realizzazione e rafforzamento delle iniziative e delle attivita' delle case-rifugio per le donne vittime di violenza.

231. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo, con una dotazione pari a 6 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, finalizzati a consentire alle donne vittime di violenza di genere di accedere ad ogni servizio, strumento e agevolazione per i quali la fruizione sia condizionata alla



presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), per i primi dodici mesi successivi alla presa in carico e all'avvio degli interventi di protezione di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

232. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' di attuazione delle misure di cui al comma 231.

233. Al fine di incentivare e sostenere in tutto il territorio nazionale attivita' educative, volte al contrasto della violenza contro le donne, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, con il riferimento alla violenza contro le donne, nonche' in materia di pari opportunita', consenso, diritto all'integrita' fisica e rispetto reciproco, finalizzate allo sviluppo della consapevolezza affettiva, anche con il coinvolgimento dei centri antiviolenza pubblici e privati gia' esistenti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione di 7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, da ripartire tra i comuni individuati con il decreto di cui al secondo periodo, per l'erogazione di contributi in favore delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalita' di riparto del fondo di cui al primo periodo, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, nonche' le modalita' di rendicontazione e monitoraggio dell'impiego delle relative risorse.

234. Al fine di garantire un sostegno abitativo ai genitori separati o divorziati non assegnatari dell'abitazione familiare di proprieta' e con figli a carico, fino al compimento dei 21 anni di eta', nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

235. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalita' per l'erogazione dei contributi a valere sul fondo di cui al comma 234, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma.

236. All'articolo 1, comma 417, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «e a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 11 milioni di euro per l'anno 2026 e a 16,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».

237. Per l'anno 2026 i compensi per il trattamento economico accessorio, comprensivi delle indennita' di natura fissa e continuativa, erogati al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compreso il personale non dirigenziale in regime di diritto pubblico, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono assoggettati, entro il limite di 800 euro, a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle



persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate destinatario delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Per il personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale destinatario delle misure di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, e all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il beneficio di cui al presente comma si aggiunge alle predette misure.

238. All'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «I comuni possono trasferire alle unioni dei comuni, alle comunita' montane e alle comunita' isolate o di arcipelago a cui aderiscono una quota dell'incremento delle risorse affluite alla componente stabile dei propri Fondi, ai sensi di quanto previsto dal presente comma, con la contestuale riduzione permanente di pari importo di tale componente certificata dall'organo di revisione».

239. All'articolo 14 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:

«1-ter. Al fine di perseguire il processo di graduale armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale delle amministrazioni rientranti nel comparto funzioni centrali indicate nella tabella di cui all'allegato II alla legge di bilancio per l'anno 2026, a decorrere dall'anno 2026 con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione a favore delle predette amministrazioni delle risorse del fondo di cui al comma 1 da destinare all'incremento dei fondi del trattamento economico accessorio».

240. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 2.000 unita' di agenti del Corpo di polizia penitenziaria, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, con decorrenza non anteriore al 1° dicembre di ciascun anno, per un numero massimo di:

- a) 500 unita' per l'anno 2026;
- b) 1.000 unita' per l'anno 2027;
- c) 500 unita' per l'anno 2028.

241. Per le finalita' di cui al comma 240 e' istituito un fondo, allo stato di previsione del Ministero della giustizia, con una dotazione di euro 743.948 per l'anno 2026, di euro 24.264.464 per l'anno 2027, di euro 71.742.670 per l'anno 2028, di euro 99.203.807 per l'anno 2029, di euro 101.937.454 per l'anno 2030, di euro



101.973.896 per l'anno 2031, di euro 102.447.648 per l'anno 2032, di euro 103.285.824 per l'anno 2033, di euro 103.686.691 annui per gli anni 2034 e 2035, di euro 103.794.816 per l'anno 2036, di euro 105.200.441 per l'anno 2037 e di euro 107.687.316 annui a decorrere dall'anno 2038.

242. Per le spese concorsuali connesse alle previsioni di cui al comma 240 e' autorizzata la spesa di euro 135.500 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

243. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al comma 240 e' autorizzata la spesa di euro 682.500 per l'anno 2026, di euro 1.755.000 per l'anno 2027, di euro 1.852.500 per l'anno 2028 e di euro 1.560.000 annui a decorrere dall'anno 2029.

244. Al fine di fronteggiare le criticita' della situazione carceraria e incidere positivamente sui livelli di sicurezza, di operativita' e di efficienza degli istituti penitenziari e dei servizi di polizia penitenziaria, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e' autorizzato a trattenere in servizio, nel corso del triennio 2026-2028, nell'ambito delle vigenti risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente, un contingente massimo di 150 unita' di personale del Corpo di polizia penitenziaria dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori. Il trattenimento in servizio e' disposto con decreto del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ha la durata di un anno e, se perdurano le esigenze di servizio, puo' essere prorogato.

245. Il trattenimento di cui al comma 244 si attiva su richiesta del dipendente formulata nei sei mesi precedenti la data del collocamento a riposo e non puo' essere disposto nei confronti del personale che si trovi in almeno una delle seguenti condizioni:

a) nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto»;

b) sia sospeso cautelamente dal servizio nell'ambito di un procedimento disciplinare;

c) nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare;

d) sia sottoposto ad un procedimento penale nel quale e' stata esercitata l'azione penale;

e) abbia subito una condanna per un delitto non colposo. La presente disposizione si applica anche nei casi in cui il giudizio e' stato definito ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, in deroga al disposto dell'articolo 445, comma 1-bis, del medesimo codice.

246. Il personale di cui al comma 244 cessa, comunque, dalla posizione di trattenimento al compimento del sessantaduesimo anno di eta'.

247. All'articolo 4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Il commissario straordinario compie, altresì, d'intesa con la provincia autonoma di Bolzano previa verifica della sussistenza della copertura finanziaria degli interventi del programma e nel limite delle risorse previste dal programma anche attraverso la modifica degli interventi



dello stesso, gli atti necessari per la realizzazione della nuova casa circondariale di Bolzano, in ragione delle rinnovate esigenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria»;

b) il comma 8 e' sostituito dal seguente:

«8. Sono inclusi nel programma di cui al comma 2 i nuovi interventi di ampliamento di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle strutture detentive di Forlì Lotto 2, Brescia Verziano, Bologna, Milano Bollate, Milano Opera, Milano San Vittore (raggi II e IV) e Roma Rebibbia, finanziati a valere sulle risorse destinate alle infrastrutture carcerarie iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per un importo complessivo pari a euro 141.800.000, di cui euro 27.050.000 nell'anno 2026, euro 74.426.000 nell'anno 2027 ed euro 40.324.000 nell'anno 2028. Per gli interventi di cui al primo periodo, il commissario straordinario subentra nei relativi rapporti giuridici e le corrispondenti risorse sono trasferite sulla contabilita' speciale da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del comma 11. Ai fini dell'inclusione degli interventi di cui al primo periodo, il programma di cui al comma 2 e' aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Resta fermo che, nelle more dell'aggiornamento del programma, il commissario straordinario puo' esercitare i poteri di cui al presente articolo ai fini dell'attuazione dei predetti interventi. Per la realizzazione degli interventi di cui al primo periodo, il commissario straordinario, con i poteri conferiti dal presente articolo, si avvale, in qualita' di soggetti attuatori, dei provveditori alle opere pubbliche competenti per territorio, in coordinamento con il Dipartimento delle opere pubbliche e delle politiche abitative, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

248. Per favorire l'attuazione delle misure previste dalla riforma fiscale di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111, e dai successivi decreti legislativi di attuazione, le convenzioni con l'Agenzia delle entrate e con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di cui all'articolo 59, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, definiscono appositi obiettivi e specifici indicatori per misurare la produttivita' delle strutture e, in particolare, il recupero di gettito e le minori spese assicurati al bilancio dello Stato attraverso le attivita' di prevenzione e controllo. All'articolo 1 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, dopo il quinto periodo e' inserito il seguente: «Con i medesimi provvedimenti di cui al presente comma, a decorrere dall'anno 2026, le somme attribuibili per l'incentivazione del personale possono essere incrementate, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di ulteriore quota non superiore al 60 per cento delle risorse individuate con i predetti provvedimenti riferiti all'anno 2025, graduata anche in relazione al miglioramento dei risultati di gettito derivante dall'attivita' volta a promuovere l'adempimento spontaneo



degli obblighi fiscali, dall'attività di controllo fiscale e dall'ammontare dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta»;

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Il 25 per cento della quota attribuita alle agenzie fiscali ai sensi del comma 7, sesto periodo, incrementa le risorse variabili dei fondi destinati al trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, e delle posizioni organizzative di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Per la restante parte, con apposito provvedimento, le predette agenzie individuano il personale destinatario che ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi connessi al miglioramento delle attività di cui al medesimo sesto periodo del comma 7, le specifiche attività incentivabili e i criteri e la misura delle incentivazioni erogabili in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, tenendo conto degli esiti dei rispettivi sistemi di valutazione e dell'apporto assicurato dalle diverse strutture centrali e territoriali alla realizzazione degli obiettivi di produttività delle agenzie».

249. Al fine di garantire una maggiore efficienza ed efficacia all'azione di contrasto all'evasione fiscale nonché il rafforzamento della capacità di presidio e controllo doganale a tutela del made in Italy e della correttezza dei traffici commerciali, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono autorizzate a incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale dipendente a decorrere dall'anno 2026, rispettivamente, di un ammontare massimo di 5 milioni e di 3 milioni di euro annui con oneri a carico del bilancio di ciascuna Agenzia.

250. Al fine di mantenere gli attuali standard operativi ed i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo delle capitanerie di porto, al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 814, comma 2, la cifra:

«2.000» è sostituita dalla seguente: «2.032» e la cifra: «600» è sostituita dalla seguente: «610»;

b) dopo l'articolo 2197-sexies è inserito il seguente:

«Art. 2197-septies. - (Alimentazione straordinaria dei volontari in servizio permanente del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera) - 1. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 704 e nell'ambito degli organici di legge di cui all'articolo 815, comma 1, lettera a), come determinati dall'anno 2026 all'anno 2030, è autorizzato, per ciascun anno, il reclutamento fino al massimo di 100 volontari in servizio permanente, mediante concorso pubblico.

2. I concorsi di cui al comma 1 sono riservati ai candidati in possesso dei seguenti requisiti:

- a) età non superiore a 24 anni;
- b) diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado;
- c) idoneità fisico-psico-attitudinale per il reclutamento nelle

Forze armate in qualita' di volontari in servizio permanente.

3. I vincitori delle procedure selettive di cui al comma 1 sono immessi nel ruolo dei volontari in servizio permanente della Marina militare per la categoria nocchiere di porto con il grado di sottocapo di 3^a classe e sono iscritti secondo l'ordine di graduatoria della selezione pubblica, con decorrenza dal giorno successivo rispetto alla decorrenza attribuita ai volontari immessi in ruolo per lo stesso anno ai sensi dell'articolo 704».

251. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 250, lettera a), e' autorizzata la spesa di euro 2.453.281 per l'anno 2026 ed euro 2.495.906 a decorrere dall'anno 2027.

252. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi 250 e 251, ivi comprese le spese di vettovagliamento, e' autorizzata la spesa di euro 65.381 a decorrere dall'anno 2026.

253. Al fine di garantire la piena funzionalita' e il perseguimento delle finalita' istituzionali di cui all'articolo 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia «ItaliaMeteo» e' autorizzata a prorogare, fino al 31 dicembre 2026, i comandi del personale proveniente da amministrazioni pubbliche, in essere alla data del 30 settembre 2025, disposti ai sensi del comma 556 della medesima legge, nonche' a prorogare, fino al medesimo termine, i contratti di lavoro flessibile in corso, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 1, comma 559, della legge n. 205 del 2017.

254. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 555 e' inserito il seguente:

«555-bis. Al personale di ItaliaMeteo appartenente alle aree previste dal sistema di classificazione professionale del comparto funzioni centrali e' riconosciuta l'indennita' di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero dell'universita' e della ricerca appartenenti alle aree corrispondenti. Il fondo risorse decentrate del personale appartenente alle aree funzionali e il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale di seconda fascia sono costituiti rispettivamente nei limiti di 286.632 euro e di 356.593 euro, tenendo conto delle assunzioni effettuate ai sensi della normativa vigente, fatti salvi i successivi incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto e dell'area funzioni centrali e le risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 559».

255. Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dei mezzi a disposizione dell'attivita' di vigilanza, favorendo l'ulteriore digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento e potenziamento delle infrastrutture e di razionalizzazione dei sistemi informativi, la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), in coerenza con le proprie strategie informatiche, puo' avvalersi della societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sulla base di specifica convenzione.



256. Le misure relative ai benefici di natura assistenziale e sociale, ivi incluse quelle in materia di previdenza complementare, anche in assenza di trattamento di fine rapporto (TFR), in materia di welfare integrativo stabilite, esclusivamente per il personale dipendente, nell'ambito della contrattazione integrativa o di analoghi accordi, possono applicarsi anche al presidente e ai componenti dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, della Commissione nazionale per le società e la borsa, dell'Autorita' di regolazione dei trasporti, dell'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Autorita' nazionale anticorruzione, della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, sulla base di specifica delibera adottata a tal fine dai singoli collegi o organi di vertice comunque denominati.

257. Agli oneri relativi all'attuazione del comma 256 le autorità di cui al comma 256 provvedono attraverso corrispondenti risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, senza incrementare, in ogni caso, l'ammontare delle contribuzioni dovute annualmente dai soggetti sottoposti alla vigilanza delle medesime, ove previsti.

258. All'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Entro il limite del fabbisogno finanziario di cui al comma 1, la CONSOB determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza. Nella determinazione delle predette contribuzioni la CONSOB adotta criteri di parametrizzazione che tengano conto dei costi complessivi derivanti dalle attività di vigilanza svolte nei confronti dei soggetti vigilati e da quelle poste in essere ai fini della tutela del risparmio e dell'integrità dei mercati, della capacità contributiva dei soggetti vigilati nonché della complessità delle operazioni poste in essere dai medesimi soggetti».

259. Al fine di assicurare l'efficace esercizio delle competenze in materia di tutela del consumatore nonché in materia di concorrenza, la pianta organica dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato è aumentata di sedici unità di ruolo della carriera direttiva, con corrispondente soppressione dei contingenti di dieci e sei unità di personale di cui la medesima Autorita' può avvalersi in posizione di comando, rispettivamente previsti dall'articolo 8, comma 16, del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127.

260. Le assunzioni delle sedici unità di cui al comma 259 possono essere effettuate, tramite concorso pubblico, previo accertamento della sussistenza delle occorrenti risorse ai sensi dell'articolo 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

261. Al fine di equiparare il trattamento spettante a figure dirigenziali aventi il medesimo profilo professionale a decorrere dal 1° gennaio 2026, all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, il comma 5 è sostituito dal seguente:



«5. Ai dirigenti di seconda fascia, assegnati agli uffici di diretta collaborazione del Ministro, ferma restando la corresponsione di una retribuzione di posizione di misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di seconda fascia delle strutture dipartimentali del Ministero, e' riconosciuta un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, su proposta del capo di Gabinetto, di importo non superiore al 70 per cento della retribuzione di posizione e, comunque, non superiore al valore massimo della retribuzione di risultato riconosciuta ai dirigenti di seconda fascia delle strutture dipartimentali del Ministero».

262. Per il potenziamento e lo sviluppo dei compiti della Scuola nazionale dell'amministrazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, con le modalita' e i termini delle procedure di cui all'articolo 35-bis, comma 1, primo periodo, del decretollegge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le unita' di personale reclutate ai sensi dell'articolo 13, commi 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, in possesso dei necessari requisiti, a valere sulle facolta' assunzionali di cui all'articolo 13, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, destinate alle assunzioni di personale di categoria B, posizione economica F3, nel limite di venti unita'.

263. Il Ministero della cultura puo' conferire un incarico dirigenziale di livello generale e un incarico dirigenziale di livello non generale oltre il limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente.

264. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' conferire un incarico dirigenziale di livello generale e cinque incarichi dirigenziali di livello non generale, di cui due per le esigenze del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e uno ciascuno per le esigenze del Dipartimento dell'economia e del Dipartimento delle finanze nonche' uno per le esigenze del Gabinetto del Ministro, oltre il limite di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente. Al fine di potenziare lo svolgimento delle attivita' relative all'innovazione e alla valorizzazione degli asset pubblici, con compiti di analisi finanziaria, settoriale e regolatoria funzionali alla realizzazione di operazioni straordinarie di trasformazione, collaborazione e riduzione dei costi, il Ministero dell'economia e delle finanze, per le esigenze del Dipartimento dell'economia, e' autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, dieci unita' da quadrare nell'area dei funzionari del CCNL del comparto funzioni centrali. Il reclutamento del suddetto contingente di personale e' effettuato, in deroga all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, attraverso l'indizione di procedure concorsuali



pubbliche o mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine e' autorizzata la spesa di 461.405 euro per l'anno 2026 e di 553.686 euro a decorrere dall'anno 2027. E' istituita, presso il Dipartimento delle finanze del predetto Ministero, una posizione dirigenziale di livello generale per lo svolgimento di compiti di consulenza, studio e ricerca, con corrispondente incremento della dotazione organica della dirigenza di prima fascia e contestuale soppressione di due posizioni dirigenziali di livello non generale equivalenti sotto il profilo finanziario assegnate al medesimo Dipartimento e riduzione di un corrispondente ammontare di facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente.

265. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160, le parole: «quattro rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «cinque rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, rispettivamente per i Dipartimenti delle finanze e della Ragioneria generale dello Stato, per le Agenzie delle entrate e delle dogane e dei monopoli e per il Corpo della Guardia di finanza».

266. In considerazione delle esigenze connesse alla competizione sportiva internazionale America's cup, e' assegnato alla Direzione marittima di Napoli, in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio, un contributo pari a 2.068.000 euro per l'anno 2026 e a 998.000 euro per l'anno 2027, per avviare, ad integrazione dei lavori gia' programmati, un piano straordinario di interventi infrastrutturali da realizzare presso gli uffici di cui all'articolo 16 del codice della navigazione rientranti nell'ambito della giurisdizione della medesima Direzione marittima e dalla stessa individuati.

267. Agli oneri derivanti dal comma 266, pari a 2.068.000 euro per l'anno 2026 e a 998.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

268. All'articolo 13 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, al comma 1-bis e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I dipendenti del Ministero dell'economia e delle finanze, in ogni caso, possono essere nominati negli organi di amministrazione e controllo di societa' partecipate, anche indirettamente, dallo Stato e i relativi compensi sono corrisposti direttamente al medesimo Ministero, che provvede nel rispetto delle disposizioni vigenti».

269. Al fine di incrementare e potenziare le funzioni in ambito territoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con conseguente acquisizione di personale dirigenziale da destinare alle sedi territoriali, all'articolo 23-quinquies, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «di 3 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «di quattro unita'». Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 277.051 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

270. In deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dall'anno 2026 l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) puo' incrementare, a valere sul proprio



bilancio, le risorse per la corresponsione dell'indennita' per oneri specifici dei profili di ricercatore e tecnologo, di cui all'articolo 8 della sezione seconda del CCNL per il personale dirigente del comparto Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione - parte economica 1996-1997, del 5 marzo 1998, in misura non superiore a 347.197 euro considerati gli oneri riflessi a carico dell'amministrazione.

271. Il Comitato nazionale per la bioetica (CNB), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e' un organismo consultivo del Governo ed e' composto da un massimo di trentasei membri, compreso il presidente. Il Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (CNBBSV), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e' un organismo consultivo tecnico-scientifico, di supporto al Governo, ed e' composto da un massimo di venti membri, compreso il presidente. I membri del CNB e i membri del CNBBSV sono nominati per quattro anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

272. Le finalita', i compiti, il funzionamento e la composizione del CNB e del CNBBSV sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che, in coerenza con i relativi compiti, individua, quali componenti del CNB, senza diritto di voto, i presidenti di enti di ricerca e di altri organismi ed enti pubblici. Ai presidenti e ai componenti del CNB e del CNBBSV di cui al comma 271 e' corrisposto un gettone di presenza, nel limite, rispettivamente, di euro 1.000 e di euro 800, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione, per seduta, fino ad un massimo di quindici sedute annue. A tal fine e' autorizzata la spesa di 678.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

273. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, le parole: «dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni» sono soppresse;

b) i commi 66, 66-bis e 66-ter sono sostituiti dai seguenti:

«66. A decorrere dal 1° gennaio 2026, alle spese derivanti dal funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni si provvede mediante un contributo annuale avente natura tributaria, da corrispondere entro il 31 marzo di ciascun anno, nella misura del 2 per mille dei ricavi, come definiti ai sensi del comma 66-bis, terzo periodo, derivanti dalle seguenti attivita':

a) fornitura, gestione e messa a disposizione di reti di comunicazioni elettroniche e infrastrutture digitali, nonche' attivita' di operatore di rete anche televisivo e prestazione di servizi di comunicazioni elettroniche, inclusi i servizi interattivi associati o di accesso condizionato e l'utilizzo anche indiretto di risorse di numerazione, ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

b) prestazione dei servizi postali oggetto di licenza individuale e autorizzazione generale, ivi inclusi i servizi di priere espresso e i servizi di consegna pacchi, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

c) fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici, di radiodiffusione sonora, nonche' di servizi di piattaforme di



condivisione di video e di contenuti, di creazione, produzione o organizzazione di contenuti sulle piattaforme per la condivisione di video, di produzione o distribuzione di programmi audiovisivi e radiofonici, compresi i format, nonché di opere cinematografiche e musicali, di attività pubblicitaria e di sponsorizzazione realizzata, anche online, direttamente o mediante concessionarie di pubblicità, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, e del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177;

d) editoria, anche elettronica, e prestazione di servizi della società dell'informazione che consentono l'utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico, nonché di agenzia di stampa, di media monitoring e di rassegna stampa di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177;

e) prestazione di servizi digitali, anche tramite siti di e-commerce, nonché prestazione di servizi intermediari di cui all'articolo 3, lettere g), i) e j), del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, non ricompresi nelle lettere da a) a d) del presente comma.

66-bis. Per le spese relative all'esercizio delle competenze attribuite dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, si provvede con un contributo fissato nella misura dello 0,5 per mille annuo dei ricavi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi da parte dell'organizzatore della competizione sportiva. Per le spese relative all'esercizio delle competenze attribuite dalla legge 14 luglio 2023, n. 93, è stabilito un contributo ulteriore nella misura dello 0,5 per mille dei ricavi derivanti dalla commercializzazione dei diritti sulle opere musicali, cinematografiche e audiovisive, compresi i format televisivi; dall'attività di intermediazione dei diritti d'autore e connessi da parte di organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35; dalla fornitura di servizi di media audiovisivi a pagamento; dalla commercializzazione di diritti delle opere riguardanti eventi sportivi. Per "ricavi" si intendono i ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero, come risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio approvato, o, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, dalle omologhe voci di altre scritture contabili.

66-ter. In sede di prima applicazione, per i soggetti operanti negli ambiti di attività di cui alle lettere a) e b) del comma 66, la misura dell'aliquota del contributo stabilita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2025 è incrementata dello 0,1 per mille per anno, a partire dall'anno 2026, sino al raggiungimento del limite di cui al medesimo comma 66.

66-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2029, eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione di cui al comma 66 possono essere disposte con deliberazione motivata dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sottoposta all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 65, fino al limite massimo del 2,5 per mille. In ogni caso, gli eventuali incrementi dell'aliquota di cui al comma 66, fino al limite del 2,5 per mille, possono essere disposti nella misura massima dello 0,1 per



mille annui, e comunque per non piu' di tre incrementi nell'arco di un quinquennio.

66-quinquies. Resta fermo il potere dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni di stabilire eventuali soglie di esenzione per i casi in cui il contributo risulterebbe inferiore o uguale a 100 euro».

274. L'articolo 16 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente:

«Art. 16. - (Diritti amministrativi) - 1. Oltre ai contributi di cui all'articolo 42 e al contributo per le spese di funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle imprese che forniscono reti o servizi ai sensi dell'autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi diritti di uso sono imposti diritti amministrativi che coprano complessivamente i soli costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici di cui all'articolo 13, comma 2, ivi compresi i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonche' di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, e in particolare delle decisioni in materia di accesso e interconnessione, dovuti per le attivita' di competenza del Ministero. I diritti amministrativi sono imposti alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente, tale da minimizzare i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori.

2. Per la copertura dei costi amministrativi, la misura dei diritti amministrativi di cui al comma 1 e' individuata nell'allegato 12. Il Ministero, nel determinare l'entita' della contribuzione, puo' definire eventuali soglie di esenzione.

3. Il Ministero pubblica annualmente nel proprio sito internet istituzionale i costi amministrativi sostenuti per le attivita' di cui al comma 1 e l'importo complessivo dei diritti riscossi ai sensi, rispettivamente, dei commi 1 e 2. In base alle eventuali differenze tra l'importo totale dei diritti e i costi amministrativi, sono apportate le opportune rettifiche. Le modifiche sono apportate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze».

275. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano gli effetti delle norme di previsione del sistema contributivo a carico del mercato di riferimento quale fonte di finanziamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.

276. Al fine di rafforzare la tutela e la promozione dei diritti delle persone di minore eta', all'articolo 5-bis della legge 12 luglio 2011, n. 112, istitutiva dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli incarichi dirigenziali relativi al posto di livello dirigenziale generale e ai posti di livello dirigenziale non generale sono conferiti secondo le procedure di cui all'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, limitatamente alla posizione di livello dirigenziale generale e a una posizione di



livello dirigenziale non generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fermo restando il limite della dotazione organica di cui al secondo periodo, per esigenze organizzative o di funzionamento l'Autorita' garante puo' avvalersi, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, appartenente ad altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

«1-bis. In aggiunta al personale di cui al comma 1, il titolare dell'Autorita' garante puo' avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di un consigliere, quale supporto per lo svolgimento delle proprie funzioni e per il raccordo con l'Ufficio dell'Autorita' garante, con incarico di durata non superiore al mandato del titolare dell'Autorita' garante e con compenso annuo onnicomprensivo non superiore a 80.000 euro, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione, nonche' di esperti a titolo gratuito oppure con un compenso annuo onnicomprensivo non superiore a 30.000 euro per ciascun incarico, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'Autorita' garante, per un importo massimo complessivo annuo pari a 100.000 euro».

277. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 276, pari a euro 180.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

278. Al comma 619 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano per gli anni 2026 e 2027 e a tal fine e' autorizzata, per il riconoscimento dei rimborsi di spese, la spesa massima di 50.400 euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027».

279. Agli oneri derivanti dal comma 278, nel limite di 50.400 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 617 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

280. Al fine di tutelare gli interessi essenziali della sicurezza dello Stato e di rafforzare le capacita' industriali della difesa riferite alla produzione e al commercio di armi, di materiale bellico e sistemi d'arma, con uno o piu' decreti del Ministro della difesa di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate, anche con funzioni ricognitive e comunque nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, le attivita', le aree e le relative opere, nonche' i progetti infrastrutturali, finalizzati alla realizzazione, all'ampliamento, alla conversione, alla gestione allo sviluppo delle capacita' industriali della difesa, qualificati me di interesse strategico per la difesa nazionale.

281. Al fine di tenere conto delle previsioni della raccomandazione del Consiglio del 27 novembre 2023 (C/2023/1344), per i profili di studio e ricerca in materia di finanza degli enti dell'economia



sociale al fine di rafforzare la dimensione inclusiva, sostenibile e sociale della politica tributaria e fiscale nazionale, e' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un comitato di esperti con funzioni consultive, i cui membri sono nominati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tra i rappresentanti degli enti di rappresentanza dei diversi soggetti operanti nell'ambito dell'economia sociale, di cui uno individuato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con il medesimo decreto sono definiti la durata e il compenso nel limite di spesa complessivo di 300.000 euro annui. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

282. Nei limiti delle risorse di cui all'articolo 9-quater, comma 6, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, all'atto della sostituzione per cessazione del personale dirigenziale e non dirigenziale proveniente dall'incorporata societa' Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura - SIN S.p.A., i fondi per il trattamento accessorio del personale dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) sono adeguati in modo tale da assicurare l'invarianza del valore medio pro capite riferito all'anno 2024.

283. Al fine di garantire la programmazione e il coordinamento delle attivita' di rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni, anche in termini di performance amministrativa, garantendo il consolidamento a lungo termine dei traguardi raggiunti con il PNRR, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell'ambito della sua autonomia, alla riorganizzazione del Dipartimento della funzione pubblica, prevedendo l'istituzione di un posto di funzione dirigenziale di livello generale, da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di organizzazione di cui al primo periodo, la posizione dirigenziale di livello generale, per lo svolgimento di compiti di consulenza, studio e ricerca e' assegnata a supporto del capo del Dipartimento della funzione pubblica. La relativa posizione dirigenziale di livello generale puo' essere coperta anche in deroga ai limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione del presente comma, e' autorizzata la spesa di euro 316.171 nell'anno 2026 e di euro 313.671 annui a decorrere dall'anno 2027.

284. Al fine di assicurare le attivita' di cui al comma 714, nonche' quelle di cui al comma 227 la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell'ambito della sua autonomia, alla riorganizzazione del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita' prevedendo l'istituzione di un ulteriore ufficio dirigenziale di livello generale, articolato in due nuovi uffici dirigenziali di livello non generale, con conseguente incremento della dotazione organica della medesima Presidenza. I relativi posti sono coperti anche in deroga ai limiti percentuali di cui all'articolo 9-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio



1999, n. 303. Il citato Dipartimento e', altresì, autorizzato ad avvalersi di ulteriori cinque unità di personale di prestito proveniente dal comparto funzioni centrali, sezione Ministeri, area dei funzionari, anche in aggiunta al contingente di cui all'articolo 9, comma 5, primo periodo, del citato decreto legislativo n. 303 del 1999. Il Dipartimento e' autorizzato a trasferire all'INPS quota parte del Fondo di cui al comma 227 affinché, entro il mese di settembre dell'anno 2026, implementi la relativa piattaforma informatica nonché per la successiva manutenzione, in misura pari a 1,05 milioni di euro nell'anno 2026, 0,33 milioni di euro nell'anno 2027 e 0,23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Per l'attuazione del presente comma, e' autorizzata la spesa di euro 891.040 per l'anno 2026 e di euro 871.040 annui a decorrere dall'anno 2027.

285. L'articolo 7-ter del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, e' abrogato.

286. Al fine di rafforzare le attività di vigilanza e regolamentazione in materia di salute e sicurezza, digitalizzazione e monitoraggio, politiche del lavoro e politiche sociali, nonché di assicurare la piena realizzazione degli obiettivi del PNRR, fino al 31 dicembre 2026, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può conferire, per la durata massima di tre anni non rinnovabili, due incarichi dirigenziali di livello non generale, oltre ai limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Detti incarichi possono essere conferiti anche ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

287. Gli incarichi di cui al comma 286 sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

288. Agli oneri derivanti dal comma 283, pari a 316.171 euro nell'anno 2026 e a 313.671 euro annui a decorrere dall'anno 2027, e dal comma 284, pari a 891.040 euro nel l'anno 2026 e a 871.040 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:

a) quanto a 311.491 euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente utilizzo delle risorse rinvenienti dai risparmi di spesa recati dal comma 285;

b) quanto a 895.720 euro per l'anno 2026, a 873.220 euro per l'anno 2027 e a 1.184.711 euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

289. Il limite previsto dall'articolo 11, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100, pari al 5 per cento del contingente di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 11, per l'assegnazione di collaboratori agli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia, e' elevato al 10 per cento.

290. Ai fini di cui al comma 289 e' autorizzata la spesa di 900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 e la dotazione di bilancio destinata alle finalità di cui all'articolo 11, comma 10, del medesimo decreto e' incrementata di 1.600.000 euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2026.



291. Il limite di spesa previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per gli anni 2026, 2027 e 2028, non si applica ai mezzi utilizzati per i servizi strumentali all'esercizio della funzione giurisdizionale.

292. Per l'attuazione delle disposizioni recate dal comma 291 e' autorizzata la spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

293. Al fine di garantire il miglioramento dell'efficienza della giustizia amministrativa e della giustizia ordinaria, assicurando la funzionalita' degli uffici giudiziari e valorizzando l'esperienza dell'ufficio per il processo tramite la stabilizzazione prevista dall'articolo 16-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, al medesimo articolo 16-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le graduatorie distrettuali formatesi a seguito della selezione comparativa rimangono in vigore per tre anni e sono utilizzabili in via prioritaria dal Ministero della giustizia. Il Ministero procede altresì alla formazione di una graduatoria unificata, avente validità triennale e finalizzata agli scorrimenti tra distretti, sulla base del punteggio attribuito all'esito della procedura selettiva e nel rispetto dei titoli di precedenza e preferenza di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, posseduti e dichiarati ai fini della procedura selettiva. Successivamente allo scorrimento della graduatoria unificata da parte del Ministero della giustizia fino all'integrale copertura dei posti, la medesima graduatoria e' utilizzabile dalle altre amministrazioni che ne fanno richiesta. I dipendenti presenti nella graduatoria del distretto di Trento sono oggetto di stabilizzazione da parte della regione Trentino-Alto Adige, nell'ambito delle proprie facoltà assunzionali e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine la regione può, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, modificare la dotazione organica degli uffici giudiziari. Successivamente all'integrale copertura dei posti del distretto di Trento, il Ministero della giustizia può scorrere la relativa graduatoria nell'ambito dei distretti geograficamente limitrofi e, successivamente all'integrale copertura dei relativi posti, negli ulteriori distretti. Per lo svolgimento delle procedure selettive e' autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2026»;

b) al comma 2:

1) al primo periodo, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»;

2) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:
«L'assunzione avviene a far data dal 1° luglio 2026 per coloro che sono utilmente collocati nelle graduatorie di merito formatesi all'esito della selezione comparativa, a condizione che i medesimi abbiano maturato i dodici mesi continuativi nella qualifica ricoperta la data del 30 giugno 2026 e siano in servizio alla medesima data. Completata la procedura di stabilizzazione, le graduatorie sono rese disponibili anche per lo scorrimento da parte di altre pubbliche amministrazioni»;



3) al secondo periodo, dopo le parole: «a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica» sono aggiunte le seguenti: «, in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali».

294. Per le medesime finalita' di cui al comma 293 del presente articolo, all'articolo 17-quater, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, dopo le parole: «e all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112,» sono inserite le seguenti: «nonche' all'articolo 5, comma 5, della legge 21 febbraio 2024, n. 14».

295. All'articolo 19-quater, commi 1 e 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «a euro 25.000» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 500.000».

296. All'articolo 19-quater, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «a euro 15.500» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 500.000».

297. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 549:

1) al primo periodo, le parole: «d'indirizzo» sono soppresse;

2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il Comitato e' formato da tredici componenti, di cui uno designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della medesima Presidenza, con funzione di coordinatore, e da dodici esperti designati uno dal Ministro della difesa, uno dal Ministro dell'universita' e della ricerca, uno dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, uno dal Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, uno dal Ministro delle imprese e del made in Italy, uno dal Ministro della cultura e sei dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

3) al terzo periodo:

3.1) dopo le parole: «per il tramite» sono inserite le seguenti: «del coordinatore e»;

3.2) la parola: «Ministero», ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente: «Ministro»;

3.3) le parole: «dell'istruzione,» sono soppresse;

3.4) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del direttore dell'Agenzia di cui al comma 551»;

b) al comma 550:

1) al primo periodo, le parole: «presso la» sono sostituite dalle seguenti: «presso il Dipartimento della protezione civile della»;

2) il secondo periodo e' soppresso;

c) al comma 551:

1) le parole: «, con sede centrale in Bologna,» sono soppresse;

2) dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente:

«g-bis) coordinamento degli enti meteo di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 2020, n. 186, per le finalita' di cui al presente comma»;



d) al comma 554, lettera b), le parole: «facolta' assunzionali previste dalla legislazione vigente» sono sostituite dalle seguenti: «risorse finanziarie disponibili di cui al comma 559»;

e) il comma 557 e' sostituito dal seguente:

«557. Lo statuto di ItaliaMeteo, predisposto nel rispetto degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' adeguato alle disposizioni del presente comma ed e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Dipartimento della Protezione civile, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il Comitato di cui al comma 549 e il Ministro dell'universita' e della ricerca. L'Agenzia ItaliaMeteo e' sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Dipartimento della protezione civile, sentito il Ministro dell'universita' e della ricerca relativamente all'attivita' scientifica e di ricerca. Il medesimo Dipartimento formula le linee guida strategiche per ItaliaMeteo, sentiti il Comitato di cui al comma 549 e il Ministro dell'universita' e della ricerca. Lo statuto individua la sede, gli organi e la dotazione organica dell'Agenzia di cui al comma 553 e definisce le modalita' di svolgimento delle funzioni di vigilanza. Le funzioni di misurazione e valutazione della performance sono assicurate dalle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri con le modalita' definite ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150»;

f) il comma 559 e' sostituito dal seguente:

«559. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo per il finanziamento dell'Agenzia ItaliaMeteo, con una dotazione pari a euro 6.902.500 annui a decorrere dall'anno 2026, destinato alla copertura delle spese di funzionamento e al finanziamento delle relative attivita'».

298. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi dell'Agenzia ItaliaMeteo, ad eccezione del collegio dei revisori, decadono ed e' nominato Commissario straordinario dell'Agenzia il capo del Dipartimento della protezione civile, che provvede a presentare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la proposta del nuovo statuto in coerenza con le disposizioni di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come sostituito dalla lettera e) del comma 297 del presente articolo.

299. Il Commissario straordinario di cui al comma 298, per il periodo in cui e' in carica, assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione degli organi decaduti ai sensi del presente comma. Entro sessanta giorni dalla data in cui il nuovo statuto acquista efficacia sono nominati tutti i nuovi organi dell'Agenzia.

300. Il Commissario straordinario di cui al comma 298 resta in carica fino alla nomina del nuovo direttore dell'Agenzia e il collegio dei revisori resta in carica fino alla nomina del nuovo organo.

301. Fino al 31 dicembre 2026, e' autorizzato il conferimento di due incarichi dirigenziali di livello non generale presso l'Agenzia

ItaliaMeteo, oltre i limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 559, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come sostituito dalla lettera f) del comma 297 del presente articolo.

302. Il Ministero della giustizia e' autorizzato nel biennio 2026-2027 ad assumere 718 magistrati ordinari vincitori di concorsi gia' banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, di cui 440 unita' in data non anteriore al 1° luglio 2026 e 278 unita' in data non anteriore al 1° luglio 2027, nei limiti della vigente dotazione organica. A tal fine e' autorizzata la spesa nel limite di euro 3.438.133 per l'anno 2026, di euro 18.456.249 per l'anno 2027, di euro 33.825.017 per l'anno 2028, di euro 39.334.069 per l'anno 2029, di euro 40.982.414 per l'anno 2030, di euro 47.311.407 per l'anno 2031, di euro 51.144.208 per l'anno 2032, di euro 51.626.869 per l'anno 2033, di euro 53.055.222 per l'anno 2034, di euro 53.621.395 per l'anno 2035 e di euro 55.012.230 annui a decorrere dall'anno 2036.

303. All'articolo 66, comma 9-bis, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «per gli anni dal 2016 al 2025, del 75 per cento per l'anno 2026 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2016».

304. All'articolo 584, comma 3-bis, secondo periodo, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «dall'anno 2018 all'anno 2025 e di euro 4.657.573 a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2018».

305. Le universita' statali e non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca sono autorizzati ad assumere, rispettivamente, ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e ricercatori e tecnologi a tempo indeterminato, previo espletamento di procedure di selezione riservate, in misura non superiore al 50 per cento, ai ricercatori universitari e al personale ricercatore e tecnologo reclutati nell'ambito di progetti finanziati dal PNRR, sulla base dei requisiti e secondo le modalita' di cui ai commi 306, 310 e 312 del presente articolo, ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui ai commi 307, 311 e 314.

306. Nei limiti delle facolta' assunzionali a legislazione vigente, come integrate dalle risorse di cui al comma 307, le universita' statali sono autorizzate ad assumere i ricercatori universitari di cui al comma 305, previo espletamento delle procedure di selezione di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, alle quali possono partecipare i ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate, in misura non superiore al 50 per cento, ai ricercatori reclutati con i contratti di cui al medesimo articolo 24, comma 3, lettera a), nell'ambito di progetti



finanziati dal PNRR. All'espletamento delle procedure le universita' provvedono entro il termine del 31 dicembre 2026, relativamente al personale con contratti in scadenza nell'anno 2025, ed entro il termine del 31 dicembre 2027, relativamente al personale con contratti in scadenza nell'anno 2026.

307. Al fine di cofinanziare le assunzioni di cui al comma 306, il fondo di finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 11,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 38,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca sono stabiliti le modalita' e i termini di riparto fra le universita' statali, nonche' i criteri di assegnazione delle risorse di cui al presente comma.

308. Le risorse di cui al comma 307 sono impiegate per cofinanziare fino al 50 per cento della spesa, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, nel limite dello stanziamento assegnato. La quota di spesa a carico dell'universita' che effettua l'assunzione, oltre all'accantonamento ai fini di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e' imputata alle ordinarie facolta' assunzionali, nei limiti delle stesse.

309. Le risorse di cui al comma 307 non utilizzate dalle universita' statali per le finalita' di cui al comma 306 sono assegnate in proporzione e ad integrazione della quota base del fondo per il finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per essere utilizzate nel medesimo anno di riferimento.

310. Le universita' non statali legalmente riconosciute possono bandire, per i medesimi fini e con le stesse modalita', requisiti e tempistiche di cui al comma 306, procedure per il reclutamento di ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, previo espletamento delle procedure selettive di cui al comma 2 del medesimo articolo 24.

311. Al fine di cofinanziare le assunzioni di cui al comma 310, il contributo di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 29 luglio 1991, n. 243, in favore delle universita' non statali legalmente riconosciute e' incrementato di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 1,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca sono stabiliti le modalita' e i termini di riparto fra le universita' non statali legalmente riconosciute, nonche' i criteri di assegnazione delle risorse di cui al presente comma. Tali risorse sono impiegate per cofinanziare fino al 50 per cento della spesa, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, nel limite dello stanziamento assegnato.

312. Nei limiti delle facolta' assunzionali a legislazione vigente, come integrate dalle risorse di cui al comma 314, gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato personale ricercatore e tecnologo, previo espletamento di procedure concorsuali da bandire entro il 31 dicembre 2026, con preventiva indicazione della relativa copertura finanziaria. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei



posti disponibili, al personale ricercatore e tecnologo reclutato nell'ambito dei progetti finanziati dal PNRR. Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione i candidati in servizio presso gli enti pubblici di ricerca di cui al primo periodo alla data del 30 giugno 2025, che abbiano prestato servizio nel relativo profilo per un periodo, anche non continuativo, non inferiore a ventiquattro mesi e che siano stati reclutati a tempo determinato mediante procedure ad evidenza pubblica.

313. Alla copertura degli oneri di cui al comma 312, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, si provvede:

a) per il 50 per cento, tramite le facoltà assunzionali ordinarie disponibili presso ciascun ente;

b) per il restante 50 per cento, tramite l'incremento della quota ordinaria destinata ai singoli enti con il decreto ministeriale di riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

314. Per le finalità di cui al comma 312, il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 7,27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 1,45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

315. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabiliti le modalità e i termini di riparto e di assegnazione delle risorse, nei limiti della dotazione complessiva di cui al comma 314. Le risorse non utilizzate per le finalità di cui al comma 312 confluiscono nel medesimo esercizio nel fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

316. Al fine di incrementare i servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di prevenzione del terrorismo, nonché di soccorso pubblico, anche per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano - Cortina 2026», in favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa di euro 114.244.252 per l'anno 2026.

317. Al fine di consentire l'efficace attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, adottato dal Consiglio dell'Unione europea in data 14 maggio 2024, la Commissione nazionale per il diritto di asilo e le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono autorizzate, per l'anno 2026, a utilizzare prestatori di lavoro con contratto a termine, in possesso di adeguata professionalità, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel limite massimo di spesa di euro 14.618.413 per l'anno 2026.

318. Per favorire la riqualificazione urbana, ambientale e sociale dell'area denominata di Pietralata, sita in Roma, la porzione di proprietà dell'Istituto nazionale di statistica ivi ubicata nonché i relativi progetti di sviluppo già elaborati sono trasferiti allo Stato, al fine di consentirne il completamento fino alla progettazione esecutiva per il soddisfacimento di esigenze logistiche



della Polizia di Stato.

319. L'atto di trasferimento della proprietà dell'area e di cessione dei progetti di cui al comma 318 deve essere stipulato e trascritto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. All'Istituto nazionale di statistica è corrisposto il rimborso delle spese sostenute a carico del proprio bilancio per l'acquisizione dell'area e per la relativa progettazione.

320. Per le finalità di cui ai commi 318 e 319 il Ministero dell'interno è autorizzato a utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti in logistica di competenza fino a 20 milioni di euro e ad apportare le necessarie modifiche ai relativi piani triennali di investimento.

321. Al fine di assicurare la celere realizzazione dell'intervento di cui al comma 318, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, è nominato, tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza gestionale per l'incarico da svolgere, un Commissario straordinario. Al Commissario straordinario è attribuito, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o i provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le amministrazioni, gli enti o gli organi coinvolti.

322. Il Commissario straordinario di cui al comma 321, previo accordo con l'operatore economico già individuato con procedura a evidenza pubblica per la precedente qualificazione dell'area, approva, entro nove mesi dalla nomina, la variante progettuale redatta dallo stesso operatore economico, sulla base dei nuovi quadri esigenziali della Polizia di Stato. Allo scopo, il suddetto operatore economico redige il progetto di fattibilità tecnica ed economica che deve essere approvato dal Commissario.

323. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4, 5, 6 e 7, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.

324. Il Commissario straordinario di cui al comma 321, per l'espletamento del suo incarico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si avvale dell'Agenzia del demanio, che, quale soggetto attuatore, svolge altresì le funzioni di stazione appaltante ai sensi dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per l'esecuzione dei lavori. L'Agenzia del demanio, tramite il medesimo operatore economico già individuato per la redazione da parte dello stesso del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui al comma 322, opera nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente destinate alla sede logistica della Polizia di Stato.

325. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento indette per la progettazione e l'esecuzione degli interventi di cui ai commi da 318 a 324, si applicano le previsioni contenute nell'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

326. Il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato a istituire 40 posizioni dell'area delle elevate professionalità prevista dal CCNL 2019-2021 del comparto funzioni centrali e



conseguentemente ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, tramite concorso pubblico ovvero passaggio tra le aree o mediante scorrimento delle graduatorie vigenti o procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, un corrispondente contingente di personale non dirigenziale da inquadrare nella suddetta area. A tal fine e' autorizzata la spesa di 3.615.519 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

327. Per la gestione delle procedure concorsuali previste dal comma 326 e' autorizzata, per l'anno 2026, una spesa pari a euro 300.000. Per le maggiori spese di funzionamento indotte dal reclutamento del predetto personale, ivi compreso il costo annuale per la corresponsione dei buoni pasto, e' autorizzata un'ulteriore spesa pari a euro 74.369 annui a decorrere dall'anno 2026.

328. Per rafforzare il supporto specialistico e informatico delle attivita' di monitoraggio indicate all'articolo 2, comma 199-septies, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, estendendolo a nuovi strumenti di monitoraggio territoriali, nonche' al monitoraggio delle quotazioni e delle importazioni delle materie prime, anche strategiche, scambiate sui mercati internazionali, e' autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi puo' altresì stipulare apposite convenzioni per avvalersi dell'assistenza tecnico-operativa di societa' e organismi in house, previa intesa con le amministrazioni vigilanti, per cui e' autorizzata la spesa nei limiti di euro 327.000 annui a decorrere dall'anno 2026.

329. Al fine di rafforzare e implementare, assicurando anche l'applicazione delle piu' recenti tecnologie, le piattaforme informatiche del Ministero delle imprese e del made in Italy strumentali alla gestione di procedimenti amministrativi in materia di incentivi, di amministrazioni straordinarie e di investimenti esteri in asset strategici, e' autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2026, di 2.000.000 di euro per l'anno 2027 e di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2028.

330. Al fine di rafforzare le attivita' nel settore della crisi di impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e quelle di politica industriale di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, il Ministero e' autorizzato ad avvalersi della collaborazione di esperti, per gli anni dal 2026 al 2028, cui e' corrisposto un compenso massimo annuo pro capite di 50.000 euro al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione nel limite di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

331. Le misure di promozione e comunicazione in materia di made in Italy di cui all'articolo 57 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono rifinanziate per 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

332. All'articolo 26 del decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 2 e' abrogato;
- b) al comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di euro 2.854.508 per l'anno 2025 e di euro 764.363 annui a decorrere



dall'anno 2026».

333. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di 2.382,2 milioni di euro per l'anno 2026, 2.631 milioni di euro per l'anno 2027 e 2.633,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, anche per le finalita' di cui ai commi da 334 a 409.

334. Una quota dell'importo di cui al comma 333, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, 98 milioni di euro per l'anno 2027 e 83,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, e' destinata al finanziamento delle spese per la malattia di Alzheimer e altre patologie di demenza senile.

335. Le regioni, nelle more dell'assegnazione del finanziamento sanitario per l'emersione di lavoratori irregolari di cui all'articolo 103, comma 24, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono autorizzate ad iscrivere, nel bilancio dell'esercizio di riferimento, l'ultimo valore annuale assegnato in esercizi precedenti, fermi restando i successivi conguagli a seguito dell'assegnazione definitiva.

336. La disposizione di cui al comma 335 entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

337. Al fine di rafforzare il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse ricomprese nel fabbisogno sanitario destinate a specifiche finalita' assistenziali e al fine di ridurre gli adempimenti a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 marzo 2026, sono individuate le disposizioni normative per le quali si procede al riparto delle risorse nell'ambito della proposta complessiva di riparto delle disponibilita' finanziarie del Servizio sanitario nazionale, ferma restando la verifica dell'utilizzo delle risorse per le finalita' assistenziali ivi previste.

338. Una quota delle risorse incrementalі di cui al comma 333, pari a 188,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, e' destinata all'incremento delle disponibilita' per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

339. All'articolo 27, comma 5-ter, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per la determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali degli anni 2025 e 2026 sono regioni di riferimento le stesse regioni indicate per la determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali per l'anno 2024».

340. Al fine di potenziare le misure in materia di prevenzione collettiva e sanita' pubblica, una quota del fabbisogno sanitario nazionale standard, pari a 238 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, e' destinata al rafforzamento degli interventi nel settore, con particolare riferimento:

a) al potenziamento dello screening mammografico per il tumore



della mammella, allo scopo di estenderlo alle donne di eta' compresa tra 45 e 49 anni e tra 70 e 74 anni;

b) all'estensione di test genomici su campioni di biopsia liquida necessari per l'individuazione delle mutazioni di ESR1 nei casi di carcinoma mammario in stadio localmente avanzato o metastatico positivi per i recettori degli estrogeni (ER) e negativi per HER2, in progressione;

c) al potenziamento dello screening per il tumore del colon-retto, allo scopo di estenderlo alle persone di eta' compresa tra 70 e 74 anni;

d) alla profilazione genomica HRD del carcinoma sieroso di alto grado dell'ovaio in stadio avanzato;

e) alla prosecuzione del programma di prevenzione e monitoraggio del tumore polmonare, di cui all'articolo 34, comma 10-sexies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nell'ambito della Rete italiana screening polmonare, allo scopo di garantire la piu' ampia copertura sul territorio nazionale e una maggiore equita' di accesso e di favorire l'accessibilita' ampliando la platea dei potenziali beneficiari aventi i requisiti per accedere al programma;

f) all'incremento del finanziamento previsto dall'articolo 1, comma 408, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di vaccini ricompresi nel calendario nazionale vaccinale;

g) all'avvio di programmi di screening nutrizionale precoce dei pazienti oncologici;

h) all'avvio di programmi per l'accesso ai test diagnostici microbiologici rapidi e multiplex;

i) allo sviluppo dei test di Next-Generation Sequencing (NGS) per la diagnosi della sordita';

l) al potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing (NGS) per la profilazione delle malattie rare;

m) alla realizzazione di accertamenti diagnostici nell'ambito degli screening neonatali per l'individuazione precoce della leucodistrofia metacromatica;

n) alla realizzazione di programmi per la diagnosi precoce e la presa in carico tempestiva delle persone affette da malattia di Parkinson;

o) all'implementazione di un programma nazionale per la prevenzione e la cura delle patologie oculari cronico-degenerative, in particolare della maculopatia degenerativa miopica e senile;

p) all'implementazione di un programma nazionale per la prevenzione e la cura delle patologie reumatologiche, in particolare della fibromialgia, del lupus eritematoso sistemico, della sclerosi sistemica e dell'artrite reumatoide di recente insorgenza.

341. Per l'anno 2026, un importo aggiuntivo rispetto a quello previsto al comma 340 del presente articolo, pari a 247 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per 127 milioni di euro, e a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard di cui al comma 333 del presente articolo per 120 milioni di euro, e' destinato all'ulteriore potenziamento delle misure di prevenzione.

342. In aggiunta a quanto previsto dal comma 340, e' autorizzata la

spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026 finalizzata alla realizzazione, da parte del Ministero della salute, di apposite campagne di comunicazione istituzionale sulla prevenzione. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, indicate all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

343. Fermo restando quanto previsto dal comma 342, i criteri di riparto degli importi di cui al comma 340 sono definiti in sede di riparto del complessivo fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno di riferimento.

344. Al fine di garantire gli obiettivi e le azioni strategiche di intervento previsti nel Piano di azioni nazionale per la salute mentale 2025-2030 (PANSM 2025-2030) necessari per potenziare e qualificare l'assistenza integrata a tutela della salute mentale della persona, accompagnandola in tutto il ciclo della propria vita, a decorrere dall'anno 2026 una quota del fabbisogno sanitario nazionale standard, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2026, 85 milioni di euro per l'anno 2027, 90 milioni di euro per l'anno 2028 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, e' destinata all'implementazione e al potenziamento delle strategie e delle azioni per la prevenzione, la diagnosi, la cura e l'assistenza definite negli obiettivi del medesimo PANSM 2025-2030.

345. Per il triennio 2026-2028, una quota pari al 30 per cento degli importi di cui al comma 344 e' destinata all'implementazione delle azioni di prevenzione per la piena realizzazione degli argomenti trattati nel PANSM 2025-2030.

346. Gli importi di cui al comma 344 sono ripartiti tra le regioni sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il medesimo decreto e' disciplinato il monitoraggio della realizzazione delle azioni strategiche delineate nel PANSM 2025-2030, con la finalita' di verificare il recepimento nella pianificazione regionale del mandato del Piano stesso nonche' il raggiungimento degli obiettivi strategici nazionali.

347. Limitatamente alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie concernenti l'attuazione delle azioni strategiche di intervento previste nel PANSM 2025-2030, nell'ambito dell'importo di cui al comma 344, e' autorizzato l'impiego di una quota pari a 30 milioni di euro annui per l'assunzione a tempo indeterminato di personale dei ruoli sanitario e socio-sanitario da destinare ai servizi di salute mentale come intesi nel PANSM.

348. Al fine di garantire le risorse necessarie per far fronte alle maggiori spese derivanti dall'aumento del costo dei servizi nonche' alle ricorrenti emergenze sanitarie nei settori della sicurezza alimentare, della sanita' animale e dell'igiene zootecnica, la quota destinata al funzionamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali nell'ambito del Fondo sanitario nazionale, e' incrementata di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.



349. All'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «e di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinata rispettivamente per 350 milioni di euro ai DRG post acuzie e per 650 milioni di euro ai DRG per acuti» sono sostituite dalle seguenti: «, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2026, destinata rispettivamente per 350 milioni di euro ai DRG post acuzie e per 650 milioni di euro ai DRG per acuti e di 1.350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, destinata rispettivamente per 350 milioni di euro ai DRG post acuzie e per 1.000 milioni di euro ai DRG per acuti».

350. Al fine di garantire al Servizio sanitario nazionale le risorse necessarie per provvedere all'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard e' vincolata una quota pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026 e 183 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

351. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 406-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e tenuto conto dell'esito della relativa sperimentazione da comunicare da parte del Ministero della salute, i servizi resi dalle farmacie ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, sono stabilmente integrati nel Servizio sanitario nazionale. Le farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale sono riconosciute come strutture eroganti prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, anche in sinergia con gli altri professionisti sanitari. Per le ulteriori prestazioni assistenziali eventualmente da erogare da parte delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale rispetto a quanto disciplinato dall'articolo 18 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di cui all'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano sancita il 6 marzo 2025, il Ministero della salute adotta apposite linee guida al fine di definire i requisiti per lo svolgimento delle predette prestazioni, in particolare con riferimento ai requisiti delle farmacie che operano in contesti decentrati, di disagio e di ruralita'.

352. Per le finalita' di cui al comma 351, nell'ambito del fabbisogno sanitario nazionale standard e' vincolata una quota pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, al cui riparto si provvede in sede di riparto del complessivo fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno di riferimento.

353. La remunerazione dei servizi di cui al comma 351 e' definita nell'ambito degli accordi integrativi regionali, dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano, all'esito delle negoziazioni con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie, sulla base di quanto stabilito dal citato accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private ai sensi dell'articolo 8, comma



2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nei limiti dell'importo di cui al comma 352 del presente articolo.

354. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano rendicontano al Ministero della salute, entro il 30 giugno di ogni anno, l'utilizzo delle risorse e i volumi di attività erogati nel corso dell'anno precedente, anche ai fini della verifica degli impatti organizzativi ed economici dei servizi resi dalle farmacie.

355. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c-bis) e' sostituita dalla seguente:

«c-bis) l'accordo collettivo nazionale definisce i principi e i criteri per la remunerazione, da parte del Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, nei limiti delle risorse a tale scopo vincolate nell'ambito del fabbisogno sanitario nazionale standard»;

b) la lettera c-ter) e' sostituita dalla seguente:

«c-ter) fermi restando i limiti di spesa fissati dall'accordo nazionale ed entro un limite di spesa relativo alla singola regione e provincia autonoma di importo non superiore a quello a tale scopo vincolato nell'ambito del fabbisogno sanitario nazionale standard, gli accordi di livello regionale e provinciale disciplinano le modalità e i tempi dei pagamenti per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui alla lettera c-bis); gli accordi regionali definiscono, altresì, le caratteristiche strutturali e organizzative e le dotazioni tecnologiche minime in base alle quali individuare le farmacie con le quali stipulare accordi contrattuali finalizzati alla fornitura dei servizi di secondo livello, entro il medesimo limite di spesa e fermo restando quanto previsto al comma 1; eventuali prestazioni e funzioni assistenziali al di fuori dei limiti di spesa indicati dagli accordi regionali sono a carico del cittadino che le ha richieste».

356. Per le finalità di cui ai commi da 351 a 355, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da emanare entro il 30 marzo 2026, sono disciplinate le modifiche alle procedure delle prescrizioni mediche dematerializzate nell'ambito del Sistema tessera sanitaria, nonché delle relative erogazioni, fatte salve le modalità già operative per l'assistenza farmaceutica, anche ai fini del rimborso delle stesse da parte del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto dalla lettera c-ter) del comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992, come sostituita dalla lettera b) del comma 355 del presente articolo.

357. All'articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «e di 327 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «e di 412 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

358. All'articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «e di 285 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «e di 480 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

359. All'articolo 1, comma 351, della legge 30 dicembre 2024, n.

207, le parole: «nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 5,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti degli importi complessivi lordi di 5,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 13,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

360. All'articolo 1, comma 353, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «di 208 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

361. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'anno 2026, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 220, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, possono incrementare, a valere sul livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, per l'anno 2026, la spesa per prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e del personale sanitario del comparto Sanita', dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, nel limite degli importi lordi indicati, per ciascuna regione e provincia autonoma, nell'allegato III alla presente legge, pari complessivamente a 143.500.000 euro, di cui 101.885.000 euro per i dirigenti medici e 41.615.000 euro per il personale sanitario del comparto Sanita'. I compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui al presente comma sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 218 e 219, della citata legge n. 213 del 2023, in materia di prestazioni aggiuntive. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 143.500.000 euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

362. Al fine di garantire la riduzione delle liste di attesa e il rispetto dei tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie, nonché per far fronte alla carenza di personale sanitario, nell'anno 2026 è autorizzata, nell'ambito della quota di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevata per ciascuna regione e provincia autonoma per l'anno 2026, l'assunzione, da parte delle aziende e degli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali, di personale sanitario a tempo indeterminato, in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia, nel limite di spesa complessivo di euro 450.000.000 annui a decorrere dall'anno 2026.

363. Alla copertura degli oneri di cui al comma 362, pari complessivamente a 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:

a) quanto a 207 milioni di euro per l'anno 2026, 328 milioni di euro per l'anno 2027 e 340 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, a valere sull'incremento del livello del fabbisogno sanitario nazionale standard di cui al comma 333;

b) quanto a 243 milioni di euro per l'anno 2026, 122 milioni di euro per l'anno 2027 e 110 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma



275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

364. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole da: «e, su richiesta della regione, di un ulteriore importo sino al 5 per cento» fino alla fine del periodo sono soppresse;

b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le regioni, nel rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale e dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, possono incrementare i valori di spesa di cui al primo periodo di un ulteriore importo sino al 3 per cento dell'incremento del fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente, dandone comunicazione al Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui all'articolo 12 dell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005».

365. All'articolo 1, comma 268, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), le parole: «dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2026», le parole: «maturato al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «maturato al 31 dicembre 2026» e le parole: «tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2026»;

b) alla lettera c), le parole: «personale impiegato in mansioni sanitarie e sociosanitarie corrispondenti nelle attività dei servizi esternalizzati che abbia garantito assistenza ai pazienti in tutto il periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 e con almeno tre anni di servizio» sono sostituite dalle seguenti: «personale impiegato in mansioni sanitarie, socio-sanitarie, tecniche e amministrative corrispondenti nelle attività dei servizi esternalizzati, che abbia garantito assistenza ai pazienti o comunque la funzionalità dei servizi per almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025 e con almeno diciotto mesi di servizio».

366. Ai fini del riconoscimento della peculiare attività svolta dai dirigenti medici, dagli infermieri, dagli assistenti infermieri e dagli operatori socio-sanitari dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale assegnati ai servizi di pronto soccorso, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2029, in via sperimentale, le regioni, fermo restando il rispetto dell'articolo 5 del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, e all'equilibrio annuale di bilancio, possono incrementare, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la retribuzione delle condizioni di lavoro e dei fondi per la



retribuzione di risultato della dirigenza dell'area Sanita' nonche' dei fondi premialita' e condizioni di lavoro del personale del comparto Sanita' in misura complessivamente non superiore all'1 per cento della componente stabile dei fondi medesimi, con finalizzazione vincolata di dette risorse aggiuntive da parte della contrattazione integrativa alla valorizzazione del citato personale.

367. All'articolo 12, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «L'importo di cui al primo periodo e' incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di ulteriori 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare in via prioritaria all'assunzione di personale per il potenziamento delle reti di cure palliative».

368. Al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 10, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e dall'articolo 5, comma 2, della legge 4 agosto 2021, n. 116, nonche' nelle more dell'approvazione di una disciplina organica sulla formazione obbligatoria alle tecniche di primo soccorso in ambito scolastico ed extrascolastico, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e' istituito, per gli anni 2026 e 2027, un fondo con una dotazione pari a 100.000 euro, per il finanziamento di corsi sperimentali rivolti agli studenti maggiorenni delle scuole secondarie di secondo grado e dei percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale di competenza regionale, nonche' agli insegnanti di scienze motorie e sportive delle scuole secondarie di primo e di secondo grado.

369. All'articolo 1, comma 283, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle risorse del Fondo di cui al primo periodo accedono, dal 1° gennaio 2026, tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente».

370. La disposizione di cui al comma 369 e' approvata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

371. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al quinto periodo, le parole: «e per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'anno 2024, per l'anno 2025 e per l'anno 2026».

372. La disposizione di cui al comma 371 entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

373. A decorrere dall'anno 2026, al fine di garantire un efficace aggiornamento delle modalita' di gestione, erogazione e monitoraggio del contributo di cui all'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, una somma pari a 10.000 euro annui e' destinata all'INPS per l'adeguamento della piattaforma informatica, la semplificazione delle procedure di accesso al beneficio e il potenziamento delle attivita' di supporto agli utenti.



374. A decorrere dall'anno 2026, le risorse destinate al finanziamento del contributo di cui all'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono trasferite all'INPS, ferme restando le modalita' di ripartizione delle stesse tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale standard, tenendo conto anche dei criteri reddituali da determinare annualmente, come definito nell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano n. 281 del 23 novembre 2023.

375. Agli oneri di cui al comma 373 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

376. L'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) provvede, con cadenza annuale e comunque entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, alla revisione e all'aggiornamento del prontuario farmaceutico nazionale (PFN) dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale, ai fini del perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa farmaceutica.

377. La revisione e' effettuata sulla base dei criteri di efficacia clinica, sicurezza, appropriatezza d'uso, facilita' di accesso al farmaco per l'assistito, costo-beneficio ed economicita' complessiva per il Servizio sanitario nazionale. A seguito della revisione, l'AIFA individua i medicinali da includere, mantenere, riclassificare o escludere dal PFN, nonche' quelli per i quali procedere alla rinegoziazione delle condizioni di prezzo e di rimborso anche in ragione dell'ampliamento dei consumi o della presenza di alternative con costo-terapia piu' favorevole per il Servizio sanitario nazionale.

378. I provvedimenti di revisione, di cui al comma 376, da adottare con determina dell'AIFA, hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

379. Per i medicinali esclusi dal PFN, l'AIFA puo' prevedere misure transitorie volte a garantire la continuita' terapeutica dei pazienti gia' in trattamento, stabilendone modalita' e durata.

380. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 376 a 379 l'AIFA provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

381. Nell'ambito dell'infrastruttura del Sistema tessera sanitaria del Ministero dell'economia e delle finanze sono implementate le procedure per la generazione del buono dematerializzato per l'erogazione dei prodotti senza glutine a carico del Servizio sanitario nazionale, secondo le modalita' definite ai sensi del comma 384. Per le finalita' di cui al primo periodo, ai soggetti affetti da celiachia il Sistema tessera sanitaria rilascia un buono dematerializzato, attraverso un codice personale valido su tutto il territorio nazionale, congiuntamente all'indicazione del limite massimo di spesa stabilito dalla legislazione vigente.

382. Per l'acquisto dei prodotti senza glutine presso le farmacie, le parafarmacie, i negozi alimentari specializzati e i negozi della



grande distribuzione organizzata (GDO), i soggetti affetti da celiachia utilizzano il buono dematerializzato di cui al comma 381.

383. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stipulano apposite convenzioni con i negozi della GDO e i negozi alimentari specializzati nella vendita di alimenti senza glutine. L'elenco dei negozi convenzionati e' pubblicato nel sito internet istituzionale della regione o della provincia autonoma ed e' aggiornato ogni sei mesi. Le regioni e le province autonome comunicano, altresì, l'elenco e il relativo aggiornamento al Sistema tessera sanitaria e al Ministero della salute, i quali provvedono a pubblicarlo nei relativi siti internet.

384. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri standard per la definizione e l'attuazione, tramite il Sistema tessera sanitaria:

a) del sistema centralizzato di generazione del buono dematerializzato di cui al comma 381 da assegnare a ciascun beneficiario e valido su tutto il territorio nazionale;

b) delle modalita' di assegnazione a ciascun beneficiario del budget mensile a carico del Servizio sanitario nazionale;

c) delle modalita' di utilizzo del buono dematerializzato presso i negozi di cui al comma 383;

d) della tracciabilita' dell'importo del budget residuo a disposizione di ciascun beneficiario;

e) delle modalita' di compensazione tra regioni e province autonome degli importi spesi presso le farmacie, le parafarmacie, i negozi alimentari specializzati e i negozi della GDO convenzionati per l'erogazione dei prodotti dai soggetti che hanno acquistato i prodotti in un luogo diverso da quello della residenza o del domicilio sanitario.

385. Agli oneri derivanti dai commi da 381 a 384 del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, indicate all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

386. A decorrere dall'anno 2026, il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' incrementato, rispetto a quanto previsto dall'articolo 1, comma 223, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dello 0,30 per cento e il tetto della spesa farmaceutica convenzionata di cui all'articolo 1, comma 399, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' incrementato dello 0,05 per cento.

387. Resta fermo il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

388. Il Fondo per i farmaci innovativi, disciplinato dall'articolo 1, commi da 281 a 292, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e'



ridotto a decorrere dall'anno 2026 di 140 milioni di euro annui. La riduzione si applica proporzionalmente sugli importi indicati all'articolo 1, commi 288 e 290, della medesima legge n. 207 del 2024.

389. A decorrere dall'anno 2026, non si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto periodo del comma 6 dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, esclusivamente con riferimento alla quota dovuta dalle aziende farmaceutiche in favore delle regioni.

390. Agli oneri previsti dal comma 389, pari a 166 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

391. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 225 e' inserito il seguente:

«225-bis. Per tutti i medicinali oggetto di transito dal regime di classificazione A-PHT alla classe A ai sensi del comma 224, il cui prezzo di vendita, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), sia superiore a 100 euro, le quote di remunerazione di cui al comma 225, lettera a), si applicano in misura corrispondente a quelle previste per i medicinali aventi un prezzo al pubblico, al netto dell'IVA, pari a euro 100».

392. All'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 33-bis e' sostituito dal seguente:

«33-bis. Alla scadenza del brevetto sul principio attivo di un medicinale biotecnologico e in assenza dell'avvio di una concomitante procedura di contrattazione del prezzo relativa ad un medicinale biosimilare o terapeuticamente assimilabile, l'Agenzia avvia una nuova procedura di contrattazione del prezzo, ai sensi del comma 33, con il titolare dell'autorizzazione in commercio del medesimo medicinale biotecnologico al fine di ridurre il prezzo di rimborso da parte del SSN. In alternativa, in luogo della contrattazione di cui al primo periodo, l'Agenzia puo' ricevere la proposta da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) del medicinale biotecnologico di un prezzo di rimborso da parte del SSN con uno sconto di almeno il 20 per cento rispetto a quello previgente».

393. All'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo le parole: «della legge 24 dicembre 1993, n. 537,» sono inserite le seguenti: «erogate in regime di assistenza convenzionata».

394. All'articolo 1, comma 583, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2028»;

b) le parole: «fino alla medesima data del 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla medesima data del 31 dicembre 2028».

395. A decorrere dal 1° gennaio 2026, viene meno la facolta' delle aziende farmaceutiche di avvalersi della sospensione della riduzione nella misura del 5 per cento del prezzo al pubblico dei medicinali



comunque impiegati o dispensati dal Servizio sanitario nazionale, ove prevista. Dalla medesima data la lettera g) del comma 796 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i commi 225 e 227 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati.

396. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 11-quater e' inserito il seguente:

«11-quinquies. Al fine di garantire la sostenibilita' della spesa per l'acquisto di farmaci non biologici a brevetto scaduto, per i quali siano introdotti sul mercato i relativi farmaci equivalenti, e nel contempo garantire un miglior livello di controllo della continuita' delle forniture, si applicano le seguenti disposizioni:

a) le procedure pubbliche di acquisto possono svolgersi mediante utilizzo di accordi-quadro con tutti gli operatori economici quando i medicinali sono piu' di tre a base del medesimo principio attivo. In tal caso le centrali regionali d'acquisto predispongono un lotto unico per la costituzione del quale devono essere presi in considerazione lo specifico principio attivo (ATC di V livello), il medesimo dosaggio e la medesima via di somministrazione;

b) nei casi di cui alla lettera a), al fine di garantire la sostenibilita' della spesa e nel contempo limitare il rischio di discontinuita' o interruzione delle forniture, sono stabilite per i primi tre farmaci nella graduatoria dell'accordo-quadro, classificati secondo il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, le seguenti quote di suddivisione del fabbisogno oggetto della procedura pubblica di acquisto:

1) 55 per cento al primo operatore classificato nella graduatoria dell'accordoquadro;

2) 30 per cento al secondo operatore classificato nella graduatoria dell'accordo-quadro;

3) 15 per cento al terzo operatore classificato nella graduatoria dell'accordoquadro;

c) in caso di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare di un farmaco non biologico durante il periodo di validita' del contratto di fornitura, l'ente appaltante, entro sessanta giorni dalla data di immissione in commercio di uno o piu' farmaci equivalenti contenenti il medesimo principio attivo, verificata la reale disponibilita' di prodotto nel mercato italiano, apre il confronto concorrenziale tra questi e il farmaco originatore di riferimento, anche ricorrendo alle modalita' di cui alle lettere a) e b) nel caso in cui i medicinali a base del medesimo principio attivo siano piu' di tre;

d) in caso di successivo ingresso in commercio di ulteriori farmaci non biologici a base del medesimo principio attivo, il nuovo confronto concorrenziale e' riaperto alla scadenza del precedente contratto di cui alla lettera c), anche nel rispetto di quanto prescritto dalle lettere a) e b);

e) l'ente appaltante e' tenuto ad erogare ai centri prescrittori prodotti aggiudicati con le procedure previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».

397. All'articolo 2, comma 1, del decretolegge 1° agosto 2025, n.

110, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2025, n. 133, le parole: «20 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «70 milioni».

398. Le disposizioni di cui al comma 397 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

399. A decorrere dall'anno 2026, il tetto di spesa nazionale per l'acquisto di dispositivi medici di cui all'articolo 9-ter, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e' rideterminato nella misura del 4,6 per cento. Restano ferme le procedure per la determinazione dei tetti di spesa regionali previste dal medesimo articolo 9-ter, comma 1, lettera b).

400. Il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, come da ultimo rideterminato dall'articolo 1, commi 277 e 279, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e' ulteriormente incrementato di 1 punto percentuale a decorrere dall'anno 2026.

401. All'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale» sono sostituite dalle seguenti: «fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

402. Al fine di promuovere modelli innovativi di gestione clinico-organizzativa, nonche' di potenziare la qualita' dell'assistenza erogata dagli ospedali, e' avviata, in via sperimentale, per l'anno 2026, una specifica progettualita' rivolta agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e agli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione.

403. Per le finalita' di cui al comma 402 e' autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro per l'anno 2026, da ripartire tra le regioni e le province autonome interessate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

404. La disposizione di cui al comma 403 e' approvata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

405. Al fine di assicurare la continuita' assistenziale nell'ambito dell'Unione europea mediante la realizzazione di infrastrutture che prevedono appositi servizi di scambio transfrontaliero e consentono traduzione e lo scambio delle ricette mediche elettroniche, del profilo sanitario sintetico, dei documenti clinici originali, dei referti di laboratorio, delle schede di dimissione ospedaliera e dei referti di diagnostica per immagini, tramite il Sistema tessera sanitaria, e' autorizzata la spesa di euro 0,5 222 per l'anno 2026 e

di euro 793.000 annui a decorrere dall'anno 2027, da gestire nell'ambito della vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la società SOGEI S.p.A. Le risorse di cui al presente comma costituiscono incremento del limite di spesa annuo della medesima convenzione.

406. Agli oneri derivanti dal comma 405 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, indicate all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

407. A decorrere dall'anno 2026, in adempimento degli impegni finanziari assunti dall'Italia in favore del Centro internazionale per le ricerche sul cancro e degli impegni derivanti dall'Accordo di Parigi del 25 gennaio 1924, istitutivo dell'Ufficio internazionale delle epizootie, ora denominato Organizzazione mondiale della sanità animale, i contributi annuali dovuti ai due enti predetti sono determinati sulla base della richiesta degli organismi direttivi degli stessi, conformemente agli atti adottati secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti e degli obblighi internazionali assunti dall'Italia al riguardo e, in ogni caso, tenuto conto della disponibilità sul pertinente capitolo di bilancio.

408. L'assegnazione dei contributi di cui al comma 407 è effettuata annualmente con decreto del Ministro della salute.

409. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 21 aprile 1977, n. 164, e la legge 22 dicembre 1980, n. 927, sono abrogate.

410. Al fine di garantire l'omogeneità a livello nazionale e l'efficienza nell'attuazione delle politiche di prevenzione e nell'erogazione dei servizi sanitari erogati mediante l'impiego dei servizi di telemedicina, all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), in qualità di Agenzia nazionale per la sanità digitale (ASD), ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è assegnata la somma di 20 milioni di euro per l'anno 2026 da impiegare per il potenziamento e l'efficientamento dei servizi di telemedicina mediante l'implementazione di procedure finalizzate a dotare i professionisti sanitari di dispositivi medici idonei a garantire l'adeguato monitoraggio dei pazienti, nonché a favorire l'implementazione omogenea dei percorsi di telemedicina.

411. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, su proposta dell'Agenas d'intesa con le competenti Direzioni generali del Ministero della salute, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono individuati i dispositivi medici e i professionisti sanitari interessati da quanto previsto dal comma 410, nonché le modalità di assegnazione dei medesimi dispositivi.

412. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 410, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante utilizzo delle



risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

413. In caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro della salute 29 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2024, o di presentazione di una dichiarazione incompleta o non veritiera, il Ministero della salute, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata o e' stata presentata, notifica al contribuente apposito avviso di accertamento con il quale procede alla determinazione del fatturato e del contributo dovuto.

414. Resta salva la possibilita' per il contribuente di regolarizzare spontaneamente l'omesso o parziale versamento del contributo, prima che sia stato notificato l'avviso di accertamento di cui al comma 413. In tal caso, sono dovuti il contributo e gli interessi al tasso legale, senza l'applicazione di sanzioni.

415. Fatto salvo quanto previsto dal comma 414, in caso di omesso o parziale versamento del contributo liquidato ai sensi del comma 413, si applica una sanzione amministrativa pari al 30 per cento del contributo non versato. La sanzione e' ridotta a un decimo se il versamento del contributo, degli interessi e della sanzione in misura ridotta e' eseguito entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

416. L'avviso di accertamento di cui al comma 413 costituisce titolo esecutivo. Trascorsi sessanta giorni dalla sua notifica senza che sia avvenuto il pagamento integrale del dovuto, le somme sono affidate in carico all'agente della riscossione per il recupero coattivo mediante iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le somme iscritte a ruolo comprendono il contributo, gli interessi e la sanzione in misura piena.

417. L'espressione «vendita al Servizio sanitario nazionale», di cui agli articoli 15, comma 2, lettera h), della legge 22 aprile 2021, n. 53, e 28, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137, si intende riferita alla sola vendita diretta al Servizio sanitario nazionale.

418. Sono escluse dall'obbligo di versamento del contributo di cui agli articoli 15, comma 2, lettera h), della legge 22 aprile 2021, n. 53, 28, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137, e 24 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 138, le aziende il cui fatturato derivante dalla vendita diretta al Servizio sanitario nazionale sia inferiore, per l'anno di riferimento, a euro 50.000.

419. All'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, dopo il comma 2-sexies e' inserito il seguente:

«2-septies. Il Commissario straordinario, con proprio provvedimento, definisce i criteri di ripartizione delle somme previste dal comma 2-sexies tra le regioni interessate al popolamento dei cinghiali, per la realizzazione delle finalita' del desimo comma».

420. Al fine di assicurare l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di



2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

421. Alle persone affette da forme di epilessia farmacoresistente, certificata, in coerenza con le linee guida nazionali e internazionali, dal medico competente per le epilessie, caratterizzate da crisi con perdita di contatto con l'ambiente e di capacita' d'agire, su richiesta dell'interessato, a seguito di accertamento sanitario, e' riconosciuta la necessita' di sostegno elevato o molto elevato, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.

422. All'articolo 1, comma 369, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo la parola: «tossicodipendenze» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' per lo sviluppo di programmi di formazione degli operatori socio-sanitari, di linee di indirizzo, di progetti a valenza nazionale in materia di prevenzione, reinserimento, valutazione, raccolta ed elaborazione di dati».

423. Allo scopo di analizzare i consumi energetici delle strutture sanitarie pubbliche e individuare margini di efficientamento energetico che concorrano al conseguimento dell'equilibrio economico degli enti del settore sanitario, e' istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito tavolo tecnico.

424. Al tavolo tecnico di cui al comma 423 partecipano i rappresentanti del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' specifiche professionalita' da individuare presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o presso gli enti del Servizio sanitario nazionale, o presso altri enti pubblici competenti per materia, ai quali non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

425. Il sistema di indicatori di performance dei servizi sanitari regionali di cui all'articolo 1, comma 304, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e' integrato con un monitoraggio permanente dell'equilibrio tra i livelli e le variazioni di finanziamento del Servizio sanitario nazionale e l'evoluzione dei livelli di servizio erogati, in coerenza con i criteri di riparto vigenti e con i fabbisogni standard di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

426. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 304 e' inserito il seguente:

«304-bis. La regione che non raggiunge la soglia di garanzia minima in una o piu' delle macro-aree o per singoli indicatori previsti dal nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria, adottato con il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019, in attuazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e dei commi 303 e 304 del presente articolo, e' sottoposta ad audit, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del citato decreto del Ministro della salute 12 marzo 2019, da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, istituito ai sensi dell'articolo 9 dell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti



tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, al fine di individuare gli interventi necessari per assicurare il raggiungimento entro i successivi due anni da parte della regione della soglia di garanzia minima nella macro-area interessata o nei singoli indicatori utilizzati per il relativo monitoraggio. Resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di verifica degli adempimenti regionali ai fini dell'erogazione del finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale».

427. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, il relativo costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, e' maggiorato nella misura del 180 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro in relazione agli investimenti di cui al comma 429 in beni prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

428. Il beneficio di cui al comma 427 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuita' aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, altresì, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza e' comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

429. La maggiorazione di cui al comma 427 e' riconosciuta per gli investimenti in:

a) beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla presente legge, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;

b) beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente



gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.

430. Per l'accesso al beneficio di cui al comma 427 l'impresa trasmette, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE), sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.

431. Il beneficio di cui al comma 427 e' cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo e' assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili. La maggiorazione del costo di cui al comma 427 del presente articolo non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

432. Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo di cui al comma 427 si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione ovvero se il bene e' destinato a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

433. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' attuative delle disposizioni di cui ai commi da 427 a 436, con particolare riguardo alla procedura di accesso al beneficio, nonche' al contenuto, alle modalita' e ai termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell'eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio.

434. La determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e' effettuata senza tener conto delle disposizioni di cui ai commi da 427 a 436.

435. Il GSE provvede, sulla base di convenzione con il Ministero delle imprese e del made in Italy, alla gestione delle procedure di accesso e controllo dell'agevolazione, nonche' allo sviluppo della piattaforma informatica di cui al comma 430, anche al fine delle esigenze di monitoraggio di cui al comma 436.

436. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dal GSE e dal Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dai commi da 427 a 435 al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di



scostamenti dell'andamento degli oneri dallo stesso derivanti rispetto alle previsioni e, qualora siano in procinto di verificarsi scostamenti dagli effetti finanziari attesi, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ai sensi dei commi da 12-bis a 12-quater dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

437. All'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: «di importo unitario non inferiore ad euro 1.000» sono sostituite dalle seguenti: «di importo unitario non inferiore a euro 5.000».

438. All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «Per gli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028» e le parole: «della regione» sono sostituite dalle seguenti: «delle regioni Marche, Umbria e»;

b) al comma 4, primo periodo, le parole: «e dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 e dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028»;

c) al comma 6, primo periodo, le parole: «e di 2.200 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, 2.200 milioni di euro per l'anno 2025, 2.300 milioni di euro per l'anno 2026, 1.000 milioni di euro per l'anno 2027 e 750 milioni di euro per l'anno 2028».

439. Per gli anni 2026, 2027 e 2028, ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 438 del presente articolo, gli operatori economici comunicano all'Agenzia delle entrate dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026, dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027 e dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2028. A pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui al primo periodo inviano dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028 e dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029 all'Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto primo periodo. La comunicazione integrativa, a pena del rigetto della comunicazione stessa, reca, altresì, l'indicazione dell'ammontare del credito d'imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione prevista dal decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024. La comunicazione integrativa



indica un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione inviata ai sensi del primo periodo del presente comma.

440. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati i modelli di comunicazione da utilizzare per le finalita' di cui al comma 439, primo e secondo periodo, e sono definite le relative modalita' di trasmissione telematica.

441. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa per gli anni 2026, 2027 e 2028 di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 438 del presente articolo, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario e' pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa di cui al comma 439, secondo periodo, del presente articolo moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative. Detta percentuale e' ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni integrative di cui al citato comma 439, secondo periodo.

442. Con il medesimo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 441 sono altresì resi noti, per ciascuna regione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica e in modo distinto per ciascuna delle categorie di microimprese, di piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese come definite dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale 2022-2027:

- a) il numero delle comunicazioni inviate entro i termini previsti dal comma 439, secondo periodo;
- b) la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 31 dicembre 2026, del 31 dicembre 2027 e del 31 dicembre 2028;
- c) l'ammontare complessivo del credito d'imposta richiesto.

443. Per tutto quanto non espressamente previsto dai commi da 438 a 442 si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024.

444. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, si applicano anche in relazione agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, relativo agli investimenti di cui al primo periodo e' concesso nel limite di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

445. Ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui al comma 444, gli operatori economici comunicano all'Agenzia delle entrate dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026, dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027 e dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028 l'ammontare delle spese ammissibili



sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2028. A pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui al primo periodo inviano dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028 e dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029 all'Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto primo periodo.

446. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati i modelli di comunicazione da utilizzare per le finalita' di cui al comma 445 e sono definite le relative modalita' di trasmissione telematica.

447. Ai fini del rispetto del limite annuale di spesa di cui al comma 444, secondo periodo, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario e' pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione di cui al comma 445, secondo periodo, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 445, secondo periodo. Detta percentuale e' ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni di cui al citato comma 445, secondo periodo. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite annuale di spesa di cui al comma 444, secondo periodo, la percentuale e' pari al 100 per cento.

448. Alle imprese che, ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, hanno validamente presentato all'Agenzia delle entrate dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 la comunicazione integrativa di cui al secondo periodo del comma 486 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, spetta, nell'anno 2026, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 14,6189 per cento dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con la predetta comunicazione, a condizione che non abbiano ottenuto il riconoscimento, con riferimento a uno o piu' investimenti oggetto della comunicazione integrativa, del credito d'imposta di cui all'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

449. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 448, le imprese presentano, dal 15 aprile 2026 al 15 maggio 2026, esclusivamente in via telematica, una comunicazione all'Agenzia delle entrate, nella quale dichiarano, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non aver ottenuto il riconoscimento del credito d'imposta di cui al citato articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 16 febbraio 2026, sono definiti gli elementi informativi da indicare nella comunicazione di cui al primo periodo e le modalita' di trasmissione della stessa. La somma del credito d'imposta riconosciuto ai sensi del comma 448 e del credito d'imposta di cui al



citato articolo 16 del decretolegge 19 settembre 2023, n. 124, come determinato sulla base dell'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, non puo' comunque eccedere l'importo richiesto con la comunicazione integrativa di cui all'articolo 1, comma 486, secondo periodo, della medesima legge n. 207 del 2024.

450. Al ricorrere delle ipotesi di cui al citato articolo 16, comma 4, del decretolegge 19 settembre 2023, n. 124, il credito d'imposta riconosciuto ai sensi del comma 448 del presente articolo deve essere proporzionalmente rideterminato. L'importo indebitamente utilizzato e' restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le predette ipotesi. Le imprese beneficiarie decadono proporzionalmente dal contributo riconosciuto ai sensi del comma 448 qualora, con riferimento al credito d'imposta di cui al citato articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, sia accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero qualora la comunicazione presentata ai sensi del comma 449 contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese.

451. Il contributo di cui al comma 448 e' utilizzabile nell'anno 2026 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a partire dal 26 maggio 2026 e sino al 31 dicembre 2026. Al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

452. Per tutto quanto non espressamente previsto dai commi da 448 a 451, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 16 del decretolegge 19 settembre 2023, n. 124, e del citato decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, anche ai fini delle attivita' di controllo.

453. Al fine di incentivare il recupero delle potenzialita' e di sostenere l'occupazione, nelle aree portuali e retroportuali, nelle piattaforme logistiche nonche' negli agglomerati industriali situati nei comuni compresi nelle zone LAZ3 e LAZ4 e nella zona contigua del Basso Lazio denominata LAZ5-LAZ6-LAZ7, indicate nella Carta degli aiuti a finalita' regionale per l'Italia per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027, approvata con la decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021, e successive modificazioni, tra cui in particolare la decisione C(2023) 8654 final del 18 dicembre 2023, sono istituite zone franche doganali intercluse, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/ 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, le cui perimetrazioni sono proposte dall'Autorita' di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale, nelle aree di sua competenza, e, nelle altre aree, dalla regione Lazio e sono approvate con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

454. Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura che effettuano investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati



IV e V annessi alla presente legge, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 28 settembre 2028 e' concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 40 per cento per gli investimenti fino a 1 milione di euro nei limiti di spesa di cui al comma 457.

455. Per gli investimenti di cui al comma 454 effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. Se i beni agevolati sono ceduti a terzi o destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa nonche' in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d'imposta di cui ai commi da 454 a 459 e' corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente gia' utilizzato in compensazione e' direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.

456. Il credito d'imposta di cui ai commi da 454 a 459 del presente articolo non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e agli investimenti effettuati dai soggetti che possono beneficiare delle disposizioni di cui ai commi da 427 a 436 e da 462 a 465 del presente articolo. Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

457. Il credito d'imposta di cui ai commi da 454 a 459 spetta nei limiti massimi di spesa di 2.100.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028 ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dall'anno successivo a quello di sostenimento della spesa agevolabile. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

458. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta di cui ai commi da 454 a 459 sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 454 a 459. L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile disposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione e' rilasciata da un revisore legale dei



conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermi restando, comunque, i limiti massimi di cui al comma 457.

459. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni dei commi da 454 a 458, con particolare riguardo alle procedure di concessione finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 457. Agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

460. Le percentuali rese note con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 570047/2025 del 12 dicembre 2025, emanato ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 2-ter, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono rideterminate nella misura del 58,7839 per cento con riferimento agli investimenti effettuati dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e nella misura del 58,6102 per cento con riferimento agli investimenti effettuati dalle grandi imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Le disposizioni di cui al presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

461. Agli oneri in termini di indebitamento netto derivanti dal comma 460, pari a 133,289 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede, quanto a 62,289 milioni di euro, a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale n. 1778, intestata «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio», ai sensi dell'articolo 3, comma 14-octies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, e, quanto a 71 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2025, delle risorse disponibili in conto residui ai sensi dell'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

462. All'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «Per gli anni 2024 e 2025» sono



sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2024, 2025 e 2026» e dopo le parole: «50 milioni di euro per l'anno 2025» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2026»;

b) al comma 2, dopo le parole: «al 15 novembre 2025» sono inserite le seguenti: «e dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2026».

463. Per l'anno 2026, ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 462 del presente articolo, gli operatori economici comunicano all'Agenzia delle entrate, dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2026. A pena di decadenza dall'agevolazione, i soggetti interessati comunicano altresì, dal 20 novembre 2026 al 2 dicembre 2026, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2026. Ai fini delle predette comunicazioni, i soggetti interessati si avvalgono del modello di comunicazione già approvato dal direttore dell'Agenzia delle entrate per l'anno 2025, con il contenuto e le modalità di trasmissione per esso previsti.

464. Ai fini del rispetto del limite di spesa previsto per l'anno 2026 dal comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 462 del presente articolo, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da parte di ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui al comma 463. La suddetta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 18 settembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2024.

465. Il credito d'imposta di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 462 del presente articolo, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

466. Il credito d'imposta di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 462 del presente articolo, è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni, anche di comunicazione, pubblicazione e



trasparenza, previsti dai regolamenti (UE) 2022/2472 e 2022/2473 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiarano compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti, e in particolare dall'articolo 14 del citato regolamento (UE) 2022/2472 per le microimprese e le piccole e medie imprese attive nella produzione agricola primaria, dagli articoli 41 e 42 del regolamento (UE) 2022/2472 per le imprese attive nel settore forestale, dagli articoli 21, 24, 27, 29, 33 e 36 del regolamento (UE) 2022/2473 per le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura e dalla sezione 1.1.1.1 della parte II degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) per le grandi imprese attive nella produzione agricola primaria. Queste ultime possono beneficiare del credito d'imposta di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 462 del presente articolo, a valere sulle spese ammissibili effettuate nel periodo indicato al comma 2 del medesimo articolo 16-bis, a partire dalla data di notifica della decisione di approvazione del regime di aiuto da parte della Commissione europea, alla quale e' notificato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il credito d'imposta e' cumulabile con gli aiuti de minimis e con gli altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento dell'intensita' o dell'importo di aiuto piu' elevati consentiti dalla disciplina europea di riferimento.

467. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, dopo il comma 10-bis e' aggiunto il seguente:

«10-ter. Gli interventi di revisione della potenza relativi a impianti esistenti, abilitati o autorizzati insistenti su aree di demanio civico in assenza di sdemanializzazione sono consentiti previa sdemanializzazione delle medesime aree. Gli interventi di cui al primo periodo, realizzati mediante il ricorso alle migliori tecnologie disponibili, non comportano incremento di consumo di suolo rispetto a quello occupato dall'impianto interessato dagli interventi stessi. Per la realizzazione degli interventi di cui al primo periodo, l'indennita' di esproprio relativa ai terreni di demanio civico e' determinata ai sensi delle vigenti disposizioni ed e' corrisposta al comune titolare dei diritti di uso civico per essere versata su apposito capitolo di bilancio. Resta fermo il rispetto della normativa a tutela dei beni culturali e del paesaggio».

468. Al fine di assicurare continuita' alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle microimprese e delle piccole e medie imprese, attuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 e' incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2026 e di 450 milioni di euro per l'anno 2027.

469. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il comma 502 e' sostituito dal seguente:

«502. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica nel territorio nazionale, anche attraverso interventi in grado di



favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, la digitalizzazione dell'ecosistema turistico, le filiere turistiche, gli investimenti per il rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e il turismo sostenibile, con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalita' per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali».

470. Ai fini del sostegno e dello sviluppo delle filiere del turismo, anche di carattere industriale e commerciale, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per la concessione di contributi anche a fondo perduto per gli investimenti privati nel settore. I criteri, le condizioni e le modalita' per la concessione dei contributi di cui al periodo precedente sono definiti con decreto da adottare, ai sensi dei commi 502 e seguenti dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Una quota non superiore all'1 per cento delle risorse di cui ai commi da 469 a 471 del presente articolo puo' essere destinata, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, alle finalita' di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

471. Per il finanziamento dei contratti di sviluppo, disciplinati ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2027, 50 milioni di euro per l'anno 2028 e 250 milioni di euro per l'anno 2029.

472. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 366, le parole: «sostenendo» fino a «resilienza,» sono soppresse;

b) il comma 369 e' sostituito dal seguente:

«369. Le risorse annualmente stanziare sui Fondi di cui ai commi 366 e 368 sono attribuite, per la quota dell'80 per cento, per iniziative cofinanziate dalle regioni e, per la quota del 20 per cento, per iniziative cofinanziate dal Ministero del turismo. Con decreto del Ministro del turismo, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalita' di attuazione dell'accesso ai Fondi di cui ai commi 366 e 368 nonche' di riparto dei medesimi Fondi. Per le risorse di cui al comma 368 il decreto di cui al secondo periodo del presente comma definisce le modalita' di monitoraggio degli interventi attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e sistemi collegati, nonche' le ipotesi di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale e finanziario degli interventi»;

c) dopo il comma 369 e' inserito il seguente:

«369-bis. Con decreto del Ministro del turismo sono assegnate



le risorse dei Fondi di cui ai commi 366 e 368. Con riferimento alle risorse di cui al comma 368 il decreto di cui al primo periodo del presente comma definisce altresì uno specifico piano con il quale sono individuati gli interventi, con indicazione dei codici unici di progetto, dei soggetti attuatori e del cronoprogramma procedurale e finanziario con i relativi obiettivi, determinati in coerenza con gli stanziamenti del Fondo di cui al comma 368, nonché le modalità di revoca secondo quanto previsto nel decreto di cui al comma 369»;

d) il comma 370 è sostituito dal seguente:

«370. Per le risorse del Fondo di cui al comma 368, da programmare su base triennale, il decreto di cui al comma 369 è adottato entro e non oltre il 30 aprile del primo anno di ciascun triennio a decorrere dall'anno 2026, pena la revoca delle risorse della prima annualità del triennio di riferimento. Le risorse revocate ai sensi del presente comma e del comma 369-bis sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e vi restano acquisite».

473. È autorizzata a favore della società ANAS S.p.A. la spesa di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale, ad integrazione delle risorse acquisite dalla medesima società ai sensi dell'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

474. Nelle funzioni del Commissario straordinario nominato per la realizzazione del collegamento intermodale Roma (Tor de' Cenci) - Latina nord (Borgo Piave), di cui all'articolo 1, commi da 473 a 476, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, rientrano le procedure di affidamento mediante finanza di progetto avviate ai sensi dell'articolo 193 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

475. Al fine di consentire il ripristino della viabilità sulla ex SS 93 e della linea ferroviaria Foggia-Potenza, per la realizzazione degli interventi di primo adeguamento del viadotto Tiera è assegnato alla provincia di Potenza un contributo straordinario di 1.210.000 euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.210.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 76, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

476. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 280 è inserito il seguente:

«280-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario straordinario di cui al comma 280 assume ogni determinazione ritenuta necessaria per il completamento della progettazione, l'affidamento e la realizzazione della "Piattaforma logistica di Valle Ufita". A tal fine, il Commissario straordinario di cui al primo periodo opera con i medesimi poteri e le medesime funzioni di cui al comma 280 e può nominare fino a due subcommissari. Per lo svolgimento dei compiti di cui al primo periodo, al Commissario straordinario e ai subcommissari non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri



emolumenti comunque denominati».

477. All'articolo 32-bis, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per la sola gestione e liquidazione delle spese di cui al terzo periodo, nonche' per la liquidazione del compenso spettante al Commissario straordinario, il medesimo Commissario e' autorizzato all'apertura di una contabilita' speciale in conformita' alle procedure di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55».

478. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, per l'attuazione di ulteriori linee di intervento in materia di mobilita' e sviluppo e digitalizzazione dei sistemi di trasporto e logistica, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026 e di 2 milioni di euro per l'anno 2027. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede:

a) quanto a complessivi 1 milione di euro per l'anno 2026: in ragione di 300.000 euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, in ragione di 700.000 euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 214, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».

479. Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario della concessione e la realizzazione, entro i tempi e con le modalita' previsti, delle opere di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera (Lazio) di cui all'allegato IV al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonche' di favorire la partecipazione degli operatori economici alle procedure di evidenza pubblica di affidamento dei lavori occorrenti per la realizzazione delle predette opere o alle procedure di riassegnazione della concessione medesima alla sua scadenza, la durata della concessione del Servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale ATO 2 - Lazio Centrale Roma puo' essere rideterminata in proporzione al volume degli investimenti posti a carico del concessionario, occorrenti per la realizzazione delle predette opere e non assentiti al momento del rilascio della stessa. La rideterminazione della durata della concessione di cui al primo periodo non puo', in ogni caso, eccedere i dieci anni. Delle modalita' di conseguimento della condizione di equilibrio economico-finanziario della concessione e' data evidenza in un apposito piano economico-finanziario.

480. Al fine di consentire la realizzazione dell'intervento «Allargamento stradale Cisterna-Valmontone» e relative opere connesse e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2040. Entro il 31 marzo 2026, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro



dell'economia e delle finanze, si provvede alla predisposizione di un cronoprogramma procedurale e finanziario che tenga conto delle diverse fonti normative e di finanziamento insistenti sull'opera. Il mancato rispetto del termine di adozione del decreto di cui al secondo periodo comporta la revoca delle risorse assegnate che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per gli investimenti di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Con il decreto di cui al secondo periodo sono altresì previsti i criteri e le modalità di revoca in caso di mancato rispetto del cronoprogramma o di mancata alimentazione dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato.

481. Al fine di incrementare il flusso turistico degli aeroporti della regione Emilia-Romagna che abbiano registrato nell'anno 2024 un numero annuo di viaggiatori inferiore a 700.000, a decorrere dal 1° gennaio 2026, negli aeroporti di Rimini, Forlì e Parma, non si applica l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Conseguentemente, ai comuni della regione Emilia-Romagna afferenti agli scali aerei di cui al primo periodo non sono dovuti i trasferimenti di cui alla lettera a) del medesimo comma 11 e la regione provvede a ristorare annualmente i comuni interessati.

482. Per effetto di quanto disposto al comma 481, la regione Emilia-Romagna versa all'entrata del bilancio dello Stato, con oneri a carico della finanza regionale a decorrere dall'anno 2026, entro il 30 aprile di ciascun anno, l'importo di 1.912.300 euro annui.

483. Per effetto di quanto disposto dai commi 481 e 482, e' trasferito all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'importo di 1.471.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 ai fini della relativa destinazione alle gestioni interessate. Alle finalita' di cui all'articolo 2, comma 11, lettere a) e b), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' destinato l'importo di 294.200 euro annui a decorrere dall'anno 2026. Alle finalita' di cui all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' destinato l'importo di 147.100 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

484. In caso di mancato o parziale versamento delle somme dovute entro i termini di cui al comma 482, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trattenere l'importo corrispondente sulle somme spettanti alla regione Emilia-Romagna a qualsiasi titolo, a esclusione di quelle spettanti per il finanziamento dei diritti sociali, delle politiche sociali e della famiglia nonché della tutela della salute.

485. Per interventi normativi in materia di mobilità e' autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2026 e di 150 milioni di euro per l'anno 2027.

486. Nelle more del completamento degli interventi nelle gallerie in esercizio di cui al comma 2 del paragrafo 8 dell'allegato A al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 marzo 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2025, al fine di consentire al gestore dell'infrastruttura ferroviaria di assicurare, in caso di incidente, l'accessibilità in sicurezza alle gallerie, secondo quanto previsto dai periodi quarto, quinto e sesto del comma 17-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 31 dicembre 2020,



n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

487. Al fine di garantire un monitoraggio del costo delle opere pubbliche sull'intero territorio nazionale, promuovere condizioni di equilibrio contrattuale e sostenibilita' dei quadri economici delle opere nel medio e lungo periodo e coordinare la definizione dei prezziari regionali di cui all'articolo 41, comma 13, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' definito il prezzario nazionale recante il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni relativi agli appalti di lavori. Il prezzario nazionale, aggiornato con cadenza annuale e redatto in coerenza con i criteri di cui all'allegato I.14 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 anche avvalendosi dell'attivita' del tavolo di coordinamento di cui all'articolo 6 del predetto allegato I.14, opera quale strumento di supporto alla definizione dei prezziari adottati dalle regioni ai sensi dell'articolo 41, comma 13, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, nonche' dei prezziari speciali adottati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del medesimo comma 13. A tal fine, il prezzario nazionale indica, per i prodotti, le attrezzature e le lavorazioni, le possibili soglie di variazione di prezzo applicabili a livello territoriale, tenuto conto del contesto di riferimento, dell'oggetto dell'appalto e delle specifiche condizioni di esecuzione del medesimo. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' le stazioni appaltanti e gli enti concedenti autorizzati all'adozione di prezziari speciali, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, motivano, in sede di adozione dei prezziari, eventuali scostamenti dalle stime di prezzo e dalle soglie di variazione individuate dal prezzario nazionale.

488. Al fine di predisporre il prezzario nazionale di cui al comma 487 e di monitorare l'aggiornamento dei prezziari regionali e dei prezziari speciali di cui all'articolo 41, comma 13, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, nonche' la coerenza e la congruita' nell'applicazione delle clausole di revisione di cui al comma 490 del presente articolo, e' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'Osservatorio per il monitoraggio dei prezziari delle opere pubbliche, di seguito denominato «Osservatorio». L'Osservatorio svolge attivita' di raccolta, analisi e confronto dei dati relativi ai costi dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, nonche' delle dinamiche di mercato che incidono sulla determinazione dei prezzi nei diversi ambiti territoriali, al fine di promuovere metodologie omogenee di formazione e aggiornamento dei prezziari, nonche' di monitorare, a campione, la relativa applicazione ai contratti di cui al comma 490 di importo superiore a 100 milioni di euro.



L'Osservatorio opera in raccordo con il tavolo di coordinamento di cui all'articolo 6 dell'allegato I.14 al citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, e può avvalersi del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della Struttura tecnica di missione, assicurando la condivisione dei dati, delle metodologie di rilevazione e delle analisi di congruità con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e con le regioni.

489. L'Osservatorio è istituito presso il Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e opera anche attraverso convenzioni con università e istituti di formazione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti la composizione e le modalità di funzionamento e di svolgimento delle attività di monitoraggio, di verifica e di raccolta dati, nonché i criteri per la pubblicazione periodica dei rapporti di monitoraggio e delle risultanze delle verifiche di coerenza e di congruità di cui al presente comma. Con il decreto di cui al secondo periodo sono altresì definite le modalità di sottoposizione all'Osservatorio, su proposta della stazione appaltante, di progetti di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di opere pubbliche, non ricomprese in contratti di programma, da finanziare in tutto o in parte con contributi dello Stato o dell'Unione europea, al fine di acquisire un parere di congruità dei costi del progetto, di natura non vincolante, che può essere considerato anche ai fini della definizione delle priorità nell'accesso ai contributi. L'Osservatorio è composto da un numero massimo di dieci esperti, cui compete un compenso massimo annuo pari a euro 50.000, al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 600.000 annui a decorrere dall'anno 2026 per i compensi spettanti agli esperti nonché per l'eventuale sottoscrizione di convenzioni con università e istituti di formazione.

490. Per gli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché per gli accordi quadro aggiudicati sulla base della disciplina applicabile prima della data di acquisto dell'efficacia delle disposizioni del citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 30 giugno 2023, lo stato di avanzamento dei lavori, afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate sotto la responsabilità dello stesso nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2026 fino alla data di fine lavori, è adottato applicando, anche in deroga alle clausole contrattuali o agli indici di aggiornamento inflativo previsti dalla normativa applicabile al contratto, in aumento o in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, al costo dei ribassi formulati in sede di offerta, i prezziari predisposti annualmente dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'articolo 41 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 ovvero, laddove applicabili a legislazione



vigente, i prezzi speciali adottati ai sensi dell'articolo 41, comma 13, terzo periodo, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante, a valere sulle risorse individuate ai sensi dei commi 492 e 493, nella misura del 90 per cento per i contratti con termine finale di presentazione delle offerte entro il 31 dicembre 2021 e nella misura dell'80 per cento per i contratti con termine finale di presentazione delle offerte compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023.

491. All'articolo 26, comma 12, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'adozione dei prezzi di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026»;

b) al terzo periodo, dopo le parole: «non si applica» sono inserite le seguenti: «fino alla data di fine lavori»;

c) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «In relazione agli interventi di cui al terzo periodo, agli importi delle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2026 fino alla data di fine lavori, fermo restando l'adeguamento monetario laddove previsto dalle clausole contrattuali, si applica un adeguamento percentuale nel limite massimo del 35 per cento, calcolato come differenza tra la variazione percentuale dei prezzi utilizzati dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall'ANAS S.p.A., vigenti alla data di stipula del contratto e alla data di contabilizzazione delle lavorazioni, e la percentuale corrispondente all'importo riconosciuto a titolo di adeguamento monetario, laddove previsto dalle clausole contrattuali, per le medesime lavorazioni».

492. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua una puntuale ricognizione degli interventi finanziati con risorse pubbliche rientranti nel campo di applicazione dei commi 490 e 491, indicando per ogni intervento gli elementi identificativi, le risorse finanziarie autorizzate e i cronoprogrammi procedurali e finanziari. Tale elenco, qualora necessario, può essere aggiornato annualmente. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dai commi 490 e 491, le stazioni appaltanti utilizzano, ferma restando l'applicazione della normativa concernente il Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del citato decreto-legge n. 50 del 2022:

a) le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento nel limite massimo del 70 per cento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;

b) le somme derivanti dai ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti.

493. Quando le somme complessivamente disponibili per la revisione



prezzi, come determinate ai sensi del comma 492, risultano utilizzate o impegnate in una percentuale pari o superiore all'80 per cento, la stazione appaltante attiva in tempo utile le procedure per il reintegro delle somme, anche attraverso una riduzione delle opere inserite nella programmazione triennale, nonché nell'elenco annuale dei lavori o del contratto di programma sottoscritto con il Ministero concedente o ricorrendo alle economie derivanti dalle varianti in diminuzione del medesimo intervento.

494. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei commi 487, 490, 491, 492 e 493 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

495. Per rafforzare e stabilizzare il contingente del personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sorveglianza e scorta presso le sedi estere ai sensi dell'articolo 158 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' autorizzata la spesa di 4.700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

496. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' autorizzato a bandire concorsi e ad assumere un contingente annuo non superiore a 35 unita' di segretario di legazione in prova, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. La dotazione organica della carriera diplomatica e' incrementata, nel grado di segretario di legazione, di 35 unita' a decorrere dal 1° novembre 2026, di ulteriori 35 unita' a decorrere dal 1° novembre 2027 e di ulteriori 35 unita' a decorrere dal 1° novembre 2028. Per l'attuazione del presente comma, e' autorizzata la spesa di euro 555.867 per l'anno 2026, di euro 3.891.069 per l'anno 2027, di euro 7.226.271 per l'anno 2028 e di euro 10.005.606 annui a decorrere dall'anno 2029. Per lo svolgimento delle procedure di reclutamento previste dal presente comma, e' autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

497. Per lo svolgimento delle votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, e del Consiglio generale degli italiani all'estero di cui alla legge 6 novembre 1989, n. 368, e' autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2026.

498. Al fine di potenziare il sostegno alle esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese italiane, rafforzando la promozione del made in Italy all'estero e le iniziative di promozione in campo economico, sportivo, della scienza, dello spazio e dell'innovazione svolte dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, anche mediante la rete diplomaticoconsolare, rafforzando le attivita' di diplomazia pubblica e culturale e incrementando l'offerta di borse di studio rivolte all'attrazione in Italia di studenti stranieri, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo con una dotazione finanziaria di 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da ripartire con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Una quota fino a 6 milioni di euro per l'anno 2026 del fondo di cui al primo periodo e' attribuita alla prosecuzione delle attivita' previste dall'articolo 1, comma 634, della legge 30



dicembre 2024, n. 207, per la valorizzazione dei profili internazionali della celebrazione dei 2.500 anni della città di Napoli e per la realizzazione di attività di promozione della città e del suo territorio.

499. All'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, dopo le parole: «per l'anno 2025» sono aggiunte le seguenti: «e di 5 milioni di euro per l'anno 2026».

500. Agli oneri derivanti dal comma 499, pari a euro 5.000.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

501. Per lo svolgimento delle attività di studio, ricerca e promozione culturale sul tema dell'allargamento dell'Unione europea e della difesa dei valori europei nonché per l'attivazione di scuole di liberalismo nelle repubbliche balcaniche e' concesso all'Osservatorio Sud Est Europa, istituito presso la Fondazione Luigi Einaudi ETS di Roma, un contributo di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

502. Al fine di tutelare gli interessi nazionali nell'ambito europeo e mediterraneo e acquisire elementi conoscitivi utili a contrastare le minacce ibride alla stabilità democratica dello Stato, e' concesso un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 alla Fondazione Med-Or per ricerche, studi e pubblicazioni sull'attività di influenza russa in Europa e in Nord Africa, con particolare riferimento ai rischi militari, alle azioni di sabotaggio delle infrastrutture critiche, alle interferenze nei processi elettorali e all'infiltrazione nel sistema politico e mediatico.

503. La dotazione della sezione di cui all'articolo 1, comma 474, lettera c), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e' incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, al netto delle dotazioni delle sezioni di cui all'articolo 1, comma 474, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

504. Al fine di potenziare il sostegno alle esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese italiane, la dotazione del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

505. Per l'anno 2026 e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 50,1 milioni di euro destinato all'erogazione di un contributo a no, pari a 50 milioni di euro, a beneficio del Governo dell'Ucraina quale sostegno al bilancio generale del predetto Stato.

506. L'azione di sostegno di cui al comma 505 e' finalizzata a favorire la ripresa economica e il rafforzamento delle infrastrutture critiche e dei settori strategici dell'Ucraina ed e' vincolata

all'acquisto di beni e servizi forniti da imprese italiane.

507. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' affidare l'erogazione del contributo a dono, nei limiti delle disponibilita' del fondo di cui al comma 505, a societa' di cui e' azionista e che siano sottoposte al suo controllo secondo le modalita' stabilite con apposita convenzione.

508. Per la gestione degli interventi di cui al comma 505 e' autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, sul quale le societa' di cui al comma 507 sono autorizzate a operare, nel rispetto di quanto disposto dalla convenzione di cui al medesimo comma 507.

509. Con un accordo di contribuzione, stipulato tra il Ministero dell'economia e delle finanze, anche per il tramite delle societa' di cui al comma 507 secondo le modalita' stabilite nella convenzione di cui al medesimo comma, e il Governo dell'Ucraina, sono definiti i termini e le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 505.

510. Per le attivita' oggetto della convenzione di cui al comma 507, e' autorizzata nell'anno 2026 la spesa fino a un massimo di 100.000 euro a copertura degli oneri e delle spese connessi alla concessione del contributo del fondo di cui al comma 505.

511. Al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero e di potenziare gli interventi a favore degli italiani nel mondo sono incrementate di:

a) 0,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 le risorse per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

b) 1,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 le risorse per il sostegno delle scuole paritarie all'estero, anche mediante la concessione di borse di studio a favore di giovani studenti di cittadinanza italiana o discendenti di cittadini italiani;

c) 0,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 le risorse per il sostegno alla rete dei consoli onorari di cui all'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

d) 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 le risorse a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero.

512. Per le finalita' di cui al comma 511 e' autorizzata la spesa di:

a) 0,7 milioni di euro per l'anno 2026 a favore dei Comitati degli italiani all'estero di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286;

b) 1 milione di euro annui per l'anno 2026 a favore delle camere di commercio italiane all'estero.

513. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1-bis, lettera b), le parole: «entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro tre anni»;

b) all'articolo 9-bis:

1) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica alle dichiarazioni di cui all'articolo



4, comma 1-bis, lettera b)»;

2) al comma 3, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo del comma 2»;

3) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:

«3-bis. Tenuto conto di quanto previsto dal secondo periodo del comma 2, e' autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per il finanziamento di progetti del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione europea e alla copertura degli oneri connessi alle attivita' istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza e ad interventi assistenziali straordinari».

514. Alla tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, dopo l'articolo 7-ter e' inserito il seguente:

«Art. 7-quater. - Dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1-bis, lettera b): gratuita».

515. All'articolo 1, comma 85, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «puo' effettuare» sono sostituite dalle seguenti: «deve effettuare, salvo motivate esigenze di natura didattica,»;

b) dopo le parole: «docenti» sono inserite le seguenti: «su posto comune delle scuole secondarie di primo e di secondo grado»;

c) la parola: «che» e' sostituita dalle seguenti: «. Per le sostituzioni dei docenti su posti di sostegno e degli insegnanti della scuola primaria, il dirigente scolastico puo' effettuare le sostituzioni per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia. Il personale dell'organico dell'autonomia».

516. All'articolo 1, comma 696, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il Ministero dell'istruzione e del merito provvede al monitoraggio quadrimestrale delle assenze del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, distinte per ordine e grado di istruzione, per posti comuni e posti di sostegno e per profilo professionale, delle relative modalita' di sostituzione, con indicazione della durata dell'assenza e della sostituzione, nonche' delle spese per supplenze brevi e saltuarie e ne comunica le risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il mese successivo alla chiusura di ciascun quadrimestre».

517. Gli eventuali risparmi di spesa derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 515, rispetto a quanto osservato nell'anno scolastico 2024/2025, relativi all'anno scolastico in corso, sono destinati all'incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, in misura non superiore al 10 per cento del Fondo stesso, con la legge di assestamento del bilancio dello Stato, tenuto conto dell'andamento della spesa per le supplenze brevi e saltuarie, degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 696, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dal comma



516 del presente articolo, e delle risultanze dei Piani di analisi e valutazione della spesa di cui ai commi da 747 a 749.

518. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da ripartire tra i comuni individuati con il decreto di cui al secondo periodo, per l'erogazione di contributi da destinare direttamente ai nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30.000 euro per il sostenimento delle spese per l'acquisto di libri scolastici, anche digitali, indicati nelle liste adozionali, destinati alla scuola secondaria di secondo grado, a condizione che gli stessi non abbiano goduto di altre forme di sostegno per la medesima finalita'. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalita' e i criteri di riparto del fondo di cui al primo periodo, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, nonche' le modalita' di rendicontazione e monitoraggio dell'impiego delle relative risorse.

519. Per l'anno 2026, alle famiglie con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a euro 30.000, il Ministero dell'istruzione e del merito riconosce un contributo fino ad euro 1.500 per ciascuno studente frequentante una scuola paritaria secondaria di primo grado o il primo biennio di una scuola paritaria di secondo grado, prevedendo che la misura del contributo stesso sia determinata secondo scaglioni inversamente proporzionali al valore dell'ISEE e, comunque, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del secondo periodo. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma e, fermo restando quanto previsto dal primo periodo, sono individuati i limiti del contributo da riconoscere alle famiglie tenuto conto delle somme riconosciute al medesimo fine dalle regioni.

520. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il comma 64 e' sostituito dal seguente:

«64. L'organico dell'autonomia e' determinato annualmente, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, con il decreto di cui all'articolo 1, commi 335 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Nell'ambito del decreto di cui al primo periodo possono essere altresì definite una previsione pluriennale dell'organico dell'autonomia per i due anni scolastici successivi a quello di riferimento nonche', a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, l'eventuale distribuzione, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto del Ministro dell'istruzione n. 176 del 1° luglio 2022, dell'organico dei posti destinati ai percorsi a indirizzo musicale, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

521. All'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, la parola: «triennale» e' soppressa.

522. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 335, alinea, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» e dopo la parola: «adottare» sono inserite le seguenti: «, di norma,»;

b) al comma 335-bis e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire il celere e puntuale svolgimento delle operazioni propedeutiche all'avvio di ciascun anno scolastico, non si da' luogo alla rilevazione di cui al primo periodo nonche' al monitoraggio di cui all'articolo 16-ter, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ove la riduzione prevista avvenga con esclusivo riferimento alla dotazione organica dei posti del potenziamento dell'offerta formativa».

523. All'articolo 26-bis, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, dopo le parole: «con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «ovvero nell'ambito del decreto di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

524. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, la consistenza complessiva delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) e' determinata annualmente.

525. Il personale docente assegnato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, ove impiegato in gradi di istruzione inferiori mantiene il trattamento economico del grado di istruzione di appartenenza.

526. Limitatamente all'anno scolastico 2025/2026 sono fatte salve le procedure e le operazioni di mobilita', utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali.

527. All'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11-septies, secondo periodo, dopo le parole: «bandito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194,» sono inserite le seguenti: «fino al suo esaurimento,»;

b) al comma 11-septies, l'ultimo periodo e' soppresso;

c) al comma 11-septies.1, il secondo periodo e' soppresso.

528. Le graduatorie regionali del concorso per titoli ed esami bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194, sono integrate con gli idonei utilmente iscritti nelle medesime graduatorie che sono assunti nel limite dei posti annualmente vacanti disponibili, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 5, comma 11-septies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito,



con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, come modificato dal comma 527 del presente articolo.

529. I finanziamenti destinati alla ricerca di base e applicata delle universita', degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) afferenti al Ministero dell'universita' e della ricerca nonche' delle imprese e dei soggetti non profit, previsti da disposizioni legislative e iscritti nello stato di previsione del medesimo Ministero, sono definiti sulla base di un Piano triennale della ricerca comprensivo di un cronoprogramma di finanziamento triennale, aggiornabile annualmente. Dal Piano triennale della ricerca sono esclusi le misure finanziate con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dei fondi europei delle politiche di coesione, e dei relativi programmi complementari, e del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) nonche' gli interventi a valere sul Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC).

530. Il Piano triennale della ricerca e il cronoprogramma di cui al comma 529 sono approvati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, entro il 31 gennaio del primo anno del triennio di riferimento. Il decreto di cui al primo periodo disciplina, rispetto al triennio di riferimento, gli obiettivi, le caratteristiche delle attivita' e dei progetti, le modalita' e i tempi di attivazione, le misure delle agevolazioni e dei contributi, le modalita' della loro erogazione, i tempi di definizione delle procedure e delle singole fasi nonche' i requisiti di accesso, utilizzo e revoca delle risorse e le modalita' del monitoraggio dell'attuazione del Piano medesimo. Entro il 30 aprile di ogni anno del triennio sono adottati i bandi competitivi previsti per l'assegnazione delle risorse programmate.

531. Nell'ambito dei Piani di analisi e valutazione della spesa di cui ai commi da 747 a 749, il Ministero dell'universita' e della ricerca puo' includere la valutazione degli effetti delle agevolazioni e dei contributi definiti nel Piano triennale della ricerca.

532. In attuazione di quanto previsto dai commi 529 e 530, nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca e' istituito il Fondo per la programmazione della ricerca, nel quale confluiscono, a decorrere dall'esercizio finanziario 2026, le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, di cui all'articolo 1, comma 554, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di cui all'articolo 61 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La dotazione iniziale del Fondo per la programmazione della ricerca e' pari a euro 259.029.354 per l'anno 2026, euro 257.633.003 per l'anno 2027, euro 285.703.366 per l'anno 2028, euro 665.901.239 per ciascuno degli anni 2029 e 2030, euro 87.830.876 per l'anno 2031 ed euro 483.767.121 annui a decorrere dall'anno 2032.

533. Il Fondo per la programmazione della ricerca di cui al comma 532 e' incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare al finanziamento di Progetti di



rilevante interesse nazionale (PRIN).

534. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 105, comma 3-ter, del decretotegge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' rifinanziata di 300.000 euro per l'anno 2026.

535. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e' rifinanziato per un importo di 3 milioni di euro per l'anno 2026.

536. Al fine di favorire il dialogo interculturale tra studenti e docenti universitari, anche in relazione ai diversi punti di vista culturali, politici e religiosi, promuovendo una cultura del confronto, del rispetto e della reciproca tolleranza, nonche' di contrastare forme di contrapposizione, intolleranza ed espressioni d'odio, ivi comprese quelle qualificabili come antisemitismo, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca, il Fondo per la promozione del dialogo, con una dotazione di 150.000 euro per il 2026.

537. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' attraverso le quali le istituzioni universitarie possono accedere al Fondo di cui al comma 536 per l'organizzazione di incontri, seminari, attivita' formative e manifestazioni pubbliche finalizzati al raggiungimento delle finalita' previste dal medesimo comma.

538. A decorrere dall'anno 2027, e' assegnato, nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma, un bonus elettronico denominato «Bonus Valore Cultura» ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2026, hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di eta', il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati.

539. II Bonus Valore Cultura e' assegnato, attraverso la Carta giovani nazionale, di cui all'articolo 1, comma 413, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e consiste in un credito utilizzabile nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma al fine di consentire l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, strumenti musicali, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali, nonche' per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera.

540. Il Bonus Valore Cultura e' concesso nel rispetto del limite massimo di spesa di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Le somme assegnate con il Bonus Valore Cultura non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

541. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro della Cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro il 30 novembre 2026, sono definiti gli importi nominali da assegnare, nel rispetto del



limite dello stanziamento di cui al comma 540, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo del Bonus Valore Cultura. Il decreto di cui al presente comma è aggiornato qualora debbano essere modificati gli importi nominali da assegnare ai fini del rispetto del limite dello stanziamento di cui al comma 540.

542. Il Ministero della cultura provvede al monitoraggio semestrale delle spese e dell'utilizzo del Bonus Valore Cultura, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il mese successivo a quello di chiusura di ciascun semestre. Dei risultati delle analisi realizzate nell'ambito dei Piani di analisi e valutazione della spesa di cui ai commi da 747 a 749 si tiene conto ai fini dell'adozione del decreto di cui al comma 541. Degli esiti del monitoraggio di cui al presente comma si tiene conto ai fini dei suoi eventuali aggiornamenti.

543. Il Ministero della cultura vigila sul corretto funzionamento del Bonus Valore Cultura e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, può provvedere alla sua disattivazione, alla cancellazione dall'elenco delle strutture, delle imprese o degli esercizi commerciali accreditati, al diniego dell'accredito o al recupero delle somme indebitamente percepite o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonché in via cautelare alla sospensione dell'erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte più gravi o reiterate, alla sospensione dall'elenco dei soggetti accreditati.

544. Nei casi di violazione di cui al comma 543, ove il fatto non costituisca reato, il prefetto dispone a carico dei trasgressori l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra dieci e cinquanta volte la somma indebitamente percepita o erogata e comunque non inferiore nel minimo a 1.000 euro, nel rispetto delle norme di cui al capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il prefetto, tenuto conto della gravità del fatto, delle conseguenze che ne sono derivate e dell'eventuale reiterazione delle violazioni, dispone altresì la sospensione dell'attività della struttura, impresa o esercizio commerciale sanzionato per un periodo non superiore a sessanta giorni.

545. Al comma 357 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2023 e fino all'anno 2026» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione esclusivamente in favore dei soggetti che perfezionano i requisiti prescritti entro il 31 dicembre 2025».

546. Al comma 357-sexies dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «alla trasmissione della fattura» sono inserite le seguenti: «e ad ogni altro adempimento richiesto per la liquidazione delle fatture».

547. I soggetti presso i quali è possibile utilizzare il Bonus Valore Cultura, ai fini del pagamento del credito maturato, sono tenuti, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, alla trasmissione della fattura e a ogni altro adempimento richiesto per la liquidazione delle fatture entro il termine di novanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa.



548. Il Ministero della cultura e il Corpo della guardia di finanza stipulano un'apposita convenzione volta a regolare le modalita' di accesso ai dati e alle informazioni relativi all'assegnazione e all'utilizzo del Bonus Valore Cultura, per il loro utilizzo da parte del medesimo Corpo nelle autonome attivita' di polizia economico-finanziaria ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.

549. A decorrere dal 1° gennaio 2027 i commi 357-bis, 357-ter, 357-quater, 357-quinquies e 358 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono abrogati.

550. Per la realizzazione del programma di interventi della citta' di Matera designata «Capitale mediterranea della cultura e del dialogo 2026» e' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2026. Con uno o piu' decreti del Ministro della cultura, sentito il sindaco di Matera, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuati le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nonche' gli interventi di cui al primo periodo.

551. Al fine di assicurare uno strumento di sostegno strutturale ai musei e ai luoghi della cultura non statali con particolare riferimento alla copertura dei fabbisogni sia di gestione ordinaria sia di valorizzazione, come il rinnovo degli apparati didattici, piccole modifiche allestitivite e l'organizzazione di eventi, al fine di implementare il sistema museale nazionale e renderlo, nell'ottica del Piano Olivetti per la cultura, propulsore di crescita delle comunita' locali e delle periferie, nello stato di previsione del Ministero della cultura e' istituito il Fondo nazionale per il federalismo museale con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

552. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' stabilito un piano di riparto relativo alle risorse del Fondo di cui al comma 551. Tale riparto puo' essere modificato annualmente con la medesima procedura per tener conto di eventuali modifiche dei fabbisogni.

553. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 87, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2028 al fine di erogare un contributo di pari importo a favore del Teatro alla Scala di Milano per celebrare il 250° anniversario della sua fondazione.

554. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13:

1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «e comunque in misura non inferiore a 700 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque in misura non inferiore a 610 milioni di euro per l'anno 2026 e a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»;

2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:

«5. Con decreto del Ministro, sentito il Consiglio superiore, si provvede al riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo fra tutte o alcune delle tipologie di contributi previsti dalla presente



legge. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce i criteri e le modalita' di attuazione delle misure agevolative di cui alla sezione II, al fine del rispetto del limite di spesa»;

b) all'articolo 21:

1) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il decreto di cui all'articolo 13, comma 5, stabilisce il limite massimo complessivo dei crediti d'imposta di cui alla presente sezione. Fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo, qualora, per il credito d'imposta di cui all'articolo 19, sia necessario incrementare il limite previsto dal medesimo decreto, tale incremento non puo', comunque, superare il limite massimo complessivo previsto per i crediti di cui alla presente sezione»;

2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Al fine di verificare il rispetto dei limiti previsti dall'articolo 13, comma 5, il Ministero effettua il monitoraggio trimestrale della spesa dei contributi e del tiraggio dei crediti d'imposta previsti dalla presente legge e ne comunica le risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese successivo alla conclusione di ciascun trimestre»;

c) all'articolo 27, comma 1, lettera i), le parole da: «per un importo» fino a: «al presente articolo,» sono soppresse;

d) all'articolo 28, comma 1, alinea, le parole da: «di 30 milioni» fino a: «dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «annua stabilita con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5»;

e) all'articolo 29, comma 1, le parole da: «di 10 milioni» fino a: «dall'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «stabilita con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5,».

555. Al fine di ridurre l'esposizione a situazioni di rischio che interessano il territorio nazionale connesse a eventi imprevedibili tali da richiedere l'introduzione di misure specifiche, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2026.

556. Le risorse di cui al comma 555 sono destinate al riconoscimento di contributi finalizzati alla realizzazione di interventi specificamente volti alla riduzione dell'esposizione ai rischi naturali anche attraverso il finanziamento di specifiche opere e lavori, nei termini e con le modalita' previsti dal decreto di cui al comma 557.

557. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta del Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di assegnazione delle somme iscritte nel fondo di cui al comma 555.

558. I contributi di cui al comma 556 sono riconosciuti ai beneficiari al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici destinati alle medesime finalita'.

559. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 38, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e' prorogata fino all'anno 2026. A tal fine e' autorizzata la spesa di 2,85 milioni di euro per l'anno 2026, di cui 1,7 milioni di euro per il comune dell'Aquila e 1,15 milioni di euro per i comuni



del cratere.

560. All'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: «nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro, per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027».

561. Per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2026.

562. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il sesto periodo e' sostituito dal seguente: «E' assegnato un contributo straordinario dell'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2023, di 1,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2026»;

b) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2026 il contributo di cui all'ottavo periodo e' riconosciuto nella misura di 500.000 euro».

563. Al completamento degli interventi di ricostruzione nei territori della regione Emilia-Romagna, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2025 dall'articolo 1, comma 649, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, si applicano le disposizioni della legge 18 marzo 2025, n. 40, in quanto compatibili.

564. Entro trenta giorni dalla scadenza dello stato di emergenza di cui al comma 563 del presente articolo, il presidente della regione Emilia-Romagna, gia' Commissario delegato per il periodo dell'emergenza ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, trasmette al capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione sullo stato della ricostruzione pubblica e privata, contenente:

a) l'indicazione delle risorse economiche stanziata a qualunque scopo, di quelle erogate e delle somme disponibili al 31 dicembre 2025;

b) la descrizione dello stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione al 31 dicembre 2025;

c) l'elenco dei procedimenti giurisdizionali civili, penali, amministrativi pendenti alla data di cessazione dello stato d'emergenza, relativi al processo di ricostruzione di cui al comma 563.

565. La durata dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale dei territori della regione Emilia-Romagna conseguente agli eventi di cui al comma 563 e' fissata in ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

566. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 18 marzo 2025,

n. 40, e' nominato il Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori della regione Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 2012, che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi gia' facenti capo al Commissario delegato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ivi compresa la titolarita' della contabilita' speciale gia' intestata al medesimo Commissario delegato e, ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile, in tutti i procedimenti giurisdizionali pendenti o definiti con sentenza non definitiva e in tutti i rapporti comunque connessi. Ai sensi dell'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, il Commissario straordinario si avvale in continuita' del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Alla costituzione, all'organizzazione e alla disciplina del funzionamento della struttura di supporto che assiste il Commissario straordinario si provvede con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 40 del 2025. Per le spese relative al funzionamento della struttura di cui al presente comma, all'assistenza tecnica, all'assistenza alla popolazione, al contributo di autonoma sistemazione e a interventi sostitutivi per gli eventi sismici e' autorizzata la spesa di 9,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di cui fino a 2 milioni di euro annui per spese di personale della struttura medesima. Agli oneri di cui al quarto periodo, pari a 9,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede a valere sulle risorse del fondo per le spese di funzionamento di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 40 del 2025.

567. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 18 marzo 2025, n. 40. In ogni caso, per l'esecuzione dei rimanenti interventi di ricostruzione pubblica e privata, rimangono ferme le disposizioni di legge e le disposizioni attuative di cui alle ordinanze del Commissario delegato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

568. Al finanziamento delle attivita' di ricostruzione di cui al comma 563 del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 644 a 646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

569. All'articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

570. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' prorogato fino al 31 dicembre 2026. Le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decretotegge n. 189 del 2016 si applicano per l'anno 2026 nel limite



di spesa di 59 milioni di euro. Ai fini dell'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 59 milioni di euro di cui:

a) 18,5 milioni di euro per personale della struttura commissariale di cui al comma 8 dell'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016;

b) 3 milioni di euro per personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione con ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1-ter dell'articolo 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016;

c) 21,5 milioni di euro per personale destinato a regioni, province e comuni di cui al comma 1 dell'articolo 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016;

d) 13 milioni di euro per personale degli Uffici speciali regionali, in comando o in distacco, di cui all'articolo 3 del decretolegge n. 189 del 2016;

e) 2 milioni di euro per personale amministrativo contabile di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge n. 123 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 156 del 2019, e 1 milione di euro per le altre spese di funzionamento degli Uffici speciali regionali di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016.

571. Dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' automaticamente prorogato fino alla data di cui al comma 570, salva espressa rinuncia degli interessati.

572. Per le spese di personale di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' autorizzata la spesa di 470.000 euro per l'anno 2026.

573. Per le medesime finalita' di cui all'articolo 50, comma 9-quater, del decretolegge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il Commissario straordinario di cui al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 puo', con propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, destinare ulteriori unita' di personale agli Uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni di cui all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2026. A tale fine e' autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2026.

574. Le esenzioni previste dall'articolo 2-bis, comma 25, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2026.

575. All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 12 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».

576. All'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 17

ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, 2024, 2025 e 2026» e le parole: «, al settimo e all'ottavo anno» sono sostituite dalle seguenti: «, al settimo, all'ottavo e al nono anno».

577. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2025», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

578. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

579. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 577 e 578, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2026.

580. All'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «fino all'anno d'imposta 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno d'imposta 2025»;

b) al secondo periodo, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2026».

581. All'articolo 28, commi 7 e 13-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «31 dicembre 2025», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

582. All'articolo 28-bis, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

583. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, può, con propri provvedimenti, ripartire una quota sino a 5 milioni di euro complessivi per l'anno 2026 ai comuni che adottano disposizioni per la riduzione dei canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2026, che costituisce limite di spesa.

584. All'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «2024, 2025 e 2026».

585. Per garantire la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro



per l'anno 2026.

586. Per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti compresi nel cratere del sisma del 2016, nonché per i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2026 sono effettuati in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti temporali previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

587. Al fine di garantire senza soluzione di continuità il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione, anche per l'anno 2026, nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'articolo 9-duodecies, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026». Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite di 82 milioni di euro per l'anno 2026.

588. Al fine di assicurare lo sviluppo, l'implementazione, la manutenzione e la funzionalità delle piattaforme informatiche di titolarità del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'articolo 1, comma 743, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «e di 1 milione di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 1 milione di euro per l'anno 2026».

589. Al fine di assicurare il supporto ai procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi da realizzare tramite le risorse del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 13-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono prorogate fino al 31 dicembre 2026, rispettivamente nel limite di 0,9 milioni di euro per l'anno 2026, per le finalità del comma 1 dell'articolo 13-ter e di 2,5 milioni di euro per il medesimo anno 2026, per le finalità del comma 2 dell'articolo 13-ter. A tal fine è autorizzata la spesa di 3,4 milioni di euro per l'anno 2026.

590. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-novies è inserito il seguente:



«4-decies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2026».

591. Le disposizioni di cui all'articolo 17-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, si applicano anche con riferimento all'anno 2026, nel limite di 11,7 milioni di euro per l'anno 2026. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 17-ter. A tal fine e' autorizzata la spesa di 11,7 milioni di euro per l'anno 2026.

592. A decorrere dal 1° gennaio 2026 e' disposta la cessazione del contributo per l'autonoma sistemazione a carico del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. A far data dalla cessazione del contributo di cui al primo periodo e fino al 31 dicembre 2026, in favore dei nuclei familiari, gia' percettori del contributo per l'autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata o sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Marche e Umbria il 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023 e' riconosciuto, nel limite di 2,5 milioni di euro per l'anno 2026, un contributo denominato «contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione», a condizione che, entro i termini stabiliti con le ordinanze di cui al comma 593, da adottare entro il 28 febbraio 2026, l'abitazione abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico oppure per la ricostruzione ovvero di manifestazione di volonta' a presentare richiesta di contributo secondo quanto previsto dalle ordinanze del Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, emanate ai sensi dell'articolo 1, comma 678, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Il contributo di cui al secondo periodo e' riconosciuto, altresì, con la decorrenza indicata nelle ordinanze di cui al comma 593, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, deve essere sgomberata per l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici oppure per la ricostruzione. Il contributo non e' comunque riconosciuto ai soggetti che alla data degli eventi sismici di cui al presente comma dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unita' immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

593. I criteri, le modalita' e le condizioni per il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo di cui al comma 592, anche ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsto, sono disciplinati dal Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con



modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Il contributo di cui al comma 592 e' concesso sino alla realizzazione delle condizioni per il rientro nell'abitazione, determinate con le ordinanze di cui al precedente periodo. Il beneficiario perde il diritto alla concessione del contributo qualora provveda ad altra sistemazione avente carattere di stabilita'.

594. Al fine di consentire al Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, l'attuazione delle misure di cui ai commi 592 e 593 del presente articolo e' autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse di cui al presente comma non utilizzate entro il 31 dicembre 2026 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all'erario.

595. Le esenzioni di cui al comma 560-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si applicano anche per l'anno 2026 nel limite complessivo di 300.000 euro. Entro il 30 aprile 2026, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri per il ristoro del minore gettito connesso all'esenzione di cui al presente comma, da ripartire tra i territori della regione Umbria e della regione Marche.

596. Il termine di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e' prorogato al 31 dicembre 2026. Per le attivita' di cui all'articolo 18, comma 1, lettera i-bis), del citato decreto-legge n. 109 del 2018 e' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2026, in favore dei soli nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico oppure per la ricostruzione. I criteri, le modalita', i termini e le condizioni per l'assegnazione del contributo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera i-bis), del citato decretolegge n. 109 del 2018, nonche' le procedure per la relativa istruttoria, concessione ed erogazione sono disciplinati dal Commissario straordinario di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 109 del 2018 con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del medesimo decreto-legge.

597. E' autorizzata la spesa di 4.550.000 euro per l'anno 2026, di cui:

a) 1.409.000 euro per le finalita' di cui all'articolo 31 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

b) 641.000 euro per le finalita' di cui all'articolo 5-septies del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9;

c) 1,5 milioni di euro per le finalita' di cui all'articolo 18, comma 5, del decretolegge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;



d) 1 milione di euro per le finalita' di cui all'articolo 30-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

598. Per le attivita' di assistenza alla popolazione di cui all'articolo 1, comma 684, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e' autorizzata la spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2026. Le relative risorse sono erogate nel rispetto dei criteri, delle modalita' e delle condizioni definiti con ordinanza del Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

599. Per le finalita' di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e' autorizzata la spesa di 1,7 milioni di euro per l'anno 2026. Per i comuni dell'isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, per le finalita' di cui all'articolo 32, comma 3, del citato decreto-legge n. 109 del 2018, e' autorizzata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2026.

600. I termini di cui all'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono prorogati al 31 dicembre 2026. Fino alla stessa data continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 14-bis e 18 del citato decreto-legge n. 32 del 2019. A tale fine e' autorizzata la spesa di 2,82 milioni di euro per l'anno 2026, di cui:

a) 1,82 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti dal citato articolo 14-bis del decreto-legge n. 32 del 2019;

b) 736.500 euro, a copertura degli oneri derivanti, per il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della citta' metropolitana di Catania, dal citato articolo 18 del decreto-legge n. 32 del 2019;

c) 263.500 euro, a copertura degli oneri derivanti, per il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso, dal medesimo articolo 18 del decreto-legge n. 32 del 2019.

601. La proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2026 dei contratti di lavoro del personale di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono effettuati, limitatamente all'annualita' 2026, in deroga ai limiti temporali previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

602. Per la copertura degli oneri derivanti dalle convenzioni di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sottoscritte dal Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso, il Fondo di cui all'articolo 8, comma 1, del medesimo decreto-legge e' rifinanziato di 800.000 euro per l'anno 2026.

603. Al comma 603 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n.

207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026»;

b) le parole: «e' autorizzata la spesa di 1,7 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «e' autorizzata la spesa di 1,7 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1,3 milioni di euro per l'anno 2026».

604. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, il termine di cui all'articolo 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e' prorogato al 31 dicembre 2026. Per il compenso del Commissario straordinario e per il funzionamento della struttura di supporto di cui all'articolo 20-ter, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 61 del 2023 e' autorizzata la spesa nel limite massimo di 3,05 milioni di euro per l'anno 2026. Per le attivita' di cui all'articolo 20-ter, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023 e' autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2026.

605. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-bis del decretolegge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la durata massima dei contratti a tempo determinato di cui ai commi 8-bis e 8-ter dell'articolo 20-septies del medesimo decreto-legge e' rideterminata in trentasei mesi e comunque non oltre il limite del 31 dicembre 2028. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di euro 3.195.286 per l'anno 2026, di euro 4.697.149 per l'anno 2027 e di euro 3.262.415 per l'anno 2028. Le risorse sono versate nella contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 20-quinquies del citato decreto-legge n. 61 del 2023, per il successivo riparto da effettuare con apposita ordinanza.

606. All'articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente:

«4-bis.1. Fermi restando i limiti complessivi massimi numerici di cui al comma 4, secondo periodo, e il limite delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2026 per il funzionamento della struttura di supporto, il Commissario straordinario, ove ve ne sia l'esigenza allo scopo di assicurare l'espletamento delle funzioni fondamentali attribuite alla medesima struttura di supporto, e' autorizzato a conferire gli incarichi di livello dirigenziale non generale previsti alla lettera b) del comma 4-bis, nel limite massimo di due unita', con le modalita' di cui alla lettera a) del medesimo comma».

607. All'articolo 20-sexies del decretolegge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 6-bis e' inserito il seguente:

«6-bis.1. Il Commissario straordinario, all'esito della ricognizione di cui al comma 1, lettera f-ter), puo' destinare una quota delle risorse disponibili nella contabilita' speciale di cui



all'articolo 20-quinquies per interventi di ricostruzione privata, entro il limite massimo di euro 400 milioni, all'attuazione di interventi urgenti di ricostruzione pubblica, individuati in conformita' ad appositi indirizzi coerenti con la fase del processo di ricostruzione in atto, che il Commissario straordinario adotta entro il 30 aprile 2026 d'intesa con i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, sentita la Cabina di coordinamento di cui all'articolo 20-quater. Il Commissario straordinario assicura, con cadenza trimestrale, il monitoraggio delle concessioni dei contributi di ricostruzione privata di cui al presente articolo, dandone anche comunicazione nel proprio sito internet istituzionale».

608. Al decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

«5-bis. In coerenza con le iniziative formulate nelle relazioni di cui al comma 11, per la realizzazione di interventi urgenti individuati con apposito provvedimento del Commissario straordinario di cui all'articolo 3, da adottare entro il 31 gennaio 2026, e' autorizzata la spesa di 41 milioni di euro per l'anno 2026, da trasferire alla contabilita' speciale di cui all'articolo 3, comma 2. Il Commissario straordinario provvede, in via d'urgenza, alla realizzazione dei predetti interventi. In caso di mancato utilizzo delle risorse entro il 31 dicembre 2026, le risorse sono revocate e versate tempestivamente dal medesimo Commissario all'entrata del bilancio dello Stato»;

b) all'articolo 3:

1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;

2) al comma 3:

2.1) le lettere b), c), d), f) e g) sono abrogate;

2.2) dopo la lettera h-ter) sono aggiunte le seguenti:

«h-quater) coordina l'attivita' delle Autorita' di bacino distrettuali nella definizione e nell'aggiornamento periodico del bilancio idrico, volto ad assicurare l'equilibrio tra le risorse disponibili o attivabili e i fabbisogni per i diversi usi per le finalita' di cui al comma 3-bis dell'articolo 1;

h-quinquies) promuove e coordina l'elaborazione di scenari climatici decennali e trentennali, a supporto della definizione di misure strutturali e non strutturali di adattamento alla scarsita' idrica;

h-sexies) coadiuva gli enti istituzionalmente competenti nell'attivita' di progettazione inerente alla realizzazione di opere per il contenimento e il contrasto della crisi idrica connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni».

609. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 608, lettera b), numero 1), e' autorizzata la spesa di euro 132.700 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per il compenso del Commissario straordinario di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, e di euro 1.497.584 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per la proroga della struttura di cui all'articolo 3, comma 6, del medesimo decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39.



610. All'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, le parole: «per ciascuno degli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027».

611. Agli oneri derivanti dal comma 610, pari a 150.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

612. Per gli interventi di ricostruzione privata e pubblica di cui agli articoli 9 e 13 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018, il Fondo di cui all'articolo 8, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 32 del 2019 e' rifinanziato di 10 milioni di euro per l'anno 2026.

613. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, come rifinanziata dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementata di un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

614. Per il finanziamento degli interventi conseguenti agli eventi calamitosi del 21 agosto 2017 e del 26 novembre 2022 nel territorio dell'isola di Ischia, e' autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e di 30 milioni di euro per l'anno 2027, di cui una quota pari a 16 milioni di euro per l'anno 2026 e a 24 milioni di euro per l'anno 2027 finalizzata al riconoscimento di contributi per la ricostruzione privata e al finanziamento degli interventi relativi alla ricostruzione pubblica di cui agli articoli 20 e 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e una quota pari a 4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 6 milioni di euro per l'anno 2027 per gli interventi relativi al dissesto idrogeologico previsti dal comma 2 dell'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, e dall'articolo 1, comma 685, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

615. Per gli interventi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Marche il 9 novembre 2022 e la regione Umbria il 9 marzo 2023, di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026, 90 milioni di euro per l'anno 2027 e 220 milioni di euro per l'anno 2028. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, provvede alla disciplina dei criteri per la concessione e l'erogazione dei contributi di ricostruzione, fino al 100 per cento delle spese occorrenti sulla base dei danni effettivamente verificatisi e previa verifica del nesso di causalita' con gli eventi calamitosi, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite alla contabilita' speciale intestata al medesimo Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016,



n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

616. Al fine di favorire il completamento della ricostruzione delle unità immobiliari private distrutte o danneggiate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 nei territori dei comuni interessati dai medesimi eventi in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, i Commissari straordinari espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione e gli Uffici speciali per la ricostruzione, costituiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ciascuno per il territorio di competenza, sono autorizzati a riconoscere un incremento del contributo per la ricostruzione, nei limiti delle risorse indicate nell'allegato VI alla presente legge. L'incremento di cui al primo periodo è destinato a coprire le spese eccedenti il contributo concedibile per la ricostruzione privata per le istanze presentate fino al 31 dicembre 2024, fino a concorrenza del costo degli interventi, rimaste a carico dei beneficiari in conseguenza del mancato completamento delle opere interessate dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. Sono escluse dal contributo le unità immobiliari realizzate, anche parzialmente, in violazione delle norme urbanistiche, edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, salvo che sia intervenuta sanatoria. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima di 251,71 milioni di euro per l'anno 2027 e di 152,11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2036.

617. Il Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, con proprio provvedimento da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede al riparto delle risorse stanziare ai sensi del comma 616 tra i citati Commissari straordinari e Uffici speciali nel limite degli importi complessivi di cui all'allegato VI. Il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri effettua un monitoraggio almeno annuale finalizzato alla verifica della spesa sostenuta da ciascun Commissario o Ufficio speciale per la ricostruzione, i cui esiti sono trasmessi per informativa al Ministero dell'economia e delle finanze.

618. I Commissari straordinari e gli Uffici speciali di cui al comma 616, con propri provvedimenti, definiscono i criteri per la concessione della misura, le modalità di calcolo, autorizzazione ed erogazione dell'incremento, nonché i criteri di monitoraggio della spesa e le ipotesi di revoca, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa annuale di cui al comma 616 e del limite del costo complessivo dell'intervento.

619. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 644, dopo le parole: «finanziamento degli interventi ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa» sono inserite le seguenti: «, anche attraverso il rifinanziamento dei fondi per la ricostruzione e per le spese di funzionamento, di cui all'articolo 6 della legge 18 marzo 2025, n. 40,»;



b) il comma 645 e' sostituito dal seguente: «645. Le risorse di cui al comma 644 sono ripartite con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di ricostruzione, ove nominata, da adottare su proposta del Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto dei fabbisogni e dei relativi cronoprogrammi di spesa nonche' dell'esigenza di assicurare, attraverso il rifinanziamento dei fondi per la ricostruzione e per le spese di funzionamento, di cui all'articolo 6 della legge 18 marzo 2025, n. 40, una quota annuale di risorse per il finanziamento degli stati di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 2 della medesima legge 18 marzo 2025, n. 40».

620. Alla legge 18 marzo 2025, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 6, lettera d), numero 1), le parole: «e in attesa degli stanziamenti delle risorse economiche di cui agli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1» sono soppresse;

b) all'articolo 6, comma 1, al terzo periodo, le parole: «come rifinanziato ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «come rifinanziato anche ai sensi dell'articolo 1, commi da 644 a 646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207» e, al quarto periodo, le parole: «si provvede con successivi provvedimenti legislativi» sono sostituite dalle seguenti: «si provvede anche ai sensi dell'articolo 1, commi da 644 a 646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207»;

c) all'articolo 9, comma 1, primo periodo, le parole: «sono definiti con disposizioni di legge a seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui al citato articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «sono definiti, a seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui al citato articolo 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorita' politica delegata per la ricostruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse allo scopo stanziato ai sensi dell'articolo 1, commi da 644 a 646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, disponibili presso il fondo per la ricostruzione, di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge»;

d) all'articolo 9, comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Con il medesimo decreto sono individuati i soggetti privati legittimati a richiedere i contributi pubblici per la ricostruzione»;

e) all'articolo 10, comma 1, le parole: «Al momento dello stanziamento delle risorse economiche finalizzate alla ricostruzione privata di cui all'articolo 9, comma 1, puo' essere previsto con disposizione di legge» sono sostituite dalle seguenti: «Con il decreto di cui all'articolo 9, comma 1, nei limiti delle risorse allo scopo stanziato ai sensi dell'articolo 1, commi da 644 a 646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, disponibili presso il fondo per la ricostruzione, di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge, puo' essere previsto»;

f) all'articolo 13, comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «A seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione



di rilievo nazionale di cui all'articolo 2, tenuto conto del fabbisogno finanziario stimato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera b), della presente legge e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 57, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorita' politica delegata per la ricostruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse allo scopo stanziato ai sensi dell'articolo 1, commi da 644 a 646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, disponibili presso il fondo per la ricostruzione, di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge, si provvede all'individuazione delle risorse economiche finalizzate alla realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione dei beni e degli edifici pubblici, dei complessi monumentali e degli altri beni del demanio culturale, delle infrastrutture e delle opere pubbliche nonché dei beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 della presente legge nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi del citato articolo 2»;

g) all'articolo 14, comma 3, penultimo periodo, le parole: «, come finanziato ai sensi dell'articolo 13, comma 1» sono soppresse.

621. All'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da: «di interesse storico-artistico» a: «del medesimo articolo 12,» sono soppresse.

622. I termini di cui all'articolo 24, commi 1 e 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono posticipati di sei mesi limitatamente al parametro «somma di 4 PFAS».

623. Nelle more della decorrenza dei termini di cui al comma 622, le sole molecole ADV-N2, ADV-N3, ADV-N4, ADV-N5, ADV-M3, ADV-M4, di cui all'allegato III, parte B, del medesimo decreto legislativo n. 18 del 2023 non concorrono al rispetto del valore di parametro della «somma di PFAS».

624. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi del PNRR e in attuazione del traguardo M1C1-97 ter del medesimo Piano, all'articolo 126, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo le parole: «indicare nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevisti',» sono inserite le seguenti: «nonché nel limite del 50 per cento delle economie derivanti dai ribassi d'asta,». Resta ferma la disciplina del Fondo di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

625. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei territori dei comuni di cui agli allegati 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, in coerenza con il piano



triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, nei limiti di cui al comma 626, il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive e in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbia maturato almeno tre anni di servizio anche in posizioni contrattuali diverse.

626. Ai fini di cui al comma 625, il requisito di tre anni di servizio deve essere maturato entro il 31 dicembre 2025, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione e gli enti di cui al comma 625.

627. Le assunzioni di cui al comma 625 possono essere disposte nei limiti dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio, presso ciascun ente, del personale già assunto a tempo indeterminato in applicazione dell'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

628. I lavori del tavolo tecnico di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026.

629. All'articolo 9-ter del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Fino alla chiusura della contabilità speciale di cui al primo periodo e, in ogni caso, fino alla data di scadenza della carica del Commissario straordinario non possono essere intraprese azioni esecutive, ivi comprese quelle di cui agli articoli da 112 a 115 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e i pignoramenti notificati sono inefficaci. L'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio. Il giudice, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti, provvede con ordinanza»;

b) al comma 12:

1) il secondo periodo è soppresso;

2) al terzo periodo, le parole: «indicata nel decreto di cui al secondo periodo e comunque non oltre la data» sono soppresse e le parole: «detta Struttura di supporto» sono sostituite dalle seguenti: «la Struttura di supporto del Commissario straordinario nominato ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984»;

3) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «La Struttura di supporto di cui al precedente periodo è soppressa a far data dal 1° gennaio 2026»;

c) il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. Al fine di definire i procedimenti giudiziari e il contenzioso in genere relativi agli interventi di cui al primo periodo del comma 14 ed a questioni afferenti al periodo antecedente



il 1° gennaio 2026, il Commissario straordinario di cui al comma 1 e' nominato Commissario liquidatore della gestione commissariale di cui all'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984. Il Commissario liquidatore subentra nella titolarita' della contabilita' speciale intestata al presidente della regione Campania quale Commissario straordinario, ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, nonche' di tutti i rapporti processuali e dei contenziosi gia' instauratisi alla data del 31 dicembre 2025 o relativi a questioni afferenti al periodo antecedente il 1° gennaio 2026 anche se instaurati dopo la suddetta data, con il compito di definirli, fino all'estinzione ed anche in via transattiva, nei limiti della capienza dei fondi allo scopo disponibili. Per l'esercizio delle proprie funzioni il Commissario liquidatore puo' avvalersi, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle Amministrazioni centrali dello Stato e dell'Unita' Tecnica-Amministrativa istituita dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2011»;

d) il comma 14 e' sostituito dal seguente:

«14. A decorrere dal 1° gennaio 2026, e' affidata al Commissario straordinario di cui al comma 1 la realizzazione ed il completamento degli interventi gia' attribuiti al presidente della regione Campania quale Commissario straordinario ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e inseriti nel programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico approvato ai sensi del medesimo articolo 11, ivi compresi quelli di cui all'articolo 59 della legge della regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1. A tale fine, il Commissario straordinario di cui al comma 1 subentra nella titolarita' di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, aventi ad oggetto gli interventi di cui al primo periodo, con espressa esclusione dei rapporti processuali e dei contenziosi in genere. Per la realizzazione di detti interventi il Commissario straordinario di cui al comma 1 provvede con i poteri e le modalita' di cui ai commi 1, 4, 5 e 6, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente nonche' delle risorse europee e nazionali gia' stanziare o comunque utilizzabili allo scopo, che devono essere trasferite alla contabilita' speciale di cui al comma 7 e accantonate in un apposito fondo, ivi comprese, nel limite di 80 milioni di euro complessivi, quelle di cui al comma 10, lettera b). Allo scopo di garantire la miglior coerenza delle opere con le esigenze attuali della pianificazione di emergenza dell'area dei Campi Flegrei, il Commissario straordinario di cui al comma 1 provvede alla rielaborazione e all'approvazione dei progetti non ancora realizzati, sia in termini di obiettivi funzionali, che di soluzione tecnica e impegno economico. Con ordinanza del Commissario straordinario e' disciplinato il subentro dell'autorita' competente via ordinaria nella titolarita' degli interventi per i quali, alla data del 1° gennaio 2026, sia stato approvato il certificato di collaudo, di regolare esecuzione o altro atto analogo».

630. All'articolo 9-quater, comma 1, del decreto-legge 11 giugno

2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, le parole: «quelli previsti dai decreti di cui al comma 13 del medesimo articolo 9-ter» sono sostituite dalle seguenti: «quelli comunque trasferiti alla titolarità del Commissario straordinario».

631. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, dopo le parole: «per l'anno 2025, nella misura di euro 20 milioni» sono inserite le seguenti: «, per l'anno 2026, di euro 40 milioni, per ciascuno degli anni 2027 e 2028, di euro 60 milioni e, a decorrere dall'anno 2029, di euro 40 milioni annui».

632. All'articolo 1, comma 448, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027» sono sostituite dalle seguenti: «, di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, di 100 milioni di euro per l'anno 2027 e di 50 milioni di euro per l'anno 2028».

633. All'articolo 1, comma 674, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: «2023 e 2024» sono inserite le seguenti: «e di 2.350.000 euro per l'anno 2026».

634. All'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «al fine di promuovere» sono inserite le seguenti: «le politiche della dimensione subacquea nonché»;

b) le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

635. Il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 1, comma 786, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2026.

636. Gli importi del concorso alla finanza pubblica per l'anno 2026 di ciascuna regione a statuto ordinario, indicati nella tabella 1 allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 ottobre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2025, adottato ai sensi del secondo periodo del comma 786 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono proporzionalmente ridotti in base alla riduzione di cui al comma 635 del presente articolo.

637. Le regioni a statuto ordinario possono rinunciare al contributo di 259,5 milioni di euro per l'anno 2026, di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi dell'articolo 1, comma 134, della medesima legge che è corrispondentemente ridotto per ciascuna regione. Entro il 15 gennaio 2026, le regioni a statuto ordinario comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l'opzione per la previsione contenuta al primo periodo del presente comma ed entro i successivi quindici giorni, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle rinunce trasmesse, è definita la situazione per singola regione. La rinuncia al contributo per l'anno 2026, di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e sono rivisti, per ciascuna regione, i contributi alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e



all'articolo 1, comma 786, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. In presenza di obbligazioni sottostanti già assunte dalle regioni a statuto ordinario a valere sul contributo di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario vi fanno fronte con risorse proprie, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Conseguentemente, ove tutte le regioni esercitino l'opzione prevista dal presente comma, il contributo alla finanza pubblica previsto all'articolo 1, comma 527, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è ridotto al massimo, in termini di saldo netto da finanziare, indebitamento netto e fabbisogno, per un importo di 85.635.000 euro per l'anno 2026 e il contributo previsto dall'articolo 1, comma 786, primo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è ridotto al massimo, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, per un importo di 85.635.000 euro per l'anno 2027, di 89.430.000 euro per l'anno 2028 e di 9.100.000 euro per l'anno 2029. Gli eventuali effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare per l'anno 2026, risultanti dalla rinuncia al contributo per l'anno 2026, di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dalla revisione del contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, definiti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al secondo periodo del presente comma, sono attribuiti al fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Le eventuali minori spese in termini di fabbisogno e indebitamento netto per ciascuno degli anni dal 2030 al 2035, risultanti dalla revisione del contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 786, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, come definita dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al secondo periodo del presente comma, sono attribuite al fondo di conto capitale di cui all'articolo 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

638. Dal 1° gennaio 2026 è cancellato il debito delle regioni nei confronti dello Stato riguardante le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decretollegge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, di cui all'articolo 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 1, comma 833, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

639. Dal 1° gennaio 2026, il debito contratto dalle regioni con la Cassa depositi e prestiti S.p.a. per estinguere, in tutto o in parte, le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è posto a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al pagamento delle rate di ammortamento del predetto debito alle scadenze e per gli importi risultanti dai piani di ammortamento allegati ai relativi contratti di mutuo stipulati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. con le regioni. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 638 non operano in assenza della richiesta



della Conferenza delle regioni e delle province autonome di cui al comma 642 e per le regioni che entro il 28 febbraio 2026 non trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze la delibera di cui al medesimo comma 642.

640. Dal 2026 al 2051, le regioni che hanno beneficiato della cancellazione dei debiti di cui al comma 638 e dell'accollo da parte dello Stato del loro debito di cui al comma 639 versano annualmente all'entrata del bilancio dello Stato gli importi complessivi indicati nell'allegato VII alla presente legge. Entro il 28 febbraio 2026, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati gli importi di cui al primo periodo ripartiti tra le regioni, in misura pari ai minori oneri, per le stesse, derivanti dall'applicazione dei commi 638 e 639, le modalita' di versamento al bilancio dello Stato e, per ciascun ente, la quota da riassegnare annualmente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

641. Le regioni versano gli importi di cui al comma 640 all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2026 al 2051. Qualora il versamento di cui al primo periodo non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la Tesoreria dello Stato intestati a ciascuna regione, a esclusione dei conti riguardanti la sanita'.

642. Su richiesta della Conferenza delle regioni e delle province autonome, al fine di limitare gli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla cancellazione del fondo anticipazioni di liquidita' accantonato nel risultato di amministrazione:

a) le regioni Calabria, Liguria, Molise, Piemonte, Puglia e Umbria si impegnano, con delibera del Consiglio regionale, dal 2026 al 2051, e la Regione siciliana si impegna, con delibera dell'Assemblea regionale, dal 2026 al 2045, ad applicare al proprio bilancio di previsione un risultato di amministrazione pari all'importo determinato con riferimento ai risultati del rendiconto 2024 o, in assenza, dell'ultimo rendiconto formalmente approvato dalla Giunta o dal Consiglio, non superiore:

1) al limite previsto dall'articolo 1, commi 897 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, se al 31 dicembre 2024 la regione e' in disavanzo di amministrazione di lettera E;

2) al risultato di amministrazione di lettera A, al netto del fondo anticipazione di liquidita' e del fondo crediti di dubbia esigibilita', se al 31 dicembre 2024 il risultato di amministrazione di lettera E e' positivo o pari a 0;

b) la regione Abruzzo si impegna con delibera del Consiglio regionale:

1) nel 2026 ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalita' previste dalla lettera a);

2) dal 2027 al 2051, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalita' previste dalla lettera a) incrementato di euro 5.000.000;



c) le regioni Campania, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana si impegnano con delibera del Consiglio regionale:

1) dal 2026 al 2030, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalita' previste dalla lettera a) incrementato, per ciascun anno, degli importi indicati nell'allegato VIII;

2) dal 2031 al 2051, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalita' previste dalla lettera a);

d) la regione Lazio si impegna con delibera del Consiglio regionale:

1) nel 2026 ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalita' previste dalla lettera a) incrementato dell'importo indicato nell'allegato VIII;

2) dal 2027 al 2030, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalita' previste dalla lettera a) incrementato di euro 404.000.000 e degli importi indicati nell'allegato VIII;

3) dal 2031 al 2051, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalita' previste dalla lettera a) incrementato di euro 404.000.000;

e) dal 2026 al 2030, le regioni Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Toscana e Veneto possono, in sede di autocoordinamento, cedere o acquisire quote del riparto previsto dall'allegato VIII, nel limite complessivo annuo di 160 milioni di euro. Entro il 30 giugno di ciascun anno, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il riparto di cui all'allegato VIII, da applicare per l'esercizio in corso;

f) le regioni che non rispettano i limiti previsti dalle lettere da a) a e) sono tenute a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro sessanta giorni dall'approvazione da parte della Giunta del rendiconto che accerta tale risultato, un importo corrispondente al maggiore utilizzo del risultato di amministrazione applicato in entrata al proprio bilancio. Qualora il versamento di cui al periodo precedente non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la Tesoreria dello Stato intestati a ciascuna regione, esclusi i conti riguardanti la sanita'.

643. A decorrere dal rendiconto relativo all'esercizio 2025, il fondo anticipazioni di liquidita' non e' accantonato nel risultato di amministrazione delle regioni.

644. Gli oneri, in termini di fabbisogno e indebitamento, derivanti dai commi da 638 a 643, sono pari a 41 milioni di euro nell'anno 2026, a 90,9 milioni di euro nell'anno 2027, a 138,2 milioni di euro nell'anno 2028, a 157,4 milioni di euro nell'anno 2029, a 160 milioni di euro nell'anno 2030, a 119 milioni di euro nell'anno 2031, a 69,1 milioni di euro nell'anno 2032, a 21,8 milioni di euro nell'anno 2033 e a 2,6 milioni di euro nell'anno 2034.

645. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da

emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze composto da due rappresentanti del medesimo Ministero, un rappresentante del Ministero dell'interno e da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. II tavolo ha il compito di verificare le modalita' con cui i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, in disavanzo di amministrazione e con incidenza del fondo anticipazioni di liquidita' accantonato nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2024 non inferiore al 30 per cento del disavanzo complessivo e non inferiore al 30 per cento della somma delle spese correnti e delle spese per rimborso prestiti, possono accedere alle misure previste dalle disposizioni di cui ai commi da 638 a 643, facendo comunque salvi gli spazi di maggior utilizzo derivanti dalle disposizioni di cui al comma 664. Ai componenti del tavolo non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

646. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, comma 1, lettera c), le parole: «entro il 30 settembre dell'anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre dell'anno successivo»;

b) all'articolo 51, comma 4, dopo le parole: «per spese di investimento» sono aggiunte le seguenti: «e puo' effettuare le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, degli stanziamenti riguardanti il rimborso delle somme non dovute o incassate in eccesso, con copertura costituita dalle medesime entrate incassate in eccesso, provvedendo anche all'eventuale istituzione dei relativi programmi e tipologie»;

c) dopo l'articolo 51 e' inserito il seguente:

«Art. 51-bis. - (Variazioni in via d'urgenza da parte della giunta regionale) - 1. Le regioni e le province autonome possono adottare in via d'urgenza le variazioni di bilancio attribuite al consiglio regionale con deliberazione della giunta regionale, opportunamente motivata, salvo ratifica a pena di decadenza da parte del consiglio regionale entro i sessanta giorni seguenti, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

2. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dalla giunta regionale, il consiglio regionale e' tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata»;

d) all'articolo 68, comma 5, le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre»;

e) all'articolo 68, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:

«5-bis. I bilanci consolidati delle regioni sono trasmessi alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche entro sette giorni dalla loro approvazione»;

f) all'allegato 4/4, recante il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, al paragrafo 1, le parole:



«entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento».

647. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 151, comma 8, le parole: «Entro il 30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 ottobre»;

b) all'articolo 161, comma 4, le parole: «dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato» sono sostituite dalle seguenti: «dei bilanci di previsione e dei rendiconti» e dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Con riferimento al bilancio consolidato, la disciplina di cui al periodo precedente si applica decorsi sette giorni dal termine previsto per l'approvazione di tale documento contabile».

648. All'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato» sono sostituite dalle seguenti: «dei bilanci di previsione e dei rendiconti»;

b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento al bilancio consolidato, la disciplina di cui al presente comma si applica in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione di tale documento contabile, nonche' di mancato invio, entro sette giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

649. All'articolo 1, commi 727 e 728, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «e 2027», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «, 2027 e 2028».

650. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 751, le parole: «e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «, 2027 e 2028», le parole: «Per il solo anno di imposta 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni d'imposta 2025 e 2026» e le parole: «al 15 aprile 2025» sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente al 15 aprile 2025 e al 15 aprile 2026»;

b) al comma 752, le parole: «e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «, 2027 e 2028».

651. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 455, le parole: «per gli anni dal 2024 al 2033» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2026 al 2034»;

b) al comma 456, le parole: «, da adottare entro il 31 marzo 2024» sono soppresse;

c) al comma 458:

1) all'alinea, le parole: «, entro il 15 febbraio 2024,» sono soppresse, le parole: «risorse proprie pari ad almeno la meta' del contributo annuo» sono sostituite dalle seguenti: «risorse proprie pari ad almeno il 35 per cento del contributo annuo» e le parole: «da adottare per il perimetro non sanitario del bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «adottate, anche prima della sottoscrizione



dell'accordo, per il perimetro non sanitario del bilancio»;

2) alla lettera a), le parole: «in deroga al limite previsto dalla legislazione vigente» sono sostituite dalle seguenti: «in aumento rispetto alle aliquote vigenti nell'anno 2023»;

d) dopo il comma 458 e' inserito il seguente:

«458-bis. Gli accordi sottoscritti ai sensi del comma 458 prevedono l'impegno della regione a:

a) presentare, alla fine degli esercizi 2026 e 2027, un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, di cui all'articolo 1, comma 859, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, almeno dimezzato rispetto a quello dell'esercizio precedente, calcolato mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;

b) presentare, alla fine degli esercizi dal 2028 al 2034, un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti pari a zero o negativo, calcolato con le medesime modalita' di cui alla lettera a);

c) ridurre, dal 2026 al 2034 rispetto all'esercizio precedente, di almeno il 10 per cento il debito commerciale residuo di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine di ciascun esercizio, a meno che non sia superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio»;

e) al comma 459, le parole: «con cadenza semestrale» sono sostituite dalle seguenti: «con cadenza annuale» e le parole: «Per l'esercizio 2024 il cronoprogramma prevede obiettivi annuali» sono soppresse;

f) al comma 463, le parole: «del 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «del 31 dicembre 2026».

652. In attuazione del punto 4 dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il presidente della regione Sardegna in materia di finanza pubblica, sottoscritto in data 5 dicembre 2025, e' attribuito alla regione Sardegna l'importo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a titolo di concorso alla compensazione degli extracosti di parte corrente dovuti agli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularita'. Entro il 30 aprile 2026 e' riavviato il tavolo tecnicopolitico di cui al punto 10 dell'accordo tra il Governo e la regione Sardegna in materia di finanza pubblica del 7 novembre 2019 per la quantificazione dei maggiori costi permanenti di parte corrente derivanti alla Sardegna dalla condizione di insularita' e la definizione delle relative misure compensative.

653. In attuazione del punto 3 dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il presidente della regione Sardegna in materia di finanza pubblica, sottoscritto in data 5 dicembre 2025, i criteri da applicare a regime, a decorrere dall'anno 2027, per la quantificazione del capitolo 1200 del bilancio dello Stato, oggetto di compartecipazione da parte della regione Sardegna, sono definiti apposito tavolo con la regione entro il 31 luglio 2026.

654. In attuazione del punto 5 dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il presidente della regione Sardegna in materia di finanza pubblica, sottoscritto in data 5 dicembre 2025,



al fine di garantire i servizi essenziali di prevenzione e controllo del territorio, di prevenzione degli incendi e lotta attiva agli incendi boschivi e di protezione civile, la regione Sardegna e l'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS), in coerenza con il Piano integrato di attività e organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, possono assumere, nel limite massimo di spesa di 32 milioni di euro per il triennio 2026-2028, unità di personale con contratto a tempo determinato. Le predette assunzioni, pur nel rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale asseverato dall'organo di revisione contabile, non rilevano in relazione ai limiti previsti dai commi da 557 a 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122. Relativamente alle assunzioni in oggetto, il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è incrementato a valere sulle risorse di cui al primo periodo per il triennio 2026-2028 per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2025, delle risorse per la retribuzione accessoria.

655. In attuazione del punto 6 dell'accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il presidente della regione Sardegna, sottoscritto in data 5 dicembre 2025, le facoltà assunzionali della regione, per il triennio 2026-2028, sono esercitate sulla base della regola del turn over al 125 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2029. La maggiore spesa per assunzioni di personale derivante dall'incremento del 25 per cento della percentuale del turn over ordinario prevista dal primo periodo non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

656. In attuazione del punto 7 dell'accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il presidente della regione Sardegna, sottoscritto in data 5 dicembre 2025, la regione può approvare apposite disposizioni legislative con le quali è stabilita autonoma misura di contenimento della spesa del personale improntata al principio di sostenibilità finanziaria secondo i criteri indicati nell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e, in ogni caso, idonea ad assicurare il rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nonché idonea ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche del territorio nazionale, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea.

657. In attuazione dell'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica del 12 dicembre 2025, sottoscritta ai sensi dell'articolo 1, comma 907, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, alle regioni a statuto speciale e alle



province autonome di Trento e di Bolzano e' riconosciuto l'importo complessivo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 50 milioni di euro per l'anno 2028, in relazione agli effetti finanziari conseguenti alle misure in materia fiscale di cui alla legge 30 dicembre 2024, n. 207. Gli importi riconosciuti a ciascuna regione e provincia autonoma sono indicati nella tabella di cui all'allegato IX alla presente legge.

658. In relazione agli effetti finanziari conseguenti alle misure in materia fiscale di cui alla presente legge, nel caso di perdite di gettito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo e le autonomie speciali promuovono entro il 30 aprile 2026 un'intesa ai sensi dell'articolo 23 della legge 9 agosto 2023, n. 111.

659. Entro il 31 marzo 2026, ai sensi degli articoli 3, comma 6, e 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, sono aggiornati gli allegati 4/1, 4/2 e 9 al medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011:

a) per consentire la determinazione degli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziati nel bilancio di previsione delle citta' metropolitane, delle province, dei comuni e delle unioni di comuni sulla base del risultato dell'esercizio in cui e' stato accertato un miglioramento della capacita' di riscossione rispetto alla media del triennio precedente, compreso l'esercizio cui il rendiconto si riferisce, e a seguito della formale attivazione di un progetto, almeno triennale, diretto a rendere strutturale il miglioramento accertato. La prima determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilita' sulla base dei risultati di un solo esercizio e' consentita solo in sede di approvazione dei bilanci di previsione 2027-2029, 2028-2030 e 2029-2031, con facolta' di anticiparla esclusivamente in sede di assestamento del bilancio di previsione 2026-2028, restando esclusa per gli assestamenti dei bilanci successivi;

b) per garantire il monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera a);

c) al fine di promuovere un maggiore livello di accuratezza nell'elaborazione delle previsioni di bilancio in termini di cassa, garantendone la coerenza con gli stanziamenti di competenza;

d) per favorire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali attraverso l'indicazione delle attivita' e delle tempistiche del processo di spesa.

660. Al paragrafo 5.4.9 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono aggiunti, in fine, i seguenti capoversi:

«Ferme restando le procedure previste dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023 per i contratti sotto soglia, al fine di favorirne la tempestiva realizzazione, al termine dell'esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale



vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano verificate entrambe le seguenti condizioni:

a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento;

b) e' stata completata la verifica del progetto di fattibilita' tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva.

Nell'esercizio successivo in assenza di aggiudicazione delle procedure di affidamento dell'opera, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in conto capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo».

661. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono ridefinite le modalita' di trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, da parte degli enti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, delle informazioni riguardanti i residui afferenti al rendiconto della gestione, per prevederne l'acquisizione al quinto livello della struttura del piano dei conti integrato e consentire il monitoraggio di cui al comma 659, lettera b).

662. All'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Gli enti locali possono deliberare di affidare il servizio relativo alle attivita' di riscossione coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie all'AMCO - Asset management company S.p.A.

2-ter. L'affidamento di cui al comma 2-bis puo' riguardare anche i carichi gia' affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione, scaricati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110.

2-quater. Nel caso in cui gli enti locali di cui al comma 2-bis deliberino di affidare all'AMCO - Asset Management Company S.p.A. le attivita' di riscossione coattiva si osservano le disposizioni di cui ai commi da 2-quinquies a 2-undecies.

2-quinquies. L'AMCO - Asset Management Company S.p.A. provvede alle attivita' di riscossione dei crediti affidati in gestione di cui al comma 2-bis che restano nella titolarita' delle amministrazioni locali, alle condizioni che sono stabilite nell'atto dell'affidamento, disciplinate nel decreto di cui al comma 2-undecies.

2-sexies. Per le finalita' di cui al comma 2-quater, l'AMCO - Asset Management Company S.p.A. puo' costituire, con deliberazione dell'organo di amministrazione, uno o piu' patrimoni destinati, secondo le disposizioni previste dal decreto di cui al comma 2-undecies. I patrimoni destinati di cui al primo periodo possono essere costituiti per un valore anche superiore al 10 per cento del patrimonio netto della societa'. La deliberazione dell'organo di amministrazione determina i beni e i rapporti giuridici compresi nel patrimonio destinato ed e' depositata e iscritta ai sensi



dell'articolo 2436 del codice civile.

2-septies. Per gli enti locali che non si avvalgono della facoltà di cui al comma 2-bis e che, al termine dei contratti in essere con i soggetti affidatari della riscossione coattiva, registrano una percentuale di riscossione in conto residui delle entrate del Titolo 1, tipologia 1, e del Titolo 3 inferiore alla percentuale definita con il decreto di cui al comma 2-undecies, diviene obbligatorio il ricorso all'AMCO - Asset Management Company S.p.A. per la riscossione coattiva.

2-octies. Per le attività di cui ai commi da 2-bis a 2-septies, l'AMCO - Asset Management Company S.p.A. si avvale di uno o più operatori dotati dei requisiti di cui al comma 2-novies, da selezionare a seguito di procedura competitiva nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e concorrenza. L'AMCO - Asset Management Company S.p.A. assicura il coordinamento delle procedure di riscossione ed effettua un'attività di monitoraggio delle attività svolte da ciascun soggetto affidatario dell'attività di riscossione e di rendicontazione dei flussi di cassa, in conformità alle disposizioni in materia di trasparenza, tracciabilità e corretta gestione delle risorse.

2-novies. I soggetti affidatari dell'attività di riscossione di cui ai commi da 2-bis a 2-septies sono selezionati tramite procedura competitiva tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. La procedura competitiva tiene conto dei criteri relativi agli obiettivi di miglioramento della riscossione attribuiti all'AMCO - Asset Management Company S.p.A. con il decreto di cui al comma 2-undecies e in particolare:

a) dell'adeguatezza patrimoniale e finanziaria e dell'idoneità della stessa a garantire l'effettivo svolgimento dell'attività e l'assunzione del rischio operativo;

b) della capacità di attuare procedure di recupero coattivo ed extra-giudiziale, nel pieno rispetto dei diritti dei debitori e delle disposizioni vigenti in materia di tutela del contribuente;

c) della capacità organizzativa, tecnologica e operativa, inclusa la disponibilità di strumenti informatici e di personale qualificato e numericamente adeguato;

d) della dotazione di sistemi di segregazione dei crediti che garantiscano, mediante la presenza di idonei presidi interni, l'assenza di eventuali conflitti d'interesse tra le posizioni dei soggetti aventi esposizioni debitorie nei confronti di più debitori, tra cui almeno una nei confronti degli enti locali o degli enti creditori cui si riferiscono i crediti fiscali.

2-decies. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui ai commi da 2-bis a 2-novies, all'AMCO - Asset Management Company S.p.A. sono attribuiti, per la durata dell'incarico e limitatamente ai crediti in gestione, i poteri riconosciuti all'Agenzia delle entrate - Riscossione di cui al titolo VI e all'articolo 224 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. I debitori conservano le tutele e le facoltà di opposizione previste dalle normative vigenti.

2-undecies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed



autonomie locali, da emanare entro il 1° marzo 2026, sono stabilite le modalita' di attuazione dei commi da 2-bis a 2-decies».

663. All'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente:

«1-quater. L'ente locale ridetermina il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato al netto della massa passiva e della massa attiva trasferita all'Organismo straordinario di liquidazione, approvando il prospetto di cui all'allegato a), Risultato di amministrazione, dello schema di rendiconto di cui all'allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, compreso il fondo anticipazione di liquidita', con deliberazione di giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. L'eventuale disavanzo puo' essere ripianato in dieci anni, a quote costanti, a partire dall'anno dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato».

664. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 898 e' inserito il seguente:

«898-bis. Gli enti locali, che hanno recuperato la quota di ripiano del disavanzo iscritta nelle previsioni definitive del bilancio di previsione, possono applicare all'esercizio in corso di gestione, dopo l'approvazione del rendiconto, l'avanzo vincolato di parte corrente formatosi nell'esercizio precedente, in deroga ai limiti previsti dai commi 897 e 898. Il parere dei revisori dei conti sulla variazione al bilancio di previsione attesta il recupero del disavanzo in conformita' al piano di rientro. Entro il 31 marzo 2026, ai sensi dell'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, sono aggiornati gli allegati al medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011, concernenti gli schemi di bilancio, per monitorare l'utilizzo dell'avanzo previsto dal presente comma».

665. Al comma 4 dell'articolo 248 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La misura degli interessi che maturano successivamente al rendiconto di cui all'articolo 256, applicabili ai crediti che residuano dalla gestione commissariale, si intende fissata al tasso legale pro tempore vigente».

666. All'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026. Non si da' luogo al rimborso degli importi gia' trattenuti o versati nelle annualita' pregresse».

567. L'area del comprensorio denominato «Falconera-Palangon» del comune di Caorle, distinta in catasto come nell'allegato X alla presente legge, e' trasferita al patrimonio disponibile del comune medesimo.



668. All'area di cui al comma 667 si applicano le disposizioni della legge 5 febbraio 1992, n. 177, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 6 della medesima legge.

669. In considerazione della delibera n. 1305/DGR della Giunta regionale del Veneto del 20 ottobre 2025, il trasferimento di porzioni dell'area del demanio idrico di cui all'allegato X alla presente legge fa venire meno le pretese della regione Veneto relative ai canoni pregressi e, in genere, ai compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione delle aree medesime, limitatamente alle aree oggetto di trasferimento e di cessione.

670. Il trasferimento di porzioni dell'area del demanio marittimo di cui all'allegato X alla presente legge fa venire meno le pretese dello Stato relative ai canoni pregressi e, in genere, ai compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione dell'area medesima, limitatamente alle aree oggetto di trasferimento e di cessione.

671. In relazione alle aree di cui al comma 667, dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 2 della citata legge n. 177 del 1992, ferma restando la salvaguardia dei termini di prescrizione, sono sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree di cui all'allegato X comunque motivati nonche' le procedure di riscossione coattiva promosse per il recupero dei canoni e delle indennita' afferenti alle occupazioni insistenti sulle aree del demanio marittimo ricomprese nel comprensorio medesimo. A tal fine, l'Agenzia del demanio trasmette in via telematica all'agente della riscossione i relativi provvedimenti di sospensione.

672. All'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «dal 2020 al 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2020 al 2028».

673. Il fondo per l'assistenza ai minori di cui all'articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e' incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2026.

674. Ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dei comuni e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2027 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 da destinare, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del comparto Funzioni locali per il triennio 2025-2027, all'incremento del trattamento accessorio, anche fisso e ricorrente, del personale non dirigenziale dei predetti enti. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, si provvede alla ripartizione delle risorse del fondo tra gli enti di cui al primo periodo sulla base dei criteri definiti dalla contrattazione collettiva nazionale.

675. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 785 e' inserito il seguente:

«785-bis. In relazione a quanto previsto dai commi 783, 784 e 785, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni in termini di competenza e di cassa tra i pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'interno».

676. Al comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.



190, le lettere a) e b) sono abrogate.

677. All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «30 aprile», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio».

678. All'articolo 3-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «negli anni 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2023, 2024, 2025 e 2026».

679. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «al 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 2028» e dopo la parola: «emessi» sono inserite le seguenti «, comprese le operazioni di sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito,».

680. All'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «in euro 6.872.590.365 per l'anno 2026, in euro 6.928.590.365 per l'anno 2027, in euro 6.984.590.365 per l'anno 2028, in euro 8.260.590.365 per l'anno 2029, in euro 8.214.594.113 per l'anno 2030 e in euro 8.978.517.113 annui a decorrere dall'anno 2031» sono sostituite dalle seguenti: «in euro 6.887.700.365 per l'anno 2026, in euro 6.933.700.365 per l'anno 2027, in euro 6.984.900.365 per l'anno 2028, in euro 8.260.700.365 per l'anno 2029, in euro 8.214.704.113 per l'anno 2030 e in euro 8.978.627.113 annui a decorrere dall'anno 2031».

681. All'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), per specifiche esigenze di correzione derivanti dall'aggiornamento dell'elenco dei comuni allegato alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993, i quali beneficiano dell'esenzione dall'IMU ai sensi dell'articolo 1, comma 758, lettera d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e a euro 3.753.279.000 a decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, a euro 3.753.279.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025 e a euro 3.753.389.000 a decorrere dall'anno 2026»;

b) alla lettera c), le parole: «destinato, per euro 1.885.643.345,70» sono sostituite dalle seguenti: «destinato, per l'anno 2026 per una somma pari a euro 1.900.643.345,70, per l'anno 2027 per una somma pari a euro 1.890.643.345,70, per l'anno 2028 per una somma pari a euro 1.885.843.345,70 e a decorrere dall'anno 2029 per una somma pari a euro 1.885.643.345,70»;

c) dopo la lettera d-duodecies) e' aggiunta la seguente:

«d-terdecies) a decorrere dall'anno 2026, al comune di Roma Capitale non si applicano le modalita' di riparto previste dalla lettera c). Il versamento spettante da risorse storiche e perequazione a carico del comune di Roma Capitale per assegnazione al Fondo di solidarieta' comunale, di cui al comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' fissato in euro 79.622.195 nell'anno 2026, in euro 69.622.195 nell'anno 2027 e in euro 57.622.195 annui a decorrere dall'anno 2028. Inoltre, a decorrere dall'anno 2026, la quota dell'IMU trattenuta dall'Agenzia delle



entrate al comune di Roma Capitale per alimentare il Fondo di solidarieta' comunale e' fissata in euro 217.035.438».

682. All'articolo 35, comma 7, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la parola: «esclusivamente» e' soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' secondo le disposizioni di cui all'articolo 187, comma 2, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267».

683. Nelle more della revisione della fiscalita' collegata al soggiorno temporaneo in strutture ricettive, le misure incrementali di cui all'articolo 1, comma 492, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, possono essere applicate anche nell'anno 2026. Il maggior gettito derivante dall'incremento dell'imposta di soggiorno incassato nell'anno 2026:

a) per il 70 per cento e' destinato agli impieghi previsti dall'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

b) per il 30 per cento e' destinato al Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilita' di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per la finalita' di cui all'articolo 1, comma 213, lettera a), della medesima legge, relativa ai servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilita', e al fondo per l'assistenza ai minori di cui all'articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

684. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2026, sono definite le modalita' di individuazione del maggior gettito di cui al comma 683, di compensazione, nell'ambito del bilancio dello Stato attraverso riduzioni dei trasferimenti ai comuni interessati, della quota del medesimo gettito di cui al comma 683, lettera b), nonche' le modalita' di riparto e di destinazione ai fondi di cui alla stessa lettera b).

685. All'articolo 1, comma 775, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni 2025 e 2026, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi, con le modalita' di cui al predetto articolo 258 e nei limiti dell'anticipazione erogata» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2025. Per l'anno 2026, l'anticipazione fino all'importo massimo di 50 milioni di euro e' destinata ai comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, che soddisfano le medesime condizioni»;

b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le somme sono destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi, con le modalita' di cui al predetto articolo 258 e nei limiti dell'anticipazione erogata»;

c) al secondo periodo, le parole: «al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «ai periodi precedenti».

686. All'articolo 1, comma 777, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «in un periodo massimo di 10 anni» sono sostituite



dalle seguenti: «in un numero di annualita' variabile a seconda dell'incidenza pro capite dell'anticipazione stessa, nelle seguenti misure: a) fino a 300 euro per abitante, in un massimo di dieci anni; b) da 301 a 600 euro per abitante, in un massimo di quindici anni; c) oltre 600 euro per abitante, in un massimo di venti anni» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I risparmi derivanti dalla rimodulazione del rimborso delle anticipazioni concesse nel 2025 sono vincolati al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione o ad integrazione della massa attiva dell'Organismo straordinario di liquidazione».

687. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, conservate in conto residui relative agli anni 2023 e 2024 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2026 per essere riassegnate nello stesso esercizio finanziario al medesimo Fondo in favore dei comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamita' naturali o cedimenti strutturali o di accordi transattivi ad esse collegati, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 40 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi due rendiconti approvati. Le spese da sostenere riguardano le richieste non soddisfatte nelle annualita' 2023 e 2024, considerate cumulativamente, e sono comunicate dai comuni di cui al presente comma al Ministero dell'interno entro il 31 marzo 2026, con modalita' telematiche individuate dal Ministero dell'interno. Le calamita' naturali o i cedimenti strutturali di cui al primo periodo devono essersi verificati entro la data di entrata in vigore della presente legge. Alla compensazione in termini di fabbisogno e indebitamento netto degli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 870.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

688. All'articolo 2, comma 4, della legge 20 novembre 2017, n. 168, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «La costituzione degli enti esponenziali da parte delle popolazioni interessate, ove non gia' esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, avviene nel rispetto della procedura di cui alla legge 17 aprile 1957, n. 278».

689. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di servizio di rilevanza sociale assegnati ai comuni dalla legislazione vigente nonche' l'ordinato sviluppo degli investimenti degli enti locali, anche in relazione all'abbattimento dei ritardi di pagamento dei crediti commerciali, fino al 31 dicembre 2028 non si applica il blocco dei trasferimenti dovuti agli enti locali in caso di mancata presentazione nei termini previsti dalla legge dei documenti contabili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) o in caso di mancata tempestiva risposta ai questionari relativi alla determinazione dei fabbisogni standard di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, con riferimento ai seguenti trasferimenti statali:



a) quote del fondo di solidarieta' comunale previste alle lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies) del comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche a seguito della confluenza delle medesime quote, a decorrere dal 2025, nel Fondo speciale per l'equita' del livello dei servizi, di cui all'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

b) trasferimenti vincolati alla realizzazione di investimenti comunque denominati e di qualunque fonte finanziaria originaria.

690. Nell'ambito del completamento delle procedure di trasferimento di funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, le province, al fine di procedere alla chiusura delle proprie societa' in house le cui attivita' sono state oggetto di trasferimento ad altri enti, sono autorizzate, in deroga all'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, a trasferire alle stesse societa' in house le risorse finanziarie strettamente necessarie al pagamento dei debiti derivanti dal prolungamento temporale delle procedure di trasferimento di cui alla citata legge 7 aprile 2014, n. 56.

691. Al fine di garantire la continuita' amministrativa negli enti locali di piccole dimensioni nonche' l'attuazione degli interventi e la realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, gli incarichi di cui all'articolo 18-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, possono essere conferiti, fermo restando il rispetto delle modalita' ivi previste, per ulteriori dodici mesi.

692. All'articolo 34, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la lettera l-bis) e' sostituita dalla seguente:

«l-bis) Costa dei Trabocchi e Teatina».

693. All'articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, dopo le parole: «d'intesa con la regione interessata» sono inserite le seguenti: «, sentiti i comuni interessati» e le parole: «Costa teatina», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Costa dei Trabocchi e Teatina».

694. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il comma 3-bis e' abrogato.

695. In attuazione della missione 1, componente 1, e della missione 2, componente 4, del PNRR, per assicurare il regolare ed efficiente funzionamento della pubblica amministrazione, gli enti locali, nell'immediatezza di eventi straordinari e critici, in relazione alle funzioni loro attribuite, possono avvalersi, senza oneri a carico dei propri bilanci, della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana quale struttura permanente di supporto alla redazione degli atti amministrativi necessari a fronteggiare l'emergenza, anche ai fini della semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative.

696. In attuazione dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, i commi dal presente fino al comma 714 disciplinano i livelli essenziali delle prestazioni sulla base delle macroaree di intervento nelle materie di cui all'articolo 14, comma 1, dello stesso decreto legislativo, ciascuna delle quali omogenea al proprio interno per tipologia di servizi offerti, definendone per ciascuna i costi, i fabbisogni standard, nonche' le metodologie di monitoraggio, di valutazione dell'efficienza e



dell'appropriatezza dei servizi offerti.

697. In materia di sanità di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono fatti salvi i livelli essenziali di assistenza previsti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come individuati dalla disciplina vigente, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e successivi aggiornamenti.

698. In materia di assistenza di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, i livelli essenziali delle prestazioni sono definiti nei commi da 699 a 711.

699. Al fine di definire i livelli essenziali delle prestazioni sociali, volti a garantire, in condizioni di efficienza e appropriatezza, un'offerta omogenea dei servizi sull'intero territorio nazionale, attraverso criteri oggettivi per la quantificazione delle risorse necessarie al perseguimento degli obiettivi di equità sociale e territoriale, è istituito un Sistema di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni nel settore sociale, determinato in ciascun ambito territoriale sociale (ATS), quale livello di spesa necessario a garantire progressivamente, a partire dal 2027, i predetti livelli essenziali delle prestazioni.

700. Il Sistema di cui al comma 699 garantisce, in via progressiva, il livello di spesa di riferimento e assicura le prestazioni di cui all'articolo 1, commi 162, 163, 169 e 170, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il percorso di raggiungimento degli obiettivi di servizio previsti dall'articolo 1, comma 496, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e gli ulteriori seguenti livelli essenziali delle prestazioni:

a) un assistente sociale ogni 5.000 abitanti a livello di ATS, come previsto dall'articolo 1, comma 797, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

b) un'equipe multidisciplinare, come prevista dall'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, composta a livello di ATS da uno psicologo ogni 30.000 abitanti e da un educatore professionale socio-pedagogico, definito ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 aprile 2024, n. 55, ogni 20.000 abitanti;

c) un'ora settimanale di assistenza domiciliare da parte dei servizi socio-assistenziali per le persone non autosufficienti, da modulare in funzione della consistenza della platea dei beneficiari, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci degli enti.

701. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottato sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono determinati, entro il 30 giugno 2026, i livelli di spesa di riferimento per ogni ATS, pari all'ammontare della somma dei fabbisogni standard monetari dei singoli componenti l'ATS.



sono stabiliti i criteri e gli obiettivi delle prestazioni di cui al comma 700 e sono individuati, in via progressiva, i criteri di riparto delle risorse che tengano conto degli effettivi beneficiari delle prestazioni e dei fabbisogni reali dei territori.

702. Con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorita' politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, ai sensi dell'articolo 1, comma 592, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinati sistemi operativi e modalita' integrate di monitoraggio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, e dall'articolo 1, comma 496, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Entro i successivi sei mesi sono determinate le modalita' di monitoraggio del Sistema di cui al comma 699. Ai fini del monitoraggio per calcolare la spesa destinata ai servizi sociali di ogni ATS, in modo da permettere il confronto con il livello di spesa di riferimento, sono considerate tutte le spese impegnate nella missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia degli schemi di bilancio degli enti da parte degli enti locali che forniscono servizi sociali nel rispettivo ATS, al netto dei trasferimenti reciproci e delle spese afferenti al settore sanitario.

703. Nel caso in cui, a seguito del monitoraggio, risulti, per ciascuno degli anni 2027 e successivi, il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 498 e seguenti, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

704. Per le finalita' previste dalla lettera b) del comma 700 del presente articolo, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 496, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e' incrementato di euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2027.

705. Al finanziamento del Sistema di cui al comma 700 del presente articolo, ad esclusione della lettera b), concorrono gli stanziamenti previsti a legislazione vigente destinati alle finalita' di cui ai commi 162, 163, 169 e 170 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e le risorse di cui all'articolo 1, comma 496, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, come individuate nel decreto di cui al comma 701 del presente articolo. Le amministrazioni regionali e locali concorrono ad assicurare agli ATS le risorse per raggiungere i livelli di spesa di riferimento di cui al comma 701, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

706. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e' definito il livello essenziale delle prestazioni (LEP) in materia di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con accertamento della condizione della disabilita' in eta' evolutiva, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, e con certificazione di disabilita' precedente all'applicazione delle Linee guida di cui al medesimo articolo 5, comma 6.

707. Il LEP garantisce un supporto adeguato, permanente e personalizzato, in attuazione del principio di inclusivita', nel



rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione. Costituisce contenuto del LEP, quale sua componente fondamentale, il numero di ore di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale, da assicurare, in via progressiva e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, in misura corrispondente a quanto previsto nel piano educativo individualizzato (PEI), ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. Sono, altresì, componenti fondamentali del LEP l'impiego di personale in possesso del profilo professionale individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 66 del 2017 nonché il rispetto degli standard qualitativi individuati ai sensi del comma 5-bis del medesimo articolo 3.

708. Entro il 31 dicembre 2027, il registro nazionale per la ricognizione del fabbisogno territoriale aggregato delle ore prestate dagli assistenti all'autonomia e alla comunicazione e degli utenti assistiti, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, di quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 luglio 2016, n. 162, e' alimentato con i dati raccolti dal Ministero dell'istruzione e del merito, attraverso il Sistema informativo dell'istruzione (SIDI). Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, sono definiti i criteri tecnici e le modalità per l'accesso, la condivisione e l'utilizzo dei dati contenuti nel registro nazionale di cui al primo periodo, nonché le specifiche tipologie di dati funzionali alla rilevazione e alla quantificazione del fabbisogno di assistenza all'autonomia e alla comunicazione a livello territoriale. Il registro nazionale e' alimentato dai dati dei PEI già trasmessi dalle istituzioni scolastiche nell'ambito dei flussi informativi esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

709. Nelle more della piena operatività del registro di cui al comma 708, quali misure propedeutiche all'implementazione del LEP finalizzate a favorire l'attivazione e il potenziamento delle attività di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, in via transitoria per gli anni 2026 e 2027, e' individuato uno specifico obiettivo di servizio teso a garantire l'avvio di tale servizio negli enti territoriali dove e' più carente. A tal fine, tutti gli enti territoriali nel cui territorio sono situati punti di erogazione del servizio scolastico ove siano iscritti alunni e studenti con accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva, ai fini dell'inclusione scolastica, assicurano l'erogazione del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, ove richiesto dai relativi PEI, garantendo una media oraria settimanale almeno corrispondente alle risorse finanziarie a essi trasferite a carico del bilancio dello Stato e del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Restano salvi l'integrazione del servizio con le altre risorse disponibili nel bilancio comunale o regionale o il



trasferimento delle risorse ad altro ente territoriale che si faccia carico dell'effettiva erogazione del servizio.

710. Con uno o piu' decreti dell'Autorita' politica delegata in materia di disabilita', di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro dell'interno e l'Autorita' politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono ripartite le risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilita', di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, afferenti alla finalita' di cui all'articolo 1, comma 213, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che concorrono in via progressiva al raggiungimento dell'obiettivo di servizio previsto per le annualita' 2026 e 2027 di cui al comma 709 del presente articolo e al successivo raggiungimento del LEP.

711. All'attuazione dei commi da 706 a 710 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilita', di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, afferenti alla finalita' di cui all'articolo 1, comma 213, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sulle risorse del Fondo speciale per l'equita' del livello dei servizi, di cui all'articolo 1, comma 496, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e sulle risorse assicurate dalle amministrazioni regionali e locali nell'ambito dei rispettivi bilanci.

712. In materia di istruzione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione universitaria e, in particolare, di consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi piu' alti degli studi, sono fatti salvi i livelli essenziali di prestazione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

713. Per le finalita' di cui al comma 712, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e' incrementato di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

714. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorita' politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalita' di monitoraggio del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 712, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

715. Ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento programmatico di finanza pubblica



2025, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'allegato XI alla presente legge sono ridotte, per gli anni 2026 e 2027 e a decorrere dall'anno 2028, degli importi ivi indicati. Fatte salve le ordinarie forme di flessibilità di bilancio previste dall'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, le predette riduzioni possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa anche tra programmi diversi nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Per le medesime finalità, la Presidenza del Consiglio dei ministri versa all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

716. Al fine di efficientare e migliorare la capacità di programmazione degli interventi relativi alle spese in conto capitale, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri sono ridotte per gli anni 2026, 2027 e 2028 ed incrementate per gli anni 2029, 2030 e 2031, per gli importi indicati, rispettivamente, negli allegati XII e XIII alla presente legge. Fatte salve le ordinarie forme di flessibilità di bilancio previste dall'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, le predette variazioni contabili possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa anche tra programmi diversi nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

717. A seguito dell'attività di monitoraggio l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotta di 20 milioni di euro per l'anno 2027, 60 milioni di euro per l'anno 2028, 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2032, 140 milioni di euro per l'anno 2033 e 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034.

718. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è ridotta, a decorrere dall'anno 2033, di 40 milioni di euro annui, con conseguente corrispondente decremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.

719. L'articolo 49-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato.

720. In relazione al consolidamento delle procedure introdotte dal decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, nell'ambito del programma «Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, le dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845 sono ridotte di 21,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026,



relativamente alle attività rese per l'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono rideterminati i compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale in misura tale da realizzare i risparmi di spesa di cui al primo periodo.

721. Le somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'importo di 1.482 milioni di euro nell'anno 2026 e di 1.000 milioni di euro nell'anno 2027, con imputazione alle risorse non assegnate, anche rivenienti da revoche o rimodulazioni di precedenti assegnazioni in attuazione di disposizioni vigenti e dei commi da 750 a 755 del presente articolo. Sono, altresì, versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2026 le somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011, relative alle risorse non impegnate del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 47/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2017, integrato sul piano finanziario con risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione dalla delibera del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020, già destinate alle finalità di cui all'articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero a quelle di cui all'articolo 31-bis, comma 7, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

722. Per garantire il raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento programmatico di finanza pubblica 2025, il fondo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è ridotto di 245,5 milioni di euro per l'anno 2026.

723. L'INPS accerta, su richiesta del datore di lavoro, la permanenza dei requisiti sanitari per i quali sono riconosciuti i permessi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per lo svolgimento di tali verifiche l'INPS può avvalersi, con specifiche convenzioni con oneri a carico delle singole amministrazioni, delle risorse umane e strumentali degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e dei medici della sanità militare. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'INPS, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

724. Al fine di potenziare il sistema dei controlli sulla fruizione dei permessi di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei congedi straordinari di cui all'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dei congedi parentali di cui agli



articoli 32 e 33 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché di quelli di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 22 maggio 2017, n. 81, spettanti ai lavoratori pubblici e privati, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute ad inserire le informazioni relative all'evento fruito e al relativo danno causa nelle denunce mensili di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

725. All'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. Relativamente alle somme di cui all'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dovute agli esercenti arti e professioni per l'attività professionale dai medesimi svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, a decorrere dal 15 giugno 2026, anche al pagamento di importi fino a 5.000 euro; in tal caso, i soggetti di cui allo stesso comma 1 verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare e, in caso affermativo, sono tenuti a procedere, direttamente in base all'esito della verifica, al pagamento in favore:

a) dell'agente della riscossione, fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica;

b) del beneficiario, nei limiti delle somme eventualmente eccedenti l'ammontare del predetto debito».

726. Fermi restando quanto previsto dagli articoli 340 e 658 del codice penale e le priorità delle esigenze di sicurezza pubblica e di soccorso pubblico e fuori dai casi di cui agli articoli 489 e 490 del codice della navigazione, per gli interventi di ricerca, soccorso o salvataggio effettuati dal Corpo della guardia di finanza è dovuta la corresponsione di un corrispettivo al Ministero dell'economia e delle finanze a carico di colui che ha determinato l'evento per il quale è stato effettuato l'intervento, qualora l'evento sia imputabile a dolo o colpa grave dell'agente. Il corrispettivo è altresì dovuto in caso di richiesta di intervento immotivata o ingiustificata.

727. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i corrispettivi dovuti ai sensi del comma 726, determinati, in relazione alle diverse voci di costo, su base oraria o forfettaria in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessari, nonché le necessarie disposizioni attuative ed applicative. L'aggiornamento delle tariffe è annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

728. Le disposizioni di cui ai commi 726 e 727 si applicano, alle medesime condizioni, anche agli interventi di ricerca, soccorso o salvataggio effettuati dalla Polizia di Stato e dall'Arma dei carabinieri, fatto salvo, in tali casi, che i corrispettivi dovuti



sono stabiliti con decreti adottati, rispettivamente, dal Ministro dell'interno e dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

729. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Il medesimo corrispettivo e' dovuto qualora l'evento per il quale e' stato effettuato l'intervento sia imputabile a dolo o colpa grave dell'agente».

730. Le disposizioni di cui ai commi 726 e 727 si applicano, in quanto compatibili, anche agli interventi di ricerca, soccorso o salvataggio effettuati dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera. Per tali interventi, il corrispettivo e' dovuto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da parte del soggetto che ha determinato l'evento, qualora l'intervento conseguente sia avvenuto per richiesta immotivata o ingiustificata, ovvero qualora dagli atti preliminari di accertamento emerga, anche in via presuntiva, una condotta gravemente imprudente, negligente, contraria alle norme di sicurezza della navigazione o determinata da imperizia. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalita' di determinazione dei corrispettivi, sulla base delle voci di costo relative al personale, ai mezzi navali ed aerei, al carburante e alle attrezzature impiegate, nonche' le modalita' di aggiornamento periodico delle tariffe.

731. L'atto unilaterale di rinuncia abdicativa alla proprieta' immobiliare, cui consegue l'acquisto a titolo originario in capo allo Stato ai sensi dell'articolo 827 del codice civile, e' nullo se allo stesso non e' allegata la documentazione attestante la conformita' del bene alla vigente normativa, ivi compresa quella in materia urbanistica, ambientale e sismica.

732. La disposizione di cui al comma 731 e' applicabile nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

733. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con imputazione alla quota diversa da quelle afferenti alle regioni e alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numeri 1) e 2), della medesima legge n. 178 del 2020 sono ridotte di 300 milioni di euro per l'anno 2026 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

734. Il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e' rifinanziato di 60 milioni di euro per l'anno 2026, da destinare per le diverse finalita' di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

735. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 861, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, la RAI-Radiotelevisione italiana Spa promuove l'adozione di misure di razionalizzazione, per il predetto triennio, dei costi di funzionamento e di gestione. Ai



sensi del primo periodo, le risorse di cui all'articolo 1, comma 616, lettera b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono ridotte di 10 milioni di euro per l'anno 2026.

736. Il comma 867 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e' sostituito dal seguente:

«867. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, per gli anni 2025 e 2026 l'Automobile Club d'Italia provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 50 milioni di euro annui. Le risorse di cui al presente comma restano acquisite all'erario».

737. Il comma 630-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' sostituito dai seguenti:

«630-bis. Per l'anno 2026, il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), della societa' Sport e salute Spa e dell'Organizzazione nazionale antidoping in Italia (NADO Italia) e' stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 440 milioni di euro, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, dell'IVA, dell'IRAP e dell'IRPEF nei seguenti settori di attivita': gestione di impianti sportivi, attivita' di club sportivi, palestre e altre attivita' sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI, nella misura di 45 milioni di euro per il finanziamento delle spese relative al suo funzionamento e alle sue attivita' istituzionali nonche' per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana; nella misura di 7,7 milioni di euro alla NADO Italia; per una quota non inferiore a 385,3 milioni di euro alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro alla copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639. Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 292,3 milioni di euro, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa.

630-ter. A decorrere dall'anno 2027, il livello di finanziamento del CONI, della societa' Sport e salute Spa e della NADO Italia e' stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 450 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini dell'IRES, dell'IVA, dell'IRAP e dell'IRPEF nei seguenti settori di attivita': gestione di impianti sportivi, attivita' di club sportivi, palestre e altre attivita' sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI, nella misura di 55 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al suo funzionamento e alle sue attivita' istituzionali nonche' per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana; nella misura di 7,7 milioni di euro annui alla NADO Italia; per una quota non inferiore a 385,3 milioni di euro annui alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro alla copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639. Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali,



delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 292,3 milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa».

738. All'articolo 1, comma 483, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «quanto stabilito dalla decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «nonche' da ogni altra successiva decisione del Consiglio, avente ad oggetto la revisione di traguardi e obiettivi del Piano del PNRR associato e di ogni altro piano della medesima Componente 2, Investimento 3»;

b) dopo le parole: «il soggetto attuatore provvede, mediante la sottoscrizione di appositi atti aggiuntivi alle convenzioni in essere con i beneficiari, ad adeguare» sono inserite le seguenti: «gli obiettivi contrattuali alle suddette decisioni. Rimane fermo il termine finale di esecuzione dei piani ricompresi nel citato Investimento 3. E' rimodulato, a seguito della piu' aggiornata decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea, l'importo del contributo concesso ai beneficiari per i piani attuati con il modello "a contributo"» e le parole: «il numero dei civili da collegare ivi previsto in misura proporzionale ai civili oggetto di intervento tra i medesimi beneficiari» sono soppresse.

739. Al fine di garantire il raggiungimento dei traguardi M1C2-30 e M1C2-31 del PNRR, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualita' di amministrazione centrale titolare dell'investimento 7 «Fondo Nazionale per la connettivita'» della missione 1, componente 2, del PNRR, puo' affidare all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA, in coerenza con le previsioni del PNRR, l'attuazione del citato investimento mediante apposito atto convenzionale. Per la registrazione da parte degli organi di controllo della convenzione di cui al presente comma, i termini di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono ridotti di un terzo.

740. Agli oneri derivanti dal comma 739, quantificati in euro 733.402.818, comprensivi degli oneri di gestione da riconoscere nella misura massima del 3 per cento a INVITALIA per lo svolgimento delle attivita' di cui al medesimo comma 739, si provvede a valere sulle risorse destinate all'investimento 7 «Fondo Nazionale per la connettivita'» della missione 1, componente 2, del PNRR finanziata dal Fondo Next Generation EU-Italia.

741. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza e' rimodulato nei termini previsti dalla decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025 che modifica la decisione di esecuzione, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede, con uno o piu' decreti direttoriali, ai conseguenti adempimenti amministrativi e contabili per la messa a disposizione delle risorse in favore delle amministrazioni centrali titolari delle misure.



742. Entro il 28 febbraio di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, le disponibilit  dei conti correnti di tesoreria istituiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, rispettivamente, per l'importo pari a 5.943 milioni di euro, 1.000 milioni di euro e 159 milioni di euro e restano acquisite all'erario.

743. Entro il 28 febbraio 2026, le risorse nella disponibilit  dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - INVITALIA, assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per un importo pari a 50 milioni di euro e restano acquisite all'erario.

744. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, riconosciuto in favore della Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH), oggi Federazione italiana per i diritti delle persone con disabilit  e famiglie,   incrementato di euro 300.000 per l'anno 2026.

745. Agli oneri derivanti dal comma 744, pari a euro 300.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

746. Per le medesime finalit  di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,   attribuito alla Federazione italiana per i diritti delle persone con disabilit  e famiglie (FISH) APS/ ETS un ulteriore contributo di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

747. Per l'adempimento della riforma prevista dall'appendice VI del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, nelle more dell'adeguamento della legge 31 dicembre 2009, n. 196, alla riforma della governance economica europea, al fine di migliorare la capacit  di programmazione finanziaria, l'efficace gestione delle risorse pubbliche, il monitoraggio e la valutazione della spesa, ciascun Ministero realizza, nell'ambito di Piani di analisi e valutazione della spesa, entro il 30 giugno 2026, la valutazione di una politica di propria competenza.

748. Per ciascuna area di spesa oggetto di analisi, il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle evidenze prodotte dalle attivit  di valutazione e delle informazioni fornite dai Ministri competenti, informa periodicamente il Consiglio dei ministri, anche al fine di valutare specifici interventi per il successivo disegno di legge di bilancio.

749. Per le attivit  previste dai commi 747 e 748, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al coordinamento e al monitoraggio delle attivit , fornisce indicazioni metodologiche e assicura il necessario supporto tecnico ai Ministeri.

750. Al fine di consentire una corretta programmazione finanziaria tenuto conto delle nuove regole della governance economica europea, come restando le dotazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, previste a legislazione vigente, in termini di competenza e residui, i trasferimenti di cassa a valere sul predetto Fondo a favore della contabilit  di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.



183, possono essere disposti, con riferimento alle programmazioni 2021-2027 e precedenti, entro l'importo di 7.134 milioni di euro per l'anno 2026, 8.684 milioni di euro per l'anno 2027, 8.954 milioni di euro per l'anno 2028, 8.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034, 8.000 milioni di euro per l'anno 2035, 3.300 milioni di euro per l'anno 2036, 2.300 milioni di euro per l'anno 2037, 1.700 milioni di euro per l'anno 2038 e 835 milioni di euro per l'anno 2039.

751. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze procedono, in collaborazione con le amministrazioni assegnatarie delle risorse e anche sulla base dei dati di monitoraggio tratti dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, alla ricognizione dei profili finanziari annuali di cassa relativi alle assegnazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020 e dei precedenti cicli di programmazione, tenendo conto delle assegnazioni e dei trasferimenti già disposti sulla contabilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. La ricognizione di cui al primo periodo è effettuata, altresì, in relazione ai programmi di spesa a valere sulla dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027.

752. Sulla base degli esiti della ricognizione di cui al comma 751, il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sottopone all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), nei limiti di quanto indicato al comma 750 e tenendo conto delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, l'imputazione annuale di cassa alle assegnazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodi di programmazione 2021-2027, 2014-2020 e precedenti cicli di programmazione, ivi comprese quelle previste da specifiche disposizioni di legge.

753. Il CIPESS, ai fini delle assegnazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione per gli interventi del periodo di programmazione 2021-2027, comprese quelle previste da disposizioni di legge, approva i correlati cronoprogrammi dei pagamenti nei limiti delle disponibilità annuali di cassa di cui al comma 750.

754. La modifica del cronoprogramma degli Accordi per la coesione, di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è consentita nei limiti delle disponibilità annuali di cassa di cui al comma 750 del presente articolo.

755. Per l'adeguamento dei sistemi informatici già in uso presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per la politica di coesione e per gli investimenti pubblici, necessario ai fini dell'attuazione dei commi da 750 a 754 e per le rilevazioni richieste nell'ambito della nuova governance economica europea, il predetto Dipartimento può avvalersi del supporto tecnico della SOGEI - Società generale di informatica



S.p.A., mediante la stipula di apposite convenzioni. Le predette convenzioni possono prevedere meccanismi semplificati per l'adeguamento dei rispettivi massimali qualora per le attività previste concorrano risorse nazionali ed europee della politica di coesione. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

756. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 2026, sono determinati, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.

757. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire di parte corrente con una dotazione di 98,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, destinato al potenziamento delle finalità istituzionali delle amministrazioni dello Stato. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 28 milioni di euro per l'anno 2026, 15 milioni di euro per l'anno 2027, 4 milioni di euro per l'anno 2028 e 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029. Il Fondo di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementato di 145 milioni di euro per l'anno 2026, 105 milioni di euro per l'anno 2028, 260 milioni di euro per l'anno 2029, 25 milioni di euro per l'anno 2030, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032, 25 milioni di euro per l'anno 2033, 40 milioni di euro per l'anno 2034 e 80 milioni di euro per l'anno 2035. Il Fondo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementato di 770 milioni di euro per l'anno 2029.

758. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20, comma 15, della presente legge e in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il fondo di cui all'articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, è determinato a decorrere dall'anno 2026 in euro 32.030.899.

759. Al fine di sostenere i conduttori in condizione di morosità incolpevole, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo rotativo con una dotazione pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, destinato alla copertura del rischio di morosità incolpevole e del deposito cauzionale connessi ai contratti di locazione nel caso di sopravvenuta impossibilità del conduttore di adempiere alle obbligazioni contrattuali di pagamento per cause non imputabili alla sua volontà. Il Fondo, nei limiti delle somme erogate, si surroga nei diritti del locatore.

760. È autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria intestato alla società CONSAP S.p.A. in qualità di soggetto gestore del Fondo di cui al comma 759.



761. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Commissario straordinario nominato al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilit  e disagio giovanile, da adottare entro il 30 giugno 2026, sono definiti i criteri e le condizioni di accesso al Fondo di cui al comma 759, le modalit  di erogazione e di surrogazione, le procedure di verifica del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 759 e ogni altra disposizione attuativa.

762. I risparmiatori che hanno tempestivamente presentato, ai sensi del comma 237 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dall'articolo 50 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, domanda di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori istituito dall'articolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che sia stata respinta in tutto o in parte per ragioni di incompletezza documentale o procedimentale, possono ripresentare alla Commissione tecnica di cui al comma 763 del presente articolo, domanda di indennizzo, sulla base dei requisiti e delle procedure previsti dall'articolo 1, commi da 493 a 507, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonch  dal relativo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 maggio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 2019. Per il riconoscimento degli indennizzi di cui al presente comma e per gli oneri di cui al comma 765 e' autorizzata la spesa massima di 80 milioni di euro per l'anno 2026, da erogare nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

763. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' nominata la Commissione tecnica di cui al comma 762, composta da tre componenti, e sono determinati gli emolumenti, nella misura massima complessiva di 120.000 euro per l'anno 2026, da attribuire ai medesimi, non superiori alle misure stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 luglio 2019. Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto da adottare ai sensi del primo periodo decorre il termine di centoventi giorni per la presentazione delle domande di cui al comma 762. A tal fine e' autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2026.

764. Il termine per la conclusione del procedimento di cui al comma 762 e' di centottanta giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al comma 763. Il termine del procedimento e' sospeso, per un massimo di trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, dati e documenti necessari al completamento dell'istruttoria, e comunque per motivate esigenze istruttorie. La Commissione di cui al comma 763 e' competente anche con riferimento a ogni procedura di esame delle istanze di indennizzo pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi incluse quelle oggetto di una pronuncia giurisdizionale.

765. Per l'attuazione dei commi da 762 a 764 e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 per le attivit  della societ  CONSAP S.p.A.

766. Le risorse di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8



agosto 2025, n. 119, destinate a far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive olimpiche e paralimpiche, sono incrementate, per l'anno 2026, per un importo massimo di 60 milioni di euro. La disposizione di cui al primo periodo entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

767. Al fine di rideterminare gli importi delle prestazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2009, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' ulteriormente incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2026 e di 27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

768. I finanziamenti di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, possono essere concessi anche nell'anno 2026, fermo restando il limite massimo previsto dal medesimo comma. Agli oneri derivanti dalla garanzia dello Stato di cui all'articolo 10, comma 6, del suddetto decreto-legge n. 89 del 2024, si fa fronte con le risorse affluite al 31 dicembre 2025 sul conto corrente di tesoreria di cui al comma 10 del medesimo articolo 10.

769. All'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, le parole: «, nei limiti delle risorse di cui al comma 10,» sono soppresse.

770. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo da ripartire con una dotazione di 1.300 milioni di euro per l'anno 2026, al fine di incrementare le dotazioni di misure a favore delle imprese. Le risorse di cui al primo periodo possono essere assegnate, limitatamente agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025, all'incremento dei limiti di spesa previsti per il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, da usufruire esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 nel corso dell'anno 2026.

771. All'articolo 334 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. Per l'individuazione e la denuncia dei premi soggetti al contributo, per la riscossione e per le relative sanzioni si applica la legge 29 ottobre 1961, n. 1216. Entro il 16 novembre di ogni anno, gli assicuratori versano altresì a titolo di acconto una somma pari all'85 per cento del contributo dovuto per l'anno precedente; per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato, a partire dal successivo mese di febbraio, dai versamenti da eseguire ai sensi del presente comma».

772. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una dotazione di euro 68.700.000 per l'anno 2026 ed euro 67.750.000 per l'anno 2027, finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali, alla realizzazione di interventi in materia economica, sociale e



socio-sanitaria assistenziale, di infrastrutture, di sport e di cultura anche da parte di associazioni, fondazioni ed enti operanti nel territorio, di recupero, conservazione e mantenimento del patrimonio storico, artistico e architettonico, nonché all'attuazione di investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale.

773. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il Ministro della cultura, con il Ministro della difesa, con l'Autorità politica delegata per le disabilità, con il Ministro della giustizia, con il Ministro della salute, con l'Autorità politica delegata per lo sport, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'università e della ricerca, con il Ministro degli affari esteri e delle cooperazione internazionale, con il Ministro dell'istruzione e del merito, con il Ministro delle imprese e del made in Italy, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro del turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 772 a favore dei soggetti beneficiari e per le corrispondenti finalità previsti con uno o più atti di indirizzo delle Camere. I decreti di cui al primo periodo disciplinano anche i termini di utilizzo delle risorse, le modalità di monitoraggio e rendicontazione nonché di revoca nel caso di mancato utilizzo del contributo assegnato. Gli interventi di conto capitale oggetto di finanziamento devono essere identificati dal codice unico di progetto (CUP) e monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

774. Le risorse erogate all'Italia dal bilancio dell'Unione europea per l'attuazione del piano sociale per il clima di cui al regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, affluiscono sul conto corrente di tesoreria denominato «Ministero del tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CEE» per essere trasferite in favore del conto corrente di tesoreria denominato «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto» di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che, contestualmente, assume la denominazione di «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto e altre risorse nazionali ed europee». Sul medesimo conto corrente affluiscono le risorse del cofinanziamento nazionale del piano sociale per il clima, alla cui assegnazione si provvede con le procedure di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.

775. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni a decorrere dalla decisione di approvazione del piano da parte dell'Unione europea, si provvede all'assegnazione delle risorse del piano sociale per il clima, sulla base di quanto previsto nella citata decisione formalmente notificata alle autorità italiane. La notifica di tale decisione e l'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di assegnazione delle relative risorse costituiscono la base giuridica



di riferimento, per le amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del piano, per l'avvio delle relative procedure di attuazione, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, fino a concorrenza delle risorse assegnate. Alle eventuali rimodulazioni delle assegnazioni disposte ai sensi del presente comma, in favore delle amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del piano, si provvede con le modalita' di cui all'articolo 4-quater, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

776. Nei limiti delle rispettive assegnazioni disposte con il decreto di cui al comma 775, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al trasferimento, in favore delle singole amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti, delle risorse europee e di cofinanziamento nazionale relative al piano sociale per il clima, mediante versamento sulle contabilita' speciali alle stesse intestate per la gestione delle risorse del fondo Next Generation EU-Italia presso la Tesoreria dello Stato.

777. Nelle more dell'acquisizione delle erogazioni da parte dell'Unione europea a valere sulla quota a carico del Fondo sociale per il clima di cui al regolamento (UE) 2023/955, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ai trasferimenti a favore delle amministrazioni aventi diritto mediante l'utilizzo delle disponibilita' di cassa del conto di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, rinominato, ai sensi del comma 1, «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto e altre risorse nazionali ed europee». Al reintegro del predetto conto si provvede con le successive erogazioni dell'Unione europea a valere sulla quota a carico del citato Fondo sociale per il clima.

778. Le amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del piano sociale per il clima provvedono alle erogazioni in favore dei soggetti attuatori con le procedure di cui all'articolo 18-quinquies del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, e di cui al relativo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2025.

779. Le amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del piano sociale per il clima provvedono alla relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa nazionale ed europea vigente, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica dei casi di frode, corruzione, conflitto di interessi e duplicazione dei finanziamenti, e realizzano i progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi obiettivi intermedi e finali. Le attivita' di monitoraggio, rendicontazione e controllo del piano sociale per il clima sono gestite attraverso il sistema informatico «ReGiS», di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

780. Fatte salve le verifiche previste dalla normativa europea relativamente ai requisiti di ammissibilita' degli interventi al finanziamento del Fondo sociale per il clima di cui al regolamento (UE) 2023/955 e al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano



sociale per il clima, le amministrazioni e gli organismi responsabili dell'attuazione sottopongono i relativi atti ai controlli ordinari di legalita' e ai controlli amministrativi e contabili previsti dai rispettivi ordinamenti. In conformita' all'allegato III del regolamento (UE) 2023/955, le funzioni di audit del piano sociale per il clima sono svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), in posizione di indipendenza funzionale e organizzativa dalle strutture responsabili della gestione del piano e avvalendosi, nello svolgimento delle funzioni di controllo relative alle misure e agli investimenti realizzati a livello territoriale, dell'ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato.

781. Le amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del piano sociale per il clima sono tenute a correggere le difformita' e le irregolarita' sanabili, rilevate nel corso dell'attuazione, provvedendo, nel caso di revoca dei finanziamenti disposti in favore dei soggetti attuatori, o dei beneficiari finali, al recupero degli importi non dovuti eventualmente gia' corrisposti e a destinare le risorse recuperate a ulteriori progetti inclusi nelle finalita' del Fondo sociale per il clima di cui al regolamento (UE) 2023/955 stabilite a livello europeo.

782. Le risorse per l'attuazione del piano sociale per il clima di cui al regolamento (UE) 2023/955 possono essere utilizzate per le finalita' previste dai commi 282 e 283 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in materia di contrasto al disagio abitativo, dal comma 402 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per le iniziative del Piano casa Italia, e dai commi da 613 a 615 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per le iniziative rientranti nell'ambito del Piano strategico nazionale della mobilita' sostenibile, e per interventi in materia di poverta' energetica per le famiglie vulnerabili.

783. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 402, dopo le parole: «su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,» sono inserite le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,»;

b) dopo il comma 402 e' inserito il seguente:

«402-bis. Ai fini di cui al comma 402, il Piano casa Italia individua, in particolare, interventi di recupero, riqualificazione e realizzazione nell'ambito di nuovi modelli di edilizia residenziale e sociale finalizzati a fornire una soluzione abitativa ai seguenti fabbisogni sociali:

a) la realizzazione e il recupero di alloggi di edilizia sociale da destinare alla locazione, a canone agevolato, sulla base di contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili, stipulati ai sensi dell'articolo 23 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, di unita' immobiliari adibite ad abitazione principale per giovani, giovani coppie e genitori separati;

b) la realizzazione e l'adeguamento di unita' immobiliari di edilizia sociale in favore delle persone anziane, in coerenza con le finalita' di cui al decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, da



destinare alla locazione a canone agevolato di unita' immobiliari associati anche a contratti di permuta immobiliare, anche nell'ottica di favorire la realizzazione di progetti di coabitazione, in coerenza con le finalita' di cui all'articolo 1, commi 678 e 679, della legge 30 dicembre 2021, n. 234»;

c) dopo il comma 403 e' inserito il seguente:

«403-bis. Le iniziative finanziate nell'ambito del Piano casa Italia di cui al comma 402 sono individuate favorendo la complementarieta' e l'integrazione con gli interventi finanziati, nel rispetto dei criteri di ammissibilita' e delle procedure applicabili, dai programmi nazionali e regionali della programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali europei, anche nell'ambito dell'obiettivo specifico "promuovere l'accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili" introdotto dal regolamento (UE) 2025/1914 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2025, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1058 e (UE) 2021/1056 per quanto riguarda misure specifiche per affrontare le sfide strategiche nel contesto del riesame intermedio».

784. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 282, le parole: «con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,» sono sostituite dalle seguenti: «con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 30 dicembre 2024, n. 207,»;

b) il comma 284 e' sostituito dal seguente:

«284. Per le finalita' di cui ai commi 282 e 283, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2027 e di 50 milioni di euro per l'anno 2028. Tali risorse contribuiscono alle medesime finalita' di cui all'articolo 1, comma 403, della legge 30 dicembre 2024, n. 207».

785. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 2.200 milioni di euro per l'anno 2026 destinato a far fronte agli effetti finanziari derivanti da contenziosi nazionali ed europei.

786. E' autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per il finanziamento di un programma di prevenzione dell'HIV, finalizzato ad ampliare l'accesso alla Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP), sulla base dei criteri e delle modalita' di riparto alle regioni, individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 marzo 2026.

787. Al fine di sostenere la competitivita' del sistema produttivo nazionale, nonche' al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con



particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, puo' essere concessa ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 251-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che nell'anno 2020 hanno presentato richiesta per la concessione dell'indennita' di cui all'articolo 1, comma 251, della medesima legge n. 145 del 2018, la stessa indennita' in continuita' con quanto previsto dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, che richiama le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, fino al 31 dicembre 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in euro 1.332.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

788. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

«a-bis) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, organizzate in forma di impresa individuale o collettiva, soggette a tassa di concessione regionale. Le concessioni sono corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico, conservando, ripristinando e migliorando l'ambiente naturale e la sua biodiversita'. In tali aziende la caccia e' consentita nelle forme e nei tempi indicati dal calendario venatorio secondo i piani di abbattimento;

a-ter) autorizzare, su richiesta dei concessionari interessati, la conversione delle aziende faunistico-venatorie in uno dei tipi di cui alle lettere a) e a-bis)».

789. All'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3-bis e' sostituito dal seguente:

«3-bis. Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualita' di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, nonche', con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al suddetto Registro elettronico nazionale:

a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all'articolo 237, comma 1;

b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 190, commi 5 e 6».

790. All'articolo 1-ter del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «dai soggetti di cui alla lettera b)» del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77» sono sostituite dalle seguenti: «dagli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, di



cui all'articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e dalle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe»;

b) al comma 2, le parole: «ai soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui all'articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e alle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe,»;

c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. Per le operazioni relative alla gestione del fondo di cui al comma 1 e all'erogazione dei contributi, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale di societa' in house, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, previa stipulazione di apposita convenzione e con oneri a carico delle risorse del medesimo fondo nel limite massimo dell'1,5 per cento delle medesime risorse»;

d) al comma 4, le parole: «sono stabiliti il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente, il contenuto del modello standardizzato per la presentazione dell'istanza e le modalita' applicative delle disposizioni del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione» sono sostituite dalle seguenti: «sono individuati i criteri per l'accesso al fondo di cui al comma 1, le modalita' e i termini di presentazione delle richieste di contributo, i criteri di quantificazione del contributo stesso, nonche' le procedure di controllo in collaborazione con l'Agenzia delle entrate».

791. All'articolo 34 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Fermo restando il principio della formazione specialistica a tempo pieno, i medici specializzandi e i laureati in medicina e chirurgia partecipanti al corso di formazione specifica in medicina generale, oltre a quanto previsto dal comma 1, possono, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e nel rispetto degli obblighi formativi previsti dal piano di studi, svolgere visite fiscali per conto dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), finalizzate all'accertamento delle assenze per malattia, esclusivamente nei casi di carenza di medici fiscali. Tali attivita' sono svolte mediante incarichi libero-professionali nel rispetto delle disposizioni normative e delle linee guida vigenti in materia di medicina fiscale e nei limiti delle risorse finanziarie a questa destinate».

792. All'articolo 5, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, dopo le parole: «Nello svolgimento delle procedure concorsuali di cui al comma 2,» sono inserite le seguenti: «organizzate in via prioritaria ed esclusiva dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che si



avvale della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM),».

793. All'articolo 47 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, il comma 7 e' sostituito dal seguente:

«7. Qualora non piu' idonei all'attivita' agonistica per la quale e' stato instaurato il rapporto di lavoro sportivo con il Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, gli atleti con disabilita' fisiche e sensoriali che abbiano maturato almeno un triennio di esperienza nel Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, se idonei all'attivita' lavorativa e compatibilmente con il relativo tipo di disabilita', sono collocati secondo modalita' e procedure da definire con apposito decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa, nei limiti dei posti vacanti e nell'ambito delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente. Al medesimo personale si applica il regime pensionistico e previdenziale dell'amministrazione di destinazione».

794. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare di cui all'articolo 2 della legge 28 novembre 2023, n. 201, in linea con i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge 5 agosto 2022, n. 119, e' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero della difesa, con dotazione iniziale di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

795. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 377, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e' incrementato di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

796. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal comma 570, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si provvede mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura di euro 485.000 per l'anno 2026.

797. Al fine di finanziare futuri interventi normativi in materia di prevenzione, formazione, informazione e cura della celiachia, nello stato di previsione del Ministero della salute e' istituito un Fondo con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

798. All'articolo 12, comma 9-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, dopo le parole: «giustizia tributaria» sono inserite le seguenti: «, della Polizia penitenziaria».

799. All'articolo 9-bis del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

b) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalita' di cui al presente articolo l'ubicazione e la dimensione del sito o dei siti di emissione di cui al paragrafo I, sezione A, punto 5, lettera a), dell'allegato III B al decreto legislativo 8



luglio 2003, n. 224, come sostituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 giugno 2019, n. 108, costituiscono informazioni riservate nella disponibilità dell'autorità nazionale competente, nonché degli altri soggetti coinvolti nella procedura di autorizzazione di cui al presente comma».

800. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2026.

801. Al fine di favorire la decarbonizzazione e ridurre l'importazione di semilavorati di acciaio inossidabile ad elevata impronta di carbonio dal continente asiatico, prodotti con materie prime e processi industriali altamente inquinanti, e promuovere la produzione basata sul riciclo di rottami, ai soggetti che producono acciaio inossidabile utilizzando prevalentemente rottami inossidabili e materiali di riciclo è riconosciuto, alle condizioni di cui al comma 802, un contributo, nel rispetto del limite di spesa pari a euro 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

802. Il contributo di cui al comma 801 è riconosciuto ai soggetti che, per ciascuna tonnellata di acciaio inossidabile liquido prodotta in forno elettrico mediante fusione di rottami di acciaio inossidabile, hanno utilizzato una quantità di energia elettrica, calcolata come media nell'anno solare, inferiore alla soglia di riferimento che è determinata in 3,88 GJ per l'anno 2025, in 3,68 GJ per l'anno 2026 e in 3,50 GJ per l'anno 2027. Il contributo è riconosciuto ai soggetti che producono acciaio inossidabile utilizzando prevalentemente rottami inossidabili e materiali di riciclo per una quota superiore al 90 per cento e che producono acciai contenenti nichel in una percentuale compresa tra il 6 per cento e il 10,5 per cento, cromo in una percentuale compresa tra il 16 per cento e il 18,5 per cento e molibdeno in una percentuale minore del 3 per cento. Il contributo è inoltre riconosciuto ai soggetti che producono acciai speciali austenitici che non rientrano nelle forcelle analitiche indicate sopra se utilizzano prevalentemente rottami inossidabili e materiali di riciclo per una quota superiore al 70 per cento e se i prodotti appartengono alle seguenti tipologie di acciai speciali definite nelle norme EN ed ASTM di riferimento: acciai inossidabili ferritici; acciai inossidabili martensitici; acciai inossidabili duplex e acciai inossidabili indurenti per precipitazione (PH).

803. Il contributo di cui al comma 801 è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i costi connessi alla produzione di acciaio inossidabile, a condizione che tale cumulo non determini una sovracompensazione.

804. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, sono stabiliti i criteri per la determinazione e l'erogazione del contributo, tenendo conto del costo medio di produzione del semilavorato, di cui al comma 801, registrato dalle imprese beneficiarie nell'anno precedente, nonché del minor costo di importazione dei semilavorati in acciaio inossidabile proveniente dal continente asiatico.

805. Agli oneri di cui ai commi da 801 a 804, pari a euro 35 milioni per gli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;

c) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alle risorse destinate al potenziamento del fondo nazionale per l'efficientamento energetico, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2019, nonché per effetto degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55.

806. In favore dell'Associazione nazionale «Vie e Cammini di San Francesco» e' autorizzata la spesa di 30.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

807. Al fine di identificare e incrementare la qualita', la sostenibilita' e l'accessibilita' dei luoghi e dei servizi per il turismo a livello locale, promuovere l'eccellenza e rafforzare la reputazione e la crescita economica e sociale delle destinazioni, il Ministero del turismo, con proprio decreto, riconosce come «Destinazione turistica di qualita'» i comuni, le unioni di comuni e le isole minori o le reti all'uopo istituite dai comuni, con una popolazione residente totale non superiore a 30.000 unita', in possesso dei requisiti di cui al comma 808.

808. Ai fini del conferimento del riconoscimento di cui al comma 807 e' istituita presso il Ministero del turismo una commissione, presieduta dal Ministro del turismo o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del Ministero del turismo, da un rappresentante dell'ENIT S.p.A. e da tre soggetti indipendenti, in possesso di comprovata qualificazione professionale. La commissione predispone la carta della «Destinazione turistica di qualita'», con l'obiettivo di valorizzare l'impegno alla soddisfazione delle esigenze e delle aspettative dei turisti in materia di prodotti e servizi connessi al turismo, promuovendone e assicurandone i fattori sottostanti. Sulla base dei contenuti della carta della «Destinazione turistica di qualita'», al fine di premiare modelli eccellenti di destinazioni turistiche, la commissione stabilisce le modalita' e i requisiti per il conferimento del riconoscimento. A seguito di istanza presentata al Ministero del turismo da uno degli enti o delle reti di enti di cui al comma 807, la commissione, previa verifica della sussistenza dei requisiti, propone al medesimo Dicastero il riconoscimento dell'ente e del suo territorio quale «Destinazione turistica di qualita'».

809. I comuni, le unioni di comuni e le isole minori nonché le



reti di comuni riconosciuti come «Destinazioni turistiche di qualita'» mantengono i requisiti di cui al comma 808 per i due anni di validita' del riconoscimento, pena la revoca disposta dal Ministero del turismo su proposta della commissione. A tal fine, la commissione effettua controlli periodici puntuali ovvero a campione, anche avvalendosi del personale del Ministero del turismo o dell'ENIT S.p.A.

810. All'istituzione e al funzionamento della commissione di cui al comma 808 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese e altri emolumenti comunque denominati.

811. Al fine di assicurare adeguata pubblicita' e visibilita' del riconoscimento di «Destinazione turistica di qualita'», l'ENIT S.p.A. crea e registra segni distintivi comuni alle «Destinazioni turistiche di qualita'», ne cura lo sfruttamento e l'uso commerciale, effettua campagne di valorizzazione e fornisce alle destinazioni prescelte priorita' nelle proprie attivita' promozionali e fieristiche e l'accesso privilegiato alle iniziative nazionali e internazionali, con risorse all'uopo erogate dal Ministero del turismo. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

812. Al fine di garantire il mantenimento e la gestione dei servizi del Ministero del turismo oggetto della migrazione al Polo Strategico Nazionale (PSN), avvenuta a seguito dell'adesione all'avviso pubblico per l'investimento 1.1 «Infrastrutture Digitali - Migrazione al Polo Strategico Nazionale - PAC Pilota Ter - M1C1 PNRR», e' istituito un Fondo, nello stato di previsione del suddetto Ministero, denominato «Fondo PSN», con una dotazione finanziaria pari a 250.000 euro a decorrere dall'anno 2026.

813. Al fine di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo, del cyberbullismo e della violenza di genere nelle scuole secondarie di primo grado attraverso programmi educativi basati sull'attivita' sportiva, e' autorizzata la spesa di euro 2 milioni per l'anno 2026 per la realizzazione e l'estensione del progetto «Educare al rispetto - Sport e Salute», in collaborazione con la societa' Sport e salute S.p.A.

814. Le attivita' del progetto di cui al comma 813 sono finalizzate a:

- a) promuovere negli studenti il rispetto delle regole, il controllo dell'aggressivita' e la gestione delle emozioni;
- b) diffondere percorsi di educazione alla parita' di genere e alla prevenzione della violenza contro le donne;
- c) prevenire e contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo, favorendo inclusione, rispetto reciproco e benessere relazionale.

815. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita', sono definiti i criteri di individuazione delle scuole partecipanti, le modalita' di riparto delle risorse di cui al comma 816 e il monitoraggio dei risultati.

816. Agli oneri derivanti dal comma 813, pari a euro 2 milioni per

l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita' di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rifinanziato dal comma 228 del presente articolo.

817. Il Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, di cui all'articolo 1, commi 671 e 672, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' incrementato di euro 2 milioni a decorrere dall'anno 2026.

818. In occasione del cinquantesimo anniversario del terremoto che colpì il Friuli Venezia Giulia il 6 maggio 1976, e' autorizzata la spesa di euro 150.000 per l'anno 2026 per la realizzazione di un laboratorio didattico regionale rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie della regione Friuli Venezia Giulia, finalizzato a promuovere la memoria dell'evento, la memoria storica e civile della ricostruzione friulana e la cultura della prevenzione sismica.

819. Il laboratorio di cui al comma 818 e' realizzato dal Ministero dell'istruzione e del merito, in collaborazione con la Protezione civile della regione Friuli Venezia Giulia, che ne cura la progettazione tecnica e l'attuazione operativa presso le istituzioni scolastiche partecipanti.

820. Per la promozione e il sostegno della ricerca e dello sviluppo nel settore delle tecnologie emergenti applicate alla difesa nazionale e' autorizzato un contributo di euro 100.000 per l'anno 2026 a favore dell'Agenzia industrie difesa.

821. Per l'attuazione del comma 820, all'articolo 48, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole: «con uno o piu' decreti del Ministro della difesa» sono inserite le seguenti: «nonche' svolgere e promuovere attivita' di ricerca, sperimentazione e sviluppo in materia di tecnologie emergenti per la difesa nazionale».

822. Al fine di sostenere gli enti locali, gli enti del Terzo settore, le associazioni, le fondazioni e le organizzazioni della societa' civile, che rendono fruibili le arti dello spettacolo e il patrimonio culturale quali strumenti terapeutici per fornire sollievo alle persone con disabilita' o in situazione di marginalita' sociale e alle loro famiglie, e' istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura un fondo, denominato «Fondo cultura terapeutica e cura sociale», con uno stanziamento di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Con decreto del Ministro della cultura, sentiti il Ministro per le disabilita', il Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita', il Ministro della salute e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di riparto del predetto Fondo.

823. In attuazione degli obiettivi previsti dal decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, nell'ambito della promozione di progetti di operazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo globale nonche' dello sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunita', in coerenza con il Piano Olivetti per la cultura:



a) e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 al fine di istituire il «Premio Mattei per la cooperazione culturale» con l'obiettivo di promuovere progetti e interventi di cooperazione culturale tra enti e istituzioni culturali italiane e intellettuali, artisti, operatori della cultura nonché Stati e organizzazioni internazionali africani o comunque facenti parte del Mediterraneo globale;

b) e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 al fine di istituire il «Premio Olivetti per l'accessibilita' culturale» con l'obiettivo di promuovere progetti e interventi volti a favorire lo sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunita', nonché a promuovere la rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e delle aree svantaggiate, in particolare di quelle caratterizzate da marginalita' sociale ed economica;

c) e' assegnato alla Fondazione MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma un contributo annuo pari a euro 500.000 a decorrere dall'anno 2026, al fine di assicurare il funzionamento del polo artistico e culturale internazionale del Mediterraneo, denominato «MAXXI Med», da realizzare nella citta' di Messina.

824. Con uno o piu' decreti del Ministro della cultura sono individuate le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui alla lettera b) del comma 823. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono individuate le modalita' di attuazione della disposizione di cui alla lettera a) del comma 823.

825. Nello stato di previsione del Ministero della cultura e' istituito un fondo, con una dotazione di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, per il finanziamento di interventi per lo sviluppo, per il rafforzamento e per il rilancio della competitivita', nonché per la promozione del sistema musicale italiano costituito da imprese produttrici e organizzatrici di spettacoli di musica popolare contemporanea, esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso al contributo.

826. Ai fini dell'applicazione dei commi da 825 a 827:

a) per «imprese produttrici e organizzatrici di spettacoli di musica popolare contemporanea» si intendono le imprese che hanno come finalita' unica o principale la produzione e l'organizzazione di spettacoli e manifestazioni musicali;

b) per «musica popolare contemporanea» si intendono forme di espressione musicale, quali, a titolo indicativo, il pop, il rock, la canzone dei cantautori e ambiti musicali creativi che non rientrano nel settore classico, lirico o sinfonico.

827. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalita' di accesso al fondo di cui al comma 825.

828. Allo scopo di garantire al Ministero della difesa il proseguimento delle attivita' di demilitarizzazione e distruzione delle armi chimiche e di manutenzione dei relativi impianti, in



conformita' agli obblighi internazionali, e' autorizzata la spesa di euro 850.000 per l'anno 2026 e di euro 900.000 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030.

829. All'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo la lettera d) e' inserita la seguente:

«d-bis) ai residui di lavorazione di materiali lapidei, alle terre e rocce da scavo provenienti da affioramenti geologici naturali contenenti amianto e ai sedimenti escavati negli alvei dei corpi idrici superficiali e del reticolo idrografico, in zone golenali di corsi d'acqua, di spiagge, di fondali lacustri e di invasi artificiali, nonche' di fondali marini e portuali, derivanti da attivita' finalizzate alla realizzazione di un'opera».

830. In considerazione delle regole della nuova governance economica europea applicate agli enti territoriali, a decorrere dall'anno 2027, nelle more della conclusione dei lavori del tavolo tecnico di cui all'articolo 1, comma 734, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1-ter, del decretotegge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, si applicano con riferimento al conseguimento, negli esercizi a partire dal 2025, dell'equilibrio definito ai sensi dell'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

831. All'articolo 187, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere c) e d) sono abrogate;

b) le parole: «e) per l'estinzione anticipata di prestiti.» sono sostituite dalle seguenti: «La quota libera dell'avanzo di amministrazione puo' essere inoltre utilizzata, sulla base delle specifiche necessita', per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente, per il finanziamento di spese di investimento e per l'estinzione anticipata di prestiti.».

832. All'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere c), d) ed e) sono abrogate;

b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:

«6-bis. La quota libera dell'avanzo di amministrazione puo' essere inoltre utilizzata, sulla base delle specifiche necessita', per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente, per il finanziamento di spese di investimento e per l'estinzione anticipata di prestiti».

833. Al fine di riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all'albo e sedi di segreteria, in deroga alla disciplina in materia di iscrizione all'albo dei segretari comunali e provinciali, il Ministero dell'interno, in relazione al concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 441 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 340 segretari comunali nella fascia iniziale dell'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, indetto con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 18 novembre 2024, e' autorizzato, in deroga all'articolo 13, comma 6, del regolamento di cui al decreto del



Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, a iscrivere al predetto albo, in aggiunta a quelli previsti dal bando, anche i borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità al termine del citato corso-concorso selettivo di formazione.

834. Le province e le città metropolitane accertano in entrata i valori positivi dei contributi attribuiti ai sensi dell'articolo 1, commi 783 e 784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e impegnano in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 1, comma 150-bis, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e i valori negativi dei contributi attribuiti ai sensi del medesimo articolo 1, commi 783 e 784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel rispetto del principio contabile generale dell'integrità, al lordo dell'importo dei contributi stessi, provvedendo, per la quota riferita ai contributi accertati, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata.

835. A decorrere dall'anno 2026, sono trattenute dal Ministero dell'interno con le modalità di cui ai commi 836, 837 e 838 le seguenti risorse:

a) il contributo alla finanza pubblica dei comuni, delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna di cui all'articolo 1, commi 533 e 534, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

b) le risorse assegnate ai comuni, alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, risultanti in eccedenza a seguito del conguaglio finale della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese e le conseguenti regolazioni finanziarie di cui al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

836. Le risorse di cui al comma 835 sono trattenute prioritariamente a valere sulle somme spettanti a titolo di Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per i comuni e sulle somme spettanti a titolo di fondo unico di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, distinto per le province e le città metropolitane. Le risorse di cui al comma 835, lettera b), sono trattenute in quote costanti annuali fino al 2027.

837. In caso di incapienza delle risorse assegnate sui fondi di cui al comma 836, le restanti somme da recuperare sono trattenute dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse spettanti a qualsiasi titolo, a esclusione, per i comuni, delle assegnazioni spettanti a titolo di Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi di cui all'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

838. In caso di ulteriore incapienza delle risorse di cui al comma 837, si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

839. Fermo restando quanto disposto dai commi da 835 a 838, gli enti locali di cui al comma 835 accertano in entrata le risorse di cui ai commi da 836 a 838 e impegnano in spesa i concorsi alla finanza pubblica di cui al comma 835, lettera a), e la restituzione



delle risorse per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ricevute in eccesso di cui al comma 835, lettera b)), provvedendo, per la quota riferita ai concorsi alla finanza pubblica e agli importi oggetto di restituzione, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata.

840. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), la cifra: «30.000» e' sostituita dalla seguente: «35.000»;

b) alla lettera d), dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Per i soli attori cinematografici o di audiovisivi, il requisito di cui al primo periodo si intende soddisfatto anche qualora il lavoratore abbia maturato almeno quindici giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno precedente ovvero almeno trenta giornate complessive nei due anni precedenti a quello di presentazione della domanda» e, all'ultimo periodo, le parole: «nel medesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno o negli anni considerati ai fini della presente lettera».

841. Al fine di incentivare le iniziative di contrasto alla criminalita' organizzata, anche attraverso la realizzazione di attivita' divulgativa, formativa e di sensibilizzazione delle azioni comuni poste in essere dalle istituzioni per la prevenzione e la repressione dei connessi reati, e' istituito nello stato di previsione del Ministero della giustizia un fondo di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2026. Con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia sono ripartite annualmente le risorse del fondo di cui al primo periodo tra enti, associazioni, organismi ed esperti qualificati, operanti nel settore della giustizia e della legalita', che promuovono la realizzazione di programmi, corsi formativi, materiali divulgativi ed eventi finalizzati al contrasto della criminalita' organizzata.

842. Per la realizzazione di progetti di educazione alla lettura, in ambito didattico ed extra-didattico, in particolare nelle aree territoriali e nei contesti sociali piu' svantaggiati, e' concesso all'Associazione degli editori indipendenti (ADEI) un contributo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

843. Presso il Ministero della salute e' istituito il Fondo per il sostegno alla mobilita' pediatrica, con una dotazione di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Le risorse del Fondo di cui al presente comma sono destinate a sostenere economicamente i genitori per gli spostamenti e le altre spese sostenute durante il periodo di degenza e trattamento dei loro figli di eta' inferiore a 21 anni in un centro ospedaliero fuori dalla provincia di residenza.

844. Al fine di sostenere le attivita' di interesse pubblico svolte dall'associazione alpinistica Alpenverein Südtirol (AVS), di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, in particolare quelle connesse al soccorso alpino, alla formazione in materia di sicurezza e prevenzione degli incidenti in montagna, alla manutenzione della rete escursionistica, dei rifugi propri e della provincia autonoma di Bolzano e alla tutela dell'ambiente montano, e' destinato, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, un contributo annuo pari a 100.000 euro.



845. E' autorizzata la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in favore del comune di Trento per finanziare, nell'ambito di interventi finalizzati all'inclusione sociale e al benessere psicofisico, progetti che utilizzano lo sport come strumento educativo e di prevenzione del disagio sociale e psicofisico. Tali progetti, finalizzati alla socializzazione, al recupero e all'integrazione dei gruppi a rischio di emarginazione e delle minoranze, possono essere realizzati anche attraverso la collaborazione con associazioni, societa' sportive dilettantistiche ed enti del Terzo settore operanti nel campo dello sport sociale, con l'obiettivo di abbattere barriere e offrire nuove opportunita' di incontro e crescita.

846. E' autorizzata la spesa di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a favore della Comunita' della Val di Non, ente costituito ai sensi della legge della provincia autonoma di Trento 16 giugno 2006, n. 3, per sostenere le attivita' di studio, di redazione dello statuto e di approfondimento normativo, nonche' per il potenziamento delle iniziative culturali, educative e sociali legate alla comunita' linguistica ladino-retica della Val di Non, incluse quelle relative alla costituzione dell'«Istituto Anaune di cultura ladino-retica».

847. Al fine di provvedere alla copertura dei costi di custodia derivanti dal sequestro e dalla confisca di animali impiegati nei combattimenti tra animali, ai sensi degli articoli 544-quinquies e 544-sexies del codice penale, nonche' di animali affetti da problematiche comportamentali, affidati a strutture, gestite o affiancate da enti del Terzo settore, specializzate nel recupero comportamentale, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

848. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalita' di attuazione del comma 847.

849. Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'articolo 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per le medesime finalita' previste dal citato articolo 26-bis.

850. Per ciascuno degli anni 2026 e 2027, e' assegnato un contributo di 300.000 euro all'Istituto superiore di sanita' al fine di garantire l'attivita' del progetto Sentieri, Studio epidemiologico nazionale dei territori e degli insediamenti esposti a rischio da inquinamento.

851. Per l'anno 2026 e' autorizzata la spesa di 300.000 euro da ripartire a favore dei comuni con popolazione superiore a 80.000 abitanti, per l'organizzazione di eventi celebrativi relativi al contrasto dell'antisemitismo e al ricordo delle vittime delle leggi razziali, nonche' alla promozione dei valori di pace, dialogo e interculturalita'. Con decreto del Ministero dell'interno sono stabiliti i termini e le modalita' per la ripartizione delle risorse di cui al presente comma.



852. All'articolo 1, comma 758, primo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «50.000 euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026».

853. In considerazione dei principi contenuti nella decisione 2013/248/UE della Commissione, del 19 dicembre 2012, e nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200, ai fini dell'applicazione dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, lo svolgimento delle attività assistenziali e delle attività sanitarie si intende effettuato, per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con modalità non commerciali quando le stesse:

a) sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le regioni e gli enti locali, sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico e prestano a favore dell'utenza, alle condizioni previste dal diritto dell'Unione europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale;

b) se non accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le regioni e gli enti locali, sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

854. Gli enti non commerciali di cui al comma 853, lettera a), del presente articolo, beneficiano dell'esenzione IMU, laddove rispettino i requisiti prescritti dalla norma, indipendentemente da eventuali importi di partecipazione alla spesa da parte dell'utente o dei familiari in quanto tale forma di cofinanziamento risulta necessaria al fine di garantire la copertura del servizio universale.

855. Non è rilevante ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui al comma 853 l'inserimento degli immobili utilizzati per lo svolgimento delle attività assistenziali e delle attività sanitarie in una specifica categoria catastale; si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

856. L'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta, per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che le attività didattiche, svolte negli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intendono svolte con modalità non commerciali quando il loro corrispettivo medio percepito è inferiore al costo medio per studente (CMS) pubblicato annualmente dal Ministero dell'istruzione e del merito nonché dal



Ministero dell'universita' e della ricerca. In ogni caso non si da' luogo al rimborso delle somme gia' versate.

857. Al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2:

1) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:

«c) "punti di accesso": ubicazioni fisiche comprendenti, tra l'altro, sportelli e cassette postali messi a disposizione del pubblico dal fornitore del servizio universale»;

2) alla lettera f-ter) le parole: «per il quale sono fissati obiettivi medi per il recapito da effettuare entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello di inoltro nella rete pubblica postale» sono soppresse;

b) all'articolo 3:

1) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

«4-bis. A decorrere dal 1° maggio 2026, la posta prioritaria e' esclusa dall'ambito del servizio universale ed e' soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 6»;

2) al comma 5, lettera c), al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e puo' includere, in aggiunta ai punti di accesso del fornitore del servizio universale, anche quelli di soggetti terzi» e al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenuto conto dell'efficientamento della rete, del livello di utilizzo dei singoli punti di accesso e della disponibilita' di canali alternativi nonche', relativamente alle cassette postali, del criterio del loro utilizzo e della necessita' di assicurare la loro prossimita' alla rete degli sportelli postali»;

3) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:

«6-bis. Il recapito degli invii postali universali e' effettuato entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello di inoltro nella rete postale, sulla base di obiettivi medi percentuali definiti dall'autorita' di regolamentazione»;

c) l'articolo 3, comma 12, lettera b), l'articolo 7, comma 3-quinquies, e l'articolo 10 sono abrogati con effetto sui procedimenti in corso alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale;

d) all'articolo 5, comma 2, e all'articolo 6, comma 1-bis, le parole: «ovvero a obblighi di contribuzione finanziaria ai meccanismi di condivisione dei costi di cui all'articolo 10 del presente decreto» sono soppresse;

e) all'articolo 12, comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il fornitore del servizio universale, nel rispetto dei criteri di distribuzione dei punti di accesso, si avvale di soggetti terzi rispetto alla propria rete per l'erogazione di uno o piu' specifici servizi, rimane comunque responsabile della corretta erogazione dei servizi medesimi.»;

f) all'articolo 21, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Il fornitore del servizio universale, in caso di violazione degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale, che tramite i punti di accesso dei soggetti terzi di cui all'articolo 12, comma 4, e' punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da quindicimila euro a cinquecentomila euro»;

g) l'articolo 23 e' sostituito dal seguente:



«Art. 23. - (Norme transitorie) - 1. Sulla base dei criteri di cui all'articolo 3, comma 11, il servizio universale postale è affidato, a decorrere dal 1° maggio 2026, a Poste Italiane S.p.A. fino al 31 dicembre 2036. Ogni cinque anni il Ministero delle imprese e del made in Italy verifica, sulla base di un'analisi effettuata dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, che l'affidamento del servizio sia conforme ai criteri di cui alle lettere da a) ad f) del comma 11 dell'articolo 3 e che nello svolgimento dello stesso si registri un miglioramento di efficienza, sulla base di indicatori definiti e quantificati dalla medesima Autorita'. In caso di esito negativo della verifica di cui al primo periodo, il Ministero delle imprese e del made in Italy dispone la revoca dell'affidamento. La durata del contratto di programma tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e Poste Italiane S.p.A. per la fornitura del servizio postale universale di cui all'articolo 1, comma 274, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è fissata in cinque anni, fatta comunque salva la scadenza del primo contratto al 31 dicembre 2031, e non può essere superiore alla durata dell'affidamento del servizio universale di cui al primo periodo».

858. Il primo periodo del comma 279 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è soppresso. Nelle more dell'entrata in vigore del nuovo contratto di programma, il servizio continua ad essere assicurato da Poste italiane S.p.A., nell'ambito delle risorse previste a legislazione e a contratto di programma vigenti, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea.

859. Al comma 986 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027, in euro 2,98 per ettolitro e per grado-Plato e, a decorrere dal 1° gennaio 2028, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato».

860. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178:

a) i commi da 10 a 15 si interpretano nel senso che, a decorrere dal 1° luglio 2022, l'esonero contributivo ivi disciplinato si applica anche ai datori di lavoro privati che, nel tempo di applicazione dello stesso, svolgevano una delle attività identificate dai codici ATECO indicati nella tabella di cui all'allegato XIV alla presente legge, ai sensi della decisione della Commissione (C (2023) 4061 final), del 19 giugno 2023, recante «Exemption from the payment of social security contributions for hiring young workers», e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima decisione;

b) i commi da 161 a 167 si interpretano nel senso che, a decorrere dal 1° luglio 2022, l'esonero contributivo ivi disciplinato si applica anche ai datori di lavoro privati che, nel tempo di applicazione dello stesso, svolgevano una delle attività identificate dai codici ATECO indicati nella tabella di cui all'allegato XIV alla presente legge, ai sensi della decisione della Commissione (C (2022) 4499 final), del 24 giugno 2022, recante «Decontribuzione SUD - Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate colpite dall'aggressione militare russa in Ucraina», e successive proroghe e modificazioni, e nei limiti e alle



condizioni di cui ai medesimi provvedimenti.

861. Il credito derivante dal riconoscimento dei corrispondenti periodi dell'esonero contributivo di cui al comma 860 puo' essere fatto valere dall'interessato dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.

862. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui ai commi 860 e 861, valutati in 21,5 milioni di euro per l'anno 2026, in 0,4 milioni di euro per l'anno 2027 e in 0,1 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede, quanto a 21,5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 9, lettera a), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, con conseguente rideterminazione degli importi dell'alinea del predetto articolo 13, comma 9, del decreto-legge n. 48 del 2023 e, quanto a 0,4 milioni di euro per l'anno 2027 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2028, mediante riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, di 0,58 milioni di euro per l'anno 2027 e di 0,15 milioni di euro per l'anno 2028 del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Per la copertura di quota parte degli oneri di cui al comma 7 del presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 9, lettera a), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, e' ridotta di 50 milioni di euro per l'anno 2026, con conseguente rideterminazione degli importi dell'alinea del predetto articolo 13, comma 9, del decreto-legge n. 48 del 2023, e il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' ridotto di 143 milioni di euro nell'anno 2026 e di 28 milioni di euro nell'anno 2027.

863. Al fine di favorire il benessere psicologico e psicofisico, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito un Fondo per il benessere psicologico, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Le risorse del Fondo di cui al presente comma sono finalizzate:

a) alla promozione di incentivi per le aziende e per le imprese volti a introdurre o rafforzare un sistema di aiuto psicologico ai dipendenti;

b) a istituire e implementare servizi e sportelli psicologici forniti dalle universita' in favore delle studentesse e degli studenti.

864. Per il triennio 2026-2028, l'Ente parco nazionale Gran Paradiso, in deroga a quanto previsto dagli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle ordinarie previsioni della programmazione triennale dei fabbisogni del personale (PTFP 2026-2028), e' autorizzato, nell'ambito della vigente dotazione organica come rideterminata ai sensi del comma 833 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ad assumere, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, anche mediante



scorrimento delle graduatorie dei concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, n. 5 unità di personale amministrativo e tecnico, di cui 4 funzionari e 1 assistente, nonché 1 assistente del personale di sorveglianza, corrispondenti alle cessazioni del personale di ruolo dell'Ente parco avvenute nell'anno 2025.

865. Le assunzioni di cui al comma 864 sono autorizzate in deroga all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per tali finalità, l'Ente è altresì autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche per le suddette unità, senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

866. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 864 e 865 si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali dell'Ente parco maturate e disponibili a legislazione vigente.

867. Al fine di potenziare, per il biennio 2026-2027, il coordinamento tra il Ministero della salute, le amministrazioni regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano nonché i dipartimenti di salute mentale mediante idonee risorse informatiche e attraverso l'istituzione di un'apposita banca di dati, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, destinati ad alimentare la collazione dei dati relativi alle misure di contenzione meccanica, alla loro durata e al regime di trattamento di degenza sanitaria, volontario o obbligatorio, presso ciascuna struttura sanitaria afferente ai dipartimenti di salute mentale.

868. Al fine di prevenire il ricorso alla contenzione meccanica degli utenti dei servizi di salute mentale, i dati di cui al comma 867 sono raccolti dalla direzione di ciascun dipartimento di salute mentale e sono censiti nel registro di raccolta regionale che alimenta il flusso di dati del Sistema informativo per il monitoraggio e la tutela della salute mentale curato dai competenti uffici del Ministero della salute.

869. Con decreto del Ministero della salute da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 867 e 868 anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del comma 867.

870. Il contributo ordinario di cui all'articolo 21-ter del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si intende destinato al Consorzio CNCCS (Collezione nazionale di composti chimici e centro screening), per l'acquisto delle apparecchiature e la gestione del programma scientifico nell'ambito dei programmi di collaborazione internazionale, in merito alla promozione e all'innovazione della ricerca oncologica avanzata.

871. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 382 è abrogato;
- b) il comma 383 è sostituito dai seguenti:

«383. La struttura commissariale, nominata con delibera del Consiglio dei ministri del 3 agosto 2023, adotta entro il 28 febbraio 2026 il Programma operativo 2026-2028, di prosecuzione del Piano di



rientro sanitario della regione Molise, anche avvalendosi dell'AGENAS, ed entro il 31 marzo 2026 i Tavoli tecnici e i Ministeri affiancanti valutano il predetto Programma operativo, anche con prescrizioni vincolanti per la struttura commissariale da recepire entro i successivi trenta giorni. A seguito dell'adozione del Programma operativo da parte della struttura commissariale e della positiva valutazione da parte dei Tavoli tecnici e dei Ministeri affiancanti oltre che del recepimento delle eventuali relative prescrizioni vincolanti di cui al primo periodo, le risorse di cui al comma 381 sono assegnate ed erogate nella misura del 50 per cento entro il termine di sessanta giorni dalla definitiva approvazione del Programma operativo da parte dei suddetti Tavoli tecnici e Ministeri affiancanti. In caso di mancata adozione del Programma operativo nei termini di cui al primo periodo o in caso di Programma operativo valutato negativamente da parte dei Tavoli tecnici e dei Ministeri affiancanti ovvero in caso di mancata attuazione di quanto disposto dal comma 383-bis, non si procede al riconoscimento delle risorse di cui al comma 381.

383-bis. Entro il 28 febbraio 2026 la regione Molise adotta il piano finalizzato a coprire, entro il 31 dicembre 2027, il disavanzo sanitario residuo.

383-ter. Nel caso di cui al secondo periodo del comma 383, in sede di verifica dell'attuazione del Programma operativo, i Tavoli tecnici e i Ministeri affiancanti verificano il rispetto e l'attuazione di quanto programmato da parte della struttura commissariale, valutando il riconoscimento progressivo delle restanti risorse statali di cui al comma 381. Restano ferme le ordinarie procedure di copertura degli eventuali disavanzi successivi al 2023».

872. Al fine di sostenere la mobilità per le persone con disabilità, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito Fondo con dotazione pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

873. Le risorse del Fondo di cui al comma 872 sono finalizzate all'erogazione di un contributo a fondo perduto per le seguenti finalità:

a) interventi di adattamento dei veicoli dei servizi pubblici non di linea al trasporto di persone con disabilità, nonché adattamento dei veicoli di enti privati senza scopo di lucro che svolgono attività di trasporto di persone con disabilità;

b) acquisto di veicoli adattati al trasporto di persone con disabilità in favore di esercenti di servizi pubblici non di linea, nonché di enti privati senza scopo di lucro che svolgono attività di trasporto di persone con disabilità;

c) parziale rimborso della tassa di circolazione per i veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea adattati al trasporto delle persone con disabilità, nonché per i veicoli degli enti privati senza scopo di lucro che svolgono attività di trasporto di persone con disabilità.

874. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le disabilità entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di funzionamento e di riparto dei contributi a fondo



perduto di cui al comma 873, nonché i requisiti dei soggetti che possono accedervi anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 872.

875. Al fine di dare attuazione a investimenti a favore delle forme di allevamento più sostenibili, che garantiscano un migliore livello di benessere animale e che soddisfino maggiormente le esigenze comportamentali degli animali, evitandone o riducendone al minimo le sofferenze in tutte le fasi della loro vita, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo denominato «Fondo per la conversione a metodi di allevamento cage-free, senza uso di gabbie», con una dotazione pari a 500.000 euro per l'anno 2026 e a 1 milione di euro per l'anno 2027, per contributi da erogare entro il 31 dicembre di ciascuna delle predette annualità.

876. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse di cui al comma 875, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

877. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è incrementata di 1.400.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

878. Le risorse finanziarie apportate al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, libere da impegni, sono utilizzate ai fini della concessione della garanzia del predetto Fondo su portafogli di finanziamenti ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

879. Al fine di una razionalizzazione degli schemi di garanzia pubblica, anche nella prospettiva di una più efficace ed efficiente allocazione delle risorse pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2026, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 260 è inserito il seguente:

«260-bis. Ferma restando la percentuale massima di copertura del 70 per cento di cui al comma 260, lettera e), primo periodo, la misura effettiva di tale percentuale è determinata dalla SACE S.p.A. per livelli proporzionalmente crescenti al crescere del grado di addizionalità, la cui sussistenza è valutata dalla medesima società sulla base di una specifica metodologia, allegata al piano annuale di attività e al sistema dei limiti di rischio, di cui al comma 261».

880. Al fine di potenziare le attività di monitoraggio dell'andamento delle garanzie pubbliche concesse, ciascun gestore di tali garanzie comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, con frequenza almeno trimestrale o con diversa cadenza temporale da individuare con il decreto di cui al secondo periodo, ogni dato o



informazione indispensabile alla quantificazione dell'esposizione in essere, all'evoluzione del profilo di rischio, aggregato e distinto per singola posizione, sottostante alle operazioni assistite dalla garanzia dello Stato, alla stima della perdita attesa, ad una corretta quantificazione degli accantonamenti indispensabili alla relativa copertura, nonché alla valutazione degli impatti di finanza pubblica, per ciascuno degli schemi di garanzia pubblica istituiti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i gestori dei singoli schemi di garanzia pubblica, possono essere individuati eventuali ulteriori criteri e modalità operative di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

881. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: «Il Fondo opera entro il limite massimo degli impegni assumibili su base cumulata, fissato annualmente dalla legge di bilancio, tenendo conto dell'esposizione in essere al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento alle nuove garanzie che si prevede di concedere nel corso dell'anno di riferimento. Per l'anno 2026, il limite massimo degli impegni assumibili è fissato in 43.000 milioni di euro».

882. Al fine di sostenere la valorizzazione del patrimonio culturale nazionale e di favorire lo sviluppo di poli museali innovativi con ricadute economiche e sociali per i territori, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2027 da destinare, quanto a 250.000 euro, per la prosecuzione degli interventi relativi al progetto «Grande Maxxi» di Roma e, quanto a 250.000 euro, per l'avvio delle attività preliminari previste dal protocollo siglato per la realizzazione del progetto «Maxxi Med».

883. Al fine di potenziare i percorsi formativi e didattici già attivati dal Ministero dell'istruzione e del merito, per il tramite dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), nelle istituzioni scolastiche, in materia di educazione al rispetto, alle relazioni e al contrasto a ogni forma di violenza di genere, è autorizzata, a favore dell'INDIRE, la spesa di euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

884. Il Ministero dell'università e della ricerca può affidare alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'attuazione dell'investimento 5 «Fondo per gli alloggi destinati agli studenti» della missione 4, componente 1, del PNRR, per l'importo di 599 milioni di euro, sulla base di apposita convenzione, che può prevedere il coinvolgimento di società controllate dal predetto istituto.

885. La convenzione di cui al comma 884 definisce, per quanto non espressamente regolato dai commi da 886 a 893:

- a) i soggetti beneficiari dell'investimento;
- b) la tipologia e i criteri di selezione degli interventi ammissibili all'investimento;
- c) l'entità del contributo spettante a ciascuno dei soggetti beneficiari;
- d) le fasi di esecuzione dell'investimento;
- e) la disciplina del processo di istruttoria e valutazione delle candidature, nonché delle attività di controllo e monitoraggio ai



fini dell'assegnazione e della successiva erogazione delle risorse;

f) gli adempimenti, gli obblighi e le responsabilita' delle parti;

g) le modalita' di gestione e di trasferimento delle risorse dell'investimento, le quali costituiscono patrimonio autonomo e separato, a tutti gli effetti, dal patrimonio di Cassa depositi e prestiti S.p.A.;

h) l'entita' del compenso onnicomprensivo spettante alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro il limite complessivo massimo di 20 milioni di euro previa adeguata rendicontazione. Il compenso di cui alla presente lettera e' a valere sulle risorse destinate all'investimento di cui al comma 884;

i) le modalita' di coordinamento fra la procedura di attuazione dell'investimento di cui al comma 884 e la procedura disciplinata dal decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca n. 481 del 26 febbraio 2024, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2024, in attuazione della riforma 1.7 della missione 4, componente 1, del PNRR (M4C1-R1.7);

l) ogni ulteriore elemento necessario all'esecuzione della misura.

886. L'investimento di cui al comma 884 prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di soggetti pubblici e privati per la messa a disposizione di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore. Tali contributi sono erogati nella misura massima di 20.000 euro per ciascun nuovo posto letto realizzato.

887. L'investimento di cui al comma 884 e' attuato nel rispetto dei seguenti requisiti:

a) il canone di locazione per gli studenti e' fissato ad un livello inferiore rispetto ai prezzi di mercato locali di almeno il 15 per cento;

b) il 30 per cento dei nuovi posti letto e' riservato agli studenti capaci e meritevoli ancorche' privi di mezzi, cosi' come definiti dagli organismi per il diritto allo studio, in coerenza con le previsioni del citato decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca n. 481 del 2024;

c) non possono essere finanziati alloggi o residenze per studenti, utilizzati a tale scopo al momento della pubblicazione dell'avviso di cui al comma 888.

888. Ai fini dell'assegnazione dei contributi a fondo perduto di cui al comma 886, il soggetto incaricato dell'esecuzione dell'investimento di cui al comma 884 pubblica un avviso che disciplina la presentazione delle domande. La verifica di ammissibilita' delle stesse e' affidata ad un Comitato di investimento nominato da Cassa depositi e prestiti S.p.A. e composto da cinque membri effettivi, di cui uno designato dal Ministro dell'universita' e della ricerca, che svolge funzioni di presidente, e quattro da Cassa depositi e prestiti S.p.A. o dai soggetti eventualmente incaricati dell'esecuzione della misura. Tre dei componenti del Comitato di investimento sono individuati tra soggetti, estranei al Ministero dell'universita' e della ricerca, iscritti, da almeno dieci anni, all'albo degli architetti, sezione A, settore architettura, o iscritti, da almeno dieci anni, all'albo



degli ingegneri, sezione A, settore civile ambientale. Gli altri due componenti sono individuati tra persone di comprovata ed elevata qualificazione professionale. Con le stesse modalita' sono nominati i cinque membri supplenti del Comitato di investimento. Il compenso dei componenti del Comitato grava sul compenso omnicomprensivo di cui al comma 885, lettera h).

889. L'erogazione dei contributi di cui al comma 886 e' subordinata alla verifica da parte dell'Agenzia del demanio, anche per il tramite della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'avvenuta realizzazione degli alloggi e residenze per studenti. Per lo svolgimento delle attivita' Cassa depositi e prestiti S.p.A. rifonde all'Agenzia del demanio le spese da essa sostenute a valere sul compenso omnicomprensivo di cui al comma 885, lettera h).

890. Le candidature gia' presentate ai sensi dell'articolo 9 del citato decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca n. 481 del 2024 sono ammissibili al contributo di cui al comma 886 nei seguenti casi:

a) rinuncia volontaria alla candidatura presentata e riproposizione della domanda di accesso al contributo nell'ambito della procedura di cui ai commi da 884 a 893;

b) domande non rinunciate per le quali la dotazione finanziaria della procedura di cui alla misura M4C1-R1.7, cosi' come ridotta a seguito della rimodulazione dell'obiettivo M4C1-30 del medesimo PNRR, risulta in concreto incapiente, se lo stato di avanzamento dei lavori al 28 febbraio 2026 e' incompatibile con una ragionevole previsione di messa a disposizione dei posti letto entro il 15 luglio 2026, in base al giudizio del Commissario straordinario di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56;

c) domande non rinunciate per le quali la dotazione finanziaria della procedura di cui alla misura M4C1-R1.7, cosi' come ridotta a seguito della rimodulazione dell'obiettivo M4C1-30, risulta in concreto incapiente, se lo stato di avanzamento dei lavori al 28 febbraio 2026 e' compatibile con una ragionevole previsione di messa a disposizione dei posti letto entro il 15 luglio 2026, in base al giudizio del Commissario straordinario di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

891. Nelle ipotesi di cui al comma 890, lettere a) e b), i candidati concorrono all'avviso di cui al comma 888 per l'ammissione ad un contributo ridotto, che e' dettagliato quanto alle percentuali di riduzione e alle categorie di beneficiari nella convenzione di cui al comma 885. Con riferimento ai casi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 890, il Ministero dell'universita' e della ricerca identifica con l'ausilio del Commissario straordinario di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le domande non ammissibili a valere sul bando di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca n. 481 del 2024 entro e non oltre il 28 febbraio 2026 e comunica ai candidati la possibilita' di ricandidarsi nell'ambito della procedura di cui ai commi da 884 a 893



alle condizioni ad essi rispettivamente applicabili.

892. Con riferimento alle domande di cui al comma 890 per le quali sia già intervenuto un provvedimento di ammissione nell'ambito della procedura di cui alla misura M4C1-R1.7, al fine di semplificare l'istruttoria relativa all'investimento di cui al comma 884, il Ministero dell'università e della ricerca, con l'ausilio del Commissario straordinario di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, produce una attestazione dei controlli e delle verifiche effettuati, che sono impiegati ai fini della valutazione di ammissibilità delle candidature a valere sull'avviso di cui al comma 888. A tal fine i candidati producono un'autodichiarazione attestante l'assenza di modifiche di fatto e di diritto sopravvenute rispetto a quanto dichiarato e documentato nella procedura di cui alla misura M4C1-R1.7.

893. A decorrere dal 28 febbraio 2026 è preclusa la facoltà di presentazione di ulteriori domande nell'ambito della procedura di cui alla misura M4C1-R1.7. Agli interventi di cui ai commi da 884 a 892 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, commi da 8 a 12, all'articolo 1-quater e all'articolo 2-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338. Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dal comma 11 dell'articolo 1-bis della medesima legge n. 338 del 2000, è aggiornato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa previsto dal quarto periodo del medesimo comma 11. Per la registrazione da parte degli organi di controllo della convenzione di cui al comma 885, i termini di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono ridotti di un terzo.

894. Al fine di potenziare le macrofilieri strategiche per la ricerca localizzate nelle regioni del Mezzogiorno, in linea con le politiche di investimento e di riforma attuate dal PNRR, nell'ambito dell'Accordo per la coesione da definire ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera c), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della medesima legge n. 178 del 2020, imputate programmaticamente al Ministero dell'università e della ricerca con la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 77/2024 del 29 novembre 2024, l'importo di euro 56.434.065 è destinato al finanziamento di infrastrutture strategiche di ricerca e di iniziative progettuali riguardanti, in particolare, le tecnologie quantistiche, l'high performance computing (HPC) e l'intelligenza artificiale.

895. Al fine di sostenere e salvaguardare l'attività del Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights, ente di rilevanza internazionale, partner operativo di organismi delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa, impegnato nella promozione della giustizia penale, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali, è autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'anno 2026.



896. Al fine di garantire lo sviluppo del sistema della ricerca italiano e la continuit  lavorativa del personale precario in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e' attribuito un contributo straordinario di 1,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2027.

897. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1-quinquies, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, e' rifinanziata per l'importo di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

898. E' assegnato un contributo di euro 500.000 per l'anno 2026 a favore della Fondazione I Pomeriggi Musicali.

899. In occasione della ricorrenza dei novanta anni dalla morte di Antonio Gramsci, e' autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2027 per la realizzazione delle iniziative di promozione della conoscenza del suo impegno civile e politico e della diffusione dei valori della giustizia sociale e della partecipazione democratica.

900. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' per lo svolgimento delle iniziative, in collaborazione con le associazioni e le fondazioni impegnate nella diffusione della memoria di Antonio Gramsci e con le regioni e gli enti locali interessati.

901. Per la realizzazione, attraverso la collaborazione con gruppi editoriali di servizio pubblico e con canali e piattaforme televisivi specializzati, di contenuti e programmi audiovisivi di sviluppo e divulgazione, nazionale e internazionale, del patrimonio culturale e in particolare delle attivita' culturali dal vivo, con specifica attenzione a teatro, musica e danza, nonche' del Patrimonio Mondiale dell'Unesco, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

902. In occasione della ricorrenza dei cento anni dalla nascita di Pio La Torre, e' autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per la realizzazione di iniziative di promozione della conoscenza del suo impegno civile, politico e antimafia e della diffusione dei valori della legalita', della giustizia sociale e della partecipazione democratica.

903. Le iniziative di cui al comma 902 sono promosse e coordinate dal Ministero della cultura, anche in collaborazione con la Regione siciliana, gli enti locali interessati e le associazioni e fondazioni impegnate nella diffusione della memoria e dell'opera di Pio La Torre, secondo modalita' definite con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

904. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 381, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa al progetto culturale Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana, e' rifinanziata per l'anno 2026 per l'importo di euro 200.000.

905. Al fine di sostenere e valorizzare il Festival dei due Mondi di Spoleto, e' autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2026 in favore della Fondazione Festival dei due Mondi.

906. All'articolo 7, comma 7-ter, primo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge

24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «e di 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «di 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 3 milioni di euro per l'anno 2026».

907. E' autorizzata la spesa di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in favore del comune di Altavalle per il riconoscimento di contributi per la ricostruzione di immobili artigianali gravemente compromessi o distrutti a causa di calamita' naturali o incendi, da erogare entro il 31 dicembre di ciascun anno, al fine di sostenere le imprese artigiane nel territorio comunale. L'importo assegnato a ogni singola azienda non puo' superare il 20 per cento dell'investimento complessivo.

908. Il fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e' incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

909. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il comma 704 e' sostituito dal seguente:

«704. Ai fini del completamento del programma di realizzazione della Carta geologica e geotematica d'Italia alla scala 1:50.000, della sua informatizzazione e delle relative attivita' strumentali, il contributo di cui all'articolo 1, comma 702, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027».

910. E' autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in favore del comune di Trento per sostenere le attivita' di digitalizzazione e innovazione dei processi interni della pubblica amministrazione, nonche' per il miglioramento dell'efficienza dei servizi al cittadino attraverso soluzioni digitali per il back office.

911. All'articolo 338 del testo unico di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dopo il quinto comma e' inserito il seguente:

«All'interno della zona di rispetto, purché a distanza non inferiore a 50 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, quale esistente in fatto, e nel rispetto delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il consiglio comunale puo' dare esecuzione, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie e previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale:

a) alle previsioni urbanistiche degli strumenti urbanistici vigenti alla data del 18 agosto 2002;

b) alla realizzazione di interventi urbanistici separati dal perimetro dell'impianto cimiteriale da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari;

c) alla realizzazione di interventi urbanistici da localizzare, in contiguita' a interventi urbanistici gia' attuati, sul lato opposto rispetto al perimetro dell'impianto cimiteriale».

912. Per lo svolgimento delle attivita' di studio, ricerca e



promozione culturale sul valore della lettura su carta e della scrittura in corsivo a mano, nonché sugli effetti della diffusione delle tecnologie digitali sui processi cognitivi e di apprendimento dei giovani, è concesso all'Osservatorio Carta, Penna & Digitale, istituito presso la Fondazione Luigi Einaudi per studi di politica, economia e storia ETS di Roma, un contributo di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

913. In coerenza con quanto già previsto a beneficio della Fondazione Luigi Einaudi di Roma dall'articolo 1, comma 395, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e di altre associazioni e fondazioni intitolate ai Presidenti della Repubblica, allo scopo di favorire l'attività di diffusione e valorizzazione, anche mediante specifiche iniziative rivolte alle giovani generazioni, dell'opera dei Presidenti della Repubblica a tutela dell'unità nazionale, dei valori costituzionali e del ruolo dell'Italia nel processo di integrazione europea e per la cooperazione nelle relazioni internazionali, per ciascuno degli anni 2026 e 2027 è attribuito un contributo di 100.000 euro annui a favore della Fondazione Giorgio Napolitano ETS.

914. Per il funzionamento e lo svolgimento delle attività di educazione per lo sviluppo sostenibile orientata principalmente alle future generazioni, delle attività di studio e ricerca, la pubblicazione e la diffusione dei rapporti annuali e lo svolgimento con cadenza annuale del Festival dello sviluppo sostenibile, è concesso all'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile-ASviS un contributo di 300.000 euro per l'anno 2026.

915. Ai superstiti delle vittime civili decedute a causa di atti criminosi di matrice politica commessi ai danni di cittadini italiani, compiuti sul territorio nazionale negli anni dal 1970 al 1979, come individuati dall'articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è riconosciuta, con le modalità di cui all'articolo 7 della citata legge n. 302 del 1990, anche in assenza di sentenza, ancorché non definitiva, che ne attesti la predetta matrice e nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026, l'elargizione di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206. Tale elargizione è unica anche in caso di concorso di più beneficiari ed è corrisposta a condizione che la vittima non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale e risulti essere del tutto estranea ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che, al tempo dell'evento, si era già dissociata o comunque estraniata dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava.

916. Per la concessione dell'elargizione, le condizioni di estraneità alla commissione degli atti criminosi e agli ambienti e ai rapporti delinquenziali di cui al comma 915 sono altresì richieste nei confronti di tutti i beneficiari.

917. La domanda per la corresponsione dell'elargizione di cui al comma 915 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale per i diritti civili del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, la cittadinanza



e le minoranze del Ministero dell'interno, competente alla concessione dell'elargizione medesima nel limite di spesa di cui al comma 915. Qualora dall'accoglimento delle domande, secondo l'ordine cronologico, dovesse emergere, anche in via prospettica, il superamento del limite di spesa di cui al comma 915, non sono prese in considerazione ulteriori domande per l'accesso al beneficio di cui al comma 915. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.

918. L'elargizione di cui al comma 915 non e' cumulabile con altre provvidenze pubbliche in unica soluzione o comunque a carattere non continuativo, conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze.

919. L'elargizione di cui al comma 915 non e' cumulabile con il risarcimento del danno spettante nei confronti dei responsabili dei fatti delittuosi. Tuttavia, se il beneficiario ha gia' ottenuto il risarcimento del danno, il relativo importo si detrae dall'entita' dell'elargizione. Qualora il risarcimento non sia stato ancora conseguito, lo Stato e' surrogato, fino all'ammontare dell'elargizione, nel diritto del beneficiario verso i responsabili.

920. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 915 a 919, le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relativo alle spese per assegni vitalizi, speciali elargizioni e altre provvidenze da corrispondere ai cittadini italiani, ai cittadini stranieri e agli apolidi, vittime di azioni terroristiche e della criminalita' organizzata di stampo mafioso, o alle loro famiglie sono incrementate nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2026.

921. Agli oneri derivanti dal comma 920, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente versamento da parte della societa' CONSAP S.p.A. ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, delle risorse disponibili, che restano acquisite all'erario.

922. L'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, e' sostituito dal seguente:

«Art. 1.- (Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare)- 1 . Ai grandi invalidi di guerra affetti dalle invalidita' di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo periodo, A-bis), B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della tabella E allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' concesso, a domanda, un assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, non reversibile ed esente da imposte, da corrispondere per dodici mensilita'. Per gli invalidi di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3), 4), secondo periodo, e A-bis) della medesima tabella E allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, la misura dell'assegno e' fissata in 1.000 euro mensili a decorrere dal 1° gennaio 2026. Per i soggetti con infermita' di cui alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della medesima tabella E, tale assegno e' corrisposto in misura ridotta al 50 per cento.

2. L'assegno di cui al comma 1 spetta altresì ai grandi invalidi per servizio di cui al secondo comma dell'articolo 3 della legge 2



maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra e per servizio militare affetti da invalidità comunque specificate nella tabella E allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare.

3. Le Ragionerie territoriali dello Stato, ovvero gli enti di previdenza competenti, nel caso di invalidità riconosciute dipendenti da cause di servizio, provvedono mensilmente al pagamento dell'assegno di cui al comma 1, previa domanda e verifica d'ufficio della sussistenza dei requisiti.

4. Per gli invalidi che, nell'anno precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, hanno fruito dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore già previsto dalla presente legge prima della medesima data di entrata in vigore, il pagamento dell'assegno di cui al comma 1, avviene d'ufficio. Per coloro i quali non abbiano in precedenza fruito dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, il citato assegno è corrisposto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e, a tal fine, fa fede la data del timbro postale di spedizione».

923. All'articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, il secondo comma è abrogato.

924. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 922, valutati in euro 542.400 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, valutati in euro 542.400 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

925. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 203-quater è inserito il seguente:

«203-quater.1. Per le attività di design e ideazione estetica previste dal comma 202, il credito d'imposta è riconosciuto, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Il credito d'imposta di cui al presente comma è riconosciuto nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2026 ed è utilizzabile in un'unica quota annuale, ferme restando le altre condizioni di cui al comma 204. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui al presente comma, l'impresa trasmette telematicamente al Ministero delle imprese e del made in Italy apposita comunicazione concernente l'ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d'imposta maturato, secondo modalità e termini stabiliti con decreto



direttoriale del medesimo Ministero».

926. Agli oneri di cui al comma 925, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.

927. Al fine di sostenere la realizzazione di soggiorni abilitativi di inclusione sociale per ragazzi con disabilità plurime e complesse sul territorio nazionale, nonché attività di formazione, aggiornamento e riabilitazione per studenti, lavoratori e persone anziane in condizione di fragilità in tutta Italia, all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione (I.Ri.Fo.R.) ETS è concesso un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

928. Al fine di sostenere il diritto all'inclusione delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità e favorire le iniziative di prevenzione della cecità, all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti APS/ETS è concesso un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per lo sviluppo e il prosieguo del progetto di unione digitale e di gestione dei centri oculistici sociali.

929. Per ciascuno degli anni 2026 e 2027, il contributo di cui all'articolo 75, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è corrisposto anche all'Associazione nazionale di famiglie e persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo (ANFFAS) APS/ETS, nella medesima misura spettante ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1987, n. 476. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 516.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

930. Al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS), di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

931. Ai fini della prosecuzione del progetto Comunic@Ens di cui all'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzato in favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS) un contributo di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

932. All'articolo 1, comma 697, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «di cui al comma 692,» sono inserite le seguenti: «la regione di raccolta,».

933. L'articolo 20 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:

«Art. 20. - (Collegamento degli impianti di produzione di biometano alla rete del gas naturale) - 1. Le imprese che svolgono attività di trasporto e distribuzione di gas naturale sono tenute ad allacciare alla propria rete sia gli impianti di produzione di biometano realizzati ex novo sia quelli risultanti dalla riqualificazione di preesistenti impianti di produzione di biogas, secondo le regole stabilite dall'Autorità di regolazione per energia



reti e ambienti (ARERA).

2. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA aggiorna la propria regolazione relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi ai sensi del comma 1.

3. Gli atti di regolazione di cui al comma 2, nel rispetto delle esigenze di sicurezza fisica e di funzionamento del sistema di trasporto e distribuzione di gas:

a) stabiliscono le caratteristiche chimiche e fisiche minime del biometano, con particolare riguardo alla qualità, l'odorizzazione e la pressione del gas, necessarie per l'immissione nelle reti;

b) prevedono la realizzazione, anche congiunta fra diversi operatori se ritenuto maggiormente efficiente sotto il profilo tecnico ovvero economico, dei necessari interventi di potenziamento della rete gas esistente per una maggiore integrazione tra le reti di trasporto e di distribuzione, tramite l'impiego di tecnologie per il superamento degli attuali limiti infrastrutturali di accettabilità del biometano nelle reti per favorire un ampio utilizzo del biometano; a tal fine, l'allacciamento non discriminatorio alla rete degli impianti di produzione di biometano di cui al comma 1 dovrà risultare coerente con criteri di fattibilità tecnici ed economici ed essere compatibile con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza, fermo restando che i costi associati allo sviluppo e all'adeguamento della rete esistente restano a carico degli operatori di rete;

c) definiscono le modalità di ripartizione dei costi, tra tutti i produttori che ne beneficiano, delle opere di connessione degli impianti di produzione di biometano alla rete gas; le modalità di ripartizione, basate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, tengono conto dei benefici che i produttori già connessi e quelli collegatisi successivamente traggono dalle connessioni;

d) stabiliscono, ai fini del perseguimento degli obiettivi legati alla transizione energetica individuati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), che una quota pari al 70 per cento dei costi degli investimenti di connessione alle reti di trasporto o di distribuzione e al 100 per cento dei costi relativi ai sistemi di misura di cui alla lettera h) e dei costi relativi alla compressione, siano attribuiti ai gestori dei sistemi di trasporto o di distribuzione in relazione alla soluzione di connessione individuata, mentre la restante parte, pari al 30 per cento, dei costi degli investimenti di connessione ricada in capo ai produttori;

e) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, degli standard tecnici per il collegamento alla rete del gas naturale degli impianti di produzione di biometano;

f) fissano le procedure, i tempi e i criteri per la determinazione dei costi per l'espletamento di tutte le fasi istruttorie necessarie per l'individuazione e la realizzazione della soluzione definitiva di allacciamento;

g) sottopongono a termini perentori le attività poste a carico



dei gestori di rete, individuando sanzioni e procedure sostitutive in caso di inerzia;

h) definiscono un assetto dei sistemi di misura e di controllo della qualita' funzionale a minimizzare i costi complessivi degli interventi da realizzare, garantendo il rispetto delle norme tecniche e delle esigenze di sicurezza delle reti di trasporto e di distribuzione;

i) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, delle condizioni tecniche ed economiche necessarie per la realizzazione delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete per l'allacciamento di nuovi impianti;

l) prevedono procedure di risoluzione delle controversie insorte fra produttori e gestori di rete con decisioni, adottate dalla stessa ARERA, vincolanti fra le parti;

m) stabiliscono le misure necessarie affinché l'imposizione tariffaria dei corrispettivi posti a carico del soggetto che immette in rete il biometano sia improntata al criterio di allocazione dei costi su scala nazionale».

934. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di sgravio dell'imposta per i soggetti domiciliati e residenti fuori dall'Unione europea, all'articolo 4-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. Al fine di ottimizzare il processo per il rimborso dell'imposta pagata sulle cessioni di beni a soggetti domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea, di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite modalita' di semplificazione delle procedure di evasione delle richieste di rimborso dell'IVA, contestualmente all'uscita dal territorio doganale, prevedendo un processo di validazione unico per tutte le fatture emesse ai sensi del comma 1 del presente articolo intestate al medesimo cessionario, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali».

935. All'articolo 38-quater, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la parola: «quarto» e' sostituita dalla seguente: «sesto».

936. Dall'attuazione dei commi 934 e 935 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

937. All'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2026»;

b) al secondo periodo, le parole: «anche negli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «anche negli anni 2024, 2025 e 2026».



938. Nelle more della revisione della disciplina delle aziende ospedaliero-universitarie, le aziende ospedaliere del servizio sanitario regionale che abbiano stipulato appositi protocolli d'intesa con le universita' del territorio, che prevedano lo svolgimento di attivita' integrate di assistenza, ricerca e didattica, continuano ad operare sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, anche in assenza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 8, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 517 del 1999 e restano salvi i rapporti giuridici sorti in attuazione dei protocolli, purché, con riferimento ai rapporti di lavoro, siano rispettate la disciplina contrattuale vigente e le disposizioni vigenti in materia di spesa di personale.

939. All'articolo 15, commi 1 e 4, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: «31 dicembre 2027» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2029». Il medesimo articolo 15, comma 4, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si interpreta nel senso che i contratti ivi previsti, nel rispetto dei limiti di spesa consentiti dalla normativa vigente in materia di personale, possono avere durata fino alla scadenza di efficacia del riconoscimento regionale.

940. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 8-bis e' aggiunto il seguente:

«8-ter. Al fine di contrastare e gestire le emergenze legate alle epizootie sul territorio nazionale, i medici veterinari specialisti ambulatoriali convenzionati ai sensi dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalita' sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi del presente articolo che, alla data del 1° gennaio 2026, risultano titolari di incarico convenzionale a tempo indeterminato per 38 ore settimanali, presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale e sono in possesso del titolo di specializzazione richiesto per l'accesso all'area funzionale di destinazione, previo giudizio di idoneita' da espletare con le procedure comparative di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 1997, n. 365, a domanda possono essere inquadrati dalle predette aziende ed enti nei ruoli dirigenziali, con il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della sanita' per i dirigenti veterinari, nel rispetto dei relativi piani dei fabbisogni di personale corrispondentemente incrementati e nei limiti di una spesa non superiore all'ammontare delle risorse relative alle ore rese indisponibili per gli incarichi di medicina veterinaria specialistica ambulatoriale convenzionata a seguito delle cessazioni annuali derivanti dal nuovo inquadramento di cui al presente comma, ovvero alle ore rese indisponibili per la medesima finalita' a seguito delle cessazioni a qualsiasi titolo intervenute dei medici veterinari specialisti ambulatoriali convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. Le regioni rendicontano annualmente al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa sancita in data 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente per i rapporti



tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli inquadramenti disposti di cui al primo periodo operanti negli ambiti territoriali di competenza in applicazione del presente comma, le risorse utilizzate a tale scopo e le corrispondenti ore di incarico convenzionale rese indisponibili».

941. Al fine di ridurre il rischio di infezioni e complicate postoperatorie e ridurre le ospedalizzazioni evitabili, l'assistenza domiciliare integrata e' prioritariamente orientata alle attivita' di dimissione protetta di pazienti cronici complessi, anche attraverso programmi di telemonitoraggio e assicurando idonei presidi presso il domicilio del paziente.

942. Al fine di garantire l'omogeneita' sul territorio nazionale dei percorsi di dimissione protetta, il Ministro della salute, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le linee guida per la gestione delle dimissioni protette. Le linee guida individuano le modalita' con cui i programmi di assistenza domiciliare integrata possono concorrere a evitare ospedalizzazioni o a dimettere i pazienti non appena conclusa la fase acuta e con cui i reparti ospedalieri attivano, attraverso le centrali operative territoriali, i programmi delle dimissioni protette gestiti dal livello distrettuale.

943. Alle attivita' di cui ai commi 941 e 942 si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

944. L'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali comunali e regionali con aliquota pari al 5 per cento, di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, si applica anche ai compensi per lavoro straordinario per il personale dipendente delle strutture sanitarie, nonche' ai compensi per lavoro straordinario per il personale dipendente delle RSA e delle altre strutture residenziali e socioassistenziali, erogati agli infermieri dipendenti delle strutture sanitarie e sociosanitarie private accreditate.

945. La disposizione di cui al comma 944 e' applicata dal sostituto d'imposta ai compensi erogati dall'anno 2026, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 51, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

946. E' istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un tavolo interistituzionale con la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di valutare le questioni connesse alla gravosita' della professione dei ceramisti e dei conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta. Per la partecipazione al tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

947. All'articolo 10-ter del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:

«c-bis) su richiesta del produttore in sede di istanza o di



istruttoria, inserimento nella proposta transattiva delle sole imputazioni iscritte come esigibili nel Registro nazionale dei debiti. E' fatta salva la facolta' per il produttore di aderire a una proposta transattiva includente sia le campagne con imputazioni esigibili sia le campagne con imputazioni non esigibili, previa ricezione di ricalcolo comunicato dall'organismo»;

b) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ragione dell'importo del debito e tenuto conto della situazione economica del produttore, la proposta puo' prevedere la rateizzazione della somma dovuta per una durata non superiore a dieci anni, con applicazione degli interessi legali»;

c) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero della prima rata del piano di rateizzazione sottoscritto»;

d) al comma 7, secondo periodo, le parole: «nella misura massima del 10 per cento rispetto alla precedente proposta» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura massima del 15 per cento rispetto alla precedente proposta, previa adozione da parte dello stesso organismo di parametri preventivi, con l'applicazione di criteri di maggior favore per le aziende agricole ancora in attivita' o per le posizioni debitorie in capo agli eredi di produttori deceduti»;

e) al comma 9, dopo le parole: «dell'Unione europea» sono inserite le seguenti: «e sono svincolate le somme oggetto di pignoramento anche presso terzi, ai soli fini del pagamento delle somme dovute per la transazione conclusa»;

f) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

«10-bis. Il ricalcolo degli importi del prelievo con le modalita' disciplinate ai commi 2 e 3 dell'articolo 10-bis, comunicato al produttore dall'organismo di cui al comma 1 del presente articolo con la proposta transattiva, ha valore di notifica e sostituisce, in caso di sottoscrizione della stessa, le previsioni di notifica previste, dal comma 4 dell'articolo 10-bis, in capo all'AGEA. Il ricalcolo effettuato dall'organismo non e' impugnabile.

10-ter. Al fine di favorire la chiusura delle posizioni debitorie pendenti, l'AGEA procede entro novanta giorni alla escussione delle fidejussioni bancarie e assicurative prestate dalle aziende sanzionate e all'acquisizione dei pegni prestati dalle medesime aziende ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge 30 maggio 2003, n. 119. All'esito positivo delle predette escussioni ed acquisizioni, l'AGEA provvede tempestivamente ad informare l'organismo di cui al comma 1. Nell'ipotesi di conclusione della transazione con rateazione, l'AGEA dispone l'annullamento del carico affidato all'agente della riscossione; il mancato pagamento delle somme dovute a titolo di transazione determina la reinscrizione a ruolo del carico da parte della stessa AGEA».

948. Al fine di migliorare l'efficienza, la rapidita' e l'economicita' dei processi di acquisto per le amministrazioni e gli enti di ricerca vigilati del Ministero dell'universita' e della ricerca, la societa' Consip S.p.A. realizza, anche mediante la creazione di apposite sezioni nell'ambito dei propri sistemi informatici di e-procurement, una specifica infrastruttura tecnica da destinare in via esclusiva alla gestione degli acquisti di beni, servizi e lavori direttamente funzionali alle attivita' e ai programmi di ricerca scientifica, della quale le universita' e gli



enti di ricerca possono avvalersi, ferme restando le facoltà e le possibilità di acquisto autonomo previste a normativa vigente. Per i predetti scopi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, le modalità con cui la Consip S.p.A. svolge le funzioni di centrale di committenza per il settore della ricerca scientifica in ambito nazionale.

949. Per le attività di cui al comma 948 e' previsto un incremento delle dotazioni destinate al finanziamento della Consip S.p.A., anche nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2026.

950. Il fondo di cui all'articolo 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, e' incrementato di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

951. Al fine di perseguire il miglioramento dell'assistenza sanitaria nel proprio territorio in coerenza con le risorse disponibili, la regione Abruzzo adotta, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2026, un Programma operativo di prosecuzione del piano di rientro, per il periodo 2026-2028, idoneo a garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e a ricondurre strutturalmente in equilibrio il bilancio sanitario regionale entro il citato triennio. Entro il 15 febbraio 2026 i Tavoli tecnici e i Ministeri affiancanti valutano il predetto Programma operativo, anche con prescrizioni vincolanti per la regione, da recepire entro i successivi dieci giorni. A seguito dell'approvazione definitiva del citato Programma operativo e comunque entro i termini di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la regione provvede all'adozione formale dei provvedimenti inerenti alle risorse regionali del bilancio regionale 2026 eventualmente necessarie ad assicurare l'equilibrio sull'anno 2025. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

952. Al fine di consentire la sperimentazione, l'organizzazione e l'implementazione di nuovi screening neonatali, presso il Ministero della salute e' istituito un fondo con una dotazione pari a 0,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, che costituisce limite di spesa.

953. Le risorse del fondo di cui al comma 952 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e sono attribuite, di anno in anno, al fine di implementare nuovi screening neonatali. L'attribuzione delle risorse e' vincolata alla presentazione, da parte delle regioni e province autonome, di progetti finalizzati alla sperimentazione e implementazione di nuovi screening neonatali non già compresi nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 167.

954. Al fine di potenziare la prevenzione sanitaria e la diagnosi precoce delle patologie, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per la realizzazione di un programma di screening per le patologie legate all'inquinamento ambientale.



955. Lo screening delle patologie legate all'inquinamento ambientale e' volto a individuare precocemente potenziali malattie causate da esposizioni a sostanze inquinanti e valutare interventi di prevenzione mirati, con particolare riferimento ai siti di interesse nazionale per le bonifiche, sulla base del rapporto tra causa ed effetto tra fonti di esposizioni ambientali ed eccessi di mortalita'.

956. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 954 e 955.

957. Ai fini dell'ammodernamento dell'oratorio dell'ente «Parrocchia di Santa Maria del Soccorso», con sede in Vibo Valentia, e' autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2026.

958. Ai fini della realizzazione di una scuola primaria nella frazione Vena Superiore del comune di Vibo Valentia, e' autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2027.

959. E' autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2026 in favore dell'associazione «Il Dono», con sede in Via della Pace, nel comune di Jonadi, al fine di consentire la realizzazione di un centro sportivo e di un'area giochi.

960. All'articolo 7 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,» sono soppresse e le parole: «, collocata presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» sono sostituite dalle seguenti: «, collocata presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste»;

b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. Presso la struttura di cui al comma 2 opera un contingente composto da una unita' di livello dirigenziale non generale individuata tra quelle in servizio nell'ambito della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, la quale svolge l'incarico nell'ambito delle funzioni dirigenziali assegnate, e da personale non dirigenziale, dipendente dalle seguenti pubbliche amministrazioni: n. 1 unita' dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; n. 1 unita' dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; n. 1 unita' dal Reparto Pesca Marittima del Corpo delle capitanerie di porto. Per l'espletamento delle proprie funzioni, il personale della struttura deve essere in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita' fissati dal Commissario straordinario con propria ordinanza»;

c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

«3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per le esigenze di gestione della contabilita' della rendicontazione delle spese, il Commissario straordinario si avvale degli uffici del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste»;

d) al comma 4, dopo le parole: «con gli enti predetti» sono inserite le seguenti: «, nonche' delle articolazioni territoriali



delle amministrazioni centrali»;

e) al comma 8, le parole: «Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 5 e 6,» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'espletamento delle funzioni attuative del piano di cui al comma 5,».

961. Alle attività di cui al comma 960 si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

962. Alle imprese rientranti, per l'anno 2025, nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica o nell'elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale istituiti presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) e' riconosciuto, in relazione agli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, un credito d'imposta nelle misure stabilite dai commi 4, 5, 7 e 8 dell'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

963. Il credito d'imposta di cui al comma 962 e' riconosciuto nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026 ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta di cui al comma 962 non e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

964. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti i criteri e le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 962, nonche' le percentuali massime del credito d'imposta erogabile, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 963.

965. Al credito d'imposta di cui al comma 962 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, ad eccezione di quelle di cui al comma 6 del medesimo articolo, e quelle di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 24 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2024.

966. Al comune di Latina per la gestione e la manutenzione di opere stradali e all'Orchestra sinfonica di Milano sono assegnati rispettivamente un contributo di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per il comune di Latina, e un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2026 per l'Orchestra sinfonica di Milano.

967. All'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:

«9-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano con riferimento alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche in societa' quotate, ivi comprese quelle di cui all'articolo 26, commi 5 e 5-bis, e alle partecipazioni da queste ultime detenute».

968. Per sostenere gli interventi volti alla riduzione degli impatti antropici sui corsi d'acqua nelle regioni del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, nonche' per potenziare le reti del servizio idrico integrato, mediante la realizzazione di opere e infrastrutture di collettamento, fognatura e depurazione, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in favore del



gestore del servizio idrico «Livenza Tagliamento Acque S.p.A.». Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nei limiti delle risorse disponibili non ancora assegnate e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le risorse sono assegnate al medesimo ente gestore con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), previa approvazione dell'elenco degli interventi e dei relativi cronoprogrammi.

969. Al fine di garantire la continuit  operativa e il mantenimento delle funzionalit  e dei servizi offerti dal programma Tourism Digital Hub (TDH) oltre la scadenza del finanziamento previsto dal PNRR, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo volto a sostenere l'operativit  del portale nazionale del turismo «Tourism Digital Hub - TDH», con una dotazione di 4,2 milioni di euro per l'anno 2026 e di 3,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.

970. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la parola: «Brindisi,» e' inserita la seguente: «Pescara,».

971. Per la compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Pescara, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali e internazionali, accettati dai vettori selezionati mediante gara di appalto europea ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2026, di 2,5 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2028. La regione Abruzzo puo' concorrere, mediante proprie risorse, al finanziamento degli oneri di cui al primo periodo, come definiti in apposita conferenza di servizi finalizzata a individuare altresi', sulla base delle risorse individuate ai sensi del presente comma, il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre ai collegamenti aerei da e per l'aeroporto di Pescara, in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal citato regolamento (CE) n. 1008/ 2008.

972. A ciascuno dei due istituti con ordinamento speciale rispettivamente di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005, e di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, in occasione dei venti anni dalla loro istituzione, e' attribuito un contributo, a incremento della quota base del Fondo di funzionamento ordinario, in misura pari rispettivamente a 1 milione di euro e complessivamente a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinato a riequilibrare la distribuzione del finanziamento per il funzionamento degli istituti di istruzione superiore a ordinamento speciale, al fine di sostenerne lo sviluppo, comprensivo dei necessari investimenti tecnologici e infrastrutturali.

973. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme



di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

SEZIONE II

APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE

Art. 2.

Stato di previsione dell'entrata

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2026, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtu' di leggi, decreti, regolamenti e ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

Art. 3.

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2026, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, e' stabilito in 135.000 milioni di euro per l'anno 2026, in 115.000 milioni di euro per l'anno 2027 e in 80.000 milioni di euro per l'anno 2028.

3. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa - Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati, per l'anno finanziario 2026, rispettivamente, in 10.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 64.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

4. La SACE Spa e' altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2026, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attivita' di cui all'articolo 11- quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del presente articolo.

5. Il limite cumulato di assunzione degli impegni da parte della SACE Spa e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dello Stato, di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' fissato, per l'esercizio finanziario 2026, in 260.000 milioni di euro.

6. Il limite di cui all'articolo 1, comma 267, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e' fissato, per l'anno 2026, in 13.000 milioni di euro.

7. Per l'anno 2026, il limite massimo di impegni che il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, puo' assumere



e' fissato in 140.000 milioni di euro, riferibili all'esposizione di garanzie in essere al 31 dicembre 2025 e all'ammontare di nuove garanzie concedibili nel corso dell'esercizio finanziario 2026.

8. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, per l'anno finanziario 2026, rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.200 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 800 milioni di euro e 10.212 milioni di euro.

9. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie, per l'anno finanziario 2026, quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Le spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate, per l'anno finanziario 2026, nell'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

11. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilita' sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», nell'ambito della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per lo svolgimento dei referendum dal programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della difesa, per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali, a nomine dei presidenti di seggio e relativa notifica, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennita' e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2026, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passivita' finanziarie) degli stati di



previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma «Rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato. 14. Nell'elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2026, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma «Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», nonché nel programma «Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna ed esterna del Paese», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.

15. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della Guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2026, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, è stabilito in 70 unità'.

16. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile con propria deliberazione alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2026, destinate alla costituzione di unità' tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.

17. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2026, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della voce «Entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarità e illeciti» dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

18. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell'anno finanziario 2026, all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.

19. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Analisi,



monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed alla gestione liquidatoria denominata «Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo».

20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026, iscritti nel programma «Oneri per il servizio del debito statale», e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma «Rimborsi del debito statale», al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalità di finanziamento risulti più conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.

21. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle singole Federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi del Corpo della Guardia di finanza e degli atleti paralimpici tesserati con la «Sezione paralimpica Fiamme Gialle».

22. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere apportate, per l'anno finanziario 2026, variazioni compensative, in termini di residui e cassa, con riferimento alle somme di parte capitale iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'anno 2021 e seguenti, non utilizzate nel medesimo anno, relative alle missioni «Competitività e sviluppo delle imprese» e «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», classificate nella categoria economica «Acquisizione di attività finanziarie - Acquisto azioni e altre partecipazioni».

23. Il limite di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, è fissato, per l'anno 2026, in 500 milioni di euro.

24. A decorrere dall'anno 2026, le risorse residue della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate per la



realizzazione di interventi relativi alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche.

Art. 4.

Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle imprese e del made in Italy, per l'anno finanziario 2026, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decretotlegge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno finanziario 2026, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993, convertito dalla legge n. 513 del 1993.

3. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle voci «Entrate da recuperi e rimborsi di spese», «Altre entrate extratributarie» e «Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato» dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti, in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli appositi capitoli dei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, relativi al Fondo per la competitivita' e lo sviluppo e al Fondo rotativo per la crescita sostenibile.

Art. 5.

Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2026, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2. Le risorse finanziarie derivanti dal bilancio di chiusura dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ragioniere generale dello Stato, anche con profilo pluriennale, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le eventuali risorse,  i non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sonoquisite all'erario.

Art. 6.

Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni

relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2026, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalla societa' Sport e salute Spa, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attivita' trattamentali, nonche' per le attivita' sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma «Amministrazione penitenziaria» e nel programma «Giustizia minorile e di comunita'», nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2026.

3. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero della giustizia, delle somme versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, a seguito di convenzioni stipulate dal Ministero medesimo con enti pubblici e privati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero derivanti da contributi, rimborsi e finanziamenti provenienti da organismi, anche internazionali, per la destinazione alle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari e dei servizi, anche di natura informatica, forniti dai medesimi uffici nonche' al potenziamento delle attivita' connesse alla cooperazione giudiziaria internazionale, nei programmi «Giustizia civile e penale» e «Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria» nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2026.

Art. 7.

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2026, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilita' esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro e' acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed e' contestualmente iscritto, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri

e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2026, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per il medesimo anno, e' altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalita', operazioni in valuta estera pari alle disponibilita' esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 8.

Stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2026, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per realizzare azioni educative di prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti in eta' scolare.

3. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dagli enti locali in relazione a revoche o rinunce del finanziamento degli interventi di edilizia scolastica.

Art. 9.

Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2026, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla societa' Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle spese relative all'educazione fisica,

all'attività sportiva e alla costruzione, al completamento e all'adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2026, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2026, le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nel programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose», nell'ambito della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nel programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2026, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.

6. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2026, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2026, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno «Elaborazione, identificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali» e «Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali



e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

8. Al fine di consentire la corresponsione, nell'ambito del sistema di erogazione unificata, delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato per i servizi resi nell'ambito delle convenzioni stipulate con le società di trasporto ferroviario, con la società Poste italiane Spa, con l'ANAS Spa e con l'Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori, il Ministro dell'interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte sul capitolo 2502, istituito nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» della missione «Ordine pubblico e sicurezza», sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

9. Al fine di consentire il pagamento dei compensi per lavoro straordinario, si applicano al personale dell'Amministrazione civile dell'interno, nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, i limiti massimi stabiliti dal decreto adottato, ai sensi del medesimo articolo, per l'anno 2025.

10. Per l'attuazione dell'articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'esercizio finanziario 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

11. Al fine di consentire la corresponsione, nell'ambito del sistema di erogazione unificata, delle competenze accessorie dovute al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le attività di vigilanza di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e per quelle relative alla formazione del personale di cui all'articolo 43 del medesimo decreto legislativo, mediante le proprie strutture operative, tecniche e didattiche e avvalendosi del personale addetto, il Ministro dell'interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte sul capitolo 1806, istituito nel programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» della missione «Soccorso civile», sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2026, le risorse iscritte nel capitolo 2501, piano contabile 21, istituito nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nei capitoli dei corrispondenti oneri riflessi e



dell'IRAP, laddove prevista dalla normativa vigente, in attuazione dell'articolo 1808, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Art. 10.

Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'anno finanziario 2026, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

Art. 11.

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2026, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2026, ai sensi dell'articolo 803 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilito come segue: 245 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 35 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 6 ufficiali delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

3. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare di cui alle lettere b) e b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' fissato, per l'anno 2026, in 170 unita'.

4. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2026, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.

5. Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di amministrazione del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' stenibili 5 ottobre 2022, n. 181, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale o bancario intestato all'ente, al distaccamento o al reparto di cui all'articolo 2 del medesimo regolamento.

6. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi, delle infrastrutture e dei mezzi di pertinenza delle Capitanerie di porto.

7. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2026, quota parte delle entrate versate al bilancio dello Stato derivanti dai corrispettivi di concessione offerti in sede di gara per il riaffidamento delle concessioni autostradali nella misura necessaria alla definizione delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti.

Art. 12.

Stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'universita' e della ricerca, per l'anno finanziario 2026, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

Art. 13.

Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2026, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2026, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilito come segue:

a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

- 1) Esercito n. 149;
- 2) Marina n. 115;
- 3) Aeronautica n. 80;
- 4) Carabinieri n. 0;

b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

- 1) Esercito n. 0;
- 2) Marina n. 49;
- 3) Aeronautica n. 48;

c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

- 1) Esercito n. 117;
- 2) Marina n. 75;
- 3) Aeronautica n. 40;
- 4) Carabinieri n. 200.

3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' fissata, per l'anno 2026, come

segue:

- 1) Esercito n. 361;
- 2) Marina n. 428;
- 3) Aeronautica n. 412;
- 4) Carabinieri n. 132.

4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilita, per l'anno 2026, come segue:

- 1) Esercito n. 280;
- 2) Marina n. 420;
- 3) Aeronautica n. 600.

5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera b-ter) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilita, per l'anno 2026, come segue:

- 1) Esercito n. 460;
- 2) Marina n. 205;
- 3) Aeronautica n. 120.

6. Il numero massimo dei volontari in ferma iniziale da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2026 ai sensi dell'articolo 803, comma 1, lettera b-quater), del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilito come segue:

- 1) Esercito n. 882;
- 2) Marina n. 0;
- 3) Aeronautica n. 0.

7. Alle spese per le infrastrutture multinazionali dell'Alleanza atlantica (NATO), sostenute a carico del programma «Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza», nell'ambito della missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», e dei programmi «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari ed infrastrutturali», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2026, si applicano le direttive che definiscono le procedure di negoziazione ammesse dalla NATO in materia di affidamento dei lavori.

8. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2026, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi rispettivamente alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

9. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla societa' Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e



privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi delle Forze armate.

10. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le sue sedi dal personale dell'Arma dei carabinieri.

11. Il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte nell'anno 2026 nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa da destinare alle associazioni combattentistiche, di cui all'articolo 2195 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della difesa, per l'anno finanziario 2026, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra il fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali delle Forze armate e il fondo per la retribuzione della produttività del personale civile dello stato di previsione del Ministero della difesa in applicazione dell'articolo 1805-bis del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

13. Il Ministro della difesa è autorizzato, per l'anno finanziario 2026, ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli di spesa dello stato di previsione del medesimo Ministero relativi ai fondi scorta di cui all'articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90. Il Ministero della difesa, con proprie determinazioni, assicura l'integrale versamento, nel medesimo esercizio, degli importi iscritti nelle unità elementari di bilancio dello stato di previsione dell'entrata, di cui al comma 4 del predetto articolo 7-ter del decreto legislativo n. 90 del 2016.

14. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni dell'Unione europea, concernenti le misure di assistenza supplementari connesse allo strumento europeo per la pace (EPF) tese a sostenere ulteriormente le capacità e la resilienza delle forze armate ucraine.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2026, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro della difesa, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli di spesa dello stato di previsione del medesimo Ministero, nell'ambito della stessa categoria economica di spesa, ad eccezione delle categorie economiche I e III, tra gli stanziamenti della missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e



dell'ambiente», programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare», e la missione «Difesa e sicurezza del territorio», programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza».

16. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione di progetti di investimenti aventi rilevanza strategica.

Art. 14.

Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, per l'anno finanziario 2026, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, per l'anno finanziario 2026, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

3. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e' autorizzato, per l'anno finanziario 2026, a provvedere con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al riparto del fondo per il funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, per la partecipazione italiana al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina e per la dotazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, tra i competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, secondo le percentuali indicate all'articolo 24, comma 2, della citata legge n. 157 del 1992.

4. Per l'anno finanziario 2026 il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a



ripartire, con propri decreti, per l'anno finanziario 2026, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 «Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale», istituito nel programma «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione», nell'ambito della missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» del medesimo stato di previsione, destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

Art. 15.

Stato di previsione del Ministero della cultura e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della cultura, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, per l'anno finanziario 2026, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo», nell'ambito della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi al Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo.

3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro della cultura, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi agli acquisti ed alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.

4. Al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e dei servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «codeline unico» ai sensi dell'articolo 2, comma



197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, per l'anno finanziario 2026, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, su appositi piani gestionali dei capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.

Art. 16.

Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2026, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

2. Per l'anno finanziario 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti alimentati dal riparto della quota di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, iscritti in bilancio nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Art. 17.

Stato di previsione del Ministero del turismo

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del turismo, per l'anno finanziario 2026, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).

Art. 18.

Totale generale della spesa

1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 1.253.161.463.689, in euro 1.215.177.793.154 e in euro 1.219.623.868.567 in termini di competenza, nonche' in euro 1.278.258.446.154, in euro 1.231.073.435.771 e in euro 1.232.377.690.369 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2026-2028.

Art. 19.

Quadro generale riassuntivo

1. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2026-2028, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.

Art. 20.

Disposizioni diverse

1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da

comunicare alla Corte dei conti.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2026, le disponibilita' esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.

3. In relazione ai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2026, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta dei Ministri competenti e comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni compensative di bilancio, anche tra diversi stati di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi, che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2026, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma, le somme iscritte nel conto dei residui sul capitolo 3027 «Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato.

5. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia nonche' quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2026, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito e tra gli stati di previsione di ciascun Ministero, per l'anno finanziario 2026, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

7. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,

con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, per l'anno finanziario 2026, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

8. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni dell'Unione europea per il rimborso delle spese di missione presso gli organismi dell'Unione europea nei riguardi del personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2026, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.

10. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonche' di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi ed iniziative finalizzati al benessere del personale.

11. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2026, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passivita' finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento e' posto a carico dello Stato.

12. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a riassegnare, per l'anno finanziario 2026, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attivita' liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo 12, comma 40, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le somme, residuali al 31 dicembre 2025, versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati all'incarico.

13. Le somme stanziare sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, destinate agli interventi gia' di competenza della soppressa



Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2026, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 222-quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

15. Per corrispondere alle eccezionali indifferibili esigenze di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire tra le amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2026, le risorse iscritte nel fondo istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare», capitolo 3026, sulla base delle assegnazioni disposte con l'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali assegnazioni tengono conto anche delle risorse finanziarie gia' iscritte nei pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate per le medesime finalita' nell'anno 2025. E' autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nelle more del perfezionamento del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti ivi stabiliti per l'anno 2025.

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2026, le variazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato.

17. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2026, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica» e programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia. Nelle more del perfezionamento del



decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia, e' autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 43, tredicesimo comma, per l'anno 2025.

18. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2026, le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie del personale dell'Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni.

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2026, le variazioni compensative, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

20. Ai fini dell'attuazione del programma di interventi previsto dall'articolo 5, commi 2 e 8-bis, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'anno finanziario 2026, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica relativi all'attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

21. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati a titolo di contribuzione alle spese di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

22. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati le risorse del capitolo «Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2026. Le risorse del suddetto Fondo non utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

23. Con decreti del Ragioniere generale dello Stato, per l'anno

finanziario 2026, le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per effetto di donazioni effettuate da soggetti privati in favore di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato puntualmente individuate possono essere riassegnate ad appositi capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri interessati.

24. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2026, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le spese per la partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali iscritte nel programma «Politica economica e finanziaria in ambito internazionale», nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e le spese connesse con l'intervento diretto di societa' partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze all'interno del sistema economico, anche attraverso la loro capitalizzazione, iscritte nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma «Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario», del medesimo stato di previsione.

25. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi delle amministrazioni centrali cui compete la gestione dei programmi spaziali nazionali ed in cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2026, delle somme di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

26. Al fine di dare attuazione, per le amministrazioni centrali dello Stato, alle disposizioni di cui all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e all'articolo 45 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Ragioniere generale dello Stato, per l'anno finanziario 2026, e' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, su proposta dell'amministrazione competente, ai pertinenti capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione della medesima amministrazione le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato riguardanti le risorse allo scopo destinate per ciascun appalto di lavori, servizi o forniture da parte della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante, ferma restando l'adozione del regolamento che ciascuna amministrazione deve adottare per la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche.

27. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare nell'anno finanziario 2026, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa delle amministrazioni interessate, in applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale nel medesimo anno. Ai fini dell'immediata attuazione dei detti provvedimenti legislativi, il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.



28. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere apportate, per l'anno finanziario 2026, nel rispetto dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, variazioni compensative tra stati di previsione, anche in termini di residui e cassa, con riferimento a somme oggetto di rimborso in virtu' di apposite convenzioni, intese o accordi stipulati tra le amministrazioni.

Art. 21.

Entrata in vigore

1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2026.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 30 dicembre 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Nordio

Allegato I
(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI				
- COMPETENZA -				
Descrizione risultato	2026	2027	2028	
differenziale				
livello massimo del saldo				
netto da finanziare,				
tenuto conto degli effetti	154.857	138.462	92.105	
derivanti dalla presente				
legge				

+	+	+	+	+
Livello massimo del				
ricorso al mercato				
finanziario, tenuto conto	484.902	441.351	432.914	
degli effetti derivanti				
dalla presente legge (*)				
+	+	+	+	+
	- CASSA -			
+	+	+	+	+
Descrizione risultato				
differenziale	2026	2027	2028	
+	+	+	+	+
Livello massimo del saldo				
netto da finanziare,				
tenuto conto degli effetti	227.693	201.398	153.026	
derivanti dalla presente				
legge				
+	+	+	+	+
Livello massimo del				
ricorso al mercato				
finanziario, tenuto conto	557.738	504.287	493.835	
degli effetti derivanti				
dalla presente legge (*)				
+	+	+	+	+
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare				
prima della scadenza o di ristrutturare passività				
preesistenti con ammortamento a carico dello Stato				
+	+	+	+	+



Allegato II
(Articolo 1, comma 239)

=====
Amministrazione
+
Corte dei conti
Segretariato generale della giustizia amministrativa
Avvocatura dello Stato
Ispettorato nazionale del lavoro
Italian Trade Agency - ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane
Agenzia italiana del farmaco

| Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo |
 | |
 | Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni |
 | sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata |
 | |
 | Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della |
 | ricerca |
 | |
 | Agenzia italiana per la gioventu' |
 +-----+

Allegato III
(Articolo 1, comma 361)

	Quota per prestazioni aggiuntive	Quota per prestazioni aggiuntive personale
Regione/Provincia Autonoma	dirigenti medici	sanitario comparto
PIEMONTE	7.457.324	3.045.949
VALLE D'AOSTA	213.582	87.238
LOMBARDIA	17.092.512	6.981.448
PA BOLZANO	890.427	363.696
PA TRENTO	925.759	378.127
VENETO	8.364.167	3.416.350
FRIULI VENEZIA GIULIA	2.103.245	859.072
LIGURIA	2.694.580	1.100.603
EMILIA-ROMAGNA	7.673.781	3.134.361
TOSCANA	6.416.757	2.620.929
UMBRIA	1.504.348	614.452
MARCHE	2.591.787	1.058.617
LAZIO	9.812.053	4.007.740
ABRUZZO	2.217.457	905.722
MOLISE	512.400	200.300

CAMPANIA	9.485.475	3.874.349
PUGLIA	6.763.415	2.762.521
BASILICATA	934.288	381.611
CALABRIA	3.185.280	1.301.030
SICILIA	8.263.172	3.375.098
SARDEGNA	2.783.190	1.136.796
TOTALE	101.885.000	41.615.000

Allegato IV
(Articolo 1, comma 429)

Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma «4.0»

I. Beni strumentali il cui funzionamento e' controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti:

- a) macchine utensili per asportazione;
- b) macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio, plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici;
- c) macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime;
- d) macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali;
- e) macchine utensili per l'assemblaggio, la giunzione e la saldatura;
- f) macchine per il confezionamento e l'imballaggio;
- g) macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico);
- h) robot, robot collaborativi e sistemi multi-robo;
- i) macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici;
- l) macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale;
- m) macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la sernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, vision e sistemi di visione e meccanici).

n) impianti tecnologici necessari a garantire le condizioni ambientali e operative dei processi produttivi (sistemi HVAC, ventilazione, sistemi di umidificazione/deumidificazione);

o) magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.

Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti caratteristiche:

- controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller;
- interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
- integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
- interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;
- rispondenza ai piu' recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Inoltre, tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:

- sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
- monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattivita' alle derive di processo;
- caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico, digital twin).

Costituiscono, inoltre, beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese secondo il paradigma « 4.0 » i dispositivi, la strumentazione e la componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti inclusa la componentistica mecatronica ad alta efficienza con capacita' di recupero energetico (azionamenti rigenerativi, attuatori intelligenti, inverter interconnessi).

II. Sistemi per l'assicurazione della qualita' e della sostenibilita':

a) sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala micro-metrica o nano-metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualita' del prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica;

b) altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualita' del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica;

c) sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei



prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio, caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni) e di generare opportuni report di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale;

d) dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive;

e) sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad esempio RFID - Radio Frequency Identification);

f) sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad esempio, forze, coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di componenti o sotto-insiemi delle macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud;

g) strumenti e dispositivi per l'etichettatura, l'identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi;

h) componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione dell'energia (compresa la produzione di energia esclusivamente asservita al processo produttivo), l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni;

i) filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti;

l) sistemi basati sull'acquisizione di immagini e/o di altri elementi diagnostici, anche mediante algoritmi di intelligenza artificiale, per l'identificazione automatica di non conformità rispetto alle specifiche di prodotto o di processo.

III. Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica « 4.0 »:

a) banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità);

b) sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell'operatore inclusi esoscheletri e ausili per il supporto ergonomico;

c) dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra



operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di realta' estesa (AR/VR/MR/XR);

d) interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l'operatore a fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica;

e) sistemi intelligenti per l'interazione con il cliente, quali totem interattivi, camerini digitali, sistemi di self-checkout e vetrine interconnesse, dotati di capacita' di acquisizione, elaborazione dati e integrazione con i sistemi gestionali.

IV. Beni strumentali per l'elaborazione, la memorizzazione e la trasmissione dei dati funzionali alla trasformazione digitale delle imprese.

1. Infrastrutture di calcolo per intelligenza artificiale e simulazione:

a) infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni (High Performance Computing - HPC) per l'addestramento, l'ottimizzazione e l'esecuzione di modelli di intelligenza artificiale e per la simulazione di processi produttivi complessi, inclusi cluster di calcolo, server GPU e sistemi di accelerazione hardware dedicati;

b) dispositivi e sistemi di edge computing industriale per l'elaborazione locale dei dati, l'esecuzione di applicazioni di intelligenza artificiale in tempo reale e la riduzione della latenza nei processi operativi, inclusi gateway IoT intelligenti, edge server e dispositivi di elaborazione embedded;

c) macchine e sistemi per l'addestramento, l'ottimizzazione e l'utilizzo di reti neurali, modelli linguistici e altri sistemi di intelligenza artificiale applicati ai processi produttivi e operativi, incluse workstation specializzate e appliance per machine learning;

d) sistemi di storage enterprise ad alte prestazioni per la gestione di big data industriali, data lake e dataset per l'addestramento di modelli di intelligenza artificiale, con caratteristiche di ridondanza, scalabilita' e integrazione con i sistemi di fabbrica.

2. Infrastrutture di connettivita' industriale:

a) reti 5G private (Non-Public Network - NPN) per comunicazioni industriali a bassa latenza e alta affidabilita', inclusi componenti core, unita' radio (RAN) e sistemi di gestione, conformi agli standard 3GPP;

b) infrastrutture Wi-Fi di classe enterprise e industriale (Wi-Fi 6/6E/7) per ambienti produttivi e operativi, con funzionalita' di roaming, gestione centralizzata e integrazione con i sistemi di fabbrica;

c) sistemi di sincronizzazione temporale di precisione (PTP - IEEE 1588, TSN - Time Sensitive Networking) per applicazioni industriali real-time e deterministiche, inclusi grandmaster clock, boundary clock e switch TSN;

d) infrastrutture di rete industriale per la convergenza IT-OT, inclusi switch managed industriali, router e gateway per protocolli industriali (OPC UA, MQTT, Modbus), backbone in fibra ottica per ambienti produttivi;

e) piattaforme e infrastrutture di Multi-access Edge Computing (MEC) conformi agli standard ETSI, per l'erogazione di servizi a



bassa latenza in prossimità dei dispositivi industriali.

3. Infrastrutture di sicurezza informatica OT/IT:

a) appliance e sistemi hardware per la cybersecurity industriale, inclusi firewall industriali, sistemi di intrusion detection/prevention (IDS/IPS) per reti OT, e soluzioni di segmentazione di rete conformi allo standard IEC 62443;

b) sistemi hardware per la protezione degli endpoint industriali, inclusi dispositivi per il controllo degli accessi, la cifratura delle comunicazioni e la gestione delle identità macchina-macchina in ambienti OT;

c) infrastrutture per il backup, il disaster recovery e la continuità operativa dei sistemi di fabbrica, inclusi sistemi di replica dei dati, soluzioni di failover automatico e architetture ridondate per applicazioni mission-critical.

I beni di cui al presente gruppo devono essere interconnessi ai sistemi informativi aziendali e funzionalmente destinati all'esecuzione di software, piattaforme o applicazioni di cui all'allegato V, ovvero al supporto operativo di beni di cui ai gruppi primo, secondo e terzo del presente allegato, ovvero ancora all'interconnessione e comunicazione tra beni di cui al presente allegato e all'allegato V.

Sono esclusi, in ogni caso, personal computer, notebook, tablet e dispositivi di produttività individuale, stampanti, scanner e periferiche per ufficio, apparati di rete domestici o per piccoli uffici (SOHO), sistemi di archiviazione per uso personale o di gruppo di lavoro non integrati con i processi operativi nonché i beni destinati ad attività amministrative, contabili o di office automation non direttamente connesse ai processi operativi.



Allegato V (Articolo 1, comma 429)

Beni immateriali (software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali) funzionali alla trasformazione digitale delle imprese:

a) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione dei requisiti, delle funzionalità, delle prestazioni e produzione di manufatti, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l'archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics);

b) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e la ri-progettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni;

c) software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di acquisire e interpretare dati e/o immagini, sfruttando capacità computazionali on premise, su cloud e su dispositivi edge, anche da fonti eterogenee, analizzati dal campo o

visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualita' del prodotto e l'efficienza del sistema di produzione;

d) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attivita' di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intrafabbrica, bus di campo/fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell'IoT e/o del cloud computing);

e) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud;

f) software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realta' estesa (AR/VR/MR/XR) per lo studio realistico di componenti e operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali;

g) software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modeling and engineering per la ricostruzione virtuale di contesti reali;

h) software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con l'ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi, incluse soluzioni di Edge Computing per l'elaborazione locale dei dati e la riduzione della latenza;

i) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle attivita' e l'instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi;

l) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualita' a livello di sistema produttivo e dei relativi processi;

m) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain (cloud computing);

n) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per industrial analytics dedicati al trattamento ed all'elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting);

o) software, sistemi, piattaforme e applicazioni di artificial intelligence & machine learning che consentono alle macchine di mostrare un'abilita' e/o attivita' intelligente in campi specifici a garanzia della qualita' del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell'impianto;

p) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacita' cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilita' (cybersystem);

q) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'utilizzo delle linee produttive di robot, robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualita' dei prodotti finali e la manutenzione predittiva;

r) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione



della realta' estesa tramite device, wearable e sensori;

s) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che consentano l'acquisizione, la veicolazione e l'elaborazione di informazioni in formato vocale, visuale e tattile;

t) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'intelligenza degli impianti per la gestione intelligente dell'energia a livello di unita' operativa, inclusi: ottimizzazione dei consumi, integrazione di impianti di produzione e accumulo, bilanciamento dei carichi, energy dashboarding, monitoraggio della qualita' dell'energia (power quality), gestione delle reti intelligenti e controllo dei flussi energetici;

u) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity), incluse funzionalita' di monitoraggio continuo, rilevamento anomalie (observability), risposta automatizzata (detection and response) e gestione del ciclo di vita dei dispositivi connessi;

v) software, sistemi, piattaforme e applicazioni di virtual industrialization e Digital Twin che, simulando virtualmente il nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee produttive reali;

z) sistemi di gestione della supply chain finalizzata anche al drop-shipping per e-commerce;

aa) software e servizi digitali per fruizioni immersive, interattive o partecipative, ricostruzioni 3D, realta' estesa;

bb) software, piattaforme e applicazioni per la gestione e coordinamento della logistica con elevata integrazione dei servizi (ad esempio logistica di fabbrica, movimentazione, spedizione, catena di fornitura);

cc) sistemi EMS per gestione energetica di sito, microgrid e integrazione FER/accumuli (efficienza, peak-shaving, demand-response);

dd) software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali di intelligenza artificiale avanzata:

1) software, sistemi, piattaforme e applicazioni di intelligenza artificiale generativa, inclusi modelli linguistici di grandi dimensioni (Large Language Models), per la generazione automatizzata di contenuti, documentazione tecnica, codice e supporto ai processi decisionali;

2) software, sistemi e piattaforme di intelligenza artificiale autonoma (Agentic AI) in grado di eseguire task complessi, orchestrare flussi di lavoro e operare con capacita' decisionale automatizzata nei processi operativi;

3) piattaforme per la gestione del ciclo di vita dei modelli di intelligenza artificiale (MLOps), inclusi sistemi di versionamento, monitoraggio delle prestazioni, aggiornamento continuo e deployment in ambiente operativo;

4) software e algoritmi di intelligenza artificiale per la manutenzione predittiva, in grado di anticipare guasti, ottimizzare gli interventi manutentivi e prevedere il ciclo di vita dei componenti;



5) software e piattaforme di Process Mining per l'analisi automatica, la mappatura e l'ottimizzazione dei processi aziendali a partire dai dati di sistema.

ee) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la sostenibilit  e la transizione ecologica:

1) software, sistemi e piattaforme per il calcolo, il monitoraggio e l'ottimizzazione dell'impronta carbonica di prodotti e processi (Carbon Footprint), per l'analisi del ciclo di vita (LCA - Life Cycle Assessment) e per la gestione delle prestazioni ESG;

2) piattaforme per la realizzazione e gestione del Passaporto Digitale del Prodotto (Digital Product Passport) per la tracciabilit , la circolarit  e la conformit  ai requisiti di sostenibilit  di filiera, integrate con i sistemi PLM, ERP e MES;

3) software e piattaforme per la gestione dei rifiuti, l'economia circolare e l'ottimizzazione del fine vita di prodotti e materiali (End of Line).

ff) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'interoperabilit  e la gestione dei dati:

1) software, sistemi e piattaforme per la realizzazione di ecosistemi basati sui dati (data spaces), conformi agli standard europei (es. IDS-RAM), per lo scambio sicuro e sovrano di informazioni tra partner di filiera;

2) software, sistemi e piattaforme per la convergenza e l'integrazione dei sistemi IT (Information Technology) e OT (Operational Technology);

gg) piattaforme low-code e no-code per lo sviluppo rapido di applicazioni industriali, dashboard operative e automazioni di processo.



Allegato VI
(Articolo 1, comma 616)

Evento	Importi (in mln di euro)
Sisma 2012 regione Emilia-Romagna	61,41
Sisma Isola di Ischia 2017	0,26
Sisma provincia Campobasso 2018	3,90
Sisma citt� metropolitana di Catania 2018	12,10
Sisma Abruzzo 2009	215,00
Sisma Centro Italia 2016	1.328,00

Allegato VII
(Articolo 1, comma 640)

=====		
	Versamenti delle Regioni al	
Anno	bilancio dello Stato	
+=====+		
2026	1.092.279.191,32	
+-----+		
2027	1.502.120.528,27	
+-----+		
2028	1.502.120.528,26	
+-----+		
2029	1.502.120.528,24	
+-----+		
2030	1.502.120.528,30	
+-----+		
2031	1.502.120.528,25	
+-----+		
2032	1.502.120.528,21	
+-----+		
2033	1.502.120.528,28	
+-----+		
2034	1.502.120.528,20	
+-----+		
2035	1.501.647.500,55	
+-----+		
2036	1.501.647.500,52	
+-----+		
2037	1.501.647.500,50	
+-----+		
2038	1.501.647.500,51	
+-----+		
2039	1.496.982.477,47	
+-----+		
2040	1.496.982.477,43	
+-----+		
2041	1.496.982.477,50	
+-----+		
2042	1.476.365.973,74	
+-----+		
2043	1.476.365.973,74	
+-----+		
2044	1.446.988.789,19	
+-----+		
2045	797.680.232,34	
+-----+		
2046	536.665.301,90	
+-----+		
2047	527.608.574,71	
+-----+		
2048	383.202.388,94	



	2049		383.202.389,03	
	2050		378.983.264,60	
	2051		378.983.264,57	
	Totale		31.392.827.004,56	

Allegato VIII
(Articolo 1, comma 642)

Regioni	Incremento utilizzo annuale avanzo dal 2026 al 2030
Campania	39.720.000,00
Veneto	53.380.000,00
Emilia Romagna	20.620.000,00
Lazio	39.320.000,00
Toscana	6.960.000,00
Totale	160.000.000,00



Allegato IX
(Articolo 1, comma 657)

Regione/Provincia Autonoma	Contributo 2026 (mln di euro)	Contributo 2027 (mln di euro)	Contributo 2028 (mln di euro)
Valle d'Aosta	2,6	2,7	1,4
Friuli Venezia Giulia	14,4	14,7	7,6
Provincia autonoma di Trento	10,9	11,7	6
Provincia autonoma di Bolzano	10,5	11,5	5,8

Sicilia		43,5	42,2	20,8
+-----+		+-----+	+-----+	+-----+
Sardegna		18,1	17,2	8,4
+-----+		+-----+	+-----+	+-----+
Totale		100,0	100,0	50,0
+-----+		+-----+	+-----+	+-----+

Allegato X
(Articolo 1, comma 667)

Elenco mappali

=====				
	Mappali			
Foglio	interessati	Tipo demanio	di zona	
+-----+				
34	1414	idrico	Falconera 4	
+-----+		+-----+	+-----+	+-----+
34	1413	idrico	Falconera 4	
+-----+		+-----+	+-----+	+-----+
34	1424	idrico	Falconera 4	
+-----+		+-----+	+-----+	+-----+
34	1417	idrico	Falconera 4	
+-----+		+-----+	+-----+	+-----+
34	1409	idrico	Falconera 4	
+-----+		+-----+	+-----+	+-----+
34	1429	idrico	Falconera 4	
+-----+		+-----+	+-----+	+-----+
34	1339	idrico	Falconera 4	
+-----+		+-----+	+-----+	+-----+
34	1341	idrico	Falconera 4	
+-----+		+-----+	+-----+	+-----+
34	1410	idrico	Falconera 4	
+-----+		+-----+	+-----+	+-----+
34	1207	idrico	Falconera 4	
+-----+		+-----+	+-----+	+-----+
34	1167	idrico	Falconera 4	
+-----+		+-----+	+-----+	+-----+
34	1166	idrico	Falconera 4	
+-----+		+-----+	+-----+	+-----+
34	693	idrico	Falconera 4	
+-----+		+-----+	+-----+	+-----+
34	23	idrico	Falconera 4	
+-----+		+-----+	+-----+	+-----+
34	1437	idrico	Falconera 4	
+-----+		+-----+	+-----+	+-----+
34	1356	idrico	Falconera 4	
+-----+		+-----+	+-----+	+-----+
34	1208	idrico	Falconera 4/Nicesolo/Palangon 3	
+-----+		+-----+	+-----+	+-----+
34	1212	marittimo	Falconera 4	

	34		1331		marittimo		Falconera 4	
	34		1210		marittimo		Falconera 4	
	34		1385		marittimo		Falconera 4	
	34		1384		marittimo		Falconera 4	
	34		1175		idrico		Nicosolo/Palangon 1	
	34		1119		idrico		Nicosolo/Palangon 2	
	34		1316		idrico		Nicosolo/Palangon 1	
	34		1412		idrico		Nicosolo/Palangon 1	
	34		1176		idrico		Nicosolo/Palangon 1	
	34		1178		idrico		Nicosolo/Palangon 1	
	34		1174		idrico		Nicosolo/Palangon 1	
	34		1177		idrico		Nicosolo/Palangon 1	
	34		1173		idrico		Nicosolo/Palangon 1	
	34		3		idrico		Nicosolo/Palangon 1	
	34		1187		idrico		Nicosolo/Palangon 1	
	34		1196		idrico		Nicosolo/Palangon 1	
	34		1121		idrico		Nicosolo/Palangon 3	
	34		1120		idrico		Nicosolo/Palangon 3	
	34		1122		idrico		Nicosolo/Palangon 3	



Allegato XI
(Articolo 1, comma 715)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie
delle spese di Titolo I dei Ministeri
Triennio 2026 - 2028

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato XII
(Articolo 1, comma 716)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie
delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2026 - 2028

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato XIII
(Articolo 1, comma 716)

Incrementi delle dotazioni finanziarie
delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2029 - 2031

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato XIV
(Articolo 1, comma 860)

Codici ATECO 2007 rev.2022 corrispondenti alle attività
riconducibili al codice europeo NACE K, classe 66.22

- 66.22.01 Broker di assicurazioni
- 66.22.02 Agenti di assicurazioni
- 66.22.03 Sub-agenti di assicurazioni
- 66.22.04 Produttori, procacciatori ed altri intermediari delle assicurazioni



Tabelle A e B

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL
FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2026	2027	2028
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O			
AGGIORI SPESE O RIDUZIONI			
DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E	138.918.143	152.918.143	150.918.143

DELLE FINANZE			
	+	+	+
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	41.359.752	45.438.392	46.938.392
	+	+	+
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITIC E SOCIALI	39.449.572	39.449.572	38.949.572
	+	+	+
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	21.608.663	28.328.601	28.328.601
	+	+	+
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	36.143.625	38.292.017	37.077.481
	+	+	+
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	23.892.616	30.280.858	30.280.858
	+	+	+
MINISTERO DELL'INTERNO	23.247.005	27.247.00	27.247.00
	+	+	+
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	24.201.714	24.501.714	24.501.714
	+	+	+
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	22.781.133	25.252.514	18.252.514
	+	+	+
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	34.237.332	42.237.332	42.237.332
	+	+	+
MINISTERO DELLA DIFESA	39.874.099	39.059.099	39.059.099
	+	+	+
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	32.778.991	41.768.991	38.768.991
	+	+	+
MINISTERO DELLA CULTURA	24.165.131	28.165.131	28.165.131
	+	+	+
MINISTERO DELLA SALUTE	31.984.980	29.984.980	30.984.980
	+	+	+
MINISTERO DEL TURISMO	16.885.184	17.442.904	17.442.904
	+	+	+
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	551.527.940	610.367.253	599.152.717
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE IMPEGNO	-	-	-
	+	+	+



TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL
FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2026	2027	2028
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	139.303.664	189.303.664	189.303.664
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	29.492.071	27.492.071	27.492.071
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	23.187.979	23.187.979	23.187.979
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	9.500.000	17.500.000	17.500.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	17.528.048	17.528.048	17.528.048
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	3.000.000	30.000.000	30.000.000
MINISTERO DELL'INTERNO	15.146.036	16.922.836	16.922.836
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	16.831.828	18.831.828	18.831.828
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	5.283.481	23.583.481	23.583.481
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	19.606.655	25.606.655	25.606.655
MINISTERO DELLA DIFESA	36.192.071	36.842.369	36.842.369
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	23.421.083	23.921.083	24.921.083



MINISTERO DELLA CULTURA	1.070.902	18.270.902	18.270.902
	-----+	-----+	-----+
MINISTERO DELLA SALUTE	31.292.072	45.292.072	45.292.072
	-----+	-----+	-----+
MINISTERO DEL TURISMO	10.971.858	10.971.858	10.971.858
	-----+	-----+	-----+
TOTALE ACCANTONAMENTI PER	381.827.748	525.254.846	526.254.846
NUOVE O MAGGIORI			
SPESE O RIDUZIONI DI			
ENTRATE			
	-----+	-----+	-----+
DI CUI REGOLAZIONE	-	-	-
DEBITORIA			
	-----+	-----+	-----+
DI CUI LIMITE IMPEGNO	-	-	-
	-----+	-----+	-----+

QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI

A) - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER IL TRIENNIO 2026-2028

Parte di provvedimento in formato grafico

B) - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER IL TRIENNIO 2026-2028

Parte di provvedimento in formato grafico

C) BILANCIO PER AZIONI

L'ARTICOLAZIONE IN AZIONI DELLE MISSIONI E DEI PROGRAMMI DI SPESA, RIPORTATA NEL PRESENTE QUADRO GENERALE, RIVESTE CARATTERE MERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7, SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.

Parte di provvedimento in formato grafico

STATI DI PREVISIONE

L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI, RIPORTATA NELLE TABELLE DEGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA, RIVESTE CARATTERE MERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7, SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.

TABELLA N. 1
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Parte di provvedimento in formato grafico

RIEPILOGO
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 2
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Parte di provvedimento in formato grafico

RIEPILOGO
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Parte di provvedimento in formato grafico

ELENCHI
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 3
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Parte di provvedimento in formato grafico

RIEPILOGO
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 4
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Parte di provvedimento in formato grafico

RIEPILOGO
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 5
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Parte di provvedimento in formato grafico

RIEPILOGO
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 6

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Parte di provvedimento in formato grafico

RIEPILOGO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 7

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Parte di provvedimento in formato grafico

RIEPILOGO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 8

MINISTERO DELL'INTERNO

Parte di provvedimento in formato grafico

RIEPILOGO

MINISTERO DELL'INTERNO

Parte di provvedimento in formato grafico

ELENCHI

MINISTERO DELL'INTERNO

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 9

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Parte di provvedimento in formato grafico

RIEPILOGO

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 10

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Parte di provvedimento in formato grafico



RIEPILOGO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Parte di provvedimento in formato grafico

ELENCHI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 11

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Parte di provvedimento in formato grafico

RIEPILOGO

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 12

MINISTERO DELLA DIFESA

Parte di provvedimento in formato grafico

RIEPILOGO

MINISTERO DELLA DIFESA

Parte di provvedimento in formato grafico

ELENCHI

MINISTERO DELLA DIFESA

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 13

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Parte di provvedimento in formato grafico

RIEPILOGO

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 14

MINISTERO DELLA CULTURA



Parte di provvedimento in formato grafico

RIEPILOGO
MINISTERO DELLA CULTURA

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 15
MINISTERO DELLA SALUTE

Parte di provvedimento in formato grafico

RIEPILOGO
MINISTERO DELLA SALUTE

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 16
MINISTERO DEL TURISMO

Parte di provvedimento in formato grafico

RIEPILOGO
MINISTERO DEL TURISMO

Parte di provvedimento in formato grafico



F4-26 - Vendita infraquinquennale della “prima casa”: per salvare l’agevolazione non basta la stipula del preliminare – Risposta n. 314/2025

Vendita infraquinquennale della “prima casa”: per salvare l’agevolazione non basta la stipula del preliminare

In caso di vendita infraquinquennale della “prima casa”, occorre procedere entro un anno all’acquisto di una nuova abitazione per non decadere dall’agevolazione fiscale.

A tal fine, non è sufficiente la stipula di un contratto preliminare ma occorre piuttosto il perfezionamento dell’atto definitivo di compravendita.

È questo il chiarimento fornito con la Risposta n. 314 del 17 dicembre 2025, con cui l’Agenzia delle Entrate fornisce un ulteriore chiarimento in tema di agevolazione c.d. prima casa.

Brevemente ripercorrendo la normativa di riferimento, la Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al Testo unico dell’imposta di registro (Dpr n. 131/1986) prevede l’applicazione dell’agevolazione “prima casa”, consistente nell’applicazione dell’imposta in misura pari al 2%, al ricorrere di precise condizioni.

Il comma 4 della citata Nota II-bis prevede che il contribuente che abbia usufruito dell’agevolazione prima casa decade dal beneficio se, prima del decorso di cinque anni dall’acquisto agevolato, aliena l’abitazione.

La stessa norma contempla un’eccezione alla regola generale: la decadenza non opera se il contribuente, entro un anno dall’alienazione, riacquista un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale.

E proprio sull’estensione di tale eccezione si concentra l’interpello in oggetto.

Nel caso di specie, difatti, l’istante propone la possibilità di considerare sufficiente, ai fini del rispetto del termine annuale, la stipula e la registrazione di un contratto preliminare di compravendita.

Viene chiesto, in sostanza, se la stipula di un contratto preliminare entro il termine di dodici mesi dalla vendita della ex “prima casa” possa “bloccare” la decadenza, in attesa della successiva ed effettiva stipula del rogito notarile.

L’Agenzia delle Entrate nega tale possibilità sottolineando come il contratto preliminare non produce effetti traslativi ma solo obbligatori.

Dunque, non sarebbe soddisfatta la condizione richiesta dalla norma, ossia quella di acquisire entro dodici mesi la proprietà di un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale.

Unico modo per far salva l’agevolazione è il perfezionamento del rogito notarile entro dodici mesi dalla vendita.

Né può ritenersi applicabile, per analogia, il maggior termine di due anni introdotto dalla legge di Bilancio 2025 per la rivendita dell’immobile preposseduto, nel caso in cui il contribuente sia già titolare di un’abitazione agevolata (fattispecie di cui al comma 4-bis della Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986).

Come già chiarito sul punto, la modifica normativa ha esteso il termine solo in relazione alla rivendita postuma.

E considerato che le norme di natura agevolativa non sono suscettibili di interpretazione estensiva, non è possibile estendere il termine anche all'ipotesi diversa di vendita seguita dal nuovo acquisto.

In conclusione: in mancanza della stipula del rogito notarile entro un anno dalla vendita dell'ex prima casa, si verifica la decadenza dall'agevolazione e il contribuente è tenuto a versare la differenza d'imposta, oltre agli interessi e alle sanzioni, salvo che si avvalga dell'istituto del ravvedimento operoso.

In tal caso, presentando un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, si potrà chiedere la riliquidazione dell'imposta e versare, così, la differenza tra l'imposta agevolata e quella ordinaria, oltre agli interessi, ma senza applicazione di sanzioni.

Le stesse conclusioni valgono anche nell'ipotesi di acquisto da un'impresa di costruzioni, soggetto all'applicazione dell'IVA: la mera stipula di un contratto preliminare entro il termine di dodici mesi dalla vendita infraquinquennale della ex "prima casa" non consente l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 4%.

Risposta n. 314/2025

OGGETTO: Agevolazione "prima casa" – termine riacquisto altra abitazione a seguito di alienazione infraquinquennale ex comma 4 della Nota II bis all'articolo 1 della Tariffa Parte I allegata al D.P.R. n. 131 del 1986

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'Istante rappresenta che:

- nel 2021, ha acquistato una "*prima casa*", versando l'imposta di registro nella misura agevolata del 2 per cento, anziché del 9 per cento;
- nel gennaio del 2025, ha venduto la suddetta "*prima casa*", essendosi trasferito altrove per motivi di lavoro;
- nel settembre del 2025, ha registrato presso l'Agenzia delle entrate un contratto preliminare di compravendita di una nuova abitazione.

Al riguardo, l'*Istante* chiede di conoscere se il termine di dodici mesi previsto per il riacquisto della prima abitazione, di cui al comma 4, della Nota II-*bis*, posta in calce all'articolo 1, della Tariffa, parte I, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131), dopo aver venduto una "*prima casa*", può «essere "*bloccato*" con la registrazione del preliminare avvenuta il 12/09/2025 a patto che ovviamente poi si arrivi al rogito».

L'*Istante* teme, infatti, «di non riuscire a rogitare l'immobile entro 12 mesi dalla vendita dell'appartamento posseduto», in quanto «le tempistiche non dipendono strettamente» dal medesimo, «ma dall'ente che erogherà il mutuo e di perdere, quindi, le cosiddette agevolazioni prima casa» e il credito d'imposta, nonché di dover effettuare il versamento della differenza delle imposte dovute per il suddetto acquisto, in sede di ravvedimento operoso.

Al riguardo, l'*Istante* osserva che «la Legge di Bilancio 2025 ha esteso il termine a 2 anni (prorogandolo quindi di 12 mesi) per rivendere un immobile già posseduto e sul quale si è beneficiato delle agevolazioni di prima casa, sebbene uno sia già in possesso di altra abitazione anch'essa "*agevolata*" a prima casa».

Ciò posto, l'*Istante* chiede di conoscere se, per "*analogia legis*", detto termine di due anni possa applicarsi anche alla fattispecie in esame, di vendita infraquinquennale della "*prima casa*" e riacquisto di altra casa da adibire ad abitazione principale ex comma 4, della citata Nota II-*bis*, al fine di non decadere dall'agevolazione fruita per il precedente acquisto.

Chiede, inoltre, se nell'ipotesi in cui, nel frattempo, il legislatore intervenga in tal senso sia possibile ottenere il rimborso della differenza d'imposta pagata in applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istante non prospetta alcuna soluzione.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Si premette che il presente parere esclude ogni valutazione in merito alla sussistenza in capo all'*Istante* dei requisiti previsti dalla disciplina agevolativa cd. "*prima casa*", per fruire del beneficio in esame, rimanendo al riguardo impregiudicato ogni potere di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

L'agevolazione cd. "*prima casa*" è disciplinata dalla Nota II-*bis*, posta in calce all'articolo 1, comma 1, della Tariffa, Parte prima, allegata al "*Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro*", approvato con d.P.R. 26 aprile 1986, n.131 (di seguito "*TUR*").

Tale articolo prevede l'applicazione dell'imposta di registro con l'aliquota nella misura ridotta del 2 per cento per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione di categoria catastale diversa da A/1, A/8, A/9 e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, al ricorrere delle condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* della citata Nota II-*bis*, cui si fa rinvio.

Con riferimento alla fattispecie rappresentata, appare utile richiamare il comma 4, della Nota II-*bis* citata, che stabilisce «*In caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura*

ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte [...]. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo unico. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale».

La citata Nota II-bis, prevede, dunque, tra le cause di decadenza, il trasferimento dell'immobile comprato in regime agevolato prima che siano trascorsi cinque anni dall'acquisto.

Per evitare la decadenza (e, quindi, il pagamento della differenza tra le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura ordinaria e le imposte corrisposte per l'atto di trasferimento, una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte e il pagamento degli interessi di mora), la disposizione di cui al citato comma 4, ultimo periodo, consente al contribuente di acquistare, *"entro un anno dall'alienazione"*, un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

Pertanto, al fine di impedire il verificarsi dell'ipotesi di decadenza dal regime agevolato, prevista in caso di cessione infra-quinquennale dell'immobile agevolato, occorre procedere all'acquisto di altra abitazione entro il termine di un anno.

Quanto alla stipula di un contratto preliminare d'acquisto entro il suddetto termine di un anno, questa Agenzia ha avuto modo di ribadire, con circolare del 29 maggio 2013, n. 18, che *«non è soddisfatto il requisito del riacquisto di altro immobile entro un anno dalla vendita del primo, nel caso in cui, per il riacquisto della "prima casa", venga stipulato, entro l'anno dalla vendita del primo, un contratto preliminare, in quanto questa fattispecie negoziale non produce l'effetto reale del trasferimento del bene, ma soltanto*

quello obbligatorio di concludere il contratto definitivo. In tal caso, quindi, si verifica la decadenza dal beneficio fruito per il primo acquisto e, conseguentemente, non si potrà beneficiare del credito d'imposta» (cfr. anche risoluzione 3 maggio 2004, n. 66).

Pertanto, nella fattispecie in esame, la stipula del solo contratto preliminare, entro un anno dall'alienazione dell'immobile agevolato posseduto, non è sufficiente ad evitare la decadenza dall'agevolazione in esame. Il contratto preliminare di acquisto non consente, infatti, di ritenere soddisfatta la condizione dell'acquisto di altro immobile di cui al citato comma 4, essendo un contratto ad effetti obbligatori e non traslativi.

Quanto all'istituto del cd. "*ravvedimento operoso*", richiamato dall'*Istante* per la fattispecie in esame, con risoluzione del 27 dicembre 2012, n. 112, è stato chiarito che il contribuente che non intende o non possa adempiere all'impegno di procedere all'acquisto di un nuovo immobile è tenuto a presentare una apposita istanza, entro la scadenza del citato termine di un anno, all'ufficio presso il quale è stato registrato l'atto di vendita dell'immobile acquistato con l'agevolazione "*prima casa*". Con tale dichiarazione il soggetto interessato manifesta espressamente la sua intenzione di non voler procedere all'acquisto di un nuovo immobile entro il termine di un anno e richiede la riliquidazione dell'imposta assolta in sede di registrazione. In questo caso, il contribuente sarà tenuto al versamento della differenza tra l'imposta pagata e quella ordinariamente dovuta, oltre al pagamento degli interessi, senza applicazione di sanzioni (cfr. anche circolare n. 18 del 2013 citata).

Infine, in relazione all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (cd. legge di Bilancio 2025), richiamato dall'*Istante*, si rammenta che tale disposizione ha elevato, da uno a due anni, il termine previsto dal comma 4-*bis*, della

citata Nota II-*bis*, per rivendere l'immobile pre-posseduto, nel caso in cui il contribuente risulti già titolare di un'abitazione agevolata.

La citata modifica normativa non riguarda la formulazione del comma 4, della Nota II-*bis* sopra richiamata, che disciplina, in generale, le ipotesi di decadenza dall'agevolazione compresa la fattispecie di alienazione infraquinquennale dell'immobile agevolato e riacquisto *"entro un anno dall'alienazione"* di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale, al fine di evitare la decadenza dal regime agevolato fruito.

Come chiarito con le risposte n. 197 del 30 luglio 2025 e n. 297 del 26 novembre 2025, concernenti l'applicazione del suddetto termine biennale anche a fattispecie diverse da quelle disciplinate dal comma 4-*bis* sopra citato, si rammenta che *«Ai sensi dell'articolo 14 delle "Disposizioni sulla legge in generale" del Codice civile, infatti, «Le leggi [...] che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati». Pertanto, la natura agevolativa rivestita dalla disciplina della "prima casa" non consente un'applicazione analogica, né una interpretazione estensiva, della stessa. Si rammenta, infatti, che le norme che prevedono agevolazioni tributarie sono di stretta interpretazione. Come affermato dalla Corte di cassazione, «le norme fiscali di agevolazione sono norme di "stretta interpretazione", nel senso che non sono in alcun modo applicabili a casi e situazioni non riconducibili al relativo significato letterale» (cfr. ex multis Cassazione 16 luglio 2020, n. 15249; Cassazione 3 giugno 2015, n. 11373)».*

Per le su esposte considerazioni, non si ritiene possibile definire, in via interpretativa, un termine diverso da quello normativamente previsto per il riacquisto di altra abitazione *ex* comma 4, della citata Nota II-*bis* al fine di evitare la decadenza

dall'agevolazione fruita, in caso di rivendita della "*prima casa*" prima del decorso dei cinque anni dall'acquisto.

L'*Istante* potrà, quindi, avvalersi del ravvedimento operoso come sopra indicato, laddove sia ancora pendente il termine dei dodici mesi per l'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale, comunicando il proprio intendimento all'Amministrazione finanziaria. In questo caso, l'*Istante* sarà tenuto al versamento della differenza tra l'imposta pagata e quella dovuta, oltre al pagamento degli interessi, senza applicazione di sanzioni.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

Resta impregiudicato il potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

**IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM
(firmato digitalmente)**

F5-26 - In Gazzetta Ufficiale il Decreto Milleproroghe 2025: le novità in materia fiscale

Il decreto Milleproroghe pubblicato in GU introduce importanti novità in ambito fiscale. Tra le principali misure il rinvio al 1° gennaio 2027 dell'applicazione dei nuovi Testi Unici in materia tributaria e la proroga al 31 dicembre dell'obbligo di comunicazione dei dati relativi alle spese fiscalmente agevolabili per interventi sugli immobili situati nel cosiddetto "cratere". Di seguito, una sintesi delle principali disposizioni previste dal provvedimento

Rinvio al 1° gennaio del 2027 dell'applicazione dei nuovi testi unici tributare e proroga al 31 dicembre dell'obbligo di comunicazione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente per interventi sugli immobili situati nel cosiddetto cratere. Sono alcune delle novità in materia fiscale previste nel cosiddetto decreto Mille proroghe (decreto legge n. 200 del 31 dicembre 2025) , pubblicato in Gazzetta ufficiale.

Ecco, nel dettaglio, le principali novità

Rinvio dell'applicazione dei nuovi testi unici tributari

L'art. 4, commi da 1 a 5, del D.L. 200/2025 rinvia, dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027, l'operatività dei nuovi testi unici tributari adottati in attuazione della delega fiscale.

Il rinvio riguarda, in particolare, i seguenti testi unici:

- - testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173;
- - testo unico dei tributi erariali minori di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174;
- - testo unico della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 175;
- - testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33;
- - testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123.

La ragione del rinvio è rappresentata da esigenze di coordinamento e stabilità: essendo in corso di adozione decreti correttivi e integrativi di quelli relativi all'attuazione della riforma fiscale, il Legislatore ha ritenuto di rinviare di un anno la decorrenza dei testi unici in modo da poter incorporare o coordinare le ulteriori norme che arriveranno dai decreti delegati ancora in corso di approvazione.

L'obiettivo è scongiurare un doppio riordino della materia a distanza ravvicinata riducendo al minimo gli interventi di manutenzione normativa su discipline appena entrate in vigore.

Proroga dell'obbligo di comunicazione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente per interventi sugli immobili situati nel Cratere

L'art. 1, comma 8, del D.L. 200/2025 proroga fino al 31 dicembre 2026 l'orizzonte temporale del monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica e strutturale agevolabili realizzati su immobili situati nelle aree del c.d. Cratere per i quali le istanze o dichiarazioni siano state presentate a decorrere dal 30 marzo 2024.

In sostanza, viene prevista l'estensione dell'obbligo di comunicazione anche all'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute nell'anno 2026, ai sensi dell'art. 3 del DL 39/2024. Al riguardo, si rammenta, difatti, che l'agevolazione Superbonus nella misura del 110% è stata prorogata dal DL n. 95/2025 (c.d. decreto legge "Omnibus") anche alle spese sostenute nel 2026 per i soli interventi effettuati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, a condizione che l'iter per la richiesta di contributo sia stato attivato dal 30 marzo 2024.

Dunque, l'estensione dell'obbligo di comunicazione, ai fini del monitoraggio di spesa, introdotta dal c.d. Milleproroghe ha ad oggetto solo tali interventi, in quanto gli unici ancora ammessi per il 2026 a fruire del Superbonus nella misura del 110%.

Più in dettaglio, con riferimento agli interventi di efficientamento energetico agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34/2020, è previsto l'obbligo di trasmettere all'ENEA – tra le informazioni inerenti gli interventi agevolabili – anche l'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute nell'anno 2026.

Allo stesso modo, in relazione agli interventi antisismici agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34/2020, si estende l'obbligo di trasmettere al Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, già in fase di asseverazione ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, anche le informazioni relative all'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute nell'anno 2026.

Infine, si segnala che il provvedimento – in corso di conversione in legge–è stato assegnato in prima lettura alle Commissioni riunite I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro della Camera, che hanno avviato l'esame del decreto il 13 gennaio (Atto Camera2753/C).

DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2025 , n. 200

Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. (25G00213)

Vigente al: 14-1-2026

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli [articoli 77](#) e [87 della Costituzione](#);

Vista la [legge 23 agosto 1988, n. 400](#), recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga, alla revisione o all'abrogazione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, nonché di adottare misure essenziali per l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle pubbliche amministrazioni;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni dell'11 e del 29 dicembre 2025;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Proroga di termini in materie di interesse
della Presidenza del Consiglio dei ministri

1. All'[articolo 16, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 febbraio 2025, n. 15](#), relativo all'attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».

2. All'[articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133](#), convertito, con modificazioni dalla [legge 11 novembre 2014, n. 164](#), relativo alla nomina di un sub-commissario per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere nell'ex area militare denominata Arsenale militare e area militare contigua molo carbone, situata nell'isola della Maddalena, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 13-sexies, secondo periodo, le parole: «, il cui incarico cessa entro il 31 dicembre 2024,» sono soppresse;
- b) dopo il comma 13-sexies è aggiunto il seguente:

«13-septies. L'incarico di sub-commissario di cui al comma 13-sexies cessa entro il 31 dicembre 2027. La remunerazione del sub-commissario, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, è pari a 80.000 euro annui al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#)».

3. All'[articolo 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 5 giugno 2020, n. 40](#), relativo alla progettazione e alla realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
- b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 100.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#).

5. All'[articolo 33, comma 11-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133](#), convertito, con modificazioni dalla [legge 11 novembre 2014, n. 164](#), relativo alla nomina del Commissario straordinario per l'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-

a) al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026»;

b) al terzo periodo, le parole: «dieci unità» sono sostituite dalle seguenti: «quindici unità»;

c) all'ottavo periodo le parole: «dal 2022 al 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026»;

d) al tredicesimo periodo, dopo le parole: «per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025» sono inserite le seguenti: «nonché nel limite di 1.087.619 euro per l'anno 2026»;

e) infine, è aggiunto il seguente periodo: «Entro il 31 marzo 2026, il Commissario trasmette alla Presidenza del consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato degli interventi di cui al comma 13-bis.1, anche evidenziando l'eventuale applicazione della sanzione di cui all'ultimo periodo del medesimo comma 13-bis.1».

6. All'[articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335](#), recante disposizioni in materia assistenziale e previdenziale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-bis, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021» e le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

b) al comma 10-ter, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

7. All'[articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 25 febbraio 2022, n. 15](#), relativo al regime sanzionatorio per il mancato pagamento nei termini dei contributi previdenziali e assistenziali da parte delle pubbliche amministrazioni, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

8. All'[articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 maggio 2024, n. 67](#), in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente in connessione con il realizzarsi di eventi eccezionali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), le parole: «negli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2024, 2025 nonché 2026 limitatamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 3-ter.1, del [decreto-legge n. 11 del 2023](#)»;

b) al comma 2, lettera c), le parole: «negli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2024, 2025 nonché 2026 limitatamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 3-ter.1, del [decreto-legge n. 11 del 2023](#)».

9. All'[articolo 9-sexies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 8 agosto 2024, n. 111](#), relativo al contributo per l'autonoma sistemazione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

b) al comma 4, le parole: «di euro 2.400.000 per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 4.063.514 per l'anno 2026».

10. All'[articolo 5-quaterdecies, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 dicembre 2022, n. 199](#), relativo alle disposizioni processuali per i provvedimenti relativi all'ammissione ai campionati professionistici, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

11. All'[articolo 9, comma 7, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39](#), convertito con modificazioni dalla [legge 23 maggio 2024, n. 67](#), in materia di contributo di iscrizione al servizio sanitario nazionale, le parole: «In considerazione dell'eccezionale afflusso di pellegrini e turisti previsto per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, per i titolari» sono sostituite dalle seguenti: «Per i titolari».

12. All'[articolo 18, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 febbraio 2023, n. 14](#), relativo alla durata dell'incarico di Commissario straordinario per il risanamento delle baraccopoli di Messina, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

13. All'[articolo 11-ter, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 maggio 2021, n. 76](#), relativo alla durata dell'incarico di subcommissario per il risanamento delle baraccopoli di Messina, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: «sino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2026»;

b) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente: «11-bis. Entro il 31 marzo 2026, il Commissario trasmette alla Presidenza del consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato una relazione sullo stato di attuazione degli interventi con relativo cronoprogramma procedurale e finanziario di realizzazione ai fini della verifica degli impatti sui saldi di finanza pubblica. La mancata trasmissione della relazione comporta la revoca automatica delle risorse di provenienza statale che devono essere versate all'entrata del bilancio da parte del Commissario e restano acquisite all'erario.».

14. Agli oneri derivanti dai commi 12 e 13 lettera a), pari a euro 347.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#).

15. Gli incarichi individuali conferiti ai sensi dell'[articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) e i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del [Dipartimento della protezione civile n. 935 del 14 ottobre 2022](#) e successive modificazioni ed integrazioni, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026 alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, al fine di assicurare il supporto ai procedimenti amministrativi di gestione dell'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 18 settembre 2024, nel territorio della fascia costiera della Regione Marche, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024, [pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 28 settembre 2024](#), nonché il supporto ai procedimenti di rientro in ordinario ai sensi dell'articolo 26 del codice della protezione civile, di cui al [decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1](#), conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino, dei comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata, e dei comuni situati nella parte settentrionale della provincia di Macerata, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale con Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, [pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022](#), e successive modifiche ed estensioni. Alle proroghe dei suddetti contratti non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, quantificati nel limite di spesa di euro 481.626 per il 2026, si provvede a carico delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 9, comma 2 dell'Ordinanza del [Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 922 del 17 settembre 2022](#), che è prorogata fino al 31 dicembre 2026.

16. In relazione allo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino – Trieste e nel raccordo autostradale Villesse – Gorizia, dichiarato con [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2008](#) e prorogato da ultimo fino al 31 dicembre 2025 dal [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2025](#), si provvede, in deroga all'[articolo 6-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 131](#), mediante una o più ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile da adottare, entro il 31 gennaio 2026, ai sensi dell'articolo 26 del codice della protezione civile, di cui al [decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1](#), al fine di consentire l'approvazione dei progetti esecutivi e il completamento delle attività e delle funzioni ancora in corso di definizione già avviate dal Commissario delegato nominato ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del [Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702 del 5 settembre 2008](#).

17. In considerazione della necessità di garantire, per il tramite della struttura costituita ai sensi dell'[articolo 2, comma 4, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 dicembre 2023, n. 183](#), l'attuazione del piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico, il termine di durata della medesima struttura di cui all'articolo 2, comma 4, primo periodo, del medesimo [decreto-legge n. 140 del 2023](#), è prorogato al 31 dicembre 2026. Conseguentemente, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, sono prorogati gli incarichi relativi al contingente di personale di cui all'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del [decreto-legge n. 140 del 2023](#) nel limite di spesa di 1.159.014 euro per l'anno 2026. Entro il medesimo limite di spesa di cui al periodo precedente è prorogato fino al 31 dicembre 2026, altresì, il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui all'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del [decreto-legge n. 140 del 2023](#).

18. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, supporta altresì gli enti locali, nell'ambito delle attività di cui all'[articolo 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1](#), per il tramite della struttura costituita ai sensi dell'[articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 140 del 2023](#) citato, nel monitoraggio degli interventi di riduzione della vulnerabilità del patrimonio edilizio privato di cui all'[articolo 1, comma 694, della legge 31 dicembre 2024, n. 207](#).

19. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 17, quantificati in euro 1.159.014 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#).

Art. 2

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Esclusivamente al fine di completare la fase attuativa già in corso, all'[articolo 15-sexies, comma 3, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 dicembre 2024, n. 187](#), relativo alla possibilità di adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero dell'interno, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2026».
2. All'[articolo 8, comma 18, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 aprile 2024, n. 56](#), relativo al divieto di comando, distacco ovvero di assegnazione di personale presso altre pubbliche amministrazioni, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
3. All'[articolo 10 del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 1° dicembre 2025, n. 179](#), relativo al potenziamento tecnico-logistico del punto di crisi di Lampedusa, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. In deroga all'[articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81](#), i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale dipendente della Croce Rossa Italiana impiegato nel punto di crisi di Lampedusa possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2026.».
4. All'[articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 5 maggio 2023, n. 50](#), relativo al potenziamento tecnico-logistico del sistema di prima accoglienza e dei controlli di frontiera, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».
5. All'[articolo 1, comma 15, del decreto-legge del 30 dicembre 2021, n. 228](#), convertito con modificazioni dalla [legge 25 febbraio 2022, n. 15](#), relativo alla graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».
6. Relativamente alle Forze di polizia di cui all'[articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121](#), il termine del 31 dicembre 2025, previsto dall'articolo 35, comma 4, quinto periodo, del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) per l'esercizio delle facoltà assunzionali, è prorogato al 31 dicembre 2026.

Art. 3

Proroga di termini in materia di personale
del comparto sicurezza

1. Al fine di assicurare il tempestivo avvio delle attività negoziali del Comparto sicurezza e difesa e la completa attivazione delle procedure informatiche di gestione dei codici di cui all'[articolo 35, comma 2, lettere a\) e b\), del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164](#), all'articolo 35-bis, comma 1, lettera a), del medesimo [decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002](#), le parole «2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2022, 2023, 2024, 2025 e 2026».
2. Il sistema di rilevazione di cui all'[articolo 35-bis, lettera a\), del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002](#), come modificato dal comma 2, si applica anche ai fini dell'accertamento della rappresentatività al 31 dicembre 2024 delle organizzazioni sindacali federate ivi indicate.

Art. 4

Proroga di termini in materie di competenza
del Ministero dell'economia e delle finanze

1. All'articolo 102, comma 1, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al [decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173](#), le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».
2. All'articolo 100, comma 1, del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al [decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174](#), le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».
3. All'articolo 131, comma 1, del testo unico della giustizia tributaria, di cui al [decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175](#), le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».
4. All'articolo 243, comma 1, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al [decreto legislativo 24 marzo 2025](#),

5. All'[articolo 205, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro](#) e di altri tributi indiretti, di cui al [decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123](#), le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».
6. All'[articolo 16-sexies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 dicembre 2021, n. 215](#), relativo alla disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni statali, al comma 1, alinea, relativo alle riduzioni del canone mensile, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
7. Nelle more del riordino della disciplina prevista dall'[articolo 1, commi 2 e 3 della legge 30 dicembre 2009, n. 196](#), le disposizioni di cui all'[articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 dicembre 2021, n. 215](#), si applicano sino al 30 settembre 2026. All'obbligo di comunicazione previsto dal secondo periodo di cui al suddetto comma 2, secondo periodo, la Società AMCO S.p.A. provvede mensilmente e in caso di inadempimento cessano gli effetti della disposizione di cui al primo periodo del presente comma.
8. All'[articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 aprile 2023, n. 41](#), relativo al termine per la presentazione all'Agenzia del demanio delle istanze di regioni, comuni, province e città metropolitane per il trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, dei beni immobili del demanio storico-artistico o del patrimonio disponibile dello Stato interessati da progetti di riqualificazione finanziati, o da finanziare, in tutto o in parte, con risorse PNRR, PNC o PNIEC, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
9. All'[articolo 36, comma 56-ter, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95](#), relativo alla rideterminazione delle promozioni complessive al grado di colonnello della guardia di finanza, le parole: «Per gli anni dal 2022 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2022 al 2027».
10. All'[articolo 1-ter, comma 1-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 febbraio 2023, n. 14](#), relativo agli importi e ai quantitativi degli strumenti di acquisto e negoziazione di servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività realizzati da Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori, le parole: «31 dicembre 2025», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
11. Il termine di cui all'[articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, è prorogato al 30 settembre 2026.
12. All'[articolo 1, comma 808, della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#), relativo al termine di adeguamento del capitale sociale per l'attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2026».

Art. 5

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della salute

1. All'[articolo 27 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29](#), concernente la valutazione multidimensionale unificata per l'assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 7, le parole: «da adottare entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro trenta mesi»;
 - b) al comma 8-bis, le parole: «da adottare entro il 30 novembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 30 novembre 2026» e le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2027»;
 - c) al comma 8-ter: le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2027» e le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2027» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2028».
2. All'[articolo 33, comma 2-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136](#), che consente ai veterinari autorizzati di svolgere le attività per l'attuazione delle disposizioni concernenti gli obblighi di sorveglianza degli operatori e le visite di sanità animale di cui all'articolo 11 del medesimo decreto legislativo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
3. All'[articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 febbraio 2024, n. 18](#), sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 5-bis, concernente l'applicazione del regolamento recante la disciplina per l'attività di raccolta di sangue e di

[156](#), le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026»;

b) al comma 8-septies, recante la limitazione delle responsabilità penale degli esercenti di una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale ai casi di colpa grave, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».

4. All'[articolo 8, comma 7-bis, della legge 11 gennaio 2018, n. 3](#), concernente i requisiti anagrafici per l'ammissione ai concorsi per il profilo professionale di dirigente chimico, le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026».

5. All'[articolo 8-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 10 agosto 2023, n. 112](#), concernente l'innalzamento a sessantotto anni del limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171](#), e per l'accesso agli elenchi regionali di cui all'articolo 3 del medesimo [decreto legislativo n. 171 del 2016](#), nonché la deroga all'applicazione dei limiti anagrafici previsti dall'[articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».

6. All'[articolo 12, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 maggio 2023, n. 56](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, relativo ai requisiti di partecipazione ai concorsi del personale medico per l'accesso alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale nella disciplina di Medicina d'emergenza-urgenza, le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

b) al comma 5, che consente al personale operante nei servizi di emergenza-urgenza degli enti del Servizio sanitario nazionale, in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato, di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da impegno orario pieno a impegno orario ridotto o parziale, le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026».

7. All'[articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 19 novembre 2021, n. 165](#), concernente il regime delle incompatibilità degli operatori delle professioni sanitarie di cui all'[articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43](#), appartenenti al personale del comparto sanità, le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026».

8. All'[articolo 1, comma 268, lettera a\), della legge 30 dicembre 2021, n. 234](#), relativo all'applicazione delle misure straordinarie per il conferimento di incarichi semestrali di lavoro autonomo ai medici specializzandi e di incarichi a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie, agli operatori socio-sanitari e ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione, le parole: «per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026» e le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026, compatibilmente con le esigenze della formazione.».

9. All'[articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 febbraio 2023, n. 14](#), relativo al conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

10. Al [decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26](#), recante i divieti di utilizzo del modello animale negli studi su xenotrapianti d'organo e sostanze d'abuso, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 2, le lettere d) ed e) sono abrogate;

b) all'articolo 42, comma 1, primo periodo, le parole: «Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), ed all'articolo 16, comma 1, lettera d), si applicano a» sono sostituite dalle seguenti: «La disposizione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), si applica a».

Art. 6

Proroga di termini in materie di competenza
del Ministero dell'istruzione e del merito

1. All'[articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44](#), convertito, con modificazioni dalla [legge 21 giugno 2023, n. 74](#), dopo il

seguinte:

«18-bis. La disposizione di cui al comma 18 è prorogata per il triennio 2026–2028. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1.460.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'[articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#)».

2. All'[articolo 2, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 20 dicembre 2019, n. 159](#), riguardante il reclutamento dei dirigenti tecnici, le parole: «e comunque entro il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque entro il 31 dicembre 2026».

3. All'[articolo 230-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 luglio 2020, n. 77](#), relativo agli incarichi dei dirigenti tecnici sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «con una durata massima fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «con una durata massima fino al 31 dicembre 2026»;

b) al terzo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026».

4. All'[articolo 5, comma 4-septies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 febbraio 2025 n. 15](#), relativo alla possibilità per gli Uffici scolastici regionali di avvalersi di personale in comando, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «per l'anno scolastico 2025/2026» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno scolastico 2026/2027»;

b) al secondo periodo, le parole: «con decorrenza dal 1° settembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «con decorrenza dal 1° settembre 2026».

5. All'[articolo 1-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 20 dicembre 2019, n. 159](#), relativo alle assunzioni dei docenti di religione cattolica, le parole: «Per l'anno scolastico 2025/2026» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027».

6. All'[articolo 14, comma 5-bis, della legge 15 luglio 2022, n. 99](#), relativo alla natura obbligatoria del cofinanziamento regionale dei piani triennali delle fondazioni ITS Academy, le parole: «fino all'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2026».

Art. 7

Proroga di termini in materie di competenza
del Ministero dell'università e della ricerca

1. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, del [decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 20 dicembre 2024, n. 199](#), relativo al Consiglio universitario nazionale (CUN), le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026».

2. Al fine di assicurare il regolare ed efficiente svolgimento delle attività relative al sesto quadrimestre, nell'ambito della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023–2025, all'articolo 3-novies, comma 1, terzo periodo, del [decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 5 giugno 2025, n. 79](#), le parole: «10 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «10 giugno 2026».

Art. 8

Proroga di termini in materie di competenza
del Ministero della cultura

1. All'[articolo 14, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 ottobre 2024, n. 143](#), relativo alla possibilità per le Direzioni regionali Musei di esaurire le disponibilità iscritte nelle contabilità ordinarie, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

2. All'[articolo 10, comma 4, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 febbraio 2025, n. 16](#), relativo alla contabilità ordinaria intestata al Segretariato regionale del Ministero della cultura per il Lazio, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
3. Il Ministero della cultura, gli altri Ministeri che hanno in uso gli immobili di cui all'[articolo 1, comma 566, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#), nonché gli enti territoriali proprietari di istituti e luoghi della cultura sottoposti a tutela ai sensi del [codice dei beni culturali e del paesaggio](#) di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che al 31 dicembre 2024](#) non abbiano completato l'iter per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi ai sensi del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151](#), ovvero che debbano completare la messa a norma delle eventuali criticità rilevate e adempiere alle eventuali prescrizioni impartite, provvedono, entro il 31 dicembre 2026, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, all'attuazione delle opportune misure di sicurezza conformi alle norme tecniche di riferimento adottate ai sensi dell'[articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139](#), ivi compresa l'adozione del piano di limitazione dei danni.
4. All'[articolo 20, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 aprile 2023, n. 41](#), le parole: «per un periodo non superiore a trentasei mesi e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».
5. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di 1.848.777 euro per l'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Art. 9

Proroga di termini in materie di competenza
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

1. All'[articolo 1, comma 497, della legge 29 dicembre 2022, n. 197](#), relativo alla sospensione dell'aggiornamento biennale delle sanzioni previste dal [codice della strada](#), di cui al [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al primo periodo, le parole: «per gli anni 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026»;
 - b) al secondo periodo, le parole: «entro il 1° dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 1° dicembre 2026», le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2027» e le parole: «relativo al biennio 2024-2025» sono sostituite dalle seguenti: «relativo al biennio 2025-2026».
2. All'articolo 7, comma 4-duodecies, secondo periodo, del [decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 febbraio 2025, n. 15](#), relativo alla procedura di accesso al programma di finanziamento «Ponti sul Po», le parole: «entro e non oltre il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 30 giugno 2026. Il mancato rispetto del predetto termine comporta la revoca automatica delle risorse di provenienza statale che sono versate all'entrata del bilancio per restare acquisite all'erario.».
3. Esclusivamente al fine di completare la fase attuativa già in corso, all'[articolo 20, comma 2-quinquies, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 maggio 2025, n. 69](#), relativo alla possibilità di adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2026».

Art. 10

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

1. All'[articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 febbraio 2021, n. 21](#), relativo ai servizi in rete del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le parole: «al 31 dicembre

2025 e al 31 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2026 e al 31 marzo 2027».

Art. 11

Proroga di termini in materie di competenza
del Ministero della difesa

1. Al [codice dell'ordinamento militare](#), di cui al [decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66](#), sono apportate le seguenti modificazioni in materia di regime transitorio del collocamento in ausiliaria:

a) all'articolo 2229, comma 1, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

b) all'articolo 2230:

1) al comma 1, dopo la lettera m-sexies), è aggiunta la seguente: «m-septies) 2026: ufficiali: 16; marescialli: 38; totali 54.»;

2) al comma 1-bis, la parola: «m-sexies)» è sostituita dalla seguente: «m-septies)».

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in euro 2.700.000 per l'anno 2027, in euro 2.431.531 per l'anno 2028 e in euro 1.705.080 per l'anno 2029, si provvede, quanto a euro 675.000 per l'anno 2027, a euro 607.883 per l'anno 2028 e ad euro 426.270 per l'anno 2029, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 e, quanto a euro 2.025.000 per l'anno 2027, a euro 1.823.648 per l'anno 2028 e ad euro 1.278.810 per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del codice di cui al [decreto legislativo n. 66 del 2010](#).

Art. 12

Proroga di termini in materie di competenza
del Ministero della giustizia

1. All'[articolo 14, comma 12-ter, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2021, n. 113](#), in materia di mobilità volontaria del personale del Ministero della giustizia, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

2. All'[articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 25 ottobre 2016, n. 197](#), in materia di divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

3. Al fine di garantire il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'amministrazione penitenziaria assicurando il rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa, la vigenza della graduatoria del concorso pubblico per esami per l'assunzione di funzionari giuridico-pedagogici del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, indetto con decreto direttoriale del [Ministero della giustizia 18 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 25 ottobre 2022](#), 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», è prorogata fino al 31 gennaio 2027.

4. All'[articolo 2, comma 8, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 ottobre 2023, n. 137](#), relativo alle infrastrutture per le intercettazioni, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

5. In deroga a quanto previsto dall'[articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), le facoltà assunzionali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, ivi comprese quelle relative alle procedure di reclutamento straordinarie di cui all'[articolo 17, commi 2 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 giugno 2022, n. 79](#), sono esercitabili fino al 31 dicembre 2026.

Art. 13

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

1. All'[articolo 8, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 maggio 2025, n. 69](#), relativo alla possibilità per le regioni di procedere, nell'ambito delle rispettive dotazioni organiche, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale appartenente all'Area dei funzionari, assunto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
2. All'[articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199](#), relativo all'obbligo di incremento dell'energia rinnovabile termica nelle forniture di energia, le parole: «1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2026».
3. All'[articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 ottobre 2012, n. 171](#), relativo al Commissario straordinario per il sito di interesse nazionale di Taranto e della relativa struttura di supporto, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al terzo periodo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
 - b) al nono periodo, le parole: «per il biennio 2024-2025» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2024 al 2026»;
 - c) al quindicesimo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026»;
 - d) al diciassettesimo periodo, le parole: «per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2025 e 2026»;
 - e) al diciottesimo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2025» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «nonché di 75.600 euro per l'anno 2026».
4. Entro il 31 marzo 2026, il Commissario straordinario di cui all'[articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 ottobre 2012, n. 171](#), trasmette alla Presidenza del consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato degli interventi. Entro la medesima data il Commissario rende altresì informativa sullo stato di attuazione degli interventi al Comitato per la programmazione economica e sviluppo sostenibile.
5. Agli oneri derivanti dalla lettera e) del comma 3, pari a 75.600 euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Art. 14

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle imprese e del made in Italy

1. All'[articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 dicembre 2023, n. 191](#), relativo alle modalità operative del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, le parole: «al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2026».

Art. 15

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

1. Al fine di tutelare l'integrità delle prove sperimentali dai rischi derivanti da atti vandalici, l'autorizzazione di cui all'[articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 13 giugno 2023, n. 68](#), non è soggetta, ove previsto, all'obbligo di pubblicazione della localizzazione geografica dei siti sperimentali autorizzati.
2. All'[articolo 19, comma 1-quater, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 febbraio 2025, n. 15](#), relativo alla stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, le parole: «al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 marzo 2026».
3. All'[articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 febbraio 2024, n. 18](#), relativo ai termini per la notifica degli atti di recupero degli aiuti di Stato, le parole: «e il 31 dicembre 2025» sono sostituite

Art. 16

Proroga di termini in materie di competenza
del Ministero del turismo

1. All'[articolo 6, comma 2-septies, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2022, n. 91](#), relativo alle procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili presso strutture turistiche o termali, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».
2. Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'[articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287](#), nonché per le imprese turistico ricettive, il termine previsto dall'[articolo 1, comma 1, lettera b\), del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 maggio 2025, n. 78](#), relativo alla stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte delle piccole e microimprese, è prorogato al 31 marzo 2026.
3. All'[articolo 7-quinquies, commi 3 e 6, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 ottobre 2024, n. 143](#), relativo agli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto, le parole: «15 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 2026».

Art. 17

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Nordio

Realizzazione e gestione
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Contattaci

Normattiva

Collegamenti veloci

Con il contributo di

In collaborazione con

Privacy e Cookie policy

Note legali

Mappa del sito

FAQ

Dichiarazione di accessibilità

Portale Normattiva, Versione 2.4.3

U5-26 - Legge di Bilancio: cosa cambia in materia ambientale

La Legge di Bilancio 2026 introduce importanti novità in ambito ambientale, con interventi che riguardano, in particolare, le Terre e Rocce da scavo, il RENTRI e la disciplina dei PFAS

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30.12.2025 la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 recante il “ Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 ” (c.d. Legge di Bilancio).

Tra le misure introdotte, il provvedimento contiene anche disposizioni di carattere ambientale, con particolare riferimento alla disciplina delle Terre e rocce da scavo, al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) e ai PFAS.

Nel dettaglio, l'art. 1, comma 829, modifica l'art. 48 del D.L. 13/2023 (convertito dalla L. 41/2023), estendendo l'ambito di applicazione del nuovo regolamento di semplificazione della gestione delle terre e delle rocce da scavo anche :

- § ai residui di lavorazione di materiali lapidei ,
- § alle terre e rocce da scavo provenienti da affioramenti geologici naturali contenenti amianto ,
- § ai sedimenti escavati negli alvei dei corpi idrici superficiali e del reticolo idrografico, in zone golenali di corsi d'acqua, di spiagge, di fondali lacustri e di invasi artificiali, nonché di fondali marini e portuali, derivanti da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera.

Tale previsione consente di superare alcuni dei rilievi formulati dal Consiglio di Stato dell'ambito del parere interlocutorio reso lo scorso aprile (n. 327/2025) sul nuovo schema di regolamento sulle Terre e rocce da scavo, destinato a modificare la disciplina attualmente in vigore in materia (DPR 120/2017).

Con riferimento al RENTRI , la Legge di Bilancio interviene per restringere la platea di soggetti obbligati all'iscrizione . In particolare, l'art. 1, comma 789, modifica l'art. 188-bis, comma 3-bis, del D.lgs. 152/2006, eliminando dall'elenco dei soggetti obbligati i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti ed escludendo espressamente l'obbligo di iscrizione per :

- I consorzi e i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva;
- I produttori di rifiuti esonerati dalla tenuta del Registro C/S (art. 190, comma 5, D.lgs. 152/2006);
- I produttori di rifiuti che adempiono agli obblighi ambientali attraverso la conservazione del FIR o del documento di conferimento al circuito organizzato di raccolta (art. 190, comma 6, D.lgs. 152/2006).

Infine, per quanto riguarda i PFAS , la Legge di Bilancio rinvia di sei mesi l'applicazione del limite sulla “somma di PFAS” previsto per la qualità delle acque destinate al consumo umano (24 del D.lgs. 18/2023). Inoltre, fino alla scadenza di tale termine, alcune specifiche sostanze non saranno considerate nel calcolo del limite, rendendo così più graduale l'entrata in vigore delle nuove regole .

U6-26 - Il GSE chiarisce le novità del Conto Termico 3.0

Il GSE ha organizzato una serie di webinar sul Conto Termico 3.0 e pubblicato le prime FAQ. Chiariti anche i dettagli della fase di transizione dal precedente Conto Termico 2.0 al nuovo meccanismo

Con la pubblicazione delle Regole applicative del Conto Termico 3.0, è entrata nel vivo la fase di avvio dell'incentivo.

Per favorire la conoscenza del meccanismo, il GSE ha iniziato una serie di webinar, di cui il primo si è tenuto lunedì 12 gennaio. Sono disponibili la registrazione e le slide presentate, riportate anche qui in allegato.

I prossimi webinar si terranno sempre di lunedì mattina, il 19 e il 26 gennaio: a questo link è possibile iscriversi e partecipare.

L'occasione è opportuna anche per rivolgere direttamente domande ai relatori del GSE su normativa o casi pratici, con la possibilità che le domande più ricorrenti e/o rappresentative vengano raccolte e pubblicate come FAQ nella sezione Assistenza del sito del GSE (già oggi vi si trovano alcune risposte a quesiti).

Tra gli aspetti più rilevanti in questa fase, si evidenzia la gestione della transizione dal Conto Termico 2.0 al Conto Termico 3.0.

Come specificato nelle slide qui allegate, il Conto Termico 3.0 è in vigore dal 25 dicembre 2025, ma il Conto Termico 2.0 continuerà ad applicarsi alle seguenti fattispecie:

- Istanze di accesso diretto presentate da qualsiasi soggetto prima del 25 dicembre 2025
- Istanze di prenotazione presentate al GSE entro il 25 dicembre 2025
- Istanze di prenotazione qualificate dal GSE con provvedimento ufficiale e con lavori non conclusi al 25 dicembre 2025
- Istanze relative a interventi incentivabili ai sensi della disciplina del Conto Termico 2.0 conclusi entro il 25 dicembre 2025
- Istanze della PA per intervento 1C (caldaia a condensazione), sia in accesso diretto che prenotazione, in presenza di contratto EPC o di contratto per l'approvvigionamento dei medesimi generatori di calore stipulati prima del 1° gennaio 2025 con procedure di gara ad evidenza pubblica o mediante altri strumenti di acquisto gestiti da centrali di committenza

Per quanto riguarda imprese ed ETS economici, con lavori avviati dal 7 agosto 2025 (pubblicazione del decreto Conto Termico 3.0) e non conclusi al 25 dicembre 2025 (entrata in vigore del Conto Termico 3.0), è necessario l'invio della richiesta preliminare di accesso al Conto Termico 3.0, entro il 18 gennaio 2026.

Poiché ad oggi il nuovo Portaltermico non è ancora disponibile, fino alla sua entrata in esercizio è possibile presentare la richiesta preliminare di accesso tramite PEC all'indirizzo preliminareimpreseCT3@pec.gse.it, inserendo in oggetto "RICHIESTA PRELIMINARE IMPRESE CT3.0 (NOME IMPRESA)"

CONTO TERMICO 3.0

PRINCIPALI NOVITÀ E REGOLE APPLICATIVE

Webinar 12 gennaio 2026



RIFERIMENTI NORMATIVI E TIME LINE DECRETO CT



Aggiornamento Decreto CT in attuazione dei decreti di recepimento delle direttive comunitarie in materia di efficienza energetica e fonti rinnovabili tenendo conto degli obiettivi del PNIEC e della disciplina in materia di aiuti di Stato.

IL CONTO TERMICO

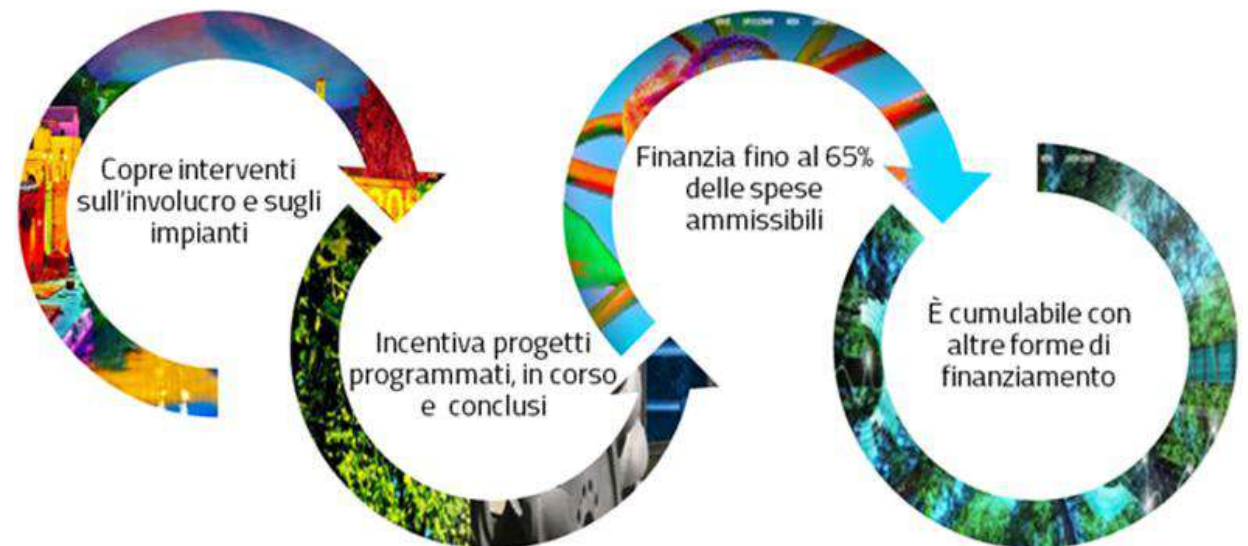
Il **Conto termico** dispone di una dotazione finanziaria di **900 MILIONI € ANNUI** erogati in regime di **sostegno in conto capitale** per *interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili* fino a un **massimo del 65% delle spese ammissibili**, così suddivisi:

500 MILIONI € AI PRIVATI

di cui **150 milioni €** destinati alle
Imprese

**400 MILIONI € ALLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI**

di cui **20 milioni €** per il contributo per le
Diagnosi Energetiche



PRINCIPALI NOVITA' DEL CONTO TERMICO 3.0

CONTRIBUTO PER LA DIAGNOSI ENERGETICA	▪ Contributo anticipato per la redazione della Diagnosi energetica pari al 50% della spesa da sostenere riservato a PA ed ETS non economici
SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI ACCESSO AL MECCANISMO	▪ Introduzione del ricorso a forme di cooperazione pubblico-privato (contratti di PPP) ▪ Adeguamento delle tempistiche per la presentazione delle richieste a prenotazione in linea con il Codice degli Appalti Pubblici ▪ Introduzione di proroghe per eventi eccezionali
ESTENSIONE PERIMETRO PA PER L'ACCESSO AL MECCANISMO	▪ Società in <i>house providing</i> delle PA che realizzano interventi sugli immobili delle Amministrazioni controllanti ▪ Concessionari di servizi pubblici che utilizzano gli immobili degli Enti territoriali o locali ▪ Agenzia del Demanio per interventi su immobili nella disponibilità di altre PA
ESTENSIONE INTERVENTI DI EFFICIENZA A NUOVE CATEGORIE DI SOGGETTI	▪ Enti del Terzo Settore (ETS) NON economici iscritti al RUNTS ▪ Qualsiasi soggetto su edifici nell'ambito del settore terziario
AMPLIAMENTO TECNOLOGIE INCENTIVABILI	▪ Installazione di impianti fotovoltaici anche con accumulo e colonnine di ricarica di veicoli elettrici abbinati a sostituzione impianto di climatizzazione con pompe di calore elettriche ▪ Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti ▪ Sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti utilizzanti unità di microgenerazione alimentate da fonti rinnovabili

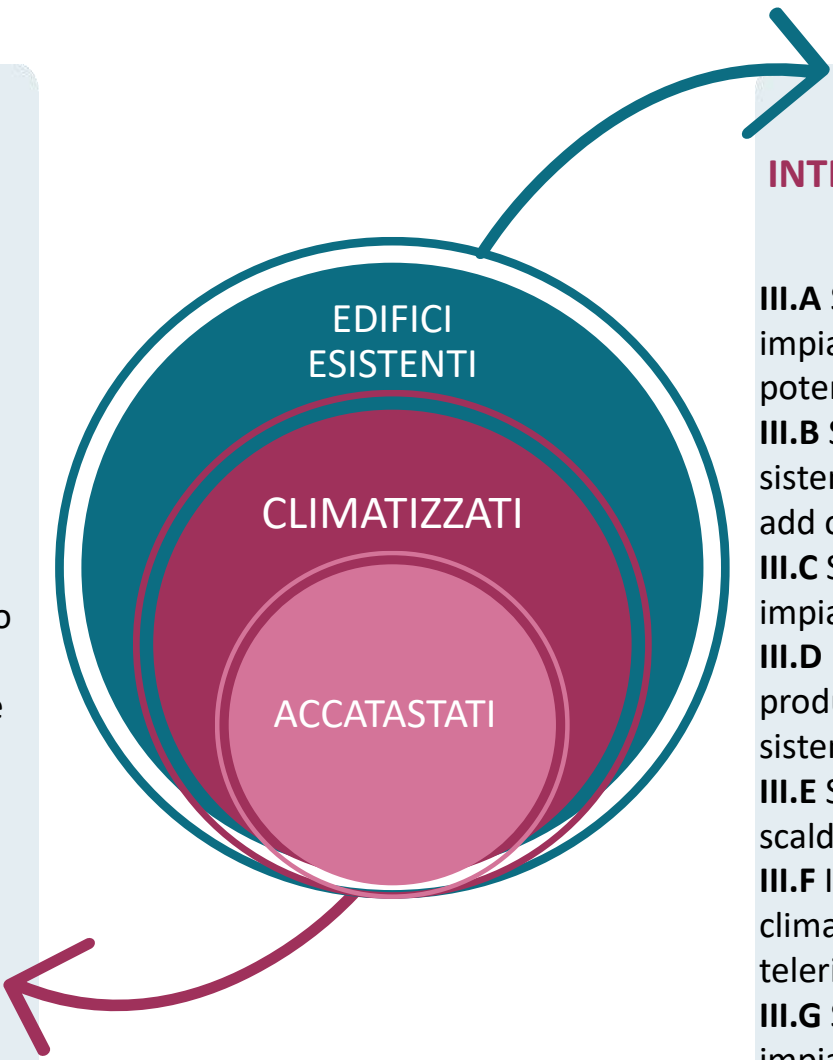
PRINCIPALI NOVITA' DEL CONTO TERMICO 3.0

RICONOSCIMENTO INCENTIVO AL 100% DELLE SPESE AMMISSIBILI	- per interventi realizzati su edifici di proprietà di Comuni con popolazione <15.000 abitanti e da essi utilizzati - per interventi realizzati in edifici pubblici con destinazione scolastica e su edifici di strutture ospedaliere/assistenza e di cura del Servizio Sanitario Nazionale.
RICHIESTA PRELIMINARE DI ACCESSO OBBLIGATORIA	Obbligo di trasmissione di richiesta preliminare di accesso agli incentivi prima dell'avvio dei lavori per Imprese ed ETS economici
INTENSITA' DELL'INCENTIVO	Intensità riconosciuta coerentemente con la disciplina sugli aiuti di stato per imprese ed ETS economici
COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILE E GRUPPI DI AUTOCONSUMO	le CER e i Gruppi di autoconsumo agiscono in qualità di Soggetti Responsabili per conto dei membri per l'accesso agli incentivi
MAGGIORAZIONE MADE IN EU	maggiorazione dell'incentivo per interventi del Titolo II che utilizzano esclusivamente componenti prodotti nell'Unione Europea e per moduli FV iscritti al registro Enea

TITOLO II

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA

- II.A Isolamento termico
- II.B Sostituzione infissi
- II.C Installazione schermature solari e/o sistemi di ombreggiamento
- II.D Trasformazione degli edifici in "nZEB", compresi progetti di demolizione e ricostruzione, anche in altro sito all'interno del medesimo comune, con ampliamento fino a un massimo del 25% della volumetria
- II.E Sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne con sistemi efficienti di illuminazione
- II.F Installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici
- II.G Installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici
- II.H Installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo



TITOLO III

INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FONTI RINNOVABILI

- III.A Sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti a pompe di calore, elettriche o a gas con potenza termica superiore a 200 kW
- III.B Sostituzione di impianti di climatizzazione con sistemi ibridi factory made o bivalenti, o pompa di calore add on con potenza termica sup. a 200 kW
- III.C Sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti a biomassa con potenza termica sup. 200 kW
- III.D Installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria anche abbinati a sistemi di solar cooling
- III.E Sostituzione di scaldacqua elettrici e a gas con scaldacqua a pompa di calore
- III.F Intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione con l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti
- III.G Sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti di microgenerazione alimentati da fonti rinnovabili

INCENTIVO: PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Riconosciuto per interventi con **caratteristiche tecniche in linea** con quelle previste dal Decreto
- Calcolato in **percentuale sulle spese ammissibili certificabili** relative agli interventi ammissibili
- **Incentivo variabile** a seconda di:
 - assoggettamento dei beneficiari alla **disciplina degli aiuti di stato**;
 - **complessità/efficacia** interventi (es. interventi combinati hanno percentuali di incentivo più alte);
 - **destinazione d'uso**, identificata in primis dalla **categoria catastale degli immobili**.
- **Costi massimi unitari e massimali erogabili** definiti dal decreto per ciascuna tipologia di intervento
- Premialità per il **made in EU** per interventi di efficienza energetica (i.e. interventi Titolo II)

PREMIALITA': MAGGIORAZIONE «MADE IN EU»



Fermo restando le percentuali massime di incentivazione del 65 % o del 100% **è prevista una maggiorazione del 10% dell’incentivo** per i **seguenti interventi di efficientamento energetico** di cui al **Titolo II** del Decreto realizzati con **componenti prodotti o che siano stato oggetto di ultima trasformazione sostanziale nell’Unione Europea**:

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TITOLO II	INTERVENTI	PRINCIPALI COMPONENTI
	a) Isolamento termico di strutture opache	• Materiali per il miglioramento delle caratteristiche termiche dell’involucro • Sistemi e apparecchi per la ventilazione meccanica: unità di ventilazione, ventilatori, scambiatori di calore
	b) Sostituzione di chiusure trasparenti	• Sistemi di chiusura trasparenti comprensivi di infissi
	c) Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare	• Sistemi per la riduzione dell’irraggiamento solare: tende tecniche, schermature solari esterne regolabili mobili, sistemi di filtrazione solare esterni o assimilabili
	d) Trasformazione degli edifici esistenti in «edifici a energia quasi zero NZEB»	• tutti i componenti principali di cui agli interventi a) b) c) e) f)
	e) Sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne	• Sistemi efficienti di illuminazione • Sorgenti luminose
	f) Installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation)	• Sensori dei parametri ambientali • Contatori e misuratori • Controller • Dispositivi attuatori

! Riconducibilità della “produzione europea” : Certificazione di “origine non preferenziale” tramite Camere di Commercio, o Informazione Vincolante in materia di Origine-IVO (Binding Origin Information-BOI) attestata dalle Autorità doganali e marcatura CE



Una maggiorazione dell'incentivo è prevista con l'installazione di **impianti utilizzanti moduli fotovoltaici iscritti al “registro delle tecnologie del fotovoltaico”** disponibile sul sito di ENEA (<https://webapps.enea.it/rfvp.nsf/>) di **5, 10 o 15 punti percentuali** secondo la tipologia dei moduli:

MODULI FV Art. 12 D.L. 9 dicembre 2023, n. 181 – comma 1- lettere a) b) c)	+ 5% per moduli FV prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per cento
	+ 10% per moduli FV con celle, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento
	+ 15% per moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento

Tutti i moduli costituenti l'impianto devono essere inclusi nel “registro delle tecnologie del fotovoltaico” e devono ricadere esclusivamente in una delle tre sezioni di cui sopra. Non sono ammessi alla maggiorazione gli impianti con moduli afferenti a diverse sezioni del registro.



Prerogative diverse in termini di:

- **Interventi incentivabili** in funzione della destinazione d’uso degli immobili
- **Intensità dell’incentivo**
- **Modalità di accesso**
- **Entità che possono qualificarsi come soggetti responsabili** della richiesta di incentivo per conto del Soggetto Ammesso

**PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE**

1. Pubbliche Amministrazioni e
soggetti assimilati dal DM alle PA



**TERZO
SETTORE**

2. ETS non economici
3. ETS economici



IMPRESE

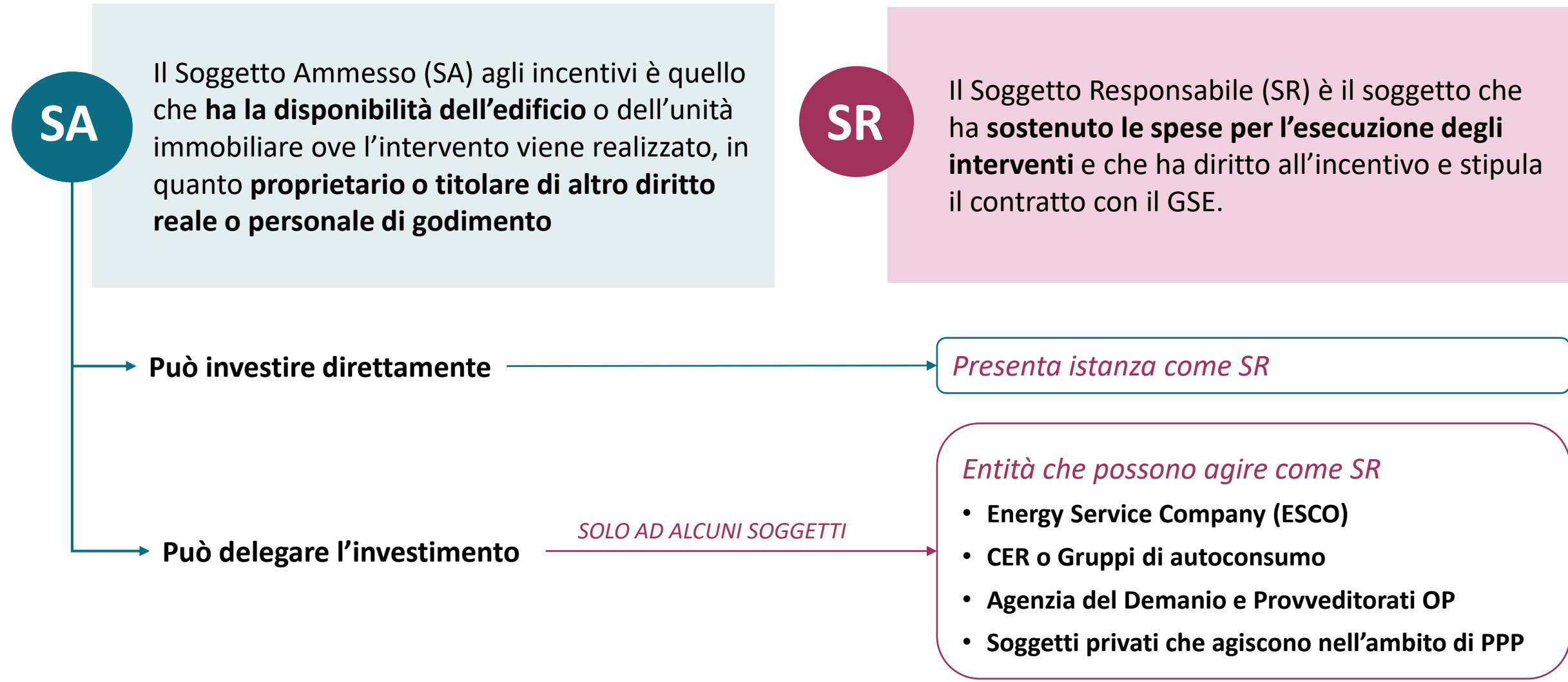
4. Piccole imprese
5. Medie imprese
6. Grandi imprese



PRIVATI

8. Persone fisiche
9. Condomini e altri soggetti non PA, ETS o imprese

SOGGETTI AMMESSI **vs** SOGGETTI RESPONSABILI



Soggetto Responsabile: FOCUS ESCO

Le ESCO in possesso della certificazione UNI CEI 11352 in corso di validità, **possono presentare richiesta di incentivo in qualità di Soggetto Responsabile**, per conto della Pubblica Amministrazione o Ente del Terzo Settore o Soggetto privato.

Nello specifico :

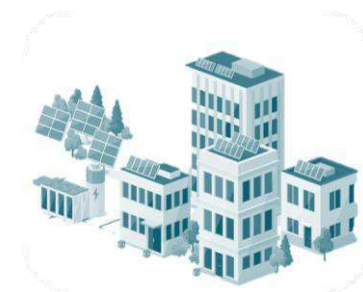
- Se il Soggetto Ammesso è una **Pubblica Amministrazione o un ETS non economico** la ESCo dovrà stipulare un **contratto di prestazione energetica (EPC)**
- Se il Soggetto Ammesso è un **Soggetto Privato o un ETS economico**, per interventi su edifici nell'ambito residenziale o settore terziario, mediante la stipula di un **contratto di servizio energia**, di **servizio energia plus** o di un **contratto di prestazione energetica**.

Titolo	PA	(ETS) con attività non economica	(ETS) con attività economica	Soggetti privati: <i>per edifici ricadenti nell'ambito residenziale</i>	Soggetti privati: <i>per edifici ricadenti nell'ambito terziario</i>
II Interventi di incremento dell'efficienza energetica	✓	✓	✓ Per interventi su edifici ricadenti nella categoria catastale dell'ambito terziario	X	✓
III interventi di piccole dimensioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili	✓	✓	✓	✓ Contratti aventi ad oggetto impianti con Potenza > 70 kW e con Superficie: > 20 m²	✓ Contratti aventi ad oggetto impianti senza i limiti di soglia dei 70 kW e 20 m²

Soggetto Responsabile: **FOCUS CER E GRUPPI DI AUTOCONSUMO**

Le Amministrazioni Pubbliche, gli ETS assimilati alla PA, soggetti privati e le PMI possono accedere agli incentivi avvalendosi, **in qualità di Soggetto Responsabile**, di **una comunità energetica rinnovabile (CER) o di una configurazione di autoconsumo (gruppi di autoconsumo) di cui sono membri**, come definite agli artt. 30 e 31 del D.lgs. 199/2021. A tal fine le CER e le configurazioni di autoconsumo, devono essere **giuridicamente costituite** e devono trasmettere la documentazione specifica prevista:

- ☐ lo **Statuto e/o l'atto costitutivo** contenente i requisiti richiamati nel DM CACER per le CER oppure il **contratto di diritto privato** per i gruppi di autoconsumo, incluso la **previsione esplicita relativa alla possibilità di realizzare interventi di efficienza energetica per i propri soci o membri**
- ☐ le **fatture e le ricevute dei bonifici** delle spese sostenute dalla CER per la realizzazione degli interventi
- ☐ la **documentazione tecnica** specifica per gli interventi oggetto della richiesta di incentivo



Le CER e i gruppi di autoconsumo già qualificate ai sensi del DM 414/2023, che intendono rivestire il ruolo di Soggetto Responsabile ai sensi del meccanismo incentivante del Conto Termico e che non hanno inserito gli interventi di efficienza energetica o di produzione di energia termica da fonti rinnovabili nei loro Statuti o contratti di diritto privato, dovranno provvedere ad integrarli con tale attività.

Comunità Energetiche: requisiti per l'accesso al conto termico

■ Ai fini dell'accesso agli incentivi, **le CER devono prevedere nel proprio atto costitutivo e/o statuto**, i seguenti elementi:

- a. *l'oggetto sociale prevalente è **fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità** ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari*
- b. *i membri o soci possono essere persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;*
- c. *possono esercitare poteri di controllo i membri o soci che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui all'art. 31, comma 2, lettera a) del D.lgs. 199/2021.*
- d. *la comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale)*
- e. *la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede **il mantenimento dei diritti di cliente finale**, compreso quello di **scegliere il proprio venditore**, e che per essi sia possibile **in ogni momento uscire dalla configurazione** fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti*
- f. *siano promossi la **produzione di energia da fonti rinnovabili** finalizzate all'utilizzo da parte dei membri, gli interventi integrati di domotica, gli **interventi di efficienza energetica**, nonché i servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri, l'assunzione del ruolo di società di vendita al dettaglio e l'offerta di servizi ancillari e di flessibilità, nel rispetto della finalità dell'oggetto sociale.*

FOCUS SOGGETTO PRIVATO NELL'AMBITO DI PPP

SR

Soggetti privati possono presentare richiesta di incentivo in qualità di Soggetto Responsabile, per conto della Pubblica amministrazione (Soggetto Ammesso), in presenza di **un contratto di partenariato pubblico-privato (PPP)** di cui all'art. 174 e segg. del D.lgs. n. 36 del 2023 (Codice dei Contratti Pubblici), a esclusione del partenariato sociale.

FOCUS SOGGETTO PUBBLICO DEPUTATO ALLA GESTIONE DEGLI IMMOBILI

SR

Altri **soggetti pubblici** deputati alla gestione degli immobili oggetto degli interventi o di un soggetto pubblico preposto, all'attuazione dei medesimi interventi, **possono presentare richiesta di incentivo in qualità di Soggetto Responsabile, per conto della Pubblica Amministrazione** (Soggetto Ammesso).

A titolo di esempio Agenzia del Demanio, Provveditorato Opere Pubbliche, in qualità di manutentore unico di edifici pubblici in concessione a PA centrali.

TRANSIZIONE DAL CT 2.0 AL CT 3.0



Il DM CT 3.0 è in vigore dal 25 dicembre 2025
ma il **CT 2.0 continuerà ad applicarsi** alle seguenti fattispecie:

Fattispecie	Applicazione CT2.0
Istanze di accesso diretto presentate da qualsiasi soggetto prima del 25 dicembre 2025	Le richieste presentate sul Portaltermico 2.0 secondo le tempistiche del DM 16/02/2016 seguiranno l’iter istruttoria della medesima disciplina
Istanze relative a interventi incentivabili ai sensi della disciplina del CT 2.0 conclusi entro il 25 dicembre 2025	
Istanze di prenotazione qualificate dal GSE con provvedimento ufficiale (API) e con lavori non conclusi al 25 dicembre 2025	Le richieste di accesso diretto devono essere presentate sul Portaltermico 2.0 secondo le tempistiche del DM 16/02/2016
Istanze di prenotazione presentate al GSE entro il 25 dicembre 2025	
Istanze della PA per intervento 1C (caldaia a condensazione) sia accesso diretto che prenotazione in presenza di contratto EPC o di contratto per l’approvvigionamento dei medesimi generatori di calore stipulati prima del 1° gennaio 2025 con procedure di gara ad evidenza pubblica o mediante altri strumenti di acquisto gestiti da centrali di committenza. NB: non sono ammesse istanze multi-intervento con 1C	Presentazione istanza sul Portaltermico 2.0 entro il 25/12/2026 incluso . NB: in caso di richieste inviate in modalità di prenotazione, l’intero iter deve necessariamente concludersi con l’invio del successivo accesso diretto a conclusione dei lavori entro il termine del 25/12/2026 .

TRANSIZIONE DAL CT 2.0 AL CT 3.0

Focus Imprese ed ETS economici



E' consentita l'applicazione del CT 3.0 alle seguenti fattispecie:

Fattispecie	Applicazione CT3.0
Per interventi di Imprese ed ETS economici , con lavori avviati dal 7 agosto 2025 e non conclusi al 25 dicembre 2025	Necessario l'invio della richiesta preliminare di accesso al Conto Termico 3.0 , entro 30 giorni dalla pubblicazione delle Regole Applicative (18 gennaio 2026)



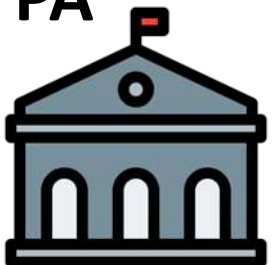
Sino all'entrata in esercizio del nuovo Portatermico è possibile presentare la richiesta preliminare di accesso tramite PEC al l'indirizzo preliminareimpreseCT3@pec.gse.it, inserendo in oggetto "RICHIESTA PRELIMINARE IMPRESE CT3.0 (NOME IMPRESA)"

1 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

1. Identificazione di pubblica amministrazione
2. Interventi incentivabili
3. Intensità dell'incentivo
4. Modalità di accesso
 - Contributo per la diagnosi energetica
 - Istanza di prenotazione
 - Istanza a lavori completati
5. Accesso per il tramite di ESCo, CER, PPP o altre PA
6. Regole di cumulabilità
7. Intensità incentivo:
 - Scuole e ospedali
 - Comuni <15.000 abitanti

Pubbliche amministrazioni per il Conto Termico 3.0

PA



AMMINISTRAZIONI RICOMPRESSE ALL'ART. 1, COMMA 2, D.LG.30 MARZO 2001, N. 165 E/O CONTENUTE NELL'ELENCO ISTAT DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, TRA CUI:

- ❖ aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo,
- ❖ regioni, province, comuni, comunità montane e loro consorzi e associazioni
- ❖ istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative
- ❖ istituzioni universitarie
- ❖ ex istituti autonomi case popolari comunque denominati e trasformati dalle regioni
- ❖ camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni
- ❖ enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, amministrazioni,
- ❖ aziende e enti del servizio sanitario nazionale
- ❖ istituzioni ed enti di ricerca
- ❖ autorità di sistema portuale
- ❖ società in house

Requisiti società in house:

- *dotati di atto di concessione per l'erogazione dei servizi pubblici*
- *patrimonio interamente pubblico*
- *oltre l'80 % dell'attività sociale sia riferibile all'esercizio del servizio pubblico affidatole*

SOGGETTI AMMISSIMILATI ALLE PA

- ❖ società cooperative sociali
- ❖ cooperative di abitanti
- ❖ concessionari che utilizzano immobili di Enti pubblici



INTERVENTI	INCENTIVO PREVISTO, MASSIMALI SPESE AMMISSIBILI E INCENTIVO MASSIMO EROGABILE (OVE APPLICABILI)
II.A Isolamento termico di strutture opache	40% delle spese ammissibili, massimale tra 150 e 350 €/mq 1.000.000 € incentivo massimo erogabile
II.B Sostituzione di chiusure trasparenti	40% delle spese ammissibili, massimale tra 700 o 800 €/mq 500.000 € incentivo massimo
II.C Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare	40% delle spese ammissibili, massimale tra 50 o 250 €/mq 10.000 € o 90.000 € incentivo massimo a seconda se il sistema è automatico o fisso
II.D Trasformazione degli edifici esistenti in «edifici a energia quasi zero NZEB»	65% delle spese ammissibili, massimale tra 1.000 o 1.300 €/mq 2.500.000 € o 3.000.000 € incentivo massimo
II.E Sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne	40% delle spese ammissibili, massimale 15 €/mq o 35 €/mq 50.000 € o 140.000 € incentivo massimo
II.F Installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici	40% delle spese ammissibili, massimale 60 €/mq 100.000 € incentivo massimo
II.G Installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, presso l'edificio e le relative pertinenze	30% delle spese ammissibili, massimale in base alle classi di potenza: 2.400 – 8.400 € per potenze tra 7,4 e 22 kW 1.200 €/kW per potenze tra 22 e 50 kW 60.000 €/infrastruttura potenze tra 50 e 100 kW 110.000 €/infrastruttura per potenze oltre 100 kW
II.H Installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo	20% del costo massimo ammissibile: 1.050 – 1.500 €/kW costo massimo impianto 1.000 €/kWh costo massimo accumulo

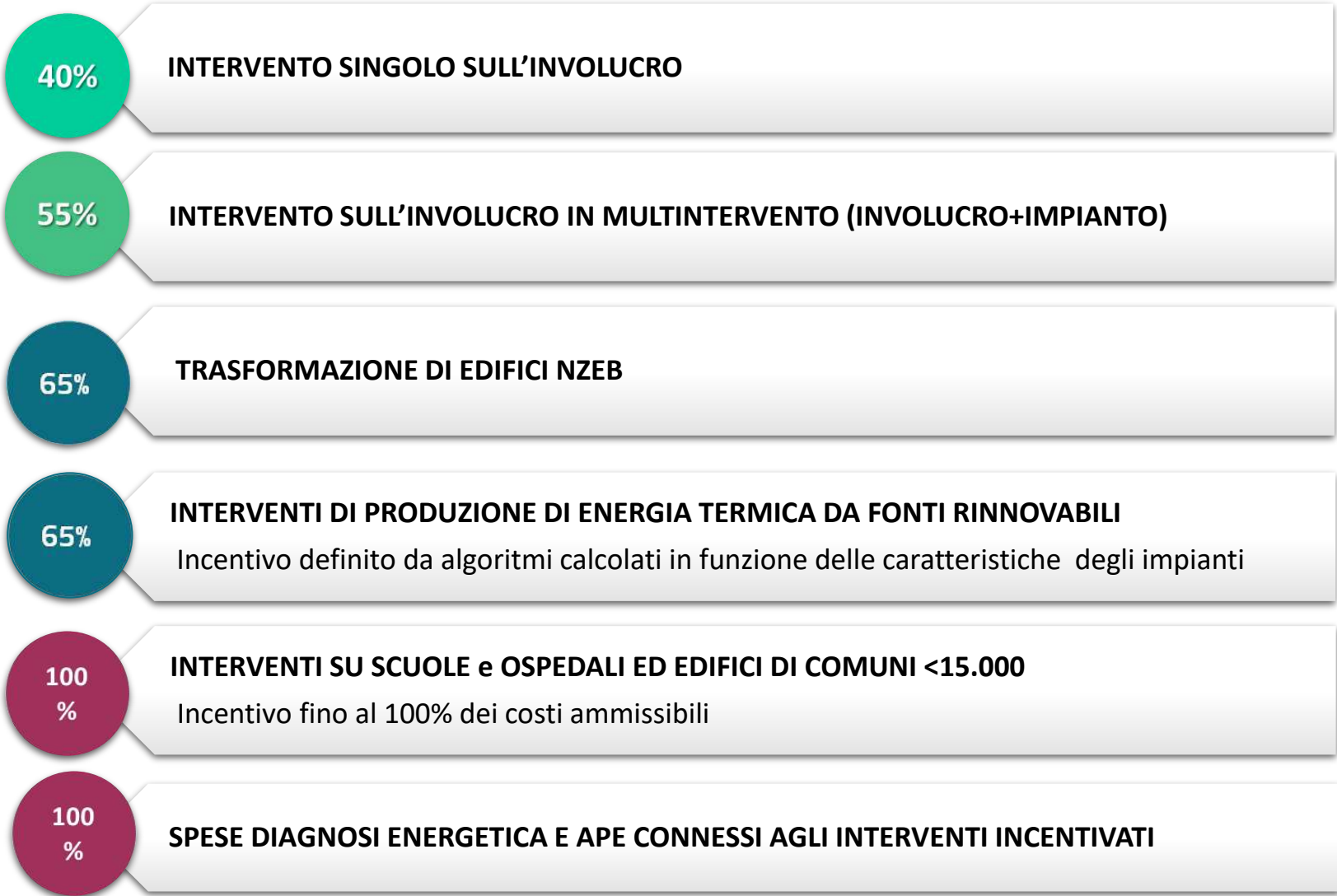


**SOLO
SE COMBINATI A
INTERVENTI DI
SOSTITUZIONE
IMPIANTI CON
POMPE DI CALORE
ELETTRICHE**

Interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili (Titolo III)



INTERVENTI	INCENTIVO PREVISTO, MASSIMALI SPESE AMMISSIBILI E INCENTIVO MASSIMO EROGABILE (OVE APPLICABILI)
III.A Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas	65% dei massimali calcolati in base alle caratteristiche tecniche dell'impianto: producibilità e prestazione stagionale SCOP o SPER
III.B Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi factory made o bivalenti, o installazione di una pompa di calore “add on”	65% dei massimali calcolati in base alle caratteristiche tecniche dell'impianto: producibilità e prestazione stagionale SCOP o SPER
III.C Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa	65% dei massimali calcolati in base alle caratteristiche dell'impianto: producibilità e specifici coefficienti di emissione e di valorizzazione dell'energia, questi ultimi > CT 2.0
III.D Installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale	65% dei massimali calcolati in base alle caratteristiche dell'impianto: producibilità, superficie solare lorda e coefficienti valorizzazione energia termica prodotta, questi ultimi > CT 2.0
III.E Sostituzione di scaldacqua elettrici e a gas con scaldacqua a pompa di calore	40% delle spese ammissibili, massimale 500 € o 1.500 € a seconda di capacità in litri e classe energetica
III.F Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti	65% delle spese ammissibili, massimale tra 130-200 €/kW 6.500 € o 30.000 € incentivo massimo
III.G Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzando unità di microgenerazione alimentate da fonti rinnovabili	65% delle spese ammissibili, massimale tra 5.000 €/kWe 100.000 € incentivo massimo



NEI LIMITI DI
COSTI
MASSIMI
UNITARI E
MASSIMALI

Per le Cooperative di abitanti e le Cooperative sociali l'incentivo è previsto nella misura del 50% della spesa.



100
%

L'incentivo spettante è determinato nella misura del 100% per interventi realizzati su **edifici pubblici** appartenenti a **qualsiasi categoria catastale** con **destinazione d'uso univocamente riconducibile a uso scolastico** e su edifici di **strutture ospedaliere** e di altre strutture sanitarie pubbliche, incluse quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero del **Servizio Sanitario Nazionale** (Art. **48-ter del DL 104-2020**) **a prescindere se collocati o meno in comuni con <15.000 abitanti.**

Gli edifici devono essere di **proprietà pubblica e registrati al catasto edilizio** urbano come:



Scuole e laboratori scientifici

Registrate all'Anagrafica Regionale di Edilizia Scolastica



Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro)

Tra le strutture ospedaliere del Servizio sanitario nazionale si intendono ricompresi anche gli Ospedali di Comunità e le Case di Comunità

100
%

Per interventi su **edifici di proprietà di Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti** e da **essi utilizzati**.

Cosa si intende per «da essi utilizzati»:
utilizzati dagli stessi Comuni o da soggetti terzi, purché **non riconducibili a imprese**, per lo **svolgimento di attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo** attribuite all'ente locale.

LOCALIZZAZIONE IMMOBILI	• Comune <15.000 abitanti ed edificio di proprietà del Comune
DESTINAZIONE D'USO	• Funzioni del comune, fondamentali o delegate da stato e regioni
SOGGETTO CHE GESTISCE LA FUNZIONE AMMINISTRATIVA	• Comune stesso • Privati o loro formazioni sociali o ETS non economici • Altra PA

Esempi:



immobile comunale adibito ad attività di assistenza sociale gestita da un ETS non economico



immobile comunale locato ad altra PA per l'erogazione di un servizio pubblico di valenza locale (es. caserma dei vigili del fuoco)



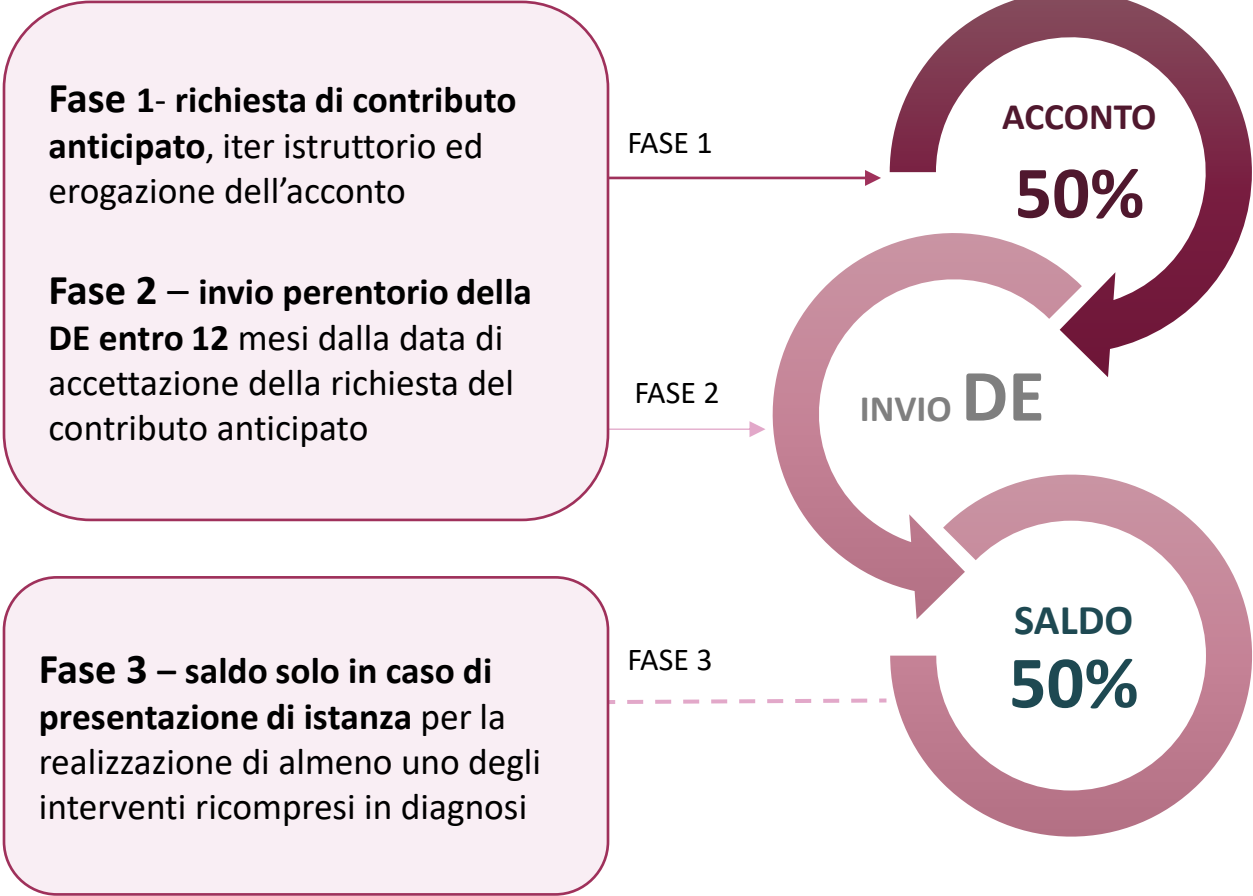
immobile comunale adibito locato per attività commerciali

Contributo anticipato Diagnosi Energetica



Per le **Pubbliche Amministrazioni** è previsto il **riconoscimento di un contributo anticipato a copertura delle spese da sostenere per la redazione di una diagnosi energetica**, anche finalizzata alla realizzazione di almeno uno degli interventi riportati nella stessa :

- **deve essere redatta da un da un EGE** certificato ai sensi della norma UNI CEI 11339 **oppure da una ESCO** certificata ai sensi della norma UNI CEI 11352 in conformità ai criteri minimi di cui al Dlgs 102/14
- **deve riportare almeno uno degli interventi del titolo II e III** per i quali dovrà essere trasmessa, una volta programmati e/o realizzati, la successiva richiesta di concessione di incentivo
- la PA in qualità di SR **può trasmettere una sola richiesta di anticipazione del contributo per il medesimo edificio** oggetto della diagnosi, prima dei aver presentato una relativa richiesta di accesso al Conto Termico
- **Sono concesse sino a tre richieste annue, o cinque** per Comuni con più di 30.000 abitanti, Province, regioni e pubbliche amministrazioni centrali.



PRENOTAZIONE

ACCONTO,
RATA A SAL E
SALDO A FINE
LAVORI

PRESENTAZIONE RICHIESTA A LAVORI DA AVVIARE O GIA' IN CORSO

Caso i. Con una **diagnosi energetica** e **atto amministrativo di impegno** all'esecuzione di uno degli interventi indicati nella DE

Caso ii. Con un **contratto EPC** stipulato con una ESCO che si qualifica come Soggetto Responsabile

Caso iii. Con un **contratto EPC o altro contratto di fornitura integrato per la riqualificazione energetica** in cui la PA si qualifica come Soggetto Responsabile

Caso iv. Con un **atto amministrativo** attestante l'avvenuta assegnazione dei lavori unitamente al **verbale di consegna dei lavori**

ACCESSO DIRETTO

COMPLETAMENTO RICHIESTA A LAVORI CONCLUSI

Entro 90 giorni dalla data di conclusione lavori trasmettendo alla richiesta:

- documentazione specifica per ogni tipologia di intervento
- Fatture e pagamenti eseguiti

EROGAZIONE
DI UNA RATA
UNICA A
SALDO

Prenotazione: per reperire la coperture finanziarie

— **L'accettazione positiva della Prenotazione (API) da parte del GSE costituisce un atto formale** che attesta la copertura finanziaria impegnata nel valore massimo dell'incentivo riconosciuto all'Ente.

A valle della valutazione positiva del GSE la PA è tenuta a **rispettare determinate tempistiche** pena il decadimento della prenotazione:

PRENOTAZIONE	AVVIO LAVORI	CONCLUSIONE LAVORI
Caso i. prenotazione con DE	<i>Entro 18 mesi dall'API</i>	<i>Entro 12 mesi dall'avvio lavori (36 mesi per nZEB)</i>
Caso ii. - iii. - iv. con EPC assegnato/PPP assegnato/lavori consegnati	<i>Entro 90 giorni dall'API</i>	<i>Entro 12 mesi dall'avvio lavori (36 mesi per nZEB)</i>

EROGAZIONE INCENTIVO

- ACCONTO:** erogata a seguito della **comunicazione di avvio dei lavori** su richiesta del Soggetto Responsabile, pari al **40% o al 50%** dell'incentivo erogabile
- RATA A SAL (opzionale):** erogata al **completamento del 50% delle lavorazioni** previste e certificate dalla contabilità di cantiere
- RATA DI SALDO:** erogata a seguito dell'invio dell'istanza di **rendicontazione post prenotazione**, successiva al completamento dei lavori



ACCESSO DIRETTO

PRESENTAZIONE RICHIESTA A LAVORI CONCLUSI

Entro 90 giorni dalla data di conclusione lavori trasmettendo:

- documentazione specifica per ogni tipologia di intervento
- Fatture e pagamenti eseguiti

EROGAZIONE
DI UNA RATA
UNICA

QUANDO SCEGLIERLA:

- Lavori avviati prima del 25/12/2025, SENZA prenotazione CT 2.0, e conclusi successivamente al 25/12/2025
- Lavori avviati dopo il 25/12/2025, per interventi la cui copertura sia già garantita da risorse proprie dell'Ente

DATE DA PRENDERE A RIFERIMENTO PER IL CONTEGGIO DEI 90 GG DAL FINE LAVORI:

- **data del certificato di regolare esecuzione (CRE)** per gli interventi di efficienza energetica o del collaudo tecnico amministrativo
- **data della determina di approvazione ultimo pagamento**, in caso di appalto riferito ad una pluralità d'interventi tra cui quello oggetto della richiesta di concessione dell'incentivo

Cumulabilità dell'incentivo per la PA



Il **cumulo tra più agevolazioni** si realizza quando le stesse sono **riferibili al medesimo investimento e ai medesimi costi**, ovvero alle stesse spese ammissibili.

Per la **Pubblica Amministrazione** l'incentivo del Conto termico:

- ✓ **è pienamente cumulabile**, per interventi su **EDIFICI DI PROPRIETÀ PUBBLICA E UTILIZZATA DALLA PA**, con altri incentivi in conto capitale, **sia di natura statale che non statale**, tra cui M7 I17, fondi FESR, etc. **entro il limite del 100% dei costi sostenuti**
- ✓ **è cumulabile** con gli incentivi per la condivisione dell'energia ai sensi del DM CACER, **tranne** che per la potenza installata per le quote d'obbligo e per gli impianti finanziati oltre il 40% del costo sostenuto (nZEB, scuole e ospedali, interventi di proprietà dei comuni <15.000 ab.)
- ✗ **non è cumulabile** per interventi su **EDIFICI DI PRIVATI** per i quali la PA beneficia del diritto di godimento, **con incentivi statali**, ossia fondi erogati direttamente dall'Amministrazione Centrale
- ! Per le **ESCO, CER o gruppo di autoconsumo** di cui la PA sia membro, e i **soggetti privati nell'ambito di forme di PPP** in qualità di Soggetto Responsabile, si applicano i limiti di cumulabilità previsti per il Soggetto Ammesso per il quale operano.

In sede di richiesta del Conto Termico la PA dovrà dichiarare la presenza di **ulteriori finanziamenti pubblici**

2 TERZO SETTORE

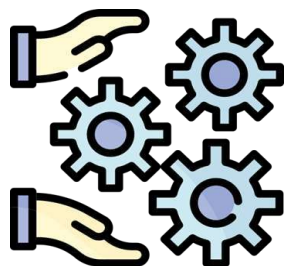
1. Identificazione Enti del Terzo Settore

2. ETS non economici

- *Contributo per la DE*
- *Interventi incentivabili*
- *Intensità incentivo*
- *Modalità di accesso*
- *Regole di cumulabilità*

3. ETS economici

- *Interventi incentivabili*
- *Modalità di accesso*
- *Richiesta preliminare di accesso*
- *Disposizioni Titolo V*
- *Intensità incentivo → come le Imprese*
- *Regole di cumulabilità*



Sono “Enti del Terzo Settore” gli enti definiti all’articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e inclusi nel **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore** (“RUNTS”) ricomprendenti:

Organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni, riconosciute o non riconosciute, fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini dell’accesso agli incentivi del Conto termico gli ETS si distinguono, sulla base del **carattere commerciale e non commerciale come definiti dal TUIR** (Testo Unico delle Imposte sui Redditi D.P.R. n. 917/1986) in:

❖ **ETS NON ECONOMICO**

❖ **ETS ECONOMICO**



Terzo settore: **FOCUS ETS NON ECONOMICO**

Assume la qualifica **non commerciale** l’Ente il cui oggetto unico o primario consiste nello **svolgimento di un’attività di natura non imprenditoriale**. «Per oggetto principale si intende l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto».

Ai fini dell’accesso agli incentivi del Conto Termico, gli **Enti del Terzo Settore** che **non svolgono attività di carattere economico** sono assimilati alla **Pubblica Amministrazione** nella definizione di:



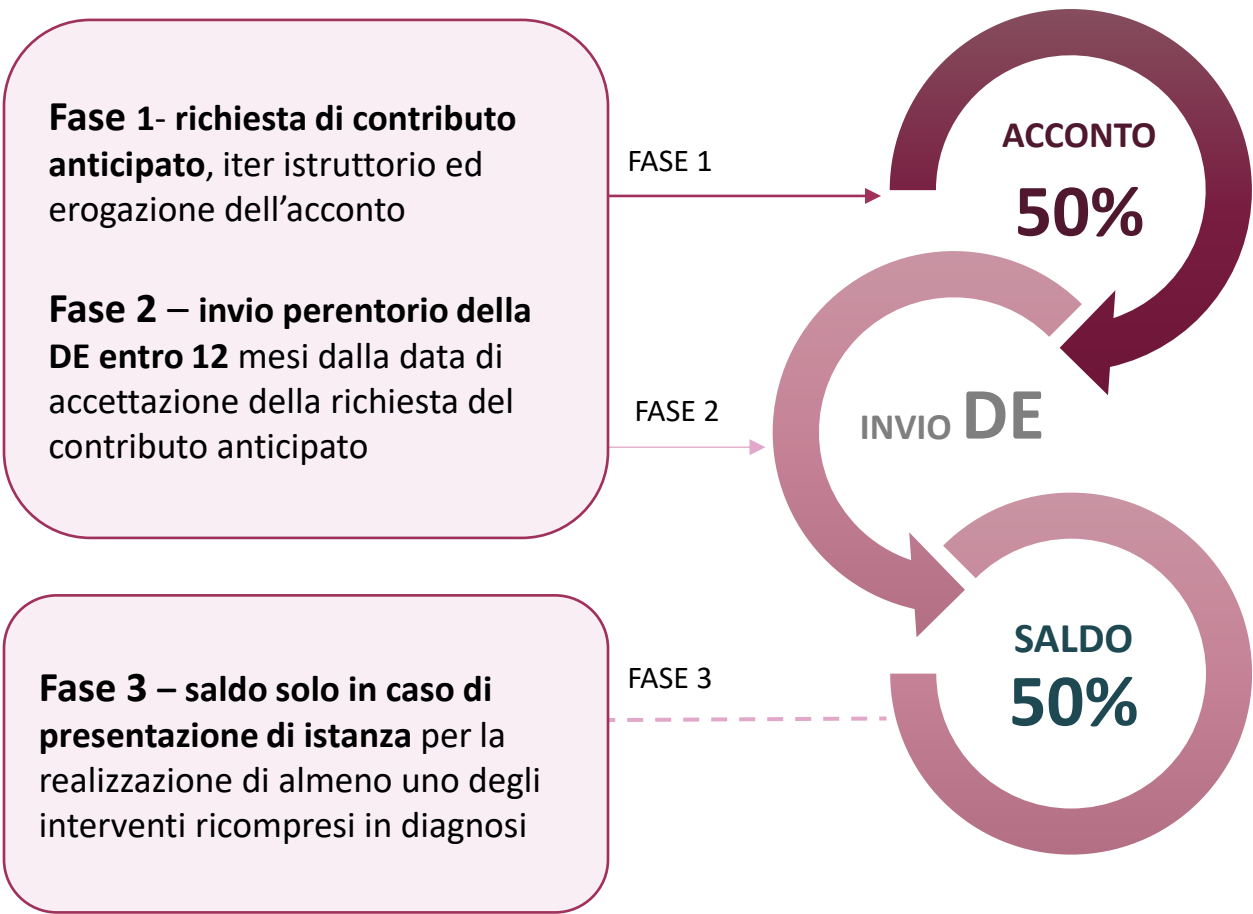
Casi specifici per incentivo al 100%: ETS non economico **«utilizzatore»** di edificio di proprietà di comune con popolazione < 15.000 ab. per lo svolgimento di attività pubblicistiche o utilizzatore di edificio pubblico con destinazione scuola/ospedale

Contributo anticipato Diagnosi Energetica



Anche per gli **ETS non economici**, assimilate da Decreto alle Pubbliche Amministrazioni, è previsto il **riconoscimento di un contributo anticipato a copertura delle spese da sostenere per la redazione di una diagnosi energetica**, anche finalizzata alla realizzazione di almeno uno degli interventi riportati nella stessa :

- **deve essere redatta da un da un EGE** certificato ai sensi della norma UNI CEI 11339 **oppure da una ESCO** certificata ai sensi della norma UNI CEI 11352 in conformità ai criteri minimi di cui al Dlgs 102/14
- **deve riportare almeno uno degli interventi del titolo II e III** per i quali dovrà essere trasmessa, una volta programmati e/o realizzati, la successiva richiesta di concessione di incentivo
- l'ETS non economico in qualità di SR **può trasmettere una sola richiesta di anticipazione del contributo per il medesimo edificio** oggetto della diagnosi, prima dei aver presentato una relativa richiesta di accesso al Conto Termico
- **Sono concesse sino a tre richieste annue, o cinque** per Comuni con più di 30.000 abitanti, Province, regioni e pubbliche amministrazioni centrali.



Interventi per l'efficienza energetica (Titolo II)

INTERVENTI	INCENTIVO PREVISTO, MASSIMALI SPESE AMMISSIBILI E INCENTIVO MASSIMO EROGABILE (OVE APPLICABILI)
II.A Isolamento termico di strutture opache	40% delle spese ammissibili, massimale tra 150 e 350 €/mq 1.000.000 € incentivo massimo erogabile
II.B Sostituzione di chiusure trasparenti	40% delle spese ammissibili, massimale tra 700 o 800 €/mq 500.000 € incentivo massimo
II.C Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare	40% delle spese ammissibili, massimale tra 50 o 250 €/mq 10.000 € o 90.000 € incentivo massimo a seconda se il sistema è automatico o fisso
II.D Trasformazione degli edifici esistenti in «edifici a energia quasi zero NZEB»	65% delle spese ammissibili, massimale tra 1.000 o 1.300 €/mq 2.500.000 € o 3.000.000 € incentivo massimo
II.E Sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne	40% delle spese ammissibili, massimale 15 €/mq o 35 €/mq 50.000 € o 140.000 € incentivo massimo
II.F Installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici	40% delle spese ammissibili, massimale 60 €/mq 100.000 € incentivo massimo
II.G Installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, presso l'edificio e le relative pertinenze	30% delle spese ammissibili, massimale in base alle classi di potenza: 2.400 – 8.400 € per potenze tra 7,4 e 22 kW 1.200 €/kW per potenze tra 22 e 50 kW 60.000 €/infrastruttura potenze tra 50 e 100 kW 110.000 €/infrastruttura per potenze oltre 100 kW
II.H Installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo	20% del costo massimo ammissibile: 1.050 – 1.500 €/kW costo massimo impianto 1.000 €/kWh costo massimo accumulo

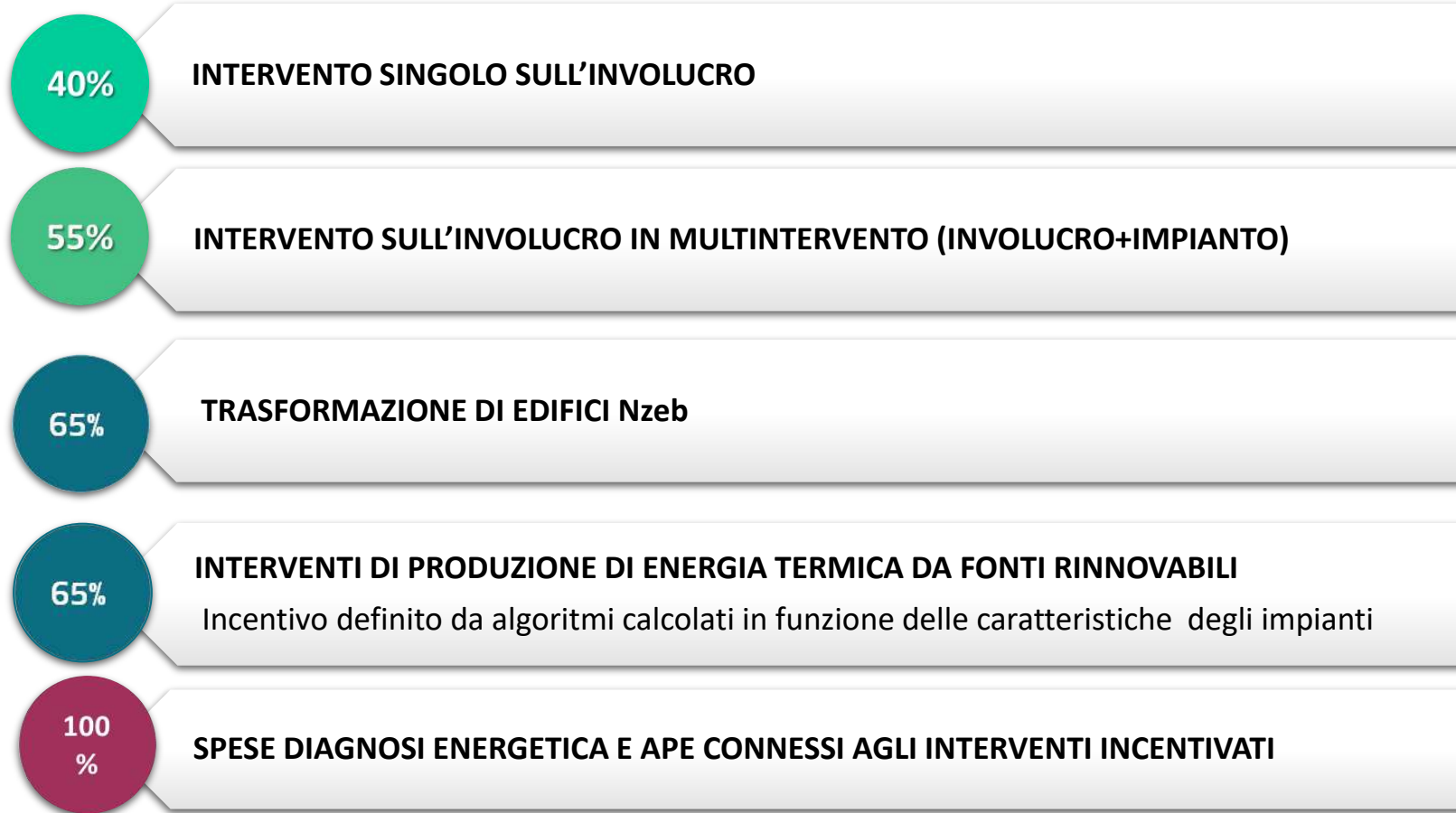


SOLO SE COMBINATI A INTERVENTI DI SOSTITUZIONE IMPIANTI CON POMPE DI CALORE ELETTRICHE

Interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili (Titolo III)

INTERVENTI	INCENTIVO PREVISTO, MASSIMALI SPESE AMMISSIBILI E INCENTIVO MASSIMO EROGABILE (OVE APPLICABILI)
III.A Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas	65% dei massimali calcolati in base alle caratteristiche tecniche dell'impianto: producibilità e prestazione stagionale SCOP o SPER
III.B Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi factory made o bivalenti, o installazione di una pompa di calore "add on"	65% dei massimali calcolati in base alle caratteristiche tecniche dell'impianto: producibilità e prestazione stagionale SCOP o SPER
III.C Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa	65% dei massimali calcolati in base alle caratteristiche dell'impianto: producibilità e specifici coefficienti di emissione e di valorizzazione dell'energia, questi ultimi > CT 2.0
III.D Installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale	65% dei massimali calcolati in base alle caratteristiche dell'impianto: producibilità, superficie solare lorda e coefficienti valorizzazione energia termica prodotta, questi ultimi > CT 2.0
III.E Sostituzione di scaldacqua elettrici e a gas con scaldacqua a pompa di calore	40% delle spese ammissibili, massimale 500 € o 1.500 € a seconda di capacità in litri e classe energetica
III.F Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti	65% delle spese ammissibili, massimale tra 130-200 €/kW 6.500 € o 30.000 € incentivo massimo
III.G Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti unità di microgenerazione alimentate da fonti rinnovabili	65% delle spese ammissibili, massimale tra 5.000 €/kWe 100.000 € incentivo massimo

Incentivo erogabile per gli ETS non economici



**NEI LIMITI DI
COSTI
MASSIMI
UNITARI E
MASSIMALI**

Modalità di accesso per l'ETS non economico

PRENOTAZIONE

ACCONTO,
RATA A SAL E
SALDO A FINE
LAVORI

PRESENTAZIONE RICHIESTA A LAVORI DA AVVIARE O GIA' IN CORSO

- **Caso i.** Con una **diagnosi energetica** e **verbale di delibera dell'assemblea dei soci, del consiglio di amministrazione, del presidente dell'ente, del consiglio direttivo o del comitato esecutivo** all'esecuzione di uno degli interventi indicati nella DE
- **Caso ii.** Con un **contratto EPC** stipulato con una ESCO che si qualifica come Soggetto Responsabile
- **Caso iii.** Con un **contratto EPC o altro contratto di fornitura integrato per la riqualificazione energetica** in cui l'Ente si qualifica come Soggetto Responsabile
- **Caso iv.** Con un **atto o delibera dell'organo competente** idonea ad **attestare la consegna dei lavori** all'impresa esecutrice

ACCESSO DIRETTO

COMPLETAMENTO RICHIESTA A LAVORI CONCLUSI

Entro 90 giorni dalla data di conclusione lavori trasmettendo alla richiesta:

- documentazione specifica per ogni tipologia di intervento
- Fatture e pagamenti eseguiti

EROGAZIONE
DI UNA RATA
UNICA A
SALDO

Cumulabilità dell'incentivo per gli ETS non economici

Il cumulo tra più agevolazioni si realizza quando le stesse sono riferibili al medesimo investimento e ai medesimi costi, ovvero alle stesse spese ammissibili.

Per gli ETS non economici l'incentivo del Conto termico:

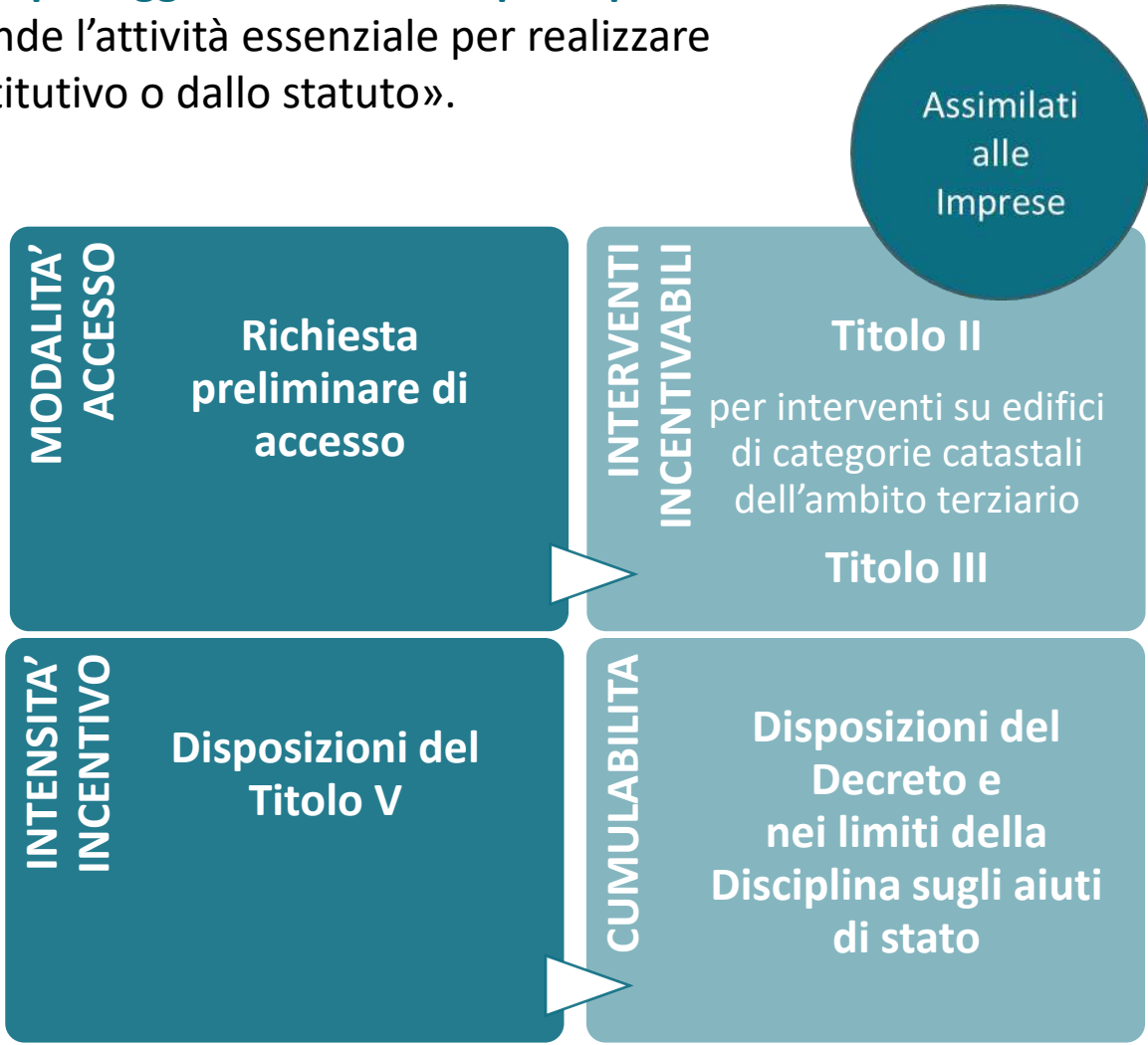
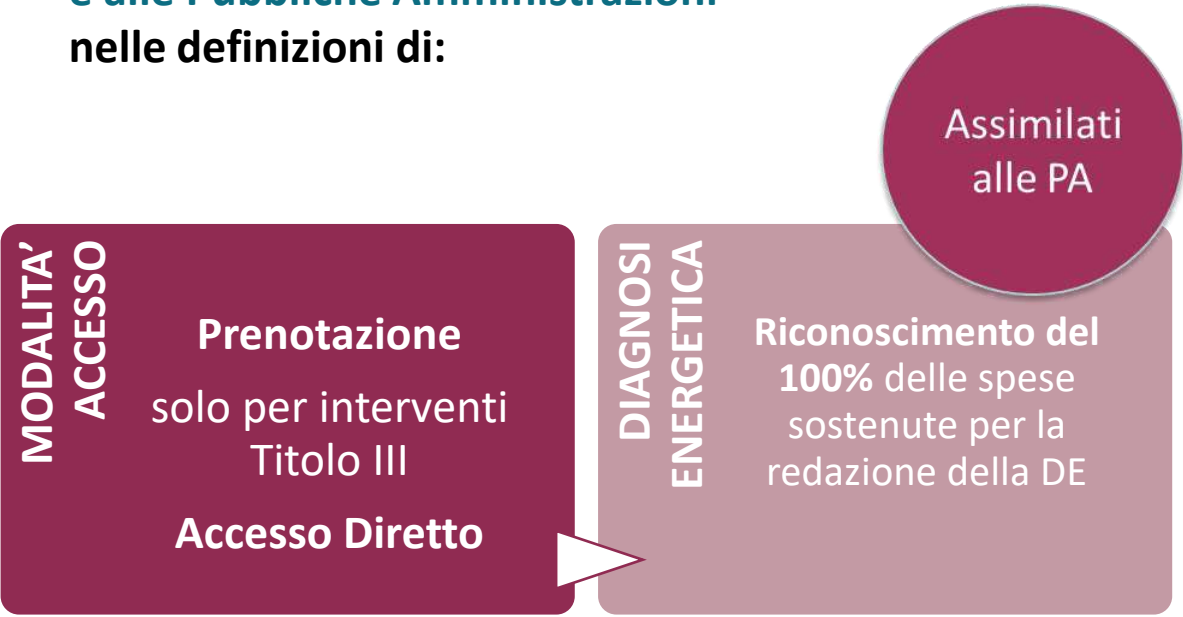
-  **è pienamente cumulabile** per interventi su **EDIFICI DI PROPRIETÀ PUBBLICA** con altri incentivi in conto capitale, **sia di natura statale che non statale**, tra cui M7 I17, fondi FESR, etc. **entro il limite del 100% dei costi sostenuti**
-  **è cumulabile** con gli incentivi per la condivisione dell'energia ai sensi del DM CACER, **tranne** che per la potenza installata per le quote d'obbligo e per gli impianti finanziati oltre il 40% del costo sostenuto (nZEB, scuole e ospedali, interventi di proprietà dei comuni <15.000 ab.)
-  **non è cumulabile** per interventi su **EDIFICI DI PRIVATI** per i quali l'Ente beneficia del diritto di godimento, **con incentivi statali**
-  Per le **ESCO, CER o gruppo di autoconsumo** di cui l'Ente sia membro, e i **soggetti privati nell'ambito di forme di PPP** in qualità di Soggetto Responsabile, si applicano i limiti di cumulabilità previsti per il Soggetto Ammesso per il quale operano.

 In sede di richiesta del Conto Termico l'Ente dovrà dichiarare la presenza di **ulteriori finanziamenti pubblici**



Assume la qualifica commerciale l’Ente del Terzo Settore che **ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività d’impresa**. «Per oggetto principale si intende l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto».

Ai fini dell’accesso agli incentivi del Conto termico, gli **Enti del Terzo Settore che svolgono attività di carattere economico sono assimilati alle Imprese e alle Pubbliche Amministrazioni nelle definizioni di:**



Interventi per l'efficienza energetica (Titolo II)

solo su edifici con categorie catastali dell'ambito terziario

INTERVENTI	INCENTIVO PREVISTO, MASSIMALI SPESE AMMISSIBILI E INCENTIVO MASSIMO EROGABILE (OVE APPLICABILI)
II.A Isolamento termico di strutture opache	40% delle spese ammissibili, massimale tra 150 e 350 €/mq 1.000.000 € incentivo massimo erogabile
II.B Sostituzione di chiusure trasparenti	40% delle spese ammissibili, massimale tra 700 o 800 €/mq 500.000 € incentivo massimo
II.C Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare	40% delle spese ammissibili, massimale tra 50 o 250 €/mq 10.000 € o 90.000 € incentivo massimo a seconda se il sistema è automatico o fisso
II.D Trasformazione degli edifici esistenti in «edifici a energia quasi zero NZEB»	65% delle spese ammissibili, massimale tra 1.000 o 1.300 €/mq 2.500.000 € o 3.000.000 € incentivo massimo
II.E Sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne	40% delle spese ammissibili, massimale 15 €/mq o 35 €/mq 50.000 € o 140.000 € incentivo massimo
II.F Installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici	40% delle spese ammissibili, massimale 60 €/mq 100.000 € incentivo massimo
II.G Installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, presso l'edificio e le relative pertinenze	30% delle spese ammissibili, massimale in base alle classi di potenza: 2.400 – 8.400 € per potenze tra 7,4 e 22 kW 1.200 €/kW per potenze tra 22 e 50 kW 60.000 €/infrastruttura potenze tra 50 e 100 kW 110.000 €/infrastruttura per potenze oltre 100 kW
II.H Installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo	20% del costo massimo ammissibile: 1.050 – 1.500 €/kW costo massimo impianto 1.000 €/kWh costo massimo accumulo



**SOLO
SE COMBINATI A
INTERVENTI DI
SOSTITUZIONE
IMPIANTI CON
POMPE DI CALORE
ELETTRICHE**

Interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili (Titolo III)

INTERVENTI	INCENTIVO PREVISTO, MASSIMALI SPESE AMMISSIBILI E INCENTIVO MASSIMO EROGABILE (OVE APPLICABILI)
III.A Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas	65% dei massimali calcolati in base alle caratteristiche tecniche dell'impianto: producibilità e prestazione stagionale SCOP o SPER
III.B Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi factory made o bivalenti, o installazione di una pompa di calore "add on"	65% dei massimali calcolati in base alle caratteristiche tecniche dell'impianto: producibilità e prestazione stagionale SCOP o SPER
III.C Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa	65% dei massimali calcolati in base alle caratteristiche dell'impianto: producibilità e specifici coefficienti di emissione e di valorizzazione dell'energia, questi ultimi > CT 2.0
III.D Installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale	65% dei massimali calcolati in base alle caratteristiche dell'impianto: producibilità, superficie solare lorda e coefficienti valorizzazione energia termica prodotta, questi ultimi > CT 2.0
III.E Sostituzione di scaldacqua elettrici e a gas con scaldacqua a pompa di calore	40% delle spese ammissibili, massimale 500 € o 1.500 € a seconda di capacità in litri e classe energetica
III.F Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti	65% delle spese ammissibili, massimale tra 130-200 €/kW 6.500 € o 30.000 € incentivo massimo
III.G Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzando unità di microgenerazione alimentate da fonti rinnovabili	65% delle spese ammissibili, massimale tra 5.000 €/kWe 100.000 € incentivo massimo



Modalità di accesso per l'ETS economico

RICHIESTA PRELIMINARE

PRIMA DELL'AVVIO LAVORI

Obbligatoria per poter accedere all'incentivo

Per i lavori avviati dal 7 agosto 2025 e non conclusi entro il 25/12/2025, è consentito l'invio della richiesta preliminare entro il 18/1/2026

PRENOTAZIONE

PRESENTAZIONE RICHIESTA A LAVORI DA AVVIARE O GIA' IN CORSO

ACCONTO,
RATA A SAL E
SALDO A FINE
LAVORI

SOLO PER
INTERVENTI
TITOLO III

- **Caso i.** Con una **diagnosi energetica e verbale di delibera dell'assemblea dei soci, del consiglio di amministrazione, del presidente dell'ente, del consiglio direttivo o del comitato esecutivo** all'esecuzione di uno degli interventi indicati nella DE
- **Caso ii.** Con un **contratto EPC** stipulato con una ESCO che si qualifica come Soggetto Responsabile
- **Caso iii.** Con un **contratto EPC o altro contratto di fornitura integrato per la riqualificazione energetica** in cui l'Ente si qualifica come Soggetto Responsabile
- **Caso iv.** Con un **atto o delibera dell'organo competente** idonea ad **attestare la consegna dei lavori** all'impresa esecutrice

COMPLETAMENTO RICHIESTA A LAVORI CONCLUSI

ACCESSO DIRETTO

Entro 90 giorni dalla data di conclusione lavori trasmettendo alla richiesta:

- documentazione specifica per ogni tipologia di intervento
- Fatture e pagamenti eseguiti

RATA UNICA PER INCENTIVO > € 15.000 PER INTERVENTI TITOLO III OPPURE IN RATE ANNUALI SE COMBINATI CON INTERVENTI TITOLO II



Richiesta preliminare di accesso per gli ETS economici

Secondo quanto previsto dall'art. 25, comma 3 **Titolo V** del DM, gli **ETS economici**, come per le imprese, **sono tenuti a trasmettere, prima dell'avvio dei lavori**, una **richiesta preliminare di accesso** agli incentivi comprensiva di almeno le seguenti informazioni:

- a) **nome e dimensioni dell'impresa**
- b) **descrizione del progetto, comprese le date di inizio e fine**
- c) **ubicazione del progetto**
- d) **elenco dei costi del progetto**
- e) **tipologia dell'aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.**



Sino all'entrata in esercizio del nuovo Portatermico all'indirizzo **preliminareimpreseCT3@pec.gse.it** è possibile presentare la richiesta preliminare di accesso tramite PEC, inserendo in oggetto "RICHIESTA PRELIMINARE IMPRESE CT3.0 (NOME IMPRESA)"



Ai fini dei calcoli dimensionali e/o economici delle imprese, ivi incluse quelle per le quali esiste una relazione con altre imprese (collegate e/o associate), si rinvia ai criteri descritti nella Raccomandazione della Commissione Europea n. 361 del 6.5.2003 e nel D.M. 18 aprile 2005



Secondo quanto previsto dall'art. 27 del DM, gli **ETS economici** come le imprese sono soggetti alle **disposizioni del Titolo V che detta le percentuali di intensità degli incentivi spettanti** determinate sulla base di:

- ☐ Tipologia di interventi (Titolo II e Titolo III)
- ☐ Dimensione dell'impresa
- ☐ Aiuti di Stato
- ☐ Specifiche premialità per zone assistite
- ☐ Miglioramento delle prestazioni energetiche



Agli **ETS economici** è consentita l'**eleggibilità agli interventi di riqualificazione energetica** di cui al **Titolo II**, esclusivamente **nel caso in cui si consegua una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 10%** rispetto alla situazione precedente all'investimento e del **20 % in caso di interventi combinati**.

Cumulabilità dell'incentivo per gli ETS economici

Il cumulo tra più agevolazioni si realizza quando le stesse sono riferibili al medesimo investimento e ai medesimi costi, ovvero alle stesse spese ammissibili.

Per gli ETS economici l'incentivo del Conto termico:



è **cumulabile** con altri aiuti di Stato **non di origine statale**, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, **nei limiti delle intensità previste dal Titolo V**



è **cumulabile** con gli incentivi per la condivisione dell'energia ai sensi del DM CACER, **tranne** che per la potenza installata per le quote d'obbligo e per gli impianti finanziati oltre il 40% del costo sostenuto.



non è cumulabile per interventi per la cui realizzazione siano concessi altri **incentivi statali**



Per le **ESCO, CER o gruppo di autoconsumo** di cui l'Ente sia membro, in qualità di Soggetto Responsabile, si applicano i limiti di cumulabilità previsti per il Soggetto Ammesso per il quale operano.



In sede di richiesta del Conto Termico l'ente dovrà dichiarare altri **incentivi pubblici e/o altri aiuti di Stato** percepiti per la realizzazione degli interventi.

3 IMPRESE

1. identificazione di impresa
2. Modalità di accesso
3. Richiesta preliminare di accesso
4. Interventi incentivabili
5. Disposizioni specifiche titolo V
6. Intensità incentivo → **Imprese ed ETS economici**
7. Regole di cumulabilità

IMPRESE



IDENTIFICAZIONE DI IMPRESA

Qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle modalità di finanziamento e dal perseguimento di uno scopo di lucro. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano *un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni* **che esercitano regolarmente un'attività economica.**

Rientrano nelle imprese anche le aziende agricole e le imprese operanti nel settore forestale. Tra le imprese sono incluse anche quelle costituite in forma aggregata, quali a titolo non esaustivo *associazioni temporanee di impresa, i raggruppamenti di imprese, le società di scopo e i consorzi.*

Modalità di accesso per le Imprese



RICHIESTA PRELIMINARE

PRIMA DELL'AVVIO LAVORI

Obbligatoria per poter accedere all'incentivo

Per i lavori avviati dal 7 agosto 2025 e non conclusi entro il 25/12/2025, è consentito l'invio della richiesta preliminare entro il 18/1/2026

ACCESSO DIRETTO

PRESENTAZIONE RICHIESTA A LAVORI CONCLUSI

Entro 90 giorni dalla data di conclusione lavori trasmettendo:

- documentazione specifica per ogni tipologia di intervento
- fatture e pagamenti eseguiti

EROGAZIONE DI UNA RATA UNICA PER INCENTIVO < € 15.000 OPPURE IN RATE ANNUALI IN BASE ALL'INTERVENTO

SR

Le Imprese possono accedere agli incentivi direttamente, rivestendo esso stesso la qualità di Soggetto Responsabile, oppure **avvalendosi di altro Soggetto Responsabile** tra:

- ☐ EScO
- ☐ CER o Gruppo di autoconsumatori di cui ne sia membro

In queste configurazioni **l'intensità dell'incentivo è commisurata** in relazione alla **natura del Soggetto Ammesso**.

OBBLIGO ANTIMAFIA: Come previsto dal Codice Antimafia (D.lgs. 159/2011), tutti i soggetti organizzati in forma di impresa destinatari di benefici il cui importo complessivo supera i 150.000 euro annui sono tenuti alla presentazione della dichiarazione antimafia tramite il Portale dedicato.



Richiesta preliminare di accesso per le Imprese

Secondo quanto previsto dall'art. 25, comma 3 **Titolo V** del DM, le **imprese sono tenute a trasmettere, prima dell'avvio dei lavori**, una **richiesta preliminare di accesso** agli incentivi comprensiva di almeno le seguenti informazioni:

- a) **nome e dimensioni dell'impresa**
- b) **descrizione del progetto, comprese le date di inizio e fine**
- c) **ubicazione del progetto**
- d) **elenco dei costi del progetto**
- e) **tipologia dell'aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.**



Sino all'entrata in esercizio del nuovo Portatermico all'indirizzo **preliminareimpreseCT** è possibile presentare la richiesta preliminare di accesso tramite PEC **3@pec.gse.it**, inserendo in oggetto "RICHIESTA PRELIMINARE IMPRESE CT3.0 (NOME IMPRESA)"



Ai fini dei calcoli dimensionali e/o economici delle imprese, ivi incluse quelle per le quali esiste una relazione con altre imprese (collegate e/o associate), si rinvia ai criteri descritti nella Raccomandazione della Commissione Europea n. 361 del 6.5.2003 e nel D.M. 18 aprile 2005

Interventi per l'efficienza energetica (Titolo II)

solo su edifici con categorie catastali dell'ambito terziario

INTERVENTI	INCENTIVO PREVISTO, MASSIMALI SPESE AMMISSIBILI E INCENTIVO MASSIMO EROGABILE (OVE APPLICABILI)
II.A Isolamento termico di strutture opache	40% delle spese ammissibili, massimale tra 150 e 350 €/mq 1.000.000 € incentivo massimo erogabile
II.B Sostituzione di chiusure trasparenti	40% delle spese ammissibili, massimale tra 700 o 800 €/mq 500.000 € incentivo massimo
II.C Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare	40% delle spese ammissibili, massimale tra 50 o 250 €/mq 10.000 € o 90.000 € incentivo massimo a seconda se il sistema è automatico o fisso
II.D Trasformazione degli edifici esistenti in «edifici a energia quasi zero NZEB»	65% delle spese ammissibili, massimale tra 1.000 o 1.300 €/mq 2.500.000 € o 3.000.000 € incentivo massimo
II.E Sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne	40% delle spese ammissibili, massimale 15 €/mq o 35 €/mq 50.000 € o 140.000 € incentivo massimo
II.F Installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici	40% delle spese ammissibili, massimale 60 €/mq 100.000 € incentivo massimo
II.G Installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, presso l'edificio e le relative pertinenze	30% delle spese ammissibili, massimale in base alle classi di potenza: 2.400 – 8.400 € per potenze tra 7,4 e 22 kW 1.200 €/kW per potenze tra 22 e 50 kW 60.000 €/infrastruttura potenze tra 50 e 100 kW 110.000 €/infrastruttura per potenze oltre 100 kW
II.H Installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo	20% del costo massimo ammissibile: 1.050 – 1.500 €/kW costo massimo impianto 1.000 €/kWh costo massimo accumulo



**SOLO
SE COMBINATI A
INTERVENTI DI
SOSTITUZIONE
IMPIANTI CON
POMPE DI CALORE
ELETTRICHE**

Interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili (Titolo III)

INTERVENTI	INCENTIVO PREVISTO, MASSIMALI SPESE AMMISSIBILI E INCENTIVO MASSIMO EROGABILE (OVE APPLICABILI)
III.A Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas	65% dei massimali calcolati in base alle caratteristiche tecniche dell'impianto: producibilità e prestazione stagionale SCOP o SPER
III.B Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi factory made o bivalenti, o installazione di una pompa di calore "add on"	65% dei massimali calcolati in base alle caratteristiche tecniche dell'impianto: producibilità e prestazione stagionale SCOP o SPER
III.C Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa	65% dei massimali calcolati in base alle caratteristiche dell'impianto: producibilità e specifici coefficienti di emissione e di valorizzazione dell'energia, questi ultimi > CT 2.0
III.D Installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale	65% dei massimali calcolati in base alle caratteristiche dell'impianto: producibilità, superficie solare lorda e coefficienti valorizzazione energia termica prodotta, questi ultimi > CT 2.0
III.E Sostituzione di scaldacqua elettrici e a gas con scaldacqua a pompa di calore	40% delle spese ammissibili, massimale 500 € o 1.500 € a seconda di capacità in litri e classe energetica
III.F Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti	65% delle spese ammissibili, massimale tra 130-200 €/kW 6.500 € o 30.000 € incentivo massimo
III.G Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti unità di microgenerazione alimentate da fonti rinnovabili	65% delle spese ammissibili, massimale tra 5.000 €/kWe 100.000 € incentivo massimo

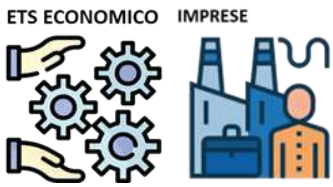


Secondo quanto previsto dall'art. 27 del DM, le **imprese** sono soggetti alle **disposizioni del Titolo V che detta le percentuali di intensità degli incentivi spettanti** determinate sulla base di:

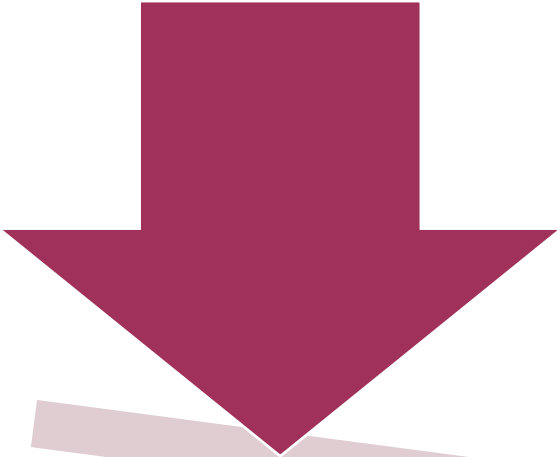
- ☐ **Tipologia di interventi (Titolo II e Titolo III)**
- ☐ **Dimensione dell'impresa**
- ☐ **Aiuti di Stato**
- ☐ **Specifiche premialità per zone assistite**
- ☐ **Miglioramento delle prestazioni energetiche**



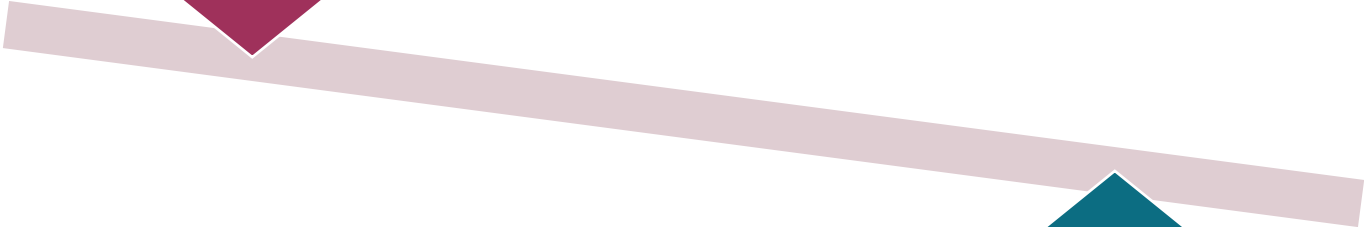
Alle **Imprese** è consentita l'**eleggibilità agli interventi di riqualificazione energetica** di cui al Titolo II, esclusivamente **nel caso in cui si consegua una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 10%** rispetto alla situazione precedente all'investimento e del **20 % in caso di interventi combinati**.



INCENTIVO EROGABILE:
MINIMO TRA
INCENTIVO PREVISTO
E
INTENSITA' MASSIMA DELL'AIUTO



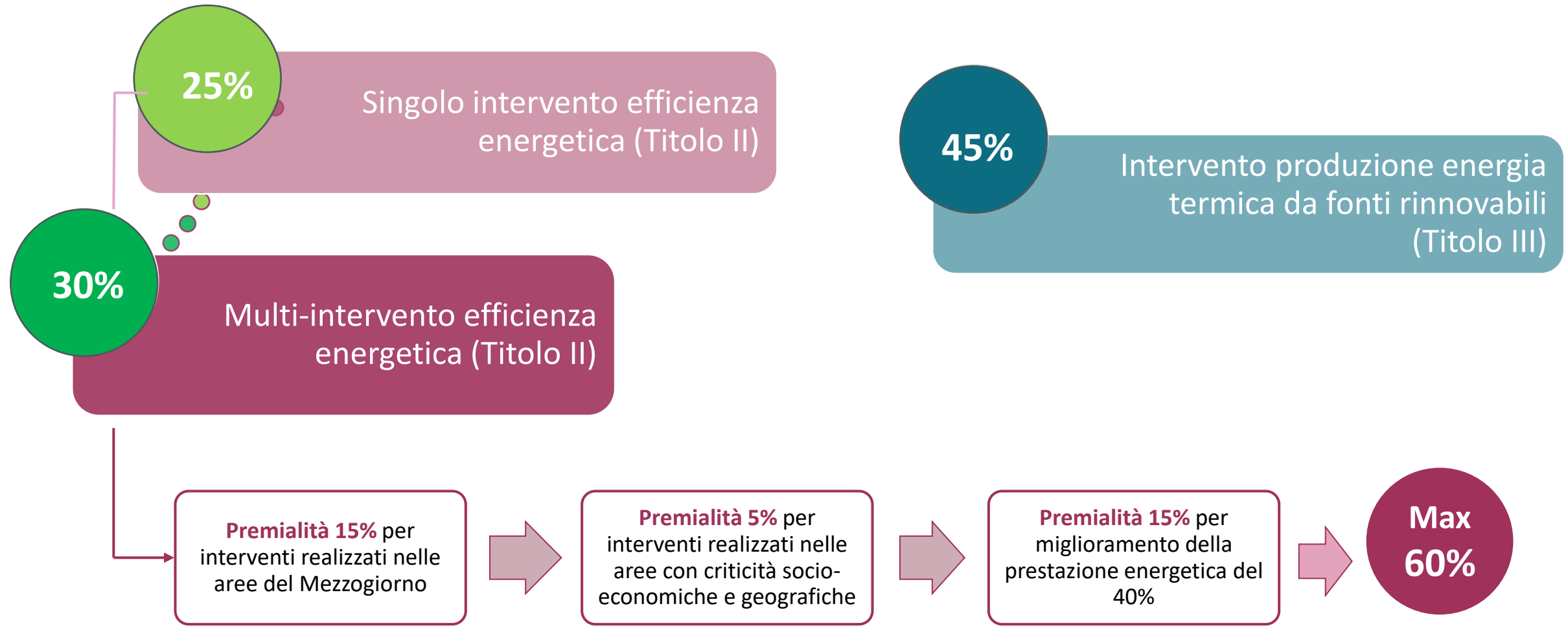
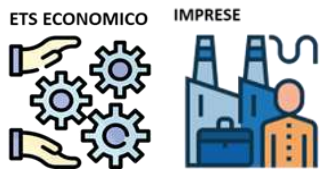
INTENSITÀ MASSIMA DELL'AIUTO:
valore massimo dell'incentivo che
un'impresa può ricevere sul totale dei
costi ammissibili sostenuti
in funzione delle sue dimensioni



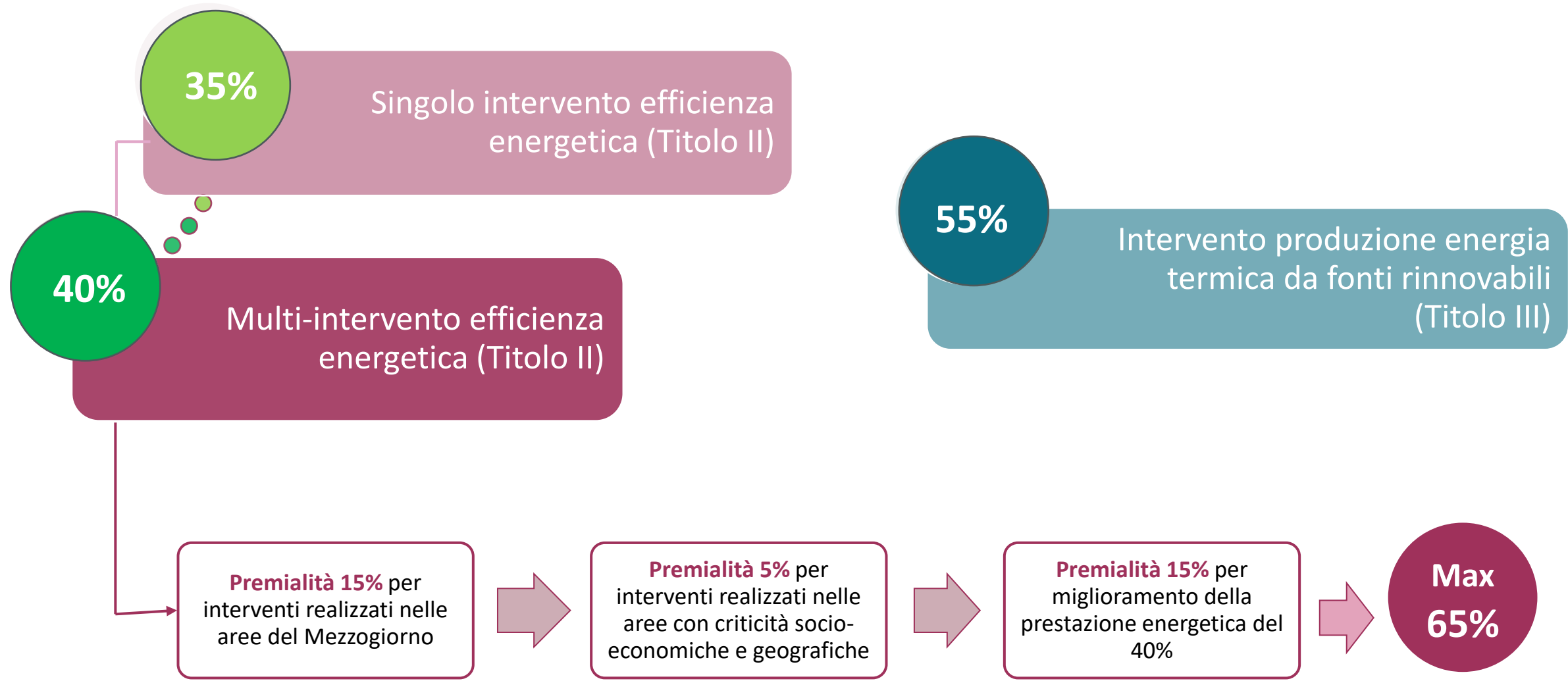
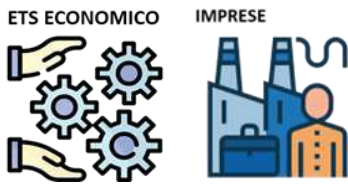
INCENTIVO PREVISTO:
percentuale sui costi ammissibili definiti per
singolo intervento o mix di interventi
quantificato in funzione dei costi massimi
unitari e/o la producibilità degli impianti.



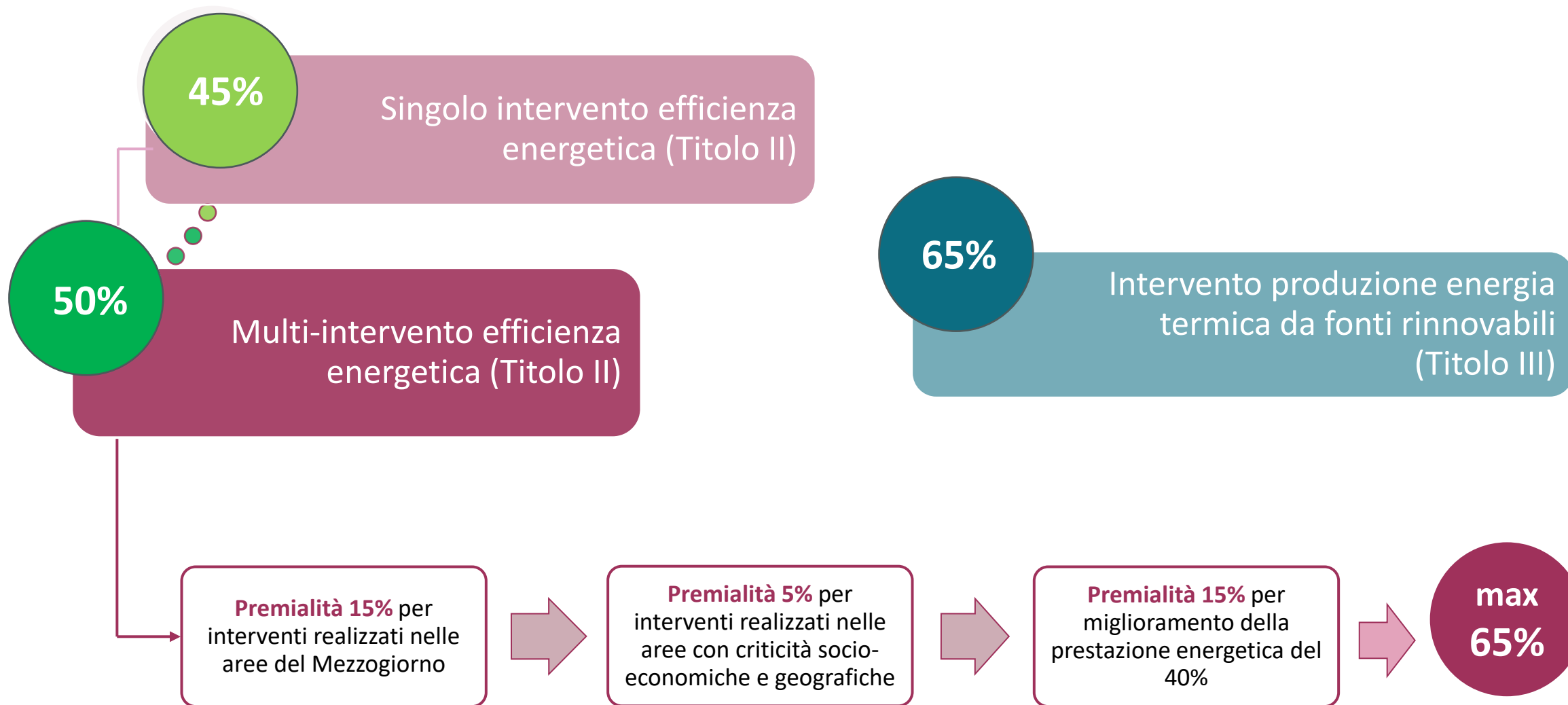
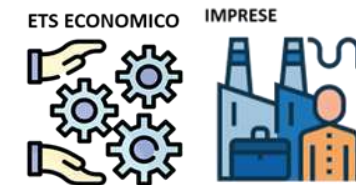
Intensità incentivo per Imprese ed ETS economici di **grandi dimensioni**



Intensità incentivo per Imprese ed ETS economici di **medie dimensioni**



Intensità incentivo per Imprese ed ETS economici di **piccole dimensioni**



Cumulabilità dell'incentivo per le Imprese

Il cumulo tra più agevolazioni si realizza quando le stesse sono riferibili al medesimo investimento e ai medesimi costi, ovvero alle stesse spese ammissibili.

Per le Imprese l'incentivo del Conto termico:



è **cumulabile** con altri aiuti di Stato **non di origine statale**, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, **nei limiti delle intensità previste dal Titolo V**



è **cumulabile** con gli incentivi per la condivisione dell'energia ai sensi del DM CACER, **tranne** che per la potenza installata per le quote d'obbligo e per gli impianti finanziati oltre il 40% del costo sostenuto.



non è cumulabile per interventi per la cui realizzazione siano concessi altri **incentivi statali (es. Transizione 5.0)**



Per le **ESCO, CER o gruppo di autoconsumo** di cui l'impresa sia membro, in qualità di Soggetto Responsabile, si applicano i limiti di cumulabilità previsti per il Soggetto Ammesso per il quale operano.



In sede di richiesta del Conto Termico le Imprese dovranno dichiarare altri **incentivi pubblici e/o altri aiuti di Stato** percepiti per la realizzazione degli interventi.

4 PRIVATI

1. Identificazione soggetti privati
2. interventi incentivabili
3. modalità di accesso
4. regole di cumulabilità



Per il Conto Termico, i **soggetti privati** sono tutti quelli che non rientrano nelle categorie di PA, ETS iscritti al RUNTS e imprese:

- ❖ **Persone Fisiche e Condomini**
- ❖ **Altri diversi da PA, ETS e imprese**

La determinazione degli interventi ammissibili dipende però dalla tipologia dell'immobile oggetto di intervento:

- ➔ Per gli immobili **residenziali**, sono ammissibili **solo interventi sull'impiantistica**



TERZIARIO: IMPIANTISTICA ED EFFICIENZA

**TITOLO II E
TITOLO III**



RESIDENZIALE: SOLO IMPIANTISTICA

**SOLO
TITOLO III**



Interventi per l'efficienza energetica (Titolo II)

solo su edifici con categorie catastali dell'ambito terziario

INTERVENTI	INCENTIVO PREVISTO, MASSIMALI SPESE AMMISSIBILI E INCENTIVO MASSIMO EROGABILE (OVE APPLICABILI)
II.A Isolamento termico di strutture opache	40% delle spese ammissibili, massimale tra 150 e 350 €/mq 1.000.000 € incentivo massimo erogabile
II.B Sostituzione di chiusure trasparenti	40% delle spese ammissibili, massimale tra 700 o 800 €/mq 500.000 € incentivo massimo
II.C Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare	40% delle spese ammissibili, massimale tra 50 o 250 €/mq 10.000 € o 90.000 € incentivo massimo a seconda se il sistema è automatico o fisso
II.D Trasformazione degli edifici esistenti in «edifici a energia quasi zero NZEB»	65% delle spese ammissibili, massimale tra 1.000 o 1.300 €/mq 2.500.000 € o 3.000.000 € incentivo massimo
II.E Sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne	40% delle spese ammissibili, massimale 15 €/mq o 35 €/mq 50.000 € o 140.000 € incentivo massimo
II.F Installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici	40% delle spese ammissibili, massimale 60 €/mq 100.000 € incentivo massimo
II.G Installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, presso l'edificio e le relative pertinenze	30% delle spese ammissibili, massimale in base alle classi di potenza: 2.400 – 8.400 € per potenze tra 7,4 e 22 kW 1.200 €/kW per potenze tra 22 e 50 kW 60.000 €/infrastruttura potenze tra 50 e 100 kW 110.000 €/infrastruttura per potenze oltre 100 kW
II.H Installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo	20% del costo massimo ammissibile: 1.050 – 1.500 €/kW costo massimo impianto 1.000 €/kWh costo massimo accumulo

**SOLO
SE COMBINATI A
INTERVENTI DI
SOSTITUZIONE
IMPIANTI CON
POMPE DI CALORE
ELETTRICHE**



Interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili (Titolo III)

INTERVENTI	INCENTIVO PREVISTO, MASSIMALI SPESE AMMISSIBILI E INCENTIVO MASSIMO EROGABILE (OVE APPLICABILI)
III.A Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas	65% dei massimali calcolati in base alle caratteristiche tecniche dell'impianto: producibilità e prestazione stagionale SCOP o SPER
III.B Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi factory made o bivalenti, o installazione di una pompa di calore "add on"	65% dei massimali calcolati in base alle caratteristiche tecniche dell'impianto: producibilità e prestazione stagionale SCOP o SPER
III.C Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa	65% dei massimali calcolati in base alle caratteristiche dell'impianto: producibilità e specifici coefficienti di emissione e di valorizzazione dell'energia, questi ultimi > CT 2.0
III.D Installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale	65% dei massimali calcolati in base alle caratteristiche dell'impianto: producibilità, superficie solare lorda e coefficienti valorizzazione energia termica prodotta, questi ultimi > CT 2.0
III.E Sostituzione di scaldacqua elettrici e a gas con scaldacqua a pompa di calore	40% delle spese ammissibili, massimale 500 € o 1.500 € a seconda di capacità in litri e classe energetica
III.F Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti	65% delle spese ammissibili, massimale tra 130-200 €/kW 6.500 € o 30.000 € incentivo massimo
III.G Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzando unità di microgenerazione alimentate da fonti rinnovabili	65% delle spese ammissibili, massimale tra 5.000 €/kWe 100.000 € incentivo massimo



ACCESSO DIRETTO

PRESENTAZIONE RICHIESTA A LAVORI CONCLUSI

Entro 90 giorni dalla data di conclusione lavori trasmettendo:

- documentazione specifica per ogni tipologia di intervento
- Fatture e pagamenti eseguiti

EROGAZIONE DI UNA
RATA UNICA PER
INCENTIVO
< € 15.000 OPPURE
IN RATE ANNUALI IN
BASE
ALL'INTERVENTO

SR

Persone fisiche e condomini possono accedere agli incentivi direttamente, rivestendo esso stesso la qualità di Soggetto Responsabile, oppure **avvalendosi di altro Soggetto Responsabile** tra:

- ☐ EScO
- ☐ CER o Gruppo di autoconsumatori di cui ne sia membro

In questi casi, per l'ammissibilità degli interventi e la determinazione dell'incentivo fa fede la **natura del Soggetto Ammesso** e la **categoria catastale** dell'immobile oggetto di intervento.

Cumulabilità dell'incentivo per persone fisiche e condomini

Il cumulo tra più agevolazioni si realizza quando le stesse sono riferibili al medesimo investimento e ai medesimi costi, ovvero alle stesse spese ammissibili.

Per persone fisiche e condomini l'incentivo del Conto termico:



è **cumulabile** con gli incentivi per la condivisione dell'energia ai sensi del DM CACER, **tranne** che per la potenza installata per le quote d'obbligo e per gli impianti finanziati oltre il 40% del costo sostenuto.



non è cumulabile per interventi su EDIFICI DI PROPRIETA' per la cui realizzazione siano concessi altri **incentivi statali**, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse (es. Detrazioni fiscali).



Per le **ESCO, CER o gruppo di autoconsumo** di cui le persone fisiche siano membri, in qualità di Soggetto Responsabile, si applicano i limiti di cumulabilità previsti per il Soggetto Ammesso per il quale operano.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOCG «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» e sulla DOC «Dolcetto di Ovada»;

Considerato che il Consorzio tutela Ovada DOCG ha richiesto il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la sola DOCG «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» e non per la DOC «Dolcetto di Ovada»;

Considerato inoltre che, con la nota prot. n. 2411/2024 del 13 maggio 2024, l'organismo di controllo Valoritalia S.r.l. ha comunicato che il Consorzio tutela Ovada DOCG ha la rappresentatività di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la sola DOCG «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» e non anche per la DOC «Dolcetto di Ovada», come erroneamente indicato nelle premesse al decreto ministeriale del 3 giugno 2024;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modificazione del decreto ministeriale del 3 giugno 2024 ed all'attribuzione al Consorzio tutela Ovada DOCG a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per la sola DOCG «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada»;

Decreta:

Articolo unico

1. L'incarico conferito con il presente decreto modifica l'incarico da ultimo confermato al Consorzio tutela Ovada DOCG con il decreto ministeriale del 3 giugno 2024 ed ha la medesima durata prevista in quest'ultimo decreto.

2. Il Consorzio tutela Ovada DOCG, con sede legale in Ovada (AL), via Torino n. 69, è incaricato pertanto a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla sola DOCG «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada».

3. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e nei decreti ministeriali del 27 febbraio 2018, n. 13779 e del 3 giugno 2024, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 19 settembre 2025

Il dirigente: GASPARRI

25A05264

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 7 agosto 2025.

Incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante «Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE» e successive modificazioni;

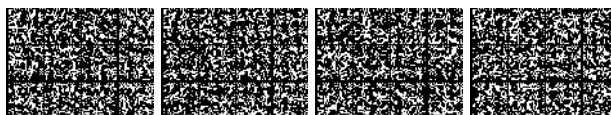
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE» e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 28, che disciplina i contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»;

Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante «Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive» e in particolare l'art. 22;

Visto il decreto del 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute e della difesa, recante «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici»;



Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 16 febbraio 2016, recante «Aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili»;

Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante «Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi»;

Visto il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica»;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia» ed in particolare l'art. 48-ter che disciplina gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili» ed in particolare l'art. 10, comma 1, lettere a), b) e c);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune» ed in particolare il comma 9-bis dell'art. 47;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e, in particolare, l'art. 10, comma 3-bis;

Vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione);

Vista la direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (rifusione);

Vista la direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione);

Visto il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima trasmesso in data 3 luglio 2024 alla Commissione europea in attuazione del regolamento (UE) 2018/1999;

Visto il regolamento (UE) n. 1315/2023 della Commissione del 30 giugno 2023 che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in particolare l'art. 38-bis relativo agli aiuti agli investimenti per misure di efficienza energetica relative agli edifici e l'art. 41 relativo agli aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento;

Vista la comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);

Considerato l'obiettivo, definito dal Piano nazionale integrato energia e clima 2024, di conseguire un risparmio energetico cumulativo pari a 73,4 Mtep nel periodo compreso tra il 2021 ed il 2030 tramite politiche attive, calcolato sulla base di quanto previsto dall'art. 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2023/1791;

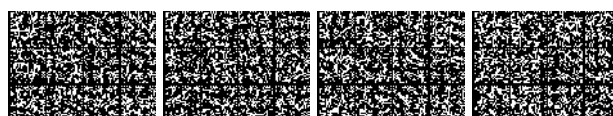
Considerato che il «Piano d'azione per il miglioramento della qualità dell'aria» prevede che siano introdotti tra i requisiti di accesso agli incentivi del Conto termico, per i generatori di calore alimentati con biomassa, installati in sostituzione di apparecchi più emissivi, in particolare nelle zone affette da problemi di qualità dell'aria, la certificazione ambientale di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico 7 novembre 2017, n. 186 con classe di qualità 4 stelle o superiore;

Ritenuto di dover specializzare il meccanismo del Conto termico per la riqualificazione energetica e per il recupero edilizio in ambito non residenziale, ovvero nell'ambito terziario sia pubblico che privato;

Ritenuto di rivedere, ampliare e razionalizzare il perimetro dei soggetti ammessi e degli interventi oggetto degli incentivi disposti dal presente decreto, in modo da creare uno strumento di maggiore efficacia per gli interventi di produzione di energia termica rinnovabile, nonché per gli interventi di efficienza energetica negli edifici della pubblica amministrazione e nel settore terziario;

Considerato che i comuni costituiscono il livello di governo più prossimo ai cittadini, il cui ruolo può essere fondamentale nella transizione ecologica dando un maggiore impulso alla decarbonizzazione dei servizi pubblici offerti, da cui far discendere un miglioramento della qualità delle prestazioni erogate in favore dei cittadini e delle imprese;

Considerata la ridotta disponibilità delle risorse finanziarie a bilancio che caratterizza le amministrazioni comunali di piccole dimensioni nonché delle competenze necessarie alla gestione di processi amministra-



tivi e burocratici complessi, ivi inclusi quelli connessi alla finanza di progetto e al reperimento delle risorse economiche necessarie, fondamentali per la progettazione ed esecuzione di interventi di efficientamento energetico degli edifici;

Ritenuto, pertanto, opportuno facilitare l'accesso agli incentivi pubblici per la realizzazione degli interventi ammessi al conto termico da parte di comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti attraverso l'erogazione dell'incentivo fino al 100% delle spese ammissibili di tali interventi;

Vista la relazione di congruità tecnico-economica dei costi del GSE stimati per la gestione della misura e dei corrispondenti corrispettivi a carico dei beneficiari, del 13 gennaio 2025, prot. n. 4745;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella riunione del 5 agosto 2025, rep. atti n. 115 /CU del 2025;

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità e ambito d'applicazione

1. Il presente decreto aggiorna la disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili secondo principi di semplificazione, efficacia, diversificazione e innovazione tecnologica, nonché di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione, tenendo conto di quanto disposto all'art. 10, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. La nuova disciplina, in coerenza con le indicazioni del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, concorre al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore civile.

2. La misura di incentivazione di cui al presente decreto è sottoposta ad aggiornamento periodico con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa con la Conferenza unificata, secondo i tempi indicati all'art. 28, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ove necessario, secondo le modalità previste all'art. 22, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, al decreto

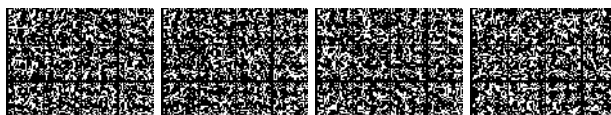
legislativo 4 luglio 2014, n. 102, al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 e al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Si applicano, inoltre, le seguenti definizioni:

a) ambito residenziale: gli edifici o le unità immobiliari di categoria catastale appartenenti al gruppo A, ad esclusione della classe A/8, A/9 e A/10;

b) ambito terziario: gli edifici e le unità immobiliari di categoria catastale A/10, gruppo B, gruppo C ad esclusione di C/6 e C/7, gruppo D ad esclusione di D9, gruppo E ad esclusione di E2, E4, E6;

c) amministrazioni pubbliche: le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale, compresi gli ex Istituti autonomi case popolari comunque denominati e trasformati dalle regioni, nonché, ai sensi della legge 11 novembre 2014, n. 164, le cooperative di abitanti iscritte all'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi costituito presso il Ministero dello sviluppo economico in base all'art. 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Ai fini del presente decreto sono, inoltre, ricompresi gli enti contenuti nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; le società *in house* come definite dall'art. 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, laddove realizzino gli interventi di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto, sugli immobili dell'amministrazione o delle amministrazioni controllanti; i concessionari che gestiscano servizi pubblici utilizzando immobili di enti territoriali o locali; le società cooperative sociali costituite ai sensi dell'art. 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni e iscritte nei rispettivi albi regionali di cui all'art. 9, comma 1, della medesima disposizione;

d) apparecchio o componente ricondizionato: prodotto, o parte di esso, già immesso nel mercato, che, dopo essere stato dismesso, è stato sottoposto ad azioni di pulizia, manutenzione, eventuale riparazione e infine testato al fine di ripristinarne la funzionalità e le prestazioni originarie, così da poter essere riutilizzato per lo scopo previsto senza modifiche sostanziali, contribuendo a promuovere l'economia circolare e la riduzione dei rifiuti, in linea con gli obiettivi di sostenibilità UE. Il fabbricante, ovvero l'operatore, che effettua il ricondizionamento è responsabile di verificare la conformità del componente ricondizionato alle specifiche normative di prodotto e alle disposizioni legislative applicabili, prima di immetterlo nuovamente sul mercato come apparecchio ricondizionato o che contiene componenti ricondizionati;



e) azienda agricola: impresa al cui titolare è stata rilasciata la qualifica di IAP (Imprenditore agricolo professionale) da parte dell'amministrazione competente, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;

f) catalogo degli apparecchi domestici o Catalogo: elenco, reso pubblico e aggiornato periodicamente dal GSE, contenente apparecchi, macchine e sistemi, identificati con marca e modello, per la ricarica dei veicoli elettrici, per la microgenerazione e produzione di energia termica per gli interventi ammessi ai benefici di cui al presente decreto;

g) contratto di partenariato pubblico privato: forma contrattuale disciplinata dall'art. 174 e segg. del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

h) data di conclusione dell'intervento: data di effettuazione dell'intervento o di ultimazione dei lavori, ivi inclusi i lavori e le attività correlate all'intervento medesimo e per i quali sono state sostenute spese ammissibili agli incentivi ai sensi degli articoli 6 e 9 del presente decreto. Le prestazioni professionali, comprese la redazione di diagnosi e attestati di prestazione energetica, anche quando espressamente previste dal presente decreto per l'intervento, non rientrano tra le attività da considerare ai fini dell'individuazione della data di conclusione dell'intervento. Con riferimento agli interventi realizzati da amministrazioni pubbliche, per data di conclusione dell'intervento è da intendersi:

i. la data di collaudo ai sensi dell'art. 116 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o la data del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 50, comma 7 e dell'allegato II.14, e dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in caso di appalto specifico recante l'intervento oggetto della richiesta di concessione d'incentivo;

ii. in caso di appalto riferito ad una pluralità d'interventi tra cui quello oggetto della richiesta di concessione dell'incentivo, la data di emissione dello stato avanzamento lavori (SAL) finale nel quale è incluso lo specifico intervento (o multi-intervento) per il quale si richiede l'incentivo;

i) edifici esistenti e fabbricati rurali esistenti: edifici e fabbricati rurali, comprese le pertinenze, iscritti al catasto edilizio urbano, con eccezione delle opere destinate alla difesa nazionale, alla data di presentazione dell'istanza di incentivazione ad esclusione degli edifici in costruzione (categoria F);

l) edificio: un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

m) elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici: l'insieme dei punti di ricarica e delle infrastrutture di canalizzazione comprensive dei necessari cavi elettrici interconnessi a un punto di prelievo della rete pubblica per la ricarica di veicoli elettrici intestato al soggetto ammesso, come definiti ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e-ter), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257;

n) enti del terzo settore: enti definiti all'art. 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e inclusi nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 11 del medesimo decreto legislativo;

o) esecuzione a regola d'arte: interventi e prestazioni eseguiti e/o forniti secondo quanto previsto dalle vigenti normative tecniche in riferimento alle opere e/o prestazioni realizzate e/o fornite;

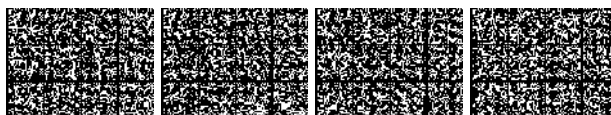
p) GSE: Gestore dei servizi energetici S.p.a., soggetto responsabile della gestione degli incentivi e delle attività di cui al presente decreto;

q) impegno di spesa annua cumulata: sommatoria degli incentivi annui che il GSE si impegna a riconoscere, in attuazione del presente decreto, ai soggetti responsabili. Tale impegno considera gli importi erogati e da erogare dal GSE, su base annua, nell'anno di riferimento, calcolati secondo un criterio di cassa, ovvero secondo le modalità di cui all'art. 19 del presente decreto, sulla base dei contratti attivati e delle richieste ammesse dall'avvio del meccanismo i cui ratei sono in pagamento nell'anno di riferimento. Per le amministrazioni pubbliche, la spesa annua cumulata indicata all'art. 3, comma 1 del presente decreto, comprende anche le risorse erogate dal GSE in acconto prima della realizzazione dell'intervento, secondo la procedura di cui all'art. 11, comma 5;

r) impianto solare fotovoltaico: impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico, come definito ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e) del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010;

s) impresa: qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle modalità di finanziamento e dal perseguimento di uno scopo di lucro. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica. Tra le imprese di cui al precedente periodo sono incluse anche quelle costituite in forma aggregata, quali a titolo non esaustivo associazioni temporanee di impresa, i raggruppamenti di imprese, le società di scopo e i consorzi;

t) impresa operante nel settore forestale: impresa iscritta alla Camera di commercio che svolge prioritariamente attività di «silvicoltura e altre attività forestali» (codice Ateco 02.10.00) o «utilizzo di aree forestali» (codice Ateco 02.20.00);



u) installazione di tecnologie di *building automation* degli impianti termici ed elettrici degli edifici: installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico degli impianti termici ed elettrici degli edifici ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica nel riscaldamento, raffrescamento, ventilazione e condizionamento, produzione di acqua calda sanitaria, illuminazione, controllo delle schermature solari, centralizzazione e controllo integrato delle diverse applicazioni, diagnostica e rilevamento consumi unitamente al miglioramento dei parametri, conformi ai requisiti tecnici previsti nell'allegato I del presente decreto;

v) interventi di piccole dimensioni di incremento dell'efficienza energetica: interventi di cui all'art. 5, che soddisfano i requisiti previsti dall'allegato I;

z) interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza: interventi di cui all'art. 8, che soddisfano i requisiti previsti dall'allegato I. Tali interventi riguardano impianti con una potenza termica inferiore o uguale a 2 MW e impianti solari termici con una superficie minore o uguale a 2.500 mq;

aa) interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale: interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti di cui all'art. 8 e contestuale messa a punto ed equilibratura dei sistemi di distribuzione, regolazione e controllo, ed introduzione, esclusivamente nel caso di impianti centralizzati al servizio di più unità immobiliari e/o edifici, di un efficace sistema di contabilizzazione individuale dell'energia termica utilizzata per la conseguente ripartizione delle spese. Ad eccezione dell'intervento di cui al comma 1, lettera c) dell'art. 8, sono considerati interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale anche quelli che comportano il distacco da una rete di teleriscaldamento purché questa non si configuri come rete di teleriscaldamento efficiente;

bb) interventi sull'involucro di edifici esistenti: interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture, anche inclinate, e pavimenti), finestre comprensive di infissi, strutture tutte delimitanti il volume riscaldato, installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da Est-Sud-Est (ESE) a Ovest (O), fissi o mobili, non trasportabili, nonché scuri, persiane, avvolgibili e cassonetti solidali con l'infisso, che rispettano i requisiti di cui all'allegato I del presente decreto;

cc) multintervento: realizzazione contestuale sul medesimo edificio di più interventi di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto, progettati e pianificati come un unico progetto;

dd) parcheggi adiacenti: gli spazi pubblici o privati destinati al parcheggio dei veicoli, adiacenti o prossimi all'edificio oggetto di intervento;

ee) pertinenze: gli spazi di pertinenza e funzionali all'edificio oggetto di intervento, compresi quelli coperti;

ff) pompa di calore «*add on*»: sistema costituito da un generatore a pompa di calore installato ad integrazione di una caldaia a condensazione alimentata a gas preesistente, e combinato con essa al fine di costituire un sistema bivalente;

gg) Portaltermico: portale internet di cui all'art. 14, comma 1 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

hh) potenza termica nominale o potenza termica utile di un impianto termico: somma delle potenze nominali, come dichiarate dal costruttore, degli impianti oggetto dell'intervento. Valgono inoltre le definizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, art. 1, lettere q), r), s) e t);

ii) progetto integrato: progetto costituito da una o più linee di attività progettuali approvate nell'ambito di programmi correlati e funzionali alla realizzazione degli interventi;

ll) punto di ricarica: un'interfaccia per la ricarica di veicoli elettrici definita ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257;

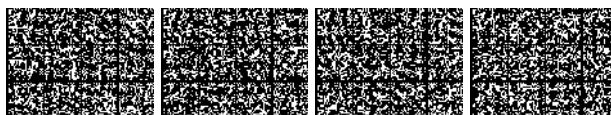
mm) regolamento GBER: il regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione, del 23 giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 167 del 30 giugno 2023, recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) 2022/2473;

nn) scheda-domanda: modello informatico di scheda anagrafica che caratterizza tecnicamente gli interventi realizzati, gli edifici, i soggetti coinvolti nonché le clausole contrattuali, resa disponibile dal GSE tramite il Portaltermico;

oo) sistema di accumulo: un insieme di dispositivi, apparecchiature e logiche di gestione e controllo, funzionale ad assorbire e rilasciare energia elettrica, previsto per funzionare in maniera continuativa in parallelo con la rete con obbligo di connessione di terzi o in grado di comportare un'alterazione dei profili di scambio con la rete elettrica (immissione e/o prelievo). Il sistema di accumulo può essere integrato o meno con l'impianto solare fotovoltaico;

pp) sistema bivalente: sistema costituito da una pompa di calore, intesa come generatore principale, abbinata ad una caldaia a condensazione alimentata a gas intesa come generatore secondario non assemblato in fabbrica. Il sistema bivalente può essere costituito anche dall'abbinamento di una pompa di calore con un generatore a biomassa;

qq) sistema o apparecchio ibrido *factory made*: sistema o apparecchio che integra due o più sotto unità funzionali (a titolo esemplificativo una pompa di calore elettrica o a gas e una caldaia a condensazione a gas o a biomassa)



per mezzo di un sistema di regolazione «intelligente», assemblato in fabbrica o *factory made* e corredato da specifica documentazione tecnica, resa disponibile dal fabbricante, contenente obbligatoriamente almeno:

- i. le modalità di installazione, uso e manutenzione del sistema/apparecchio ibrido;
- ii. gli schemi tecnici e funzionali riportanti le indicazioni dei collegamenti idronici ed elettrici;
- iii. una dichiarazione di prodotto ibrido;

rr) soggetto delegato: persona fisica o giuridica che opera, tramite delega, per nome e per conto del soggetto responsabile sul portale predisposto dal GSE; può coincidere con il tecnico abilitato;

ss) soggetti privati: tutti i soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche;

tt) soggetto responsabile: soggetto che ha sostenuto le spese per l'esecuzione degli interventi di cui al presente decreto e che ha diritto all'incentivo e stipula il contratto con il GSE. Per la compilazione della scheda-domanda e per la gestione dei rapporti contrattuali con il GSE, può operare attraverso un soggetto delegato;

uu) sostituzione di sistemi per l'illuminazione: sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione che rispettano i requisiti di cui all'allegato I del presente decreto;

vv) sostituzione funzionale: intervento di installazione di un nuovo generatore presso un impianto termico esistente, al fine di provvedere ad alimentare le medesime utenze del generatore precedentemente installato, senza provvedere ad effettuarne la rimozione;

zz) stazione di ricarica o infrastruttura di ricarica: una singola installazione fisica per la ricarica dei veicoli elettrici posta in un luogo specifico, costituita da uno o più punti di ricarica, definita all'art. 1, comma 1, lettera o) del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 18 marzo 2024, n. 109;

aaa) superficie solare lorda: superficie totale dell'impianto solare ottenuta moltiplicando il numero di moduli che compone il campo solare per l'area lorda del singolo modulo;

bbb) tecnico abilitato: soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente ed iscritto agli specifici ordini e collegi professionali;

ccc) trasformazione degli edifici esistenti in «edifici a energia quasi zero»: intervento di ristrutturazione edilizia finalizzato alla trasformazione di un edificio in «edificio a energia quasi zero», come definito all'art. 2, paragrafo 2, della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, anche attraverso l'ampliamento fino ad un massimo del 25% della volumetria, nel rispetto degli strumenti urbanistici

vigenti. Limitatamente agli edifici, o gruppi di edifici di proprietà dell'amministrazione pubblica, è ammessa la demolizione degli edifici esistenti e la conseguente ricostruzione degli edifici NZEB, nel rispetto del limite di incremento delle volumetrie totali del 25%, anche in una localizzazione differente, purché nell'ambito di un «progetto integrato» e nel medesimo territorio comunale;

ddd) unità di microcogenerazione alimentata a fonti rinnovabili: un'unità di cogenerazione con una capacità di generazione massima inferiore a 50 kWe, di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, che sia alimentata da fonti energetiche rinnovabili.

Art. 3.

Limiti di spesa annua cumulata per gli incentivi

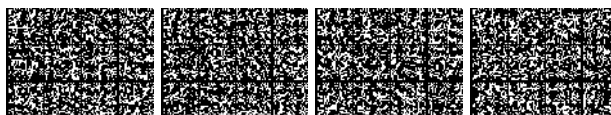
1. I limiti di spesa annua cumulata per gli incentivi di cui al presente decreto sono complessivamente pari a 900 milioni di euro annui. I limiti di spesa annua cumulata ivi indicati operano sia nel caso di accesso diretto all'incentivo da parte dei soggetti ammessi di cui agli articoli 4 e 7, sia nel caso in cui gli stessi si avvalgano di ESCO o altri soggetti abilitati, ai sensi dell'art. 13.

2. Trascorsi sessanta giorni dal raggiungimento di un impegno di spesa annua cumulata pari a 400 milioni di euro per incentivi riconosciuti ad interventi realizzati o da realizzare da parte dei soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) e all'art. 7, comma 1, lettera a), non sono accettate ulteriori richieste di accesso agli incentivi di cui al presente decreto, da parte di tali soggetti.

3. Trascorsi sessanta giorni dal raggiungimento di un impegno di spesa annua cumulata pari a 500 milioni di euro per incentivi riconosciuti ad interventi realizzati da parte dei soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) e all'art. 7, comma 1, lettera b), non sono accettate ulteriori richieste di accesso agli incentivi di cui al presente decreto, da parte di tali soggetti. Per le imprese restano ferme le disposizioni specifiche e i limiti di spesa indicati all'art. 28 del presente decreto.

4. Trascorsi sessanta giorni dal raggiungimento di un impegno di spesa annua cumulata pari a 20 milioni di euro per incentivi riconosciuti ad interventi di cui all'art. 15, comma 6 del presente decreto, non sono accettate ulteriori richieste di accesso agli incentivi di cui al presente decreto, per tali interventi.

5. Fermo restando il limite complessivo di spesa annua cumulata per incentivi riconosciuti ai sensi del presente decreto, con decreto della competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, i valori limite di spesa annua previsti ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, potranno essere rimodulati per tener conto dell'effettivo impegno di spesa registrato in applicazione del presente decreto e della necessità di non limitare la realizzazione di interventi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici.



TITOLO II
INTERVENTI DI PICCOLE DIMENSIONI
PER L'INCREMENTO DELL'EFFICIENZA
ENERGETICA NEGLI EDIFICI

Art. 4.

Soggetti ammessi

1. Sono ammessi ai benefici previsti dal presente decreto, in relazione a uno o più interventi di cui all'art. 5:

- a) le amministrazioni pubbliche;
- b) i soggetti privati, esclusivamente per interventi eseguiti su edifici appartenenti all'ambito terziario di cui alla lettera b), dell'art. 2, del presente decreto.

2. Ai fini del presente decreto sono assimilati alle amministrazioni pubbliche gli enti del terzo settore di cui alla lettera n) dell'art. 2, del presente decreto che non svolgono attività di carattere economico.

Art. 5.

Tipologie di intervento incentivabili

1. Sono incentivabili uno o più dei seguenti interventi di incremento dell'efficienza energetica in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti dotati di impianto di climatizzazione:

- a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato, anche unitamente all'eventuale installazione di sistemi di ventilazione meccanica;
- b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
- c) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili;
- d) trasformazione degli edifici esistenti in «edifici a energia quasi zero»;
- e) sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione;
- f) installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (*building automation*) degli impianti termici ed elettrici degli edifici, ivi compresa l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, trasmissione ed elaborazione dei dati stessi;
- g) installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, anche aperta al pubblico, presso l'edificio e le relative pertinenze, ovvero presso i parcheggi adiacenti, a condizione che l'intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche;

h) installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e/o opere di allacciamento alla rete, presso l'edificio o nelle relative pertinenze, a condizione che l'intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche.

2. Gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo sono incentivabili alle condizioni e secondo le modalità di cui agli allegati I e II al presente decreto, e in relazione alle spese ammissibili di cui all'art. 6 del presente decreto.

Art. 6.

Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivo

1. Per gli interventi incentivabili di cui all'art. 5 del presente decreto, concorrono alla determinazione delle spese ammissibili ai fini dell'incentivo quelle di seguito elencate, comprensive di IVA, dove essa costituisca un costo:

a) per gli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisorie ed accessorie:

i. la fornitura e la messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;

ii. la fornitura e la messa in opera di materiali ordinari, necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti realizzate contestualmente alle opere di cui al punto i), per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;

iii. la demolizione e la ricostruzione dell'elemento costruttivo, ove coerente con gli strumenti urbanistici vigenti;

iv. l'installazione di sistemi di ventilazione meccanica qualora gli stessi risultino l'unica soluzione tecnica o la più conveniente, a seguito della verifica di formazioni di muffe e condensazioni interstiziali, secondo la UNI EN ISO 13788, così come previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015;

b) per gli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica U di chiusure apribili o assimilabili, quali porte, finestre e vetrine, anche se non apribili, comprensive di infissi e di eventuali sistemi di schermatura e/o ombreggiamento integrati nell'infisso stesso:

i. la fornitura e la messa in opera di nuove chiusure apribili o assimilabili;

ii. il miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni;

iii. lo smontaggio e la dismissione delle chiusure preesistenti;



c) per gli interventi che comportino la riduzione dell'irraggiamento solare negli ambienti interni nel periodo estivo:

i. la fornitura e la messa in opera di tende tecniche, schermature solari esterne regolabili mobili, sistemi di filtrazione solare esterni o assimilabili;

ii. la fornitura e la messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo;

iii. l'eventuale smontaggio e la dismissione delle tende tecniche e schermature solari preesistenti;

d) per gli interventi di trasformazione degli edifici a energia quasi zero:

i. la fornitura e la messa in opera di materiali e tecnologie finalizzati al conseguimento della qualifica di «edifici a energia quasi zero»;

ii. la demolizione, il recupero o lo smaltimento e ricostruzione degli elementi costruttivi dell'involucro e degli impianti per i servizi di riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda e illuminazione (ove considerata per il calcolo della prestazione energetica), ove coerente con gli strumenti urbanistici vigenti;

iii. la demolizione e la ricostruzione delle strutture dell'edificio, incluso gli eventuali costi aggiuntivi derivanti dall'applicazione di pratiche di demolizione selettiva in linea con la strategia per la circolarità materica nel settore dell'edilizia e delle costruzioni;

iv. gli eventuali interventi per l'adeguamento sismico delle strutture dell'edificio, rafforzate o ricostruite, che contribuiscono anche all'isolamento termico;

e) per gli interventi di sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione:

i. la fornitura e la messa in opera di sistemi efficienti di illuminazione conformi ai requisiti minimi definiti nell'allegato I al presente decreto;

ii. l'adeguamenti dell'impianto elettrico, ivi compresa la messa a norma;

iii. l'eventuale smontaggio e la dismissione dei sistemi per l'illuminazione preesistenti;

f) per gli interventi di installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (*building automation*) degli impianti termici ed elettrici degli edifici:

i. la fornitura e la messa in opera di sistemi di *building automation* finalizzati al controllo dei servizi considerati nel calcolo delle prestazioni energetiche dell'edificio e conformi ai requisiti minimi definiti nell'allegato I al presente decreto;

ii. gli adeguamenti dell'impianto elettrico e di climatizzazione invernale ed estiva;

g) per gli interventi di installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica di mobilità elettrica:

i. la fornitura e la messa in opera dei punti di ricarica;

ii. la fornitura e la messa in opera di materiali ordinari, necessari alla realizzazione di opere edili per l'installazione dei punti di ricarica e la realizzazione delle infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, nel caso in cui l'intervento non ricada tra gli obblighi prevista dalla direttiva UE 2018/844;

iii. il contributo in quota potenza di cui al Testo integrato delle connessioni attive - TICA per la richiesta di potenza addizionale in prelievo;

h) per gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo:

i. la fornitura e la posa in opera dell'impianto fotovoltaico e dell'eventuale sistema di accumulo e relativi costi di allacciamento alla rete;

i) le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere da a) a h) e alla redazione di diagnosi energetiche e di attestati di prestazione energetica relativi agli edifici oggetto degli interventi, di cui all'art. 15, del presente decreto.

TITOLO III

INTERVENTI DI PICCOLE DIMENSIONI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FONTI RINNOVABILI

Art. 7.

Soggetti ammessi

1. Sono ammessi ai benefici previsti dal presente decreto, in relazione a uno o più interventi di cui all'art. 8:

a) le amministrazioni pubbliche;

b) i soggetti privati, per interventi eseguiti su edifici appartenenti all'ambito terziario di cui alla lettera b), dell'art. 2, del presente decreto e per interventi eseguiti su edifici appartenenti all'ambito residenziale di cui alla lettera a), dell'art. 2, del presente decreto;

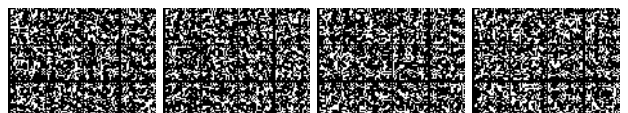
2. Ai fini del presente decreto sono assimilati alle amministrazioni pubbliche gli enti del terzo settore di cui alla lettera n) dell'art. 2, del presente decreto.

Art. 8.

Tipologie di intervento incentivabili

1. Sono incentivabili uno o più dei seguenti interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza in edifici esistenti, in parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, dotati di impianto di climatizzazione:

a) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanita-



ria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzando energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore per gli impianti con potenza termica utile superiore di 200 kW;

b) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi *factory made* o bivalenti a pompa di calore unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;

c) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi *factory made* o bivalenti a pompa di calore, unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;

d) installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di *solar cooling*, o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. Nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m² è richiesta l'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore;

e) sostituzione di scaldacqua elettrici e a gas con scaldacqua a pompa di calore;

f) interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti;

g) sostituzione funzionale o sostituzione totale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzando unità di microgenerazione alimentate da fonti rinnovabili.

2. Per gli interventi per i quali è incentivata anche l'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore, il soggetto responsabile trasmette al GSE, secondo le modalità e le tempistiche definite in attuazione di quanto previsto all'art. 19, comma 11 del presente decreto, le misure dell'energia termica annualmente prodotta dagli impianti e utilizzata per coprire i fabbisogni termici.

3. Sono ammessi gli interventi, di cui al comma 1 del presente articolo, volti, anche in parte, alla produzione di calore per processi industriali, artigianali, agricoli, per il riscaldamento di piscine o di componenti dei centri benessere.

4. Gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, sono incentivabili, alle condizioni e secondo le modalità di cui agli allegati I e II, e in relazione alle spese ammissibili di cui all'art. 9 del presente decreto.

Art. 9.

Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivo

1. Per gli interventi incentivabili di cui all'art. 8 del presente decreto, concorrono alla determinazione delle spese ammissibili ai fini dell'incentivo quelle di seguito elencate, comprensive di IVA, dove essa costituisca un costo:

a. per gli interventi impiantistici concernenti la produzione di energia termica, anche se destinata, con la tecnologia *solar cooling*, alla climatizzazione estiva:

i. lo smontaggio e la dismissione dell'impianto esistente, parziale o totale;

ii. la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte degli impianti organicamente collegati alle utenze, comprensiva della dotazione del nuovo libretto d'impianto;

b. per gli interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e la connessione a reti di teleriscaldamento efficienti:

i. lo smontaggio e la dismissione, parziale o totale, dell'impianto di climatizzazione invernale esistente;

ii. la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti di climatizzazione invernale o di produzione di acqua calda sanitaria preesistenti nonché i sistemi di contabilizzazione individuale, comprensiva della dotazione del nuovo libretto d'impianto. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione, nonché sui sistemi di emissione. Sono, inoltre, comprese tutte le opere e i sistemi di captazione per impianti che utilizzino lo scambio termico con il sottosuolo. Per gli interventi di generazione simultanea, in un unico processo, di energia termica ed elettrica sono incluse anche le spese per gli interventi connessi all'allacciamento alla rete elettrica nazionale. Per lo specifico intervento di cui all'art. 8, comma 1, lettera f) sono inoltre ammesse le spese relative all'installazione della sottostazione di utenza, al collegamento alla rete di telecontrollo, e le spese sostenute per le opere di allacciamento alla rete di teleriscaldamento esistente quali: scavi, reinterri, ripristini, fornitura e posa tubazioni e relative opere accessorie;



c. prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b) e alla redazione di diagnosi energetiche e di attestati di prestazione energetica relativi agli edifici oggetto degli interventi, di cui all'art. 15.

TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 10.

Condizioni di ammissibilità

1. Ai fini dell'accesso agli incentivi di cui al presente decreto, i soggetti ammessi devono avere la disponibilità dell'edificio o unità immobiliare ove l'intervento viene realizzato, in quanto proprietari o titolari di altro diritto reale o personale di godimento.

2. Sono ammissibili gli interventi di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto solo se realizzati su edifici o unità immobiliari dotati di impianto di climatizzazione invernale esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso di più edifici o unità immobiliari, gli stessi devono essere dotati di impianti di climatizzazione invernale e ciascun generatore preesistente deve essere compatibile con le condizioni previste agli allegati I e II al presente decreto. L'impianto è registrato presso i pertinenti catasti regionali, ove presenti.

3. Gli interventi di cui agli articoli 5 e 8, in caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti di più edifici o più unità immobiliari, con impianti centralizzati di climatizzazione invernale, sono incentivabili nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) il dimensionamento della potenza nominale del nuovo generatore, asseverato da un tecnico abilitato, deve essere basato sul calcolo dei reali fabbisogni termici dell'insieme di edifici, in conformità alla normativa tecnica UNI;

b) gli edifici e le unità immobiliari devono essere nella disponibilità di un unico soggetto ammesso e l'intervento deve essere nella disponibilità di un unico soggetto responsabile;

c) nel caso di più edifici, gli stessi devono essere dotati di impianti climatizzazione invernale e ciascun generatore preesistente deve essere compatibile con le condizioni previste all'allegato I al presente decreto.

Il nuovo impianto di climatizzazione invernale può essere adibito anche alla produzione centralizzata di acqua calda sanitaria.

4. Sono ammissibili gli interventi che utilizzano esclusivamente apparecchi e componenti di nuova costruzione o ricondizionati, i quali devono essere correttamente di-

mensionati, sulla base della normativa tecnica di settore, in funzione dei reali fabbisogni di energia termica asseverati da un tecnico abilitato.

5. Gli interventi incentivati devono mantenere i requisiti che hanno consentito l'accesso agli incentivi durante il periodo di incentivazione e nei cinque anni successivi al periodo di erogazione degli incentivi, decorrenti dalla data di corresponsione dell'ultima rata. Rientra tra le cause di decadenza dagli incentivi e recupero delle somme già erogate l'accertamento del mancato rispetto di tali condizioni.

6. Le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo, sono definite nell'ambito delle regole applicative di cui all'art. 19, comma 2, del presente decreto.

7. A seguito dell'ottenimento degli incentivi per la realizzazione di interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza di cui all'art. 8, non sono incentivabili ulteriori interventi della medesima tipologia, ivi inclusi potenziamenti di impianti, realizzati nel medesimo edificio o nella medesima unità immobiliare e relative pertinenze, nel medesimo fabbricato rurale o nella medesima serra e relative pertinenze per almeno un anno dalla data di stipula del contratto con il GSE relativo al precedente ultimo intervento.

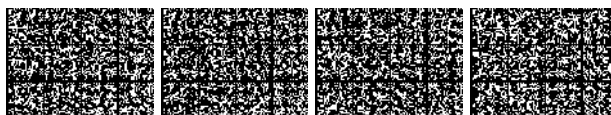
Art. 11.

Erogazione e durata dell'incentivo

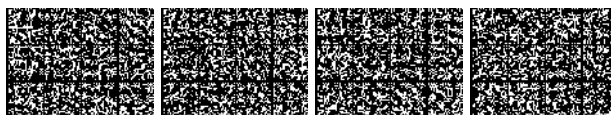
1. Nel rispetto dei principi di cumulabilità di cui all'art. 17 del presente decreto, l'ammontare dell'incentivo erogato al soggetto responsabile ai sensi del presente decreto non può eccedere il 65% delle spese sostenute.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, per gli interventi realizzati su edifici di comuni con popolazione fino 15.000 abitanti e da essi utilizzati, nonché per gli interventi realizzati su gli edifici pubblici previsti all'art. 48-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e successive modificazioni ed integrazioni, appartenenti a qualunque categoria catastale, l'incentivo spettante è determinato nella misura del 100% delle spese ammissibili, fatti salvi i limiti per unità di potenza e unità di superficie stabiliti dal presente decreto e ferma restando l'applicazione dei livelli massimi dell'incentivo spettante.

3. Gli interventi di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto sono incentivati in rate annuali costanti, per la durata definita nella Tabella 1, secondo le modalità di cui agli allegati al presente decreto.

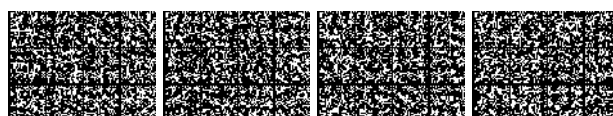


Tipologia di intervento	Durata dell'incentivo (anni)
Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato	5
Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato	5
Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da ESE a O, fissi o mobili, non trasportabili	5
Trasformazione “edifici a energia quasi zero”	5
Sostituzione di sistemi per l'illuminazione di interni e delle pertinenze esterne esistenti con sistemi di illuminazione efficienti	5
Installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici ivi compresa l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore	5
Installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe	Come intervento abbinato



di calore elettriche	
Installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche	Come intervento abbinato
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzando energia aerotermica, geotermica o idrotermica con potenza termica utile nominale inferiore o uguale a 35 kW	2
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzando energia aerotermica, geotermica o idrotermica, con potenza termica utile nominale maggiore di 35 kW e inferiore o uguale a 2.000 kW	5
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore, con potenza termica utile nominale inferiore o uguale a 35 kW	2
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore, con potenza termica utile superiore a 35 kW e inferiore o uguale a 2.000 kW	5
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi o bivalenti a pompa di calore, con potenza termica nominale al focolare inferiore o uguale a 35 kW	2
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi o bivalenti a pompa di calore, con potenza termica nominale al focolare maggiore di 35 kW e inferiore o uguale a 2.000 kW	5
Installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento, con superficie solare lorda inferiore o uguale a 50 metri quadrati	2
Installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento, con superficie solare lorda superiore a 50 metri quadrati e inferiore o uguale a 2.500 metri quadrati	5
Sostituzione di scaldacqua elettrici o a gas con scaldacqua a pompa di calore	2
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti	5
Sostituzione funzionale o sostituzione totale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzando unità di microgenerazione alimentate da fonti rinnovabili	5

Tabella 1 - Durata dell'incentivo in relazione alla tipologia di intervento



In caso di multi-intervento, i pagamenti sono uniformati alla durata massima prevista dagli interventi che lo costituiscono.

4. Per i soggetti privati che accedono all'incentivo anche tramite una ESCO, l'erogazione dell'incentivo viene effettuata in un'unica rata, nel caso in cui l'ammontare totale dell'incentivo sia inferiore o uguale a euro 15.000.

5. Le amministrazioni pubbliche che optino, anche per il tramite di una ESCO o tramite altri soggetti che sostengono le spese dell'intervento ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, per la procedura di accesso tramite prenotazione, possono richiedere l'erogazione di una rata di acconto al momento della comunicazione dell'avvio dei lavori, di una rata intermedia e di una rata di saldo a valle della realizzazione dell'intervento. La rata di acconto è pari ai due quinti del beneficio complessivamente riconosciuto, se la durata dell'incentivo è di cinque anni, ovvero al 50%, nel caso in cui la durata sia di due anni. La restante quota è distribuita uniformemente tra la rata intermedia e la rata a saldo. Le modalità e le tempistiche di richiesta ed erogazione delle rate sono dettagliate nelle regole applicative di cui all'art. 29 del presente decreto.

6. Per le amministrazioni pubbliche che optino per la procedura di accesso diretto, anche per il tramite di una ESCO o di altri soggetti che sostengono le spese dell'intervento ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 del presente decreto, l'erogazione dell'incentivo viene effettuato in un'unica rata.

7. Nel rispetto dei valori massimi dell'incentivo previsti dal presente decreto, nel caso di più interventi eseguiti contestualmente, l'ammontare dell'incentivo è pari alla somma degli incentivi relativi ai singoli interventi.

Art. 12.

Soggetti non ammessi

1. Fermo restando quanto previsto al Titolo V, non è consentito l'accesso agli incentivi di cui al presente decreto:

a) ai soggetti richiedenti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

b) ai soggetti richiedenti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 13.

Modalità di accesso tramite ESCO ed altri soggetti abilitati

1. Ai fini dell'accesso agli incentivi, oltre che direttamente, le amministrazioni pubbliche, possono avvalersi, in qualità di soggetto responsabile, alternativamente:

a) di una ESCO, mediante la stipula di un contratto di prestazione energetica;

b) di altro soggetto pubblico deputato alla gestione degli immobili oggetto degli interventi o di quelli preposti, ai sensi della normativa vigente, all'attuazione dei

medesimi interventi, tra i quali, l'Agenzia del demanio o i provveditorati alle opere pubbliche, qualora tali soggetti agiscano in qualità di soggetto responsabile;

c) di un soggetto privato nell'ambito di forme di partenariato pubblico-privato, ad esclusione del partenariato sociale, nei limiti delle spese sostenute dalla amministrazione pubblica nell'ambito del medesimo contratto;

d) delle comunità energetiche ovvero delle configurazioni di autoconsumo di cui sono membri.

2. Nel caso in cui le amministrazioni pubbliche si avvalgano di una ESCO per l'accesso agli incentivi, a garanzia dell'erogazione degli acconti, è richiesta una formale obbligazione solidale tra le parti.

3. Ai fini dell'accesso agli incentivi, oltre che direttamente, i soggetti privati, possono avvalersi di una ESCO, mediante la stipula di un contratto di servizio energia o di un contratto di prestazione energetica, fermo restando le specifiche deroghe al rispetto di tutti i requisiti del contratto di servizio energia da definire nell'ambito delle regole applicative di cui all'art. 19, comma 2, dal GSE. Limitatamente agli interventi realizzati in ambito residenziale che prevedono una sostituzione impiantistica, il contratto di prestazione energetica o di servizio energia deve avere ad oggetto interventi di dimensioni superiori a 70 kW, in caso di interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o superiore a 20 metri quadri, in caso di installazione di impianti solari termici.

4. Ai fini dell'applicazione di commi 1 e 3 del presente articolo, possono presentare al GSE richiesta di concessione dell'incentivo, in qualità di soggetto responsabile, solo le ESCO in possesso della certificazione, in corso di validità, secondo la norma UNI CEI 11352.

5. In relazione ai precedenti commi 3 e 4, le ESCO in possesso della certificazione, in corso di validità, secondo la norma UNI CEI 11352 possono presentare al GSE la richiesta di concessione dell'incentivo anche:

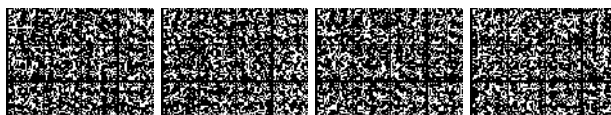
a) in qualità di società mandataria, nei casi di Associazioni temporanee di impresa (ATI) o di raggruppamenti temporanei di impresa (RTI) ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 alla quale sia stato conferito, con un unico atto, un mandato collettivo speciale con rappresentanza, per operare in nome e per conto dei mandanti, per le finalità di cui al presente decreto;

b) in qualità di consorziata di un consorzio stabile, nei casi di consorzi stabili ai sensi degli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

c) in qualità di società di scopo di cui all'art. 194 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che sottoscrive il contratto.

6. I contratti di cui ai commi 3 e 4, in aggiunta ai requisiti richiamati per i contratti di prestazione energetica e per i contratti di servizio energia dovranno altresì prevedere:

a) una durata e delle clausole rescissorie che devono garantire il rispetto delle previsioni di cui all'art. 10, comma 5;



b) un quadro economico finanziario che preveda fra le entrate anche gli incentivi di cui al presente decreto da trasmettere nella documentazione richiesta nella scheda-domanda.

7. Qualora gli interventi incentivati siano stati eseguiti su impianti di amministrazioni pubbliche, queste, nel caso di scadenza del contratto di cui al comma 1 nell'arco dei cinque anni successivi all'ottenimento degli incentivi, assicurano il mantenimento dei requisiti mediante l'inserimento di apposite clausole contrattuali relative alle condizioni di assegnazione del nuovo contratto.

8. Ai fini dell'accesso agli incentivi i soggetti privati possono avvalersi anche delle comunità energetiche ovvero delle configurazioni di autoconsumo di cui sono membri.

Art. 14.

Procedura di accesso agli incentivi

1. Ai fini dell'accesso agli incentivi di cui al presente decreto, il soggetto responsabile presenta domanda al GSE, esclusivamente tramite il Portaltermico, attraverso la scheda-domanda.

2. L'accesso agli incentivi avviene attraverso due modalità alternative:

a) tramite accesso diretto: la richiesta deve essere presentata entro novanta giorni dalla conclusione dell'intervento, pena la non ammissibilità ai medesimi incentivi. La dilazione dei pagamenti può protrarsi fino a centoventi giorni, ad esclusione dei pagamenti per le prestazioni professionali di cui all'art. 6, comma 1, lettera i) e all'art. 9, comma 1, lettera c). Esclusivamente per i soggetti privati, è ammessa una dilazione dei pagamenti per un periodo maggiore a centoventi giorni, a condizione che l'ultima quota pagata sia superiore al 10% della spesa totale sostenuta per la realizzazione dell'intervento;

b) tramite prenotazione: i soggetti ammessi di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) e all'art. 7, comma 1, lettera a) che operano direttamente o attraverso la ESCO che agisce per loro conto per i successivi punti ii. e iii., trasmettono al GSE una scheda-domanda a preventivo per la prenotazione dell'incentivo. La richiesta di prenotazione può essere presentata al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

i. presenza di una diagnosi energetica e di un provvedimento o altro atto amministrativo attestante l'impegno all'esecuzione di almeno uno degli interventi ricompresi nella diagnosi energetica e coerenti con le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. Nel caso in cui si dichiara di avvalersi di un contratto di prestazione energetica, lo schema tipo dello stesso è allegato all'atto amministrativo. Per gli edifici interessati da eventi di calamità naturale, in deroga all'obbligo di presentazione della diagnosi energetica, è possibile inviare il progetto esecutivo;

ii. presenza di un contratto di prestazione energetica stipulato con una ESCO, qualora la ESCO sia qualificata soggetto responsabile;

iii. presenza di un contratto di prestazione energetica o di un altro contratto di fornitura integrato per la riqualificazione energetica dei sistemi interessati da cui poter desumere le spese ammissibili previste per l'inter-

vento proposto, nel caso in cui l'amministrazione pubblica sia il soggetto responsabile. Alla domanda è allegata, oltre a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo con riferimento all'intervento da eseguire, copia del contratto firmato da entrambe le parti ed immediatamente esecutivo dalla data del riconoscimento della prenotazione dell'incentivo da parte del GSE;

iv. presenza di un provvedimento o altro atto amministrativo attestante l'avvenuta assegnazione dei lavori oggetto della scheda-domanda, unitamente al verbale di consegna dei lavori redatto dal direttore dei lavori secondo quanto prescritto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Nel caso di accettazione, da parte del GSE, della prenotazione di cui al presente comma, lo stesso GSE procede ad impegnare a favore del richiedente la somma corrispondente all'incentivo spettante da intendersi come massimale a preventivo. L'atto di conferma della prenotazione rilasciato dal GSE costituisce impegno all'erogazione delle risorse fermo restando, a tal fine, il rispetto delle condizioni di cui al presente decreto. In particolare, ove espressamente previsto nel contratto di cui al comma 2, lettera b), punto ii., l'amministrazione pubblica richiedente può chiedere che le somme prenotate a proprio favore siano erogate, anche parzialmente, dal GSE alla ESCO firmataria del contratto, sotto propria responsabilità circa la corretta esecuzione dei lavori e la quantificazione richiesta. Alla procedura d'accesso di cui al presente comma, è riservato un contingente di spesa cumulata annua per incentivi non superiore al 50% di quanto previsto all'art. 3, comma 2, e, a tal fine, il GSE accetta le domande presentate secondo tale modalità fino al sessantesimo giorno successivo al raggiungimento di tale contingente di spesa, provvedendo a dare evidenza sul proprio sito internet del volume di risorse impegnate a tale scopo.

3. Nei casi di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo, la scheda-domanda è firmata dal soggetto responsabile e contiene l'impegno ad eseguire o affidare i lavori nei termini previsti dal contratto o dal provvedimento o altro atto amministrativo di cui al comma 2 del presente articolo. A pena di decadenza dal diritto alla prenotazione dell'incentivo, il soggetto responsabile:

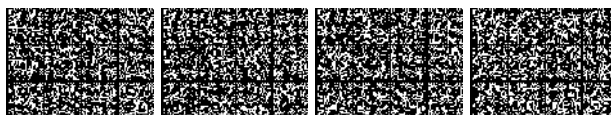
a) nei casi in cui al comma 2, lettera b), punto i.:

i. entro diciotto mesi a decorrere dalla data di accettazione, da parte del GSE, della prenotazione dell'intervento, presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l'avvio dei lavori per la realizzazione dell'intervento previsto;

ii. entro dodici mesi dalla data di presentazione al GSE della dichiarazione che attesti l'avvio dei lavori di cui al punto precedente, presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la conclusione dei lavori di realizzazione dell'intervento previsto. Tale termine è esteso a trentasei mesi nel caso degli interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettera d);

b) nei casi in cui al comma 2, lettera b), punti ii. e iii. e iv.:

i. entro novanta giorni a decorrere dalla data di accettazione, da parte del GSE, della prenotazione dell'intervento, presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l'avvio dei lavori per la realizzazione dell'intervento previsto;



ii. entro dodici mesi dalla data di presentazione al GSE della dichiarazione che attesti l'avvio dei lavori di cui al punto precedente, presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la conclusione dei lavori di realizzazione dell'intervento previsto. Tale termine è esteso a trentasei mesi nel caso degli interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettera d);

c) con riferimento agli Uffici speciali per la ricostruzione, per quanto disposto dall'art. 4-*quinquies* del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, deve:

i. entro diciotto mesi a decorrere dalla data di accettazione, da parte del GSE, della prenotazione dell'intervento, presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l'avvio dei lavori per la realizzazione dell'intervento previsto;

ii. entro quarantotto mesi dalla data di presentazione al GSE della dichiarazione che attesti l'avvio dei lavori di cui al punto precedente, presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la conclusione dei lavori di realizzazione dell'intervento previsto;

d) nel caso in cui il soggetto responsabile non intenda richiedere l'erogazione in acconto degli incentivi, deve comunicare tale decisione entro il termine ultimo previsto per la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui comunica l'avvio dei lavori. Resta confermato il rispetto delle tempistiche per la comunicazione della conclusione dei lavori, entro i termini indicati ai precedenti punti ii.

4. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 3, comporta la decadenza dal diritto alla prenotazione. Decorso tali termini, il GSE comunica la decadenza dal diritto alla prenotazione e avvia il recupero di quanto già erogato a titolo di acconto. Ai fini della determinazione di tali termini, non vengono computati i tempi di fermo nella realizzazione dell'intervento derivanti da eventi calamitosi che risultino attestati dall'autorità competente e da altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE.

5. Per gli interventi riguardanti l'installazione di generatori fino a 35 kW e sistemi solari fino a 50 metri quadri, è prevista una richiesta di accesso agli incentivi semplificata tramite la precompilazione dei campi della scheda-domanda, nel caso di installazione di componenti con caratteristiche garantite che sono contenuti nel catalogo degli apparecchi domestici, pubblicato e aggiornato periodicamente dal GSE.

6. Nell'ambito della richiesta di accesso agli incentivi di cui al presente decreto, da effettuare tramite il Portale termico, è resa disponibile al soggetto responsabile la scheda-domanda. Il soggetto responsabile prende visione delle condizioni contenute nella scheda-domanda, ivi incluse le clausole contrattuali e, previa accettazione informatica della stessa, accede al regime incentivante. Il soggetto responsabile ottiene copia informatica della scheda-domanda contenente il codice identificativo dell'intervento effettuato.

7. Le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 6, sono definite nell'ambito delle regole applicative di cui all'art. 19, comma 2, del presente decreto. Le regole applicative stabiliscono altresì procedure di accesso semplificate per gli interventi di dimensione non

superiore alle soglie di cui al comma 5 del presente articolo, nonché le modalità e tempistiche di erogazione degli incentivi richiamate nella scheda-domanda, inclusiva delle clausole contrattuali attivate alla data di emissione del provvedimento di ammissione agli incentivi.

Art. 15.

Diagnosi e certificazione energetica

1. Nel caso di realizzazione di interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) e d) del presente decreto, le richieste di incentivo sono corredate da diagnosi energetica precedente l'intervento e da attestato di prestazione energetica successivo all'intervento. Nel caso di realizzazione di interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettere b) e c) e all'art. 8, comma 1, lettere da a) a g) del presente decreto, quando l'intervento è realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale totale maggiori o uguali a 200 kW, le richieste di incentivo sono corredate da diagnosi energetica precedente l'intervento e da attestato di prestazione energetica successivo all'intervento.

2. La diagnosi e l'attestato di prestazione energetica dell'edificio non sono richieste per installazioni di impianti abbinati a sistemi per la produzione di calore di processo e ad impianti asserviti a reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento.

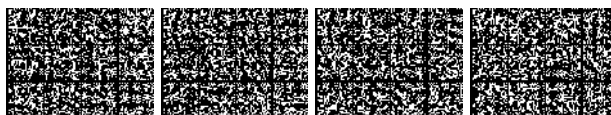
3. La diagnosi energetica e l'attestato di prestazione energetica dell'edificio devono essere redatti secondo quanto specificato all'allegato I e nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali o regionali, ove presenti.

4. Per gli interventi richiamati al comma 1 del presente articolo, nei casi di prenotazione dell'incentivo di cui all'art. 14, comma 2, lettera b), punti ii., iii. e iv., le diagnosi energetiche precedenti l'intervento devono essere allegate già all'atto della prenotazione. Per gli altri interventi, la diagnosi energetica è sostituita da una relazione tecnica descrittiva dell'intervento atta a dimostrare l'ammissibilità dell'intervento al meccanismo di incentivazione del presente decreto.

5. Le spese sostenute dall'amministrazione pubblica o dalla ESCO che esegue l'intervento per suo conto, ad esclusione delle cooperative di abitanti e delle cooperative sociali, per l'esecuzione della diagnosi e la redazione dell'attestato di prestazione energetica per gli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo, nel rispetto di quanto indicato all'allegato I, sono incentivate nella misura del 100% della spesa sostenute.

6. Per le amministrazioni pubbliche, è previsto il riconoscimento di un contributo anticipato a copertura delle spese da sostenere per la redazione della diagnosi energetica. Il contributo è determinato in misura pari al 50% delle spettanze massime contenute nell'allegato II, paragrafo 3, tabella 21. Il restante 50% è erogato a seguito della realizzazione di almeno uno degli interventi ricompresi nella diagnosi energetica, nell'ambito della successiva trasmissione al GSE della domanda di accesso agli incentivi di cui all'art. 14, comma 1.

7. Il soggetto responsabile presenta non più di una richiesta di anticipazione del contributo per la realizzazione di diagnosi energetica per il medesimo edificio e per la



medesima amministrazione. L'ammissione al contributo di cui al comma 6 è concessa, per ciascuna tipologia di soggetto ammesso al contributo, nel limite di tre richieste annue, ovvero cinque richieste annue per comuni con più di 30.000 abitanti, province, regioni e pubbliche amministrazioni centrali.

8. Il GSE eroga il contributo di cui al comma 6, nel limite del contingente di cui all'art. 3, comma 4, del presente decreto.

9. Entro dodici mesi dalla data di accettazione della richiesta, la diagnosi energetica deve essere trasmessa al GSE, pena la decadenza dal diritto al contributo e il recupero delle somme erogate.

10. In caso di ottenimento del contributo di cui al comma 6 e di successiva trasmissione al GSE della domanda di accesso agli incentivi, la spesa sostenuta per la redazione della diagnosi energetica non è inclusa nelle spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivo di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto.

11. Le spese sostenute dai soggetti privati, nonché dalle cooperative di abitanti e dalle cooperative sociali, per l'esecuzione della diagnosi energetica e la redazione dell'attestato di prestazione energetica per gli adempimenti di cui al comma 1 del presente decreto, nel rispetto di quanto indicato all'allegato I, sono incentivate nella misura del 50% della spesa.

12. L'incentivo di cui ai commi 5 e 11 del presente articolo non concorre alla determinazione dell'incentivo complessivo nei limiti del valore massimo erogabile. Al contrario, nei casi in cui la diagnosi e la certificazione energetica non siano obbligatorie, le spese professionali per queste sostenute possono rientrare nelle spese ammissibili previste dagli articoli 6 e 9 del presente decreto.

13. Il valore massimo erogabile dell'incentivo è determinato nei limiti indicati nell'allegato II.

14. Le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13, sono definite nell'ambito delle regole applicative di cui all'art. 19, comma 2, del presente decreto.

Art. 16.

Modalità di presentazione delle domande

1. L'ammissione agli incentivi di cui al presente decreto, avviene sulla base della presentazione per via telematica, della scheda-domanda di cui all'art. 14, comma 1. La scheda-domanda indica il tipo di intervento effettuato e la spesa totale ammissibile calcolata a consuntivo per la realizzazione dell'intervento ed è firmata dal soggetto responsabile, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata, ove richiesto, da copia di un documento di identità in corso di validità.

2. Nell'ambito delle regole applicative di cui all'art. 19, comma 2, il GSE definisce la documentazione da allegare alla scheda-domanda, in base a quanto richiesto per ciascun tipo di intervento dagli allegati I e II.

3. I dati inseriti nella scheda-domanda di cui al comma 1 sono sottoposti ad una verifica, in forma automatica, di rispondenza ai requisiti minimi per gli interventi, specificati negli allegati al presente decreto, e di congruità dei costi dell'intervento. Per gli apparecchi ricompresi

nel catalogo, la verifica del rispetto dei requisiti minimi previsti dal decreto si intende superata positivamente. In caso di esito negativo della verifica, la domanda è respinta e il GSE dà comunicazione del motivato respingimento al soggetto responsabile. Resta ferma, anche nella fase di istruttoria tecnico-amministrativa ai fini della qualifica dell'intervento, la possibilità per il GSE di eseguire le verifiche di cui all'art. 21.

4. Le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 sono definite nell'ambito delle regole applicative di cui all'art. 19, comma 2, del presente decreto.

Art. 17.

Cumulabilità

1. Gli incentivi di cui al presente decreto sono riconosciuti esclusivamente agli interventi per la cui realizzazione non siano concessi altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse.

2. Limitatamente agli edifici di proprietà della pubblica amministrazione e da essa utilizzati, in deroga a quanto previsto al comma 1, fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 1 del presente decreto gli incentivi di cui al di cui al presente decreto sono cumulabili con altri incentivi e finanziamenti pubblici comunque denominati nei limiti di un finanziamento a fondo perduto complessivo massimo pari al 100% delle spese ammissibili.

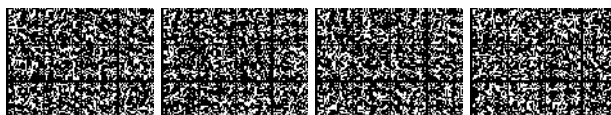
3. Con riferimento alle configurazioni di autoconsumo collettivo e alle comunità energetiche rinnovabili, gli incentivi del presente decreto sono cumulabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414.

Art. 18.

Adempimenti a carico del soggetto responsabile

1. Ai fini dei controlli amministrativi e tecnici svolti dal GSE, nonché ai fini dell'accertamento da parte delle autorità competenti, il soggetto responsabile che presenta richiesta di incentivo conserva, per tutta la durata dell'incentivo stesso e per i cinque anni successivi all'anno di corresponsione, da parte del GSE, dell'ultima rata dell'incentivo concesso, gli originali dei documenti di cui all'art. 16, comma 2, le fatture attestanti le spese sostenute e le relative ricevute di pagamento, nonché ogni altra documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'accesso ai benefici di cui al presente decreto. Se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione, da definire nell'ambito delle regole applicative di cui all'art. 19, comma 2, del presente decreto.

2. Il soggetto responsabile comunica al GSE ogni sopravvenuta modifica o variazione degli interventi incentivati, realizzata nel periodo di incentivazione e nei cinque anni successivi all'ottenimento degli incentivi. Le modifiche apportate agli interventi incentivati non comportano, in nessun caso, il ricalcolo in aumento dell'incentivo



riconosciuto. L'esecuzione di modifiche e/o variazioni sugli interventi incentivati che determinino il venir meno dei requisiti previsti dalla specifica normativa di riferimento, realizzate durante il periodo di incentivazione e nei cinque anni successivi all'ottenimento degli incentivi, può comportare, la decadenza dal diritto a percepire gli incentivi stessi, o parte di essi, la risoluzione del contratto stipulato tra il soggetto responsabile e il GSE, nonché il recupero delle somme erogate.

3. Ai fini della copertura delle spese sostenute dal GSE per le attività amministrative, di controllo e di verifica sui dati e sulle informazioni fornite dai soggetti responsabili, nonché sugli interventi, e per le attività finalizzate all'erogazione degli incentivi di cui al presente decreto, in attuazione delle disposizioni dell'art. 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, il soggetto responsabile è tenuto a corrispondere un corrispettivo pari all'1% del valore del contributo totale spettante al medesimo soggetto. Tale contributo è trattenuto dal GSE a valere sulle rate annuali dell'incentivo spettante, fino a una somma massima pari a 250 euro.

Art. 19.

Adempimenti a carico del GSE

1. Il GSE è responsabile dell'attuazione e della gestione del sistema di incentivazione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.

2. Il GSE provvede all'assegnazione, all'erogazione, alla revoca degli incentivi secondo modalità e tempistiche specificate in apposite regole applicative di cui all'art. 29 del presente decreto, emanate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. Il GSE effettua le verifiche ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nel rispetto di quanto previsto all'art. 21 del presente decreto.

4. Il GSE, al fine di facilitare la conoscenza dei consumatori sui prodotti ad alta efficienza presenti sul mercato e rispondenti ai requisiti tecnici richiesti per l'accesso agli incentivi, pubblica sul proprio sito e aggiorna annualmente, anche in considerazione dell'evoluzione della normativa tecnica di settore o dei requisiti richiesti per l'accesso all'incentivo, il catalogo degli apparecchi idonei, finalizzati a installazioni ad uso domestico, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e tutela del libero mercato dei prodotti. I produttori di apparecchi e tecnologie presentano al GSE richiesta di iscrizione dei propri prodotti al catalogo, secondo modalità e tempistiche definite dal medesimo GSE. Accedono al catalogo solo gli apparecchi per i quali sia verificata positivamente, sulla base della documentazione fornita dal produttore, la rispondenza ai requisiti tecnici di cui all'allegato I al presente decreto. Resta fermo il valore esemplificativo e non esaustivo del catalogo con riguardo ai prodotti in possesso dei requisiti tecnici richiesti.

5. Al fine di semplificare le procedure di accesso agli incentivi è promossa la sottoscrizione di accordi per l'integrazione dei sistemi informativi da parte del GSE con l'Agenzia delle entrate, istituti bancari e con INVITALIA.

6. Il GSE aggiorna con continuità sul proprio sito istituzionale il contatore riportante l'impegno di spesa annua cumulata raggiunta per l'erogazione degli incentivi di cui

al presente decreto, al fine di monitorare il raggiungimento dei limiti di spesa annua di cui all'art. 3 e del limite stabilito per il contingente di spesa cumulata annua riservato alla procedura d'accesso di cui all'art. 14, comma 2, lettera b). L'impegno di spesa annua coincide con la somma degli importi di incentivi erogati e da erogare annualmente, secondo un criterio di cassa, per tutte le richieste ammesse agli incentivi. Ai fini della determinazione della spesa cumulata annua conseguita mediante accesso alla procedura di cui all'art. 14, comma 2, lettera b), il GSE effettua delle stime della data presunta di erogazione degli incentivi tenendo conto della durata tipica osservata dei lavori di realizzazione degli interventi, delle tempistiche, delle procedure di ammissione agli incentivi e delle scadenze di cui all'art. 15 per le diverse tipologie di intervento. Ai fini della determinazione del limite di spesa medio annuo di 150 milioni di euro di cui all'art. 28, per l'erogazione degli incentivi alle imprese, il GSE tiene conto degli incentivi complessivamente erogati nel corso di ciascun anno di riferimento.

7. Il GSE, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, fornisce all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente gli elementi per l'aggiornamento delle clausole contrattuali incluse nella scheda-domanda prevedendo la prima rata di pagamento entro l'ultimo giorno del mese successivo al bimestre in cui ricade la data di attivazione del contratto, corrispondente con la data di emissione del provvedimento di ammissione agli incentivi.

8. Il GSE predispone la relazione annuale sul funzionamento del sistema incentivante secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 4, segnalando eventuali misure per il miglioramento dell'efficacia dello strumento di incentivazione nell'ambito degli aggiornamenti previsti all'art. 1, comma 2.

9. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente decreto, il GSE può avvalersi, oltre che delle società da esso controllate, anche di altre società o enti di comprovata esperienza.

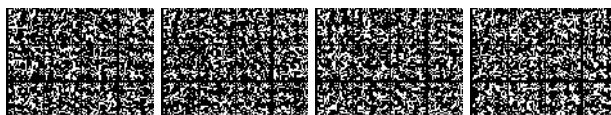
10. Il GSE si avvale del Comitato termotecnico Italiano per l'analisi e per approfondimenti su interventi o fattispecie ricorrenti che mostrino caratteristiche di particolare complessità rispetto alle disposizioni del presente decreto.

11. Il GSE, nell'ambito delle regole applicative di cui al comma 2, definisce le modalità e le tempistiche per la trasmissione telematica dei dati relativi all'energia termica prodotta per gli interventi di cui all'art. 8, comma 1, lettere a) e c) nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW, per gli interventi di cui all'art. 8, comma 1, lettera d) nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 metri quadri, nonché nei casi di cui all'art. 8, comma 2.

Art. 20.

Adempimenti dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente aggiorna, su proposta del GSE, il contratto-tipo di cui all'art. 28, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.



2. Al fine di ottimizzare la raccolta delle risorse destinate alla copertura dei costi sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività di cui al presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, a seguito della trasmissione da parte del GSE della rendicontazione dei costi sostenuti per la gestione delle attività ivi attribuite, provvede tempestivamente alla compensazione dei costi sostenuti dallo stesso GSE, non già coperti dalle entrate previste all'art. 18, comma 3, del presente decreto.

Art. 21.

Verifiche, controlli e sanzioni

1. Il GSE effettua le verifiche sugli interventi incentivati mediante sia controlli documentali sia mediante sopralluogo in situ, al fine di accertarne la regolarità di realizzazione, il funzionamento e la sussistenza e la permanenza dei presupposti e dei requisiti, oggettivi e soggettivi, per il riconoscimento o il mantenimento degli incentivi erogati ai sensi del presente decreto, sulla base di un programma annuale, di cui fornisce comunicazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Le verifiche sono effettuate a campione, per un totale non inferiore all'1% delle richieste ammesse agli incentivi nell'anno precedente, anche durante la fase di istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al riconoscimento degli incentivi e comunque entro i cinque anni successivi al periodo di erogazione degli incentivi, decorrenti dalla data di corresponsione dell'ultima rata. Per lo svolgimento delle verifiche il GSE può avvalersi, oltre che delle società da esso controllate, anche di altre società o enti di comprovata esperienza.

2. Le attività di controllo si svolgono nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, in un contesto di trasparenza ed equità nei confronti degli operatori interessati e in contraddittorio con il soggetto responsabile. Nei casi di accesso agli incentivi tramite ESCO ed altri soggetti abilitati secondo quanto stabilito all'art. 13, nonché nei casi di mandato irrevocabile all'incasso, i soggetti ammessi e i mandatari sono informati in merito alle attività di controllo.

3. Le attività di controllo sono svolte nell'interesse pubblico, da personale che costituisce il gruppo di verifica, dotato di adeguata qualificazione tecnica ed esperienza, che opera con indipendenza e autonomia di giudizio e che nell'esercizio di tali attività riveste la qualifica di pubblico ufficiale ed è tenuto alla riservatezza su ogni informazione acquisita.

4. Il termine di conclusione del procedimento di controllo è fissato in centottanta giorni, fatti salvi i casi di maggiore complessità. Il procedimento di controllo si conclude con l'adozione di un atto espresso e motivato, tenendo conto delle risultanze emerse nel corso dell'attività di controllo e delle eventuali osservazioni presentate dall'interessato.

5. Nell'ambito di tali verifiche i soggetti responsabili, comprese le ESCO e gli altri soggetti abilitati, adottano tutti i provvedimenti necessari affinché le suddette verifiche si svolgano in condizioni permanenti di igiene e sicurezza nel rispetto della normativa vigente in materia. Il soggetto responsabile è, altresì, obbligato ad inviare preliminarmente all'effettuazione dei sopralluoghi, qualora richiesto dal GSE, le informazioni necessarie atte a valutare preventivamente i rischi derivanti da tali attività.

6. Nell'ambito dello svolgimento delle verifiche, anche nel corso delle operazioni di sopralluogo, il gruppo di verifica può richiedere e acquisire atti, documenti, schemi tecnici, registri e ogni altra informazione ritenuta utile nonché effettuare rilievi fotografici, purché si tratti di elementi strettamente connessi alle esigenze di controllo. Al termine dello svolgimento delle suddette operazioni, il gruppo di verifica redige un processo verbale contenente l'indicazione delle operazioni effettuate, della documentazione esaminata, delle informazioni acquisite e delle eventuali dichiarazioni rese dal soggetto responsabile e ne rilascia una copia al soggetto responsabile. Nel caso in cui il soggetto responsabile si rifiuti di sottoscrivere il verbale, ne viene dato atto nel verbale stesso.

7. Ai sensi dell'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il soggetto responsabile ha il diritto di presentare memorie scritte e documenti con riguardo ai rilievi evidenziati nel corso delle attività di controllo. Il GSE valuta tali memorie e documenti ove siano pertinenti ai fini dell'attività di controllo.

8. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli di cui al comma 1 del presente articolo siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi nonché il recupero delle somme già erogate, provvedendo, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, a segnalare le istruttorie all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, ai fini dell'irrogazione delle eventuali sanzioni. Qualora il GSE accerti violazioni o inadempimenti che rilevano ai fini dell'esatta quantificazione degli incentivi ridetermina l'incentivo in base alle caratteristiche rilevate nell'ambito del procedimento di verifica, recuperando le somme indebitamente erogate.

9. Le violazioni, elusioni, inadempimenti, incongruenze da cui consegua in modo diretto l'indebito accesso agli incentivi costituiscono violazioni rilevanti di cui all'art. 42, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

10. Costituiscono violazioni rilevanti anche:

a) la presentazione al GSE di dati non veritieri o documenti falsi, mendaci o contraffatti, al fine di avere indebito accesso agli incentivi;

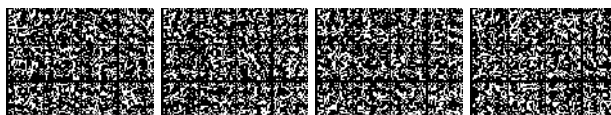
b) l'indisponibilità della documentazione da conservare a supporto dei requisiti e delle dichiarazioni rese in fase di richiesta di accesso agli incentivi;

c) il comportamento ostativo od omissivo tenuto nei confronti del gruppo di verifica, consistente anche nel diniego di accesso all'edificio presso cui è realizzato l'intervento o alla documentazione richiesta, purché strettamente connessa all'attività di controllo;

d) l'utilizzo di componenti contraffatti o rubati;

e) l'insussistenza dei requisiti per il riconoscimento e il mantenimento degli incentivi.

11. Il GSE, fatti salvi i casi di controllo senza preavviso, comunica al soggetto responsabile, all'atto dell'avvio del procedimento di controllo, l'elenco dei documenti da rendere disponibili, in aggiunta ai documenti già previsti nella fase di ammissione agli incentivi, attenendosi al principio di non aggravio del procedimento.



12. Fatti salvi i casi di controllo senza preavviso, l'avvio del procedimento di controllo mediante sopralluogo è comunicato, con un preavviso minimo di due settimane, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con lettera raccomandata A/R ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC). Tale comunicazione indica il luogo, la data, l'ora, il nominativo dell'incaricato del controllo, la documentazione da rendere disponibile e reca l'invito al soggetto responsabile a collaborare alle relative attività.

13. Al fine di garantire un efficace controllo del divieto di cumulo di cui all'art. 17, per gli interventi di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto, l'ENEA e l'Agenzia delle entrate mettono a disposizione del GSE, su richiesta, informazioni puntuali su specifici nominativi di soggetti ammessi o responsabili di interventi ai sensi del presente decreto. Il GSE, su richiesta di ENEA o dell'Agenzia delle entrate, comunica i nominativi dei beneficiari e i dati relativi all'intervento incentivato.

Art. 22.

Monitoraggio e relazioni

1. Al fine di monitorare il raggiungimento degli obiettivi di produzione di energia termica da fonte rinnovabile e di efficienza energetica di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, il GSE svolge le attività previste dall'art. 48 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dando evidenza degli effetti derivanti dall'attuazione del presente decreto, con particolare riguardo ai costi delle tecnologie e delle materie prime riscontrabili sul mercato. Il GSE aggiorna con continuità sul proprio sito:

a) i dati relativi alle richieste formali di incentivo depositate, ripartiti per tipologia di intervento, comprensivi dei relativi dettagli tecnici significativi e dei dati statistici aggregati a livello nazionale e regionale;

b) il valore annuo di spesa per incentivi e il valore dei costi degli incentivi, sia per singola tipologia di intervento che cumulati.

2. Il GSE analizza i dati relativi ai costi per la realizzazione degli interventi incentivabili, tenendo conto dei dati raccolti riguardo agli interventi già realizzati, nonché delle eventuali variazioni dei costi delle materie prime e dei componenti registrate sul mercato nazionale ed europeo, anche a seguito delle variazioni dei tassi di inflazione. Tali dati sono trasmessi annualmente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

3. A seguito delle analisi previste al comma 2 del presente articolo, qualora risulti che il livello di aiuto stabilito dal presente decreto sia, in tutto o in parte, non più necessario o non più sufficiente, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con proprio decreto, aggiorna i valori dei costi unitari massimi ammissibili e dei valori massimi erogabili di cui all'allegato II. Tali modifiche si applicano alle richieste di accesso agli incentivi presentate successivamente all'adozione delle modifiche stesse.

4. Entro il 30 aprile di ogni anno il GSE, predispone e trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e alle regioni, una relazione sul funzionamento del sistema incentivante di cui al presente decreto. La relazione contiene, fra l'altro, informazioni sul numero delle domande pervenute, numero degli interventi realizzati, va-

lore degli investimenti realizzati, entità degli incentivi erogati, risparmi di energia primaria realizzati, energia termica rinnovabile prodotta attraverso gli interventi, emissioni di gas serra evitate, nonché l'entità e gli esiti dei controlli effettuati, distinti per tipologia d'intervento e regione.

Art. 23.

Misure di accompagnamento

1. Il GSE promuove la conoscenza del meccanismo incentivante disciplinato dal presente decreto e mette a disposizione dei soggetti destinatari degli incentivi, in coordinamento con le regioni, gli enti locali, anche per il tramite dell'ANCI, e con la Consip S.p.a., gli strumenti utili a promuovere l'effettuazione degli interventi di riqualificazione energetica.

2. Nell'ambito del programma di informazione e formazione di cui all'art. 13, comma 1 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, l'ENEA, di concerto con il GSE, dedica una specifica sezione alla promozione degli incentivi concessi ai sensi del presente decreto, con particolare riferimento alle opportunità per la pubblica amministrazione, per i cittadini e per le imprese.

3. Le regioni e gli enti locali promuovono, ciascuno per le proprie competenze, programmi di interventi incentivabili ai sensi del presente decreto, eventualmente concorrendo anche al finanziamento delle spese nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per tali finalità, le regioni e gli enti locali possono avvalersi dei servizi di supporto resi disponibili dal GSE.

TITOLO V

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE IMPRESE

Art. 24.

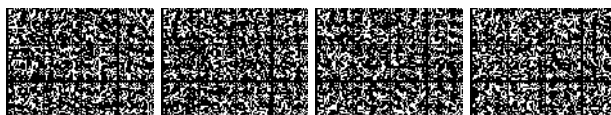
Ambito di applicazione ed esclusioni

1. Nel caso in cui il soggetto ammesso è una impresa, le disposizioni del presente decreto si applicano soltanto ove compatibili con quelle di cui al presente titolo.

2. Fermo restando quanto previsto all'art. 12, il presente titolo non si applica:

a. alle imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella comunicazione della Commissione orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 249 del 31 luglio 2014;

b. alle imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno.



Art. 25.

Requisiti specifici di ammissibilità agli incentivi degli interventi realizzati dalle imprese

1. Sono ammessi agli incentivi gli interventi di efficienza energetica di cui all'art. 5, in grado di determinare una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 10% rispetto alla situazione precedente all'investimento, ovvero, in caso di multi-intervento, una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 20% rispetto alla situazione precedente all'investimento. Al fine della verifica della domanda di energia primaria, nonché del miglioramento della prestazione energetica rispetto alla situazione *ex-ante*, fa fede l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'art. 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, redatto prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

2. Non possono essere ammessi agli incentivi per le imprese gli interventi che prevedono l'installazione di apparecchiature energetiche alimentate a combustibili fossili, compreso il gas naturale.

3. Non sono ammessi agli incentivi gli interventi per i quali, prima dell'avvio dei lavori, non sia stata presentata una richiesta preliminare di accesso agli incentivi comprensiva di almeno le seguenti informazioni:

- a. nome e dimensioni dell'impresa;
- b. descrizione del progetto, comprese le date di inizio e fine;
- c. ubicazione del progetto;
- d. elenco dei costi del progetto;
- e. tipologia dell'aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

Il GSE stabilisce nell'ambito delle regole applicative di cui all'art. 29 le modalità di attuazione del presente comma.

4. Per le sole aziende agricole e le imprese operanti nel settore forestale è ammessa all'incentivo, oltre alla sostituzione, l'installazione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi e bivalenti a pompa di calore, unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW.

L'installazione deve essere realizzata secondo le modalità di cui agli allegati I e II al presente decreto.

Art. 26.

Disposizioni specifiche per le spese ammissibili relative agli interventi realizzati dalle imprese

1. I costi ammissibili sono i costi complessivi di investimento. Nel caso di interventi di efficienza energetica, i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di prestazioni energetiche o ambientali non sono ammissibili.

2. Per le piccole e medie imprese sono inclusi, tra le spese ammissibili anche i costi relativi alla redazione dell'attestato di prestazione energetica *ante* e post-intervento.

3. Il GSE specifica nell'ambito delle regole applicative di cui all'art. 29, l'elenco delle spese ammissibili di cui agli articoli 6 e 9 che rispettano le condizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 27.

Intensità e cumulabilità degli incentivi alle imprese

1. Con riferimento agli interventi di cui all'art. 5, l'intensità degli incentivi riconosciuti ai sensi del presente titolo non supera il 25% dei costi ammissibili per ciascun intervento ammissibile.

2. In caso di multi-intervento, l'intensità degli incentivi di cui al comma 1, riconosciuti ai sensi del presente titolo non supera il 30% dei costi ammissibili.

3. Le percentuali di intensità previste ai commi 1 e 2 possono essere aumentate:

a. del 20% in caso di interventi realizzati da piccole imprese e del 10% per interventi realizzati da medie imprese;

b. del 15% in caso di interventi realizzati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del 5% in caso di interventi realizzati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

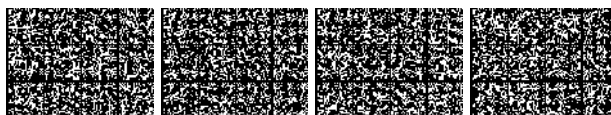
c. del 15% qualora gli interventi determinino un miglioramento della prestazione energetica dell'edificio misurata in energia primaria di almeno il 40% rispetto alla situazione precedente all'investimento.

4. Con riferimento agli interventi di cui all'art. 8 del presente decreto, l'intensità degli incentivi riconosciuti ai sensi del presente titolo non supera il 45% dei costi ammissibili.

5. L'intensità di aiuto di cui al comma 4 del presente articolo può essere aumentata di venti punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di dieci punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

6. Fermo restando quanto previsto all'art. 17, gli incentivi di cui al presente titolo possono essere cumulati:

a. con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;



b. con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità ai commi precedenti.

7. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutti i valori utilizzati sono intesi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. L'IVA applicata ai costi ammissibili o alle spese rimborsabili non è tuttavia presa in considerazione per il calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili.

Art. 28.

Limiti di spesa incentivabile

1. La spesa degli incentivi erogati ai sensi del presente titolo non può superare il limite annuo di 150 milioni di euro complessivi e il limite di 30 milioni di euro per singola impresa e intervento.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29.

Regole applicative

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono approvate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta del GSE, le regole applicative per l'accesso alle misure d'incentivazione del presente decreto.

2. Le regole applicative di cui al comma 1 del presente articolo, disciplinano, in particolare:

a) l'elenco delle spese ammissibili l'elenco delle spese ammissibili di cui agli articoli 6 e 9 che rispettano le condizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 26;

b) le modalità di applicazione delle condizioni di ammissibilità degli interventi di cui all'art. 10 del presente decreto;

c) le modalità e le tempistiche di richiesta ed erogazione delle rate di cui all'art. 11 del presente decreto;

d) i requisiti dei contratti di prestazione energetica e dei contratti di servizio energia di cui all'art. 13 del presente decreto;

e) le modalità di applicazione delle procedure di accesso agli incentivi di cui all'art. 14 del presente decreto;

f) le modalità di applicazione e le tempistiche circa la redazione della diagnosi e della certificazione energetica di cui all'art. 15 del presente decreto;

g) la modalità di presentazione delle domande e della relativa documentazione allegata di cui all'art. 16 del presente decreto;

h) la documentazione di cui all'art. 18 del presente decreto;

i) le modalità e le tempistiche per la trasmissione telematica dei dati di cui al comma 11, dell'art. 19 del presente decreto;

l) le modalità di attuazione di cui al comma 3, dell'art. 25 del presente decreto.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, il GSE aggiorna la piattaforma per l'invio delle richieste di accesso all'incentivo di cui ai Titoli II, III, IV, V e VI.

Art. 30.

Disposizioni finali

1. Le domande per la richiesta degli incentivi, presentate prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono soggette alla disciplina prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016 recante «Aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.».

2. Il presente decreto, di cui gli allegati sono parte integrante, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, laddove necessario, aggiorna, con proprio decreto, gli allegati al presente decreto.

4. Il decreto ministeriale 16 febbraio 2016 continua ad applicarsi:

a) per le istanze di prenotazione dell'amministrazione pubblica accolte dal GSE e con lavori di realizzazione non conclusi, alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) per gli interventi delle amministrazioni pubbliche inerenti alla sostituzione dell'impianto esistente e all'installazione di impianti di climatizzazione invernale utilizzando generatori di calore a condensazione, in presenza di contratto di prestazione energetica stipulato in data antecedente al 1° gennaio 2025 ovvero di contratto per l'approvvigionamento dei medesimi generatori di calore stipulato in data antecedente al 1° gennaio 2025, a seguito di procedure di gara ad evidenza pubblica o mediante altri strumenti di acquisto gestiti da centrali di committenza, e per i quali l'istanza di accesso agli incentivi sia presentata entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 31.

Entrata in vigore

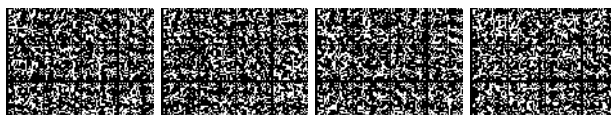
1. Il presente decreto, di cui gli allegati sono parte integrante, è trasmesso agli organi di controllo ed entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2025

Il Ministro: PICHETTO FRATIN

Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 2143



Criteri di ammissibilità degli interventi

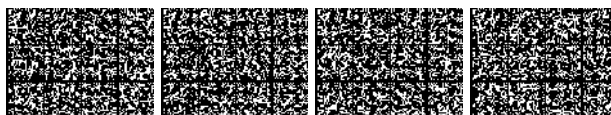
1. Categorie catastali ammissibili per interventi in ambito residenziale e terziario

I soggetti privati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) e all'articolo 7, comma 1, lettera b) possono accedere agli incentivi esclusivamente per interventi realizzati su edifici o unità immobiliari, dotati di impianto di climatizzazione, di categoria catastale appartenente ai gruppi indicati nella tabella 1.

Ambito residenziale	Ambito terziario
Gruppo A ad esclusione di A/8, A/9 e A/10	A/10
	Gruppo B
	Gruppo C ad esclusione di C/6 e C/7
	Gruppo D ad esclusione di D/9
	Gruppo E ad esclusione di E/2, E/4, E/6

Tabella 1- Categorie catastali ammissibili per ambito di riferimento

Agli interventi realizzati su interi edifici o parti comuni di edifici caratterizzati da categorie catastali miste (residenziale e terziario), è attribuito l'ambito catastale prevalente per l'edificio, calcolato in base ai millesimi.



2. Criteri di ammissibilità per interventi di piccole dimensioni di incremento dell'efficienza energetica di cui all'articolo 5.

Nelle tabelle sottostanti si riportano i requisiti di soglia per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 5, del presente decreto.

Tipologia di intervento		Requisiti tecnici di soglia per la tecnologia	
Articolo 5, comma 1, lettera a)	i. Strutture opache orizzontali: isolamento coperture (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)	Zona climatica A	$\leq 0,27 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica B	$\leq 0,27 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica C	$\leq 0,27 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica D	$\leq 0,22 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica E	$\leq 0,20 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica F	$\leq 0,19 \text{ W/m}^2\text{K}$
	ii. Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)	Zona climatica A	$\leq 0,40 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica B	$\leq 0,40 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica C	$\leq 0,30 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica D	$\leq 0,28 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica E	$\leq 0,25 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica F	$\leq 0,23 \text{ W/m}^2\text{K}$
	iii. Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)	Zona climatica A	$\leq 0,38 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica B	$\leq 0,38 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica C	$\leq 0,30 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica D	$\leq 0,26 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica E	$\leq 0,23 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica F	$\leq 0,22 \text{ W/m}^2\text{K}$
Articolo 5, comma 1, lettera b)	Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 10077-1)	Zona climatica A	$\leq 2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica B	$\leq 2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica C	$\leq 1,75 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica D	$\leq 1,67 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica E	$\leq 1,30 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica F	$\leq 1,00 \text{ W/m}^2\text{K}$

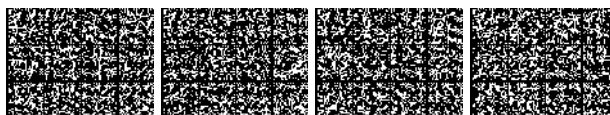
Tabella 2- Valori di trasmittanza massimi consentiti per l'accesso agli incentivi

Ai sensi delle norme UNI EN ISO 6946, il calcolo della trasmittanza delle strutture opache non include il contributo dei ponti termici.

Nel caso di interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), che prevedano l'isolamento termico dall'interno o l'isolamento termico in intercapedine, i valori delle trasmittanze di cui alla tabella 2 sono incrementati del 30%, comunque nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 e successive modifiche o integrazioni concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici.

Per i soli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), in alternativa al rispetto delle trasmittanze di cui alla tabella 2, nel caso in cui per l'edificio oggetto dell'intervento sia stata dichiarata la fine dei lavori e sia stata presentata la richiesta di iscrizione al Catasto edilizio urbano prima del 29 ottobre 1993, data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ai fini dell'accesso all'incentivo è necessario ottenere un miglioramento dell'indice di prestazione energetica almeno del 50% rispetto al valore precedente alla realizzazione dell'intervento stesso. A tal fine il richiedente invia, insieme alla documentazione di cui all'articolo 16 del presente decreto, gli attestati di certificazione energetica relativi allo stato dell'immobile prima e dopo la realizzazione dell'intervento.

L'installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare di chiusure trasparenti dell'involucro edilizio, fissi, anche integrati, o mobili di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) è incentivata esclusivamente se abbinata, sul medesimo edificio, all'intervento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b). Tale



requisito si ritiene adempiuto se le chiusure trasparenti dell'edificio oggetto di intervento già soddisfano i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 e successive modifiche o integrazioni. Per i sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti dell'involucro edilizio, fissi, anche integrati, o mobili installati, è richiesta una prestazione di schermatura solare di classe 3 o superiore come definite dalla norma UNI EN 14501. La prestazione è valutata attraverso l'impiego delle norme della serie UNI EN ISO 52022-1:2018. Sono ammessi agli incentivi di cui al presente decreto esclusivamente i meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature, secondo la UNI EN 15232, basati sulla rilevazione della radiazione solare incidente. Sono incentivabili i sistemi di filtrazione solare, con installazione esterna o all'interno di uno dei componenti del vetrocamera, con fattore solare g_{tot} , ricadente nel range della classe 3 o 4 della tabella 2 del paragrafo 5.2.4 della UNI 14501.

Per interventi di trasformazione di edifici esistenti in "edifici a energia quasi zero", si rappresenta che, al fine del rilascio dell'incentivo di cui alla tabella 7, l'attestato di prestazione energetica redatto successivamente alla realizzazione degli interventi, deve riportare la classificazione di "edificio a energia quasi zero", ovvero l'edificio deve rispettare i requisiti indicati al paragrafo 3.4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 e successive modificazioni concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici, e alle successive modifiche introdotte dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 e dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192. Nei casi di trasmissione della richiesta d'incentivo secondo le modalità a prenotazione di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b) del presente decreto, l'istanza dovrà essere corredata anche di una simulazione dell'attestato di prestazione energetica post-operam, volta a dimostrare il raggiungimento delle condizioni nZEB a seguito dell'effettuazione degli interventi per i quali si presenta l'istanza, nonché il miglioramento della prestazione energetica rispetto alla situazione ex-ante.

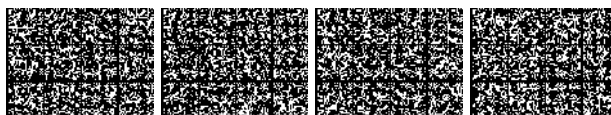
Nelle realtà territoriali nelle quali risultino valide le certificazioni CasaClima, può ritenersi ammissibile la certificazione "CasaClima" esclusivamente con il conseguimento della classe "CasaClima A" o "Gold", unitamente all'invio del relativo allegato riportante la dicitura di classificazione di "edificio a energia quasi zero." Limitatamente agli edifici, o gruppi di edifici di proprietà dell'amministrazione pubblica, è ammessa la demolizione degli edifici esistenti e la conseguente ricostruzione degli edifici nZEB, nel rispetto del limite di incremento delle volumetrie totali del 25%, anche in una localizzazione differente, purché nell'ambito di un "progetto integrato" e nel medesimo territorio comunale.

Per interventi di sostituzione di sistemi di illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi a led o a più alta efficienza:

- a) le lampade devono essere certificate da laboratori accreditati anche per quanto riguarda le caratteristiche fotometriche (solido fotometrico, resa cromatica, flusso luminoso, efficienza), nonché per la loro conformità ai criteri di sicurezza e di compatibilità elettromagnetica previsti dalle norme tecniche vigenti e recanti la marcatura CE;
- b) le lampade devono rispettare i seguenti requisiti tecnici:
 - i. indice di resa cromatica >80 per l'illuminazione d'interni e >60 per l'illuminazione delle pertinenze esterne degli edifici;
 - ii. efficienza luminosa minima: 80 lm/W.
- c) la potenza installata delle lampade non deve superare il 50% della potenza sostituita, nel rispetto dei criteri illuminotecnici previsti dalla normativa vigente; laddove tale limite non sia rispettato a causa del sottodimensionamento dell'impianto ante-operam imputabile al mancato rispetto dei criteri illuminotecnici previsti dalla normativa vigente UNI EN 12464-1 l'incentivo è ammissibile esclusivamente per la quota potenza pari al 50% della potenza sostituita. Nei casi di ambienti residenziali il criterio illuminotecnico minimo è definito dalla condizione ante operam;
- d) gli apparecchi di illuminazione devono rispettare i requisiti minimi definiti dai regolamenti UE 2017/1369 e dai regolamenti comunitari emanati ai sensi della direttiva 2009/125/CE e successive modifiche di cui alla Direttiva 2012/27/UE. Gli apparecchi di illuminazione devono avere almeno le stesse caratteristiche tecnico funzionali di quelli sostituiti e permettere il rispetto dei requisiti normativi d'impianto previsti dalle norme UNI e CEI vigenti;
- e) i sistemi di illuminazione esterni o emittenti verso l'esterno sono realizzati in conformità alla normativa sull'inquinamento luminoso e sulla sicurezza, ove presente.

Per interventi relativi all'installazione di sistemi di *building automation* è consentito l'accesso alle sole tecnologie afferenti almeno alla classe B della Norma UNI EN ISO 52120-1 e successive modifiche o integrazioni.

Per interventi di installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica di veicoli elettrici:



- a) il soggetto responsabile è titolare di utenze connesse in bassa e/o media tensione;
- b) l'infrastruttura di ricarica deve soddisfare i seguenti requisiti:
 - i. potenza minima erogabile dal dispositivo di ricarica pari a 7,4 kW;
 - ii. deve essere realizzata con dispositivi di ricarica di tipologia *smart*, ovvero almeno:
 - in grado di misurare e registrare la potenza attiva di ricarica del veicolo elettrico e trasmettere tale misura a un soggetto esterno;
 - in grado di ricevere e attuare comandi assegnati da tali soggetti, quali riduzione della potenza massima di ricarica e incremento o ripristino della potenza massima di ricarica;
 - iii. deve essere provvista di dispositivi di ricarica in grado di erogare la ricarica di veicoli elettrici secondo il modo 3 oppure il modo 4, definiti dalla norma internazionale CEI EN 61851;
 - iv. deve essere asseverata tramite rilascio della dichiarazione di conformità prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n.37.
- c) l'infrastruttura di ricarica con destinazione pubblica deve essere registrata alla Piattaforma Unica Nazionale (PUN) di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 16 marzo 2023, n. 106.

Per interventi di installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, l'impianto fotovoltaico è realizzato in assetto di autoconsumo, vale a dire in regime di cessione parziale.

La potenza dell'impianto è non inferiore a 2 kW, non superiore a 1 MW e comunque alla potenza disponibile sul punto di prelievo su cui viene connesso l'impianto di produzione.

I moduli fotovoltaici e gli inverter costituenti l'impianto sono esclusivamente di nuova costruzione, dotati di marcatura CE in conformità alla Direttiva 2014/35/UE e aventi tolleranza solo positiva, resistenza al carico minima pari a 5.400 Pa, coefficiente di perdita di potenza con la temperatura non inferiore a -0,37 %/°C e garanzia di prodotto pari ad almeno 10 anni;

I moduli degli impianti fotovoltaici dispongono di garanzia di rendimento minimo pari almeno al 90% dopo i primi 10 anni di vita. Gli inverter dispongono di garanzia di rendimento europeo pari ad almeno il 97%.



3. Criteri di ammissibilità per interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e con sistemi ad alta efficienza di cui all'articolo 8

Di seguito si riportano i requisiti di soglia e le modalità di calcolo per l'accesso agli incentivi relativi agli interventi di cui all'articolo 8 del presente decreto.

Per interventi di installazione di generatori quali pompe di calore, impianti alimentati a biomassa, sistemi ibridi e impianti solari termici nel caso in cui l'impianto solare sia stato realizzato ai fini di una copertura parziale del fabbisogno di climatizzazione invernale, sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti a esclusione:

- dei locali in cui l'installazione di valvole termostatiche o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata sia dimostrata inequivocabilmente non fattibile tecnicamente nel caso specifico (cfr. decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici);
- dei locali in cui è installata una centralina di termoregolazione con dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente (cfr. decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici). In caso di impianti al servizio di più locali, è possibile omettere l'installazione di elementi di regolazione di tipo modulante agenti sulla portata esclusivamente sui terminali di emissione situati all'interno dei locali in cui è presente una centralina di termoregolazione, anche se questa agisce, oltre che sui terminali di quel locale, anche sui terminali di emissione installati in altri locali;
- degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C.

3.1 Pompe di calore

Sono ammessi interventi volti alla produzione di energia termica per la climatizzazione invernale eventualmente abbinati alla produzione di acqua calda sanitaria. Sono ammessi interventi volti, anche in parte, alla produzione di calore per processi industriali, artigianali, agricoli, per il riscaldamento di piscine o di componenti dei centri benessere.

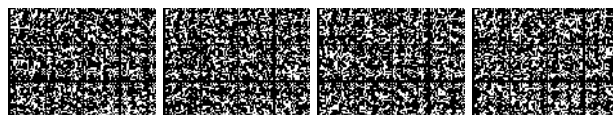
Per le pompe di calore l'accesso agli incentivi di cui al presente decreto è consentito a condizione che tali impianti soddisfino requisiti di seguito indicati.

3.1.1 Pompe di calore elettriche

Per le pompe di calore elettriche l'efficienza energetica del riscaldamento stagionale ($\eta_{s\%}$) e lo SCOP devono essere almeno pari ai valori requisiti minimi di ecoprogettazione dei regolamenti di prodotto ecodesign, calcolati in zona climatica "average" e stabiliti in funzione del tipo di prodotto e di applicazione. La prestazione delle pompe di calore deve essere dichiarata e garantita dal costruttore sulla base di prove effettuate in conformità alla UNI EN 14825, come previsto dalle regolamentazioni Ecodesign vigenti ed eventuali successive modifiche e integrazioni.

	Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno	Efficienza stagionale minima ecodesign $\eta_{s\%}$	SCOP minimo ecodesign	COP minimo ecodesign	Denominazione commerciale
Reg. 206/2012	aria/aria ≤ 12 kW	149 134 GWP<150	3,8 3,42		Split/multisplit
				2,60 2,34 GWP $\leq$ 150	Fixed double duct
Reg. 2281/2016	aria/aria >12 kW	137	3,5		VRF/VRV
		125	3,2		Rooftop
Reg. 2281/2016	acqua/aria	137	3,625		Acqua/aria
Reg. 813/2013	aria/acqua	110	2,825		aria/acqua – acqua/acqua
	acqua/acqua	110	2,95		
	aria/acqua a bassa temperatura	125	3,2		
	acqua/acqua a bassa temperatura	125	3,325		

Tabella 3- Requisiti minimi Ecodesign per pompe di calore elettriche



	Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno	Efficienza stagionale minima ecodesign $\eta_s\%$	SCOP minimo ecodesign	Denominazione commerciale
Reg. 206/2012	salamoia/aria ≤ 12 kW	149 134 GWP<150	3,8 3,42	salamoia/acqua
Reg. 2281/2016	salamoia/aria >12 kW	137	3,625	
Reg. 813/2013	salamoia/acqua	110	2,825	
	salamoia/acqua a bassa temperatura	125	3,2	

Tabella 4- Requisiti minimi Ecodesign per pompe di calore geotermiche

3.1.2 Pompe di calore a gas

Per tali tipologie di impianti:

a) l'efficienza media stagionale $\eta_s\%$ deve essere almeno pari ai valori requisiti minimi di ecoprogettazione dei regolamenti di prodotto ecodesign, calcolati in zona climatica "average" e stabiliti in funzione del tipo di prodotto e di applicazione, secondo quanto indicato in tabella 5.

	Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno	Efficienza stagionale minima ecodesign $\eta_s\%$	SPER minimo ecodesign	Denominazione commerciale
Reg. 2281/2016	aria/aria	130	1,33	split/multisplit VRF/VRV
Reg. 2281/2016	acqua/aria	130	1,33	acqua/aria
	salamoia/aria	130	1,33	salamoia/aria
Reg. 813/2013	aria/acqua – acqua/acqua	110	1,13	aria/acqua – acqua/acqua
	aria/acqua – acqua/acqua a bassa temperatura	125	1,28	
	Salamoia/acqua	125	1,28	salamoia/acqua

Tabella 5- Requisiti minimi Ecodesign per pompe di calore a gas

La prestazione delle pompe di calore deve essere dichiarata e garantita dal costruttore sulla base di prove effettuate in conformità alle seguenti norme, restando fermo che al momento della prova le pompe di calore devono funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nelle tabelle 3, 4 e 5 sopra riportate:

- UNI EN-12309-2015: per quanto riguarda le pompe di calore a gas ad assorbimento (valori di prova sul p.c.i.);
- UNI EN 16905 per quanto riguarda le pompe di calore a gas a motore endotermico;
- b) nel caso di pompe di calore a gas ad assorbimento, le emissioni in atmosfera di ossidi di azoto (NO_x espressi come NO_2), dovute al sistema di combustione, devono essere calcolati in conformità alla vigente normativa europea e devono essere inferiori a 120 mg/kWh (valore riferito all'energia termica prodotta);
- c) nel caso di pompe di calore a gas con motore a combustione interna, le emissioni in atmosfera di ossidi di azoto (NO_x espressi come NO_2), dovute al sistema di combustione, devono essere calcolati in conformità alla vigente normativa europea e devono essere inferiori a 240 mg/kWh (valore riferito all'energia termica prodotta).

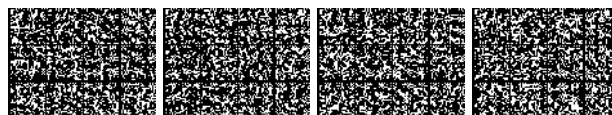
Dovrà essere inoltre fornita adeguata dimostrazione che l'impianto realizzato provveda ad asservire le medesime utenze.

Per le pompe di calore "VRF/VRV" l'accesso agli incentivi è ammesso anche nel caso della sostituzione esclusivamente della unità esterna, mantenendo inalterati il rimanente circuito frigorifero e le relative unità interne.

3.2 Generatori di calore alimentati da biomassa

Di seguito si riportano i requisiti di soglia per l'accesso agli incentivi relativi agli interventi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del presente decreto.

Sono ammessi:



- esclusivamente i generatori di calore di cui alle successive lettere da a) a e) installati in sostituzione di generatori di calore a biomassa, a carbone, a olio combustibile o a gasolio per la climatizzazione invernale degli edifici, incluse le serre esistenti e i fabbricati rurali esistenti. In caso di sostituzione di generatori di calore alimentati a GPL o a gas naturale, le caldaie indicate alle successive lettere a) e b) devono assicurare, oltre alle prescrizioni di seguito indicate, emissioni di particolato (PP 10) non superiori a 1 mg/Nm³;
- interventi volti alla produzione di energia termica per la climatizzazione invernale eventualmente abbinati alla produzione di acqua calda sanitaria;
- interventi volti, anche in parte, alla produzione di calore per processi industriali, artigianali, agricoli, per il riscaldamento di piscine o di componenti dei centri benessere;
- interventi di sostituzione dei generatori di calore installati presso le centrali termiche a servizio di impianti di teleriscaldamento, con le specificazioni riportate all'allegato II. Tutti i generatori di calore sostituiti devono essere alimentati a biomassa, a carbone, a olio combustibile o a gasolio. In caso di sostituzione di generatori di calore alimentati a GPL o a gas naturale, il generatore a biomassa deve assicurare emissioni di particolato non superiore a 1 mg/Nm³. L'intervento è circoscritto alla riqualificazione della sola centrale termica, con l'esclusione del circuito secondario del teleriscaldamento.

In tal caso il produttore è tenuto ad installare strumenti di misura, certificati da soggetto terzo ed accessibili ai controlli. L'incentivo è calcolato, per mezzo dei coefficienti di cui alla tabella 10 dell'allegato II, ed erogato sulla base delle misure annuali della produzione ascrivibile a fonte rinnovabile, che il produttore è tenuto a fornire al GSE. L'incentivo annualmente riconosciuto non può comunque superare quello previsto dall'allegato II, paragrafo 2.3, per impianti equivalenti in assenza della misurazione suddetta.

Per gli interventi effettuati nelle aree non metanizzate esclusivamente dalle aziende agricole e dalle imprese operanti nel settore forestale, è ammessa agli incentivi di cui al presente decreto la sostituzione di generatori di calore alimentati a GPL con generatori di calore alimentati a biomassa che abbiano requisiti tali da ottenere, ai sensi del presente decreto, un coefficiente premiante riferito alle emissioni di polveri pari a 1,5. Resta ferma la possibilità delle Regioni di limitare l'applicazione della predetta fattispecie nel rispetto dell'articolo 3 *quinquies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

Sono esclusi dall'incentivo gli impianti che utilizzano per la generazione la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.

È richiesta, per tutti gli impianti a biomassa che accedono agli incentivi, almeno una manutenzione biennale obbligatoria per tutta la durata dell'incentivo, svolta da parte di soggetti che presentino i requisiti professionali previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28. La manutenzione dovrà essere effettuata sul generatore di calore e sulla canna fumaria. Il soggetto che presenta richiesta di incentivo deve conservare, per tutta la durata dell'incentivo stesso, gli originali dei certificati di manutenzione. Tali certificati possono altresì essere inseriti nei Catasti informatizzati costituiti presso le Regioni o nel libretto di impianto.

Ai fini dell'accesso agli incentivi è richiesto il rispetto dei requisiti di cui alle successive lettere da a) a e) oppure, ove esistenti, i più restrittivi vincoli e limiti fissati da norme regionali.

Dovrà essere inoltre fornita adeguata dimostrazione che l'impianto realizzato provveda ad asservire le medesime utenze.

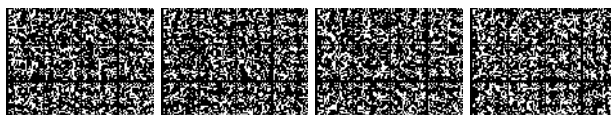
In attuazione delle disposizioni contenute all'articolo 29 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199, l'accesso agli incentivi per i generatori di calore alimentati con biomassa è, altresì, subordinato, alla trasmissione della certificazione ambientale di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017 n. 186, ove applicabile, rilasciata da un organismo notificato, con conseguimento della classe di qualità 5 stelle o superiore, in caso di sostituzione di impianto preesistente alimentato a biomassa, a carbone, a olio combustibile o a gasolio.

Per le sole aziende agricole e le imprese operanti nel settore forestale, nel caso di nuova installazione, l'accesso agli incentivi è subordinato al conseguimento della certificazione ambientale con classe di qualità 5 stelle o superiore ai sensi dello stesso decreto.

- a) Per le caldaie a biomassa di potenza termica nominale inferiore o uguale a 500 kW_t:
- i. certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 303- 5, classe 5;
 - ii. rendimento termico utile non inferiore a $87\% + \log(P_n)$ dove P_n è la potenza nominale dell'apparecchio;



- iii. obbligo di installazione di un sistema di accumulo termico dimensionato prevedendo un volume di accumulo non inferiore a $20 \text{ dm}^3/\text{kW}_t$;
 - iv. il pellet utilizzato deve essere certificato da un organismo di certificazione accreditato che ne certifichi la conformità alla norma UNI EN ISO 17225-2 ivi incluso il rispetto delle condizioni previste dall'allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni. Nel caso delle caldaie potrà essere utilizzato solo pellet appartenente alla classe di qualità per cui il generatore è stato certificato, oppure pellet appartenente a classi di miglior qualità rispetto a questa. In tutti i casi la documentazione fiscale dovrà riportare l'evidenza della classe di qualità e il codice di identificazione rilasciato dall'Organismo di certificazione accreditato al produttore e/o distributore del pellet;
 - v. possono altresì essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelle indicate dall'allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni, nonché bricchette di legno, cippato e legna certificati da un organismo di certificazione accreditato che ne certifichi la conformità alle norme tecniche di riferimento UNI EN 17225 3-4-5.
- b) Per le caldaie a biomassa di potenza termica nominale superiore a 500 kW_t e inferiore o uguale a 2.000 kW_t :
- i. rendimento termico utile non inferiore al 92% attestato da una dichiarazione del produttore del generatore nella quale deve essere indicato il tipo di combustibile utilizzato;
 - ii. emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato nella tabella 14, come certificate da un laboratorio accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 17025 misurate in sede di impianto, con indicazione del biocombustibile utilizzato. Qualora il generatore risulti certificato ai sensi della norma EN 303-5, l'estratto del Test Report o il Certificato Ambientale, rilasciato dall'Organismo notificato, sostituisce la prova in opera del generatore;
 - iii. obbligo di presenza di un sistema di abbattimento del particolato primario, non del tipo a gravità, integrato o esterno al corpo del generatore. La configurazione di installazione deve garantire, in tutti i casi, una disponibilità maggiore o uguale al 90%, ovvero il sistema di abbattimento deve essere attivo per più del 90% delle ore di funzionamento del generatore. Il responsabile dell'impianto deve conservare i dati relativi alle ore di funzionamento del sistema di abbattimento suddetto e del generatore, registrati dai sistemi di regolazione e controllo, e li mette a disposizione del GSE in caso di controllo;
 - iv. il pellet utilizzato deve essere certificato da un organismo di certificazione che ne certifichi la conformità alla norma UNI EN ISO 17225-2 ivi incluso il rispetto delle condizioni previste dall'allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni. Nel caso delle caldaie potrà essere utilizzato solo pellet appartenente alla classe di qualità per cui il generatore è stato certificato, oppure pellet appartenente a classi di miglior qualità rispetto a questa. In tutti i casi la documentazione fiscale dovrà riportare l'evidenza della classe di qualità e il codice di identificazione rilasciato dall'Organismo di certificazione accreditato al produttore e/o distributore del pellet;
 - v. possono altresì essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelle indicate dall'allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni, nonché bricchette di legno, cippato e legna certificati da un organismo di certificazione accreditato che ne certifichi la conformità alle norme tecniche di riferimento UNI EN 17225 3-4-5;
 - vi. per le caldaie automatiche prevedendo comunque un volume di accumulo, tale da garantire un'adeguata funzione di compensazione di carico, con l'obiettivo di minimizzare i cicli di accensione e spegnimento, secondo quanto indicato dal progettista. Nel caso in cui non sia tecnicamente fattibile, tali fattori limitativi dovranno essere opportunamente evidenziati nella relazione tecnica di progetto.
- c) Per le stufe ed i termocamini a pellet:
- i. certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 16510: 2023, ovvero alla norma UNI EN 14785 per i test eseguiti fino al 9 novembre 2025, salvo successive proroghe, corrispondente al termine del periodo transitorio in cui è prevista la coesistenza delle citate norme;
 - ii. rendimento termico utile maggiore dell'85% ed emissioni di particolato conformi a quelli stabiliti dalle Autorità competenti nella zona di utilizzo;
 - iii. il pellet utilizzato deve essere certificato da un organismo di certificazione che ne certifichi la conformità alla norma UNI EN ISO 17225-2 ivi incluso il rispetto delle condizioni previste dall'allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e



successive modificazioni.

d) Per i termocamini a legna:

- i. siano installati esclusivamente in sostituzione di camini o termocamini, sia a focolare aperto che chiuso, o stufe a legna, indipendentemente dal fluido termovettore;
- ii. certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 16510: 2023, ovvero alla norma UNI EN 13229 per i test eseguiti fino al 9 novembre 2025, salvo successive proroghe, corrispondente al termine del periodo transitorio in cui è prevista la coesistenza delle citate norme;
- iii. rendimento termico utile maggiore dell'85% ed emissioni di particolato conformi a quelli stabiliti dalle Autorità competenti nella zona di utilizzo;
- iv. la legna utilizzata deve essere certificata secondo la UNI EN 17225 – 5. Possono altresì essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelle indicate dall'allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni, nonché bricchette di legno certificate da un organismo di certificazione accreditato che ne certifichi la conformità alle norme tecniche di riferimento UNI EN 17225 - 3.

e) Per le stufe a legna:

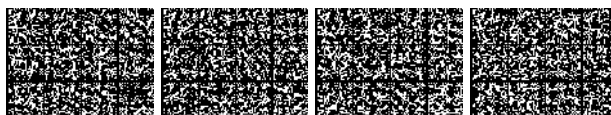
- i. certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 16510: 2023, ovvero alla norma UNI EN 13240 per i test eseguiti fino al 9 novembre 2025, salvo successive proroghe, corrispondente al termine del periodo transitorio in cui è prevista la coesistenza delle citate norme;
- ii. rendimento termico utile maggiore dell'85% ed emissioni di particolato conformi a quelli stabiliti dalle Autorità competenti nella zona di utilizzo;
- iii. la legna utilizzata deve essere certificata secondo la UNI EN 17225 – 5. Possono altresì essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelle indicate dall'allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni, nonché bricchette di legno certificate da un organismo di certificazione accreditato che ne certifichi la conformità alle norme tecniche di riferimento UNI EN 17225.

3.3 Solare termico e *solar cooling*

Di seguito si riportano i requisiti di soglia per l'accesso agli incentivi relativi agli interventi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d), del presente decreto.

Per impianti solari termici e di *solar cooling*, l'accesso agli incentivi di cui al presente decreto è consentito se:

- a) i collettori solari sono in possesso della certificazione *Solar Keymark*;
- b) in alternativa, per gli impianti solari termici prefabbricati del tipo *factory made*, la certificazione di cui al punto a) relativa al solo collettore può essere sostituita dalla certificazione *Solar Keymark* relativa al sistema;
- c) i collettori solari hanno valori di producibilità specifica, espressa in termini di energia solare annua prodotta per unità di superficie lorda A_G , o di superficie degli specchi primari per i collettori lineari di Fresnel, e calcolata a partire dal dato contenuto nella certificazione *Solar Keymark* (o equivalentemente nell'attestazione rilasciata da ENEA per i collettori a concentrazione) per una temperatura media di funzionamento di 50°C, superiori ai seguenti valori minimi:
 - nel caso di collettori piani: maggiore di 300 kWh/m² anno, con riferimento alla località Würzburg;
 - nel caso di collettori sottovuoto e collettori a tubi evacuati: maggiore di 400 kWh/m² anno, con riferimento alla località Würzburg;
 - nel caso di collettori a concentrazione: maggiore di 550 kWh/m² anno, con riferimento alla località Atene;
- d) per gli impianti solari termici prefabbricati per i quali è applicabile solamente la UNI EN 12976, la producibilità specifica, in termini di energia solare annua prodotta Q_L per unità di superficie di apertura A_a , misurata secondo la norma UNI EN 12976-2 con riferimento al valore di carico giornaliero, fra quelli disponibili, più vicino, in valore assoluto, al volume netto nominale dell'accumulo del sistema solare prefabbricato, e riportata sull'apposito rapporto di prova (test report) redatto da un laboratorio accreditato, deve rispettare almeno uno dei seguenti valori:
 - maggiore di 400 kWh/m² anno, con riferimento alla località Würzburg;
- e) i collettori solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno cinque anni. In caso di installazione di



collettori solari termici per la produzione di calore in processi industriali, artigianali, agricoli (coltivazione/allevamento) o per il riscaldamento di piscine, per cui risulti essere non necessario un sistema di accumulo termico (bollitore), i requisiti relativi alla garanzia di tale componente vengono meno. L'asseverazione, o la dichiarazione del Soggetto Responsabile, da presentare al GSE insieme con la richiesta di concessione degli incentivi, dovrà essere corredata da una relazione tecnica, indipendentemente dalla taglia del nuovo campo solare installato, che giustifichi la non indispensabilità del sistema di accumulo termico, specificando, anche attraverso elaborati grafici e schemi a blocchi dell'impianto, le caratteristiche tecniche del processo e dell'impianto;

- f) l'installazione dell'impianto è stata eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti;
- g) per i collettori solari a concentrazione per i quali non è possibile l'ottenimento della certificazione *Solar Keymark*, la certificazione di cui al punto a) è sostituita da un'approvazione tecnica rilasciata dall'ENEA;
- h) per i soli impianti di *solar cooling*, il rapporto tra i metri quadrati di superficie solare lorda (espressa in metri quadrati) e la potenza frigorifera (espressa in kW_f) è maggiore di 2; in ogni caso, tale rapporto non potrà superare il valore di 2,75;
- i) per le macchine frigorifere DEC, la superficie minima solare lorda installata dei collettori deve essere di 8 m² ogni 1.000 m³/ora di aria trattata; in ogni caso, la superficie solare lorda dei collettori installata ogni 1.000 m³/ora di aria trattata non potrà superare il valore di 10.

Il requisito di cui alla lettera i) non è richiesto per impianti di sola produzione di acqua calda sanitaria, di calore di processo e per le reti di teleriscaldamento.

3.4 Scaldacqua a pompa di calore

Per le pompe di calore dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria è richiesta l'appartenenza alla classe A di efficienza energetica di prodotto o superiore, maturata secondo il Regolamento Europeo 812/2013.

3.5 Sistemi ibridi factory made a pompa di calore

Al fine dell'ammissibilità al meccanismo incentivante:

- il rapporto tra la potenza termica utile della pompa di calore e la potenza termica utile della caldaia deve essere minore o uguale a 0,5;
- la pompa di calore deve rispettare i requisiti tecnici di cui al paragrafo 3.1;
- la caldaia deve essere di tipologia a condensazione e rispettare i requisiti tecnici di soglia minimi consentiti di cui alla tabella 6.

3.6 Sistemi bivalenti

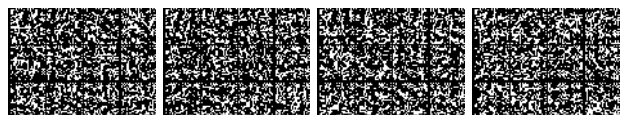
Al fine dell'ammissibilità al meccanismo incentivante la pompa di calore deve rispettare i requisiti tecnici di cui al paragrafo 3.1.

Si applicano, inoltre, i seguenti requisiti specifici.

3.6.1 Pompe di calore bivalenti

Al fine dell'ammissibilità al meccanismo incentivante:

- la caldaia deve essere di tipologia a condensazione e rispettare i requisiti tecnici di soglia minimi consentiti di cui alla tabella 6;
- la pompa di calore deve assolvere alle funzioni in carico al generatore sostituito, di riscaldamento e, se prevista, di produzione di acqua calda sanitaria;
- nel caso di impianto autonomo, il sistema di termoregolazione deve appartenere alle classi V, VI, VII oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02. Nel caso di impianto di riscaldamento centralizzato destinato a una pluralità di utenze, è prescritta l'adozione di un gruppo termoregolatore in grado di riprodurre gli stessi effetti delle classi sopra indicate, utilizzando una configurazione adatta ad un sistema centralizzato più complesso tra cui il controllo sulla temperatura di mandata e/o ritorno del fluido termovettore e il rilevamento della temperatura esterna;
- il fabbricante della pompa di calore dovrà fornire una dichiarazione di compatibilità tra la stessa e il generatore secondario, indicando le caratteristiche tecniche minime affinché i due apparecchi possano interagire efficacemente per l'ottimizzazione dei consumi e delle prestazioni energetiche e funzionali, individuando una lista di modelli di generatori supplementari in grado di funzionare con la specifica pompa di calore;
- deve essere presente un sistema di controllo e regolazione in grado di ottimizzare il funzionamento preferenziale della pompa di calore rispetto al generatore secondario;
- se la pompa di calore e la caldaia sono di fabbricanti diversi, il sistema deve essere asseverato da un tecnico



abilitato che ne garantisca la compatibilità con l'impianto esistente, il dialogo tra i due apparecchi che costituiscono il sistema, la compatibilità tra apparecchi e la funzionalità e sicurezza dell'intero impianto. L'asseverazione deve contenere la relazione tecnica ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015.

3.6.2 Pompe di calore “add on”

Al fine dell'ammissibilità al meccanismo incentivante:

- la caldaia deve essere di età non superiore a 5 anni, e rispettare i requisiti tecnici di soglia minimi consentiti di cui alla tabella 6;
- la pompa di calore deve essere esclusivamente della tipologia aria-acqua oppure acqua-acqua;
- la pompa di calore deve essere esclusivamente della tipologia aria-aria, nel caso in cui l'edificio oggetto di intervento sia soggetto a vincoli architettonici;
- nel caso di impianto autonomo, il sistema di termoregolazione deve appartenere alle classi V, VI, VII oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02. Nel caso di impianto di riscaldamento centralizzato destinato a una pluralità di utenze, è prescritta l'adozione di un gruppo termoregolatore in grado di riprodurre gli stessi effetti delle classi sopra indicate, utilizzando una configurazione adatta ad un sistema centralizzato più complesso tra cui il controllo sulla temperatura di mandata e/o ritorno del fluido termovettore e il rilevamento della temperatura esterna;
- il fabbricante della pompa di calore dovrà fornire una dichiarazione di compatibilità tra la stessa e il generatore secondario, indicando le caratteristiche tecniche minime affinché i due apparecchi possano interagire efficacemente per l'ottimizzazione dei consumi e delle prestazioni energetiche e funzionali, individuando una lista di modelli di generatori supplementari in grado di funzionare con la specifica pompa di calore;
- deve essere presente un sistema di controllo e regolazione in grado di ottimizzare il funzionamento preferenziale della pompa di calore rispetto al generatore secondario;
- se la pompa di calore e la caldaia sono di fabbricanti diversi, il sistema deve essere asseverato da un tecnico abilitato che ne garantisca la compatibilità con l'impianto esistente, il dialogo tra i due apparecchi che costituiscono il sistema, la compatibilità tra apparecchi e la funzionalità e sicurezza dell'intero impianto. L'asseverazione deve contenere la relazione tecnica ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015.

Tipologia di intervento		Requisiti tecnici di soglia per la tecnologia
Articolo 8, comma 1, lettera b)	Caldaia a condensazione a gas operante nell'ambito di un sistema ibrido/bivalente	$\eta_s^* > 90\%$, per apparecchi aventi $P_n < 400$ kW; $\eta_{100}^* > 98\%$ per apparecchi aventi $P_n > 400$ kW Misurati secondo la norma EN 15502-1
	Caldaia a biomassa operante nell'ambito di un sistema ibrido/ bivalente	Rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 3.2

Tabella 6- Requisiti tecnici di soglia minimi consentiti per l'accesso agli incentivi

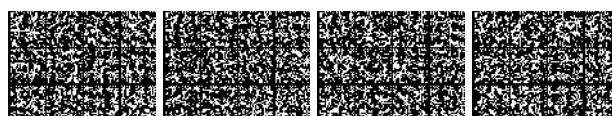
(*) η_s è riferito al PCS, come previsto da Reg. 813/2013/UE; η_{100} è riferito al PCI, come previsto da EN 15502-1.

3.7 Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti

Sono ammessi gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti e ricadenti nelle reti di teleriscaldamento censite nella specifica “Anagrafica territoriale teleriscaldamento e teleraffrescamento” istituita dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente mediante deliberazione 574/2018/R/tlr.

3.8 Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti utilizzando microgeneratori alimentati da fonti rinnovabili

Gli interventi di sostituzione totale o parziale di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di

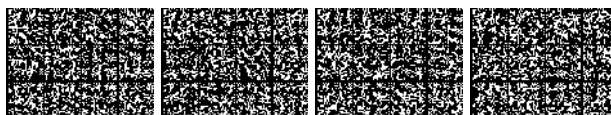


climatizzazione invernale utilizzando microcogeneratori oltre a garantire l'assenza di dissipazioni termiche, variazioni del carico, regolazioni della potenza elettrica, rampe di accensione e spegnimento di lunga durata, altre situazioni di funzionamento modulabile che determinano variazioni del rapporto energia elettrica/energia termica, devono garantire un risparmio di energia primaria (PES), almeno pari al 10%, come riportato nell'allegato IV al decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199. Tutta l'energia termica prodotta dovrà essere utilizzata per soddisfare la richiesta termica per la climatizzazione degli ambienti, la produzione di acqua calda sanitaria. L'ammissione agli incentivi è subordinata all'alimentazione dell'impianto da fonti rinnovabili quali, a titolo esemplificativo biomassa, biogas, bioliquidi e con potenza del microcogeneratore $< 50 \text{ kW}_e$.

L'ammissione agli incentivi è subordinata alla trasmissione della certificazione del produttore dell'unità di microcogenerazione che attesti il rispetto dei requisiti sopra richiamati e dell'asseverazione contenente la stima del PES calcolato sulla base dei carichi termici ed elettrici.

Per tali interventi, la richiesta di accesso agli incentivi semplificata tramite il Catalogo degli apparecchi domestici è da intendersi per l'installazione di microcogeneratori con potenza $< 50 \text{ kW}_e$.

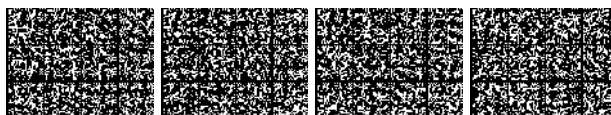
Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti utilizzando microcogeneratori è ammissibile anche la sostituzione funzionale.



4. Criteri di ammissibilità per le diagnosi energetiche preliminari e gli attestati di prestazione energetica

Le diagnosi energetiche sono conformi alle norme tecniche UNI CEI EN 16247 e redatte da un Esperto in Gestione dell'Energia (EGE) certificato ai sensi della norma UNI CEI 11339 oppure da una società che fornisce servizi energetici (ESCo) certificata ai sensi della norma UNI CEI 11352, così come previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102. Dovranno inoltre seguire i criteri minimi previsti dall'allegato 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

Gli attestati di prestazione energetica sono conformi al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, nonché ai decreti attuativi dello stesso nel rispetto delle disposizioni regionali, ove presenti.



Metodologia di calcolo degli incentivi

1. Metodologia di calcolo per interventi di piccole dimensioni di incremento dell'efficienza energetica di cui all'articolo 5

1.1 Per gli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c) del presente decreto, l'incentivo è calcolato secondo la seguente formula:

$$I_{\text{tot}} = \%_{\text{spesa}} \cdot C \cdot S_{\text{int}}$$

con

$$I_{\text{tot}} \leq I_{\text{mas}}$$

dove

- S_{int} è la superficie oggetto dell'intervento, in metri quadrati;
- C è il costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell'intervento definito dal rapporto tra spesa sostenuta in euro e superficie di intervento in metri quadrati. I valori massimi di C , ai fini del calcolo dell'incentivo massimo, sono indicati in tabella 7;
- $\%_{\text{cpeca}}$ è la percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per l'intervento, come espressa in tabella 7;
- I_{tot} è l'incentivo totale, cumulato per gli anni di godimento, connesso all'intervento in oggetto;
- I_{mas} è il valore massimo raggiungibile dall'incentivo totale.

Per gli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c) si applica una maggiorazione del 10% nel caso in cui i componenti utilizzati siano prodotti nell'Unione Europea.

1.2 Per gli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere d), e) e f), del presente decreto, l'incentivo è calcolato secondo la seguente formula:

$$I_{\text{tot}} = \%_{\text{spesa}} \cdot C \cdot S_{\text{ed}}$$

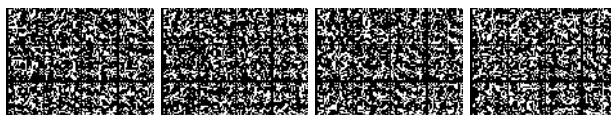
con

$$I_{\text{tot}} \leq I_{\text{max}}$$

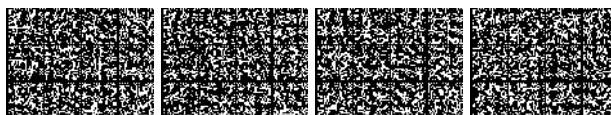
dove

- S_{ed} è la superficie utile dell'edificio soggetta ad intervento, in metri quadrati. Per l'intervento di cui all'articolo 5, comma 1 lett. e), laddove sia eseguito sulle pertinenze, per superficie utile (S_{ed}) è da intendersi la Superficie della pertinenza effettivamente oggetto dell'intervento, sino al raggiungimento di un valore pari a due volte quella della superficie utile dell'edificio di cui l'ambiente costituisce pertinenza;
- C è il costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell'intervento definito dal rapporto tra spesa sostenuta in euro e superficie utile calpestabile dell'edificio in metri quadrati; è inferiore o pari alla superficie utilizzata per il calcolo della prestazione energetica dell'edificio. I valori massimi di C , ai fini del calcolo dell'incentivo massimo, sono indicati in tabella 7;
- $\%_{\text{spesa}}$ è la percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per l'intervento, come espressa in tabella 7;
- I_{tot} è l'incentivo totale, cumulato per gli anni di godimento, connesso all'intervento in oggetto;
- I_{mas} è il valore massimo raggiungibile dall'incentivo totale.

Per gli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, alle lettere d), e) e f) si applica una maggiorazione del 10% nel caso in cui i componenti utilizzati siano prodotti nell'Unione Europea.



Tipologia di intervento		Percentuale incentivata della spesa ammissibile (% spesa)	Costo massimo ammissibile (C _{max})	Valore massimo dell'incentivo (I _{max}) [€]
Articolo 5, comma 1, lettera a)	<i>i. Strutture opache orizzontali: isolamento coperture</i>			$(i+ii+iii) \leq 1.000.000$
	Esterno	40 (*) (**)(***)	300 €/m ²	
	Interno	40 (*) (**)(***)	150 €/m ²	
	Copertura ventilata	40 (*) (**)(***)	350 €/m ²	
	<i>ii. Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti</i>			
	Esterno	40 (*) (**)(***)	170 €/m ²	
	Interno	40 (*) (**)(***)	150 €/m	
	<i>iii. Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali</i>			
	Esterno	40 (*) (**)(***)	200 €/m ²	
	Interno	40 (*) (**)(***)	100 €/m ²	
	Parete ventilata	40 (*) (**)(***)	250 €/m ²	
Articolo 5, comma 1, lettera b)	<i>i. Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi, se installate congiuntamente a sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche ovvero in presenza di detti sistemi al momento dell'intervento.</i>	40 (**)(***)	700 €/m ² per le zone climatiche A, B e C	500.000
			800 €/m ² per le zone climatiche D, E e F	500.000
Articolo 5 comma 1, lettera c)	Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento infissi, anche integrati, o mobili	40(***)	250 €/m ²	90.000
	Installazione di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature	40(***)	50 €/m ²	10.000
	Installazione di sistemi di filtrazione solari 1. Selettive non riflettenti 2. Selettive riflettenti chiare/medie/forti	40(***)	1. 130 €/m ² 2. 80 €/m ²	30.000
Articolo 5, comma 1, lettera d)	Trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero NZEB” – zona climatica A, B, C	65(***)	1.000 €/m ²	2.500.000
	Trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero NZEB” – zona climatica D, E, F	65(***)	1.300 €/m ²	3.000.000
Articolo 6, comma 1, lettera e)	<i>i. Sostituzione di corpi illuminanti comprensivi di lampade per l'illuminazione degli interni e delle pertinenze esterne - installazione di lampade ad alta efficienza</i>	40(***)	15 €/m ²	50.000



	ii. Sostituzione di corpi illuminanti comprensivi di lampade per l'illuminazione degli interni e delle pertinenze esterne - installazione di lampade a led	40(***)	35 €/m ²	140.000
Articolo 5, comma 1, lettera f)	Installazione di tecnologie di <i>building automation</i>	40(***)	60 €/m ²	100.000

Tabella 7- Coefficienti di calcolo dell'incentivo per tecnologia e corrispondente valore massimo dell'incentivo

(*) Per interventi realizzati nelle zone climatiche E e F la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 50%.

(**) Per interventi che prevedano, oltre ad un intervento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), anche un intervento di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) o e), la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 55% per ognuno degli interventi.

(***) Per gli interventi realizzati su edifici pubblici di cui all'articolo 11, comma 2 del decreto, la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100 %.

1.3 Per gli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), l'incentivo è erogato nel limite del 30% del costo massimo ammissibile, differenziabile in funzione della tipologia di tecnologia dell'infrastruttura, pari a:

a) Per le infrastrutture di ricarica di potenza standard ($7,4 \text{ kW} < P \leq 22 \text{ kW}$) il limite massimo di costo unitario per singolo punto di ricarica è pari:

➤ per punto di ricarica in connessione monofase = 2.400 €

➤ per punto di ricarica in connessione trifase = 8.400 €

b) Per le infrastrutture di ricarica di potenza superiore alla soglia massima di cui al precedente punto a), il limite massimo di costo è pari:

➤ per potenza compresa nelle soglie - ($22 \text{ kW} < P \leq 50 \text{ kW}$)= 1.200 €/kW

➤ per potenza compresa nelle soglie ($50 \text{ kW} < P \leq 100 \text{ kW}$)= 60.000 €/infrastruttura

➤ per potenza oltre 100 kW= 110.000 €/infrastruttura

L'incentivo è comunque non superiore all'incentivo riconosciuto per l'intervento combinato di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche.

Per interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), l'incentivo è calcolato nel limite del 20% di un costo massimo ammissibile pari a:

a) per l'installazione dell'impianto fotovoltaico:

1.500 €/kW per impianti fino a 20 kW;

1.200 €/kW per impianti oltre 20 kW e fino a 200 kW;

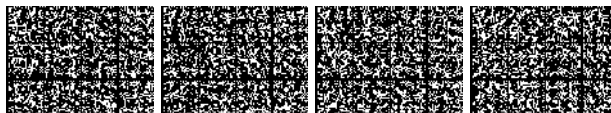
1.100 €/kW per impianti oltre 200 kW e fino a 600 kW;

1.050 €/kW per impianti oltre 600 kW e fino a 1.000 kW.

b) 1.000 €/kWh per l'installazione del sistema di accumulo;

L'incentivo è incrementato di:

- cinque punti percentuali nel caso di impianti con moduli fotovoltaici iscritti al registro di cui all'articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, che rispondono ai requisiti di carattere territoriale e tecnico di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 12;
- dieci punti percentuali nel caso di impianti con moduli fotovoltaici iscritti al registro di cui all'articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, che rispondono ai requisiti di carattere territoriale e tecnico di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 12;
- quindici punti percentuali nel caso di impianti con moduli fotovoltaici iscritti al registro di cui all'articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, che rispondono ai requisiti di carattere territoriale e tecnico di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo 12.



L'incentivo è comunque non superiore all'incentivo riconosciuto per l'intervento combinato di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche.

2. Metodologia di calcolo per interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e con sistemi ad alta efficienza di cui all'articolo 8

2.1 Pompe di calore elettriche

Per gli interventi di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), del presente decreto con pompe di calore elettriche, l'incentivo è calcolato secondo la seguente formula:

$$I_{a\ tot} = E_i \cdot C_i$$

dove:

$I_{a\ tot}$: è l'incentivo annuo in euro;

C_i : è il coefficiente di valorizzazione dell'energia termica prodotta espresso in €/kWh_t, definito in tabella 9 e distinto per tecnologia installata. Nei casi di interventi che prevedono più generatori della stessa tipologia il coefficiente è individuato sulla base della somma delle potenze dei generatori di tipologia analoga;

E_i : è l'energia termica incentivata prodotta da ciascun generatore in un anno ed è calcolata come segue:

$$E_i = Q_u \cdot [1 - 1/SCOP] \cdot k_p$$

dove:

$SCOP$ è il coefficiente di prestazione stagionale della pompa di calore installata, come dedotto dai dati forniti dal produttore, in zona climatica average, nel rispetto dei requisiti minimi e delle condizioni di temperatura stabiliti dai Regolamenti Ecodesign vigenti riportati nelle tabelle 3 e 4 dell'allegato I.

Q_u è il calore totale prodotto dall'impianto espresso in kWh_t ed è calcolato come segue:

$$Q_u = P_{rated} \cdot Q_{uf}$$

P_{rated} è la potenza della pompa di calore alle condizioni standard di riferimento, espressa in kW, così come definita e dichiarata dai fabbricanti nella Scheda Prodotto ai fini del rispetto degli obblighi di informazione dei Regolamenti Ecodesign;

Q_{uf} è un coefficiente di utilizzo dipendente dalla zona climatica, come indicato nella tabella 8.

k_p è un coefficiente di premialità dato dal rapporto tra l'efficienza energetica stagionale della pompa di calore considerata e quella minima per l'immissione sul mercato prevista dal regolamento ecodesign applicato:

$$k_p = \eta_s / \eta_{s,min\ Ecodesign}$$

Per i sistemi *fixed double duct*, E_i è l'energia termica incentivata prodotta da ciascun generatore in un anno ed è calcolata come segue:

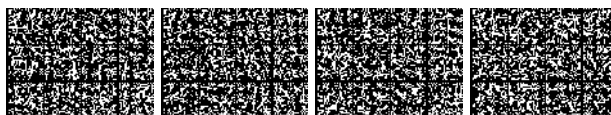
$$E_i = Q_u \cdot [1 - 1/COP] \cdot k_p$$

dove:

COP è il coefficiente di prestazione della pompa di calore installata, come dedotto dai dati forniti dal produttore, nel rispetto dei requisiti minimi e delle condizioni di temperatura stabiliti dai Regolamenti Ecodesign vigenti riportati nelle tabelle 3 e 4 dell'allegato I;

Q_u è il calore totale prodotto dall'impianto espresso in kWh_t ed è calcolato come segue:

$$Q_u = P_{rated} \cdot Q_{uf}$$



P_{rated}	è la potenza della pompa di calore alle condizioni standard di riferimento, espressa in kW, così come definita e dichiarata dai fabbricanti nella Scheda Prodotto ai fini del rispetto degli obblighi di informazione dei Regolamenti Ecodesign;
Q_{uf}	è un coefficiente di utilizzo dipendente dalla zona climatica, come indicato nella tabella 8;
k_p	è un coefficiente di premialità dato dal rapporto tra COP/COPminimo dell'ecodesign, definito dal Regolamento 206/2012 e risulta pari a 2,6.

2.2 Pompe di calore a gas

Per gli interventi di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), del presente decreto con le pompe di calore a gas, l'incentivo è calcolato secondo la seguente formula:

$$I_{\text{tot}} = E_i \cdot C_i$$

dove:

$I_{\text{a tot}}$	è l'incentivo annuo in euro;
C_i	è il coefficiente di valorizzazione per la somma dell'energia termica incentivata e dell'energia primaria risparmiata, espresso in €/kWh _t , definito in tabella 9 e distinto per tecnologia installata. Nei casi di interventi che prevedono più generatori della stessa tipologia il coefficiente è individuato sulla base della somma delle potenze dei generatori di tipologia analoga;
E_i	è l'energia termica incentivata prodotta dal singolo generatore in un anno ed è calcolata come segue:

$$E_i = Q_u \cdot [1 - 1/\text{SPER} \cdot \text{CC}] \cdot k_p$$

dove:

SPER	è il coefficiente di prestazione della pompa di calore a gas installata, come dedotto dai dati forniti dal produttore, in zona climatica average, nel rispetto dei requisiti minimi dei Regolamenti Ecodesign vigenti riportati nella tabella 5 dell'allegato I.

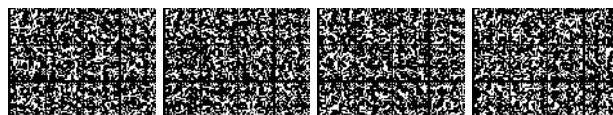
Il coefficiente di conversione CC pari a 2,5, riflette il 40% dell'efficienza di produzione media prevista dell'UE, ai sensi della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Q_u	è il calore totale prodotto dall'impianto espresso in kWh _t ed è calcolato come segue:

$$Q_u = P_{\text{rated}} \cdot Q_{\text{uf}}$$

P_{rated}	è la potenza della pompa di calore alle condizioni standard di riferimento, espressa in kW, così come definita e dichiarata dai fabbricanti nella Scheda Prodotto ai fini del rispetto degli obblighi di informazione dei regolamenti ecodesign;
Q_{uf}	è un coefficiente di utilizzo dipendente dalla zona climatica, come indicato nella tabella 8.
k_p	è un coefficiente di premialità dato dal rapporto tra l'efficienza energetica stagionale della pompa di calore considerata e quella minima per l'immissione sul mercato prevista dal regolamento ecodesign applicato:

$$k_p = \eta_s / \eta_{s, \text{min Ecodesign}}$$



Zona climatica	Q_{uf}
A	600
B	850
C	1100
D	1400
E	1700
F	1800

Tabella 8- Coefficiente di utilizzo per le pompe di calore

Regolamento EU	Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno	Denominazione commerciale	Potenza $Prated$	Coefficiente Ci
Reg. 206/2012	aria/aria	split/multisplit	$\leq 12 \text{ kW}_t$	0,070
		Fixed double duct	$\leq 12 \text{ kW}_t$	0,200
Reg. 2281/2016	aria/aria	VRF/VRV	13 - 35 kW_t	0,150
			$> 35 \text{ kW}_t$	0,055
		rooftop	$\leq 35 \text{ kW}_t$	0,150
			$> 35 \text{ kW}_t$	0,055
Reg. 813/2013	aria/acqua	aria/acqua	$\leq 35 \text{ kW}_t$	0,150
			$> 35 \text{ kW}_t$	0,060
Reg. 2281/2016	acqua/aria	acqua/aria	$\leq 35 \text{ kW}_t$	0,160
			$> 35 \text{ kW}_t$	0,060
Reg. 813/2013	acqua/acqua	acqua/acqua	$\leq 35 \text{ kW}_t$	0,160
			$> 35 \text{ kW}_t$	0,060
Reg. 206/2012 Reg. 2281/2016	salamoia/aria	salamoia/aria	$\leq 35 \text{ kW}_t$	0,160
			$> 35 \text{ kW}_t$	0,060
Reg. 813/2013	salamoia/acqua	salamoia/acqua	$\leq 35 \text{ kW}_t$	0,160
			$> 35 \text{ kW}_t$	0,060

Tabella 9- Coefficienti di valorizzazione dell'energia termica prodotta da pompe di calore

2.3 Generatori di calore alimentati da biomassa

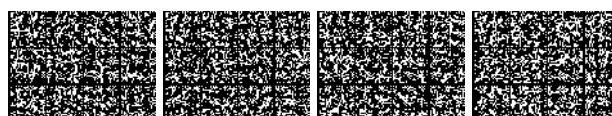
Per gli interventi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del presente decreto, l'incentivo è calcolato secondo le seguenti formule:

a) Caldaie a biomassa:

$$I_{a \text{ tot}} = P_n \cdot h_r \cdot C_i \cdot C_e$$

dove:

- $I_{a \text{ tot}}$ è l'incentivo annuo in euro;
- C_i è il coefficiente di valorizzazione dell'energia termica prodotta espresso in €/kWh, definito in tabella 10 distinto per tecnologia installata;
- P_n è la potenza termica nominale dell'impianto;
- h_r sono le ore di funzionamento stimate in relazione alla zona climatica di appartenenza, come riportate in tabella 11;
- C_e è il coefficiente premiante riferito alle emissioni di polveri distinto per tipologia installata come riportato nella tabella 12 o 13.



Per gli interventi di sostituzione dei generatori di calore installati presso le centrali termiche a servizio di impianti di teleriscaldamento, il valore di $I_{a\text{ tot}}$ è ridotto, in ogni caso, del 20%.

b) Stufe a pellet, stufe a legna e termocamini:

$$I_{a\text{ tot}} = 3,35 \cdot \ln(P_n) \cdot h_r \cdot C_i \cdot C_e$$

dove:

$I_{a\text{ tot}}$	è l'incentivo annuo in euro;
C_i	è il coefficiente di valorizzazione dell'energia termica prodotta espresso in €/kWh _t , definito in tabella 10, distinto per tecnologia installata;
P_n	è la potenza termica nominale dell'impianto;
h_r	sono le ore di funzionamento stimate in relazione alla zona climatica di appartenenza, come riportate in tabella 11;
C_e	è il coefficiente premiante riferito alle emissioni di polveri distinto per tipologia installata come riportato nella tabella 12 o 13.

Tipologia di intervento	C_i per gli impianti con potenza termica nominale inferiore o uguale a 35 kW _t (€/kWh _t)	C_i per gli impianti con potenza termica nominale maggiore di 35 kW _t e inferiore o uguale a 500 kW _t (€/kWh _t)	C_i per gli impianti con potenza termica nominale maggiore di 500 kW _t (€/kWh _t)
Caldaje a biomassa	0,060	0,025	0,020
Termocamini e stufe a legna	0,045	-	-
Termocamini e stufe a pellet	0,055	-	-

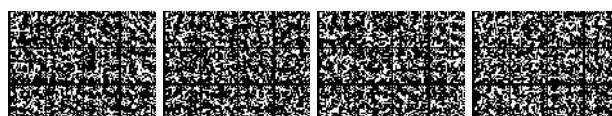
Tabella 10- Coefficienti di valorizzazione dell'energia termica prodotta da impianti a biomassa

Zona climatica	h_r
A	600
B	850
C	1100
D	1400
E	1700
F	1800

Tabella 11- Ore di funzionamento stimate in relazione alla zona climatica di appartenenza

Riduzione percentuale delle emissioni di Particolato Primario rispetto ai valori previsti dal DM 186/2017 per la classe 5 stelle	C_e
fino al 20% compreso	1
dal 20% al 50% compreso	1,2
superiore al 50%	1,5

Tabella 12- Coefficiente moltiplicativo C_e applicabile ai generatori di calore alimentati da biomassa con potenza inferiore o uguale a 500 kW, in relazione ai livelli di emissione di particolato primario



Riduzione percentuale delle emissioni di Particolato Primario rispetto ai valori dalla tabella 14	C _e
fino al 20% compreso	1
dal 20% al 50% compreso	1,2
superiore al 50%	1,5

Tabella 13- Coefficiente moltiplicativo C_e applicabile ai generatori di calore alimentati da biomassa con potenza superiore a 500 kW, in relazione ai livelli di emissione di particolato primario

PP (mg/Nm ³)	COT (mg/Nm ³)	NOx (mg/Nm ³)	CO (mg/Nm ³)
10	5	150	150

Tabella 14- Emissioni in atmosfera per i generatori a biomassa di potenza termica nominale superiore a 500 kW, misurati utilizzando le metodiche indicate nella tabella 15 (rif. 13% di O₂)

UNI EN 13284-1:2017	PP	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Parte 1: Metodo manuale gravimetrico
UNI EN 12619	COT	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione di massa del carbonio organico totale in forma gassosa - Metodo in continuo con rivelatore a ionizzazione di fiamma
UNI EN 14792:2017	NOx	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione massica di ossidi di azoto - Metodo di riferimento normalizzato: chemiluminescenza
UNI EN 15058:2017	CO	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione massica di monossido di carbonio - Metodo di riferimento normalizzato: spettrometria ad infrarossi non dispersiva
UNI EN 14789:2017	O ₂	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione volumetrica di ossigeno - Metodo di riferimento normalizzato: Paramagnetismo

Tabella 15 – Metodi di misurazione delle emissioni in atmosfera per i generatori a biomassa di potenza termica nominale superiore a 500 kW. I metodi indicati rispettano i criteri fissati dall'articolo 271, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2.4 Solare termico e solar cooling

Per gli interventi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d), del presente decreto, l'incentivo è calcolato secondo la seguente formula:

$$I_{a \text{ tot}} = C_i \cdot Q_u \cdot S_l$$

dove:

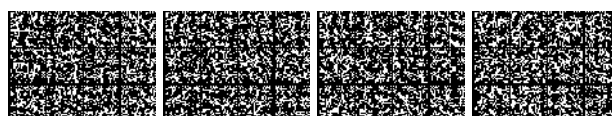
I_{a tot} è l'incentivo annuo in euro;

C_i è il coefficiente di valorizzazione dell'energia termica prodotta, espresso in €/kWh, definito in tabella 16;

S_l è la superficie solare lorda dell'impianto espressa in m² ed ottenuta moltiplicando il numero di moduli che compone il campo solare per l'area lorda del singolo modulo;

Q_u è l'energia termica prodotta per unità di superficie lorda, espressa in kWh/m², e calcolata come segue:

a) per impianti solari termici realizzati con collettori piani o con collettori sottovuoto o collettori a tubi evacuati;



$$Qu = \frac{Q_{col}}{A_G}$$

b) per impianti solari termici del tipo *factory made* per i quali è applicabile la sola norma EN 12976

$$Qu = \frac{Q_L}{3.6 \cdot A_G}$$

c) per impianti solari termici realizzati con collettori solari a concentrazione

$$Qu = \frac{Q_{sol}}{A_G}$$

dove:

A_G è l'area lorda del singolo modulo di collettore/sistema solare così come definita nelle norme UNI EN ISO 9806 e UNI EN 12976 e riportata nella certificazione *Solar Keymark* o, equivalentemente nell'attestazione rilasciata da ENEA per i collettori a concentrazione.

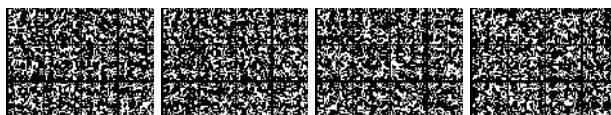
Q_{col} è l'energia termica prodotta in un anno da un singolo modulo di collettore solare, espressa in kWh_t, il cui valore, relativo alla località di riferimento di Würzburg, è riportato nella certificazione *Solar Keymark*, scegliendo, a seconda del tipo di applicazione, la temperatura media di funzionamento del collettore (T_m) così come definita nella tabella 17.

Q_L è l'energia termica prodotta dal sistema solare *factory made* su base annuale, espressa in MJ, così come definita ai sensi della norma UNI EN 12976, il cui valore, relativo alla località di riferimento di Würzburg, è riportato nell'attestazione di conformità (*test report*) rilasciata da laboratorio accreditato. Poiché il suddetto *test report* riporta diversi valori di tale grandezza per diversi valori del carico termico giornaliero, ai fini del riconoscimento dell'incentivo va considerato il valore, tra quelli disponibili, corrispondente ad un carico termico giornaliero, espresso in litri/giorno, pari al volume del serbatoio solare o al volume ad esso più vicino.

Q_{sol} è l'energia termica prodotta in un anno da un singolo modulo di collettore solare a concentrazione, espressa in kWh_t, il cui valore, relativo alla località di riferimento di Atene, è riportato nella certificazione *Solar Keymark* (ove applicabile) o nell'attestazione di conformità rilasciata dall'ENEA, scegliendo, a seconda del tipo di applicazione, la temperatura media di funzionamento del collettore (T_m) così come definita nella tabella 17.

Tipologia di intervento	C _i incentivo annuo in €/kWh _t in funzione della superficie S _i del campo solare espressa in m ²				
	S _i ≤ 12	12 < S _i ≤ 50	50 < S _i ≤ 200	200 < S _i ≤ 500	S _i ≥ 500
Impianti solari termici per produzione di a.c.s.	0,35	0,32	0,13	0,-12	0,11
Impianti solari termici per la produzione di a.c.s e riscaldamento ambiente anche per la produzione di calore di processo a bassa temperatura o asserviti a reti di teleriscaldamento	0,36	0,33	0,13	0,12	0,11
Impianti solari termici a concentrazione anche per la produzione di calore di processo o asserviti a reti di teleriscaldamento	0,38	0,35	0,13	0,12	0,11
Impianti solari termici a con sistema di <i>solar cooling</i>	0,43	0,40	0,17	0,15	0,14

Tabella 16- Coefficienti di valorizzazione dell'energia termica prodotta da impianti solari termici.



Applicazione a cui è destinato il calore prodotto	T _m - Temperatura media di funzionamento
Produzione di acqua calda sanitaria	50 °C
Produzione combinata di a.c.s. e riscaldamento ambiente	
Produzione di calore di processo a bassa temperatura	75 °C
<i>Solar cooling</i> a bassa temperatura	
Produzione di calore di processo a media temperatura	150 °C
<i>Solar cooling</i> a media temperatura	

Tabella 17- Temperature medie di funzionamento in relazione alla destinazione del calore prodotto.

2.5 Scaldacqua a pompa di calore

Per gli scaldacqua a pompa di calore l'incentivo è pari al 40% della spesa sostenuta. L'incentivo massimo erogabile con riferimento alle classi energetiche di prodotto secondo il Regolamento Europeo 812/2013, è pari a:

- scaldacqua a pompa di calore in Classe A: € 500 per prodotti con capacità inferiore o uguale a 150 litri; € 1.100 per prodotti con capacità superiore ai 150 litri;
- scaldacqua a pompa di calore in Classe +: € 700 per prodotti con capacità inferiore o uguale a 150 litri; € 1.500 per prodotti con capacità superiore ai 150 litri.

2.6 Sistemi ibridi factory made e sistemi bivalenti a pompa di calore

Per i sistemi ibridi a pompa di calore, l'incentivo è calcolato sulla base delle caratteristiche delle pompe di calore installate nel sistema, secondo la seguente formula:

$$I_{a \text{ tot}} = k \cdot E_i \cdot C_i$$

dove:

$I_{a \text{ tot}}$ è l'incentivo annuo in euro;

C_i è il coefficiente di valorizzazione dell'energia termica prodotta espresso in €/kWh, definito in tabella 9 e distinto per tecnologia installata. Nei casi di interventi che prevedono più generatori della stessa tipologia il coefficiente è individuato sulla base della somma delle potenze dei generatori di tipologia analoga;

E_i è l'energia termica incentivata prodotta in un anno ed è calcolata come segue:

$$E_i = Q_u \cdot [1 - 1/SCOP] \cdot k_p$$

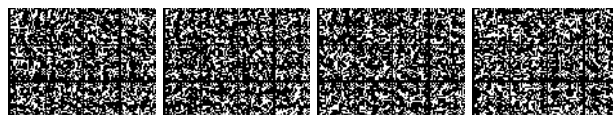
dove:

$SCOP$ è il coefficiente di prestazione stagionale della pompa di calore installata, come dedotto dai dati forniti dal produttore, in zona climatica average, nel rispetto dei requisiti minimi e delle condizioni di temperatura stabiliti dai Regolamenti Ecodesign vigenti riportati nelle tabelle 3 e 4 dell'allegato I. Nel caso di pompe di calore a gas sia posto pari a (SPER · 2,5) dove il SPER è il coefficiente di prestazione della pompa di calore a gas installata, come dedotto dai dati forniti dal produttore, in zona climatica average nel rispetto dei requisiti minimi e delle condizioni di temperatura stabiliti dai Regolamenti Ecodesign, nel rispetto dei requisiti minimi espressi nella tabella 5 dell'allegato I.

Q_u è il calore totale prodotto dall'impianto espresso in kWh, ed è calcolato come segue:

$$Q_u = P_{rated} \cdot Q_{uf}$$

P_{rated} è la potenza della pompa di calore alle condizioni standard di riferimento, espressa in kW, così come definita e dichiarata dai fabbricanti nella Scheda Prodotto ai fini del rispetto degli obblighi di informazione dei regolamenti codesign;



- Q_{uf} è un coefficiente di utilizzo dipendente dalla zona climatica, come indicato nella tabella 8.
- k è un coefficiente che considera l'effettivo utilizzo della pompa di calore nel sistema ibrido e l'efficienza del sistema ibrido nel suo complesso, nonché nei sistemi bivalenti; è stabilito, rispettivamente, pari a 1,25 per i generatori ibridi factory made in virtù del loro maggiore grado di integrazione funzionale e pari ad 1 per i sistemi bivalenti.

Tipologia sistema	$P_n^{**} < 35 \text{ kW}$	$P_n > 35 \text{ kW}$
Ibrido factory made*	1,25	1,25
Sistema bivalente	1	1,1
*Anche in due tempi ** P_n è la potenza termica nominale della caldaia presente nell'apparecchio o sistema		

Tabella 18- Coefficiente k di utilizzo della pompa di calore nel sistema ibrido/bivalente

- k_p è un coefficiente di premialità dato dal rapporto tra l'efficienza energetica stagionale della pompa di calore considerata e quella minima per l'immissione sul mercato prevista dal regolamento ecodesign applicato:

$$k_p = \eta_s / \eta_{s,min} \text{ Ecodesign}$$

Per le pompe di calore bivalenti, l'incentivo è riconosciuto esclusivamente in funzione del contributo alla produzione di energia rinnovabile che viene fornita dalla pompa di calore. In tale ambito, qualora la potenza del generatore secondario "caldaia a condensazione" sia superiore a 35 kW, l'incentivo riconosciuto è maggiorato del 10% attraverso il coefficiente k , pari a 1,1, che considera l'effettivo utilizzo della pompa di calore nel sistema combinato e l'efficienza del sistema nel suo complesso.

2.7 Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti

Per gli interventi di cui all'art. 8, comma 1, lett. f) del presente decreto, l'incentivo è calcolato secondo la seguente formula:

$$I_{tot} = \%_{spesa} \cdot C \cdot P_{nsc}$$

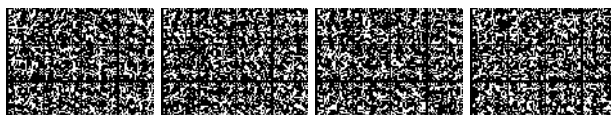
con

$$I_{tot} \leq I_{max}$$

dove:

- P_{nsc} è la potenza nominale della sottostazione del teleriscaldamento installata, in kW;
- C è il costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell'intervento definito dal rapporto tra spesa sostenuta in euro e potenza termica nominale della sottostazione installata. I valori massimi di C , ai fini del calcolo dell'incentivo, sono indicati nella tabella 19;
- $\%_{spesa}$ è la percentuale incentivata delle spese ammissibili;
- I_{tot} è l'incentivo totale cumulato per gli anni di godimento, connesso all'intervento in oggetto;
- I_{max} è il valore massimo raggiungibile dall'incentivo totale;

Tipologia di intervento	Percentuale incentivata della spesa ammissibile (% spesa)	Costo massimo ammissibile (C_{max})	Valore massimo dell'incentivo I_{max} (€)
Allacciamento con installazione sottostazione TLR $P_{nsc} \leq 50 \text{ kW}$	65	200 €/kW	6.500



Allacciamento con installazione sottostazione TLR 50 kW < P _{nSc} ≤ 150 kW	65	160 €/kW	15.000
Allacciamento con installazione sottostazione TLR P _{nSc} > 150 kW	65	130 €/kW	30.000

Tabella 19- Coefficienti di calcolo dell'incentivo per tecnologia e corrispondente valore massimo dell'incentivo.

2.8 Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti utilizzando microcogeneratori alimentati da fonti rinnovabili.

Per gli interventi di cui all'art. 8, comma 1, lett. g) del presente decreto, l'incentivo è calcolato secondo la seguente formula:

$$I_{\text{tot}} = \%_{\text{spesa}} \cdot C \cdot P_{\text{nint}}$$

con

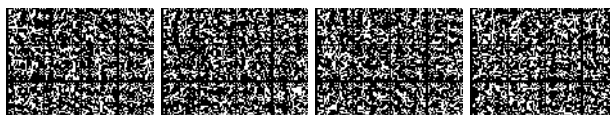
$$I_{\text{tot}} \leq I_{\text{max}}$$

dove:

- P_{nint} è la potenza elettrica nominale del microcogeneratore installato, in kW_e;
- C è il costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell'intervento definito dal rapporto tra spesa sostenuta in euro e potenza termica nominale della sottostazione installata. I valori massimi di C , ai fini del calcolo dell'incentivo, sono indicati nella tabella 20;
- $\%_{\text{spesa}}$ è la percentuale incentivata delle spese ammissibili;
- I_{tot} è l'incentivo totale cumulato per gli anni di godimento, connesso all'intervento in oggetto;
- I_{max} è il valore massimo raggiungibile dall'incentivo totale.

Tipologia di intervento	Percentuale incentivata della spesa ammissibile (% spesa)	Costo massimo ammissibile (C _{max})	Valore massimo dell'incentivo I _{max} (€)
Installazione di microcogeneratori	65	5.000 €/kW _e	100.000

Tabella 20- Coefficienti di calcolo dell'incentivo per tecnologia e corrispondente valore massimo dell'incentivo.



3. Metodologia di calcolo per le diagnosi energetiche preliminari e gli attestati di prestazione energetica

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15 del presente decreto, i costi unitari massimi ammissibili e il valore massimo erogabile per l'esecuzione di diagnosi energetiche e certificazioni energetiche sono ricavabili dalla tabella 21.

Destinazione d'uso	Superficie utile dell'immobile (m ²)	Costo unitario massimo (€/m ²)	Valore massimo erogabile (€)
Edifici residenziali della classe E1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme.	Fino a 1600 compresi	1,50	10.000,00
	Oltre 1600	1,00	
Edifici della classe E3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Ospedali e case di cura).	-	3,50	18.000,00
Tutti gli altri edifici.	Fino a 2500 compresi	2,50	13.000,00
	Oltre 2500	2,00	

Tabella 21- Costi unitari massimi ammissibili e valore massimo erogabile per diagnosi energetica ante intervento e certificazione energetica.

25A05263

MINISTERO DELLA CULTURA

DECRETO 18 settembre 2025.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'«Area delle tenute storiche di Tor Mastorta, di Pilo Rotto, dell'Inviolata, di Tor dei Sordi, di Castell'Arcione e di alcune località limitrofe».

LA COMMISSIONE REGIONALE PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL LAZIO

Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo del 20 ottobre 1998, n. 368: «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge del 15 marzo 1997, n. 59», come modificato dal decreto legislativo dell'8 gennaio 2004, n. 3: «Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 1 della legge del 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni «Codice per i beni culturali ed il paesaggio», ai sensi dell'art. 10 della legge del 6 luglio 2002, n. 137, di seguito codice;

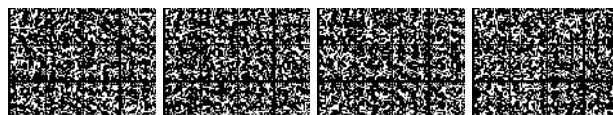
Vista la legge del 24 giugno 2013, n. 71, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*» a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 89 del 23 giugno 2014;

Visto il d.d. del 20 marzo 2015, rep. n. 1/2015, a firma del Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per il Lazio, con cui è stata istituita la Commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del Lazio che, ai sensi dell'art. 39 comma 2, lett. g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171/2014, «adotta, su proposta del soprintendente e previo parere della regione, ai sensi dell'art. 138 del codice, la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'art. 141 del medesimo codice» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge del 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge n. 55 del 2 aprile 2021, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e in particolare l'art. 6, comma 1, con il quale il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è ridenominato «Ministero della cultura»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2024, n. 57 «Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*» e in particolare l'art. 41, commi 1, 3, 7;



**Incentivazione di interventi di piccole dimensioni per
l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di
energia termica da fonti rinnovabili**

REGOLE APPLICATIVE DEL D.M. 7 AGOSTO 2025

5/12/2025

INDICE:

1	QUADRO GENERALE	7
2	INTERVENTI INCENTIVABILI	8
3	SOGGETTI AMMESSI AGLI INCENTIVI: IDENTIFICAZIONE	10
3.1	Soggetti Ammessi agli incentivi	10
3.2	Le Pubbliche Amministrazioni	11
3.3	Gli Enti del Terzo Settore	13
3.4	Le Imprese	13
3.5	I Soggetti Responsabili	14
3.5.1	Energy Service Company (ESCO)	15
3.5.2	Soggetto pubblico deputato alla gestione degli immobili identificato all'art. 13, comma 1, lett. b)	18
3.5.3	Soggetto privato selezionato dalla PA nell'ambito di forme di partenariato pubblico-privato	18
3.5.4	Comunità Energetiche Rinnovabili e le configurazioni di autoconsumo	19
3.5.4.1	Accesso agli incentivi attraverso la CER Soggetto Responsabile	19
3.5.4.2	Modalità di accesso agli incentivi attraverso le configurazioni di autoconsumo	20
4	MODALITA' DI ACCESSO, QUANTIFICAZIONE ED EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI	23
4.1	Modalità di accesso agli incentivi	23
4.1.1	Accesso diretto	25
4.1.2	Accesso agli incentivi tramite prenotazione	25
4.2	Intensità degli incentivi	27
4.2.1	Intensità degli incentivi per le imprese	29
4.3	Erogazione degli incentivi	30
4.4	Contingente annuo di spesa	33
4.5	Cumulabilità	34
4.6	Aspetti fiscali connessi all'erogazione degli incentivi	35
4.7	Copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività	35
4.8	Controlli e accertamenti antimafia	35
5	PROCEDURA PER L'ACCESSO AGLI INCENTIVI	36
5.1	Invio dell'istanza di accesso	36
5.2	Procedimento di accesso	37
5.3	Ister di valutazione della richiesta	38
5.4	Richiesta di integrazione documentale/interlocutorio	39
5.5	Preavviso di rigetto	39
5.6	Comunicazioni dell'esito della valutazione	40
6	MODALITA' ACCESSO DIRETTO	41
6.1	- FASE 1 – caricamento dati e documentazione	41
6.2	- FASE 2 - invio dell'istanza	42
6.3	- FASE 3 - istruttoria e attivazione/perfezionamento delle condizioni contrattuali	43
6.4	- FASE 4 - erogazione degli incentivi	43
6.5	Procedura semplificata per gli apparecchi domestici a Catalogo	43
7	MODALITA' DI ACCESSO MEDIANTE PRENOTAZIONE	45
7.1	- FASE 1 – caricamento dati e documentazione	45
7.2	- FASE 2 - invio dell'istanza a prenotazione	50
7.3	- FASE 3 - istruttoria e perfezionamento delle condizioni contrattuali	50
7.4	- FASE 4 - adempimenti in fase di avvio lavori	51
7.5	- FASE 5 - erogazione degli incentivi: acconto e rata intermedia	52

7.6	- FASE 6 - adempimenti in fase di conclusione dei lavori.....	53
7.7	- FASE 7 - adempimenti conclusivi - richiesta di accesso diretto per erogazione saldo	54
7.8	Decadenza dalla prenotazione.....	54
8	REQUISITI PER L'ACCESSO AGLI INCENTIVI E IL MANTENIMENTO DEI REQUISITI.....	55
9	INTERVENTI INCENTIVABILI.....	57
9.1	Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato (intervento II.A - art. 5, comma 1, lettera a).....	58
9.1.1	Requisiti tecnici per l'accesso all'incentivo (Allegato 1 del Decreto).....	58
9.1.2	Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione (art. 6)	59
9.1.3	Calcolo dell'incentivo (Allegato 2 del Decreto)	60
9.1.4	Documentazione necessaria per l'accesso all'incentivo	61
9.2	Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato (intervento II.B - art. 5, comma 1, lettera b)	63
9.2.1	Requisiti tecnici per l'accesso all'incentivo (Allegato 1 del Decreto).....	63
9.2.2	Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione (art. 6)	64
9.2.3	Calcolo dell'incentivo (Allegato 2 del Decreto)	64
9.2.4	Documentazione necessaria per l'accesso all'incentivo	65
9.3	Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili (intervento II.C - art. 5, comma 1, lettera c).....	67
9.3.1	Requisiti tecnici per accedere all'incentivo (Allegato 1 del Decreto)	67
9.3.2	Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione (art. 6)	68
9.3.3	Calcolo dell'incentivo (Allegato 2 del Decreto)	68
9.3.4	Documentazione necessaria per l'accesso all'incentivo	69
9.4	Trasformazione degli edifici esistenti in "edifici a energia quasi zero" (intervento II.D - art. 5, comma 1, lettera d)	71
9.4.1	Requisiti tecnici per l'accesso all'incentivo (Allegato 1 del Decreto).....	71
9.4.2	Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione (art. 6)	72
9.4.3	Calcolo dell'incentivo (Allegato 2 del Decreto)	73
9.4.4	Documentazione necessaria per l'accesso all'incentivo	74
9.5	Sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione (intervento II.E - art. 5, comma 1, lettera e) ..	76
9.5.1	Requisiti tecnici per l'accesso all'incentivo (Allegato 1 del Decreto).....	76
9.5.2	Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione (art. 5)	77
9.5.3	Calcolo dell'incentivo (Allegato 1 del Decreto)	77
9.5.4	Documentazione necessaria per l'accesso all'incentivo	79
9.6	Installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (<i>building automation</i>) degli impianti termici ed elettrici degli edifici, ivi compresa l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, trasmissione ed elaborazione dei dati stessi (intervento II.F - art. 5, comma 1, lettera f).....	81
9.6.1	Requisiti tecnici per l'accesso all'incentivo (Allegato 1 del Decreto).....	81
9.6.2	Spese Ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione (art.6)	82
9.6.3	Calcolo dell'incentivo (Allegato 2 del Decreto)	82
9.6.4	Documentazione necessaria per l'accesso all'incentivo	83
9.7	Installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, anche aperta al pubblico, presso l'edificio e le relative pertinenze, ovvero presso i parcheggi adiacenti, a condizione che l'intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche (intervento II.G - art. 5, comma 1, lettera g).....	84
9.7.1	Requisiti tecnici per l'accesso all'incentivo (Allegato 1 del Decreto).....	84

9.7.2	Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione (art. 6)	85
9.7.3	Calcolo dell'incentivo (Allegato 2 del Decreto)	85
9.7.4	Documentazione necessaria per l'accesso all' incentivo	86
9.8	Installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e/o opere di allacciamento alla rete, presso l'edificio o nelle relative pertinenze, a condizione che l'intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche (intervento II.H - art. 5, comma 1, lettera h)	88
9.8.1	Requisiti tecnici per l'accesso agli incentivi	88
9.8.2	Spese ammissibili	89
9.8.3	Calcolo dell'incentivo (Allegato 2 Decreto)	89
9.8.4	Documentazione necessaria per l'accesso all' incentivo	91
9.9	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzando energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW (intervento III. A - art. 8, comma 1, lettera a) .	93
9.9.1	Requisiti tecnici per l'accesso all'incentivo (Allegato 2 del Decreto)	93
9.9.2	Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione (art. 9)	96
9.9.3	Calcolo dell'incentivo (Allegato 2 del Decreto)	96
9.9.4	Documentazione necessaria per l'accesso all'incentivo	100
9.10	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi <i>factory made</i> o bivalenti, o installazione di una pompa di calore "add on", unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW (intervento III.B - art. 8, comma 1, lettera b)	102
9.10.1	Requisiti tecnici per l'accesso all'incentivo (Allegato 2 del Decreto)	102
9.10.1.1	Sistemi ibridi <i>factory made</i> a pompa di calore	103
9.10.1.2	Sistemi bivalenti	103
9.10.1.3	Pompe di calore "add on"	104
9.10.1.4	Requisiti comuni ad ogni tipologia di sistema	105
9.10.2	Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione (art. 9)	106
9.10.3	Calcolo dell'incentivo (Allegato 2)	106
9.10.4	Documentazione necessaria per l'accesso all' incentivo	108
9.11	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi <i>factory made</i> o bivalenti a pompa di calore, unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW (intervento III.C - art. 8, comma 1, lettera c)	110
9.11.1	Requisiti tecnici per l'accesso all'incentivo (Allegato 2 del Decreto)	111
9.11.2	Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione (art. 9)	115
9.11.3	Calcolo dell'incentivo (Allegato 2 del Decreto)	115
9.11.4	Documentazione necessaria per l'accesso all'incentivo	118
9.12	Installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di <i>solar cooling</i>, o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. Nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m² è richiesta l'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore (intervento III.D - art. 8, comma 1, lettera d)	123
9.12.1	Requisiti tecnici per l'accesso all'incentivo (Allegato 1 del Decreto)	123

9.12.2	Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione (art. 9)	125
9.12.3	Calcolo dell'incentivo (Allegato 2 del Decreto)	125
9.12.4	Documentazione necessaria	127
9.13	Sostituzione di scaldacqua elettrici e a gas con scaldacqua a pompa di calore (intervento III.E - art. 8, comma 1, lettera e)	129
9.13.1	Requisiti tecnici per l'accesso all'incentivo (Allegato 1 del Decreto)	129
9.13.2	Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione (art. 9)	129
9.13.3	Calcolo dell'incentivo (Allegato 2 del Decreto)	129
9.13.4	Documentazione necessaria per l'accesso all'incentivo	130
9.14	Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti (intervento III.F - art. 8, comma 1, lettera f)	131
9.14.1	Requisiti tecnici per l'accesso all'incentivo (Allegato 1 del Decreto)	131
9.14.2	Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione (art. 9)	131
9.14.3	Calcolo dell'incentivo (Allegato 2 del Decreto)	132
9.14.4	Documentazione necessaria per l'accesso all'incentivo	132
9.15	Sostituzione funzionale o sostituzione totale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzando unità di microgenerazione alimentate da fonti rinnovabili (intervento III.G- art.8, co. 1, lettera g)	134
9.15.1	Requisiti tecnici per l'accesso all'incentivo (Allegato 1 del Decreto)	134
9.15.2	Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione (art. 9)	134
9.15.3	Calcolo dell'incentivo (Allegato 2 del Decreto)	135
9.15.4	Documentazione necessaria per l'accesso all'incentivo	135
9.16	Diagnosi energetiche e attestati di prestazione energetica	137
9.16.1	Requisiti dei documenti	137
9.16.2	Richiesta di contributo anticipato per la redazione della Diagnosi energetica	139
10	VARIAZIONI	143
10.1	Comunicazioni interventi di modifica	143
11	VERIFICHE E CONTROLLI	144
11.1	Modalità di svolgimento delle attività di verifica	144
11.2	Revoca del contributo	146
12	PRECISAZIONI	147
12.1	Data conclusione intervento	147
12.2	Fatture e bonifici	148
12.3	Mandato irrevocabile all'incasso e cessione del credito	151
12.3.1	Mandato irrevocabile all'incasso: modalità semplificata in fase di compilazione della richiesta	151
12.3.2	Mandato irrevocabile all'incasso: conferimento in fase successiva, a valle dell'ammissione all'incentivo	152
12.3.3	Cessione del credito - Conferimento in fase successiva, a valle dell'ammissione all'incentivo	153
12.4	Multi-intervento	154
12.5	Asseverazione	155
12.6	Potenza termica nominale	156
12.7	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, utilizzi degli impianti e smaltimento	157
12.8	Sistemi di contabilizzazione del calore e trasmissione delle misure di energia termica	159
12.9	Obblighi d'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici (Dlgs 199/21)	160
12.10	Identificazione Edificio	160
12.10.1	Interventi nZEB	162
12.10.2	Interventi di incremento di efficienza energetica: precisazioni su specifiche configurazioni	163

12.10.3	Interventi realizzati su edifici “misti”	163
12.10.4	Interventi realizzati in edifici gestiti dagli ex IACP comunque denominati e trasformati dalle Regioni	163
12.11	Disposizioni di cui all’art. 48 ter del Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104	164
12.12	I Contratti di prestazione energetica (EPC) e i contratti di Servizio Energia	166
12.12.1	Requisiti minimi di idoneità per i contratti di prestazione energetica (EPC)	166
12.12.2	Requisiti minimi di idoneità per i contratti di Servizio Energia	167
12.12.3	Requisiti comuni ai contratti EPC e di Servizio Energia: durata del contratto e bilancio economico del contratto stipulato.....	168
12.12.3.1	Durata del contratto.....	168
12.12.3.2	Bilancio economico del contratto stipulato	168
12.12.4	Requisiti dei Contratti di partenariato pubblico privato (PPP).....	169
13	DISPOSIZIONI FINALI.....	171
14	PROTEZIONE DEI DATI.....	172

1 QUADRO GENERALE

Nel presente documento sono illustrate le Regole Applicative per l'attuazione delle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 agosto 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2025, recante *"Incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili"* (di seguito, "Decreto" o "Conto Termico").

Il presente documento viene redatto, in attuazione dell'art. 29 del Decreto, per disciplinare in particolare:

- a) *l'elenco delle spese ammissibili di cui agli articoli 6 e 9 che rispettano le condizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 26;*
- b) *le modalità di applicazione delle condizioni di ammissibilità degli interventi di cui all'art. 10 del Decreto;*
- c) *le modalità e le tempistiche di richiesta ed erogazione delle rate di cui all'art. 11 del Decreto;*
- d) *i requisiti dei contratti di prestazione energetica e dei contratti di servizio energia di cui all'art. 13 del Decreto;*
- e) *le modalità di applicazione delle procedure di accesso agli incentivi di cui all'art. 14 del Decreto;*
- f) *le modalità di applicazione e le tempistiche circa la redazione della diagnosi e della certificazione energetica di cui all'art. 15 del Decreto;*
- g) *la modalità di presentazione delle domande e della relativa documentazione allegata di cui all'art. 16 del Decreto;*
- h) *la documentazione di cui all'art. 18 del Decreto;*
- i) *le modalità e le tempistiche per la trasmissione telematica dei dati di cui al comma 11, dell'art. 19 del Decreto;*
- j) *le modalità di attuazione di cui al comma 3, dell'art. 25 del Decreto.*

In particolare, con le presenti Regole Applicative, con l'obiettivo di rendere trasparente e chiaro il meccanismo incentivante e l'intera fase di istruttoria tecnico-amministrativa condotta dal GSE, vengono descritte le modalità di comunicazione delle modifiche tecnico-amministrative relative ad impianti incentivati con il Conto Termico e precisati:

- i Soggetti ammessi ai benefici;
- gli interventi incentivabili, ivi inclusi i requisiti tecnici di accesso previsti dal Decreto e gli algoritmi di calcolo per la quantificazione dell'incentivo;
- le modalità di invio della richiesta di concessione dell'incentivo;
- la documentazione da presentare nell'ambito della scheda-domanda e la documentazione da conservare a cura del Soggetto Responsabile;
- il procedimento di valutazione condotto dal GSE sulle richieste presentate dal Soggetto Responsabile;
- le modalità di erogazione degli incentivi;
- la gestione delle modifiche tecnico-amministrative dell'intervento incentivato;
- i controlli e le verifiche.

Al fine di standardizzare la modulistica da trasmettere, sulla pagina Conto Termico del sito web del GSE, sono disponibili i *facsimili* di alcuni dei modelli indicati negli Allegati alle presenti Regole.

Si precisa che, sul sito web del GSE, potrà essere pubblicata ulteriore documentazione volta a fornire specifici chiarimenti sui requisiti di ammissione degli interventi.

2 INTERVENTI INCENTIVABILI

Come previsto nel Titolo II e Titolo III del Decreto, sono incentivabili i seguenti interventi di piccole dimensioni:

- per l'**incremento dell'efficienza energetica** in edifici esistenti, parti di essi o unità immobiliari esistenti, dotati di impianto di climatizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, del Decreto (di seguito: "Categoria Titolo II");
- per la **produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza** realizzati in edifici esistenti, parti di essi o unità immobiliari esistenti, dotati di impianto di climatizzazione di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto (di seguito: "Categoria Titolo III").

Nell'ambito delle suddette categorie di interventi, sono incentivabili uno o più degli interventi indicati nelle seguenti Tabelle:

Categoria	Sigla (*)	Tipologia di intervento	Riferimenti Decreto
Titolo II Interventi di incremento dell'efficienza energetica in edifici esistenti parti di essi o unità immobiliari esistenti	II.A	Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato	Art. 5, comma 1, lettera a)
	II.B	Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato	Art.5, comma 1, lettera b)
	II.C	Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solari esterni di chiusure trasparenti con esposizione da ESE a O, fissi o mobili, non trasportabili	Art. 5, comma 1, lettera c)
	II.D	Trasformazione degli edifici esistenti in "edifici a energia quasi zero"	Art. 5, comma 1, lettera d)
	II.E	Sostituzione di sistemi per l'illuminazione di interni e delle pertinenze esterne esistenti con sistemi di illuminazione efficienti	Art. 5, comma 1, lettera e)
	II.F	Installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (<i>building automation</i>) degli impianti termici ed elettrici, inclusa l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore	Art. 5, comma 1, lettera f)
	II.G	Installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, presso l'edificio e le relative pertinenze, realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche.	Art. 5, comma 1, lettera g)
	II.H	Installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, presso l'edificio o nelle relative pertinenze, realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche.	Art. 5, comma 1, lettera h)

Tabella 1 - Interventi di incremento dell'efficienza energetica in edifici esistenti (Titolo II - art. 5, comma 1)

(*) La sigla identifica la tipologia dell'intervento ai fini delle comunicazioni tra GSE e Soggetto Responsabile

Categoria	Sigla (*)	Tipologia di intervento	Riferimenti Decreto
Titolo III Interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza in edifici esistenti parti di essi o unità immobiliari esistenti	III.A	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore elettriche o a gas, utilizzando energia aerotermica, geotermica o idrotermica (con potenza termica utile nominale fino a 2.000 kW)	Art. 8, comma 1, lettera a)
	III.B	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi <i>factory made</i> o bivalenti a pompa di calore (con potenza termica nominale fino a 2000 kW _t)	Art. 8, comma 1, lettera b)
	III.C	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissioni in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con generatori di calore alimentati da biomassa, compresi i sistemi ibridi <i>factory made</i> o bivalenti a pompa di calore (con potenza termica nominale fino a 2.000 kW _t)	Art. 8, comma 1, lettera c)
	III.D	Installazione di impianti solari termici, anche abbinati a sistemi di <i>solar cooling</i> (con superficie solare lorda fino a 2.500 m ²)	Art. 8, comma 1, lettera d)
	III.E	Sostituzione di scaldacqua elettrici e a gas con scaldacqua a pompa di calore	Art. 8, comma 1, lettera e)
	III.F	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti (con potenza termica utile nominale fino a 2.000 kW)	Art. 8, comma 1, lettera f)
	III.G	Sostituzione funzionale, totale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con unità di microgenerazione alimentate da fonti rinnovabili	Art. 8, comma 1, lettera g)

Tabella 2 - Interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza

(*) La sigla identifica sinteticamente la tipologia dell'intervento ai fini delle comunicazioni tra il GSE e Soggetto Responsabile

Si precisa che l'art. 15, comma 6 del Decreto prevede, in favore delle Pubbliche Amministrazioni, il **riconoscimento di un contributo anticipato a copertura delle spese da sostenere per la redazione di una diagnosi energetica**, eseguita ai sensi del D.lgs. n. 102/14, finalizzata alla realizzazione di almeno uno degli interventi individuati nel documento.

Categoria	Sigla	Tipologia di intervento	Riferimenti Decreto
Titolo IV -	DE	Contributo anticipato per la redazione della diagnosi energetica propedeutica alla realizzazione di interventi di efficienza energetica e/o produzione da fonti rinnovabili	Art. 15, comma 6

Tabella 3 - Diagnosi energetica contributo anticipato (art. 15, comma 6)

3 SOGGETTI AMMESSI AGLI INCENTIVI: IDENTIFICAZIONE

3.1 Soggetti Ammessi agli incentivi

Ai sensi dell'art. 10, comma 1 del Decreto, i **Soggetti Ammessi (SA)** agli incentivi sono i Soggetti che hanno la disponibilità dell'edificio o dell'unità immobiliare ove l'intervento viene realizzato, in quanto proprietari o titolari di altro diritto reale o personale di godimento (questi ultimi cd. Soggetti Ammessi equiparati).

In particolare, gli articoli 4 e 7 del Decreto identificano come i Soggetti Ammessi agli incentivi:

- le **Amministrazioni Pubbliche (di seguito, PA)** che possono accedere al Conto Termico per la realizzazione di uno o più degli interventi previsti dal Titolo II e dal Titolo III del Decreto;
- i **Soggetti privati**, quali, ad esempio, persone fisiche o soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario, che possono accedere al Conto Termico **per interventi eseguiti su edifici appartenenti**:
 - o **all'ambito terziario**, con categorie catastali ricadenti nei gruppi della Tabella 1 dell'Allegato 1 del Decreto, in relazione a uno o più degli interventi previsti dal Titolo II e dal Titolo III;
 - o **all'ambito residenziale**, con categorie catastali ricadenti nei gruppi della Tabella 1 dell'Allegato 1 del Decreto, in relazione ad uno o più interventi del Titolo III;
- gli **Enti del Terzo Settore ("ETS")** che sono assimilati alle Pubbliche Amministrazioni ai fini dell'accesso agli incentivi del Conto Termico per gli interventi previsti al Titolo II o Titolo III a seconda del carattere commerciale o meno dell'attività da loro svolta. In particolare:
 - o **se non svolgono attività economica**, possono richiedere incentivi per la realizzazione di uno o più degli interventi previsti sia dal Titolo II sia dal Titolo III;
 - o **se svolgono attività economica**, possono richiedere incentivi per la realizzazione di uno o più degli interventi previsti dal Titolo III.

Nella seguente tabella, è illustrata l'ammissibilità agli incentivi a seconda della natura del Soggetto Ammesso e dell'ambito catastale nel quale ricade l'edificio oggetto dell'intervento.

Categoria	Sigla intervento	PA	Soggetti privati: per edifici ricadenti nell'ambito residenziale	Soggetti privati: per edifici ricadenti in ambito terziario	ETS che non svolgono attività di carattere economico	ETS che svolgono attività di carattere economico
Titolo II interventi di incremento dell'efficienza energetica	II.A II.B II.C II.D II.E II.F II.G II.H	Ammesse	Non ammessi	Ammessi (*)	Ammessi	Ammessi (esclusivamente per interventi su edifici ricadenti nella categoria catastale dell'ambito terziario)
Titolo III interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili	III.A III.B III.C III.D III.E III.F III.G	Ammesse	Ammessi (*)	Ammessi (*)	Ammessi	Ammessi (*)

Tabella 4 - Soggetti Ammessi agli incentivi per tipologia di intervento

(*) Per le imprese e gli ETS economici si attuano le disposizioni del Titolo V e non sono ammessi gli interventi che prevedono l'installazione di apparecchiature energetiche alimentate a combustibili fossili, compreso il gas naturale

Categoria	Sigla intervento	PA	Soggetti privati: per edifici ricadenti nell'ambito residenziale	Soggetti privati: per edifici ricadenti in ambito terziario	ETS che non svolgono attività di carattere economico	ETS che svolgono attività di carattere economico
Contributo anticipato per la redazione della Diagnosi energetica	DE	Ammesse	Non ammessi	Non ammessi	Ammessi	Non ammessi

Tabella 5 - Soggetti Ammessi al contributo anticipato per la redazione della Diagnosi Energetica

Nella seguente tabella sono riportate le categorie catastali ammissibili per gli interventi dei Soggetti privati realizzati in ambito residenziale e terziario:

Ambito residenziale	Ambito terziario
Gruppo A ad esclusione di A/8, A/9 e A/10	A/10
	Gruppo B
	Gruppo C ad esclusione di C/6 e C/7
	Gruppo D a esclusione di D/9
	Gruppo E a esclusione di E/2, E/4, E/6

Tabella 6 - Categorie catastali ammissibili per ambito di riferimento di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 1 del Decreto

Ai sensi dell'art. 12 del Decreto, non è consentito l'accesso agli incentivi ai Soggetti Ammessi per i quali ricorra:

- una delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- una causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Oltre al rispetto di detti requisiti, tutti i Soggetti Ammessi che svolgono attività di impresa, ivi inclusi gli ETS che svolgono attività di carattere economico, dovranno rispettare anche i requisiti di cui all'art. 24, comma 2, del Decreto (come meglio precisato al successivo paragrafo 3.4).

3.2 Le Pubbliche Amministrazioni

Ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. c), del Decreto, sono comprese nelle Amministrazioni Pubbliche:

- le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, pertanto, "tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione

organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI”;

- b) i consorzi o le associazioni per qualsiasi fine istituiti dalle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.lgs. n. 165 del 2001;
- c) gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale;
- d) gli ex Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati e trasformati dalle Regioni;
- e) le società Cooperative sociali costituite ai sensi dell’art. 1 della legge n. 381 del 1991 e ss.mm.ii. e iscritte nei rispettivi albi regionali di cui alla medesima disposizione;
- f) le Cooperative di abitanti (legge n. 164/2014), iscritte all’Albo nazionale delle società Cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, costituito presso il Ministero dello sviluppo economico in base alla legge n. 59 del 1992;
- g) le società in house, come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, laddove realizzino gli interventi di cui agli articoli 5 e 8 del Decreto sugli immobili dell’amministrazione o delle amministrazioni controllanti;
- h) gli enti contenuti nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 3 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- i) i concessionari che gestiscono servizi pubblici utilizzando immobili di Enti territoriali o locali;
- j) Nella richiesta di concessione degli incentivi, redatta in conformità al modello 1 e 2, la Pubblica Amministrazione dovrà dichiarare di ricadere in una delle categorie di cui all’art. 2, comma 1, lett. c), del Decreto.

Inoltre, la Pubblica Amministrazione è tenuta ad allegare:

- per la fattispecie di cui alla lett. b), l’atto costitutivo e/o lo statuto dell’associazione o del consorzio;
- per la fattispecie di cui alla lett. g), l’atto costitutivo e/o lo statuto della società *in house* e della documentazione idonea a dimostrare che gli interventi sono realizzati su immobili dell’amministrazione o delle amministrazioni controllanti.

Si specifica che, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, si qualifica come società *in house* quella che soddisfa cumulativamente i seguenti requisiti:

- a) il suo patrimonio è interamente pubblico ovvero la partecipazione privata avviene secondo nelle forme previste dall’art. 16, comma 1, del d. lgs. n. 175 del 19 agosto 2016;
 - b) il suo statuto prevede che oltre l’ottanta per cento del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla società dall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci;
 - c) un’amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto sulla società.¹
- per la fattispecie di cui alla lett. i), l’atto di concessione per l’erogazione dei servizi pubblici e la documentazione idonea a dimostrare che gli interventi sono realizzati su immobili di enti territoriali o locali utilizzati dagli stessi concessionari per la gestione di servizi pubblici.

¹ Per le definizioni di “controllo analogo” e “controllo analogo congiunto” si rinvia all’art. 2, comma 1, lett. c) e d), del D.lgs. n. 175 del 2016: “c) «controllo analogo»: la situazione in cui l’amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall’amministrazione partecipante; d) «controllo analogo congiunto»: la situazione in cui l’amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

Il GSE si riserva, in ogni caso, di richiedere, sia in fase di istruttoria sia nell'ambito di eventuali attività di verifica, ulteriore documentazione ai fini dell'accertamento della riconducibilità del soggetto Ammesso/responsabile alla definizione di Pubblica Amministrazione ai sensi del Decreto.

3.3 Gli Enti del Terzo Settore

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera n) del Decreto, sono definiti *“Enti del Terzo Settore”* gli enti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che sono inclusi, ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto Legislativo, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito, *“RUNTS”*), ricomprendenti *“le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”*.

L'art. 4, comma 2, del Decreto assimila alle Amministrazioni Pubbliche solo gli enti del terzo settore che non svolgono attività di carattere economico quando realizzano gli interventi di cui al Titolo II (di seguito: **“ETS non economici”**).

L'art. 7, comma 2, del Decreto assimila alle Amministrazioni Pubbliche tutti gli enti del terzo settore quando realizzano gli interventi di cui al Titolo III.

Per la natura dell'attività svolta dall'ETS fa fede l'identificazione della stessa nell'ambito della registrazione al RUNTS.

Gli ETS non economici sono assimilati alla Pubblica Amministrazione in relazione alle disposizioni che disciplinano il perimetro degli interventi incentivabili, le modalità di accesso agli incentivi, le modalità di erogazione degli incentivi, l'intensità e la cumulabilità degli incentivi.

Gli ETS economici sono assimilati alla Pubblica Amministrazione in relazione alle disposizioni che disciplinano le modalità di accesso agli incentivi e le modalità di erogazione degli incentivi.

Si precisa che gli ETS di carattere economico sono tenuti al rispetto delle previsioni di cui al Titolo V recante le disposizioni specifiche per le imprese.

Nella richiesta di accesso agli incentivi (da redigere secondo il modello 1 e 2), l'ETS deve dichiarare di ricadere nel *cluster* di *“ETS non economico”* o di *“ETS economico”*.

Il GSE si riserva, durante l'istruttoria per l'accesso agli incentivi e/o nel corso di verifiche e controlli, di accertare la natura dell'ETS e l'eventuale carattere economico o meno dell'attività svolta, potendo richiedere ogni documentazione idonea a dimostrare l'inclusione dell'ente nel RUNTS e il carattere dell'attività svolta.

3.4 Le Imprese

Ai sensi dell'art. 24, comma 1, del Decreto, quando il Soggetto Ammesso agli incentivi è un'impresa, ivi inclusi gli Enti del Terzo Settore che svolgono attività di carattere economico, le disposizioni del Decreto trovano applicazione soltanto ove compatibili con quelle specifiche di cui al Titolo V.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. s) del Decreto, si definisce *“impresa”* qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle modalità di finanziamento e dal perseguimento di uno scopo di lucro. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le aziende agricole, le imprese operanti nel settore forestale, le

società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica. Tra le imprese sono incluse anche quelle costituite in forma aggregata, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le associazioni temporanee di impresa, i raggruppamenti di imprese, le società di scopo e i consorzi.

Nella richiesta di accesso all'incentivo, redatta adoperando il modello 2, dovrà essere dichiarato dall'impresa di essere regolarmente iscritta al registro delle imprese.

Secondo quanto precisato dall'art. 24, comma 2 del Decreto, fermi restando i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 12 del Decreto, l'impresa non deve essere:

- a) un'impresa in difficoltà, secondo la definizione riportata nella comunicazione della Commissione Orientamenti sugli Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 249 del 3 luglio 2014;
- b) un'impresa nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno.

3.5 I Soggetti Responsabili

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera tt) del Decreto, il **Soggetto Responsabile** (SR) è il *“soggetto che ha sostenuto le spese per l'esecuzione degli interventi di cui al presente decreto e che ha diritto all'incentivo e stipula il contratto con il GSE. Per la compilazione della scheda-domanda e per la gestione dei rapporti contrattuali con il GSE, può operare attraverso un soggetto delegato”*.

Più precisamente, nel rispetto dell'art. 2, comma 1, lettera tt) del Decreto, il Soggetto Responsabile è colui che:

- a. ha sostenuto direttamente le spese per l'esecuzione degli interventi;
- b. presenta al GSE istanza per l'accesso agli incentivi, mediante dichiarazione di atto notorio rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, risultando responsabile, anche penalmente, di quanto dichiarato e dei dati comunicati al GSE, per effetto degli artt. 75 e 76 del suddetto decreto;
- c. stipula con il GSE la Scheda - Contratto e riceve il pagamento degli incentivi;
- d. è tenuto a conservare, per tutta la durata dell'incentivo e per i 5 anni successivi all'erogazione dell'ultimo importo, gli originali dei documenti indicati nel Decreto e nelle presenti Regole Applicative, garantendone la corretta conservazione;
- e. in qualità di responsabile dell'intervento realizzato e, in caso di impianto, anche dell'esercizio e della manutenzione dello stesso, è tenuto a consentire e ad assicurare, a pena di decadenza dall'incentivo e recupero degli importi già erogati, la regolare esecuzione di ogni attività di verifica e controllo, anche mediante sopralluogo, che il GSE o ogni altro soggetto dallo stesso delegato, ritenesse necessaria ai sensi dell'art. 21 del Decreto.

Il Soggetto Responsabile può delegare altro soggetto (cd. Soggetto Delegato) per la compilazione della scheda-domanda e per la gestione dei rapporti contrattuali con il GSE. In particolare, il Soggetto Delegato è definito all'art. 2, comma 1, lett. rr), del Decreto, come *“la persona fisica o giuridica che opera, tramite delega, per nome e per conto del Soggetto Responsabile sul portale predisposto dal GSE. Tale ruolo può essere rivestito dal tecnico abilitato”*.

Si precisa che i Soggetti Ammessi possono accedere agli incentivi direttamente, rivestendo essi stessi la qualità di Soggetto Responsabile, o possono accedere agli incentivi avvalendosi di un Soggetto Responsabile

(ESCO o altro soggetto abilitato ai sensi dell'art. 13 del Decreto), come sarà meglio precisato nei capitoli successivi.

Nel caso in cui il Soggetto Ammesso si avvalga di una ESCO o di un altro soggetto abilitato, questi ultimi, in qualità di Soggetti Responsabili, potranno richiedere l'accesso agli incentivi per conto del Soggetto Ammesso per gli interventi realizzati sull'edificio o sull'unità immobiliare nella disponibilità del Soggetto Ammesso (in quanto proprietario o titolare di altro diritto reale o personale di godimento).

Nella seguente tabella, sono illustrati i soggetti abilitati, ai sensi dell'art. 13 del Decreto, a seconda della natura del Soggetto Ammesso, ad assumere il ruolo di Soggetto Responsabile:

Soggetto Ammesso	ESCO	Altro soggetto pubblico deputato alla gestione degli immobili- art. 13 comma 1, lett. b)	Soggetto privato nell'ambito di forme di partenariato pubblico-privato	Comunità energetiche/ configurazioni di autoconsumo
Pubbliche amministrazioni ²	✓	✓	✓	✓
Soggetti Privati per interventi su edifici del settore residenziale	✓ Esclusivamente per interventi del Titolo III con soglie di impianti Potenza > 70 kW; Superficie: > 20 m ²	x	x	✓
Soggetti Privati per interventi su edifici del settore terziario	✓	x	x	✓
Enti del Terzo settore non economici	✓	x	x	✓
Enti del Terzo settore economici	✓	x	x	✓

Tabella 7 - Possibilità di avvalimento delle ESCO e altri soggetti abilitati ai fini dell'accesso al Conto Termico

3.5.1 Energy Service Company (ESCO)

Tutti i Soggetti Ammessi possono accedere agli incentivi di cui al Decreto avvalendosi di una ESCO (Energy Service Company), in qualità di Soggetto Responsabile, stipulando con la stessa un contratto di prestazione energetica o di servizio energia.

In particolare:

- nel caso in cui il Soggetto Ammesso sia una Pubblica Amministrazione, ivi incluso un ETS **non economico**, la ESCO deve aver stipulato con essa un *contratto di prestazione energetica* (Energy Performance Contract – EPC) che presenti i requisiti minimi precisati nel successivo Capitolo 12.12;
- nel caso in cui il Soggetto Ammesso sia un Soggetto Privato, ivi incluso un ETS economico, su edifici nell'ambito residenziale o terziario, la ESCO deve aver stipulato con lo stesso un *contratto di servizio*

² Da intendersi come Pubbliche Amministrazioni tutti gli enti indicati al Paragrafo 3.2

energia (o di servizio energia plus) o di un *contratto di prestazione energetica*, che rispetti i requisiti minimi precisati nel successivo Capitolo 12.12. Limitatamente agli interventi realizzati **in ambito residenziale**, la ESCO potrà essere Soggetto Responsabile, stipulando uno dei suddetti contratti, esclusivamente per la realizzazione di interventi di dimensioni superiori a 70 kW, in caso di interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o superiore a 20 m², in caso di installazione di impianti solari termici. È sempre possibile, in ogni caso, il ricorso al mandato irrevocabile all'incasso di cui al Paragrafo 12.3 nei confronti di una ESCO.

Qualora la ESCO presenti la richiesta di accesso in qualità di Soggetto Responsabile, la stessa è tenuta a trasmettere:

- copia del contratto sottoscritto dalle parti, nel rispetto dei requisiti richiamati, unitamente alla ulteriore documentazione a supporto indicata nel successivo Capitolo 12;
- un'espressa autorizzazione a effettuare l'intervento rilasciata dal proprietario dell'immobile ai sensi del D.P.R. 445/2000, (adoperando il modello 18). Con la medesima dichiarazione il proprietario in particolare:
 - dichiara di essere a conoscenza che la ESCO intende richiedere il riconoscimento degli incentivi ai sensi del D.M. 7 agosto 2025 per l'intervento individuato;
 - si impegna a non richiedere per il medesimo intervento gli incentivi previsti dal D.M. 7 agosto 2025 e/o altre forme di incentivazione non cumulabili (e.g. detrazioni fiscali).

A seconda che il Soggetto Ammesso sia pubblico o privato si riepilogano, nella seguente tabella, gli interventi che possono essere realizzati tramite la ESCO in qualità di Soggetto Responsabile.

Titolo	PA	(ETS) con attività non economica	(ETS) con attività economica	Soggetti privati: per edifici ricadenti nell'ambito residenziale	Soggetti privati: per edifici ricadenti nell'ambito terziario
II Interventi di incremento dell'efficienza energetica	✓	✓	✓ Per interventi su edifici ricadenti nella categoria catastale dell'ambito terziario	X	✓
III interventi di piccole dimensioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili	✓	✓	✓	✓ Contratti aventi ad oggetto impianti con Potenza > 70 kW e con Superficie: > 20 m ²	✓ Contratti aventi ad oggetto impianti senza i limiti di soglia dei 70 kW e 20 m ²

Tabella 8 - Ammissibilità del ricorso alla ESCO per l'accesso agli incentivi in qualità di Soggetto Responsabile

Precisazioni sulle soglie contrattuali in ambito residenziale e il ruolo della ESCO

Al fine di agevolare l'accesso al Conto Termico, per interventi in ambito residenziale di dimensioni inferiori alle soglie richiamate, la ESCO potrà agire in qualità di mandataria, a seguito del conferimento del mandato irrevocabile all'incasso da parte del Soggetto Ammesso alla ESCO, in relazione all'importo netto degli incentivi riconosciuti, ai sensi dell'art. 1723, comma 2, c.c., senza corrispettivo ma con obbligo di rendiconto ai sensi dell'art. 1713 c.c. In tale fattispecie, il soggetto privato si configura come Soggetto Responsabile.

Per i requisiti di accesso tramite lo strumento del mandato irrevocabile all'incasso, si rimanda al successivo paragrafo 12.3. In particolare:

- i crediti sono ceduti interamente alla ESCO al fine di saldare le fatture dell'intervento;
- la fattura emessa dalla ESCO deve essere pari al valore della spesa dell'intervento indicata sul Portale, per il quale si intende richiedere l'incentivo. Il pagamento di tale fattura dovrà essere dimostrato computando l'importo dell'incentivo netto oggetto del mandato irrevocabile all'incasso e il bonifico della quota complementare saldata dal Soggetto Responsabile relativamente all'intervento realizzato.

Requisiti delle ESCO per la qualifica di Soggetto Responsabile

Possono presentare al GSE richiesta di accesso agli incentivi in qualità di Soggetto Responsabile esclusivamente le ESCO in possesso della certificazione UNI CEI 11352, in corso di validità alla data di presentazione dell'istanza, ai sensi dell'art. 13, comma 4 del Decreto. Il possesso di specifici requisiti per l'accesso agli incentivi, inclusa la validità della certificazione UNI CEI 11352, è richiesto per l'intero periodo di incentivazione e per i cinque anni successivi all'erogazione da parte del GSE dell'incentivo o dell'eventuale ultima rata dell'incentivo riconosciuto.

Ai sensi dell'art. 13, comma 5 del Decreto, la ESCO può presentare al GSE la richiesta di accesso all'incentivo in qualità di:

- società mandataria, nei casi di Associazioni temporanee di impresa (ATI) o di raggruppamenti temporanei di impresa (RTI), purché in possesso della certificazione, in corso di validità, secondo la norma UNI CEI 11352, ed alla quale sia stato conferito, con un unico atto, un mandato collettivo speciale con rappresentanza, per operare in nome e per conto dei mandanti, per le finalità di cui al Decreto e per la stipula del contratto di prestazione energetica;
- società consorziata di un consorzio stabile, nei casi di consorzi stabili ai sensi degli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, laddove la consorziata che operi nella gestione del contratto di servizio energia o del contratto di prestazione energetica, sia in possesso della certificazione, in corso di validità, secondo la norma UNI CEI 11352;
- società di scopo di cui all'art. 194 del D.lgs. n. 36 del 2023 che sottoscrive il contratto di prestazione energetica, laddove l'impresa che l'ha costituita sia aggiudicataria della gara di affidamento con la Pubblica Amministrazione e sia in possesso della certificazione, in corso di validità, secondo la norma UNI CEI 11352.

3.5.2 Soggetto pubblico deputato alla gestione degli immobili identificato all'art. 13, comma 1, lett. b)

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b) del Decreto, le Pubbliche Amministrazioni possono accedere agli incentivi, oltre che direttamente, avvalendosi di altro soggetto pubblico deputato alla gestione degli immobili oggetto degli interventi o di un soggetto pubblico preposto, ai sensi della normativa vigente, all'attuazione dei medesimi interventi, i quali assumono la qualità di Soggetto Responsabile.

Ai fini della presentazione della richiesta di accesso agli incentivi, i predetti soggetti devono identificarsi sul Portalertermico e dichiarare, tramite la DSAN redatta in conformità al modello 1 e 2, di essere *"soggetto pubblico deputato alla gestione degli immobili di cui all'art. 13, comma 1, lett. b)"* del Decreto.

In fase di istruttoria e/o di successive verifiche post qualifica, il GSE si riserva di richiedere documentazione atta a dimostrare che il soggetto pubblico sia, agli effetti, deputato alla gestione degli immobili oggetto degli interventi ovvero sia preposto all'attuazione degli interventi ai sensi della normativa vigente.

3.5.3 Soggetto privato selezionato dalla PA nell'ambito di forme di partenariato pubblico-privato

Al fine di sostenere la riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. c) del Decreto, le Pubbliche Amministrazioni possono accedere agli incentivi, avvalendosi di un soggetto privato, che assume la qualità di Soggetto Responsabile, con il quale sia stato sottoscritto un contratto di partenariato pubblico-privato (cd. PPP) di cui all'art. 174 e segg. del D.lgs. n. 36 del 2023 (Codice dei Contratti Pubblici), a esclusione del partenariato sociale.

Il soggetto privato che agirà in qualità di Soggetto Responsabile deve rispettare i requisiti soggettivi di volta in volta indicati dalla procedura di affidamento indetta dalla PA ai sensi del D.lgs. 36/2023 e, in particolare: (i) di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui agli articoli 94, 95 e 98 del D.lgs. n. 36/2023; (ii) di essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale proporzionati all'oggetto e al valore del contratto, ai sensi degli artt. 100 e ss. del D.lgs. n. 36/2023; (iii) nel caso in cui il contratto comprenda l'esecuzione di lavori, di essere in possesso dell'attestazione SOA nelle categorie e classifiche pertinenti, laddove richiesta dalla normativa vigente.

Ai fini dell'accesso agli incentivi di cui al Decreto, nel caso in cui il contratto di PPP preveda anche la gestione di risparmi energetici sull'edificio oggetto dell'intervento il soggetto deve essere in possesso della certificazione UNI CEI 11352, rilasciata da organismo accreditato, in corso di validità alla data di presentazione dell'istanza al GSE. La certificazione deve essere mantenuta per l'intero periodo di incentivazione e per i cinque anni successivi all'erogazione da parte del GSE dell'incentivo o dell'eventuale ultima rata dell'ottenimento dell'incentivo riconosciuto.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio o società di scopo ai sensi dell'art. 194 del D.lgs. n. 36/2023, vale quanto già precisato per la ESCO rispetto all'impresa che deve risultare in possesso della certificazione UNI CEI 11352.

La determinazione degli incentivi, in termini di intensità e cumulabilità, viene effettuata nei limiti delle spese imputabili alla Pubblica Amministrazione nell'ambito del contratto di PPP, sia nel caso in cui la PA si configuri direttamente come Soggetto Responsabile sia nel caso in cui il soggetto privato si identifichi come Soggetto Responsabile.

Sono imputabili alla PA tutte le spese ammissibili ai sensi del Decreto che sono previste dal progetto esecutivo approvato ai sensi del D.lgs. n. 36/2023, anche se rientranti in tutto o in parte nell'investimento del privato, ovvero che sono indicate dal Piano economico finanziario (PEF) asseverato.

In fase di trasmissione della richiesta di concessione degli incentivi, il Soggetto Responsabile dovrà fornire:

- il contratto di PPP, debitamente sottoscritto dalle parti, avente i requisiti minimi precisati nel successivo paragrafo 12.12.4;
- il progetto esecutivo verificato e approvato ai sensi del D.lgs. 36/2023 con l'indicazione delle spese ammissibili ai fini del Conto Termico di cui agli artt. 6 e 9 del Decreto, dell'IVA e delle entrate tra cui l'incentivo Conto Termico e infine dell'utile previsto;
- il Piano economico finanziario (PEF) asseverato da ente terzo contenente l'importo complessivo delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento mediante il partenariato pubblico-privato, con l'indicazione delle spese ammissibili ai fini del Conto Termico di cui agli artt. 6 e 9 del Decreto, dell'IVA e delle entrate tra cui l'incentivo Conto Termico e infine dell'utile previsto.;
- il piano dei pagamenti previsti dal contratto;
- dichiarazione contenente la suddivisione delle spese ammissibili e non ammissibili, sottoscritta dalla PA e dal Privato, redatta secondo il modello 10. Il valore delle spese ammissibili indicato dovrà essere corrispondente con quello riportato sul Portaltermico;
- in caso di contratti multi -edificio, ripartizione dei costi per singolo edificio oggetto dell'intervento, firmata da entrambe le parti.

3.5.4 Comunità Energetiche Rinnovabili e le configurazioni di autoconsumo

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. d) e comma 8, del Decreto, i Soggetti Ammessi possono accedere agli incentivi avvalendosi di una Comunità Energetica Rinnovabile (cd. CER) o di una configurazione di autoconsumo (cd. gruppi di autoconsumo) di cui sono membri, come definite agli artt. 30 e 31 del D.lgs. 199/2021.

3.5.4.1 Accesso agli incentivi attraverso la CER Soggetto Responsabile

Nel caso in cui il Soggetto Ammesso intenda avvalersi di una CER della quale sia membro o socio, la richiesta di accesso agli incentivi deve essere presentata al GSE dal referente³ della stessa (o di un suo delegato).

Si precisa che il ruolo di referente della CER può essere svolto dalla medesima CER, nella persona fisica che, per statuto o atto costitutivo, ne ha la rappresentanza legale.

Ai fini dell'accesso agli incentivi di cui al Decreto, le CER devono prevedere nel proprio atto costitutivo e/o statuto, i seguenti elementi:

- a) l'oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari;
- b) i membri o soci possono essere persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- c) possono esercitare poteri di controllo i membri o soci che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui all'art. 31, comma 2, lettera a) del D.lgs. 199/2021;

³ Per la definizione di referente della CER si rinvia all'Allegato A alla delibera 727/2022/R/eel

- d) la comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale;
- e) la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;
- f) siano promossi la produzione di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri, gli interventi integrati di domotica, gli interventi di efficienza energetica, nonché i servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri, l'assunzione del ruolo di società di vendita al dettaglio e l'offerta di servizi ancillari e di flessibilità, nel rispetto della finalità di cui alla precedente lettera a).

Laddove la CER sia stata già ammessa al meccanismo incentivante di cui al DM 414/2023 e ss.mm.ii., e non contempli nel proprio statuto e/o atto costitutivo la previsione di cui alla suelencata lettera f), la stessa, è tenuta ad integrare il proprio atto costitutivo e/o Statuto con la tale previsione.

Ai fini dell'accesso agli incentivi di cui al Decreto, la CER è tenuta a trasmettere:

- lo Statuto e/o l'atto costitutivo che presenti i requisiti richiamati;
- le fatture e le ricevute dei bonifici attestanti le spese sostenute dalla CER per la realizzazione degli interventi;
- la documentazione tecnica specifica per i singoli interventi oggetto della richiesta di incentivo indicata nelle sezioni specifiche delle presenti regole.

Si precisa, infine, che, laddove la CER realizzi interventi per conto di più membri o soci, la stessa è tenuta a presentare una richiesta di accesso agli incentivi in relazione agli interventi effettuati per ogni membro o socio, in ragione della proprietà o disponibilità del singolo edificio o unità immobiliare oggetto dell'intervento.

Si ricorda che per potersi avvalere della CER come Soggetto Responsabile, il Soggetto Ammesso agli incentivi deve esserne membro o socio e, pertanto, deve rientrare in una delle categorie ammesse di soggetti, richiamate alla suindicata lettera b) secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 1, lett. b), D.lgs. n. 199 del 2021.

3.5.4.2 Modalità di accesso agli incentivi attraverso le configurazioni di autoconsumo

Nel caso in cui il Soggetto Ammesso intenda avvalersi di una configurazione di autoconsumo del quale sia membro, la richiesta di accesso agli incentivi deve essere presentata al GSE dal referente⁴ della configurazione di autoconsumo (o di un suo delegato).

Si precisa che il ruolo di referente può essere svolto da:

- uno degli autoconsumatori facenti parte del gruppo, scelto dal medesimo gruppo, cui viene conferito apposito mandato senza rappresentanza da parte di tutti i membri;
- all'amministratore di condominio, se presente, individuato come Referente tramite verbale di assemblea condominiale;
- in caso di assenza di amministratore, al rappresentante legale del condominio, individuato come referente tramite verbale di assemblea condominiale;

⁴ Per la definizione di referente della configurazione di autoconsumo si rinvia all'Allegato A alla delibera 727/2022/R/eel.

- al rappresentante legale dell'edificio, individuato da atto di nomina.

Il contratto di diritto privato che regola i rapporti nel gruppo di autoconsumo (che può essere anche la delibera assembleare firmata dai condomini) è considerato efficace ai fini della qualifica agli incentivi del D.M. 7 agosto 2025, a condizione che:

- preveda il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
- consenta ai soggetti di recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;
- individui un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia condivisa;
- preveda la possibilità di partecipare a meccanismi per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

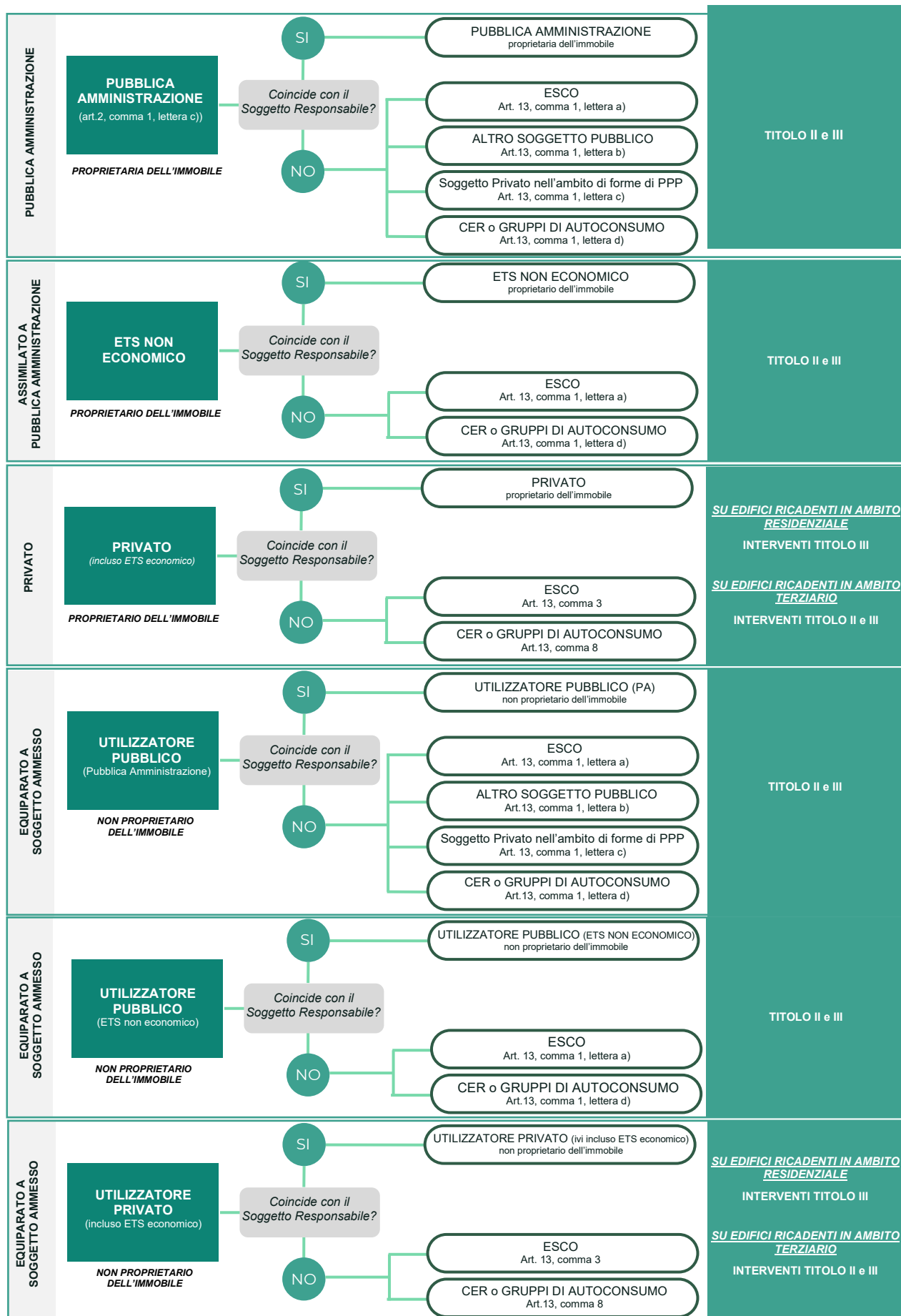
Laddove il gruppo di autoconsumo sia stato già ammesso al meccanismo incentivante di cui al DM 414/2023 e ss.mm.ii. e il contratto sotteso alla sua costituzione non lo contempli, prima di presentare richiesta di accesso agli incentivi di cui al Decreto, dovrà integrare il contratto, inserendo, in particolare, tra le attività svolte, quella relativa alla partecipazione a meccanismi per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Ai fini dell'accesso agli incentivi di cui al Decreto in relazione a interventi finalizzati all'ottenimento degli incentivi, il referente del gruppo di autoconsumo è tenuto a trasmettere:

- il contratto di diritto privato che regola i rapporti nel gruppo di autoconsumo nel rispetto dei requisiti precedentemente richiamati;
- le fatture e le ricevute dei bonifici, attestanti le spese sostenute dal gruppo di autoconsumo (attraverso il referente del gruppo di autoconsumo) per la realizzazione degli interventi;
- la documentazione tecnica specifica per i singoli interventi oggetto della richiesta di incentivo, indicata nelle sezioni specifiche delle presenti regole.

Si precisa, infine, che laddove della configurazione di autoconsumo realizzi interventi per conto di più membri, il referente è tenuto a trasmettere una singola richiesta di concessione dell'incentivo in relazione a ciascun membro, in ragione della proprietà o della disponibilità del singolo edificio o unità immobiliare oggetto dell'intervento.

Figura 1 – Configurazione Soggetti Ammessi vs Soggetto Responsabile



4 MODALITA' DI ACCESSO, QUANTIFICAZIONE ED EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI

4.1 Modalità di accesso agli incentivi

L'art. 14 del Decreto prevede due modalità alternative di accesso agli incentivi:

- a) tramite **accesso diretto**: a seguito della conclusione degli interventi, il Soggetto Responsabile trasmette al GSE la richiesta di accesso diretto agli incentivi attraverso l'apposita sezione del Portaltermico, redatta secondo il modello 1 indicato nell'Allegato 2 delle presenti Regole Applicative, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. a) del Decreto;
- b) tramite **prenotazione**: modalità di accesso riservata alle Pubbliche Amministrazioni, individuate dagli artt. 4, comma 1, lettera a) e 7, comma 1, lettera a) del Decreto, e agli ETS, per lavori ancora da avviare o in corso di realizzazione. Le Pubbliche Amministrazioni, o i Soggetti Responsabili che operano per conto delle stesse, e gli ETS possono presentare al GSE, per la prenotazione dell'incentivo, una scheda-domanda attraverso il Portaltermico, redatta secondo il modello 2 contenuto nell'Allegato 2 delle presenti Regole Applicative, laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 14, comma 2, lett. b), del Decreto.

Soggetto Ammesso	Accesso diretto	Prenotazione
Pubbliche amministrazioni	✓	✓
Enti del Terzo settore non economici	✓	✓
Enti del Terzo settore economici	✓ Anticipato da valutazione preliminare	✓
Soggetti Privati per interventi su edifici del settore residenziale	✓ Anticipato da valutazione preliminare in caso di imprese	X
Soggetti Privati per interventi su edifici del settore terziario		X

Tabella 9 - Soggetti Ammessi e modalità di accesso

Per presentare richiesta di accesso, diretto o mediante prenotazione, il Soggetto Responsabile è tenuto preliminarmente a registrarsi sul portale dedicato del GSE nella sezione Area Clienti <https://areaclienti.gse.it/>.

Ai successivi Capitoli 6 e 7, ai quali si rinvia, sono indicate le procedure di accesso agli incentivi.

Disposizioni specifiche per le imprese e gli ETS economici: “richiesta preliminare” di accesso agli incentivi

Secondo quanto previsto dal *Titolo V*, e in particolare dall’art. 25, comma 3 del Decreto, le imprese, compresi anche gli ETS economici, sono tenute a trasmettere, **prima dell’avvio dei lavori**, una richiesta preliminare di accesso agli incentivi, pena l’inammissibilità della richiesta di accesso agli incentivi.

La data di avvio lavori è individuata con la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’intervento in progetto, come dichiarata nella comunicazione di inizio dei lavori presentata all’Amministrazione competente, ove prevista, o dalla data del primo fermo impegno⁵ a ordinare attrezzature o un altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

Per poter presentare la richiesta preliminare, il Soggetto Responsabile dovrà, anzitutto, registrarsi nell’Area Clienti GSE e, successivamente, utilizzare il Porta/termico per trasmettere la “**richiesta preliminare di accesso agli incentivi**” redatta in conformità al Modello 4, compilata in ogni sua parte, indicando:

- a) la denominazione/ragione sociale e la categoria dell’impresa (se Micro, Piccola, Media o Grande impresa). Ai fini dei calcoli dimensionali e/o economici delle imprese, ivi incluse quelle per le quali esiste una relazione con altre imprese (collegate e/o associate), si rinvia ai criteri descritti nella Raccomandazione della Commissione Europea n. 361 del 6.5.2003 e nel D.M. 18 aprile 2005;
- b) la descrizione del progetto, indicando le date di inizio lavori, la previsione di fine lavori e gli interventi da realizzare;
- c) l’ubicazione del progetto, indicando l’edificio oggetto dell’intervento;
- d) l’elenco dei costi del progetto, tramite un quadro economico contenente le spese ammissibili e non ammissibili incluse tra quelle previste nel Decreto di cui agli artt. 6 e 9;
- e) la tipologia di aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e l’importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

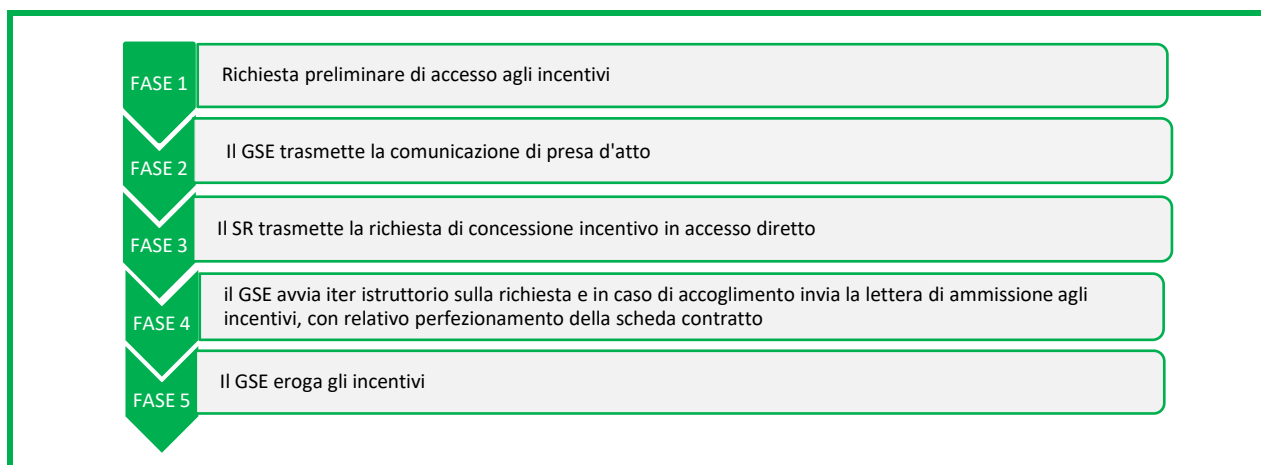
Alla ricezione della richiesta preliminare il GSE trasmetterà al Soggetto Responsabile una comunicazione di presa d’atto di ricezione della “richiesta preliminare di accesso agli incentivi”.

Le comunicazioni sono trasmesse all’impresa richiedente, attraverso l’invio di una PEC o raccomandata in ragione della modalità di corrispondenza indicata dall’impresa sul Portale.

Nel caso vengano apportate delle modifiche alla proposta progettuale già oggetto di richiesta preliminare (ad es., sulla tipologia degli interventi), l’impresa richiedente deve presentare una nuova richiesta preliminare, fermo restando che non siano stati avviati i lavori. A tal fine, prima di presentare la nuova richiesta preliminare, l’impresa è tenuta ad annullare, adoperando la specifica funzionalità presente sul Portale, la richiesta precedentemente presentata.

Si precisa, infine, che la “**richiesta preliminare di accesso agli incentivi**” deve essere trasmessa anche dalle ESCO, dalle CER e dalle configurazioni di autoconsumo che agiscono, in qualità di Soggetto Responsabile, per conto di Soggetti Ammessi che siano imprese o ETS di carattere economico.

⁵ Fermo impegno: per primo fermo impegno si intende il primo ordine documentato dal Soggetto Responsabile relativo alle spese di realizzazione dell’intervento. Sono escluse le spese relative alle attività preliminari quali a titolo esemplificativo, la progettazione, l’accettazione del preventivo/offerta di allacciamento alla rete con obbligo di connessione terzi (ove prevista), la richiesta di permessi, gli studi di fattibilità e le consulenze tecniche, nonché le spese di acquisto di terreni e le prime operazioni di preparazione dei terreni stessi.

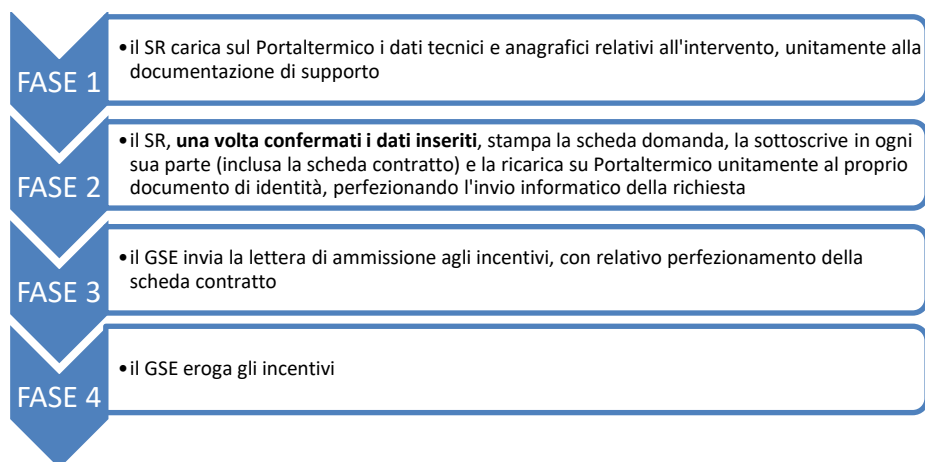


4.1.1 Accesso diretto

Ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. a) del Decreto, il Soggetto Responsabile presenta la richiesta di accesso diretto agli incentivi, a pena di inammissibilità, **entro 90 giorni dalla data di conclusione dell'intervento**.

Si rinvia al successivo paragrafo 12.1 per la definizione di "fine lavori" ai fini del computo del predetto termine anche in caso di dilazione dei pagamenti.

Si riporta di seguito uno schema riassuntivo delle fasi di cui si compone la procedura di accesso diretto.



4.1.2 Accesso agli incentivi tramite prenotazione

Ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. b) del Decreto, la richiesta di accesso agli incentivi tramite prenotazione può essere presentata esclusivamente nel caso in cui il Soggetto Ammesso sia una Amministrazione Pubblica di cui agli artt. 4, comma 1, lettera a) e 7, comma 1, lettera a) del Decreto o un ETS.

L'accesso mediante prenotazione è ammesso al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- i. in presenza di una **diagnosi energetica e di un provvedimento o altro atto amministrativo di impegno all'esecuzione di uno degli interventi indicati nella diagnosi energetica** che siano coerenti con quanto previsto dagli artt. 5 e 8 del Decreto. Laddove la PA/ETS dichiari di volersi avvalere di un contratto di prestazione energetica, lo schema tipo dello stesso deve essere allegato all'atto amministrativo. Per i soli edifici interessati da eventi di calamità naturale, in deroga all'obbligo di presentare la diagnosi energetica, il Soggetto Responsabile può inviare il **progetto esecutivo** (art. 14, comma 2, lett. b), punto i., di seguito, **caso i**);

- ii. in presenza di un **contratto di prestazione energetica** (*energy performance contract, EPC*) stipulato dal Soggetto Ammesso, nel rispetto dei requisiti minimi indicati al successivo Capitolo 12, con una ESCO che sia qualificata come Soggetto Responsabile;
- iii. in presenza di un **contratto di prestazione energetica** o di un **altro contratto di fornitura integrato per la riqualificazione energetica** dei sistemi interessati, da cui poter desumere le spese ammissibili previste per l'intervento proposto, nel caso in cui la PA/ETS sia il Soggetto Responsabile, o di un contratto di PPP, esclusivamente per le PA (*art. 14, comma 2, lett. b), punto iii., di seguito caso iii*);
- iv. in presenza di un **atto amministrativo attestante l'avvenuta assegnazione dei lavori** oggetto della scheda-domanda, unitamente al **verbale di consegna dei lavori** redatto dal direttore dei lavori, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
In tale ultima ipotesi, la richiesta può essere presentata anche successivamente all'avvio dei lavori (*art. 14, comma 2, lett. b), punto iv., di seguito caso iv*).

In relazione agli ETS, si precisa che gli stessi possono presentare richiesta di accesso mediante prenotazione alla ricorrenza dei presupposti previsti per la Pubblica Amministrazione, precisandosi che:

- per il punto i), oltre alla diagnosi energetica, dovrà essere trasmessa la delibera dell'organo competente in relazione alla tipologia di intervento e in conformità con lo statuto dell'ETS (a titolo esemplificativo: il verbale di delibera dell'assemblea dei soci, del consiglio di amministrazione, del presidente dell'ente, del consiglio direttivo o del comitato esecutivo, del comitato direttivo, etc.) attestante l'impegno all'esecuzione di almeno uno degli interventi ricompresi nella diagnosi energetica e coerenti con le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del Decreto;
- oltre alla documentazione prevista al punto iv), l'ETS potrà trasmettere qualsiasi atto o delibera dell'organo competente idonea ad attestare la consegna dei lavori all'impresa esecutrice.

Ciò posto, la Pubblica Amministrazione o l'ETS che intenda effettuare interventi su edifici esistenti, parti di essi o unità immobiliari esistenti di proprietà o nella propria disponibilità, può trasmettere la richiesta di prenotazione degli incentivi direttamente, in qualità di Soggetto Responsabile, o tramite una ESCO e gli altri soggetti abilitati di cui all'art. 13 comma 1 del Decreto che agiscono per loro conto in qualità di Soggetto Responsabile, ai sensi dell'art. 11, comma 5 del Decreto.

Nello schema che segue sono elencati i Soggetti Ammessi e i Soggetti Responsabili cui è consentito, nel rispetto delle fattispecie previste dall'art. 14, comma 2, lett. b), del Decreto, presentare la richiesta di accesso agli incentivi tramite prenotazione:

Soggetto Responsabile	Soggetto Ammesso	Casi in cui è consentita la prenotazione
PA	PA	i., iii., iv
ETS	ETS	i., iii., iv
ESCO	PA, ETS	ii., iv
Altro soggetto pubblico deputato alla gestione degli immobili di cui art. 13, co. 1, lett. b)	PA	i., iii., iv
Soggetto privato nell'ambito di forme di partenariato pubblico-privato	PA	i., iv
Comunità energetiche/configurazioni di autoconsumo	PA, ETS	i., iv

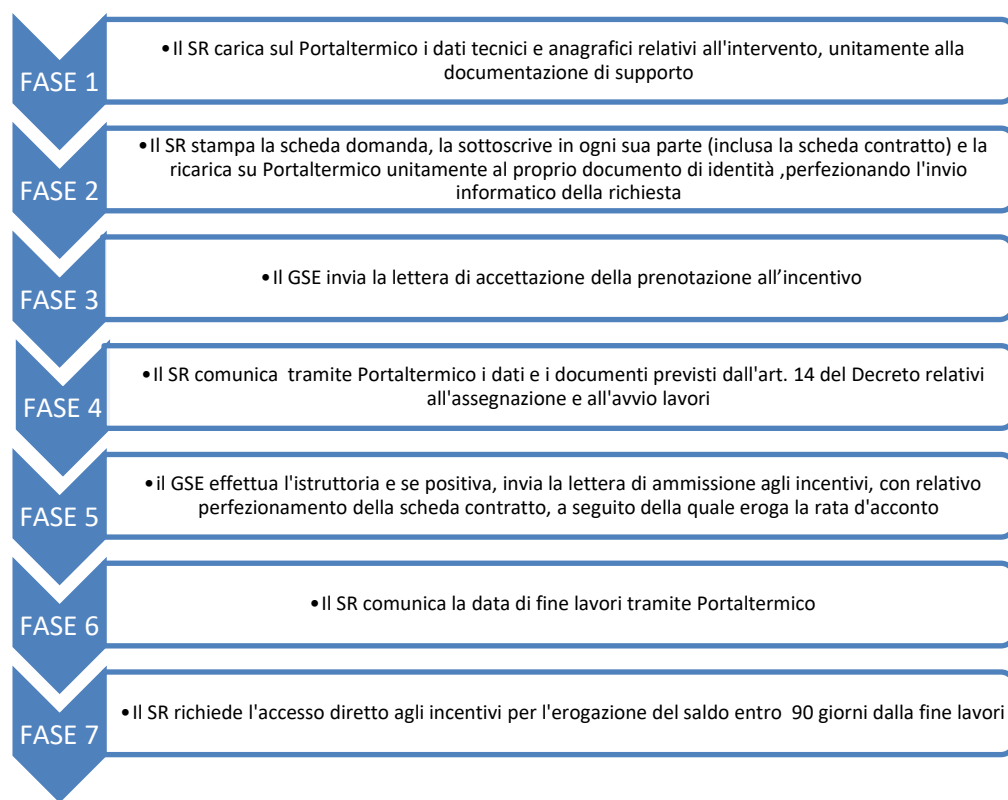
Tabella 10 - Requisiti per l'accesso al Conto Termico tramite prenotazioni consentite

Richiesta di prenotazione degli incentivi per interventi nei Comuni del Cratere Sisma 2016 - Legge di conversione 2 febbraio 2024, n. 11 del Decreto-legge n. 181/2023 (c.d. DL Energia).

Le Pubbliche Amministrazioni, per la realizzazione di interventi ammissibili al Conto Termico su edifici ricadenti nei comuni del cratere sisma 2016 di cui al Decreto-legge n. 189 del 2016, possono avvalersi degli Uffici speciali per la ricostruzione, in qualità di Soggetto Responsabile, ai sensi delle disposizioni previste dall'art. 4 quinquies, comma 1, della legge di conversione 2 febbraio 2024, n. 11 del Decreto-legge n. 181/2023.

Ai fini dell'accesso tramite prenotazione, il Soggetto Responsabile e il Soggetto Ammesso saranno tenuti a registrarsi sull'Area Clienti e nel rispetto di quanto precisato ai successivi Capitoli 5, 6 e 7 delle presenti Regole Applicative.

Nel rinviare ai successivi paragrafi dedicati al procedimento, si riporta uno schema riassuntivo delle fasi di cui si compone la procedura di accesso tramite prenotazione:



4.2 Intensità degli incentivi

Ai sensi dell'art. 11, comma 1 del Decreto, gli incentivi spettanti sono determinati in funzione delle spese ammissibili previste per la realizzazione dell'intervento, nel rispetto dei massimali specifici per unità di superficie, di potenza, nonché della producibilità degli impianti e dei livelli massimi dell'incentivo spettante e nel limite del 65% delle spese ammissibili sostenute.

L'art. 11, comma 2 del Decreto prevede che, nei seguenti casi, l'incentivo spettante è determinato nella misura massima del 100% delle spese ammissibili, fatti salvi gli specifici massimali e la producibilità degli impianti, per:

- interventi realizzati su **edifici di proprietà di Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e utilizzati dagli stessi Comuni o utilizzati da soggetti terzi, purché non riconducibili a imprese, per lo**

svolgimento di attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo attribuite all'ente locale.

- interventi previsti all'articolo 48-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 e ss.mm.ii., ovvero **realizzati su edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere e di altre strutture sanitarie pubbliche**, incluse quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero, del Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 12.11.

Si precisa che, con riferimento agli interventi realizzati nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, ai fini del riconoscimento dell'incentivo nella misura del 100% delle spese ammissibili, nella richiesta di accesso all'incentivo, dovranno essere allegati:

- una dichiarazione, redatta in conformità ai modelli 1 e 2, attestante il rispetto della soglia di abitanti prevista;
- la visura catastale dell'edificio di proprietà comunale;
- se pertinente, il titolo da cui risulti che il terzo utilizza l'immobile di proprietà comunale e del quale si ha la disponibilità (a titolo esemplificativo, il contratto di concessione; l'accordo per la gestione dell'attività di interesse generale; il contratto di locazione, ecc.) per svolgere una o più attività o servizi di interesse generale prestati a favore della comunità locale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attività turistico-ricreative (impianti sportivi, teatri, musei), educative e scolastiche (scuole, biblioteche, asili nido), sanitarie o para-sanitarie (farmacie comunali, centri di assistenza sanitaria di base), sociali e assistenziali (servizi per minori, disabili o anziani), attività di tutela della sicurezza e del decoro urbano (servizi di polizia locale e manutenzione degli spazi pubblici), ecc..

È prevista una maggiorazione del 10% dell'incentivo spettante nel caso degli interventi di cui agli art. 5, comma 1, lett. a)-f), del Decreto realizzati con componenti prodotti nell'Unione Europea, nonché specifiche maggiorazioni per l'intervento di cui all'art. 5, comma 1, lett. h) secondo le modalità di cui all'Allegato 2 del Decreto in merito all'iscrizione al "Registro delle tecnologie per il fotovoltaico", **fermo restando il rispetto delle percentuali massime di incentivazione del 65 % o del 100% sopra richiamate.**

Per i requisiti e le modalità di accesso alla maggiorazione del 10% dell'incentivo spettante per gli interventi di cui all'art. 5, comma 1, lett. a)-f), del Decreto, realizzati con componenti prodotti nell'Unione Europea, si rinvia all'Allegato 4 delle presenti Regole, che potrà essere soggetto a eventuali successivi aggiornamenti da parte del GSE.

In tale ambito, si precisa inoltre che il Soggetto Responsabile deve attestare, in fase di trasmissione della richiesta di concessione dell'incentivo, l'utilizzo di componenti prodotti nell'Unione Europea/iscrizione al "registro delle tecnologie per il fotovoltaico".

Per le richieste di concessione dell'incentivo inviate in modalità prenotazione, l'applicazione della maggiorazione sarà rendicontata in fase di saldo, alla conclusione dei lavori.

Per la quantificazione degli incentivi, per singolo intervento e delle relative maggiorazioni, si rimanda agli algoritmi specifici di cui all'Allegato 2 del Decreto e ai paragrafi dedicati agli interventi delle presenti Regole Applicative.

Si precisa che, nel caso in cui il Soggetto Ammesso sia una impresa, ivi incluso un ETS economico, trovano applicazione le disposizioni di cui al Titolo V del Decreto e, in particolare, l'art. 27 del Decreto, che detta le percentuali di intensità degli incentivi spettanti.

Nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia una ESCO o un altro soggetto abilitato previsto dall'art. 13 del Decreto, l'intensità dell'incentivo viene determinata sulla base della natura del Soggetto Ammesso.

Nell'allegato 3 delle presenti Regole Applicative, si riepilogano integralmente le disposizioni di cui sopra.

4.2.1 Intensità degli incentivi per le imprese

La quantificazione dell'incentivo spettante e le relative intensità previste degli incentivi concessi sono distinte tra gli interventi di efficientamento energetico degli edifici (Titolo II) e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili (Titolo III), nonché in ragione della dimensione dell'impresa e dell'applicazione di ulteriori specifiche premialità, come nel seguito descritte.

Si precisa che il riconoscimento di premialità/maggiorazioni soggiace, in ogni caso, al limite di intensità massima del 65% dei costi ammissibili dichiarati dal Soggetto Responsabile. Nello specifico, i valori individuati devono essere considerati al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

L'IVA applicata ai costi ammissibili o alle spese rimborsabili non è tuttavia compresa nel calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili.

Con riferimento agli interventi di incremento di efficienza energetica di cui al Titolo II, l'intensità degli incentivi riconosciuti non supera il 25% dei costi ammissibili per ciascun intervento ammissibile ovvero il 30% in caso di multi-intervento. Tali percentuali possono essere incrementate:

- del 20 % in caso di interventi realizzati da piccole imprese e del 10% per interventi realizzati da medie imprese;
- del 15% in caso di interventi in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e del 5% in caso di interventi realizzati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- del 15% qualora gli interventi determinino un miglioramento della prestazione energetica dell'edificio misurata in energia primaria di almeno il 40 % rispetto alla situazione precedente all'investimento.

Con riferimento agli interventi di produzione da fonti rinnovabile di cui al Titolo III, l'intensità degli incentivi riconosciuti non può superare il 45% dei costi ammissibili, fatti salvi gli incrementi del 20%, in caso di interventi realizzati da piccole imprese, e del 10%, in caso di interventi realizzati da medie imprese.

Si riepilogano, nelle seguenti tabelle, le intensità massima degli incentivi spettanti per gli interventi di cui al Titolo II e Titolo III del Decreto.

	Piccola impresa	Media impresa	Grande impresa
Interventi di efficienza energetica (Titolo II)	25 % intervento singolo 30⁶ % per multi-interventi		
Incremento per dimensione impresa	20 %	10%	-
Zone assistite lett. a) Zone assistite lett. c)	15 % 5%	15 % 5%	15 % 5%
Miglioramento della prestazione energetica	15 %	15%	15%
Intensità massima	65 %	65%	60%

⁶ In caso di realizzazione di interventi II.D (edifici con prestazioni nzeb), II.G (installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, abbinato a pompa di calore elettrica) o II.H (installazione di impianto fotovoltaico abbinato a pompa di calore elettrica) l'intensità degli incentivi non deve superare il 30% dei costi ammissibili.

Tabella 11 - Intensità degli aiuti agli investimenti per interventi di cui al Titolo II

	Piccola impresa	Media impresa	Grande impresa
Interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili Titolo III	45%		
Incremento per dimensione impresa	20%	10%	-
Intensità massima	65%	55%	45%

Tabella 12 - Intensità degli aiuti agli investimenti come parte dei costi ammissibili: Interventi Titolo III

Per determinare la dimensione dell'impresa, si applicano le previsioni di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 e alla Raccomandazione della Commissione Europea n. 361 del 6 maggio 2003, relativa alla definizione di *microimprese, piccole e medie imprese*. Con la richiesta di accesso agli incentivi, l'impresa deve dichiarare, ai sensi del D.P.R n. 445/2000, il proprio dimensionamento applicando i criteri di cui alla richiamata normativa.

Si ricorda che, ai sensi della richiamata Raccomandazione, nel caso in cui l'impresa sia collegata e/o associata a una o più imprese, ai fini della verifica dei dati di occupazione e di fatturato o bilancio, devono essere presi in considerazione non solo i dati dell'impresa stessa, ma anche quelli delle imprese associate e collegate. Ai fini dei calcoli dimensionali e/o economici delle imprese, ivi incluse quelle per le quali esiste una relazione con altre imprese (collegate e/o associate), si rinvia ai criteri descritti nella suddetta Raccomandazione e nel D.M. 18 aprile 2005.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 28 del Decreto, la spesa degli incentivi erogati ai sensi del Titolo V non può superare il limite annuo di 150 milioni di euro complessivi e il limite di 30 milioni di euro per singola impresa e intervento.

4.3 Erogazione degli incentivi

Gli importi dell'incentivo sono erogati **entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della fine del bimestre in cui ricade la data di perfezionamento della Scheda-Contratto**, che coincide con la data della comunicazione da parte del GSE al Soggetto Responsabile del provvedimento di ammissione agli incentivi di cui al Decreto.

Per importi fino a 15.000 €, l'art. 11, comma 4 del Decreto prevede l'erogazione dell'incentivo in un'unica rata.

Gli importi che superino tale soglia sono erogati in rate annuali costanti per la durata definita nella Tabella 1 di cui all'art. 11, comma 3 del Decreto, che viene riportata in calce al presente paragrafo. In caso di multi-intervento, il numero delle rate è individuato quale valore massimo tra i valori delle rate dei singoli interventi di cui alla suddetta Tabella 1, distribuendo equamente tra esse la somma dell'incentivo totale spettante.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del Decreto, in relazione agli interventi realizzati dalla PA e dagli ETS, anche per il tramite di ESCO o degli altri soggetti abilitati, è prevista l'erogazione in un'unica rata anche per incentivi di importo superiore a 15.000 € quando optino per la procedura di accesso diretto.

Per gli interventi realizzati dagli ETS economici, anche per il tramite di ESCO o degli altri soggetti abilitati, l'erogazione in un'unica rata anche per incentivi di importo superiore a 15.000 € è possibile esclusivamente per gli interventi del Titolo III. Per tali soggetti, laddove vengano realizzati multi-intervento con combinazione di interventi del Titolo II (su edifici ricadenti nell'ambito terziario) e del Titolo III, l'erogazione di incentivi di importo superiore a 15.000 € è effettuata con multi-rata e uniformata alla durata massima prevista dagli interventi del Titolo II.

Il GSE, all'accoglimento delle istanze di prenotazione, impegna a favore del Soggetto Responsabile richiedente la somma corrispondente all'incentivo massimo riconoscibile. Tale importo è da intendersi quale massimale a preventivo. L'atto di conferma della prenotazione rilasciato dal GSE rappresenta un impegno all'erogazione delle risorse, fermo restando, in ogni caso, il rispetto delle condizioni di ammissibilità e dei requisiti previsti dal Decreto.

L'importo dell'incentivo prenotato rappresenta un massimale e può essere oggetto di rimodulazione da parte del GSE in esito alle attività istruttorie condotte sulle dichiarazioni e sulla documentazione presentata dal Soggetto Responsabile ai fini dell'erogazione dell'incentivo.

In caso di accesso agli incentivi mediante prenotazione, anche per il tramite di ESCO o di altro soggetto abilitato di cui all'art. 13 del Decreto, laddove richiesta, l'erogazione dell'incentivo potrà avvenire mediante:

- una rata di acconto, richiesta dal Soggetto Responsabile con la comunicazione dell'avvio dei lavori;
- un'eventuale rata intermedia, che potrà essere richiesta al raggiungimento del 50% dell'importo delle spese ammissibili previste per la realizzazione dell'intervento oggetto della prenotazione;
- una rata di saldo, richiesta dal Soggetto Responsabile alla conclusione dell'intervento, a seguito dell'invio dell'istanza di accesso diretto a rendicontazione (cd. post prenotazione).

L'erogazione delle suddette rate è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della fine del bimestre in cui ricade la data di attivazione del contratto, da intendersi come la data di invio del provvedimento di ammissione agli incentivi.

Si specifica che l'importo della rata in acconto è pari al 50% del beneficio complessivamente riconosciuto, se la durata dell'incentivo è di 2 anni, è pari ai due quinti del beneficio complessivamente riconosciuto, se la durata dell'incentivo è di 5 anni, in riferimento alle annualità indicate nella tabella 12.

L'importo dell'eventuale rata intermedia è quantificato in funzione dell'incentivo massimale prenotato, con decurtazione dell'acconto erogato e distribuendo uniformemente la restante quota spettante, in misura pari al 50%, tra la rata intermedia e il saldo da consuntivare alla fine dei lavori.

In particolare, ove espressamente previsto nelle fattispecie contrattuali di cui all'art. 14, comma 2, lettera b) (casi i., iii., iv.), la Pubblica Amministrazione o l'ETS può chiedere che le somme prenotate in proprio favore siano erogate, anche parzialmente, dal GSE alla ESCO firmataria del contratto, sotto propria responsabilità circa la corretta esecuzione dei lavori e la quantificazione richiesta.

Nel caso in cui la Pubblica Amministrazione si avvalga di una ESCO o di altro soggetto abilitato di cui all'art. 13 del Decreto per l'accesso agli incentivi, a garanzia dell'erogazione degli importi erogati in acconto e dell'eventuale rata intermedia, è, inoltre, richiesta una formale obbligazione solidale tra le parti. Il GSE mette a disposizione un modello contenente i requisiti minimi dell'obbligazione (vedi Allegato 2).

Si rinvia ai successivi paragrafi per le specifiche procedure relative alla richiesta di erogazione delle rate.

Tipologia di intervento	Durata dell'incentivo (anni)
Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato	5
Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato	5
Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da ESE a O, fissi o mobili, non trasportabili	5
Trasformazione "edifici a energia quasi zero"	5
Sostituzione di sistemi per l'illuminazione di interni e delle pertinenze esterne esistenti con sistemi di illuminazione efficienti	5
Installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici ivi compresa l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore	5
Installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche	Come intervento abbinato
Installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche	Come intervento abbinato
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzando energia aerotermica, geotermica o idrotermica con potenza termica utile nominale inferiore o uguale a 35 kW	2
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzando energia aerotermica, geotermica o idrotermica, con potenza termica utile nominale maggiore di 35 kW e inferiore o uguale a 2.000 kW	5
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi factory made o bivalenti, o installazione di una pompa di calore "add on", con potenza termica utile nominale inferiore o uguale a 35 kW	2
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi factory made o bivalenti, o installazione di una pompa di calore "add on", con potenza termica utile superiore a 35 kW e inferiore o uguale a 2.000 kW	5
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi a pompa di calore, con potenza termica nominale al focolare inferiore o uguale a 35 kW	2
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi a pompa di calore, con potenza termica nominale al focolare maggiore di 35 kW e inferiore o uguale a 2.000 kW	5
Installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento, con superficie solare lorda inferiore o uguale a 50 metri quadrati	2
Installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento, con superficie solare lorda superiore a 50 metri quadrati e inferiore o uguale a 2.500 metri quadrati	5
Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore	2

Tipologia di intervento	Durata dell'incentivo (anni)
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti	5
sostituzione funzionale o sostituzione totale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti unità di microgenerazione alimentate da fonti rinnovabili	5

Tabella 13 - Durata dell'incentivo in anni in base alla tipologia di intervento

4.4 Contingente annuo di spesa

Il Decreto prevede un impegno di spesa annua cumulata pari a:

- 400 milioni di euro per incentivi riconosciuti ad interventi realizzati o da realizzare da parte delle Amministrazioni Pubbliche e gli ETS non economici, che includono 20 milioni di euro per incentivi riconosciuti ad interventi realizzati o da realizzare per la redazione delle diagnosi energetiche;
- 500 milioni di euro per incentivi riconosciuti ad interventi realizzati da parte di Soggetti privati, ivi incluse le imprese e gli ETS economici, a cui si applica il limite di 150 milioni di euro da poter riconoscere alle imprese secondo l'art. 28 del Decreto.

Nell'ambito del contingente di spesa annua cumulata previsto per le PA, il 50% dello stesso (200 milioni di euro), è riservato alla procedura di accesso agli incentivi mediante prenotazione ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. b), del Decreto. Decorso 60 giorni dal raggiungimento della soglia di 200 milioni di euro di incentivi assegnati mediante prenotazione, oppure dal sessantesimo giorno successivo al raggiungimento dell'impegno di spesa complessivo di 400 milioni di euro, il GSE accetterà ulteriori richieste di prenotazione dell'incentivo da parte delle Pubbliche Amministrazioni, anche nei casi di rinunce e/o decadenze riferite a impegni di spesa oggetto di prenotazione, condizionando l'erogazione degli acconti e l'allocatione delle relative spese al ripristino del contingente dell'anno successivo.

Trascorsi 60 giorni dal raggiungimento dell'impegno di spesa annua cumulata dei 500 milioni di euro previsti per i privati, nonché di 150 milioni per le imprese, non saranno accettate dal GSE ulteriori richieste di accesso agli incentivi da parte, rispettivamente, di Soggetti privati e imprese.

Entro il limite complessivo di spesa annua cumulata dei 900 milioni di euro previsto dall'art. 3 del Decreto, i valori limite di spesa annua sopra indicati potranno essere rimodulati con Decreto della competente direzione generale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, per tener conto dell'effettivo impegno di spesa registrato e della necessità di non limitare la realizzazione di interventi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici.

L'impegno di spesa annua cumulata attribuito all'anno di riferimento "n" è rappresentato dalla somma delle rate annuali degli incentivi erogati e da erogare, secondo un criterio di cassa, relativamente all'anno di competenza "n". Gli impegni di spesa sono differenziati a seconda della tipologia di Soggetto Ammesso.

4.5 Cumulabilità

In via preliminare, si precisa che il cumulo tra più agevolazioni si realizza quando le stesse sono riferibili al medesimo investimento e ai medesimi costi, ovvero alle stesse spese ammissibili.

Ai sensi dell'articolo 17 del Decreto:

1. non possono essere riconosciuti gli incentivi previsti dal Decreto agli interventi per la cui realizzazione siano concessi altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse.
Per incentivo statale si intende qualsiasi contributo erogato direttamente da un'Amministrazione Centrale;
2. limitatamente agli edifici di proprietà della pubblica amministrazione e dalla stessa utilizzati, gli incentivi previsti dal Decreto sono cumulabili con incentivi in conto capitale, statali e non statali, nei limiti di un finanziamento complessivo massimo pari al 100% delle spese ammissibili;
3. con riferimento alle configurazioni di autoconsumo collettivo e alle comunità energetiche rinnovabili, la possibilità di cumulo degli incentivi concessi ai sensi del Decreto con gli incentivi per la condivisione dell'energia concessi ai sensi del Titolo II del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 7 dicembre 2023, n. 414 (c.d. DM CACER) è ammessa nei limiti dell'intensità di aiuto prevista dalle rispettive discipline, in particolare quella stabilita dall'articolo 6 del DM CACER.

Per gli incentivi riconosciuti alle imprese, trovano applicazione le specifiche previsioni di cui all'articolo 27 del Decreto, secondo cui gli incentivi concessi ai sensi del Decreto possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, nei limiti delle intensità degli aiuti stabilite dal medesimo articolo e richiamate al paragrafo 4.2.1 delle presenti Regole Applicative.

Si precisa che, per le ESCO e per i soggetti privati in ambito di PPP e per le CER/configurazioni di autoconsumo, trovano applicazione i limiti di cumulabilità previsti per il Soggetto Ammesso per il quale operano.

Con l'istanza di accesso agli incentivi, il Soggetto Responsabile è tenuto a fornire indicazione e dettagli rispetto agli eventuali ulteriori incentivi pubblici riconosciuti, tra cui, con riferimento particolare alle imprese, i codici COR degli altri incentivi pubblici registrati sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) e sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) associati alla P.IVA o al codice fiscale del Soggetto Responsabile, con l'indicazione degli incentivi cumulabili o non cumulabili con il meccanismo di supporto di cui al Decreto. Il GSE verifica, anche mediante la consultazione del RNA e del SIAN, il rispetto di quanto previsto dal Decreto in termini di cumulabilità.

Per "intensità massima degli aiuti" si intende l'importo dell'incentivo espresso in percentuale rispetto ai costi ammissibili, come dichiarati dal Soggetto Responsabile. Nello specifico, i valori utilizzati devono essere considerati al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

Ai fini della valutazione del dimensionamento dell'impresa, come già precisato, si applicano le previsioni di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 e alla Raccomandazione della Commissione Europea n. 361 del 6 maggio 2003.

Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cumulabilità previsti all'art. 17 del Decreto, nonché delle ulteriori specifiche disposizioni di cui all'art. 27 del Decreto, rivolte alle imprese e agli ETS economici, il Soggetto Responsabile deve indicare sul Portaltermico il cofinanziamento con altri incentivi pubblici e/o altri aiuti di Stato per la realizzazione degli interventi.

4.6 Aspetti fiscali connessi all'erogazione degli incentivi

L'incentivo erogato ha natura di contributo in conto impianti e non è assoggettato a ritenuta del 4% ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 600/1973. Inoltre, in quanto contributo privo dell'elemento sinallagmatico, è da considerarsi fuori del campo di applicazione dell'I.V.A. e conseguentemente non vi è obbligo di emissione di fattura.

4.7 Copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività

Ai fini della copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento dell'attività di verifica tecnico-amministrativa, dei controlli e, più in generale, di tutte le attività finalizzate al riconoscimento degli incentivi svolte dal GSE, il Soggetto Responsabile è tenuto a corrispondere un corrispettivo calcolato in misura pari all'1% del valore del contributo totale riconosciuto, con un massimale pari a 250 € di imponibile. Tale corrispettivo è trattenuto dal pagamento dell'incentivo.

Qualora sia previsto il pagamento rateizzato, il contributo è trattenuto sulla prima rata e, in caso di mancata capienza, su quella successiva.

Il GSE rende disponibile a ciascun Soggetto Beneficiario la fattura relativa ai corrispettivi a copertura dei costi del GSE, i cui importi sono maggiorati dell'aliquota IVA, se dovuta. La fattura è inviata al soggetto beneficiario tramite il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dall'Agenzia delle Entrate e resa disponibile sul Portaltermico.

4.8 Controlli e accertamenti antimafia

Il GSE, nel rispetto della vigente normativa antimafia di cui all' art. 99, comma 2-bis, del D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. (Codice Antimafia), ha l'obbligo di acquisire d'ufficio, dalle Prefetture, l'informativa liberatoria antimafia per tutti gli Operatori con i quali stipuli convenzioni/contratti/riconoscimenti per un valore complessivo superiore a € 150.000.

Fanno eccezione le ipotesi di esenzione espressamente previste dal D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., nonché le fattispecie individuate di volta in volta dalle Prefetture competenti.

Al fine di richiedere la documentazione alle Prefetture competenti, il GSE acquisisce dagli Operatori, che sono tenuti a adoperare esclusivamente tramite il portale informatico "Area Clienti", Sezione "Documentazione Antimafia", la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, dalla quale risultino i dati dei soggetti destinatari delle verifiche ex art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
- dichiarazioni sostitutive redatte ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, a cura dei soggetti obbligati ex art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., riferite ai loro familiari conviventi di maggiore età.

La trasmissione della suddetta documentazione costituisce un adempimento necessario e propedeutico agli accertamenti previsti dal Codice Antimafia, tale per cui, l'assenza di tale documentazione costituisce motivo ostativo all'accoglimento della richiesta di accesso agli incentivi del Conto Termico.

Si ricorda, infine, che l'informativa liberatoria antimafia ha una validità di dodici mesi a decorrere dalla data di emissione da parte delle Prefetture, salvo che non ricorrano modifiche in relazione ai soggetti destinatari delle verifiche ex art. 85 del D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. In tal caso, è onere dell'Operatore inviare una nuova Dichiarazione Antimafia tramite il Portale dedicato.

Gli accertamenti antimafia richiamati sono effettuati nei confronti del Soggetto Responsabile, nonché nei confronti dei soggetti mandatarî che agiscono nell'ambito dello strumento del mandato irrevocabile all'incasso.

5 PROCEDURA PER L'ACCESSO AGLI INCENTIVI

5.1 Invio dell'istanza di accesso

L'istanza di accesso agli incentivi può essere presentata esclusivamente adoperando l'apposito Portale, cd. Portaltermico presente sul sito istituzionale del GSE.

A tal fine, il Soggetto Responsabile che intenda presentare istanza è tenuto preliminarmente a registrarsi, secondo le modalità ivi indicate, sul portale dell'Area Clienti presente sul sito istituzionale del GSE. Si specifica che tale registrazione nell'Area Clienti deve essere effettuata anche dall'eventuale soggetto delegato che opera per conto del Soggetto Responsabile e dal soggetto che svolge il ruolo di mandatario all'incasso⁷.

Nel caso in cui il Soggetto Responsabile risulti già registrato all'Area Clienti del GSE è necessario che quest'ultimo fornisca un codice PIN al soggetto delegato per consentirgli di operare per suo conto. Il codice PIN può essere inviato all'indirizzo e-mail del Soggetto Responsabile registrato in Area Clienti.

Effettuate tali operazioni di registrazione, il Soggetto Responsabile deve selezionare il servizio "Conto Termico 3.0" per accedere al portale informatico per la trasmissione della richiesta di accesso agli incentivi.

Sulla base dei dati dichiarati in fase di compilazione, il Portaltermico effettua in automatico il calcolo degli incentivi potenzialmente riconoscibili in relazione a ciascuno degli interventi indicati nell'istanza. Si precisa che l'importo risultante dal calcolo in parola potrebbe essere oggetto di rimodulazione da parte del GSE in esito alle attività istruttorie condotte sulle dichiarazioni e sulla documentazione presentata dal Soggetto Responsabile ai fini dell'erogazione dell'incentivo, ridefinito all'esito dell'istruttoria effettuata dal GSE.

Dopo aver allegato sul Portaltermico la documentazione necessaria, secondo quanto indicato nei successivi paragrafi recanti le modalità di "Accesso Diretto" e "Prenotazione", e aver verificato e confermato la correttezza dei dati dichiarati, il Portaltermico rende disponibile al soggetto richiedente la **"Richiesta di concessione degli incentivi"** (*fac-simile* in Allegato 2, modelli 1 e 2), precompilata con i dati indicati in precedenza, comprendente le condizioni contrattuali (scheda-contratto), la tabella recante l'importo indicativo degli incentivi riconoscibili, la durata dell'incentivazione e l'eventuale indicazione del numero di rate con cui saranno erogati gli incentivi.

Il Soggetto Responsabile richiedente deve stampare e sottoscrivere il documento, anche nelle sezioni dedicate alle condizioni contrattuali e all'informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03, e caricarla in formato digitale sul Portaltermico corredandola con copia fotostatica del proprio documento di identità in corso di validità.

In caso di multi-intervento,⁸ sono riportati gli importi indicativamente spettanti per intervento, l'eventuale indicazione del numero di rate con cui sono erogati gli incentivi e l'importo totale annuo previsto a titolo di erogazione in favore del Soggetto Responsabile.

Dopo la trasmissione della richiesta, all'istanza è associato un codice richiesta alfa-numerico ed è rilasciata al Soggetto Responsabile dal Portaltermico una ricevuta attestante la ricezione dell'istanza.

Si precisa, infine, che, con l'invio dell'istanza e la relativa sottoscrizione delle condizioni contrattuali, queste ultime si intendono integralmente accettate e costituiscono, agli effetti, la scheda-contratto che, in caso di

⁷ In fase di registrazione del soggetto che svolge il ruolo di mandatario è necessario selezionare nella sezione "Tipo Operatore" la seguente informazione: "Mandatario Conto Termico".

⁸ Nel caso di realizzazione di più interventi relativi allo stesso edificio o unità immobiliare, realizzati nell'ambito di uno stesso progetto di efficienza energetica e/o di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, il Soggetto Responsabile deve presentare al GSE una sola scheda-domanda (scheda "multi-intervento"). L'ammontare dell'incentivo spettante è pari alla somma degli incentivi relativi ai singoli interventi.

accoglimento della richiesta di accesso agli incentivi, costituisce parte integrante della lettera di ammissione agli incentivi **recante gli importi degli incentivi riconosciuti in esito al procedimento condotto**.

Non sono ammessi diversi sistemi di calcolo degli incentivi rispetto a quelli previsti all'Allegato 2 del Decreto. Si precisa che i *dati e/o informazioni da parte del Soggetto Responsabile o del Soggetto Delegato in fase di caricamento dei dati, sono funzionali alla determinazione automatica del contributo nel Portaltermico. Eventuali errori rispetto ai dati e/o alle informazioni indicati nella richiesta potranno essere oggetto di correzione da parte del GSE, anche mediante richieste di integrazione, ai fini della rimodulazione dell'incentivo da erogare.*

Condizioni d'uso dell'Area Clienti GSE

Le credenziali personali di accesso (PIN e/o OTP della MFA⁹) sono strettamente personali. Gli Utenti e il Soggetto Responsabile sono tenuti a conservare le credenziali con la massima diligenza, a mantenerli segreti, riservati e sotto la propria responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare danni al GSE e a terzi. Il Soggetto Responsabile e gli Utenti, consapevoli che la conoscenza delle credenziali da parte di terzi consentirebbe a questi ultimi di accedere al sistema e di compiere atti direttamente imputabili al Soggetto Responsabile, esonerano il GSE da qualsivoglia responsabilità per le conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per i danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati a causa dell'utilizzo delle credenziali e, in generale, dell'utilizzo abusivo, improprio o comunque pregiudizievole, obbligandosi a risarcire il GSE di qualsiasi eventuale danno dovesse sopportare a seguito di tali eventi.

Nel caso delle imprese si ricorda che l'invio dell'istanza deve essere effettuata con il medesimo codice richiesta assegnato nell'ambito della "richiesta preliminare di accesso agli incentivi".

Per multi-intervento, si intende, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera cc), *"la realizzazione contestuale sul medesimo edificio di più interventi di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto), progettati e pianificati come un unico progetto"*. Pertanto, nel caso di realizzazione di più interventi relativi allo stesso edificio o unità immobiliare, realizzati nell'ambito di uno stesso progetto di efficienza energetica e/o di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, il Soggetto Responsabile deve presentare al GSE una sola scheda-domanda (scheda **"multi-intervento"**).

In tale ipotesi, la data di conclusione dell'intervento corrisponde a quella della conclusione dei lavori dell'ultimo intervento realizzato.

5.2 Procedimento di accesso

Il procedimento di accesso si avvia alla data di ricezione dell'istanza ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. (nel seguito, Legge 241/90) e si conclude, al netto dell'eventuale sospensione dei termini, entro 60 giorni.

⁹ MFA: l'Autenticazione Multifattoriale per l'accesso all'Area Clienti GSE che prevede la ricezione immediata del codice OTP (One Time Password) per garantire un accesso sicuro

In caso di interventi che presentino livelli di complessità tali¹⁰ da richiedere tempi di istruttoria superiori, il GSE ne darà comunicazione al Soggetto Responsabile, specificando il termine per la conclusione del procedimento che dovrà comunque concludersi entro 120 giorni.

Si precisa che laddove l'istanza di accesso diretto sia presentata oltre il termine di 90 giorni dalla data di conclusione dell'intervento, ovvero oltre i 90 giorni successivi alla data in cui è resa disponibile sul portale del GSE la relativa scheda-domanda, la stessa è dichiarata inammissibile. Sono, inoltre, considerate inammissibili le richieste di incentivo pervenute adoperando strumenti diversi dal Portaltermico.

Si precisa che il GSE non potrà procedere alla valutazione delle istanze che non siano inviate e che risultano sul Portaltermico nello stato con dicitura "Non inviata". Sono improcedibili le istanze carenti delle condizioni di ammissione e dei requisiti previsti dal Decreto

Qualora, nell'ambito dell'istruttoria, si rendano necessari ulteriori approfondimenti, il GSE si riserva di richiedere le dovute integrazioni o chiarimenti, eventualmente anche alle Amministrazioni e/o agli Enti competenti al rilascio dei titoli autorizzativi, con conseguente sospensione dei termini del procedimento in conformità a quanto previsto dalla legge 241/1990 ss.mm.ii..

Si precisa che l'eventuale svolgimento, da parte del GSE, di verifiche mediante sopralluogo sospende il termine del procedimento per l'accesso agli incentivi ovvero del procedimento volto ad accertare la sussistenza dei requisiti a fronte di modifiche.

Il Soggetto Responsabile che intenda rinunciare alla richiesta degli incentivi già presentata, deve comunicarlo tramite la relativa funzionalità disponibile sul Portaltermico, ovvero, ove non disponibile, tramite PEC o raccomandata A/R, specificando nell'oggetto il "*Conto Termico - nome del SR, - Codice identificativo intervento – rinuncia agli incentivi*" da trasmettere:

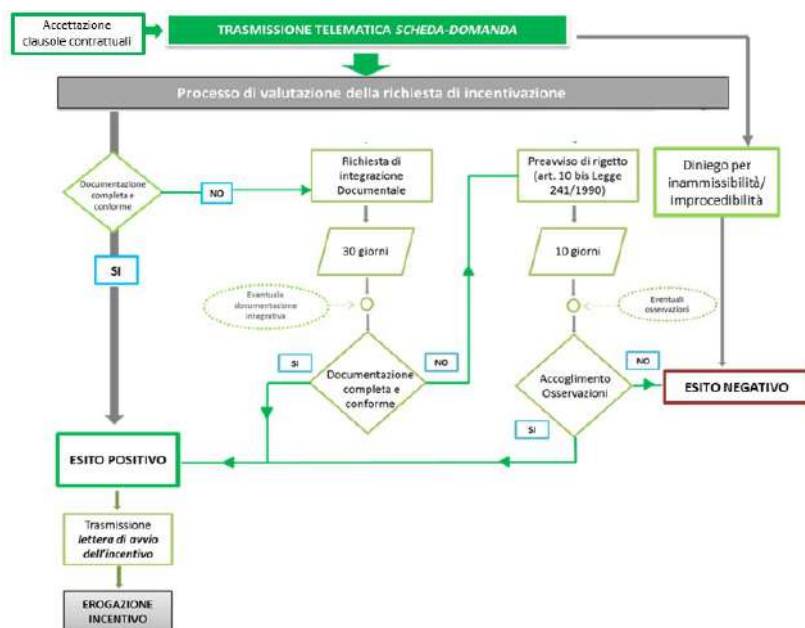
- mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo e mail: info@pec.gse.it;
- mediante posta raccomandata A/R, all'indirizzo: Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. – Viale Maresciallo Pilsudski, 92 – 00197 Roma.

5.3 Iter di valutazione della richiesta

Il procedimento di valutazione della richiesta di accesso agli incentivi prevede la verifica tecnico-amministrativa dei dati e delle informazioni inerenti all'intervento realizzato fornite dal Soggetto Responsabile attraverso il Portaltermico. Il GSE effettua la valutazione dei requisiti nel rispetto di quanto previsto dal Decreto, dalle presenti Regole Applicative e dal quadro normativo in vigore.

¹⁰ Es. Interventi di trasformazione di edifici esistenti in nzeb -II.D o altri interventi che prevedano acquisizioni di dati tramite altri Portali di qualifica del GSE

Figura 21 - Schema del procedimento di valutazione della richiesta di incentivazione e del rilascio degli incentivi



Poiché la valutazione della richiesta di accesso agli incentivi operata dal GSE prevede un procedimento istruttorio unico, nel caso di multi-intervento, qualora anche per un solo intervento si rilevino delle non conformità, l'intero procedimento verrà sospeso.

5.4 Richiesta di integrazione documentale/interlocutorio

Laddove la documentazione tecnica e/o amministrativa allegata dal Soggetto Responsabile alla richiesta di accesso all'incentivo risulti carente o non conforme a quanto previsto dal Decreto e dalle presenti Regole Applicative, il GSE trasmette al Soggetto Responsabile una richiesta d'integrazione documentale/interlocutorio, nella quale vengono richieste le informazioni e/o i documenti integrativi necessari al fine del completamento dell'istruttoria.

Il Soggetto Responsabile è tenuto a inviare l'integrazione richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, utilizzando l'apposita sezione del Portaltermico ("carica dati").

5.5 Preavviso di rigetto

In conformità a quanto previsto dall'art. 10 bis della Legge 241/90, qualora nell'ambito dell'istruttoria, la documentazione trasmessa dal Soggetto Responsabile risulti essere incompleta, carente o difforme a quanto previsto dal Decreto e dalle presenti Regole Applicative, ovvero nel caso in cui il Soggetto Responsabile non invii le integrazioni richieste, il GSE comunica al Soggetto Responsabile i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90 (preavviso di rigetto). Con la comunicazione del preavviso di rigetto, il GSE assegna al Soggetto Responsabile un termine di 10 giorni per presentare le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione del preavviso di rigetto sospende i termini di conclusione del procedimento, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di dieci giorni per la presentazione delle osservazioni medesime. Entro il termine di 10 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della

comunicazione, il Soggetto Responsabile può presentare, utilizzando l'apposita sezione del Porta/termico, le proprie osservazioni, eventualmente corredate di documenti a supporto.

Nel caso in cui le osservazioni inviate permettano di sanare i motivi ostativi, il GSE adotta il provvedimento di accoglimento. In caso di accoglimento parziale o di mancato accoglimento delle suddette osservazioni presentate dal Soggetto Responsabile, nel provvedimento il GSE indica le ragioni del mancato accoglimento.

In conformità a quanto previsto dalla Legge 241/90, laddove il Soggetto Responsabile non trasmetta le proprie osservazioni, il GSE conclude il procedimento sulla base dei documenti in proprio possesso.

5.6 Comunicazioni dell'esito della valutazione

A conclusione del processo di valutazione dell'istanza, il GSE comunica al Soggetto Responsabile:

1. in caso di esito positivo dell'istruttoria di valutazione, l'accoglimento integrale o parziale della richiesta, recante l'indicazione dell'importo degli incentivi riconosciuti;
2. in caso di esito negativo dell'istruttoria di valutazione, il rigetto dell'istanza per carenza dei requisiti previsti dal Decreto.

In caso di accoglimento della richiesta, il GSE comunica al Soggetto Responsabile la lettera di "avvio incentivo", notificandola all'indirizzo indicato a sistema dal Soggetto Responsabile e rendendola disponibile sul Porta/termico. Nel caso in cui l'accoglimento discenda dalle osservazioni trasmesse dal Soggetto Responsabile in relazione alla comunicazione di un preavviso di rigetto da parte del GSE, il relativo provvedimento di accoglimento è inviato, mediante PEC o raccomandata A/R, all'indirizzo comunicato dal Soggetto Responsabile.

La stipula delle condizioni contrattuali, finalizzate all'erogazione dell'incentivo, si intendono sottoscritte in fase di trasmissione dell'istanza e perfezionate con la trasmissione della lettera di avvio incentivo da parte del GSE al Soggetto Responsabile.

In caso di rigetto il provvedimento sarà trasmesso dal GSE, a mezzo PEC o raccomandata A/R, all'indirizzo comunicato, sulla base della modalità indicata dal Soggetto Responsabile in fase di compilazione della richiesta di accesso agli incentivi.

Il Soggetto Responsabile è tenuto a comunicare al GSE eventuali modifiche dei recapiti indicati nella richiesta di accesso agli incentivi.

Alla data di ricezione del provvedimento di accoglimento da parte del Soggetto Responsabile, si perfeziona la scheda-contratto e le relative condizioni contrattuali produrranno i propri effetti per l'intero periodo di incentivazione e per i cinque anni successivi dalla data di erogazione degli incentivi (ovvero del pagamento dell'ultima rata degli incentivi riconosciuti) da parte del GSE.

6 MODALITA' ACCESSO DIRETTO

Per poter presentare richiesta di accesso diretto mediante il Portaltermico, il Soggetto Responsabile è tenuto, preliminarmente, a registrarsi sul portale dedicato del GSE nella sezione Area Clienti.

6.1 - FASE 1 – caricamento dati e documentazione

Il Soggetto Responsabile inserisce sul Porta/termico tutti i dati relativi al sistema edificio-impianto (informazioni anagrafiche sull'edificio/unità immobiliare e sugli impianti tecnologici pre-esistenti) e alle caratteristiche degli interventi per i quali richiede l'accesso agli incentivi. Inseriti tali dati, il Porta/termico assegna automaticamente un codice richiesta numerico che identifica univocamente la richiesta di accesso agli incentivi.

Il Soggetto Responsabile è tenuto a caricare sul Porta/termico:

- a) **documentazione specifica per ogni tipologia di intervento**, così come indicato nei rispettivi paragrafi degli interventi;
- b) **fatture e ulteriore documentazione idonea a dimostrare i pagamenti effettuati** (quali, a titolo esemplificativo: ricevute dei bonifici, mandati di pagamento, ricevute dei pagamenti effettuati con carta di credito) così come meglio dettagliato al successivo Capitolo 12;
- c) **visura catastale dell'edificio oggetto dell'intervento**, per interventi realizzati:
 - su edifici di proprietà di Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, utilizzati da essi direttamente o indirettamente da soggetti terzi, purché non riconducibili a imprese, per lo svolgimento di attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo attribuite all'ente locale;
 - su edifici pubblici, adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere e di altre strutture sanitarie pubbliche, incluse quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero, del Servizio Sanitario Nazionale;
 - su edifici ricadenti nell'ambito terziario, i cui Soggetti Ammessi siano soggetti privati e "ETS economici".

Inoltre, nei casi di seguito descritti, il Soggetto Responsabile è tenuto a caricare sul Porta/termico anche i seguenti documenti:¹¹

- a) nel caso in cui il Soggetto Responsabile intenda delegare un soggetto terzo a operare sul Porta/termico in proprio nome e per proprio conto, copia di apposita **delega**, sottoscritta dal delegante e corredata da copia del documento di identità in corso di validità di entrambi sottoscrittori (cfr. Allegato 2);
- b) nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia una EScO che opera in nome e per conto di una PA, di un ETS o di un Soggetto privato, **copia del relativo contratto di rendimento energetico o di servizio energia**, corredata da idonea dichiarazione di rispondenza ai requisiti minimi previsti dall'Allegato 8 del D.lgs. 102/2014 o dall'Allegato 2 del D.lgs. 115/08 da cui si evinca il dettaglio delle spese sostenute (di cui all'art. 5 del Decreto), in conformità ai modelli previsti nell'Allegato 2 delle presenti Regole;
- c) nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia un soggetto privato che opera in nome e per conto di una PA nell'ambito di forme di partenariato pubblico privato, **copia del contratto di PPP**, conforme ai requisiti minimi indicati al paragrafo 12.12.4, unitamente al progetto esecutivo, al PEF, al piano dei

¹¹ Ai fini dei controlli amministrativi e tecnici svolti dal GSE, nonché ai fini dell'accertamento da parte delle autorità competenti, il soggetto responsabile che presenta richiesta di incentivo deve conservare, per tutta la durata dell'incentivo stesso e per i 5 anni successivi all'erogazione dell'ultimo importo, garantendone la corretta conservazione al fine del riscontro, gli originali [...] – Art. 18 del Decreto.

pagamenti e alla dichiarazione della suddivisione delle spese ammissibili indicati al precedente paragrafo 3.5.3;

- d) nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia una comunità energetica rinnovabile (“CER”) o una configurazione di autoconsumo (“gruppo di autoconsumo”) di cui il Soggetto Ammesso sia membro o socio, lo Statuto e/o l’atto costitutivo della CER o il contratto di diritto privato che regola i rapporti nel “gruppo di autoconsumo”, secondo quanto indicato al precedente paragrafo 3.5.4.

Come previsto dall’art. 14 del Decreto, la Pubblica Amministrazione può richiedere direttamente l’accesso agli incentivi, qualificandosi direttamente come Soggetto Responsabile.

In tali casi, laddove gli stessi sia stato stipulato un contratto EPC con una ESCO, la Pubblica Amministrazione/ETS non economico dovrà allegare:

- la documentazione idonea a dimostrazione delle spese sostenute dalla ESCO, ai sensi degli artt. 6 e 9 del Decreto, per la realizzazione delle opere, mediante un prospetto, sottoscritto da ambo le parti, riportante i costi ripartiti per tipologia di spesa ammissibile.
- il piano dei pagamenti previsti dal contratto e le fatture e i mandati di pagamento/ricevute di bonifico pagati fino al momento dell’invio della richiesta di incentivo.

Si precisa che, dalla documentazione trasmessa, deve risultare che l’incentivo del Conto Termico non costituisce parte dell’utile della ESCO e che, pertanto, tale beneficio non influisce sulla determinazione del canone in capo alla PA/ETS non economico nell’ambito del contratto EPC.

Si precisa che la PA si può configurare direttamente come Soggetto Responsabile, qualora abbia stipulato un contratto di PPP avente ad oggetto interventi riconducibili al Titolo II e III del Decreto. In tale fattispecie, la PA dovrà trasmettere il set documentale indicato al paragrafo 3.5.3 al quale si rinvia interamente.

6.2 - FASE 2 - invio dell’istanza

Dopo aver caricato la documentazione richiesta, il Soggetto Responsabile visualizza e verifica la scheda tecnica recante il riepilogo dei dati del sistema edificio-impianto e degli interventi effettuati, confermandone il contenuto tramite il *Porta/termico*.¹²

Successivamente alla conferma dei dati da parte del Soggetto Responsabile, il Portale rende disponibile allo stesso la **“Richiesta di concessione degli incentivi”** (*fac-simile* in Allegato 2) precompilata con i dati indicati, comprensiva delle condizioni contrattuali (scheda-contratto) e della tabella recante l’importo indicativo degli incentivi.

La richiesta dovrà essere stampata, sottoscritta dal Soggetto Responsabile e caricata sul *Porta/termico*, unitamente alla **copia di un documento d’identità** in corso di validità del sottoscrittore.

Nel caso in cui vengano apportate manualmente modifiche integrazioni e/o alterazioni alla richiesta di concessione degli incentivi, generata automaticamente sulla base dei dati e delle informazioni fornite dal Soggetto Responsabile mediante l’applicazione informatica, la richiesta sarà dichiarata inammissibile.

¹² Si segnala che a seguito della conferma i dati inseriti non saranno più modificabili.

6.3 - FASE 3 - istruttoria e attivazione/perfezionamento delle condizioni contrattuali

L'invio della richiesta avvia il relativo procedimento di valutazione, nel quale il GSE valuta, richiedendo eventualmente integrazioni al Soggetto Responsabile, la rispondenza della richiesta alle condizioni di ammissibilità e ai requisiti del Decreto e delle presenti Regole Applicative.

6.4 - FASE 4 - erogazione degli incentivi

In caso di accoglimento della richiesta, il GSE eroga, tramite bonifico bancario a favore del Soggetto Responsabile, degli importi dell'incentivo calcolato su base annuale, secondo quanto previsto alla tabella dell'art. 11, comma 3, del Decreto, con la ripartizione nelle rate annuali allegata al provvedimento di ammissione agli incentivi, ovvero con un'unica rata nel caso in cui l'ammontare totale dell'incentivo non sia superiore a 15.000 euro.

Gli importi dell'incentivo saranno erogati al netto del corrispettivo per la copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività.

Con riferimento alle richieste multi-intervento, l'ammontare dell'incentivo è da intendersi pari alla somma degli incentivi relativi ai singoli interventi.

La prima rata dell'incentivo sarà erogata entro l'ultimo giorno del mese successivo al bimestre in cui ricade l'attivazione del contratto, corrispondente con la data di invio del provvedimento di ammissione agli incentivi.

Per gli interventi realizzati dalla PA e dagli "ETS non economici", anche per il tramite di ESCo o degli altri soggetti abilitati, è prevista l'erogazione in un'unica rata anche per incentivi di importo superiore a 15.000 €. Per gli interventi realizzati dagli ETS economici, anche per il tramite di ESCo o degli altri soggetti abilitati, è prevista l'erogazione in un'unica rata anche per incentivi di importo superiore a 15.000 € esclusivamente per gli interventi del Titolo III.

Per le ulteriori puntualizzazioni sulle modalità di erogazione degli incentivi si rimanda ai paragrafi 4.3 e 4.7 delle presenti Regole Applicative.

6.5 Procedura semplificata per gli apparecchi domestici a Catalogo

Ai sensi dell'art. 14, comma 5, del Decreto, è prevista una richiesta di accesso agli incentivi semplificata per gli interventi riguardanti l'installazione di generatori con potenza termica utile nominale fino a 35 kW e di sistemi solari/collettori solari la cui superficie solare lorda sia fino a 50 m² i cui componenti installati siano compresi nel Catalogo degli apparecchi pubblicato e aggiornato periodicamente dal GSE.

Per lo specifico intervento di "installazione di microcogeneratori alimentati a fonti rinnovabili", la soglia per l'inserimento del microcogeneratore nel Catalogo apparecchi è da intendersi la potenza elettrica nominale < 50 kW_e, ai sensi delle specifiche disposizioni di cui al paragrafo 3.8 dell'Allegato 1 del Decreto.

Si precisa, infine, che con riferimento all'intervento di "installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica dei veicoli elettrici" di cui all'art. 5, comma 1, lett. g), per l'inserimento nel Catalogo Apparecchi non sono previsti limiti di soglia.

Sigla (*)	Tipologia di intervento	Riferimenti del Decreto
II.G	Installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, presso l'edificio e le relative pertinenze, realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche	Art. 5, comma 1, lettera g)
III.A	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzando pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche (con potenza termica utile nominale fino a 35 kW _t)	Art. 8, comma 2, lettera a)
III. B	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi <i>factory made</i> o bivalenti a pompa di calore (con potenza termica nominale fino a 35 kW _t)	Art. 8, comma 2, lettera b)
III.C	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con generatori di calore alimentati da biomassa, compresi i sistemi ibridi <i>factory made</i> o bivalenti a pompa di calore (con potenza termica nominale fino a 35 kW _t)	Art. 8, comma 2, lettera c)
III.D	Installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di <i>solar cooling</i> (con superficie solare lorda fino a 50 m ²)	Art. 8, comma 2, lettera d)
III.E	Sostituzione di scaldacqua elettrici e a gas con scaldacqua a pompa di calore	Art. 8, comma 2, lettera e)
III.G	Sostituzione funzionale/totale/parziale di impianti di climatizzazione invernale esistenti con unità di microcogenerazione alimentate a fonti rinnovabili (con potenza elettrica nominale inferiore a 50 kW _e)	Art. 8, comma 2, lettera g)

Il Soggetto Responsabile, attraverso il Portaltermico, può accedere al Catalogo degli apparecchi domestici, un elenco pubblico che viene aggiornato periodicamente dal GSE, contenente apparecchi, macchine e sistemi, identificati con marca e modello, conformi ai requisiti tecnici previsti dal Decreto 7 agosto 2025.

Il popolamento del Catalogo sarà effettuato a cura del GSE, in applicazione dei criteri definiti dal Decreto e secondo modalità descritte su uno specifico Manuale e/o comunicazioni pubblicate dal GSE sul proprio sito istituzionale. Il Manuale sarà pubblicato sul sito web del GSE e sarà aggiornato in funzione delle eventuali modificazioni delle modalità di implementazione che il GSE adotterà in funzione dello sviluppo della tecnologia o in allineamento con la qualifica degli apparecchi in capo al GSE nell'ambito di ulteriori meccanismi incentivanti/censimenti di cui il GSE risulti il soggetto gestore.

Le procedure di presentazione delle istanze di incentivi relative ad apparecchi compresi nel Catalogo, previa precompilazione del campo dedicato della scheda-domanda sul Portaltermico, saranno sottoposte ad iter semplificato dal momento che la conformità dei requisiti tecnici al dettato normativo è stata preventivamente verificata dal GSE.

Il Soggetto Responsabile, pertanto, dovrà caricare sul Portaltermico i dati previsti dal paragrafo 6.2, ad eccezione dei dati tecnici riferiti all'apparecchio installato, i quali saranno inseriti automaticamente sulla base dell'apparecchio selezionato dal Catalogo. Inoltre, non dovrà essere inviata la documentazione rilasciata dal produttore o da un ente terzo relativa alla certificazione di conformità del prodotto ai parametri del Decreto, poiché già in possesso del GSE, né l'asseverazione di fine lavori che per questo tipo di interventi è resa dall'autodichiarazione rilasciata dal Soggetto Responsabile al momento dell'invio della scheda-domanda.

7 MODALITA' DI ACCESSO MEDIANTE PRENOTAZIONE

Per poter presentare la richiesta di accesso mediante prenotazione, il Soggetto Responsabile è tenuto a registrarsi, preliminarmente, sul portale dedicato del GSE nella sezione Area Clienti.

Nel presente Capitolo saranno descritte le modalità con cui richiedere l'accesso agli incentivi mediante prenotazione. Ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. b), del Decreto, può prenotare gli incentivi la Pubblica Amministrazione o un ETS, in relazione agli interventi per i quali il Decreto prevede l'assimilazione alla PA, secondo quanto richiamato al precedente paragrafo 3.3, direttamente o avvalendosi della ESCO che agisce per suo conto come Soggetto Responsabile.

Pertanto, il Soggetto Responsabile può essere una PA, un ETS ovvero una ESCO o altro soggetto abilitato di cui all'art. 13 del Decreto, secondo quanto indicato al precedente paragrafo 4.1.2.

Sul punto, si precisa che, anche per gli investimenti in cui sia coinvolto un soggetto terzo finanziatore (es., un istituto bancario), la richiesta di accesso dovrà essere presentata al GSE comunque dal Soggetto Responsabile, come sopra individuato nella PA, ETS ovvero ESCO o altro soggetto abilitato di cui all'art. 13 del Decreto.

7.1 - FASE 1 – caricamento dati e documentazione

Il Soggetto Responsabile¹³ carica sul Portaltermico tutti i dati necessari alla prenotazione dell'incentivo, tra cui quelli relativi al sistema edificio-impianto e alla tipologia di intervento che si intende realizzare. Inseriti tali dati, il Portaltermico assegna automaticamente un codice richiesta numerico che identifica univocamente la richiesta d'incentivo.

Il Soggetto Responsabile deve caricare i seguenti documenti:

- a) **dichiarazione delle spese da sostenere** (vedi Allegato 2);
- b) documentazione specifica in funzione della casistica di prenotazione per il quale il Soggetto Responsabile sta trasmettendo la richiesta di prenotazione, come nel seguito descritto;
- c) laddove il Soggetto Responsabile intenda delegare terzi a operare in proprio nome e per proprio conto sul Portale, specifica **delega** rilasciata al Soggetto Delegato (Allegato 2) completa di sottoscrizione e di documento di identità in corso di validità del soggetto delegante;
- d) **visura catastale dell'edificio oggetto dell'intervento** per interventi realizzati:
 - **su edifici di proprietà di Comuni** con popolazione fino a 15.000 abitanti, **utilizzati da essi direttamente o da soggetti terzi**, purchè non riconducibili ad imprese, per lo svolgimento di attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo attribuite all'ente locale;
 - **su edifici pubblici, adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere e di altre strutture sanitarie pubbliche**, incluse quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero, del Servizio sanitario nazionale.

Ai sensi dell'art. 14, comma 3, del Decreto, la scheda-domanda firmata dal Soggetto Responsabile, redatta in conformità al Modello 2, dovrà contenere l'impegno ad eseguire o affidare i lavori nei termini previsti dal contratto o dal provvedimento o altro atto amministrativo della Pubblica Amministrazione precedentemente richiamati.

¹³ Nel caso in cui il SR sia una ESCO o un altro Soggetto abilitato di cui all'art. 13, comma 1, del Decreto, la richiesta a preventivo deve essere inoltrata dalla ESCO stessa o altro Soggetto abilitato.

I dati inseriti nell'ambito della procedura di prenotazione permetteranno al GSE di determinare l'incentivo massimo erogabile a consuntivo (c.d. massimale a preventivo). Al riguardo, si precisa che:

- qualora l'importo dell'incentivo consuntivato al termine dei lavori risulti essere superiore al massimale indicato in fase di prenotazione, sarà erogato l'importo definito a preventivo;
- qualora l'importo dell'incentivo consuntivato al termine dei lavori risulti inferiore al massimale indicato in fase di prenotazione, sarà erogato l'importo a consuntivo.

L'accoglimento della richiesta di accesso mediante prenotazione costituisce un impegno in capo al GSE all'erogazione della somma massimale a preventivo. Resta fermo, ai fini dell'erogazione il rispetto delle condizioni previste dal Decreto e del massimale a preventivo erogabile come precedentemente descritto.

Documentazione specifica da allegare per tipologia di richiesta di prenotazione e Soggetto Responsabile

Nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia una Pubblica Amministrazione: in base ai requisiti per l'ammissibilità della richiesta di accesso mediante prenotazione previsti dall'art. 14, comma 2, lett. b), del Decreto, dovranno essere caricati su Porta/termico, in fase di invio dell'istanza:¹⁴

- **caso i.: diagnosi energetica**, eseguita sull'edificio oggetto dell'intervento secondo i requisiti di cui al paragrafo 9.16 delle presenti regole, contenente gli interventi coerenti con quanto previsto dagli artt. 5 e 8 del Decreto, unitamente all'atto amministrativo o un atto di impegno della PA all'esecuzione di uno degli interventi prescritti dalla diagnosi. Laddove la PA si avvalga di un contratto di prestazione energetica, in aggiunta ai documenti richiamati dovranno essere trasmessi:
 - lo schema tipo del contratto allegato all'atto amministrativo;
 - documentazione idonea a dimostrare le spese che sostiene la ESCO ai sensi degli artt. 6 e 9 del Decreto, per la realizzazione delle opere, mediante un prospetto, sottoscritto da ambo le parti, riportante i costi ripartiti per tipologia di spesa ammissibile;
- **caso iii.: contratto di prestazione energetica EPC** che rispetta i requisiti previsti al Capitolo 12, **o altro contratto di fornitura integrato per la riqualificazione energetica dei sistemi interessati o un contratto di PPP che rispetti i requisiti di cui paragrafo 12.12.4**, da cui poter desumere le spese ammissibili previste per l'intervento proposto. In tale caso, unitamente allo specifico contratto, il Soggetto Responsabile dovrà fornire, documentazione idonea a dimostrazione delle spese da sostenere dalla ESCO o da altro operatore economico nell'ambito del contratto stipulato ai sensi degli artt. 6 e 9 del Decreto, per la realizzazione delle opere, mediante un prospetto, sottoscritto da ambo le parti, riportante i costi ripartiti per tipologia di spesa ammissibile. Si precisa inoltre che, dalla documentazione richiamata deve evincersi che l'incentivo del Conto Termico non costituisce parte dell'utile della ESCO e che, pertanto, tale beneficio non influisce nella determinazione del canone in capo alla PA;
- **caso iv.:** il provvedimento di assegnazione dei lavori oggetto della richiesta di incentivo, unitamente al verbale di consegna lavori predisposto dal direttore dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori secondo quanto prescritto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

Nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia un ETS: in base ai requisiti per l'ammissibilità della richiesta di accesso su prenotazione di cui all'art. 14, comma 2, lett. b), del Decreto, dovranno essere caricati su Porta/termico, in fase di invio dell'istanza:

¹⁴ Nell'elencazione, si prenderanno in considerazione le fattispecie e la numerazione di cui all'art. 14, comma 2, lett. b), del Decreto.

- **caso i.: diagnosi energetica**, eseguita sull'edificio oggetto dell'intervento secondo i requisiti di cui al paragrafo 9.16 delle presenti regole, contenente gli interventi coerenti con quanto previsto dagli artt. 5 e 8 del Decreto, **unitamente alla delibera dell'organo competente** in relazione alla tipologia di intervento ed in conformità con lo statuto dell'ETS attestante l'impegno all'esecuzione di almeno uno degli interventi ricompresi nella diagnosi energetica e coerenti con le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. Laddove l'ETS si avvalga di un contratto di prestazione energetica, in aggiunta ai documenti richiamati dovranno essere trasmessi:
 - lo schema tipo del contratto allegato all'atto amministrativo;
 - documentazione idonea a dimostrazione delle spese da sostenere dalla ESCO ai sensi degli artt. 6 e 9 del Decreto, per la realizzazione delle opere, mediante un prospetto, sottoscritto da ambo le parti, riportante i costi ripartiti per tipologia di spesa ammissibile.
- **caso iii.: contratto di prestazione energetica EPC che rispetta i requisiti previsti al Capitolo 12, o altro contratto di fornitura integrato per la riqualificazione energetica dei sistemi interessati** da cui poter desumere le spese ammissibili previste per l'intervento proposto. In tale caso, unitamente allo specifico contratto, il Soggetto Responsabile dovrà fornire, documentazione idonea a dimostrazione delle spese da sostenere dalla ESCO o da altro operatore economico nell'ambito del contratto stipulato ai sensi degli artt. 6 e 9 del Decreto, per la realizzazione delle opere, mediante un prospetto, sottoscritto da ambo le parti, riportante i costi ripartiti per tipologia di spesa ammissibile. Si precisa, inoltre, che dalla documentazione richiamata deve evincersi che l'incentivo del Conto Termico non costituisce parte dell'utile della ESCO e che, pertanto, tale beneficio non influisce nella determinazione del canone in capo alla PA;
- **caso iv.:** atto o delibera dell'organo competente, idonea documentazione atta ad attestare la consegna dei lavori all'impresa esecutrice dei lavori oggetto dell'intervento.

Nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia una ESCO, in base ai requisiti per l'ammissibilità della richiesta di accesso su prenotazione di cui all'art. 14, comma 2, lett. b), del Decreto, in fase di invio dell'istanza dovranno essere caricati su Porta/termico:

- **caso ii.: copia del contratto di rendimento energetico (EPC)** tra la ESCO e la Pubblica Amministrazione/ETS integrato con la riqualificazione energetica dei sistemi interessati, che rispetti i requisiti previsti al Capitolo 12 delle presenti Regole, unitamente alla dichiarazione di rispondenza ai requisiti del contratto di rendimento energetico (EPC) di cui all'allegato 8 del Decreto legislativo 102/2014.

In tale ipotesi, a garanzia dell'erogazione degli acconti e della eventuale rata intermedia, è richiesta una formale obbligazione solidale tra la parti, redatta secondo il modello 17 indicato nell'Allegato 2. In assenza, l'istanza verrà considerata improcedibile;

- **caso iv.:** provvedimento o altro atto amministrativo di assegnazione dei lavori oggetto della richiesta di incentivo e verbale di consegna lavori redatto dal Direttore dei Lavori secondo quanto prescritto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, unitamente al contratto di rendimento energetico (EPC) tra ESCO e Pubblica Amministrazione/ETS che rispetti i requisiti previsti al Capitolo 12 delle presenti Regole.

Per tutte le fattispecie richiamate, laddove il Soggetto Responsabile sia una ESCO, deve essere sempre trasmessa la certificazione UNI CEI 11352 in corso di validità.

Nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia un altro soggetto pubblico di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), del Decreto, in base ai requisiti per l'ammissibilità della richiesta di accesso su prenotazione, in fase di invio dell'istanza dovranno essere caricati su Porta/termico:

- **caso i.: diagnosi energetica**, eseguita sull'edificio oggetto dell'intervento secondo i requisiti di cui al paragrafo 9.16 delle presenti Regole, contenente gli interventi coerenti con quanto previsto dagli artt. 5 e 8 del Decreto, unitamente all'atto amministrativo o un atto di impegno della PA all'esecuzione di uno degli interventi prescritti dalla diagnosi. Laddove la PA si avvalga di un contratto di prestazione energetica, in aggiunta ai documenti richiamati dovranno essere trasmessi:
 - lo schema tipo del contratto allegato all'atto amministrativo;
 - documentazione idonea a dimostrazione delle spese da sostenere dalla ESCO ai sensi degli artt. 6 e 9 del Decreto, per la realizzazione delle opere, mediante un prospetto, sottoscritto da ambo le parti, riportante i costi ripartiti per tipologia di spesa ammissibile.
- **caso iii.: contratto di prestazione energetica EPC** che rispetta i requisiti previsti al Capitolo 12, **o altro contratto di fornitura integrato per la riqualificazione energetica dei sistemi interessati (o un contratto di PPP)** da cui poter desumere le spese ammissibili previste per l'intervento proposto. In tale caso, unitamente allo specifico contratto, il Soggetto Responsabile dovrà fornire, documentazione idonea a dimostrazione delle spese da sostenere dalla ESCO o da altro operatore economico in caso di altro contratto di fornitura o di contratto PPP ai sensi degli artt. 6 e 9 del Decreto, per la realizzazione delle opere, mediante un prospetto, sottoscritto da ambo le parti, riportante i costi ripartiti per tipologia di spesa ammissibile. Si precisa, inoltre, che dalla documentazione richiamata deve evincersi che l'incentivo del Conto Termico non costituisce parte dell'utile della ESCO e che, pertanto, tale beneficio non influisce nella determinazione del canone in capo alla PA;
- **caso iv.:** provvedimento o un altro atto amministrativo attestante l'avvenuta assegnazione dei lavori oggetto della richiesta di incentivo, unitamente al verbale di consegna lavori predisposto dal direttore dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori secondo quanto prescritto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

Nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia un soggetto privato nell'ambito di forme di PPP: in base ai requisiti per l'ammissibilità della richiesta di accesso su prenotazione di cui all'art. 14, comma 2, lett. b), del Decreto, in fase di invio dell'istanza dovranno essere caricati su Porta/termico:

- **caso i.:** documento di diagnosi energetica eseguita secondo i requisiti di cui al paragrafo 9.16 delle presenti Regole, contenente gli interventi coerenti con quanto previsto dagli artt. 5 e 8 del Decreto, e il contratto di PPP che rispetti i requisiti di cui al paragrafo 12.12.4, sottoscritto tra il soggetto privato e la PA;
- **caso iv.:** provvedimento o un altro atto amministrativo attestante l'avvenuta assegnazione dei lavori oggetto della richiesta di incentivo e verbale di consegna lavori redatto dal Direttore dei Lavori secondo quanto prescritto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36., unitamente al contratto di PPP sottoscritto tra il soggetto privato e la Pubblica Amministrazione che rispetti i requisiti di cui al paragrafo 12.12.4 delle presenti Regole.

Per tutte le casistiche richiamate in cui il Soggetto Responsabile sia un soggetto privato che agisce nell'ambito di contratto di PPP, deve essere sempre trasmessa, in aggiunta al contratto di PPP, la documentazione indicata al paragrafo 3.5.3. al quale si rinvia.

Nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia una CER o una configurazione di autoconsumo di cui la PA/ETS risultino membri: in base ai requisiti per l'ammissibilità della richiesta di accesso su prenotazione di cui all'art. 14, comma 2, lett. b), del Decreto, in fase di invio dell'istanza dovranno essere caricati su Porta/termico:

- **caso i.:** documento di diagnosi energetica, eseguita secondo i requisiti di cui al paragrafo 9.16 delle presenti Regole, contenente gli interventi coerenti con quanto previsto dagli artt. 5 e 8 del Decreto;
- **caso iv.:** provvedimento o altro atto amministrativo di assegnazione dei lavori oggetto della richiesta di incentivo e verbale di consegna lavori redatto dal Direttore dei Lavori, nonché eventuale ulteriore idonea documentazione ad attestare la consegna dei lavori all'impresa esecutrice dei lavori oggetto dell'intervento.

Per tutte le casistiche richiamate in cui il Soggetto Responsabile sia una CER o una configurazione di autoconsumo dovranno essere, inoltre, trasmessi alternativamente:

- lo Statuto e/o l'atto costitutivo della CER, redatto conformemente a quanto indicato al paragrafo 3.5.4.1, al quale si rinvia interamente;
- il contratto di diritto privato che regola i rapporti nel gruppo di autoconsumo, in conformità a quanto indicato al paragrafo 3.5.4.2, al quale si rinvia interamente.

Obbligazione solidale tra le parti

Nel caso in cui i Soggetti Ammessi, Pubblica Amministrazione o ETS, abbiano richiesto l'accesso agli incentivi mediante prenotazione avvalendosi di uno dei Soggetti Responsabili previsti dall'art. 13, comma 1, del Decreto, gli stessi sono tenuti a sottoscrivere con il Soggetto Responsabile una formale obbligazione solidale a garanzia dell'erogazione degli acconti e della eventuale rata intermedia, come previsto dall'art. 13, comma 2, del Decreto.

Si precisa, infine, che, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Decreto, **per le richieste di accesso mediante prenotazione trasmesse secondo la modalità di cui all'art. 14, comma 2, lett. b), punti ii., iii., iv.,** del Decreto, **dovrà essere allegata diagnosi energetica**, redatta in conformità ai requisiti di cui al paragrafo 9.16 delle presenti Regole, per gli interventi II.A e II. D e per gli interventi II.B, II.C e III. A- III.G da realizzare su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale totale del focolare maggiori o uguali a 200 kW. Per gli altri interventi (nello specifico II.E, II.F, II.G, II.H e interventi II.B, II.C, III.A-III.G su edifici con potenza dell'impianto inferiore a 200 kW), la diagnosi energetica è sostituita da una relazione tecnica descrittiva dell'intervento atta a dimostrare l'ammissibilità dell'intervento al meccanismo di incentivazione.

Per lo specifico intervento II.D, la richiesta di concessione dell'incentivo deve essere sempre corredata da diagnosi energetica, relazione tecnica progettuale (inclusiva degli elaborati grafici *ante-operam* e *post-operam* dell'edificio oggetto di intervento) e da *facsimile* di attestato di prestazione energetica *post-operam* recante la classificazione dell'edificio *nzeb*. In caso di demolizione e ricostruzione dell'edificio, la relazione tecnica dovrà riportare anche una tabella riepilogativa delle volumetrie *ante-operam* e *post-operam*.

Si ricorda, infine, che in fase di trasmissione della richiesta il Soggetto Responsabile dovrà dichiarare, sul Porta/termico, gli ulteriori incentivi, contributi e finanziamenti pubblici comunque denominati previsti, in aggiunta al Conto Termico, al fine dell'accertamento del rispetto della cumulabilità di cui all'art. 17 del Decreto.

Interventi da realizzare su edifici interessati da eventi di calamità naturale.

Per gli interventi da realizzare su edifici interessati da eventi di calamità naturale, in deroga all'obbligo di inviare la Diagnosi energetica, per l'accertamento del possesso dei requisiti per accedere agli incentivi occorrerà allegare il progetto esecutivo contenente:

- a) una relazione tecnica progettuale atta a dimostrare la realizzazione dei singoli interventi oggetto della richiesta, in conformità ai requisiti previsti dal Decreto;
- b) un provvedimento o un altro atto amministrativo di impegno dell'amministrazione a realizzare l'intervento oggetto della richiesta.

7.2 - FASE 2 - invio dell'istanza a prenotazione

Il Soggetto Responsabile visualizza e verifica il riepilogo dei dati inseriti, confermandone il contenuto tramite il *Porta/termico*.¹⁵ Il Portale rende disponibile la **Richiesta di prenotazione degli incentivi** (*fac-simile* in Allegato 2) precompilata sulla base dei dati inseriti dal Soggetto Responsabile o dal Soggetto dallo stesso espressamente delegato, comprensiva delle condizioni contrattuali e della tabella riportante l'importo indicativo degli incentivi. Il Soggetto Responsabile è tenuto a stampare e sottoscrivere la Richiesta, ivi incluse le sezioni dedicate alle condizioni contrattuali e all'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03, caricarla sul *Porta/termico*, unitamente alla **copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore**.

L'istanza si intende perfezionata al momento dell'invio tramite Portale della richiamata documentazione.

Si precisa che con l'invio dell'istanza, le condizioni contrattuali, una volta sottoscritte, si intendono integralmente accettate. Attraverso il provvedimento di ammissione agli incentivi, saranno comunicati gli importi riconosciuti a titolo di massimale a preventivo, determinati nell'ambito del procedimento di valutazione condotto dal GSE.

7.3 - FASE 3 - istruttoria e perfezionamento delle condizioni contrattuali

Una volta ricevuta la richiesta di accesso, il GSE avvia il relativo procedimento di valutazione, secondo le modalità indicate al precedente Capitolo 5.

Qualora ricorrano tutti i presupposti per l'accoglimento della richiesta, il GSE rende disponibile al Soggetto Responsabile, tramite Portale, il provvedimento recante l'ammissione della prenotazione dell'incentivo, nell'ambito del quale è riportato, in particolare, l'importo massimale degli incentivi e l'eventuale ripartizione in rate.

In tale fase, si intende perfezionata la scheda-domanda, ivi incluse le clausole contrattuali, la cui efficacia decorre dalla data di invio, da parte del GSE al Soggetto Responsabile, del provvedimento di ammissione agli incentivi e che risulta, altresì, integrata con gli importi effettivi da riconoscersi, quantificati all'esito dell'istruttoria condotta dal GSE.

Con l'accoglimento della richiesta di prenotazione, il GSE procede a impegnare a favore del richiedente la somma corrispondente all'incentivo spettante da intendersi come massimale a preventivo. L'atto di conferma della prenotazione rilasciato dal GSE costituisce impegno all'erogazione delle risorse fermo restando, a tal fine, il rispetto delle condizioni previste dal Decreto.

¹⁵ Dopo la conferma, i dati inseriti non saranno più modificabili.

L'erogazione dell'incentivo spettante potrà avvenire, su richiesta del Soggetto Responsabile, mediante l'erogazione di una rata di acconto, di un'eventuale rata intermedia e del saldo, che saranno erogate, rispettivamente, nella fase di avvio/stato avanzamento/conclusione lavori, secondo le modalità descritte nel paragrafo 7.5 "Erogazione degli incentivi".

7.4 - FASE 4 - adempimenti in fase di avvio lavori

Riguardo alle tempistiche che il Soggetto Responsabile, ammesso a prenotazione, deve rispettare ai sensi dell'art. 14, commi 3 e 4, del Decreto, **a pena di esclusione dagli incentivi e del venir meno dell'impegno assunto dal GSE di accantonare le relative risorse**, si distinguono i tre casi previsti:

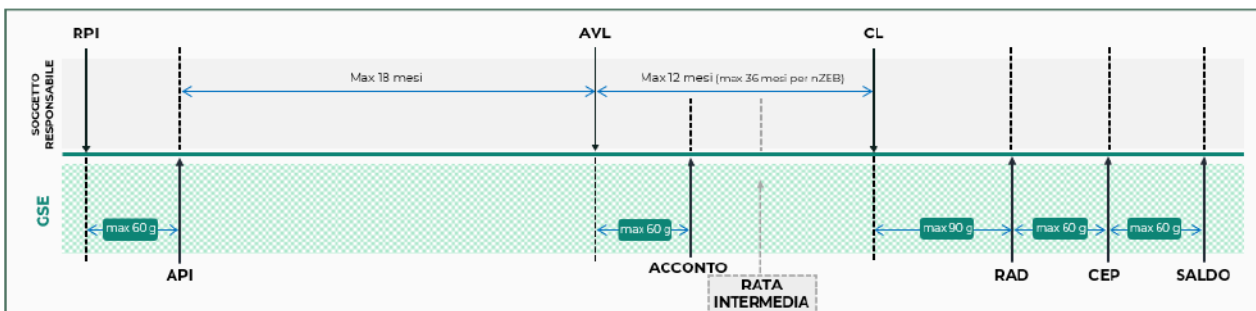
Caso i: presenza di una diagnosi energetica e di un atto amministrativo di impegno all'esecuzione di uno degli interventi indicati nella diagnosi energetica – Art. 14, comma 2, lettera b) punto i:

- ✓ **entro 18 mesi dalla data di accettazione della prenotazione comunicata dal GSE**, il Soggetto Responsabile è tenuto a presentare, attraverso il **Porta/termico**, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, attestante **l'avvio dei lavori (AVL)** per la realizzazione dell'intervento previsto, allegando alla stessa:
 - la documentazione attestante **l'avvenuta assegnazione dei lavori** degli interventi oggetto della scheda-domanda, nonché copia del contratto da cui si evinca l'importo di aggiudicazione dei lavori assegnati;
 - verbale di consegna dei lavori redatto dal direttore dei lavori secondo quanto prescritto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

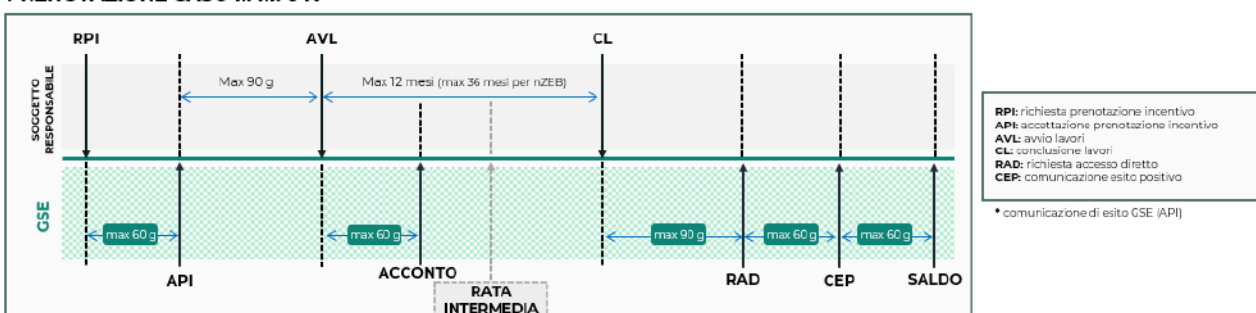
Casi ii., iii., iv., presenza di contratto di rendimento energetico (*energy performance contract* EPC) con la EScO o altro contratto di fornitura integrato per la riqualificazione energetica dei sistemi o un provvedimento o altro atto amministrativo attestante l'avvenuta assegnazione dei lavori Art. 14, comma 2, lettera b) punti ii., iii., iv:

- ✓ **entro 90 giorni dalla data di accettazione della prenotazione comunicata dal GSE**, il Soggetto Responsabile è tenuto a presentare, attraverso il **Porta/termico**, la dichiarazione sostitutiva di atto

PRENOTAZIONE CASO I.



PRENOTAZIONE CASO II. III. e IV



RPI: richiesta prenotazione incentivo
API: accettazione prenotazione incentivo
AVL: avvio lavori
CL: conclusione lavori
RAD: richiesta accesso diretto
CEP: comunicazione esito positivo

* comunicazione di esito GSE (API)

di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, attestante **l'avvio dei lavori (AVL)** per la realizzazione dell'intervento previsto.

Richiesta di accesso tramite prenotazione trasmessa dagli Uffici speciali per la ricostruzione: disposizioni dall'articolo 4-quinquies del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 (c.d. DL Energia)

Per le richieste di prenotazione ricadenti nell'ambito di applicazione del c.d. DL Energia, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 *quinquies*, comma 3, del predetto DL Energia, il Soggetto Responsabile deve rispettare, a pena di esclusione dagli incentivi, le seguenti tempistiche previste dall'art. 14, comma 3, lett. c), del Decreto:

- a) **entro 18 mesi** dalla data di accettazione della prenotazione comunicata dal GSE, il Soggetto Responsabile è tenuto a presentare, attraverso il *Porta/termico*, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, attestante **l'avvio dei lavori (AVL)** per la realizzazione dell'intervento previsto, allegando la documentazione attestante **l'avvenuta assegnazione dei lavori (ASL)** oggetto della scheda-domanda, nonché copia del contratto da cui si evinca l'importo di aggiudicazione dei lavori assegnati, unitamente al verbale di consegna dei lavori redatto dal direttore dei lavori- secondo quanto prescritto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- b) **entro i successivi 48 mesi** decorrenti dalla data di presentazione al GSE della dichiarazione attestante l'avvio dei lavori, il Soggetto Responsabile è tenuto a presentare, attraverso il *Porta/termico*, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, attestante la **conclusione dei lavori (CL)** di realizzazione dell'intervento previsto.

7.5 - FASE 5 - erogazione degli incentivi: acconto e rata intermedia

Ai sensi dell'art. 11, comma 5, del Decreto, le Pubbliche Amministrazioni o gli "ETS" secondo quanto richiamato al precedente paragrafo 3.3, in caso di accesso agli incentivi mediante prenotazione, anche per il tramite di EScO o gli altri soggetti abilitati di cui all'art. 13, comma 1 del Decreto, potranno richiedere che l'incentivo prenotato sia erogato mediante:

- una rata di acconto, al momento di comunicazione degli adempimenti di avvio dei lavori;
- una rata di saldo alla conclusione dell'intervento, a seguito della trasmissione dell'istanza di accesso diretto (c.d. post prenotazione).

È prevista l'erogazione di una eventuale rata intermedia, successiva all'avvio lavori, previa dimostrazione dello stato di avanzamento dei lavori e su specifica richiesta del Soggetto Responsabile.

Rata di acconto

Entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio dei lavori, il GSE effettua l'istruttoria tecnico-amministrativa della documentazione ricevuta e, qualora ne ricorrano i presupposti, rende disponibile al Soggetto Responsabile il provvedimento di ammissione agli incentivi, finalizzato all'erogazione della rata di **acconto** per un ammontare pari:

- ai due quinti dell'incentivo prenotato, se la durata dell'incentivo per gli interventi è di 5 anni;
- al 50% dell'incentivo prenotato, nel caso in cui la durata prevista dell'incentivo è pari a 2 anni.

Si precisa, infine, che l'importo da erogare in acconto sarà calcolato sulla base dell'importo di aggiudicazione dei lavori rilevato sul contratto inviato e/o sulla determina di assegnazione lavori. Al riguardo, si precisa che:

- qualora l'importo contrattualizzato risulti essere **superiore** al massimale indicato in fase di prenotazione, la rata di acconto sarà determinato sulla base dell'importo definito a preventivo;

- qualora l'importo contrattualizzato risulti **inferiore** al massimale indicato in fase di prenotazione, sarà erogato l'importo determinato sulla base dell'importo contrattualizzato.

Rata intermedia

Il Soggetto Responsabile potrà beneficiare della "rata intermedia" al raggiungimento **del 50%** dell'importo delle spese ammissibili previste per la realizzazione dell'intervento/i oggetto della prenotazione, previa specifica richiesta di erogazione effettuata esclusivamente tramite il Portaltermico, accedendo con il codice identificativo richiesta della prenotazione accolta. In fase di caricamento il Soggetto Responsabile dovrà:

- confermare tutte le informazioni inserite in fase di richiesta di ammissione;
- trasmettere la documentazione contabile (Stato di avanzamento lavori (SAL) e/o Registro di contabilità) attestante la spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi rappresentanti almeno il 50% della spesa ammissibile dichiarata.

Alla ricezione della richiesta di contributo "rata intermedia", il GSE avvia il procedimento di valutazione, secondo l'iter istruttorio di cui alle modalità e tempistiche indicate al precedente Capitolo 5.

A conclusione del processo di valutazione:

1. in caso di esito positivo dell'istruttoria, il GSE trasmette il provvedimento di accoglimento, finalizzato all'erogazione della rata intermedia;
2. in caso in cui la documentazione si confermi incompleta, carente o difforme ai requisiti previsti dal Decreto o per mancata trasmissione delle integrazioni richieste, il GSE trasmette il provvedimento di rigetto dell'istanza, demandando direttamente alla successiva fase di saldo, a lavori ultimati, per la consuntivazione degli incentivi spettanti.

La rata intermedia è quantificata in funzione dell'incentivo massimale prenotato, con decurtazione dell'acconto erogato, e distribuendo uniformemente la restante quota spettante in misura pari al 50% tra la rata intermedia e il saldo da consuntivare alla fine dei lavori.

Gli importi dell'acconto e della rata intermedia saranno erogati **entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della fine del bimestre in cui ricade la data di attivazione del contratto**, da intendersi come la data di invio del provvedimento di ammissione agli incentivi.

7.6 - FASE 6 - adempimenti in fase di conclusione dei lavori

In riferimento alle tempistiche che il Soggetto Responsabile deve rispettare nell'espletamento degli adempimenti propedeutici all'accesso al Conto Termico, a pena di:

- esclusione dagli incentivi a prenotazione;
- venir meno dell'impegno assunto dal GSE di accantonare le relative risorse;

Per il Caso i., ii., iii., iv.: **entro 12 mesi dalla presentazione al GSE della documentazione attestante l'avvio lavori**, il Soggetto Responsabile presenta, attraverso il Portaltermico, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, attestante la conclusione dei lavori (CL) di realizzazione dell'intervento previsto (**entro 36 mesi** nel caso degli interventi per edifici nZEB di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d)).

7.7 - FASE 7 - adempimenti conclusivi - richiesta di accesso diretto per erogazione saldo

A conclusione dei lavori, il GSE eroga, in un'unica rata a saldo, la parte residua dell'incentivo previa trasmissione dell'istanza alla conclusione dei lavori (in modalità accesso diretto), utilizzando il medesimo codice identificativo della richiesta di prenotazione.

Con riferimento alle richieste multi-intervento, l'ammontare dell'incentivo è da intendersi pari alla somma degli incentivi relativi ai singoli interventi.

Gli importi relativi al saldo dell'incentivo saranno erogati al netto del corrispettivo per la copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività istruttorie.

7.8 Decadenza dalla prenotazione

Ai sensi dell'art. 14, comma 4, del Decreto, il Soggetto Responsabile decade dal diritto della prenotazione, nel caso in cui non rispetti i termini previsti per l'avvio e/o la conclusione dell'intervento previsti dal Decreto. In tali casi, il GSE comunica al Soggetto Responsabile la decadenza dal diritto della prenotazione e avvia le azioni di recupero di quanto eventualmente già erogato a titolo di acconto e di rata intermedia.

Si precisa che, ai fini del rispetto delle tempistiche previste, non vengono computati i tempi di fermo derivanti da eventi calamitosi che risultino attestati dalle autorità competenti. Previa trasmissione di richiesta di proroga, il GSE si riserva, inoltre, di riconoscere come ragioni oggettive di impedimento al rispetto delle tempistiche le seguenti fattispecie:

1. varianti in corso d'opera funzionali e migliorative per la realizzazione dell'intervento;
2. eventuali contenziosi avviati dalla Pubblica Amministrazione nei confronti dell'impresa assegnataria per la realizzazione dell'intervento;
3. frammentazione degli interventi in lotti/stralci, così come previsto nell'ambito dell'appalto integrato, funzionale alla garanzia dell'operatività degli edifici sui quali vengono realizzati gli interventi oggetto della richiesta d'incentivo;
4. cause di forza maggiore sopravvenute durante la realizzazione dell'intervento, opportunamente documentate.

La richiesta di proroga dovrà essere trasmessa alla pec info@pec.gse.it, inserendo in oggetto "richiesta proroga CT3.0 _ CT3-XXXXXXX", allegando la documentazione idonea a dimostrare la ricorrenza di una delle suddette cause di forza maggiore.

Il GSE si riserva di appurare l'effettiva riconduzione della sospensione dei lavori alle casistiche di oggettivo impedimento richiamate.

In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'avvio e la conclusione dei lavori, il Soggetto Responsabile può comunque procedere, entro 90 giorni dalla conclusione dell'intervento, con la richiesta di concessione dell'incentivo per accesso diretto, nei limiti della disponibilità di spesa annua cumulata di cui all'art. 3 del Decreto.

8 REQUISITI PER L'ACCESSO AGLI INCENTIVI E IL MANTENIMENTO DEI REQUISITI

Requisiti generali di ammissibilità

Nella presente sezione sono richiamati i requisiti generali di ammissibilità:

1. la richiesta di incentivo deve essere inviata dal Soggetto Responsabile che risulta responsabile della veridicità, della completezza e della conformità di quanto dichiarato con la normativa di riferimento, ed è colui che ha direttamente sostenuto le spese per l'esecuzione degli interventi;
2. l'edificio/unità immobiliare oggetto degli interventi deve essere nella proprietà o nella disponibilità dei Soggetti Ammessi agli incentivi;
3. gli interventi incentivabili di efficienza energetica (**Titolo II**) e di piccole dimensioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili (**Titolo III**) devono essere realizzati in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, **iscritti al catasto edilizio urbano** alla data di presentazione dell'istanza di incentivazione, ad esclusione di quelli in costruzione (categoria F) e che siano **dotati di impianto di climatizzazione invernale funzionante**;
4. gli interventi incentivabili di piccole dimensioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili (**Titolo III**) devono essere realizzati, nel rispetto dei seguenti requisiti:
 - utilizzando esclusivamente apparecchi e componenti di nuova costruzione o ricondizionati, correttamente dimensionati sulla base dei reali fabbisogni di energia termica e nel rispetto della normativa tecnica di settore;
 - l'impianto installato nella configurazione *post-operam* deve essere registrato presso i pertinenti catasti regionali, ove presenti;
 - previa sostituzione dell'impianto preesistente, salvo le deroghe previste per l'intervento III. B in caso di installazione di una pompa di calore "add on", per l'intervento III. D di installazione di impianti solari termici e in ambito di sostituzione funzionale per l'intervento III.G.

Per i requisiti specifici di ammissibilità per i singoli interventi, si rimanda ai rispettivi paragrafi del capitolo 9 "Interventi incentivabili", nonché al capitolo 12 delle "Precisazioni".

Il Soggetto Responsabile predispone la documentazione finalizzata alla trasmissione della richiesta d'incentivo, conservandola in originale per tutta la durata dell'incentivo e per i 5 anni successivi all'erogazione dell'ultima rata. Alcuni di tali documenti devono essere presentati unitamente alla richiesta di accesso all'incentivo (in formato PDF), caricandoli sul *PortaTermico*, all'atto della presentazione della richiesta medesima; altri devono essere conservati a cura del Soggetto Responsabile. Il GSE potrà richiedere copia di tutti i documenti in qualsiasi momento dell'istruttoria e la stessa documentazione dovrà essere mostrata in originale in caso di verifica *in situ*.

Reiterazione degli interventi

Per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili (**Titolo III**), non sono incentivabili ulteriori interventi della medesima tipologia, compresi eventuali potenziamenti, realizzati nello stesso edificio o unità immobiliare, fabbricato rurale o serra, ivi comprese le loro relative pertinenze, per almeno 1 anno dalla data di stipula del contratto con GSE relativo al precedente ultimo intervento incentivato. Inoltre, non sono ammissibili più richieste di incentivazione sullo stesso componente, impianto o parte di impianto sostituito, per cui sia già stato riconosciuto l'incentivo previsto dal Decreto.

Per interventi di incremento dell'efficienza energetica (**Titolo II**), il Soggetto Responsabile può presentare in momenti diversi più richieste di concessione degli incentivi relative allo stesso edificio o unità immobiliare

per la stessa tipologia di intervento, nel rispetto dei limiti previsti dai massimali di spesa complessiva per la specifica tipologia di intervento.

Per le modalità di accesso agli incentivi per interventi realizzati ai fini dell'assolvimento dell'obbligo d'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di cui all'art. 26, comma 1, del D.Lgs. 199/21, si rimanda alle specifiche disposizioni indicate al Paragrafo 12.9.

Requisiti specifici di ammissibilità previsti per interventi realizzati dalle imprese: attuazioni delle disposizioni del Titolo V del Decreto

In aggiunta ai requisiti precedentemente indicati, si precisa che:

- le imprese e gli ETS economici devono trasmettere la richiesta preliminare di accesso agli incentivi, prima dell'avvio dei lavori, ai sensi dell'art. 25, comma 3, del Decreto, a pena di inammissibilità agli incentivi;
- le imprese e gli ETS economici per interventi realizzati su edifici ricadenti nell'ambito del settore terziario, al fine dell'accesso agli incentivi per gli interventi del Titolo II devono garantire:
 - una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 10% rispetto alla situazione precedente all'investimento, in caso di realizzazione di intervento singolo;
 - una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 20% rispetto alla situazione precedente all'investimento, in caso di multi-intervento inteso come:
 - ✓ realizzazione contestuale di due o più interventi ricadenti nel Titolo II;
 - ✓ realizzazione di interventi di efficienza energetica intrinsecamente combinati quali II.D (edifici con prestazioni nzeb), II.G (installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, abbinato a pompa di calore elettrica) o II.H (installazione di impianto fotovoltaico abbinato a pompa di calore elettrica);
 - in relazione ai precedenti alinea, il requisito dovrà essere dimostrato tramite la trasmissione dell'attestato di prestazione energetica *ante-operam* e *post-operam*. La verifica verrà effettuata con l'accertamento della riduzione della domanda di energia primaria, attraverso l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile risultante nei rispettivi attestati di prestazione energetica, registrati ai sensi del Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni.;
- le imprese e gli ETS economici per interventi del Titolo II realizzati su edifici ricadenti nell'ambito del settore terziario, laddove sia stata conseguita una riduzione di domanda di energia primaria di almeno il 40% rispetto alla configurazione *ante-operam*, per l'applicazione dell'incremento del 15% delle percentuali di intensità degli incentivi in caso di multi-intervento, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c), del Decreto, devono trasmettere l'attestato di prestazione energetica *ante-operam* e *post-operam*.

Si precisa, infine che, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 25, comma 2 del Decreto, per le imprese e gli ETS economici non sono ammessi gli interventi che prevedono l'installazione di apparecchiature energetiche alimentate a combustibili fossili, compreso il gas naturale. Conseguentemente, non sono incentivabili:

- le pompe di calore a gas;
- i sistemi ibridi che integrano caldaie a gas e/o pompe di calore a gas.

9 INTERVENTI INCENTIVABILI

Per ciascun intervento incentivabile dal Decreto nella sezione in esame sono indicati:

- a) i requisiti tecnici previsti dal decreto;
- b) le spese ammesse al calcolo dell'incentivo;
- c) l'algoritmo di calcolo dell'incentivo;
- d) la documentazione da allegare alla scheda-domanda ad accesso diretto;
- e) la documentazione da conservare a cura del Soggetto Responsabile.

Per la quantificazione dell'incentivo si rimanda all'algoritmo di calcolo dei singoli interventi. In merito, si precisa che **per l'intensità degli incentivi spettanti in relazione alle istanze i cui Soggetti Ammessi siano identificati come imprese ed ETS economici, si applicano inoltre le disposizioni del Titolo V del Decreto, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2.1 delle presenti Regole Applicative.**

Inoltre, laddove trovino applicazione le eventuali premialità previste, richiamate al paragrafo 4.2 e nei successivi paragrafi delle presenti Regole, l'ammontare dell'incentivo erogato al Soggetto Responsabile ai sensi del presente Decreto non può eccedere, in nessun caso, il 65% o il 100% delle spese sostenute ammissibili, nel rispetto dei principi di cumulabilità disciplinati nell'articolo 17 del Decreto, nonché delle ulteriori specifiche disposizioni di cui all'art. 27 del Decreto rivolte alle imprese e agli ETS economici.

Si precisa, infine, che le spese sostenute per la redazione della diagnosi energetica e dell'attestato di prestazione energetica *post-operam*, **ove i documenti siano obbligatoriamente richiesti dal Decreto**, non concorrono al calcolo dell'incentivo $I_{\max}$ previsto per lo specifico intervento. Per l'incentivazione di tali documenti si rinvia al paragrafo 9.16.1 delle presenti Regole.

9.1 Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato (intervento II.A - art. 5, comma 1, lettera a)

L'intervento incentivabile consiste nell'isolamento di coperture, pavimenti/solai e pareti perimetrali di edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, dotati di impianto di climatizzazione.

9.1.1 Requisiti tecnici per l'accesso all'incentivo (Allegato 1 del Decreto)

Per ogni tipologia di superficie opaca (copertura, pavimento o parete) è definito un valore limite massimo di trasmittanza, in funzione della zona climatica come specificato nella seguente tabella:

[Tabella 2 – Allegato 1 – D.M. 7 agosto 2025]		
Tipologia di intervento	Requisiti tecnici di soglia per la tecnologia	
Strutture opache orizzontali: isolamento coperture (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)	Zona climatica A	$\leq 0,27 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Zona climatica B	$\leq 0,27 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Zona climatica C	$\leq 0,27 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Zona climatica D	$\leq 0,22 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Zona climatica E	$\leq 0,20 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Zona climatica F	$\leq 0,19 \text{ W/m}^2\text{K}$
Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)	Zona climatica A	$\leq 0,40 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Zona climatica B	$\leq 0,40 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Zona climatica C	$\leq 0,30 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Zona climatica D	$\leq 0,28 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Zona climatica E	$\leq 0,25 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Zona climatica F	$\leq 0,23 \text{ W/m}^2\text{K}$
Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)	Zona climatica A	$\leq 0,38 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Zona climatica B	$\leq 0,38 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Zona climatica C	$\leq 0,30 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Zona climatica D	$\leq 0,26 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Zona climatica E	$\leq 0,23 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Zona climatica F	$\leq 0,22 \text{ W/m}^2\text{K}$

Tabella 14 - Strutture opache: valori limite massimi di trasmittanza termica

Ai sensi delle norme UNI EN ISO 6946, il calcolo della trasmittanza delle strutture opache non include il contributo dei ponti termici.

Nei casi di isolamento termico dall'interno o nell'intercapedine, i valori di trasmittanza previsti nella Tabella 2 del Decreto sono incrementati del 30%, comunque nel rispetto delle prescrizioni del Decreto 26 giugno 2015 e successive modificazioni e integrazioni (come da ultimo novellato con Decreto 28 ottobre 2025, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 283 del 05-12-2025) concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici.

Nel caso in cui per l'edificio oggetto dell'intervento sia stata dichiarata la fine lavori e sia stata presentata la richiesta di iscrizione al Catasto edilizio urbano prima del 29 ottobre 1993, in alternativa al rispetto delle trasmittanze previste nella Tabella 2 del Decreto, si può scegliere di ridurre l'indice di prestazione energetica globale almeno del 50% rispetto al valore precedente alla realizzazione dell'intervento. In questo caso

L'intervento complessivo deve comprendere comunque un intervento di isolamento delle superfici opache che ne migliori le prestazioni energetiche, e deve essere redatto l'attestato di certificazione energetica sia *ante-operam* sia *post-operam*, effettuato con lo stesso programma di calcolo, oltre alla diagnosi energetica precedente l'intervento.

Ai fini della richiesta di incentivo è obbligatoria la redazione della diagnosi energetica precedente l'intervento e dell'attestato di prestazione energetica (APE) successiva, a pena di decadenza del riconoscimento degli incentivi. Per gli interventi di isolamento delle superfici opache, nella diagnosi energetica è richiesta un'analisi dei ponti termici dell'edificio e la correzione degli stessi in fase di progettazione e realizzazione dell'intervento, ove possibile; qualora la correzione dei ponti termici non sia tecnicamente possibile, il tecnico che redige la diagnosi deve fornirne adeguata motivazione.

Per interventi realizzati da imprese e da ETS economici su edifici appartenenti all'ambito terziario, l'intervento di isolamento termico deve determinare una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 10% della configurazione *ante-operam*, ovvero del 20% per multi-interventi con realizzazione oltre all'intervento II.A anche di un ulteriore intervento del Titolo II (II.B, II.C, II.E, II.F., II.G, II.H). Al fine di tale verifica, deve essere redatto l'**attestato di prestazione energetica sia *ante-operam* sia *post-operam*.**

9.1.2 Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione (art. 6)

Sono di seguito elencate le spese ammesse ai fini del calcolo dell'incentivo, che dovranno essere riportate, se pertinenti, nelle fatture attestanti gli interventi effettuati:

1. fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti, comprensiva dei costi sostenuti per le opere provvisorie e accessorie;
2. fornitura e messa in opera di materiali ordinari, necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti realizzate contestualmente alle opere di cui al punto precedente, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
3. demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo, ove coerente con gli strumenti urbanistici vigenti;
4. l'installazione di sistemi di ventilazione meccanica qualora gli stessi risultino l'unica soluzione tecnica o la più conveniente, a seguito della verifica di formazioni di muffe e condensazioni interstiziali, secondo la UNI EN ISO 13788, così come previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015;
5. prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi.

Con riferimento ai '*costi sostenuti per le opere provvisorie ed accessorie*' si possono computare anche le opere che, pur non contribuendo alla riduzione del fabbisogno energetico, sono necessarie per l'esecuzione degli interventi di rifacimento (massetti, pavimenti, intonacature, tinteggiature etc.), purché le soluzioni adottate siano in linea, in termini di costi, con quelle offerte dal mercato e dai relativi prezzi medi.

Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.

9.1.3 Calcolo dell'incentivo (Allegato 2 del Decreto)

Per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache l'incentivo totale cumulato per gli anni di godimento è pari al 40% delle spese sostenute ammissibili, che può ammontare al 50%, o al 55% così come successivamente indicato, fermo restando il rispetto di costi massimi unitari e del massimale di incentivo previsto:

$$I_{tot} = \%_{spesa} \cdot C \cdot S_{int}$$

con $I_{tot} \leq I_{max}$

I_{tot} : incentivo totale dell'intervento cumulato per l'intera durata che verrà ripartito e corrisposto in 5 rate annuali costanti, oppure, in un'unica soluzione se l'ammontare totale dell'incentivo sia inferiore o uguale a euro 15.000 o per gli aventi diritto.

I_{max} : valore massimo raggiungibile dall'incentivo totale (tabella 7 dell'Allegato 2 del Decreto).

$\%_{spesa}$: percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per l'intervento (tabella 7 dell'Allegato 2 del Decreto).

S_{int} : superficie¹⁶ oggetto dell'intervento (m²).

$C = \frac{\text{spesa sostenuta in €}}{\text{superficie oggetto di intervento}}$, costo specifico sostenuto.

C_{max} : è il valore massimo di C ed è definito dalla tabella 7 dell'Allegato 2 del Decreto.

Qualora il costo specifico dell'intervento (C) superi il valore di C_{max} , il calcolo dell'incentivo (I_{tot}) viene effettuato con C_{max} .

[Tabella 7 – Allegato 2 – D.M. 7 agosto 2025]

Tipologia di intervento	Percentuale incentivata della spesa ammissibile ($\%_{spesa}$)	Costo massimo ammissibile (C_{max})	Valore massimo dell'incentivo (I_{max}) [€]
i. Strutture opache orizzontali ¹⁷ : isolamento coperture			$(i+ii+iii) \leq 1.000.000$
Esterno	40(*)(**)(***)	300 €/m ²	
Interno	40(*)(**)(***)	150 €/m ²	
Copertura ventilata	40(*)(**)(***)	350 €/m ²	
ii. Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti			
Esterno	40(*)(**)(***)	170 €/m ²	
Interno	40(*)(**)(***)	150 €/m ²	
iii. Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali			
Esterno	40(*)(**)(***)	200 €/m ²	
Interno	40(*)(**)(***)	100 €/m ²	
Parete ventilata	40(*)(**)(***)	250 €/m ²	

Tabella 15 - Strutture opache: valori necessari per il calcolo dell'incentivo

(*) Per interventi realizzati nelle zone climatiche E e F la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 50%.

(**) Per interventi che prevedano, oltre all'isolamento termico delle superfici opache, almeno un intervento, a scelta, tra le tipologie III.A, III.B, III.C, III.E, la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 55%.

[$I_{totale} = 55\%$ delle spese per l'isolamento termico + (a scelta) il contributo secondo lo specifico algoritmo per uno degli interventi del Titolo III nello specifico III.A, III.B, III.C, III.E]

(***) Per gli interventi realizzati su edifici pubblici di cui all'art. 11, comma 2, del Decreto la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100%.

¹⁶ Intesa come superficie interessata dal posizionamento del pannello isolante.

¹⁷ Sono incluse le superfici comunque inclinate, se relative a copertura.

L'intervento di isolamento di un sottotetto praticabile e non riscaldato, in cui la coibentazione è posizionata all'estradosso del solaio piano; quindi, tra solaio piano e ambiente non riscaldato del sottotetto, è incentivato come "isolamento pavimento interno" ($C_{max} = 150 \text{ €/m}^2$) in quanto, pur essendo posizionato sul lato esterno del solaio, non necessita di una finitura equivalente a quella un isolamento esterno.

Per l'intensità degli incentivi spettanti in relazione alle istanze i cui Soggetti Ammessi siano identificati come imprese ed ETS economici, si applicano le disposizioni del Titolo V del Decreto, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2.1 delle presenti Regole Applicative.

È prevista, inoltre, una maggiorazione del 10% dell'incentivo spettante nel caso in cui i "componenti principali" utilizzati per la realizzazione dell'intervento siano prodotti nell'Unione Europea, secondo i requisiti e le modalità di accesso indicati nell'allegato 4 delle presenti Regole al quale si rinvia.

Per gli interventi realizzati su edifici pubblici di cui all'art. 11, comma 2, del Decreto la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100%, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2 delle presenti Regole Applicative.

9.1.4 Documentazione necessaria per l'accesso all'incentivo

Documentazione da allegare alla richiesta di accesso all'incentivo

1. documentazione comune a tutte le tipologie di interventi;
2. asseverazione di un tecnico abilitato secondo quanto indicato nel paragrafo 12.5;
3. la relazione tecnica di progetto timbrata e firmata dal progettista, contenente almeno i seguenti elementi:
 - la descrizione dell'intervento realizzato, con l'indicazione delle superfici oggetto dell'isolamento termico (*ante-operam* e *post-operam*);
 - i dettagli costruttivi dei ponti termici *ante-operam* e *post-operam* della struttura oggetto di intervento;
 - stratigrafia della struttura oggetto dell'intervento, *ante-operam* e *post-operam*, riportante gli elementi caratterizzanti i vari strati (tipologia materiale, spessori, trasmittanze, ecc.);
 - elaborati grafici dell'edificio da cui si evincano le superfici oggetto dell'intervento;
4. documentazione fotografica attestante l'intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF, riportanti:
 - vista d'insieme della superficie oggetto d'intervento *ante-operam*;
 - vista di dettaglio della struttura oggetto d'intervento *ante-operam*, posizionando un metro di riferimento che ne accerti lo spessore, quando possibile;
 - vista di dettaglio in fase di posa in opera del materiale isolante, prima dell'intonacatura;
 - vista di dettaglio del pannello isolante, posizionando un metro di riferimento che ne accerti lo spessore;
 - vista d'insieme in fase di lavorazione della superficie oggetto di intervento, con il materiale isolante posato;
 - vista d'insieme della superficie oggetto d'intervento, a lavoro concluso (*post-operam*);
 - vista di dettaglio *post-operam* della struttura oggetto d'intervento, posizionando un metro di riferimento che ne accerti lo spessore, quando possibile;

5. per interventi realizzati dalle imprese (ivi inclusi gli ETS economici) su edifici ricadenti nell'ambito terziario, attestato di prestazione energetica *ante-operam* e *post-operam* (redatto secondo D.Lgs. 192/05 e ss.mm.ii. e disposizioni regionali vigenti ove presenti), ai fini della verifica della riduzione della domanda di energia primaria.

Documentazione da conservare a cura del Soggetto Responsabile

1. diagnosi energetica precedente l'intervento;
2. Attestato di Prestazione Energetica *post-operam* (redatto secondo D.Lgs. 192/05 e ss.mm.ii. e disposizioni regionali vigenti ove presenti); nel caso in cui il Soggetto Responsabile, in alternativa al rispetto delle trasmittanze, scelga di procedere con la riduzione dell'indice di prestazione energetica globale almeno del 50% rispetto al valore precedente alla realizzazione dell'intervento, anche attestato di prestazione energetica *ante-operam*;
3. schede tecniche dei componenti installati fornite dal produttore dei materiali isolanti o del sistema di isolamento termico, dalle quali risulti l'osservanza dei requisiti prescritti dal Decreto (allegato 1);
4. pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale.

9.2 Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato (intervento II.B - art. 5, comma 1, lettera b)

L'intervento incentivabile consiste nella sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi, in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, dotati di impianto di climatizzazione. Le chiusure trasparenti possono anche essere chiusure assimilabili, quali porte vetrate, finestre e vetrate, anche se non apribili. Sono ammessi anche interventi di miglioramento delle caratteristiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni.

9.2.1 Requisiti tecnici per l'accesso all'incentivo (Allegato1 del Decreto)

Le chiusure trasparenti sostituite devono rispettare i valori limite massimi di trasmittanza in funzione della zona climatica (Tabella 2 del Decreto):

[Tabella 2 – Allegato 1 – D.M. 7 agosto 2025]		
Tipologia di intervento	Requisiti tecnici di soglia per la tecnologia	
Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi (calcolato secondo le norme UNI EN ISO 10077-1), se installate congiuntamente a sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche ovvero in presenza di detti sistemi al momento dell'intervento	Zona climatica A	$\leq 2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Zona climatica B	$\leq 2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Zona climatica C	$\leq 1,75 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Zona climatica D	$\leq 1,67 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Zona climatica E	$\leq 1,30 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Zona climatica F	$\leq 1,00 \text{ W/m}^2\text{K}$

Tabella 16 - Chiusure trasparenti: valori limite massimi di trasmittanza termica

Ai fini del rilascio dell'incentivo devono essere congiuntamente installati dei sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche o devono essere già presenti al momento dell'intervento.

Per gli interventi realizzati in interi edifici con impianto di riscaldamento di potenza nominale totale del focolare (se non applicabile, da intendersi potenza nominale totale utile) maggiore o uguale a 200 kW_t, ai fini della richiesta di incentivo la diagnosi energetica *ante-operam* e l'attestato di prestazione energetica *post-operam* sono obbligatorie, a pena di decadenza, per il riconoscimento degli incentivi.

Per interventi realizzati da imprese e da ETS economici su edifici appartenenti all'ambito terziario, l'intervento di sostituzione delle chiusure trasparenti deve determinare una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 10% rispetto alla configurazione *ante-operam*, ovvero del 20% in caso multi-interventi con realizzazione dell'intervento II.B combinato con un ulteriore intervento del Titolo II (II.A, II.C, II.E, II.F, II.G, II.H). Al fine di tale verifica, deve essere redatto l'**attestato di prestazione energetica sia *ante-operam* sia *post-operam***.

Si precisa, infine, che è incentivabile la sostituzione di chiusure trasparenti in polycarbonato nei casi in cui:

- siano rispettate, nella configurazione *post-operam*, le trasmittanze indicate nella richiamata tabella 1;
- il valore di trasmissione luminosa τ_v deve essere uguale o maggiore al 60%, sia nella configurazione *ante-operam* che *post-operam*.

9.2.2 Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione (art. 6)

Sono di seguito elencate le spese ammesse ai fini del calcolo dell'incentivo, che dovranno essere riportate, se pertinenti, nelle fatture attestanti gli interventi effettuati:

1. fornitura e messa in opera di nuove chiusure apribili o assimilabili, comprensive di infissi e di eventuali sistemi di schermatura e/o ombreggiamento integrati nell'infisso stesso;
2. miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni;
3. smontaggio e dismissione delle chiusure preesistenti;
4. prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi.

Rientra tra le spese ammissibili la fornitura e la posa in opera dei sistemi di termoregolazione o delle valvole termostatiche.

Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.

9.2.3 Calcolo dell'incentivo (Allegato 2 del Decreto)

Per gli interventi relativi alla sostituzione di chiusure trasparenti l'incentivo totale cumulato per gli anni di godimento è pari al 40% delle spese sostenute ammissibili, che può ammontare al 55% così come successivamente indicato, fermo restando il rispetto di costi massimi unitari e del massimale di incentivo previsto:

$$I_{tot} = \%_{spesa} \cdot C \cdot S_{int}$$

con $I_{tot} \leq I_{max}$

I_{tot} : incentivo totale dell'intervento cumulato per l'intera durata, che verrà ripartito e corrisposto in 5 rate annuali costanti, oppure, in un'unica soluzione se l'ammontare totale dell'incentivo sia inferiore o uguale a euro 15.000 o per gli aventi diritto.

I_{max} : valore massimo raggiungibile dall'incentivo totale (tabella 7 dell'Allegato 2 del Decreto).

$\%_{spesa}$: percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per l'intervento (tabella 7 dell'Allegato 2 del Decreto).

S_{int} : superficie oggetto dell'intervento (m^2).

$C = \frac{\text{spesa sostenuta in €}}{\text{superficie oggetto di intervento}}$, costo specifico sostenuto.

C_{max} : è il valore massimo di C ed è definito dalla tabella 7 dell'Allegato 2 del Decreto.

Qualora il costo specifico dell'intervento (C) superi il valore di C_{max} , il calcolo dell'incentivo (I_{tot}) viene effettuato con C_{max} .

[Tabella 7 – Allegato 2 – D.M. 7 agosto 2025]

Tipologia di intervento	Percentuale incentivata della spesa ammissibile (%spesa)	Costo massimo (C_{max})	Valore massimo dell'incentivo I_{max} [€]
Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi, se installate congiuntamente a sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche ovvero in presenza di detti sistemi al momento dell'intervento	40 (**)(***)	700 €/m ² per le zone climatiche A, B, C	500.000
	40 (**)(***)	800 €/m ² per le zone climatiche D, E, F	500.000

Tabella 17 - Chiusure trasparenti: valori necessari per il calcolo dell'incentivo

(**) Per interventi che prevedano, oltre alla sostituzione di chiusure trasparenti (II.B), anche l'isolamento termico delle superfici opache (II.A) e almeno un intervento, a scelta, tra le tipologie III.A, III.B, III.C, III.E, la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 55%.

[$I_{totale} = 55\%$ delle spese per la sostituzione delle chiusure trasparenti + 55% delle spese per l'isolamento termico, + (a scelta) il contributo secondo lo specifico algoritmo per uno degli interventi del Titolo III nello specifico III.A, III.B, III.C, III.E]

(***) Per gli interventi realizzati su edifici pubblici di cui all'art. 11, comma 2, del Decreto la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100%.

È prevista, inoltre, una maggiorazione del 10% dell'incentivo spettante nel caso in cui i "componenti principali" utilizzati per la realizzazione dell'intervento siano prodotti nell'Unione Europea, secondo i requisiti e le modalità di accesso indicati nell'allegato 4 delle presenti Regole al quale si rinvia interamente.

Per le istanze i cui Soggetti Ammessi siano identificati come imprese ed ETS economici, per l'intensità degli incentivi spettanti si applicano le disposizioni del Titolo V del Decreto, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2.1 delle presenti Regole Applicative.

Per gli interventi realizzati su edifici pubblici di cui all'art. 11, comma 2, del Decreto la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100%, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2 delle presenti Regole Applicative.

9.2.4 Documentazione necessaria per l'accesso all'incentivo

Documentazione da allegare alla richiesta di accesso all'incentivo

- documentazione comune a tutte le tipologie di interventi;
- asseverazione di un tecnico abilitato secondo quanto indicato nel paragrafo 12.5;
- documentazione fotografica attestante l'intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF contenenti le facciate oggetto di intervento, *ante-operam* e *post-operam* e in fase di lavorazione, oltre ai sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche. Qualora l'intervento non venga realizzato sull'intera facciata, indicare sulle foto le chiusure trasparenti oggetto d'intervento;
- relazione tecnica illustrativa dell'intervento, redatta dal progettista, con il calcolo delle trasmittanze *ante-operam* e *post-operam* e con indicazione delle superfici oggetto di intervento *ante-operam* e *post-operam*. Per gli interventi che prevedono la sostituzione e installazione di infissi in polycarbonato, a corredo della relazione tecnica devono essere allegate:
 - la scheda tecnica del componente installato (*post-operam*) riportante il valore $\tau_v \geq 60\%$ del polycarbonato oggetto di installazione;
 - scheda tecnica del componente sostituito (*ante-operam*) riportante il valore $\tau_v \geq 60\%$, nel caso in cui nella configurazione *ante-operam* sia sostituito un componente in polycarbonato. In alternativa, laddove la scheda tecnica non fosse reperibile, trasmettere l'asseverazione del

tecnico abilitato attestante il valore della trasmissione luminosa $\tau_v \geq$ a 60% del componente sostituito;

5. per interventi realizzati dalle imprese (ivi inclusi gli ETS economici) su edifici ricadenti nell'ambito terziario, attestato di prestazione energetica *ante-operam* e *post-operam* (redatto secondo D.Lgs. 192/05 e s.m.i. e disposizioni regionali vigenti ove presenti), ai fini della verifica della riduzione della domanda di energia primaria.

Documentazione da conservare a cura del Soggetto Responsabile

1. schede tecniche del produttore dei serramenti¹⁸ (finestre, vetrine, ecc.) che attestino il valore di trasmittanza di ogni tipologia di serramento installato, e dei sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche, se di nuova installazione; nel caso di interventi di miglioramento delle caratteristiche dei componenti vetrati esistenti con integrazioni e sostituzioni, la scheda tecnica del componente vetrato nuovo, in caso di sostituzione, o aggiuntivo, in caso di integrazione;
2. pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale;
3. nel caso in cui l'intervento sia realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare (se non applicabile, da intendersi potenza nominale totale utile) maggiore o uguale a 200 kWt (art. 15, comma, 1):
 - attestato di prestazione energetica *post-operam* (redatto secondo D.Lgs. 192/05 e s.m.i. e disposizioni regionali vigenti ove presenti);
 - diagnosi energetica precedente l'intervento.

¹⁸ Delle fattispecie relative a chiusure trasparenti apribili o assimilabili, comprensive di infissi.

9.3 Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili (intervento II.C - art. 5, comma 1, lettera c)

L'intervento incentivabile consiste nell'installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni di chiusure trasparenti verso l'esterno e con esposizione da Est-Sud-Est a Ovest, fissi, anche integrati, o mobili, non trasportabili (non liberamente montabili e smontabili dall'utente), in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, dotati di impianto di climatizzazione.

9.3.1 Requisiti tecnici per accedere all'incentivo (Allegato 1 del Decreto)

Di seguito sono riportati i requisiti minimi per l'accesso all'incentivo:

- i. l'intervento deve essere abbinato, sul medesimo edificio, all'intervento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) sostituzione di chiusure trasparenti. Tale requisito si ritiene adempiuto se gli elementi costruttivi dell'edificio oggetto di intervento già soddisfano i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 e successive modifiche o integrazioni;
- ii. è richiesta una prestazione di schermatura solare di classe 3 o superiore, come definito dalla norma UNI EN 14501. La prestazione è valutata attraverso l'impiego delle norme della serie UNI EN ISO 52022-1:2018;
- iii. sono ammessi agli incentivi esclusivamente i meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature basati sulla rilevazione della radiazione solare incidente, secondo la UNI EN 15232;
- iv. sono incentivabili i sistemi di filtrazione solare (ad esempio le pellicole solari basso emissive), con installazione esterna o all'interno di uno dei componenti del vetrocamera, con fattore solare g_{tot} , ricadente nel range della classe 3 o 4 della tabella 2 del paragrafo 5.2.4 della UNI 14501.

Per gli interventi realizzati in interi edifici con impianto di riscaldamento di potenza nominale totale del focolare (se non applicabile, da intendersi potenza nominale totale utile) maggiore o uguale a 200 kW_t, ai fini della richiesta di incentivo la diagnosi energetica *ante-operam* e APE *post-operam* sono obbligatorie, a pena di decadenza del riconoscimento degli incentivi.

Per interventi realizzati da imprese e da ETS economici su edifici appartenenti all'ambito terziario, l'intervento di installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare deve determinare una riduzione della domanda di energia primaria di almeno:

- il 10 % rispetto alla configurazione *ante-operam*, nel caso in cui sia realizzato come intervento singolo e non combinato con l'intervento II. B essendo già rispettati i requisiti delle chiusure trasparenti;
- il 20% rispetto alla configurazione *ante-operam*, in caso multi-intervento con realizzazione dell'intervento II.C combinato con un ulteriore intervento del Titolo II (II.A, II.B, II.E, II.F, II.G, II.H).

Al fine di tale verifica, deve essere redatto l'**attestato di prestazione energetica sia *ante-operam* sia *post-operam***.

9.3.2 Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione (art. 6)

Sono di seguito elencate le spese ammesse ai fini del calcolo dell'incentivo, che dovranno essere riportate, quando pertinenti, nelle fatture attestanti gli interventi effettuati:

1. fornitura e messa in opera di tende tecniche, schermature solari esterne regolabili mobili, sistemi di filtrazione solare esterni o assimilabili;
2. fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo;
3. eventuale smontaggio e dismissione delle tende tecniche e schermature solari preesistenti;
4. prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi.

Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.

9.3.3 Calcolo dell'incentivo (Allegato 2 del Decreto)

Per gli interventi di installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e per i meccanismi automatici di regolazione e controllo l'incentivo totale cumulato per gli anni di godimento è pari al 40% delle spese sostenute ammissibili, fermo restando il rispetto dei costi massimi unitari e dei massimali di incentivo previsti:

$$I_{tot} = 40 \%_{spesa} \cdot C \cdot S_{int}$$

con $I_{tot} \leq I_{max}$

I_{tot} : incentivo totale dell'intervento cumulato per l'intera durata, che verrà ripartito e corrisposto in 5 rate annuali costanti, oppure, in un'unica soluzione se l'ammontare totale dell'incentivo sia inferiore o uguale a euro 15.000 o per gli aventi diritto.

I_{max} : valore massimo raggiungibile dall'incentivo totale (tabella 7 dell'Allegato 2 del Decreto)

$\%_{spesa}$: percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per l'intervento (tabella 7 dell'Allegato 2 del Decreto).

S_{int} : superficie oggetto dell'intervento (m^2)

$C = \frac{\text{spesa sostenuta in €}}{\text{superficie oggetto di intervento}}$, costo specifico sostenuto

C_{max} : è il valore massimo di C ed è definito dalla tabella 7 dell'Allegato 2 del Decreto.

Qualora il costo specifico dell'intervento (C) superi il valore di C_{max} , il calcolo dell'incentivo (I_{tot}) viene effettuato con C_{max} .

[Tabella 7 – Allegato 2 - D.M. 7 agosto 2025]			
Tipologia di Intervento	Percentuale incentivata della spesa ammissibile (% spesa)	Costo massimo ammissibile (C_{max})	Valore massimo dell'incentivo I_{max} [€]
Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento fissi, anche integrati, o mobili	40(***)	250 €/m ²	90.000
Installazione di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature	40(***)	50 €/m ²	10.000
Installazione di sistemi di filtrazione solari	40(***)	1. 130 €/m ²	30.000
1. Selettive non riflettenti 2. Selettive riflettenti chiare/medie/forti		2. 80 €/m ²	

Tabella 18 - Sistemi di schermatura e/o meccanismi automatici di regolazione: valori necessari per il calcolo dell'incentivo

(***) Per gli interventi realizzati su edifici pubblici su edifici pubblici di cui all'art. 11, comma 2, del Decreto la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100%.

Gli incentivi della tabella 18 possono essere cumulati in caso di:

- installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiatura abbinati all'installazione di meccanismi automatici di controllo sul medesimo edificio;
- installazione di sistemi di filtrazione solari abbinati a sistemi di schermatura e/o ombreggiatura sul medesimo edificio.

In caso di installazione di sistemi di filtrazione solari abbinati all'installazione di meccanismi automatici di regolazione e controllo questi ultimi dispositivi possono essere incentivati qualora l'edificio oggetto di incentivo sia già dotato di sistemi di schermatura e/o ombreggiatura che soddisfano i requisiti della Tabella 2 - Allegato 1 del Decreto.

È prevista, inoltre, una maggiorazione del 10% dell'incentivo spettante nel caso in cui i "componenti principali" utilizzati per la realizzazione dell'intervento siano prodotti nell'Unione Europea, secondo i requisiti e le modalità di accesso indicati nell'allegato 4 delle presenti regole al quale si rinvia interamente.

Per l'intensità degli incentivi spettanti in relazione alle istanze i cui Soggetti Ammessi siano identificati come imprese ed ETS economici, si applicano le disposizioni del Titolo V del Decreto, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2.1 delle presenti Regole Applicative.

Per gli interventi realizzati su edifici pubblici di cui all'art. 11, comma 2, del Decreto la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100%, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2 delle presenti Regole Applicative.

9.3.4 Documentazione necessaria per l'accesso all'incentivo

Documentazione da allegare alla richiesta di accesso all'incentivo

- a) documentazione comune a tutte le tipologie di interventi;
- b) asseverazione di un tecnico abilitato secondo quanto indicato nel paragrafo 12.5;
- c) la relazione tecnica di progetto timbrata e firmata dal progettista, contenente almeno i seguenti elementi riportante:
 - descrizione dettagliata del progetto, con caratterizzazione *ante-operam* della chiusura trasparente di riferimento e delle prestazioni *post-operam* del componente installato;
 - elaborati grafici dell'edificio da cui si evincano le superfici oggetto dell'intervento;
 - tabella riepilogativa riportante l'elenco dei sistemi schermanti e/o ombreggiamento o dei sistemi di filtrazione solari installati, le superficie oggetto di intervento e la prestazione di schermatura solare. La tabella deve essere suddivisa per ogni facciata dell'edificio riportante l'orientamento.
- d) documentazione fotografica attestante l'intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF contenente:
 - le facciate oggetto di intervento *ante-operam* e *post-operam* e in fase di lavorazione;
 - vista di dettaglio dei sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare installati, nonché degli eventuali meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature laddove installati;
 - oltre un minimo di ulteriori 3 foto dell'intervento, ad esso abbinato [di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b)], sul medesimo edificio;
- e) certificazione del produttore dei sistemi di schermatura, che ne attesti la prestazione solare di classe 3 o superiore, come definita dalla norma UNI EN 14501, attraverso l'impiego delle norme della serie EN ISO 52022-1:2018. In caso di sistemi di filtrazione solare, la certificazione riportante il valore del fattore

solare g_{tot} , ricadente nel range della classe 3 o 4 della tabella 2 del paragrafo 5.2.4 della UNI 14501. La certificazione del produttore deve riportare il valore della trasmittanza del vetro di riferimento;

- f) per interventi realizzati dalle imprese (ivi inclusi gli ETS economici) su edifici ricadenti nell'ambito terziario, attestato di prestazione energetica *ante-operam* e *post-operam* (redatto secondo D.Lgs. 192/05 e s.m.i. e disposizioni regionali vigenti ove presenti), ai fini della verifica della riduzione della domanda di energia primaria.

Documentazione da conservare

- 1) pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale;
- 2) scheda tecnica del sistema di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare installati, nonché degli eventuali meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature laddove installati;
- 3) nel caso in cui l'intervento sia realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare (se non applicabile, da intendersi potenza nominale totale utile) maggiore o uguale a 200 kW_t (art. 15, comma 1):
 - attestato di prestazione energetica *post-operam* (redatto secondo D.Lgs. 192/05 e s.m.i. e disposizioni regionali vigenti ove presenti);
 - diagnosi energetica precedente l'intervento.

9.4 Trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero” (intervento II.D - art. 5, comma 1, lettera d)

L'intervento incentivabile consiste nella trasformazione degli edifici esistenti, dotati di impianto di climatizzazione, in “edifici a energia quasi zero” (nZEB): l'intervento prevede la possibilità di ampliamento fino a un massimo del 25% della volumetria complessiva iniziale, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti.

Limitatamente agli edifici, o gruppi di edifici di proprietà dell'amministrazione pubblica, è ammessa la demolizione degli edifici esistenti e la conseguente ricostruzione degli edifici nZEB, nel rispetto del limite di incremento delle volumetrie totali del 25%, anche in una localizzazione differente, purché nell'ambito di un «progetto integrato» e nel medesimo territorio comunale.

9.4.1 Requisiti tecnici per l'accesso all'incentivo (Allegato 1 del Decreto)

Per interventi di ristrutturazione importante o riqualificazione, tali da trasformare gli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero”, si rappresenta che, al fine dell'ammissione all'incentivo, l'attestato di prestazione energetica redatto successivamente alla realizzazione degli interventi deve riportare la classificazione di “edifici a energia quasi zero”, ovvero l'edificio deve rispettare i requisiti indicati al paragrafo 3.4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 e successive modificazioni e integrazioni (come da ultimo novellato con Decreto 28 ottobre 2025, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 283 del 05-12-2025) concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e la definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici. In merito, nelle realtà territoriali nelle quali risultino valide le certificazioni “Casaclima”, può ritenersi ammissibile la certificazione “Casaclima” esclusivamente con il conseguimento della classe “Casaclima A” o “Gold”, unitamente all'invio del relativo allegato riportante la dicitura di classificazione di “edificio a energia quasi zero.”

In merito ai requisiti indicati nel citato decreto, ed in particolare agli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili, per gli interventi di trasformazione di edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero” per i quali la richiesta del titolo autorizzativo e/o abilitativo sia presentata **successivamente al 13 giugno 2022**, dovranno essere applicate le disposizioni dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. 199/2021 e s.m.i e ai relativi obblighi contenuti nell'allegato 3.

Ai fini dell'accesso all'incentivo indicato nel D.M. 7 agosto 2025, per il raggiungimento della classificazione di “edifici a energia quasi zero” sono ammissibili gli interventi di incremento dell'efficienza energetica volti alla riduzione dei fabbisogni di energia per la climatizzazione invernale ed estiva, l'illuminazione degli interni e delle pertinenze esterne degli edifici, la produzione di acqua calda sanitaria, nonché gli interventi di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili, destinata alla copertura dei fabbisogni medesimi.

Nel caso di ampliamento della volumetria, è necessario verificare il rispetto dell'aumento del volume entro il limite del 25% della volumetria complessiva iniziale. Si rappresenta che il rispetto del requisito relativo alle volumetrie *ante-operam* e *post-operam* è valutato sulla base dei volumi lordi, comprensivi di eventuali ambienti non riscaldati. Si precisa, infine, che non sono ammissibili interventi realizzati su porzioni di edificio.

Limitatamente agli edifici, o gruppi di edifici di proprietà dell'amministrazione pubblica, nel rispetto del limite di incremento della volumetria totale del 25%, è consentita la demolizione di un unico edificio e ricostruzione di più di un edificio o, analogamente, la demolizione di più edifici e ricostruzione di un unico edificio, esclusivamente in presenza di un'unica attività progettuale pianificata a priori, dimostrata tramite l'invio

della relazione tecnica progettuale e del provvedimento emesso dalla pubblica amministrazione recante l'approvazione del progetto.

Esclusivamente agli edifici, o gruppi di edifici di proprietà dell'amministrazione pubblica, è ammessa la demolizione degli edifici esistenti e la conseguente ricostruzione degli edifici nzeb, nel rispetto del limite di incremento delle volumetrie totali del 25%, anche in una localizzazione differente, purché nell'ambito di un "progetto integrato" e nel medesimo territorio comunale. Infine, è ammissibile la demolizione parziale di un edificio e la ricostruzione di uno o più edifici, purché venga dimostrata l'indipendenza funzionale, strutturale e impiantistica del corpo a demolire.

Non è possibile presentare una richiesta di multi-intervento che comprenda anche l'intervento *nZEB* perché quest'ultimo già comprende tutte le categorie di intervento previste dal D.M. 7 agosto 2025. Non sono considerate spese ammissibili per il raggiungimento della classificazione di "*edifici a energia quasi zero*" i costi afferenti all'installazione:

- di impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione, **per la Pubblica Amministrazione, gli ETS e le imprese;**
- di apparecchiature energetiche alimentate a combustibili fossili, compreso il gas naturale, come previsto dall'art. 25, comma 2, del Decreto, **per le imprese e gli ETS economici.**

Per interventi realizzati da imprese e da ETS economici su edifici appartenenti all'ambito terziario, l'intervento *nZEB* deve determinare una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 20% della configurazione *ante-operam*. Al fine di tale verifica, deve essere redatto l'**attestato di prestazione energetica sia ante-operam sia post-operam**.

9.4.2 Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione (art. 6)

Sono di seguito elencate le spese ammesse ai fini del calcolo dell'incentivo, che dovranno essere riportate, se pertinenti, nelle fatture attestanti gli interventi effettuati:

1. la fornitura e la messa in opera di materiali e tecnologie finalizzati al conseguimento della qualifica di «edifici a energia quasi zero»;
2. la demolizione, il recupero o lo smaltimento e ricostruzione degli elementi costruttivi dell'involucro e degli impianti per i servizi di riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda e illuminazione (ove considerata per il calcolo della prestazione energetica), ove coerente con gli strumenti urbanistici vigenti;
3. la demolizione e la ricostruzione delle strutture dell'edificio, incluso gli eventuali costi aggiuntivi derivanti dall'applicazione di pratiche di demolizione selettiva in linea con la strategia per la circolarità materica nel settore dell'edilizia e delle costruzioni;
4. gli eventuali interventi per l'adeguamento sismico delle strutture dell'edificio, rafforzate o ricostruite, che contribuiscono anche all'isolamento termico;
5. prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi.

Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.

Con riferimento ai 'costi sostenuti per le opere provvisoriale ed accessorie' si possono computare anche le opere che, pur non contribuendo alla riduzione del fabbisogno energetico, sono necessarie per l'esecuzione degli interventi di rifacimento (massetti, pavimenti, intonacature, tinteggiature etc.), purché le soluzioni adottate siano in linea, in termini di costi, con quelle offerte dal mercato e dai relativi prezzi medi.

9.4.3 Calcolo dell'incentivo (Allegato 2 del Decreto)

Per interventi di ristrutturazione importante o riqualificazione, tali da trasformare gli edifici esistenti in «edifici a energia quasi zero», l'incentivo totale cumulato per gli anni di godimento è pari al 65% delle spese sostenute ammissibili, fermo restando il rispetto dei costi massimi unitari e dei massimali di incentivo previsti:

$$I_{tot} = \%_{spesa} \cdot C \cdot S_{ed}$$

con

$$I_{tot} \leq I_{max}$$

dove

- S_{ed} è la superficie utile ¹⁹dell'edificio soggetta ad intervento, in metri quadrati;
- C è il costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell'intervento definito dal rapporto tra spesa sostenuta in euro e superficie utile calpestabile dell'edificio in metri quadrati; è inferiore o pari alla superficie utilizzata per il calcolo della prestazione energetica dell'edificio.
- C_{max} è il valore massimo di C , ai fini del calcolo dell'incentivo massimo, indicato in tabella 7 dell'Allegato 2 del Decreto;
- $\%_{spesa}$ è la percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per l'intervento, come espressa in tabella 7 dell'Allegato 2 del Decreto;
- I_{tot} è l'incentivo totale dell'intervento cumulato per l'intera durata che verrà ripartito e corrisposto in 5 rate annuali costanti, oppure, in un'unica soluzione se l'ammontare totale dell'incentivo sia inferiore o uguale a euro 15.000 o per gli aventi diritto;
- I_{mas} è il valore massimo raggiungibile dall'incentivo totale.

[Tabella 7 – Allegato 2 – D.M. 7 agosto 2025]			
Tipologia di Intervento	Percentuale incentivata della spesa ammissibile (% spesa)	Costo massimo ammissibile (C_{max})	Valore massimo dell'incentivo I_{max} [€]
Trasformazione di edifici esistenti in "edifici a energia quasi zero nZEB" – zona climatica A, B, C	65 (***)	1.000 €/m ²	2.500.000
Trasformazione di edifici esistenti in "edifici a energia quasi zero nZEB" – zona climatica D, E, F	65 (***)	1.300 €/m ²	3.000.000

Tabella 19 - Valori necessari per il calcolo dell'incentivo

(***) Per gli interventi realizzati su edifici pubblici di cui all'art. 11, comma 2, del Decreto la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100%, secondo le specificità indicate al precedente paragrafo 4.2

È prevista, inoltre, una maggiorazione del 10% dell'incentivo spettante nel caso in cui i "componenti principali" utilizzati per la realizzazione dell'intervento siano prodotti nell'Unione Europea, secondo i requisiti e le modalità di accesso indicati nell'allegato 4 delle presenti Regole al quale si rinvia.

Per le istanze i cui Soggetti Ammessi siano identificati come imprese ed ETS economici, per l'intensità degli incentivi spettanti si applicano le disposizioni del Titolo V del Decreto, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2.1 delle presenti Regole Applicative.

Per gli interventi realizzati su edifici pubblici di cui all'art. 11, comma 2, del Decreto la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100%, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2 delle presenti Regole Applicative.

¹⁹ Intesa come superficie utile calpestabile dei volumi interessati dalla climatizzazione.

9.4.4 Documentazione necessaria per l'accesso all'incentivo

Documentazione da allegare alla richiesta di accesso all'incentivo

1. documentazione comune a tutte le tipologie di interventi;
 2. asseverazione di un tecnico abilitato secondo quanto indicato nel paragrafo 12.5;
 3. relazione tecnica di progetto timbrata e firmata dal progettista, contenente almeno i seguenti elementi:
 - descrizione dettagliata del progetto, con caratterizzazione *ante-operam* della struttura originaria (comprensiva dei riferimenti catastali con visura planimetrica) degli impianti esistenti e degli originari consumi energetici, e *post-operam* (specificando eventuali variazioni catastali con relativa planimetria);
 - descrizione delle soluzioni individuate sulla struttura, sulle parti impiantistiche e tecnologie impiegate ai fini del raggiungimento dei consumi caratteristici per gli edifici nZEB, nonché le verifiche previste della norma dimostranti il raggiungimento della classe energetica nZEB (previste al paragrafo 3.4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 e dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. 199/2021 e s.m.i e ai relativi obblighi contenuti nell'allegato 3);
 - stratigrafie delle strutture oggetto dell'intervento, *ante-operam* e *post-operam*, riportanti gli elementi caratterizzanti i vari strati (tipologia materiale, spessori, trasmittanze, ecc.);
 - i dettagli costruttivi dei ponti termici *ante-operam* e *post-operam* della struttura oggetto di intervento;
 - elaborati grafici dell'edificio da cui si evincano le superfici oggetto dell'intervento e gli impianti realizzati;
 - schemi funzionali d'impianto;
 4. nel caso di ampliamento della volumetria iniziale e per demolizione e ricostruzione dell'edificio:
 - tabella riepilogativa riportante superfici e volumetrie riscaldate nette e lorde ante e *post-operam*, comprensive degli ambienti non riscaldati – distinguendo le eventuali strutture non oggetto di intervento e/o di richiesta di contributo;
 - elaborati grafici di progetto dimostranti le superfici/volume ante e *post-operam* dell'edificio da demolire e ricostruire (pianta e prospetto), al fine di appurare il rispetto del vincolo decadenziale del 25% di incremento volumetrico rispetto allo stato *ante-operam* e il corretto riconoscimento dell'incentivo spettante;
 - elaborati grafici di progetto riportante l'ubicazione del sedime dell'edificio da demolire e dell'edificio a ricostruire;
 5. documentazione fotografica attestante l'intervento, raccolta in un documento elettronico in formato PDF: per ogni singola tipologia di intervento realizzato, allegare un dossier fotografico con vista d'insieme *ante-operam*, durante le fasi di lavorazione e *post-operam*.
- In riferimento alla realizzazione dei singoli interventi previsti dal Decreto (Titolo II e Titolo III), si chiede di far riferimento a quanto previsto nei relativi paragrafi delle presenti Regole. Nel caso di installazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile, non inclusi tra quelli di cui al Decreto, si richiede, tra l'altro, una vista della targa degli apparecchi installati.
6. diagnosi energetica precedente l'intervento, eseguita in conformità ai requisiti di cui al paragrafo 9.16.1, contenente una descrizione dettagliata del progetto *post-operam*, con la descrizione degli interventi adottati atti al raggiungimento dei consumi caratteristici per gli edifici nZEB, in conformità ai dettami del DM 26 giugno 2015, debitamente timbrata e firmata dal tecnico competente;

7. Attestato di Prestazione Energetica *post-operam* (redatto secondo D.Lgs. 192/05 e s.m.i. e disposizioni regionali vigenti ove presenti) riportante la classificazione di “edifici a energia quasi zero”. Nel caso di richieste a prenotazione si richiede l’invio del *fac-simile* dell’attestato di Prestazione Energetica *post-operam*;
8. per interventi realizzati dalle imprese e dagli ETS economici su edifici in ambito terziario, attestato di Prestazione Energetica *ante-operam* e *post-operam* (redatto secondo D.Lgs. 192/05 e s.m.i. e disposizioni regionali vigenti ove presenti), ai fini della verifica della riduzione della domanda di energia primaria.
9. pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale.

Documentazione da conservare a cura del Soggetto Responsabile

1. schede tecniche dei componenti installati fornite dal produttore dei materiali isolanti o del sistema di isolamento termico;
2. schede tecniche dei sistemi/tecnologie installate che contribuiscono al raggiungimento della qualifica di “edifici a energia quasi zero”;
3. Per ogni singola tipologia di intervento realizzato, in riferimento a quelli previsti dal Decreto (Titolo II e Titolo III), si chiede di far riferimento a quanto già previsto debba essere conservato, così come indicato nei relativi paragrafi del presente documento.

9.5 Sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione (intervento II.E - art. 5, comma 1, lettera e)

L'intervento incentivabile consiste nella sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, dotati di impianto di climatizzazione, con sistemi a led o a più alta efficienza.

Ai fini del presente intervento, sono incentivabili sia le sostituzioni degli interi sistemi per l'illuminazione, intesi come corpi illuminanti comprensivi di lampade, che quelle relative alle singole lampade.

9.5.1 Requisiti tecnici per l'accesso all'incentivo (Allegato 1 del Decreto)

Per interventi di sostituzione di sistemi di illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi a led o a più alta efficienza:

- a) le lampade devono essere certificate da laboratori accreditati anche per quanto riguarda le caratteristiche fotometriche (solido fotometrico, resa cromatica, flusso luminoso, efficienza), nonché per la loro conformità ai criteri di sicurezza e di compatibilità elettromagnetica previsti dalle norme tecniche vigenti e recanti la marcatura CE;
- b) le lampade devono rispettare i seguenti requisiti tecnici:
 - i. indice di resa cromatica >80 per l'illuminazione d'interni e >60 per l'illuminazione delle pertinenze esterne degli edifici;
 - ii. efficienza luminosa minima: 80 lm/W.
- c) la potenza installata delle lampade non deve superare il 50% della potenza sostituita, nel rispetto dei criteri illuminotecnici previsti dalla normativa vigente; laddove tale limite non sia rispettato a causa del sottodimensionamento dell'impianto *ante-operam* imputabile al mancato rispetto dei criteri illuminotecnici previsti dalla normativa vigente UNI EN 12464-1 l'incentivo è ammissibile esclusivamente per la quota potenza pari al 50% della potenza sostituita. Nei casi di ambienti residenziali il criterio illuminotecnico minimo è definito dalla condizione *ante-operam*;
- d) gli apparecchi di illuminazione devono rispettare i requisiti minimi definiti dai regolamenti UE 2017/1369 e dai regolamenti comunitari emanati ai sensi della direttiva 2009/125/CE e successive modifiche di cui alla Direttiva 2012/27/UE. Gli apparecchi di illuminazione devono avere almeno le stesse caratteristiche tecnico funzionali di quelli sostituiti e permettere il rispetto dei requisiti normativi d'impianto previsti dalle norme UNI e CEI vigenti;
- e) i sistemi di illuminazione esterni o emittenti verso l'esterno sono realizzati in conformità alla normativa sull'inquinamento luminoso e sulla sicurezza, ove presente.

Per interventi realizzati da imprese e da ETS economici su edifici appartenenti all'ambito terziario, l'intervento di sostituzione dei sistemi di illuminazione - II.E deve determinare una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 10% della configurazione *ante-operam*, ovvero del 20% per multi-interventi con realizzazione oltre all'intervento II.E anche di un ulteriore intervento del Titolo II (II.A, II.B, II.C, II.F, II.G, II.H). Al fine di tale verifica, deve essere redatto l'**attestato di prestazione energetica sia *ante-operam* sia *post-operam***.

9.5.2 Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione (art. 5)

Sono di seguito elencate le spese ammesse ai fini del calcolo dell'incentivo, che dovranno essere riportate, se pertinenti, nelle fatture attestanti gli interventi effettuati:

1. fornitura e messa in opera di sistemi efficienti di illuminazione conformi ai requisiti minimi sopra riportati;
2. adeguamenti dell'impianto elettrico, ivi compresa la messa a norma e l'eventuale adeguamento del sistema di illuminazione di emergenza²⁰;
3. eventuale smontaggio e dismissione dei sistemi per l'illuminazione preesistenti;
4. prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi.

Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.

Per i soli interventi di sostituzione dei sistemi di illuminazione ove la potenza *ante-operam* era inferiore al limite minimo di norma, le spese ammissibili dovranno essere ridotte per tener conto delle spese imputabili alla sola potenza incentivabile.

9.5.3 Calcolo dell'incentivo (Allegato 1 del Decreto)

Per interventi di sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione, l'incentivo totale cumulato per gli anni di godimento è pari al 40% delle spese sostenute ammissibili, fermo restando il rispetto dei costi massimi unitari e dei massimali di incentivo previsti:

$$I_{\text{tot}} = \%_{\text{spesa}} \cdot C \cdot S_{\text{ed}}$$

con

$$I_{\text{tot}} \leq I_{\text{max}}$$

dove

I_{tot} incentivo totale dell'intervento cumulato per l'intera durata che verrà ripartito e corrisposto in 5 rate annuali costanti, oppure, in un'unica soluzione se l'ammontare totale dell'incentivo sia inferiore o uguale a euro 15.000 o per gli aventi diritto;

I_{max} è il valore massimo raggiungibile dall'incentivo totale.

$\%_{\text{spesa}}$ è la percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per l'intervento, come espressa in Tabella 7 dell'Allegato 2 del Decreto;

S_{ed} è la superficie utile dell'edificio soggetta ad intervento, in metri quadrati.;

C è il costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell'intervento definito dal rapporto tra spesa sostenuta in euro e superficie utile calpestabile dell'edificio in metri quadrati; è inferiore o pari alla superficie utilizzata per il calcolo della prestazione energetica dell'edificio. I valori massimi di C , ai fini del calcolo dell'incentivo massimo, sono indicati in Tabella 7 dell'Allegato 2 del Decreto;

C_{max} è il valore massimo di C ed è definito dalla Tabella 7 dell'Allegato 2 del Decreto. Qualora il costo specifico dell'intervento (C) superi il valore di C_{max} , il calcolo dell'incentivo (I_{tot}) viene effettuato con C_{max} .

Nel caso l'intervento riguardi la sostituzione di sistemi di illuminazione interni all'edificio, la S_{ed} deve essere intesa come "superficie utile calpestabile della porzione di edificio soggetta ad intervento"; Nel caso dove

²⁰ Le lampade costituenti il sistema di illuminazione di emergenza sono annoverabili tra le spese ammissibili ma non possono essere imputate nella potenza dell'impianto ante e *post-operam* oggetto dell'intervento.

l'intervento sia eseguito sulle pertinenze, per superficie utile (S_{ed}) è da intendersi la Superficie della pertinenza effettivamente oggetto dell'intervento, sino al raggiungimento di un valore pari a due volte quella della superficie utile dell'edificio di cui l'ambiente costituisce pertinenza. In questa circostanza dovrà essere fornita una prova oggettiva volta a dimostrare che l'ambiente esterno interessato sia, fattualmente, una pertinenza dell'edificio.

[Tabella 7 – Allegato 2 – D.M. 7 agosto 2025]			
Tipologia di Intervento	Percentuale incentivata della spesa ammissibile (% spesa)	Costo massimo ammissibile (C_{max})	Valore massimo dell'incentivo I_{max} [€]
Sostituzione di corpi illuminanti comprensivi di lampade per l'illuminazione degli interni e delle pertinenze esterne – installazione di lampade ad alta efficienza	40 (***)	15 €/m ²	50.000
Sostituzione di corpi illuminanti comprensivi di lampade per l'illuminazione degli interni e delle pertinenze esterne – installazione di lampade a led	40 (***)	35 €/m ²	140.000

Tabella 20 - Valori necessari per il calcolo dell'incentivo

(***) Per gli interventi realizzati su edifici pubblici di cui all'art. 11, comma 2, del Decreto la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100%, secondo le specificità indicate al precedente paragrafo 4.2.

È prevista, inoltre, una maggiorazione del 10% dell'incentivo spettante nel caso in cui i "componenti principali" utilizzati per la realizzazione dell'intervento siano prodotti nell'Unione Europea, secondo i requisiti e le modalità di accesso indicati nell'allegato 4 delle presenti regole al quale si rinvia interamente.

Per le istanze i cui Soggetti Ammessi siano identificati come imprese ed ETS economici, per l'intensità degli incentivi spettanti si applicano le disposizioni del Titolo V del Decreto, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2.1 delle presenti Regole Applicative.

Per gli interventi realizzati su edifici pubblici di cui all'art. 11, comma 2, del Decreto la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100%, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2 delle presenti Regole Applicative.

9.5.4 Documentazione necessaria per l'accesso all'incentivo

Documentazione da allegare alla richiesta di accesso all'incentivo

1. documentazione comune a tutte le tipologie di interventi;
2. asseverazione di un tecnico abilitato secondo quanto indicato nel paragrafo 12.5;
3. relazione tecnica di progetto timbrata e firmata dal progettista, contenente almeno i seguenti elementi:
 - descrizione dell'immobile oggetto dell'intervento, con indicazione della destinazione d'uso e della caratterizzazione delle singole zone in base alle attività svolte, dando evidenza di eventuali cambiamenti della destinazione d'uso della superficie illuminata tra la situazione *ex-ante* e quella *ex-post*;
 - descrizione degli ambienti interni e/o delle relative pertinenze esterne oggetto di intervento, con indicazione del totale e delle singole superfici coinvolte (m²), insieme a elaborati grafici di dettaglio riportante le superficie oggetto di intervento con individuazione dei singoli locali interni e/o delle pertinenze esterne;
 - descrizione del sistema d'illuminazione, anche mediante uno schema elettrico in cui è segnata la posizione degli eventuali strumenti di misura, con indicazione e descrizione dei corpi illuminanti e delle lampade usate (numero dei corpi illuminanti, marca, modello, flusso luminoso, resa cromatica, efficienza, potenza assorbita), sia in riferimento alla situazione *ex-ante* che a quella *ex-post*;
 - nel caso l'intervento riguardi la sostituzione di sistemi di illuminazione interni all'edificio risultati del calcolo illuminotecnico per ciascuna zona oggetto dell'intervento, in base alle attività svolte. Nello specifico, è necessario che vengano rispettati i livelli di illuminamento minimi previsti dalla norma UNI EN 12464-1 – Illuminazione dei posti di lavoro, o della presenza di condizioni di sovra-illuminamento o sotto-illuminamento, sia nella situazione *ex-ante* che in quella *ex-post*.
4. tabella riepilogativa riportante l'elenco dei corpi illuminanti/lampade sostituiti e installati (*ante* e *post-operam*), riportante i valori di efficienza luminosa, indice di resa cromatica, marca, modello, flusso luminoso, potenza assorbita e numero di corpi illuminanti sostituiti. La tabella deve essere suddivisa per i singoli locali interni ed eventuali pertinenze esterne;
5. documentazione fotografica attestante l'intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF, riportanti:
 - vista d'insieme dei locali interni e/o delle pertinenze interessanti dall'intervento con inquadratura dei sistemi di illuminazione *ante-operam*;
 - vista d'insieme dei locali interni e/o delle pertinenze interessanti dall'intervento con inquadratura dei sistemi di illuminazione *post-operam*;
 - vista di dettaglio dei sistemi di illuminazione (corpi illuminanti e lampade) *ante-operam*;
 - vista di dettaglio dei sistemi di illuminazione (corpi illuminanti e lampade, con vista delle caratteristiche tecniche indicate nelle medesime) *post-operam*;
 - vista d'insieme in fase di lavorazione.
6. schede tecniche dei componenti oggetto dell'intervento fornite dal produttore dei sistemi/corpi illuminanti e/o lampade sia *ante-operam* sia *post-operam*; nelle schede relative a componenti installati deve essere riscontrabile la rispondenza ai requisiti minimi imposti dal Decreto;

In merito ai calcoli illuminotecnici e la documentazione fotografica, nel caso di intervento in edificio pubblico con locali simili (esempio scuola con aule di dimensioni pressoché identiche), è sufficiente inviare i calcoli illuminotecnici e le viste d'insieme dei locali interni rappresentativi di ogni singola zona (identificata in base all'attività svolta).

Nel caso di intervento su pertinenze esterne dovrà essere fornita documentazione volta a dimostrare che l'ambiente esterno interessato sia, fattualmente, una pertinenza dell'edificio.

7. per interventi realizzati dalle imprese (ivi inclusi gli ETS economici) su edifici ricadenti nell'ambito terziario, attestato di prestazione energetica *ante-operam* e *post-operam* (redatto secondo D.Lgs. 192/05 e s.m.i. e disposizioni regionali vigenti ove presenti), ai fini della verifica della riduzione della domanda di energia primaria.

Documentazione da conservare a cura del Soggetto Responsabile

- 1) pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale;
- 2) eventuale documentazione comprovante la progettazione del rifacimento dell'impianto di illuminazione;
- 3) relazione di collaudo illuminotecnico di tutte le aree oggetto dell'intervento nella situazione ex-ante e in quella ex-post. È opportuno che sia presente, per confronto, anche una tabella riepilogativa dei risultati del calcolo illuminotecnico;
- 4) certificato di collaudo dell'impianto;
- 5) certificato di collaudo illuminotecnico;
- 6) verifica del livello di illuminamento.

9.6 Installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (*building automation*) degli impianti termici ed elettrici degli edifici, ivi compresa l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, trasmissione ed elaborazione dei dati stessi (intervento II.F - art. 5, comma 1, lettera f)

L'intervento incentivabile consiste nell'installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (*Building Automation* - BA) degli impianti termici ed elettrici degli edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, dotati di impianto di climatizzazione, compresa l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, trasmissione ed elaborazione dei dati stessi.

9.6.1 Requisiti tecnici per l'accesso all'incentivo (Allegato 1 del Decreto)

L'identificazione dei **requisiti minimi degli interventi di *Building Automation*** incentivabili è regolata dalla norma *UNI EN ISO 52120-1*, e successive modifiche o integrazioni che specifica:

- i. i requisiti di progettazione dei sistemi che accedono agli incentivi (unitamente alla guida CEI 205-18);
- ii. i criteri e i parametri per l'identificazione della classe B di efficienza, assegnabile a sistemi di Building Automation;
- iii. le categorie di dispositivi di *Building Automation* che riguardano essenzialmente sistemi *BACS /TBM* per i servizi di:
 - a. Riscaldamento
 - b. Raffrescamento
 - c. Ventilazione e condizionamento
 - d. Produzione di acqua calda sanitaria
 - e. Illuminazione
 - f. Controllo integrato delle diverse applicazioni
 - g. Diagnostica e rilevamento consumi.

L'identificazione delle figure professionali responsabili della progettazione, installazione e asseverazione delle funzioni dei sistemi domotici può essere effettuata con riferimento al Decreto n°37 del 22 Gennaio 2008 e s.m.i., che evidenzia le disposizioni in materia di attività di installazione di impianti all'interno degli edifici.

La specifica procedura di asseverazione per i sistemi di automazione e regolazione degli edifici (*BACS*) in conformità alla *UNI EN ISO 52120-1*, fornirà ulteriori riferimenti per asseverare un impianto *HBES – BACS*²¹.

Per interventi realizzati da imprese e da ETS economici su edifici appartenenti all'ambito terziario, l'intervento di installazione di *building automation* II.F deve determinare una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 10% della configurazione *ante-operam*, ovvero del 20% per multi-interventi con realizzazione oltre all'intervento II.F anche di un ulteriore intervento del Titolo II (II.A, II.B, II.C, II.E, II.G, II.H). Al fine di tale verifica, deve essere redatto l'**attestato di prestazione energetica sia *ante-operam* sia *post-operam***.

²¹ HBES: Home and building Electronic System; BASC: Building Automation and Control System.

9.6.2 Spese Ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione (art.6)

Sono di seguito elencate le spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivo, che dovranno essere riportate, se pertinenti, nelle fatture attestanti gli interventi effettuati:

1. fornitura e la messa in opera di sistemi di *building automation* finalizzati al controllo dei servizi considerati nel calcolo delle prestazioni energetiche dell'edificio e conformi ai requisiti minimi sopra richiamati. In particolare, per il controllo dei sistemi elettrici e termici volto al miglioramento dell'efficienza energetica nel riscaldamento, raffrescamento, ventilazione e condizionamento, produzione di acqua calda sanitaria, illuminazione, controllo delle schermature solari, centralizzazione e controllo integrato delle diverse applicazioni, diagnostica e rilevamento consumi unitamente al miglioramento dei parametri;
2. gli adeguamenti dell'impianto elettrico e di climatizzazione invernale ed estiva;
3. prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi.

Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.

9.6.3 Calcolo dell'incentivo (Allegato 2 del Decreto)

Per interventi di installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (BA) degli impianti termici ed elettrici degli edifici, l'incentivo totale cumulato per gli anni di godimento è pari al 40% delle spese sostenute ammissibili, fermo restando il rispetto del costo massimo unitario e del massimale di incentivo previsto:

$$I_{tot} = \%_{spesa} \cdot C \cdot S_{int}$$

con $I_{tot} \leq I_{max}$

I_{tot} : incentivo totale dell'intervento cumulato per l'intera durata che verrà ripartito e corrisposto in 5 rate annuali costanti, oppure, in un'unica soluzione se l'ammontare totale dell'incentivo è inferiore o uguale a euro 15.000 o per gli aventi diritto;

I_{max} : valore massimo raggiungibile dall'incentivo totale (Tabella 7 dell'Allegato 2 del Decreto);

$\%_{spesa}$: percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per l'intervento (Tabella 7 dell'Allegato 2 del Decreto).

S_{int} : superficie²² oggetto dell'intervento (m²);

C è il costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell'intervento definito dal rapporto tra spesa sostenuta in euro e superficie utile calpestabile dell'edificio in metri quadrati; è inferiore o pari alla superficie utilizzata per il calcolo della prestazione energetica dell'edificio. I valori massimi di C , ai fini del calcolo dell'incentivo massimo, sono indicati in tabella 7 dell'Allegato 2 del Decreto;

C_{max} : è il valore massimo di C ed è definito dalla tabella 7 dell'Allegato 2 del Decreto. Qualora il costo specifico dell'intervento (C) superi il valore di C_{max} , il calcolo dell'incentivo (I_{tot}) viene effettuato con C_{max} .

[Tabella 7 – Allegato 2- D.M. agosto 2025]			
Tipologia di Intervento	Percentuale incentivata della spesa ammissibile (% spesa)	Costo massimo ammissibile (C_{max})	Valore massimo dell'incentivo I_{max} [€]
Installazione di tecnologie di <i>Building Automation</i>	40 (***)	60 €/m ²	100.000

Tabella 21 - Valori necessari per il calcolo dell'incentivo

(***) Per gli interventi realizzati su edifici pubblici di cui all'art. 11, comma 2, del Decreto la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100%, secondo le specificità indicate al precedente paragrafo 4.2.

²² Intesa come superficie utile calpestabile dell'edificio soggetta ad intervento.

È prevista, inoltre, una maggiorazione del 10% dell'incentivo spettante nel caso in cui i "componenti principali" utilizzati per la realizzazione dell'intervento siano prodotti nell'Unione Europea, secondo i requisiti e le modalità di accesso indicati nell'allegato 4 delle presenti regole al quale si rinvia interamente.

Per le istanze i cui Soggetti Ammessi siano identificati come imprese ed ETS economici, per l'intensità degli incentivi spettanti si applicano le disposizioni del Titolo V del Decreto, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2.1 delle presenti Regole Applicative.

Per gli interventi realizzati su edifici pubblici di cui all'art. 11, comma 2, del Decreto la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100%, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2 delle presenti Regole Applicative.

9.6.4 Documentazione necessaria per l'accesso all'incentivo

Documentazione da allegare alla richiesta di accesso all'incentivo

1. documentazione comune a tutte le tipologie di interventi;
2. asseverazione di un tecnico abilitato secondo quanto indicato nel paragrafo 12.5;
3. relazione tecnica di progetto timbrata e firmata dal progettista, contenente almeno i seguenti elementi:
 - descrizione generale dell'intervento eseguito partendo dalla configurazione *ante-operam*; la descrizione del *post-operam* con indicazione dei servizi di regolazione implementati in relazione a ciascun servizio oggetto di intervento con evidenza del conseguimento della classe B di efficienza supportata anche da schemi elettrici, con indicazione dei dispositivi installati;
 - produzione di schede dettagliate dei controlli di regolazione eseguiti come riportato nelle linee guida *CEI 205-18* con particolare riferimento a: *tipologia di controllo, descrizione delle funzioni implementate, componenti utilizzati per assolvere alla funzione e breve descrizione del funzionamento*;
 - descrizione e relativa esplicitazione dei servizi soggetti a regolazione.
4. documentazione fotografica attestante l'intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF, riportanti:
 - vista d'insieme delle parti di impianto interessate dall'intervento *ante-operam*;
 - vista d'insieme delle parti di impianto *post-operam*;
 - vista di dettaglio dei dispositivi installati descritti al punto precedente;
5. per interventi realizzati dalle imprese (ivi inclusi gli ETS economici) su edifici ricadenti nell'ambito terziario, attestato di prestazione energetica *ante-operam* e *post-operam* (redatto secondo D.Lgs. 192/05 e s.m.i. e disposizioni regionali vigenti ove presenti), ai fini della verifica della riduzione della domanda di energia primaria.

Documentazione da conservare a cura del Soggetto Responsabile:

1. schede tecniche dei componenti installati fornite dal produttore;
2. schede tecniche delle funzioni di controllo implementate;
3. pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale;
4. libretto di manutenzione dell'impianto.

9.7 Installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, anche aperta al pubblico, presso l'edificio e le relative pertinenze, ovvero presso i parcheggi adiacenti, a condizione che l'intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche (intervento II.G - art. 5, comma 1, lettera g)

L'intervento incentivabile consiste nell'installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, anche aperta al pubblico, presso un edificio esistente dotato di impianto di climatizzazione e se realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche.

L'intervento può essere realizzato, oltre che presso l'edificio esistente, nelle relative pertinenze dell'edificio da intendersi quali spazi di pertinenza risultanti dalla visura catastale dell'edificio oggetto dell'intervento e funzionali all'edificio, compresi quelli coperti, destinati al parcheggio o al transito dei veicoli, cortili, rampe, autorimesse, box, tettoie, posti auto assegnati o condominiali, nonché presso i parcheggi adiacenti.

9.7.1 Requisiti tecnici per l'accesso all'incentivo (Allegato 1 del Decreto)

Di seguito sono riportati i requisiti minimi per l'accesso all'incentivo:

- a) l'intervento deve essere realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche di cui all'art 8, comma 1, lett. a), destinato all'erogazione di energia termica del medesimo edificio oggetto dell'intervento;
- b) il soggetto responsabile è titolare di utenze connesse in bassa e/o media tensione;
- c) l'infrastruttura di ricarica deve soddisfare i seguenti requisiti:
 - i. potenza minima installata del dispositivo di ricarica pari a 7,4 kW;
 - ii. deve essere realizzata con dispositivi di ricarica di tipologia *smart*, ovvero almeno:
 - o in grado di misurare e registrare la potenza attiva di ricarica del veicolo elettrico e trasmettere tale misura a un soggetto esterno;
 - o in grado di ricevere e attuare comandi assegnati da tali soggetti, quali riduzione della potenza massima di ricarica e incremento o ripristino della potenza massima di ricarica;
 - iii. deve essere provvista di dispositivi di ricarica in grado di erogare la ricarica di veicoli elettrici secondo il "*modo 3*" oppure il "*modo 4*", definiti dalla norma internazionale CEI EN 61851;
 - iv. deve essere asseverata tramite rilascio della dichiarazione di conformità prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n.37;
- d) l'infrastruttura di ricarica con destinazione pubblica deve essere registrata alla Piattaforma Unica Nazionale (PUN) di cui al Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 16 marzo 2023, n. 106.

Per interventi realizzati da imprese e da ETS economici su edifici ricadenti nell'ambito terziario, l'intervento in esame deve determinare una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 20% della configurazione *ante-operam*. Al fine di tale verifica, devono essere redatti gli **attestati di prestazione energetica *ante-operam* e *post-operam***.

9.7.2 Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione (art. 6)

Sono di seguito elencate le spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivo, che dovranno essere riportate, quando pertinenti, nelle fatture attestanti l'intervento effettuato di installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica di mobilità elettrica:

1. la fornitura e la messa in opera dei punti di ricarica;
2. la fornitura e la messa in opera di materiali ordinari, necessari alla realizzazione di opere edili per l'installazione dei punti di ricarica e la realizzazione delle infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, nel caso in cui l'intervento non ricada tra gli obblighi prevista dalla direttiva UE 2018/844;
3. il contributo in quota potenza di cui al Testo Integrato delle Connessioni attive - TICA per la richiesta di potenza aggiuntiva in prelievo;
4. prestazioni professionali connesse alla realizzazione dell'intervento.

Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisca un costo. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.

9.7.3 Calcolo dell'incentivo (Allegato 2 del Decreto)

Per l'intervento di installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, l'incentivo è erogato nel limite del 30% delle spese sostenute ammissibili, fermo restando il rispetto del costo massimo ammissibile differenziato in funzione della tipologia di tecnologia dell'infrastruttura.

L'incentivo erogabile è comunque non superiore all'incentivo riconoscibile per l'intervento combinato di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche, quantificato secondo le modalità di cui al paragrafo 9.9.3.

$$I_{\text{tot}} = \min (30\% \cdot C; I_{\text{tot}} \text{ impianto pompa di calore elt})$$

con $I_{\text{tot}} \leq I_{\text{max}}$

I_{tot} : incentivo totale dell'intervento cumulato per l'intera durata che verrà ripartito e corrisposto in 2 o 5 rate annuali costanti in ragione della potenza dell'intervento combinato "impianto pompa di calore elt" rispettivamente $P_{\text{rated}} \leq 35 \text{ kW}$ o $P_{\text{rated}} > 35 \text{ kW}$, oppure, in un'unica soluzione se l'ammontare totale dell'incentivo sia inferiore o uguale a euro 15.000 o per gli aventi diritto.

I_{max} : valore massimo raggiungibile dell'incentivo totale (I_{tot}), quantificato secondo l'intervento combinato di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche (I_{tot} impianto pompa di calore elt) nelle modalità di cui al paragrafo 9.9.3;

C: spesa sostenuta in € per la realizzazione dell'intervento;

C_{max} è il valore massimo di C, definito dall'Allegato 2 del Decreto, in funzione della tipologia di tecnologia dell'infrastruttura.

Potenza: potenza massima erogabile dall'infrastruttura di ricarica. Laddove l'infrastruttura eroghi sia in corrente continua che alternata, la potenza è da assumersi quale valore massimo tra le due condizioni di funzionamento.

Tipologia di intervento		Costo massimo ammissibile C_{max}	Valore massimo dell'incentivo I_{max} [€]
A) infrastrutture di ricarica di potenza standard $7,4 \text{ kW} < P \leq 22 \text{ kW}$	per punto di ricarica in connessione monofase	2.400 €	I_{tot} dell'impianto pompa di calore, quantificato secondo le modalità del paragrafo 9.9.3 pompe calore
	per punto di ricarica in connessione trifase	8.400 €	
B) infrastrutture di ricarica di potenza superiore alla soglia massima di cui al precedente punto A	per potenza compresa nelle soglie $22 \text{ kW} < P \leq 50 \text{ kW}$	1.200 €/kW	
	per potenza compresa nelle soglie $50 \text{ kW} < P \leq 100 \text{ kW}$	60.000 €/infrastruttura	
	per potenza $> 100 \text{ kW}$	110.000 €/infrastruttura	

Tabella 22 - Costo massimo ammissibile per tecnologia e incentivo massimo

Per gli interventi realizzati su edifici pubblici di cui all'art. 11, comma 2, del Decreto la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100%, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2 delle presenti Regole Applicative.

Per le istanze i cui Soggetti Ammessi siano identificati come imprese ed ETS economici, per l'intensità degli incentivi spettanti si applicano le disposizioni del Titolo V del Decreto, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2.1 delle presenti Regole Applicative.

9.7.4 Documentazione necessaria per l'accesso all' incentivo

Documentazione da allegare alla richiesta di incentivo

- documentazione comune a tutte le tipologie di interventi;
- per gli interventi che prevedono l'installazione di infrastrutture di ricarica ricompresi nel Catalogo, l'asseverazione di un tecnico abilitato secondo quanto indicato nel paragrafo 12.5;
- per gli interventi che prevedono l'installazione di infrastrutture di ricarica non ricompresi nel Catalogo, l'asseverazione di un tecnico abilitato secondo quanto indicato nel paragrafo 12.5, unitamente alla certificazione del produttore degli elementi impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi di cui al Decreto e alle relative Regole Applicative;
- visura catastale dell'edificio oggetto dell'intervento e nel caso in cui l'intervento sia realizzato su una pertinenza di edificio esistente o su parcheggi adiacenti, invio di documentazione catastale atta a dimostrare che tali aree costituiscano, agli effetti, spazi di pertinenza e funzionali all'edificio oggetto di intervento;
- documentazione fotografica attestante l'intervento dove siano riportate:
 - la vista d'insieme del sito di installazione interessato dall'intervento *ante-operam e post-operam*;
 - la vista d'insieme dell'infrastruttura di ricarica;
 - la vista di dettaglio dei punti di ricarica e delle relative targhe;
 - le foto dell'impianto combinato di sostituzione dell'impianto esistente con impianto di climatizzazione dotato di pompa della pompa di calore di cui all'art.8, comma 1, lett a).
- per interventi realizzati dalle imprese (ivi inclusi gli ETS economici) su edifici ricadenti nell'ambito terziario, attestato di prestazione energetica *ante-operam e post-operam* (redatto secondo D.Lgs.

192/05 e s.m.i. e disposizioni regionali vigenti ove presenti), ai fini della verifica della riduzione della domanda di energia primaria.

Documentazione da conservare

- 1) dichiarazione di conformità prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n.37, con indicazione della marca e del modello dell'infrastruttura di ricarica elettrica installata;
- 2) schede tecniche del produttore del punto di ricarica installato;
- 3) documentazione tecnica rilasciata dal distributore per la connessione;
- 4) pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale.

9.8 Installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e/o opere di allacciamento alla rete, presso l'edificio o nelle relative pertinenze, a condizione che l'intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche (intervento II.H - art. 5, comma 1, lettera h)

L'intervento consiste nella installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, presso l'edificio o nelle relative pertinenze da intendersi quali spazi di pertinenza risultanti dalla visura catastale dell'edificio oggetto dell'intervento.

L'intervento sarà ammissibile a condizione che sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche.

Di seguito si riportano alcuni requisiti specifici dell'intervento in relazione al sito di installazione.

9.8.1 Requisiti tecnici per l'accesso agli incentivi

Di seguito sono riportati i requisiti minimi per l'accesso all'incentivo:

- l'intervento deve essere realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche di cui all'art. 8, comma 1, lett. a), destinato all'erogazione di energia termica del medesimo edificio oggetto dell'intervento;
- l'impianto fotovoltaico è realizzato in assetto di autoconsumo, vale a dire in regime di cessione parziale;
- la potenza dell'impianto è non inferiore a 2 kW, non superiore a 1 MW e comunque alla potenza disponibile sul punto di prelievo su cui viene connesso l'impianto di produzione;
- I moduli fotovoltaici e gli inverter costituenti l'impianto sono esclusivamente di nuova costruzione, dotati di marcatura CE in conformità alla Direttiva 2014/35/UE e aventi tolleranza solo positiva, resistenza al carico minima pari a 5.400 Pa, coefficiente di perdita di potenza con la temperatura non inferiore a -0,37 %/°C e garanzia di prodotto pari ad almeno 10 anni.
- I moduli degli impianti fotovoltaici dispongono di garanzia di rendimento minimo pari almeno al 90% dopo i primi 10 anni di vita. Gli inverter dispongono di garanzia di rendimento europeo pari ad almeno il 97%;
- alla data di trasmissione della richiesta d'incentivo l'impianto sia connesso alla rete in BT o MT ovvero, laddove non sia connesso per cause non imputabili al Soggetto Responsabile, l'impianto risulti installato e risultino avviate da parte del Soggetto Responsabile le procedure finalizzate alla connessione attraverso l'invio del modello unico di connessione, ove applicabile la procedura semplificata, o sia accettato il preventivo di connessione inviato dal Gestore di Rete.

Per il corretto dimensionamento dell'impianto in assetto di autoconsumo, si dovrà assumere come riferimento il "fabbisogno energetico", inteso come fabbisogno energetico delle utenze elettriche e termiche riferibili all'edificio unità immobiliare oggetto dell'intervento. Esso è calcolato come somma dei consumi medi annui di energia elettrica e degli eventuali consumi equivalenti associati all'uso diretto di energia termica e/o di combustibili utilizzati per la produzione di energia termica ad uso del Soggetto Responsabile. Il valore dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico non dovrà essere superiore del 5% della somma dei consumi medi annui di energia elettrica e degli eventuali consumi equivalenti associati all'uso diretto di energia termica e/o di combustibili utilizzati per la produzione di energia termica.

L'intervento dovrà, inoltre, rispettare i seguenti principi di riferimento:

1. i pannelli fotovoltaici installati dovranno rispettare le disposizioni CEI, o in generale, le migliori tecniche disponibili per massimizzare la produzione di elettricità da pannelli solari, anche in relazione alle norme di connessione, e dovranno essere dotati della Marcatura CE, inclusa la certificazione di conformità alla direttiva Rohs;
2. con riferimento ai moduli fotovoltaici, saranno rispettati gli obblighi previsti in materia di fine vita dal D.Lgs. 49/2014 e dal D.Lgs. 118/2020 da parte dei produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (nel seguito, AEE), aderenti a sistemi di gestione individuali o collettivi previsti dagli artt. 9 e 10 del D.Lgs. 49/2014, ovvero iscritti nell'apposito Registro dei produttori AEE;
3. che l'impianto sarà realizzato nel rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione incendi, disponendo, ove applicabile, di tutta la documentazione prevista dalla Lettera Circolare M.I. Prot. n. P515/4101 sotto 72/E.6 del 24 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Per interventi realizzati da imprese e da ETS economici su edifici appartenenti all'ambito terziario, l'intervento in esame deve determinare una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 20% della configurazione *ante-operam*. Al fine di tale verifica, deve essere redatto l'**attestato di prestazione energetica sia *ante-operam* sia *post-operam***.

9.8.2 Spese ammissibili

Sono di seguito elencate le spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivo, che dovranno essere riportate, quando pertinenti, nelle fatture attestanti l'intervento in esame:

- i. la fornitura e la posa in opera dell'impianto fotovoltaico e dell'eventuale sistema di accumulo e relativi costi di allacciamento alla rete;
- ii. le spese per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione dell'intervento.

Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.

9.8.3 Calcolo dell'incentivo (Allegato 2 Decreto)

Per l'intervento in esame, l'incentivo è erogato nel limite del 20% delle spese sostenute ammissibili, fermo restando il rispetto del costo massimo ammissibile differenziato in funzione della taglia dell'impianto e del sistema di accumulo.

L'incentivo erogabile è comunque non superiore all'incentivo riconoscibile per l'intervento combinato di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche, quantificato secondo le modalità di cui al paragrafo 9.9.3.

$$I_{tot} = \min (\%_{spesa} \cdot C_{FTV} \cdot P_{FTV} + \%_{spesa} \cdot C_{ACC} \cdot C_{ACCUMULO}; I_{tot \text{ impianto pompa di calore elt}})$$

con $I_{tot} \leq I_{max}$

I_{tot} : incentivo totale dell'intervento cumulato per l'intera durata che verrà ripartito e corrisposto in 2 o 5 rate annuali costanti in ragione della potenza dell'intervento combinato "impianto pompa di calore elettrica" rispettivamente $P_{rated} \leq 35 \text{ kW}$ o $P_{rated} > 35 \text{ kW}$, oppure, in un'unica soluzione se l'ammontare totale dell'incentivo sia inferiore o uguale a euro 15.000 o per gli aventi diritto.

I_{max} : valore massimo raggiungibile dall'incentivo totale (I_{tot}), quantificato secondo l'intervento combinato di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche ($I_{tot \text{ impianto pompa di calore elt}}$) nelle modalità di cui al paragrafo 9.9.3;

P_{FTV} è la potenza di picco dell'impianto fotovoltaico (kW);

C_{FTV} è il costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell'intervento definito dal rapporto tra spesa sostenuta in euro e la potenza di picco dell'impianto; I valori massimi di C_{FTV} , ai fini del calcolo dell'incentivo massimo, sono i seguenti:

- 1.500 €/kW per impianti fino a 20 kW;
- 1.200 €/kW per impianti oltre 20 kW e fino a 200 kW;
- 1.100 €/kW per impianti oltre 200 kW e fino a 600 kW;
- 1.050 €/kW per impianti oltre 600 kW e fino a 1.000 kW

$\%_{spesa}$ è la percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per l'intervento, pari al 20%;

$C_{ACCUMULO}$ è la capacità nominale del sistema di accumulo espresso in kWh;

C_{ACC} è il costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell'intervento definito dal rapporto tra spesa sostenuta in euro e la capacità nominale del sistema di accumulo espresso in kWh; Il valore massimo di C_{ACC} , ai fini del calcolo dell'incentivo è pari a 1.000 €/kWh.

È prevista, inoltre, una maggiorazione dell'incentivo, in caso di impianti con moduli fotovoltaici iscritti al “**registro delle tecnologie del fotovoltaico**” di cui all'articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, e alle relative sezioni, come di seguito indicato:

- a) di **cinque punti percentuali** per impianti con moduli fotovoltaici che rispondono ai requisiti di carattere territoriale e tecnico di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 12;
- b) di **dieci punti percentuali** per impianti con moduli fotovoltaici che rispondono ai requisiti di carattere territoriale e tecnico di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 12;
- c) di **quindici punti percentuali** per impianti con moduli fotovoltaici che rispondono ai requisiti di carattere territoriale e tecnico di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo 12.

Al fine dell'applicazione di tale maggiorazione:

- l'iscrizione al “registro delle tecnologie del fotovoltaico” dovrà essere dichiarata in fase di trasmissione della “richiesta di concessione degli incentivi”, redatta in conformità al Modello 1 e 2, allegando, altresì, la documentazione attestante l'avvenuta iscrizione al registro richiamato e alla specifica sezione di cui alle lettere a), b) o c);
- **tutti** i moduli costituenti l'impianto devono essere inclusi nel “registro delle tecnologie del fotovoltaico” e devono ricadere **esclusivamente** in una delle sezioni di cui alle lettere a), b) o c). Non sono, pertanto, ammessi alla maggiorazione gli impianti con moduli afferenti a diverse sezioni del registro.

Per gli interventi realizzati su edifici pubblici di cui all'art. 11, comma 2, del Decreto la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100%, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2 delle presenti Regole Applicative.

Per le istanze i cui Soggetti Ammessi siano identificati come imprese ed ETS economici, per l'intensità degli incentivi spettanti si applicano le disposizioni del Titolo V del Decreto, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2.1 delle presenti Regole Applicative.

9.8.4 Documentazione necessaria per l'accesso all'incentivo

Documentazione da allegare alla richiesta

1. Documentazione comune a tutte le tipologie di interventi;
2. asseverazione di un tecnico abilitato attestante i requisiti tecnici richiamati, secondo quanto indicato nel paragrafo 12.5;
3. certificazione del produttore degli elementi impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi di cui al Decreto;
4. nel caso di installazione di impianto superiore a 20 kW, relazione tecnica di progetto timbrata e firmata dal progettista, corredata dallo schema elettrico unifilare *as-built*, con rappresentazione dei componenti principali dell'impianto fotovoltaico (moduli, inverter, trasformatori, accumuli, contatori, etc.) e dei principali tracciati elettrici;
5. copia del modello unico inviato per la connessione (ove applicabile la procedura semplificata) o copia del preventivo di connessione inviato dal Gestore di Rete accettato dal Soggetto Responsabile;
6. relazione di calcolo del fabbisogno elettrico e del fabbisogno elettrico equivalente (in caso di conversione del fabbisogno termico in energia elettrica equivalente) dell'edificio oggetto d'intervento, con allegata la documentazione comprovante i consumi elettrici e la quantità di combustibili utilizzati ai fini del calcolo (fatture di acquisto riconducibili all'intero anno solare di riferimento);
7. report PDF generato dal sito PVGIS (https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/it/), riferito al sito dell'intervento e completo di tutte le sue pagine, utilizzato per il dimensionamento dell'impianto fotovoltaico ed attestante il valore dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico con riferimento alla potenza di picco dell'impianto ed alle caratteristiche del sito d'installazione;
8. bollette elettriche rappresentative dei consumi annuali dichiarati, ovvero le copie delle fatture relative alla fornitura dell'energia elettrica intestata al Soggetto Ammesso, in cui siano riportati in modo chiaro i valori di energia elettrica consumati in un anno solare utilizzati ai fini del calcolo del fabbisogno elettrico equivalente, secondo quanto riportato al paragrafo 9.8.1;
9. fatture di acquisto dei combustibili utilizzati per coprire il fabbisogno termico dell'edificio oggetto d'intervento, riconducibili all'intero anno solare di riferimento e comprovanti le quantità di combustibili utilizzati ai fini del calcolo del fabbisogno elettrico equivalente, secondo quanto previsto al paragrafo 9.8.1;
10. Elenco dei numeri di serie dei moduli e dei convertitori (inverter);
11. dichiarazione di conformità dell'impianto, ove prevista, ai sensi del DM 37/08, redatta da un installatore o dalla ditta esecutrice dell'impianto avente i requisiti professionali di cui all'art. 15 del D.Lgs. 28/11;
12. documentazione fotografica attestante l'intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF riportanti:
 - vista di dettaglio del pannello fotovoltaico installato;
 - vista di dettaglio della targa dei moduli fotovoltaici installati;
 - vista di dettaglio del sistema di accumulo;
 - vista d'insieme del campo fotovoltaico in fase di installazione;
 - vista d'insieme del campo fotovoltaico realizzato;
 - documentazione fotografica dell'intervento combinato III.A, secondo quanto previsto nel paragrafo 9.10.
13. per interventi realizzati dalle imprese (ivi inclusi gli ETS economici) su edifici ricadenti nell'ambito terziario, attestato di prestazione energetica *ante-operam* e *post-operam* (redatto secondo D.Lgs.

192/05 e s.m.i. e disposizioni regionali vigenti ove presenti), ai fini della verifica della riduzione della domanda di energia primaria.

Documentazione da conservare a cura del Soggetto Responsabile

- Verbali di attivazione della connessione e di installazione/intervento sui contatori dell'energia prodotta e immessa in rete: verbale di attivazione della connessione redatto dal Gestore di Rete ai sensi di quanto disposto dal TICA (art. 10.10 bis per connessione in BT e MT);
- Schede tecniche del/i modulo/i fotovoltaico/i: corrispondente alla scheda rilasciata dal fabbricante del/dei modulo/i utilizzato/i per la realizzazione dell'impianto, recante le principali caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura;
- Scheda tecnica del sistema di accumulo;
- Schede tecniche dei convertitori (inverter);
- libretto di centrale/d'impianto, come previsto da legislazione vigente;
- certificato di garanzia dei moduli fotovoltaici, degli inverter, degli accessori e dei componenti elettrici ed elettronici;
- nel caso di impianto fino a 20 kW, relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali;
- pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale;
- certificato di collaudo dell'impianto;
- copia della licenza/e di officina elettrica/codice ditta rilasciatoo dall'Agenzia delle Dogane, nel caso di impianti di potenza superiore a 20 kW, ovvero copia del regolamento di esercizio per impianti di potenza inferiore o uguale a 20 kW.

9.9 Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzando energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW (intervento III. A - art. 8, comma 1, lettera a)

L'intervento incentivabile consiste nella sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti, in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, con impianti di climatizzazione invernale, di potenza massima inferiore o uguale a 2.000 kW_t²³, dotati di pompe di calore elettriche o a gas, utilizzando energia aerotermica, geotermica o idrotermica.

Tutta l'energia termica prodotta dovrà essere utilizzata per soddisfare la richiesta termica per la climatizzazione degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria e volta, in parte, alla produzione di calore per processi industriali, artigianali, agricoli, per il riscaldamento di piscine o di componenti dei centri benessere.

9.9.1 Requisiti tecnici per l'accesso all'incentivo (Allegato 2 del Decreto)

Di seguito sono riportati i requisiti minimi richiesti per l'accesso all'incentivo:

- i. l'installazione deve sostituire parzialmente o integralmente l'impianto di climatizzazione invernale già presente nell'immobile di qualsiasi categoria catastale (tranne F). La sostituzione parziale è ammessa solo nel caso di un impianto dotato di più generatori di calore;
- ii. la messa a punto e l'equilibratura del sistema di distribuzione, regolazione e controllo;
- iii. l'installazione su tutti i corpi scaldanti di elementi di regolazione di tipo modulante agente sulla portata, tipo valvole termostatiche a bassa inerzia termica, a esclusione:
 - a. dei locali in cui l'installazione di valvole termostatiche o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata sia dimostrata inequivocabilmente non fattibile tecnicamente nel caso specifico (*cfr.* Decreto 26 giugno 2015, concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e la definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici);
 - b. dei locali in cui è installata una centralina di termoregolazione con dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente (*cfr.* Decreto 26 giugno 2015, concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e la definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici). In caso di impianti al servizio di più locali, è possibile omettere l'installazione di elementi di regolazione di tipo modulante agenti sulla portata esclusivamente sui terminali di emissione situati all'interno dei locali in cui è presente una centralina di termoregolazione, anche se questa agisce, oltre che sui terminali di quel locale, anche sui terminali di emissione installati in altri locali;
 - c. degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C;
- iv. l'installazione di efficaci sistemi di contabilizzazione individuale dell'energia termica utilizzata, nel caso di impianti centralizzati a servizio di molteplici unità immobiliari e/o edifici;

²³ Sono ammessi interventi di installazione di generatori in impianti di potenza termica nominale complessiva *post-operam*, intesa come somma delle potenze termiche nominali di tutti i generatori di calore (nuovi e non sostituiti) che riscaldano lo stesso edificio/unità immobiliare, inferiore o uguale a 2.000 kW_t.

- v. per gli interventi con potenza termica utile superiore a 200 kW, è obbligatoria l'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore e la comunicazione al GSE delle misure dell'energia termica annualmente prodotta dagli impianti e utilizzata per coprire i fabbisogni termici, secondo quanto indicato al paragrafo 12.8;
- vi. **per le pompe di calore elettriche** l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento (η_s %) e lo SCOP devono essere almeno pari ai valori dei requisiti minimi di ecoprogettazione dei regolamenti di prodotto *ecodesign*, calcolati in zona climatica "average" e stabiliti in funzione del tipo di prodotto e di applicazione, come indicati nelle Tabelle 3-4 dell'Allegato 1 del Decreto. La prestazione delle pompe di calore deve essere dichiarata e garantita dal costruttore sulla base di prove effettuate in conformità alla UNI EN14825, come previsto dalle regolamentazioni Ecodesign vigenti ed eventuali successive modifiche e integrazioni;

[Tabella 3 – Allegato 1 – D.M. 7 agosto 2025]					
	Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno	Efficienza stagionale minima ecodesign η_s (%)	SCOP minimo ecodesign	COP minimo ecodesign	Denominazione commerciale
Reg. 206/2012	aria/aria ≤ 12 kW	149 GWP >150 134 GWP ≤ 150	3,8 3,42		Split/multisplit
				2,60 GWP > 150 2,34 GWP ≤ 150	Fixed double duct
Reg. 2281/2016	aria/aria >12 kW	137	3,5		VRF/VRV
		125	3,2		Rooftop
Reg. 2281/2016	acqua/aria	137	3,625		Acqua/aria
Reg. 813/2013	aria/acqua	110	2,825		aria/acqua – acqua/acqua
	acqua/acqua	110	2,95		
	aria/acqua a bassa temperatura	125	3,2		
	acqua/acqua a bassa temperatura	125	3,325		

Tabella 23 - Requisiti minimi Ecodesign per pompe di calore geotermiche

[Tabella 4 – Allegato 1 – D.M. 7 agosto 2025]				
	Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno	Efficienza stagionale minima ecodesign η_s (%)	SCOP minimo ecodesign	Denominazione commerciale
Reg. 206/2012	salamoia/aria ≤ 12 kW	149 GWP >150 134 GWP ≤ 150	3,8 3,42	Salamoia/aria
Reg. 2281/2016	salamoia/aria >12 kW	137	3,625	
Reg. 813/2013	salamoia/acqua	110	2,825	Salamoia/acqua
	salamoia/acqua a bassa temperatura	125	3,2	

Tabella 24 - Requisiti minimi Ecodesign per pompe di calore geotermiche

- vii. **per le pompe di calore a gas** l'efficienza media stagionale η_s % e lo SPER devono essere almeno pari ai valori requisiti minimi di ecoprogettazione dei regolamenti di prodotto ecodesign, calcolati in zona climatica "average" e stabiliti in funzione del tipo di prodotto e di applicazione, secondo quanto indicato in Tabella 5 dell'Allegato 1 del Decreto.

[Tabella 5 – Allegato 1 – D.M. 7 agosto 2025]				
	Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno	Efficienza stagionale minima ecodesign η_s (%)	SPER minimo ecodesign	Denominazione commerciale
Reg. 2281/2016	aria/aria	130	1,33	Split/multisplit VRF/VRV
Reg. 2281/2016	acqua/aria	130	1,33	Acqua/aria
	salamoia/aria	130	1,33	Salamoia/aria
Reg. 813/2013	aria/acqua – acqua/acqua	110	1,13	aria/acqua – acqua/acqua
	aria/acqua – acqua/acqua a bassa temperatura	125	1,28	
	Salamoia/acqua	125	1,28	Salamoia/acqua

Tabella 25 - Requisiti minimi Ecodesign per pompe di calore a gas

La prestazione delle pompe di calore deve essere dichiarata e garantita dal costruttore sulla base di prove effettuate in conformità alle seguenti norme:

- UNI EN-12309-2015: per quanto riguarda le pompe di calore a gas ad assorbimento (valori di prova sul p.c.i.);
- UNI EN 16905 per quanto riguarda le pompe di calore a gas a motore endotermico;

Le emissioni in atmosfera degli ossidi di azoto NO_x (espressi come NO_2), dovute al sistema di combustione, devono essere calcolati in conformità alla vigente normativa europea e devono essere inferiori a 120 mg/kWh_t per le pompe di calore a gas ad assorbimento e inferiori a 240 mg/kWh_t per le pompe di calore a gas con motore a combustione interna. Tali valori sono riferiti all'energia termica prodotta.

Per le pompe di calore elettriche o a gas, l'impianto realizzato deve asservire le medesime utenze della configurazione *ante-operam*.

Per le pompe di calore "VRF/VRV" l'accesso agli incentivi è ammesso anche nel caso della sostituzione esclusivamente dell'unità esterna, mantenendo inalterati il rimanente circuito frigorifero e le relative unità interne anche se le stesse costituiscono il generatore oggetto di sostituzione. Tale possibilità si adotta anche per la sostituzione di pompe di calore di tipologia split/multisplit e per pompe di calore con scambio interno ad acqua, dove l'unità interna non costituisce il generatore oggetto di sostituzione.

Per gli interventi realizzati su un intero edificio dotato di un impianto di riscaldamento preesistente di potenza nominale totale (da intendersi potenza nominale totale utile) maggiore o uguale a 200 kW_t , ai fini della richiesta di incentivo la diagnosi energetica *ante-operam* e l'APE *post-operam* sono obbligatori, a pena di decadenza del riconoscimento degli incentivi.

Disposizioni specifiche per le imprese e gli ETS economici

Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 25, comma 2, del Decreto per le imprese e gli ETS economici non sono incentivabili le pompe di calore a gas.

9.9.2 Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione (art. 9)

L'incentivo per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernali dotati di pompe di calore elettriche e a gas è stabilito sulla producibilità dell'intervento, in funzione dell'energia termica prodotta in un anno. Il riconoscimento delle spese accessorie è incluso nei coefficienti di valorizzazione dell'energia termica prodotta (C_i).

Le spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivo, comprensive di IVA dove essa costituisca un costo, comprendono:

- i. lo smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale;
- ii. la fornitura, trasporto e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche; le opere idrauliche e murarie necessarie alla sostituzione a regola dell'arte di impianti di climatizzazione invernale unitamente, se del caso, a quelli di produzione di acqua calda sanitaria e/o calore per processi industriali, agricoli e/o riscaldamento di piscine o di componenti di centri benessere;
- iii. i sistemi di contabilizzazione globale (solo se obbligatori) e individuale; eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento delle acque, sui dispositivi di controllo e regolazione, sui sistemi di estrazione e alimentazione dei combustibili, sui sistemi di emissione;
- iv. opere e sistemi di captazione per le pompe di calore geotermiche;
- v. prestazioni professionali connesse alla realizzazione dell'intervento.

9.9.3 Calcolo dell'incentivo (Allegato 2 del Decreto)

Pompe di calore elettriche

Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernali esistenti con impianti per la climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria/calore di processo/riscaldamento piscine, dotati di pompe di calore elettriche, l'incentivo annuo è definito in funzione dell'energia termica prodotta annualmente (definita in funzione dello SCOP, della potenza termica alle condizioni standard di riferimento del generatore e di coefficienti di utilizzo dipendenti dalle zone climatiche) e di specifici coefficienti di valorizzazione dell'energia (€/kWh_t) di cui alla Tabella 9 dell'Allegato 2 del Decreto.

$$I_{a\ tot} = E_i \cdot C_i$$

dove:

$I_{a\ tot}$: è l'incentivo annuo in euro. Tale incentivo è costituito dalla sommatoria delle rate annue previste nella Tabella 1 dell'art. 11, comma 3, del Decreto:

- 2 annualità per generatori con potenza termica utile nominale ≤ 35 kW;
- 5 annualità per generatori con potenza termica utile nominale per generatori > 35 kW.

L'incentivo totale (I_{tot}) sarà corrisposto in un'unica soluzione se inferiore o uguale a euro 15.000, nonché per gli aventi diritto.

C_i : è il coefficiente di valorizzazione dell'energia termica prodotta espresso in €/kWh_t , definito in tabella 9 dell'Allegato 2 del Decreto e distinto per tecnologia installata. Nei casi di interventi che prevedono più generatori della stessa tipologia il coefficiente è individuato sulla base della somma delle potenze dei generatori di tipologia analoga;

E_i è l'energia termica incentivata prodotta da ciascun generatore in un anno ed è calcolata come segue:

$$E_i = Q_u \cdot [1 - 1/SCOP] \cdot k_p$$

dove:

SCOP è il coefficiente di prestazione stagionale della pompa di calore installata, come dedotto dai dati forniti dal produttore, in zona climatica *average*, nel rispetto dei requisiti minimi e delle condizioni di temperatura stabiliti dai Regolamenti Ecodesign vigenti.

Q_u è il calore totale prodotto dall'impianto espresso in kWh_t ed è calcolato come segue:

$$Q_u = P_{rated} \cdot Q_{uf}$$

P_{rated} è la potenza della pompa di calore alle condizioni standard di riferimento, espressa in kW, così come definita e dichiarata dai fabbricanti nella Scheda Prodotto ai fini del rispetto degli obblighi di informazione dei Regolamenti Ecodesign;

Q_{uf} è un coefficiente di utilizzo dipendente dalla zona climatica, come indicato nella Tabella 8 dell'Allegato 2 del Decreto, riportata in calce al presente Paragrafo.

k_p è un coefficiente di premialità dato dal rapporto tra l'efficienza energetica stagionale della pompa di calore considerata e quella minima per l'immissione sul mercato prevista dal regolamento codesign applicato:

$$k_p = \eta_s / \eta_{s,min} \text{ Ecodesign}$$

Per i sistemi *fixed double duct*, E_i è l'energia termica incentivata prodotta da ciascun generatore in un anno ed è calcolata come segue:

$$E_i = Q_u \cdot [1 - 1/COP] \cdot k_p$$

dove:

COP è il coefficiente di prestazione della pompa di calore installata, come dedotto dai dati forniti dal produttore, nel rispetto dei requisiti minimi e delle condizioni di temperatura stabiliti dai Regolamenti Ecodesign vigenti.

Q_u è il calore totale prodotto dall'impianto espresso in kWh_t ed è calcolato come segue:

$$Q_u = P_{rated} \cdot Q_{uf}$$

P_{rated} è la potenza della pompa di calore alle condizioni standard di riferimento, espressa in kW, così come definita e dichiarata dai fabbricanti nella Scheda Prodotto ai fini del rispetto degli obblighi di informazione dei Regolamenti Ecodesign;

Q_{uf} è un coefficiente di utilizzo dipendente dalla zona climatica, come indicato nella Tabella 8 dell'Allegato 2 del Decreto, riportata in calce al presente Paragrafo.

k_p è un coefficiente di premialità dato dal rapporto COP/COPminimo dell'ecodesign, definito dal Regolamento 206/2012 e risulta pari a 2,6.

Pompe di calore a gas

Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernali esistenti con impianti per la climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria /calore di processo/riscaldamento piscine, dotati di pompe di calore elettriche, l'incentivo annuo è definito in funzione dell'energia termica prodotta annualmente (definita in funzione dello SPER, della potenza termica alle condizioni standard di riferimento del generatore e di coefficienti di utilizzo dipendenti dalle zone climatiche) e di specifici coefficienti di valorizzazione dell'energia (€/kWh_t) di cui alle Tabelle 9 dell'Allegato 2 del Decreto.

$$I_{a\ tot} = E_i \cdot C_i$$

dove:

$I_{a\ tot}$ è l'incentivo annuo in euro. Tale incentivo è costituito dalla sommatoria delle rate annue previste nella tabella 1 dell'art. 11 del Decreto:

- 2 annualità per generatori con potenza termica utile nominale ≤ 35 kW;
- 5 annualità per generatori con potenza termica utile nominale per generatori > 35 kW.

L'incentivo totale (I_{tot}), sarà corrisposto in un'unica soluzione se inferiore o uguale a euro 15.000 nonché per gli aventi diritto.

C_i è il coefficiente di valorizzazione per la somma dell'energia termica incentivata e dell'energia primaria risparmiata, espresso in €/kWh_t, definito in Tabella 9 dell'Allegato 2 del Decreto e distinto per tecnologia installata. Nei casi di interventi che prevedono più generatori della stessa tipologia il coefficiente è individuato sulla base della somma delle potenze dei generatori di tipologia analoga;

E_i è l'energia termica incentivata prodotta dal singolo generatore in un anno ed è calcolata come segue:

$$E_i = Q_u \cdot [1 - 1/SPER \cdot CC] \cdot k_p$$

dove:

SPER è il coefficiente di prestazione della pompa di calore a gas installata, come dedotto dai dati forniti dal produttore, in zona climatica *average*, nel rispetto dei requisiti minimi dei Regolamenti Ecodesign vigenti.

Il coefficiente di conversione CC pari a 2,5, riflette il 40% dell'efficienza di produzione media prevista dell'UE, ai sensi della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Q_u è il calore totale prodotto dall'impianto espresso in kWh_t ed è calcolato come segue:

$$Q_u = P_{rated} \cdot Q_{uf}$$

P_{rated} è la potenza della pompa di calore alle condizioni standard di riferimento, espressa in kW, così come definita e dichiarata dai fabbricanti nella Scheda Prodotto ai fini del rispetto degli obblighi di informazione dei regolamenti ecodesign;

Q_{uf} è un coefficiente di utilizzo dipendente dalla zona climatica, come indicato nella Tabella 8 dell'Allegato 2 del Decreto, in calce al presente Paragrafo.

k_p è un coefficiente di premialità dato dal rapporto tra l'efficienza energetica stagionale della pompa di calore considerata e quella minima per l'immissione sul mercato prevista dal regolamento ecodesign applicato:

$$k_p = \eta_s / \eta_{s,min\ Ecodesign}$$

[Tabella 8 – Allegato 2 – D.M. 7 agosto 2025]	
Zona climatica	Q_{uf}
A	600
B	850
C	1100
D	1400
E	1700
F	1800

Tabella 26 - Coefficiente di utilizzo per le pompe di calore

[Tabella 9 – Allegato 2 – D.M. 7 agosto 2025]				
Regolamento EU	Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno	Denominazione commerciale	Potenza P_{rated}	Coefficiente Ci
Reg. 206/2012	aria/aria	split/multisplit	$\leq 12 \text{ kW}_t$	0,070
		Fixed double duct		0,200
Reg. 2281/2016	aria/aria	VRF/VRV	$12 - 35 \text{ kW}_t$	0,15
			$> 35 \text{ kW}_t$	0,055
		rooftop	$\leq 35 \text{ kW}_t$	0,15
			$> 35 \text{ kW}_t$	0,055
Reg. 813/2013	aria/acqua	aria/acqua	$\leq 35 \text{ kW}_t$	0,15
			$> 35 \text{ kW}_t$	0,06
Reg. 2281/2016	acqua/aria	PdC ad acqua di falda /aria	$\leq 35 \text{ kW}_t$	0,160
			$> 35 \text{ kW}_t$	0,06
Reg. 813/2013	acqua/acqua	PdC ad acqua di falda/acqua	$\leq 35 \text{ kW}_t$	0,160
			$> 35 \text{ kW}_t$	0,06
Reg. 206/2012 Reg. 2281/2016	Salamoia/aria	Geotermiche suolo/acqua a circuito chiuso	$\leq 35 \text{ kW}_t$	0,160
			$> 35 \text{ kW}_t$	0,06
Reg. 813/2013	salamoia/acqua	Geotermiche suolo/acqua a circuito chiuso	$\leq 35 \text{ kW}_t$	0,160
			$> 35 \text{ kW}_t$	0,06

Tabella 27 - Coefficienti di valorizzazione dell'energia termica prodotta da pompe di calore

Per gli interventi realizzati su edifici pubblici di cui all'art. 11, comma 2, del Decreto la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100%, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2 delle presenti Regole Applicative.

Per l'intensità degli incentivi spettanti in relazione alle istanze i cui Soggetti Ammessi siano identificati come imprese ed ETS economici, si applicano inoltre le disposizioni del **Titolo V** del Decreto, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2.1 delle presenti Regole Applicative.

9.9.4 Documentazione necessaria per l'accesso all'incentivo

Documentazione da allegare alla richiesta di accesso all'incentivo:

1. documentazione comune a tutte le tipologie di interventi;
2. per gli interventi che prevedono l'installazione di generatori di potenza termica nominale ≤ 35 kW non ricompresi nel Catalogo, l'asseverazione di un tecnico abilitato non è obbligatoria; in questo caso è sufficiente una certificazione del produttore degli elementi impiegati, che attesti il rispetto dei requisiti minimi previsti dal Decreto e dalle relative Regole Applicative, per interventi con incentivo superiore a 3.500 euro;
3. per gli interventi che prevedono l'installazione di generatori di potenza termica nominale > 35 kW, l'asseverazione di un tecnico abilitato secondo quanto indicato nel paragrafo 12.5 più una certificazione del produttore degli elementi impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi previsti dal Decreto e dalle relative Regole Applicative per interventi con incentivo superiore a 3.500 euro;
4. nel caso di installazione di un generatore di calore avente potenza termica nominale maggiore o uguale a 100 kW_t, relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali d'impianto (per impianti geotermici anche lo schema di posizionamento delle sonde);
5. nel caso di installazione di un generatore di calore, di qualsiasi dimensione, volto oltre alla climatizzazione invernale anche ad altri utilizzi, una relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali d'impianto con l'indicazione dello specifico impiego per il riscaldamento e degli ulteriori utilizzi quali "acqua calda sanitaria" e/o calore di processo industriale/artigianale/agricolo e/o riscaldamento di piscine o di componenti di centri benessere dalla quale si evinca che i carichi termici in riscaldamento sono prevalenti rispetto ai carichi termici delle altre destinazioni d'uso;
6. documentazione fotografica attestante l'intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF e riportanti:
 - le targhe dei generatori sostituiti e installati (di ciascuna delle unità che costituiscono i generatori);
 - i generatori sostituiti e installati;
 - la centrale termica, o il locale di installazione, *ante-operam* (presente il generatore sostituito) e *post-operam* (presente il generatore installato);
 - le valvole termostatiche o del sistema di regolazione modulante della portata.

Si precisa, infine che, in caso in cui il generatore sostituito sia della tipologia a pompa di calore è necessario inviare la fotografia delle targhe dalle quali si evinca la potenza in riscaldamento. In assenza di tali targhe, in alternativa, si richiede di trasmettere adeguata documentazione tecnica atta a dimostrare la potenza in riscaldamento e che sia un impianto destinato alla climatizzazione invernale.

Documentazione da conservare a cura del Soggetto Responsabile

- 1) Per interventi non a Catalogo e per interventi con incentivi ≤ 3.500 euro certificazione del produttore e scheda tecnica del produttore del generatore di calore che può essere parte della certificazione del produttore di cui ai precedenti punti 2 e 3, che attestino il rispetto dei requisiti minimi richiesti dal Decreto, e, se di nuova installazione, dei sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche;

- 2) Certificato del corretto smaltimento del generatore di calore sostituito o un documento analogo attestante che il generatore è stato consegnato a un apposito centro per lo smaltimento (paragrafo 12.7);
- 3) Dichiarazione di conformità dell'impianto, ove prevista, ai sensi del DM 37/08;
- 4) Libretto di centrale/d'impianto, come previsto dalla legislazione vigente;
- 5) Nel caso di installazione di un generatore di calore avente potenza termica nominale maggiore o uguale a 35 kW_t e inferiore a 100 kW_t, relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista (o altro soggetto avente diritto ai sensi della normativa tecnica vigente), corredata degli schemi funzionali (per impianti geotermici anche lo schema di posizionamento delle sonde);
- 6) Per impianti geotermici di potenza termica nominale minore di 35 kW_t, schema di posizionamento delle sonde;
- 7) Pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale;
- 8) Nel caso in cui l'intervento sia realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 200 kW_t (art. 15, comma 1):
 - attestato di prestazione energetica *post-operam* (redatto secondo D.Lgs. 192/05 e s.m.i. e disposizioni regionali vigenti, ove presenti);
 - diagnosi energetica precedente l'intervento;
- 9) documentazione attestante l'iscrizione dell'impianto installato al catasto regionale, ove presente.

9.10 Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi *factory made* o bivalenti, o installazione di una pompa di calore “add on”, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW (intervento III.B - art. 8, comma 1, lettera b)

L’intervento incentivabile consiste nella sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti, in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, con impianti di climatizzazione invernale, di potenza massima inferiore o uguale a 2.000 kW_t²⁴, costituiti da:

- sistema ibrido *factory made* a pompa di calore, definito all’art. 2, comma 1, lett. lettera qq), del Decreto e inteso come un apparato costituito da un gruppo funzionale di generatori a pompa di calore, elettrica o a gas, integrato con un gruppo funzionale a combustione di caldaie a gas a condensazione o, in alternativa, di caldaie a biomassa, assemblati in fabbrica (*factory made*) ed espressamente concepiti e realizzati dal costruttore per lavorare in combinazione tra loro per mezzo di un sistema di regolazione “intelligente”;
- sistema bivalente a pompa di calore, definito all’art. 2, comma 1 lettera pp) del Decreto e inteso come apparato costituito da un gruppo primario a pompa di calore, abbinato ad un gruppo secondario a combustione costituito da una caldaia a condensazione a gas o, in alternativa, da una caldaia a biomassa, non assemblati in fabbrica, ma in campo. Tale sistema bivalente può essere realizzato anche tramite l’installazione di una pompa di calore “add on”, come definita all’art. 2, comma 1, lettera ff) del Decreto, ad integrazione di una caldaia a condensazione preesistente, alimentata esclusivamente a gas, senza obbligo di smaltimento di eventuali generatori preesistenti.

In ogni caso, tutti i generatori dei diversi gruppi devono essere controllati per mezzo di un sistema di regolazione “intelligente” finalizzato a massimizzare l’efficienza energetica del sistema stesso.

Tutta l’energia termica prodotta dovrà essere utilizzata per soddisfare la richiesta termica per la climatizzazione degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria e volta, in parte, alla produzione di calore per processi industriali, artigianali, agricoli, per il riscaldamento di piscine o di componenti dei centri benessere.

9.10.1 Requisiti tecnici per l’accesso all’incentivo (Allegato 2 del Decreto)

Sono di seguito riportati i requisiti minimi richiesti per l’accesso all’incentivo in relazione alle diverse tipologie di sistema sopra descritte (ibrido *factory made*, bivalente e pompa di calore “add on”) e volti a garantire l’effettivo miglioramento dell’efficienza energetica del sistema.

Per aver diritto agli incentivi, il fabbricante deve dichiarare il rispetto dei requisiti minimi di seguito elencati in relazione ad ogni distinta tipologia di sistema, specificando separatamente le prestazioni dei sub-componenti del sistema, ovvero del “gruppo funzionale a condensazione” e del “gruppo funzionale a pompa di calore”.

²⁴ Sono ammessi interventi di installazione di generatori in impianti di potenza termica nominale complessiva *post-operam*, intesa come somma delle potenze termiche nominali di tutti i generatori di calore (nuovi generatori, non sostituiti) che riscaldano lo stesso edificio/unità immobiliare, inferiore o uguale a 2.000 kW_t.

9.10.1.1 Sistemi ibridi *factory made* a pompa di calore

Sono di seguito riportati i requisiti minimi richiesti per l'accesso all'incentivo:

- i. i sistemi ibridi *factory made* devono essere costituiti da un apparato dotato di pompe di calore (gruppo funzionale a pompa di calore) integrato, in alternativa, con caldaie a condensazione alimentate a gas (gruppo funzionale a gas a condensazione) o con caldaie alimentate a biomassa (gruppo funzionale a biomassa), per mezzo di componenti specificamente concepiti e assemblati dal costruttore per il funzionamento combinato tramite un sistema di regolazione intelligente e tale da appartenere ad una delle seguenti tipologie costruttive ammissibili:
 - a. un unico armadio, che integra totalmente sia il *gruppo funzionale a combustione a condensazione* che il *gruppo funzionale a pompa di calore*;
 - b. due unità distinte, una esterna costituita da moto condensante/compressore del gruppo funzionale a pompa di calore e un'altra interna contenente sia il gruppo funzionale a condensazione che una parte dei componenti del gruppo funzionale a pompa di calore;
 - c. due generatori/gruppi funzionali distinti, assemblati dal fabbricante con logiche di gestione efficiente, denominati dal medesimo: gruppo funzionale a pompa di calore e gruppo funzionale a condensazione;
- ii. il rapporto tra la potenza nominale utile totale in riscaldamento del gruppo funzionale a pompa di calore e la potenza termica utile totale del gruppo funzionale a condensazione deve essere minore o uguale a 0,5;
- iii. le pompe di calore del gruppo funzionale a pompa di calore devono rispettare, sia singolarmente che nel loro complesso, i requisiti tecnici previsti al paragrafo 3.1 dell'Allegato 1 del Decreto, come descritti al paragrafo 9.9.1 delle presenti Regole;
- iv. le caldaie del gruppo funzionale a gas condensazione e le caldaie del gruppo funzionale a biomassa devono rispettare, sia singolarmente che nel loro complesso, i requisiti tecnici di soglia minimi previsti dalla Tabella 6 dell'Allegato 1 del Decreto, riportata in calce al presente paragrafo 9.10.1

9.10.1.2 Sistemi bivalenti

Sono di seguito riportati i requisiti minimi richiesti per l'accesso all'incentivo:

- i. la pompa di calore deve rispettare i requisiti tecnici previsti al paragrafo 3.1 dell'Allegato 1 del Decreto, come descritti al paragrafo 9.9.1 delle presenti Regole;
- ii. la caldaia a gas deve essere della tipologia a condensazione. Sia la caldaia a condensazione a gas che la caldaia a biomassa devono rispettare i requisiti tecnici di soglia minimi consentiti dalla tabella 6 dell'Allegato 1 del Decreto, riportata in calce al presente paragrafo 9.10.1.4;
- iii. la pompa di calore deve assolvere alle funzioni in carico al generatore sostituito, di riscaldamento e, se prevista, di produzione di acqua calda sanitaria;
- iv. nel caso di impianto autonomo, il sistema di termoregolazione deve appartenere alle classi V, VI, VII oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02. Nel caso di impianto di riscaldamento centralizzato destinato a una pluralità di utenze, è prescritta l'adozione di un gruppo termoregolatore in grado di riprodurre gli stessi effetti delle classi sopra indicate, utilizzando una configurazione adatta ad un sistema centralizzato più complesso tra cui il controllo sulla temperatura di mandata e/o ritorno del fluido termovettore e il rilevamento della temperatura esterna;

- v. il fabbricante della pompa di calore dovrà fornire una dichiarazione di compatibilità tra la stessa e il generatore secondario, indicando le caratteristiche tecniche minime affinché i due apparecchi possano interagire efficacemente per l'ottimizzazione dei consumi e delle prestazioni energetiche e funzionali, individuando una lista di modelli di generatori supplementari in grado di funzionare con la specifica pompa di calore;
- vi. deve essere presente un sistema di controllo e regolazione in grado di ottimizzare il funzionamento preferenziale della pompa di calore rispetto al generatore secondario;
- vii. se la pompa di calore e la caldaia sono di fabbricanti diversi, il sistema deve essere asseverato da un tecnico abilitato che ne garantisca la compatibilità con l'impianto esistente, il dialogo tra i due apparecchi che costituiscono il sistema, la compatibilità tra apparecchi e la funzionalità e sicurezza dell'intero impianto. L'asseverazione deve contenere la relazione tecnica ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015.

9.10.1.3 Pompe di calore “add on”

Sono di seguito riportati i requisiti minimi richiesti per l'accesso all'incentivo:

- i. la caldaia preesistente deve essere della tipologia a condensazione alimentata a gas e deve essere di età non superiore a 5 anni, come risulta dall'anno di fabbricazione indicato sulla targa o, in alternativa, dalla data attestata nella documentazione di messa in esercizio. Inoltre, deve rispettare i requisiti tecnici di soglia minimi consentiti di cui alla Tabella 6 dell'Allegato 1 del Decreto, riportata in calce al presente paragrafo 9.10.1.4;
- ii. la pompa di calore deve essere esclusivamente della tipologia aria-acqua oppure acqua-acqua;
- iii. la pompa di calore deve essere esclusivamente della tipologia aria-aria, nel caso in cui l'edificio oggetto di intervento sia soggetto a vincoli architettonici;
- iv. nel caso di impianto autonomo, il sistema di termoregolazione deve appartenere alle classi V, VI, VII oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02. Nel caso di impianto di riscaldamento centralizzato destinato a una pluralità di utenze, è prescritta l'adozione di un gruppo termoregolatore in grado di riprodurre gli stessi effetti delle classi sopra indicate, utilizzando una configurazione adatta ad un sistema centralizzato più complesso tra cui il controllo sulla temperatura di mandata e/o ritorno del fluido termovettore e il rilevamento della temperatura esterna;
- v. il fabbricante della pompa di calore dovrà fornire una dichiarazione di compatibilità tra la stessa e il generatore secondario, indicando le caratteristiche tecniche minime affinché i due apparecchi possano interagire efficacemente per l'ottimizzazione dei consumi e delle prestazioni energetiche e funzionali, individuando una lista di modelli di generatori supplementari in grado di funzionare con la specifica pompa di calore;
- vi. deve essere presente un sistema di controllo e regolazione in grado di ottimizzare il funzionamento preferenziale della pompa di calore rispetto al generatore secondario;
- vii. se la pompa di calore e la caldaia sono di fabbricanti diversi, il sistema deve essere asseverato da un tecnico abilitato che ne garantisca la compatibilità con l'impianto esistente, il dialogo tra i due apparecchi che costituiscono il sistema, la compatibilità tra apparecchi e la funzionalità e sicurezza dell'intero impianto. L'asseverazione deve contenere la relazione tecnica ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015.

9.10.1.4 Requisiti comuni ad ogni tipologia di sistema

- i. l'installazione del sistema ibrido *factory made* o bivalente (ad eccezione della pompa di calore "*add on*") deve sostituire parzialmente o integralmente l'impianto di climatizzazione invernale già presente nell'edificio/unità immobiliare oggetto dell'intervento. La sostituzione parziale è ammessa solo nel caso di un impianto preesistente dotato di più generatori di calore;
- ii. deve essere realizzata la messa a punto e l'equilibratura del sistema di distribuzione, regolazione e controllo;
- iii. devono essere installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti a esclusione:
 - a. dei locali in cui l'installazione di valvole termostatiche o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata sia dimostrata inequivocabilmente non fattibile tecnicamente nel caso specifico (cfr. decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici);
 - b. dei locali in cui è installata una centralina di termoregolazione con dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente (cfr. decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici). In caso di impianti al servizio di più locali, è possibile omettere l'installazione di elementi di regolazione di tipo modulante agenti sulla portata esclusivamente sui terminali di emissione situati all'interno dei locali in cui è presente una centralina di termoregolazione, anche se questa agisce, oltre che sui terminali di quel locale, anche sui terminali di emissione installati in altri locali;
 - c. degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C.
- iv. nel caso di impianto centralizzato a servizio di molteplici unità immobiliari e/o edifici, devono essere installati efficaci sistemi di contabilizzazione individuale dell'energia termica utilizzata per la conseguente ripartizione delle spese;
- v. nel caso in cui l'intervento sia realizzato su un intero edificio dotato di un impianto di riscaldamento di potenza nominale totale (da intendersi potenza nominale totale utile) maggiore o uguale a 200 kWt, ai fini della richiesta di incentivo la diagnosi energetica *ante-operam* e l'APE *post-operam* sono obbligatorie, a pena di decadenza del riconoscimento degli incentivi.
- vi. per gli interventi con potenza termica utile superiore a 200 kW, è obbligatoria l'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore e la comunicazione al GSE delle misure dell'energia termica annualmente prodotta dagli impianti e utilizzata per coprire i fabbisogni termici, secondo quanto indicato al paragrafo 12.8.

[Tabella 6 – Allegato 1 - DM 07.08.2025]

Tipologia di intervento		Requisiti tecnici di soglia per la tecnologia
Articolo 8, comma 1, lettera b)	Caldaia a condensazione a gas operante nell'ambito di un sistema ibrido/bivalente	$\eta_s^* > 90\%$, per apparecchi aventi $P_n \leq 400$ kW $\eta_{100}^* > 98\%$ per apparecchi aventi $P_n > 400$ kW Misurati secondo la norma EN 15502-1.
	Caldaia a biomassa operante nell'ambito di un sistema ibrido/bivalente	Rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 3.2 del Decreto e 9.11.1 delle presenti Regole

Tabella 28 - Requisiti tecnici di soglia minima consentiti per l'accesso agli incentivi

(*) η_s è riferito al PCS, come previsto da Reg. 813/2013/UE; η_{100} è riferito al PCI, come previsto dalla norma UNI EN 15502-1.

Disposizioni specifiche per le imprese ed ETS economici

Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 25, comma 2, del Decreto per le imprese/ETS economici non sono incentivabili i sistemi ibridi che integrano caldaie a gas e/o pompe di calore a gas.

9.10.2 Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione (art. 9)

Sono di seguito elencate le spese ammesse ai fini del calcolo dell'incentivo, che dovranno essere riportate, se pertinenti, nelle fatture attestanti gli interventi effettuati:

- smontaggio e dismissione, parziale o integrale, dell'impianto di climatizzazione invernale esistente;
- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche, elettroniche, oltre alle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d'arte di impianti di climatizzazione invernale ed ACS preesistenti, nonché i sistemi di contabilizzazione, il nuovo libretto d'impianto e gli eventuali interventi su rete di distribuzione, sistemi di trattamento acqua, dispositivi di controllo e regolazione e sistemi di emissione, oltre alle opere e sistemi di captazione per lo scambio termico con il sottosuolo.
- prestazioni professionali connesse alla realizzazione dell'intervento.

Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.

9.10.3 Calcolo dell'incentivo (Allegato 2)

Per gli interventi di sostituzione di sistemi ibridi o bivalenti, ivi compresa l'installazione di pompe di calore "add on", l'incentivo è calcolato sulla base delle caratteristiche delle pompe di calore installate nel sistema, secondo la seguente formula:

$$I_{a\ tot} = k \cdot E_i \cdot C_i$$

dove:

$I_{a\ tot}$: è l'incentivo annuo in euro²⁵.

²⁵ Ai fini dell'individuazione delle annualità previste per l'erogazione dell'incentivo annuo ($I_{a\ tot}$), è necessario fare riferimento alla potenza termica nominale totale in riscaldamento delle pompe di calore del sistema.

L'incentivo totale (I_{tot}), è costituito dalla sommatoria delle rate annue ($I_{a\ tot}$) previste nella tabella 1 dell'art. 11 del Decreto:

- 2 annualità per sistemi con potenza termica nominale in riscaldamento $P_n \leq 35$ kW;
- 5 annualità per sistemi con potenza termica nominale in riscaldamento $P_n > 35$ kW;

L'incentivo totale (I_{tot}) è corrisposto in un'unica rata se inferiore o uguale a euro 15.000 nonché per gli aventi diritto.

K: è un coefficiente che considera l'effettivo utilizzo della pompa di calore, nel sistema ibrido o nel sistema bivalente, e l'efficienza dello stesso sistema nel suo complesso. È distinto in funzione della tipologia del sistema in virtù del maggiore grado di integrazione funzionale ed in funzione della potenza termica nominale (P_n) della caldaia presente nel sistema, risultando definito come segue:

[Tabella 18 – Allegato 2 - DM 07.08.2025]		
Tipologia sistema	$P_n^{**} \leq 35$ kW	$P_n^{**} > 35$ kW
Ibrido factory made*	1,25	1,25
Sistema bivalente e pompe di calore "add on"	1	1,1

Tabella 29 - Coefficiente k di utilizzo della pompa di calore del sistema ibrido/bivalente

* anche in due tempi

** P_n è la potenza termica nominale della caldaia presente nell'apparecchio o sistema

C_i : è il coefficiente di valorizzazione dell'energia termica prodotta espresso in €/kWh_t, definito nella Tabella 9 e distinto per tecnologia installata. Nei casi di interventi che prevedono più generatori della stessa tipologia il coefficiente è individuato sulla base della somma delle potenze dei generatori di tipologia analoga;

E_i : è l'energia termica incentivata prodotta in un anno e calcolata tramite la seguente relazione:

$$E_i = Q_u \cdot [1 - 1/(SCOP)] \cdot k_p$$

dove:

SCOP: è il coefficiente di prestazione stagionale della pompa di calore installata, come dedotto dai dati forniti dal produttore, in zona climatica "average", nel rispetto dei requisiti minimi e delle condizioni di temperatura stabiliti dai Regolamenti Ecodesign vigenti riportati nelle tabelle 3 e 4 dell'Allegato 1 del Decreto e al paragrafo 9.9.1 delle presenti Regole. Nel caso di pompe di calore a gas sia posto pari a (SPER x 2,5) dove lo SPER è il coefficiente di prestazione della pompa di calore a gas installata, come dedotto dai dati forniti dal produttore, in zona climatica "average" nel rispetto dei requisiti minimi e delle condizioni di temperatura stabiliti dai Regolamenti Ecodesign vigenti, espressi nella Tabella 5 dell'Allegato 1 del Decreto e al paragrafo 9.9.1 delle presenti Regole.

K_p : è un coefficiente di premialità dato dal rapporto tra l'efficienza energetica stagionale della pompa di calore considerata e quella minima per l'immissione sul mercato prevista dal regolamento ecodesign applicato:

$$k_p = \eta_s / \eta_{s\ min\ ECODESIGN}$$

Q_u : è la stima del calore totale prodotto dall'impianto, espresso in kWh_t, ed è calcolato come segue:

$$Q_u = P_{rated} \cdot Q_{uf}$$

dove:

P_{rated} : è la potenza della pompa di calore alle condizioni standard di riferimento, espressa in kW, così come definita e dichiarata dai fabbricanti nella Scheda Prodotto ai fini del rispetto degli obblighi di informazione dei regolamenti ecodesign;

Q_{uf} : è il coefficiente di utilizzo dipendente dalla zona climatica, come specificato per ognuna nella Tabella 8 dell'allegato 2 del Decreto e al paragrafo 9.9.3 delle presenti Regole.

Per gli interventi realizzati su edifici pubblici di cui all'art. 11, comma 2, del Decreto la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100%, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2 delle presenti Regole Applicative.

Per l'intensità degli incentivi spettanti in relazione alle istanze i cui Soggetti Ammessi siano identificati come imprese ed ETS economici, si applicano inoltre le disposizioni del Titolo V del Decreto, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2.1 delle presenti Regole Applicative.

9.10.4 Documentazione necessaria per l'accesso all'incentivo

Documentazione da allegare alla richiesta di accesso all'incentivo:

1. documentazione comune a tutte le tipologie di interventi;
2. per gli interventi che prevedono l'installazione di sistemi ibridi *factory made* con gruppo funzionale a condensazione di potenza termica nominale ≤ 35 kW, non ricompresi nel Catalogo, l'asseverazione di un tecnico abilitato non è obbligatoria; in questo caso è sufficiente una certificazione del produttore degli elementi impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi previsti dal Decreto e dalle relative Regole Applicative per interventi con incentivo superiore a 3.500 euro;
3. per gli interventi che prevedono l'installazione di sistemi ibridi *factory made* con gruppo funzionale a condensazione di potenza termica nominale > 35 kW, l'asseverazione di un tecnico abilitato secondo quanto indicato nel paragrafo 12.5, più una certificazione del produttore degli elementi impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi previsti dal Decreto e dalle relative Regole Applicative per interventi con incentivo superiore a 3.500 euro;
4. per gli interventi che prevedono l'installazione di sistemi bivalenti o *add on*, indipendentemente dalla potenza installata, l'asseverazione di un tecnico abilitato secondo quanto indicato nel paragrafo 12.5 e attestante i requisiti comuni e specifici per la tipologia, di cui ai paragrafi 9.10.2. Inoltre, se non ricompresi nel catalogo, una certificazione del produttore degli elementi impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi previsti dal Decreto e dalle relative Regole Applicative per interventi con incentivo superiore a 3.500 euro;
5. nel caso di installazione di un sistema avente potenza termica nominale maggiore o uguale a 100 kWt, relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali d'impianto (per impianti geotermici e idrotermici anche lo schema di posizionamento delle sonde);
6. documentazione fotografica attestante l'intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF con un numero minimo di 7 foto riportanti:
 - le targhe dei generatori sostituiti e installati (di ciascuna delle unità che costituiscono i generatori ivi compresa la targa del generatore nel sistema *add on*);
 - i generatori sostituiti e installati;
 - la centrale termica, o il locale di installazione, *ante-operam* (presente il generatore sostituito) e *post-operam* (presente il generatore installato). Se il nuovo generatore è installato in un locale diverso da quello sostituito, è necessario rappresentare la centrale termica, o il locale di installazione, *ante-operam* con evidenza della rimozione del generatore sostituito;

- i dispositivi/interfacce che realizzano il sistema di controllo e regolazione tra i generatori appartenenti al sistema bivalente o al sistema con pompa di calore add on; le valvole termostatiche o del sistema di regolazione modulante della portata.

Documentazione da conservare a cura del Soggetto Responsabile

- 1) per gli interventi non a Catalogo e per interventi con incentivi ≤ 3.500 euro certificazione del produttore e scheda tecnica del produttore del generatore di calore che può essere parte della certificazione del produttore di cui ai precedenti punti 2 e 3, che attestino il rispetto dei requisiti minimi richiesti dal Decreto, e, se di nuova installazione, dei sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche;
- 2) certificato del corretto smaltimento del generatore di calore sostituito o un documento analogo attestante che il generatore è stato consegnato a un apposito centro per lo smaltimento (paragrafo 6.4);
- 3) dichiarazione di conformità dell'impianto, ove prevista, ai sensi del DM 37/08;
- 4) libretto di centrale/d'impianto, come previsto da legislazione vigente;
- 5) nel caso di installazione di un generatore di calore avente potenza termica nominale maggiore o uguale a 35 kWt e inferiore a 100 kWt, relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista (o altro soggetto avente diritto ai sensi della normativa tecnica vigente), corredata degli schemi funzionali (per impianti geotermici e idrotermici anche lo schema di posizionamento delle sonde);
- 6) per impianti geotermici e idrotermici di potenza termica nominale minore di 35 kWt, schema di posizionamento delle sonde;
- 7) Per le pompe di calore "add on" la documentazione di messa in esercizio dell'impianto con la relativa data di installazione
- 8) pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale;
- 9) nel caso di intervento in edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, relazione, redatta da tecnico abilitato, attestante la quota d'obbligo per gli impianti di produzione di energia termica ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 28/11 e, conseguentemente, la quota dell'intervento, che accede agli incentivi del Decreto per richieste il cui titolo edilizio sia presentato tra il 31 maggio 2012 e fino al 13 giugno 2022;
- 10) nel caso in cui l'intervento sia realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 200 kWt (art. 15, comma 1):
 - APE *post-operam* (redatto secondo D.Lgs. 192/05 e s.m.i. e disposizioni regionali vigenti, ove presenti);
 - diagnosi energetica precedente l'intervento;
- 11) documentazione attestante l'iscrizione dell'impianto installato al catasto regionale, ove presente

9.11 Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore, unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW (intervento III.C - art. 8, comma 1, lettera c)

L'intervento consiste nella sostituzione di impianti di climatizzazione invernale in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, o di riscaldamento di serre²⁶ esistenti e fabbricati rurali esistenti, alimentati a biomassa, a carbone, a olio combustibile o a gasolio, con i seguenti generatori di calore, comprendenti anche i sistemi ibridi *factory made* o bivalenti a pompa di calore:

- a) caldaie a biomassa di potenza termica nominale inferiore o uguale a 500 kW_t;
- b) caldaie a biomassa di potenza termica nominale superiore a 500 kW_t e inferiore o uguale a 2.000 kW_t²⁷;
- c) stufe e termocamini a pellet;
- d) termocamini a legna;
- e) stufe a legna.

È, inoltre, incentivabile la sostituzione di generatori alimentati a GPL o gas naturale con l'installazione di generatori alimentati a biomassa esclusivamente della tipologia a) e b) richiamate e che assicurino, in aggiunta ai requisiti nel seguito descritti tra cui il conseguimento della classe ambientale 5 stelle o superiore, le emissioni di particolato non superiore a 1 mg/Nm³.

Sono, infine, incentivabili gli interventi di sostituzione di generatori di calore, alimentati a biomassa, a carbone, a olio combustibile o a gasolio, con generatori di calore di cui alle lettere a) e b) installati presso le centrali termiche a servizio di impianti di teleriscaldamento, con una riduzione dell'incentivo spettante del 20%. In tale configurazione, è consentita anche la sostituzione di un generatore alimentato a GPL o gas naturale purché il generatore a biomassa installato assicuri, in aggiunta ai requisiti nel seguito descritti tra cui il conseguimento della classe ambientale 5 stelle o superiore, le emissioni di particolato non superiore a 1 mg/Nm³.

Tutta l'energia termica prodotta dovrà essere utilizzata per soddisfare la richiesta termica per la climatizzazione degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria e volti, in parte, alla produzione di calore per processi industriali, artigianali, agricoli, per il riscaldamento di piscine o di componenti dei centri benessere.

Per le sole **aziende agricole e le imprese operanti nel settore forestale è incentivata, oltre alla sostituzione, l'installazione** di impianti di climatizzazione invernale tra quelli sopra elencati alimentati da biomassa, installati in conformità ai requisiti dell'Allegato 1 del Decreto. In tali casi è consentita l'installazione anche

²⁶ Nel caso di serre non censite al catasto edilizio urbano perché esentate dall'obbligo (come nei casi in cui si effettua la coltivazione a terra), per poter accedere ai benefici del Decreto, è necessario trasmettere attraverso il Portaltermico il codice CUAA (codice unico di identificazione aziende agricole).

²⁷ Sono ammessi interventi di installazione di generatori o gruppi di generazione di calore in impianti di potenza termica nominale complessiva *post-operam*, intesa come somma delle potenze termiche nominali dei generatori di calore appartenenti allo stesso impianto (nuovi e non sostituiti) a valle dell'intervento, inferiore o uguale a 2.000 kW_t.

come integrazione di un impianto esistente previa presentazione di un'asseverazione redatta da tecnico abilitato che, tenuto conto del fabbisogno energetico, ne giustifichi l'intervento.

Nel caso specifico delle serre, di proprietà delle sole **aziende agricole**, è consentito il mantenimento dei generatori esistenti a gasolio con la sola funzione di backup. In tal caso il produttore è tenuto a installare strumenti di misura, certificati da soggetto terzo ed accessibili ai controlli. L'incentivo è calcolato, per mezzo dei coefficienti contenuti nella Tabella 10 dell'Allegato 2 del Decreto ed erogato sulla base delle misure annuali della produzione ascrivibile a fonte rinnovabile, che il produttore è tenuto a fornire al GSE secondo le modalità indicate con successive comunicazioni attraverso il sito istituzionale. L'incentivo annualmente riconosciuto non può comunque superare quello previsto dai relativi algoritmi di calcolo, indicati nell'Allegato 2, per impianti equivalenti in assenza della suddetta misurazione.

Sono esclusi dall'incentivo gli impianti che utilizzano per la generazione la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.

9.11.1 Requisiti tecnici per l'accesso all'incentivo (Allegato 2 del Decreto)

Di seguito sono riportati i requisiti minimi per l'accesso all'incentivo:

- i. l'installazione deve sostituire parzialmente o integralmente l'impianto di climatizzazione invernale già presente nell'edificio di qualsiasi categoria catastale (tranne F). La sostituzione parziale è ammessa solo nel caso di un impianto dotato di più generatori di calore;
- ii. la messa a punto e l'equilibratura del sistema di distribuzione, regolazione e controllo, ove applicabile;
- iii. l'installazione su tutti i corpi scaldanti di elementi di regolazione di tipo modulante agente sulla portata, tipo valvole termostatiche a bassa inerzia termica, a esclusione:
 - a. dei locali in cui l'installazione di valvole termostatiche o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata sia dimostrata inequivocabilmente non fattibile dal punto di vista tecnico nel caso specifico (*cf.* Decreto 26 giugno 2015, concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e la definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici);
 - b. dei locali in cui è installata una centralina di termoregolazione con dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente (*cf.* Decreto 26 giugno 2015, concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e la definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici). In caso di impianti al servizio di più locali, è possibile omettere l'installazione di elementi di regolazione di tipo modulante agenti sulla portata esclusivamente sui terminali di emissione situati all'interno dei locali in cui è presente una centralina di termoregolazione, anche se questa agisce, oltre che sui terminali di quel locale, anche sui terminali di emissione installati in altri locali;
 - c. degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C;
 - d. dei termocamini e delle stufe, e degli impianti di produzione di calore a servizio di piccole reti di teleriscaldamento;
- iv. l'installazione di efficaci sistemi di contabilizzazione individuale dell'energia termica utilizzata per la conseguente ripartizione delle spese, nel caso di impianti centralizzati a servizio di molteplici unità immobiliari e/o edifici;
- v. Per gli interventi con potenza termica utile superiore a 200 kW è obbligatoria l'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore e la comunicazione al GSE delle misure dell'energia termica

annualmente prodotta dagli impianti e utilizzata per coprire i fabbisogni termici, secondo quanto indicato al paragrafo 12.8.

- vi. almeno una manutenzione biennale obbligatoria per tutta la durata dell'incentivo (per le annualità previste nella tabella 1 dell'art. 11 del Decreto), svolta da parte di Soggetti che presentino i requisiti professionali previsti dall'art. 15 del decreto legislativo n. 28/2011. La manutenzione dovrà essere effettuata sul generatore di calore e sulla canna fumaria. Il Soggetto che presenta richiesta di incentivo deve conservare, per tutta la durata dell'incentivo stesso, gli originali dei certificati di manutenzione. Tali certificati possono altresì essere inseriti nei Catasti informatizzati costituiti presso le Regioni o nel libretto di impianto;
- vii. l'impianto realizzato provveda ad asservire le medesime utenze della configurazione *ante-operam*, secondo le modalità indicate al paragrafo 12.7 delle presenti Regole.

In attuazione delle disposizioni contenute all'art. 29 del D.Lgs 199/2021, l'accesso agli incentivi per i generatori di calore alimentati con biomassa, è altresì subordinato al conseguimento della certificazione ambientale di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017 n. 186, ove applicabile, rilasciata da un organismo notificato, con **classe di qualità 5 stelle** o superiore in caso di sostituzione di impianto di climatizzazione invernale esistente alimentato a biomassa, a carbone, a olio combustibile o a gasolio.

Si specifica inoltre che, per le aziende agricole e le imprese operanti nel settore forestale, nel caso di nuova installazione, l'accesso agli incentivi è subordinato al conseguimento della certificazione ambientale con **classe di qualità 5 stelle** ai sensi dello stesso decreto.

Di seguito, dalla lettera a) a e), sono riportati i requisiti specifici per ogni tipologia di generatore di calore a biomassa, restando fermo, ove presenti, l'obbligo di rispettare gli eventuali più restrittivi vincoli e limiti fissati da norme regionali.

a) Caldaie a biomassa di potenza termica nominale inferiore o uguale a 500 kW_t:

- i. certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 303-5 classe 5;
- ii. rendimento termico utile (%) non inferiore a $87 + \log(P_N)$, dove P_N è la potenza nominale dell'apparecchio;
- iii. obbligo di installazione di un sistema di accumulo termico dimensionato prevedendo un volume di accumulo non inferiore a 20 dm³/kW_t;
- iv. il pellet utilizzato deve essere certificato da un organismo di certificazione accreditato che ne certifichi la conformità alla norma UNI EN ISO 17225-2, ivi incluso il rispetto delle condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Nel caso delle caldaie potrà essere utilizzato solo pellet appartenente alla classe di qualità per cui il generatore è stato certificato, oppure pellet appartenente a classi di miglior qualità rispetto a questa. In tutti i casi la documentazione fiscale dovrà riportare l'evidenza della classe di qualità e il codice di identificazione rilasciato dall'Organismo di certificazione accreditato al produttore e/o distributore del pellet;
- v. possono inoltre essere utilizzate altre biomasse combustibili, purché previste tra quelle indicate dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché bricchette di legno, cippato e legna certificati da un organismo di certificazione accreditato che ne certifichi la conformità alle norme tecniche di riferimento UNI EN 17225 3-4-5;

b) Caldaie a biomassa di potenza termica nominale superiore a 500 kW_t e inferiore o uguale a 2.000 kW_t:

- i. rendimento termico utile non inferiore all'92%, attestato da una dichiarazione del produttore del generatore nella quale deve essere indicato il tipo di combustibile utilizzato;
- ii. emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato nella tabella 14 dell'Allegato 2 del Decreto, come certificate da un laboratorio accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 17025 misurate in sede di impianto, con indicazione del biocombustibile utilizzato;
- iii. obbligo di presenza di un sistema di abbattimento del particolato primario, non del tipo a gravità, integrato o esterno al corpo del generatore. La configurazione di installazione deve garantire, in tutti i casi, una disponibilità maggiore o uguale al 90%, ovvero il sistema di abbattimento deve essere attivo per più del 90% delle ore di funzionamento del generatore. Il responsabile dell'impianto deve conservare i dati relativi alle ore di funzionamento del sistema di abbattimento suddetto e del generatore, registrati dai sistemi di regolazione e controllo, e li mette a disposizione del GSE in caso di controllo;
- iv. il pellet utilizzato deve essere certificato da un organismo di certificazione che ne certifichi la conformità alla norma UNI EN ISO 17225-2 ivi incluso il rispetto delle condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Nel caso delle caldaie potrà essere utilizzato solo pellet appartenente alla classe di qualità per cui il generatore è stato certificato, oppure pellet appartenente a classi di miglior qualità rispetto a questa. In tutti i casi la documentazione fiscale dovrà riportare l'evidenza della classe di qualità e il codice di identificazione rilasciato dall'Organismo di certificazione accreditato al produttore e/o distributore del pellet;
- v. possono inoltre essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelle indicate dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i, nonché bricchette di legno, cippato e legna certificati da un organismo di certificazione accreditato che ne certifichi la conformità alle norme tecniche di riferimento UNI EN 17225 3-4-5;
- vi. per le caldaie automatiche, prevedendo comunque un volume di accumulo tale da garantire un'adeguata funzione di compensazione di carico, con l'obiettivo di minimizzare i cicli di accensione e spegnimento, secondo quanto indicato dal progettista. Nel caso in cui non sia tecnicamente fattibile, tali fattori limitativi dovranno essere opportunamente evidenziati nella relazione tecnica di progetto;

c) Stufe e termocamini a pellet:

- i. certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 16510:2023, ovvero alla norma UNI EN 14785 per i test eseguiti fino al 9 novembre 2025, salvo successive proroghe, corrispondente al termine del periodo transitorio in cui è prevista la coesistenza delle citate norme;
- ii. rendimento termico utile maggiore dell'85% ed emissioni di particolato conformi a quelli stabiliti dalle Autorità competenti nella zona di utilizzo;
- iii. il pellet utilizzato deve essere certificato da un organismo di certificazione che ne certifichi la conformità alla norma UNI EN ISO 17225-2, incluso il rispetto delle condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

d) Termocamini a legna:

- i. siano installati esclusivamente in sostituzione di camini o termocamini, sia a focolare aperto che chiuso, o stufa a legna, indipendentemente dal fluido termovettore;
- ii. certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 16510: 2023, ovvero alla norma UNI EN 13229 per i test eseguiti fino al 9 novembre 2025, salvo successive proroghe, corrispondente al termine del periodo transitorio in cui è prevista la coesistenza delle citate norme;
- iii. rendimento termico utile maggiore dell'85% ed emissioni di particolato conformi a quelli stabiliti dalle Autorità competenti nella zona di utilizzo;
- iv. la legna utilizzata deve essere certificata secondo la UNI EN 17225 – 5. Possono altresì essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelle indicate dall'allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni, nonché bricchette di legno certificate da un organismo di certificazione accreditato che ne certifichi la conformità alle norme tecniche di riferimento UNI EN 17225 - 3.

e) Stufe a legna:

- i. certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 16510: 2023, ovvero alla norma UNI EN 13240 per i test eseguiti fino al 9 novembre 2025, salvo successive proroghe, corrispondente al termine del periodo transitorio in cui è prevista la coesistenza delle citate norme;
- ii. rendimento termico utile maggiore dell'85% ed emissioni di particolato conformi a quelli stabiliti dalle Autorità competenti nella zona di utilizzo;
- iii. la legna utilizzata deve essere certificata secondo la UNI EN 17225 – 5. Possono altresì essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelle indicate dall'allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni, nonché bricchette di legno certificate da un organismo di certificazione accreditato che ne certifichi la conformità alle norme tecniche di riferimento UNI EN 17225-3.

Qualora l'intervento sia realizzato su un intero edificio (con l'esclusione dei fabbricati rurali e delle serre) dotato di un impianto di riscaldamento di potenza nominale totale (da intendersi potenza nominale totale utile) maggiore o uguale a 200 kW_t, ai fini della richiesta di incentivo la diagnosi energetica *ante-operam* e l'APE *post-operam* sono obbligatorie, a pena di decadenza del riconoscimento degli incentivi.

Biomasse ammesse

Per i casi in cui è previsto l'impiego di diverse biomasse combustibili, queste devono comunque essere tra quelle elencate dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte quinta, Allegato X, parte II, Sezione 4 paragrafo 1 lettera d) e riportate di seguito.

Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legna vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti;

La biomassa impiegata come combustibile può essere autoprodotta a condizione che il Soggetto Responsabile emetta annualmente la dichiarazione di autoproduzione della biomassa, redatta in conformità al Modello 13, da fornire su richiesta del GSE, e appartenga a una delle seguenti categorie:

- imprenditore agricolo professionale (IAP);

- impresa nel settore boschivo iscritta negli elenchi regionali/provinciali (provista di patentino forestale);
- impresa del settore artigianale o industriale iscritta alla CCIAA che, per caratteristica del proprio ciclo produttivo, dispone di biomasse legnose vergini;
- conduttore di boschi o terreni agricoli (in proprietà, affitto o usufrutto);
- assegnatario di uso civico di legnatico.

9.11.2 Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione (art. 9)

Sono di seguito elencate le spese ammesse ai fini del calcolo dell'incentivo, che dovranno essere riportate, quando pertinenti, nelle fatture attestanti gli interventi effettuati:

1. smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale;
2. fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, sistemi di contabilizzazione globale (solo se obbligatori) e individuale;
3. opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d'arte dell'impianto di climatizzazione invernale preesistente;
4. interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione, sui sistemi di emissione;
5. prestazioni professionali connesse alla realizzazione dell'intervento.

Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.

9.11.3 Calcolo dell'incentivo (Allegato 2 del Decreto)

Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, l'incentivo è calcolato secondo due specifici algoritmi, uno relativo alle caldaie a biomassa, l'altro per stufe e termocamini a pellet o a legna. In entrambi i casi, il calcolo tiene conto della potenza termica nominale del generatore installato, di specifici coefficienti di valorizzazione dell'energia (€/kWh_t) tabellati, di coefficienti di utilizzo (specifici per zona climatica) e di coefficienti premianti in riferimento alle emissioni di polveri.

Per le **caldaie a biomassa**^(*):

$$I_{a\ tot} = P_n * h_r * C_i * C_e$$

Per le **stufe** e i **termocamini** a pellet o a legna:

$$I_{a\ tot} = 3,35 * \ln(P_n) * h_r * C_i * C_e$$

dove:

$I_{a\ tot}$: incentivo annuo (rata annua) in euro

L'incentivo totale (I_{tot}), è costituito dalla sommatoria delle rate annue previste nella Tabella 1 dell'art. 11 del Decreto;

- 2 annualità per generatori con potenza termica utile nominale ≤ 35 kW;
- 5 annualità per generatori con potenza termica utile nominale per generatori > 35 kW

L'incentivo totale (I_{tot}), sarà corrisposto in un'unica soluzione se inferiore o uguale a euro 15.000 nonché per gli aventi diritto

C_i : è il coefficiente di valorizzazione dell'energia termica prodotta espresso in €/kWh_t, definito come nella Tabella 10 dell'Allegato 2 del Decreto e distinto per tecnologia installata.

P_n : è la potenza termica nominale dell'impianto, definita al paragrafo 12.6

C_e : è il coefficiente premiante riferito alle emissioni di polveri distinto per tipologia installata come riportato nelle seguenti Tabelle 12 e 13 del Decreto dell'Allegato 2 del Decreto. Per l'applicazione delle Tabelle 12 e 13 l'eventuale valore decimale ottenuto dal calcolo percentuale viene arrotondato per eccesso all'intero più vicino.

h_r : è il coefficiente di utilizzo, definito in funzione della zona climatica (Tabella 11 del dell'Allegato 2 del Decreto).

*¹ Per gli interventi di sostituzione di calore installati presso le centrali termiche a servizio di impianti di teleriscaldamento, il valore di $I_{a\ tot}$ è ridotto, in ogni caso, del 20%.

[Tabella 10 - Allegato 2 - D.M. 7 agosto 2025]			
Tipologia di intervento	C_i per gli impianti con potenza termica nominale inferiore o uguale a 35 kW _t (€/kWh _t)	C_i per gli impianti con potenza termica nominale maggiore di 35 kW _t e inferiore o uguale a 500 kW _t (€/kWh _t)	C_i per gli impianti con potenza termica nominale maggiore di 500 kW _t (€/kWh _t)
Caldaie a biomassa	0,060	0,025	0,020
Termocamini e stufe a legna	0,045	-	-
Termocamini e stufe a pellet	0,055	-	-

Tabella 30 - Coefficienti di valorizzazione dell'energia termica prodotta da impianti a biomassa

[Tabella 11 - Allegato 2 - D.M. 7 agosto 2025]	
Zona climatica	h_r
A	600
B	850
C	1100
D	1400
E	1700
F	1800

Tabella 31 - Ore di funzionamento stimate in relazione alla zona climatica di appartenenza

[Tabella 12 - Allegato 2 - D.M. 7 agosto 2025]	
Riduzione percentuale delle emissioni di Particolato Primario* rispetto ai valori previsti dal DM 186/2017 per la classe 5 stelle	C_e
fino al 20% compreso	1
dal 20% al 50% compreso	1,2
superiore al 50%	1,5

Tabella 32 - Coefficiente moltiplicativo C_e applicabile ai generatori di calore alimentati da biomassa con potenza inferiore o uguale a 500 kW, in relazione ai livelli di emissione di particolato primario

[Tabella 13 - Allegato 2 - D.M. 7 agosto 2025]	
Riduzione percentuale delle emissioni di Particolato Primario* rispetto ai valori della Tabella 14	C _e
fino al 20% compreso	1
dal 20% al 50% compreso	1,2
superiore al 50%	1,5

Tabella 33 - Coefficiente moltiplicativo C_e applicabile ai generatori di calore alimentati da biomassa con potenza superiore a 500 kW, in relazione ai livelli di emissione di particolato primario

(*) primario (PP) è la concentrazione di particolato primario presente nei fumi di combustione, campionati direttamente allo scarico del generatore di calore secondo quanto previsto dal metodo di campionamento indicato nella tabella 15 Allegato 2 del Decreto, entro i limiti indicati in tabella 14 del Decreto, ed espressa in mg/Nm³ alle condizioni normalizzate e riferita al gas secco e ad una concentrazione volumetrica di O₂ residuo pari al 13%.

[Tabella 14 - Allegato 2 D.M. 7 agosto 2025]			
PP (mg/Nm ³)	COT (mg/Nm ³)	NO _x (mg/Nm ³)	CO (mg/Nm ³)
10	5	150	150

Tabella 34 - Emissioni in atmosfera per i generatori a biomassa di potenza termica nominale superiore a 500 kW, misurati utilizzando le metodiche indicate nella tabella 15 (rif. 13% di O₂)

[Tabella 15 - Allegato 2 - D.M. 7 agosto 2025]		
UNI EN 13284-1:2017	PP	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Parte 1: Metodo manuale gravimetrico
UNI EN 12619	COT	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione di massa del carbonio organico totale in forma gassosa - Metodo in continuo con rivelatore a ionizzazione di fiamma
UNI EN 14792:2017	NO _x	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione massica di ossidi di azoto - Metodo di riferimento normalizzato: chemiluminescenza
UNI EN 15058:2017	CO	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione massica di monossido di carbonio - Metodo di riferimento normalizzato: spettrometria ad infrarossi non dispersiva
UNI EN 14789:2017	O ₂	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione volumetrica di ossigeno - Metodo di riferimento normalizzato: Paramagnetismo

Tabella 35 - Metodi di misurazione delle emissioni in atmosfera per i generatori a biomassa di potenza termica nominale superiore a 500 kW. I metodi indicati rispettano i criteri fissati dall'articolo 271, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Per gli interventi realizzati su edifici pubblici di cui all'art. 11, comma 2, del Decreto la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100%, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2 delle presenti Regole Applicative. **Per l'intensità degli incentivi spettanti in relazione alle istanze i cui Soggetti Ammessi siano identificati come imprese ed ETS economici, si applicano inoltre le disposizioni del Titolo V del Decreto, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2.1 delle presenti Regole Applicative.**

9.11.4 Documentazione necessaria per l'accesso all'incentivo

Documentazione da allegare alla richiesta di accesso all'incentivo:

1. documentazione comune a tutte le tipologie di interventi;
2. per gli interventi che prevedono l'installazione di generatori di potenza termica nominale ≤ 35 kW non ricompresi nel Catalogo, l'asseverazione di un tecnico abilitato non è obbligatoria; in questo caso è sufficiente, per interventi con incentivo superiore a 3.500 euro, una certificazione del produttore degli elementi impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi di cui al Decreto e alle relative Regole Applicative, in cui sia indicato, tra l'altro, il rispetto dei livelli emissivi in atmosfera, ai fini dell'applicazione del coefficiente premiante (distinto per tipologia installativa, ove previsto). La Certificazione Ambientale del generatore installato, prevista dal Decreto 7 novembre 2017 n.186, è necessaria per tutti gli interventi con incentivo di qualsiasi soglia;
3. per gli interventi che prevedono l'installazione di generatori di potenza termica nominale > 35 kW, l'asseverazione di un tecnico abilitato secondo quanto indicato nel paragrafo 12.5 e per interventi con incentivo superiore a 3.500 euro una certificazione del produttore degli elementi impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi previsti dal Decreto e dalle relative Regole Applicative, in cui sia indicato, tra l'altro, il rispetto dei livelli emissivi in atmosfera, ai fini dell'applicazione del coefficiente premiante (distinto per tipologia installativa, ove previsto). La Certificazione Ambientale del generatore installato, prevista dal Decreto 7 novembre 2017 n.186 è necessaria per tutti gli interventi con incentivo di qualsiasi soglia e con potenza di impianto fino a 500 kW;
4. nel caso di installazione di generatori di calore a biomassa aventi potenza termica nominale maggiore o uguale a 100 kW_t, relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali d'impianto, comprensivo del sistema di abbattimento del particolato primario per potenze superiori a 500 kW;
5. documentazione fotografica attestante l'intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF, recanti:
 - le targhe dei generatori sostituiti²⁸ e di quelli installati;
 - i generatori sostituiti e installati;
 - la centrale termica, o il locale di installazione, *ante-operam* (presente il generatore sostituito) e *post-operam* (presente il generatore installato);
 - le valvole termostatiche o il sistema di regolazione modulante della portata;
 - vista d'insieme del sistema di accumulo termico installato, in conformità a quanto riportato nell'allegato 2 del Decreto, dove previsto;
 - vista d'insieme del sistema di abbattimento del particolato primario, per le caldaie a biomassa di potenza superiore a 500 kW;
6. nel caso di intervento su serra e a prescindere dalla taglia del generatore installato, relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista (o altro soggetto avente diritto ai sensi della normativa

²⁸ È possibile omettere le fotografie delle targhe dei generatori sostituiti in caso di assenza delle targhe stesse, per apparecchi domestici a biomassa (stufa a legna o a pellet, termocamino) installati prima dell'entrata in vigore dell'obbligo di apporre la targa del generatore, nonché nel caso di manufatti artigianali costruiti in loco o di caminetti aperti. In sostituzione della foto della targa del generatore sostituito va allegata, integrandola nel documento elettronico in formato PDF in luogo della foto mancante, un'autodichiarazione del soggetto responsabile attestante la potenza del generatore stesso.

tecnica vigente), corredata degli schemi funzionali d'impianto. La suddetta relazione deve riportare una descrizione dettagliata della struttura della serra e del sistema di distribuzione di calore al suo interno;

7. nel caso di installazione di generatori su serra non censita al catasto edilizio urbano, ma in possesso del codice CUAA29, fascicolo aziendale associato all'impresa agricola, da cui si evinca l'esistenza della serra.

Documentazione da conservare a cura del Soggetto Responsabile

- per interventi non a Catalogo e per interventi con incentivi ≤ 3.500 euro certificazione del produttore e scheda tecnica del produttore del generatore di calore - che può essere parte della certificazione del produttore di cui ai precedenti punti 2 e 3, che attestino il rispetto dei requisiti minimi richiesti dal Decreto- e dei sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche, se di nuova installazione;
- certificato del corretto smaltimento del generatore di calore sostituito o un documento analogo attestante che il generatore è stato consegnato a un apposito centro per lo smaltimento (paragrafo 12.7).

Nel caso in cui l'intervento di sostituzione del generatore di calore riguardi un camino aperto, salvo il caso in cui la medesima canna fumaria sia utilizzata dal nuovo generatore di calore, in luogo del certificato di smaltimento il Soggetto Responsabile dovrà chiudere in via definitiva, tramite appositi sistemi permanenti, la canna fumaria del camino aperto³⁰. In tal caso, deve essere inclusa nella documentazione fotografica specificata al paragrafo precedente e, a prova dell'intervento eseguito, una foto attestante la chiusura permanente della canna fumaria;

- dichiarazione di conformità dell'impianto, ove prevista, ai sensi del DM 37/08;
- libretto di centrale/d'impianto, come previsto da legislazione vigente;
- pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale;
- certificati di manutenzione relativi al generatore di calore ed alla canna fumaria;
- in caso di installazione di caldaia a biomassa con potenza termica nominale **superiore a 500 kW_t e inferiore o uguale a 2.000 kW_t**, i dati relativi alle ore di funzionamento del sistema di abbattimento del particolato primario, registrati dai sistemi di regolazione e controllo;
- nel caso di installazione di un generatore di calore a biomassa avente potenza termica nominale **inferiore a 100 kW_t**, relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista (o altro Soggetto avente diritto ai sensi della normativa tecnica vigente), corredata degli schemi funzionali;
- certificazione rilasciata da un organismo accreditato³¹ attestante il rispetto dei livelli emissivi riportati nella tabella 14 dell'Allegato 2 D.M. 7 agosto 2025 e calcolati secondo i metodi di misura riportati nelle norme indicate nella tabella 15 del D.M. 7 agosto 2025, in caso di installazione di caldaia a biomassa con potenza termica nominale **superiore a 500 kW_t e inferiore o uguale a 2.000 kW_t**. Il laboratorio deve essere accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 17025 e, in particolare, deve essere accreditato per le

²⁹ Codice unico azienda agricola.

³⁰ Nel caso in cui la canna fumaria venga utilizzata dal nuovo generatore di calore e il camino aperto non venga rimosso, dovrà essere dimostrata la chiusura permanente della sezione della canna fumaria che si collega al camino.

³¹ Per organismo accreditato, in questo caso, è da intendersi un organismo indipendente accreditato che può rilasciare certificazioni attestanti la conformità alle specifiche norme di riferimento sulle emissioni, anche sulla base di report di prova rilasciati da laboratori esterni all'organismo.

norme UNI EN di cui alla Tabella 15 dell'Allegato 2 del Decreto ai fini dell'analisi delle grandezze ivi indicate;

- per le caldaie a biomassa di potenza termica nominale **inferiore a 500 kW_t**, certificazione di rendimento rilasciata da un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 303-5:2012 classe 5;
- per le caldaie a biomassa di potenza termica nominale **superiore a 500 kW_t e inferiore o uguale a 2.000 kW_t**, dichiarazione del produttore del generatore attestante il rendimento termico utile, con indicato il tipo di combustibile utilizzato; stante la non applicabilità della norma UNI EN 303-5:2012 classe 5 (valida fino alla potenza di 500 kW_t), e nelle more di una norma che estenda modalità di misura fino alla potenza di 2.000 kW_t, la dichiarazione dovrà riportare i risultati delle prove effettuate da un laboratorio sulla base delle modalità di misura riconosciute in altri Paesi Europei.

In sintesi:

Parametro \ Caldaia	500 < P ≤ 2000 kW _t	P ≤ 500 kW _t
Rendimento termico utile valore metodo di misura attestazione	- Classe 5 (UNI EN 303-5) - Norma tecnica in uso in altri Paesi Europei Dichiarazione del Produttore (riportante i risultati delle prove effettuate da un laboratorio ⁽²⁾)	- Classe 5 (UNI EN 303-5) UNI EN 303-5 Certificazioni di un organismo accreditato ⁽¹⁾
Emissioni in atmosfera di Monossido di Carbonio (CO) metodo di misura attestazione	UNI EN 15058:2017 Certificazioni di un organismo accreditato ⁽¹⁾	UNI EN 303-5 Certificazioni di un organismo accreditato ⁽¹⁾
Emissioni in atmosfera di Particolato primario (PP) metodo di misura attestazione	UNI EN 13284-1:2017 Certificazioni di un organismo accreditato ⁽¹⁾	UNI EN 303-5 Certificazioni di un organismo accreditato ⁽¹⁾
Emissioni in atmosfera di Carbonio Organico Totale (COT) metodo di misura attestazione	UNI EN 12619 Certificazioni di un organismo accreditato ⁽¹⁾	UNI EN 303-5 Certificazioni di un organismo accreditato ⁽¹⁾
Emissioni in atmosfera di Carbonio Organico Totale (NO_x) metodo di misura attestazione	UNI EN 14792:2017 Certificazioni di un organismo accreditato ⁽¹⁾	UNI EN 303-5 Certificazioni di un organismo accreditato ⁽¹⁾
Requisiti del laboratorio di prova	Accreditato EN ISO/IEC 17025 per le prove secondo la UNI EN 15058:2017 e la UNI EN 13284-1:2017	""

- per gli apparecchi a biomassa (stufe e termocamini), certificazione rilasciata da un organismo accreditato³² che attesti la conformità alla normativa di prodotto applicabile al generatore di calore oggetto di intervento;

³² Per organismo accreditato, in questo caso, è da intendersi un organismo indipendente accreditato/notificato che può rilasciare certificazioni/rapporti di prova attestanti la conformità alle norme di prodotto limitatamente ai requisiti necessari alla "marcatura CE". È escluso il controllo della produzione "Factory Production Control" (FPC) che rimane in capo al produttore. Per le stufe e i termocamini a pellet, per i termocamini a legna e per le stufe a legna la certificazione può essere rilasciata anche da laboratorio notificato dal Ministero al Sistema Europeo NANDO (<https://webgate.ec.europa.eu/single-market-compliance-space/notified-bodies>) per il Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) n. 305/2011, per gli "apparecchi di riscaldamento alimentati da combustibile solido (Serie EN 16510)".

- l'eventuale contratto di locazione della serra, nel caso di installazione sulla medesima non di proprietà del Soggetto Responsabile della richiesta di concessione degli incentivi, la cui durata deve essere relativa a tutto il periodo di incentivazione e ai cinque anni successivi;
- nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia un'impresa operante nel settore forestale, idonea documentazione attestante che è iscritta alla Camera di Commercio e che svolge prioritariamente attività di «silvicoltura e altre attività forestali» (codice Ateco 02.10.00) o «utilizzo di aree forestali» (codice Ateco 02.20.00);
- nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia un'azienda agricola, idonea documentazione attestante il rilascio da parte dell'Amministrazione competente della qualifica di IAP (Imprenditore Agricolo Professionale), ovvero visura catastale dell'edificio oggetto di intervento dalla quale si evinca l'attribuzione del requisito di ruralità;
- nel caso in cui il Soggetto Responsabile, sia proprietario, affittuario o usufruttuario, di boschi o terreni agricoli, idonea documentazione che attesti la proprietà (visura catastale) o il diritto di godimento (contratto di locazione o accordo di usufrutto);
- nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia assegnatario di uso civico di legnatico, idonea documentazione che attesti il diritto al beneficio di una proprietà collettiva o di un diritto pubblico consistente nell'assegnazione annua di biomassa;
- fatture intestate al Soggetto Responsabile relative all'acquisto delle biomasse finalizzate all'alimentazione degli impianti incentivati, ad esclusione di quelle autoprodotte, attestanti un consumo di combustibile congruo con la producibilità attesa del generatore nella zona climatica di installazione. Con riferimento al pellet certificato, documentazione fiscale comprovante l'acquisto e riportante, al fine di attestarne la conformità alla norma UNI EN ISO 17225-2 (incluso il rispetto delle condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni), l'evidenza del rispetto di dette norme e il codice di identificazione del produttore e/o distributore rilasciato dall'organismo di certificazione, oppure l'evidenza del rispetto di dette norme e il codice di identificazione del rapporto di prova rilasciato al produttore o al distributore dall'organismo di certificazione (in questo caso, una copia del rapporto di prova deve essere allegata alla documentazione fiscale);
- autodichiarazione, per i casi di autoproduzione della biomassa, indicante la quantità, espressa in peso, di biomassa autoprodotta impiegata come combustibile, la tipologia (legna, cippato, pellet, ecc.), l'estensione e i riferimenti catastali della superficie boschiva o agricola utilizzata (proprietà, affitto o usufrutto), redatta in conformità al Modello 14;
- nei casi di impresa del settore artigianale o industriale iscritta alla CCIAA, che per caratteristica del proprio ciclo produttivo dispone di biomasse legnose vergini, un'auto fatturazione della quantità di biomassa utilizzata. Nel caso di comprovata impossibilità all'auto fatturazione da parte del Soggetto autoproduttore, è necessaria la seguente documentazione, che deve essere prodotta annualmente e conservata per tutta la durata dell'incentivo e per i 5 anni successivi:
 1. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445) indicante la quantità ponderale di biomassa autoprodotta e impiegata come biocombustibile, allegando eventuali documenti contabili che comprovano la quantità di biomassa autoprodotta (es. MUD);
 2. attestato di conformità del biocombustibile alla classe di qualità idonea a essere impiegata nel generatore di calore. Il livello qualitativo deve essere pari o superiore a quello del biocombustibile

di prova indicato nel test report di certificazione della caldaia in laboratorio e/o in opera. L'attestato di conformità deve essere prodotto da un laboratorio terzo sulla base dell'applicazione dei metodi di analisi previsti dalla ISO 17225.

- nel caso in cui l'intervento di sostituzione dei generatori sia realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale maggiore o uguale a 200 kW_t (art. 15, comma 1):
 - attestato di prestazione energetica *post-operam* (redatto secondo D.Lgs. 192/05 e s.m.i. e disposizioni regionali vigenti, ove presenti);
 - diagnosi energetica precedente l'intervento.

9.12 Installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di *solar cooling*, o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. Nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m² è richiesta l'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore (intervento III.D - art. 8, comma 1, lettera d)

L'intervento incentivabile consiste nell'installazione di collettori solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di *solar cooling*. Sono, inoltre, incentivate installazioni per la produzione di energia termica per processi produttivi o per il riscaldamento di piscine o di componenti dei centri benessere. Questo intervento deve essere realizzato su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti (di qualsiasi categoria catastale, tranne F), dotati di impianto di climatizzazione invernale, sulle loro pertinenze, su serra o relative pertinenze. Possono essere incentivati anche campi solari asserviti a reti di teleriscaldamento e raffreddamento. L'impianto deve avere una superficie solare lorda inferiore o uguale a 2.500 metri quadrati.

In caso di assenza di un edificio/serra di riferimento (es. stabilimenti balneari, campeggi, ecc.), si prevede l'indicazione da parte del Soggetto Responsabile dei riferimenti del Catasto Terreni dell'area su cui verrà realizzato il campo solare.

9.12.1 Requisiti tecnici per l'accesso all'incentivo (Allegato 1 del Decreto)

Sono di seguito riportati i requisiti minimi richiesti per l'accesso all'incentivo:

- i. i collettori solari sono in possesso della certificazione *Solar Keymark*;
- ii. in alternativa, per gli impianti solari termici prefabbricati del tipo *factory made*, la certificazione prevista al punto i. relativa al solo collettore può essere sostituita dalla certificazione *Solar Keymark* relativa al sistema;
- iii. i collettori solari hanno valori di producibilità specifica, espressa in termini di energia solare annua prodotta per unità di superficie lorda A_G , o di superficie degli specchi primari per i collettori lineari di Fresnel, e calcolata a partire dal dato contenuto nella certificazione *Solar Keymark* (o equivalentemente nell'attestazione rilasciata da ENEA per i collettori a concentrazione) per una temperatura media di funzionamento di 50°C, superiori ai seguenti valori minimi:
 - nel caso di collettori piani: maggiore di 300 kWh/m² anno, con riferimento alla località Würzburg;
 - nel caso di collettori sottovuoto e collettori a tubi evacuati: maggiore di 400 kWh/m² anno, con riferimento alla località Würzburg;
 - nel caso di collettori a concentrazione: maggiore di 550 kWh/m²anno, con riferimento alla località Atene;
- iv. per gli impianti solari termici prefabbricati del tipo *factory made* per i quali è applicabile solamente la UNI EN 12976, la producibilità specifica, in termini di energia solare annua prodotta Q_L per unità di superficie di apertura A_a , misurata secondo la norma UNI EN 12976-2 con riferimento al valore di carico giornaliero, fra quelli disponibili, più vicino, in valore assoluto, al volume netto nominale dell'accumulo del sistema solare prefabbricato, e riportata sull'apposito rapporto di prova (test report) redatto da un laboratorio accreditato, in riferimento al dato contenuto nella certificazione *Solar Keymark*, deve rispettare almeno uno dei seguenti valori:
 - maggiore di 400 kWh/m² anno, con riferimento alla località Würzburg;

- v. per i collettori solari a concentrazione per i quali non è possibile l'ottenimento della certificazione *Solar Keymark*, questa è sostituita da un'approvazione tecnica rilasciata dall'ENEA;
- vi. la garanzia dei collettori solari e dei bollitori di almeno 5 anni³³; in caso di installazione di collettori solari termici per la produzione di calore in processi industriali, artigianali, agricoli (coltivazione/allevamento) o per il riscaldamento di piscine, per cui risulti essere non necessario un sistema di accumulo termico (bollitore), i requisiti relativi alla garanzia di tale componente vengono meno. La richiesta di concessione degli incentivi dovrà essere corredata da una relazione tecnica, indipendentemente dalla taglia del nuovo campo solare installato, che giustifichi la non indispensabilità del sistema di accumulo termico, specificando, anche attraverso elaborati grafici e schemi a blocchi dell'impianto, le caratteristiche tecniche del processo e dell'impianto;
- vii. la garanzia degli accessori e dei componenti elettrici/elettronici di almeno 2 anni;
- viii. l'installazione dell'impianto è eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti;
- ix. nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m², è obbligatoria l'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore e la comunicazione al GSE delle misure dell'energia termica annualmente prodotta dagli impianti e utilizzata per coprire i fabbisogni termici, secondo quanto indicato al paragrafo 12.8.
- x. nel caso in cui l'impianto solare sia stato realizzato ai fini di una copertura parziale del fabbisogno di climatizzazione invernale, è necessaria l'installazione di elementi di regolazione della portata su tutti i corpi scaldanti, tipo valvole termostatiche a bassa inerzia termica, ad eccezione:
 - a. dei locali in cui l'installazione di valvole termostatiche o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata sia dimostrata inequivocabilmente non fattibile tecnicamente nel caso specifico (*cfr.* Decreto 26 giugno 2015, concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e la definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici);
 - b. dei locali in cui è installata una centralina di termoregolazione con dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente (*cfr.* Decreto 26 giugno 2015, concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e la definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici). In caso di impianti al servizio di più locali, è possibile omettere l'installazione di elementi di regolazione di tipo modulante agenti sulla portata esclusivamente sui terminali di emissione situati all'interno dei locali in cui è presente una centralina di termoregolazione, anche se questa agisce, oltre che sui terminali di quel locale, anche sui terminali di emissione installati in altri locali;
 - c. degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C. Tale requisito non è richiesto per impianti di sola produzione di acqua calda sanitaria, di calore di processo e per le reti di teleriscaldamento;
- xi. per i soli impianti di *solar cooling*, il rapporto tra i metri quadrati di superficie solare lorda (m²) e la potenza frigorifera (kW_t) deve essere maggiore di 2 e non potrà superare, in ogni caso, il valore di 2,75;
- xii. per le macchine frigorifere DEC, la superficie minima solare lorda installata dei collettori deve essere di 8 m² ogni 1000 m³/ora di aria trattata; in ogni caso, la superficie solare lorda dei collettori installata ogni 1.000 m³/ora di aria trattata non potrà superare il valore di 10. Tale requisito non è richiesto per impianti di sola produzione di acqua calda sanitaria, di calore di processo e per le reti di teleriscaldamento.

³³ In caso di bollitori preesistenti, è sufficiente che tale garanzia sia ancora in corso, alla data di conclusione dell'intervento.

Qualora l'intervento sia realizzato su un intero edificio (con l'esclusione dei fabbricati rurali e delle serre) dotato di un impianto di riscaldamento di potenza nominale totale maggiore o uguale a 200 kW_t, ai fini della richiesta di incentivo la diagnosi energetica *ante-operam* e l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) *post-operam* sono obbligatorie, a pena di decadenza del riconoscimento degli incentivi.

La diagnosi e l'APE dell'edificio non sono richieste per installazioni di collettori solari termici abbinati a sistemi per la produzione di calore di processo e a impianti asserviti a reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento.

Si precisa, infine, che per interventi su edifici di nuova costruzione, il cui il titolo edilizio sia presentato in data successiva al 13 giugno 2022, l'ammissibilità all'intervento è consentita nel caso in cui l'impianto non sia realizzato per l'assolvimento degli obblighi di integrazione da fonti rinnovabili di cui al D.lgs 199/2021.

9.12.2 Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione (art. 9)

L'incentivo per l'installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di *solar cooling*, è stabilito sulla producibilità dell'intervento, calcolato in funzione della presunta energia termica prodotta annualmente e della superficie lorda totale dei pannelli installati. Il riconoscimento delle spese accessorie è incluso nei coefficienti di valorizzazione dell'energia termica prodotta (C_i).

Le spese ammissibili per gli interventi concernenti la produzione di energia termica, e se del caso a quelli di produzione di acqua calda sanitaria e/o calore per processi industriali, agricoli e/o riscaldamento di piscine o di componenti di centri benessere e con la tecnologia *solar cooling* alla climatizzazione estiva, sono comprensive di IVA dove essa costituisca un costo e comprendono:

- i. smontaggio e dismissione dell'impianto esistente, parziale o totale;
- ii. fornitura, trasporto e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, le opere idrauliche e murarie necessarie alla realizzazione a regola d'arte dell'impianto organicamente collegato alle utenze e le spese professionali connesse alla realizzazione dell'intervento.

Per gli impianti solari destinati anche alla climatizzazione, sono incluse le spese per i sistemi di contabilizzazione individuale, eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento delle acque, sui dispositivi di controllo e regolazione e sui sistemi di emissione.

9.12.3 Calcolo dell'incentivo (Allegato 2 del Decreto)

Per l'intervento riguardante le installazioni di collettori solari termici, anche abbinati ai sistemi di *solar cooling*, l'incentivo annuo è definito in funzione dell'energia termica prodotta annualmente (stimata), della superficie lorda installata, di specifici coefficienti di valorizzazione dell'energia (€/kWh_t) distinti per dimensione e tipologia installativa e in funzione dell'utilizzo del calore prodotto.

L'incentivo annuo si calcola con la seguente formula:

$$I_{a\ tot} = C_i \cdot Q_u \cdot S_i$$

con:

$I_{a\ tot}$: incentivo annuo (rata annua) in euro.

L'incentivo totale (I_{tot}), è costituito dalla sommatoria delle rate annue previste nella Tabella 1, dell'art. 11, comma 3, del Decreto;

- 2 annualità per gli impianti solari con superficie lorda installata ≤ 50 m²;

- 5 annualità per gli impianti solari con superficie lorda installata > 50 m².

L'incentivo totale (I_{tot}), sarà corrisposto in un'unica soluzione se inferiore o uguale a euro 15.000 nonché per gli aventi diritto.

S_i = superficie solare lorda dell'impianto (m²), ottenuta moltiplicando il numero di moduli che compone il campo solare per l'area lorda del singolo modulo;

C_i = coefficiente di valorizzazione dell'energia termica prodotta definito nella tabella 16 dell'Allegato 2 Decreto;

Q_u = energia termica prodotta per unità di superficie lorda, espressa in kWh_t/ m² e calcolata come segue:

- per impianti solari termici realizzati con collettori piani o con collettori sottovuoto o collettori a tubi evacuati

$$Q_u = Q_{col} / A_g$$

- per impianti solari termici del tipo *factory made* per i quali è applicabile la sola norma EN 12976

$$Q_u = Q_L / 3.6 \cdot A_g$$

- per impianti solari termici realizzati con collettori solari a concentrazione

$$Q_u = Q_{sol} / A_g$$

dove:

A_g : area lorda del singolo modulo di collettore/sistema solare così come definita nelle norme UNI EN ISO 9806 e UNI EN 12976 e riportata nella certificazione *Solar Keymark* o, equivalentemente, nell'attestazione rilasciata da ENEA per i collettori a concentrazione.

Q_{col} : energia termica prodotta in un anno da un singolo modulo di collettore solare, espressa in kWh_t, il cui valore, relativo alla località di riferimento di Würzburg, è riportato nella certificazione *Solar Keymark*, scegliendo, a seconda del tipo di applicazione, la temperatura media di funzionamento del collettore (T_m) così come definita nella Tabella 17 dell'Allegato 2 Decreto.

Q_L : energia termica prodotta dal sistema solare *factory made* su base annuale, espressa in MJ, così come definita ai sensi della norma UNI EN 12976, il cui valore, relativo alla località di riferimento di Würzburg, è riportato nell'attestazione di conformità (test report) rilasciata da laboratorio accreditato, in riferimento al dato contenuto nella relativa certificazione *Solar Keymark*. Poiché il suddetto test report riporta diversi valori di tale grandezza per diversi valori del carico termico giornaliero, ai fini del riconoscimento dell'incentivo va considerato il valore, tra quelli disponibili, corrispondente a un carico termico giornaliero, espresso in litri/giorno, pari al volume del serbatoio solare o al volume ad esso più vicino.

Q_{sol} : energia termica prodotta in un anno da un singolo modulo di collettore solare a concentrazione, espressa in kWh_t, il cui valore, relativo alla località di riferimento di Atene, è riportata nella certificazione *Solar Keymark* (ove applicabile) o nell'attestazione di conformità rilasciata dall'ENEA, scegliendo, a seconda del tipo di applicazione, la temperatura media di funzionamento del collettore (T_m) così come definita nella tabella 17 dell'Allegato 2 Decreto.

[Tabella 16 – Allegato 2 – D.M. 7 agosto 2025]					
Tipologia di intervento	C_i incentivo annuo in €/kWh _t in funzione della superficie S_i del campo solare espressa in m ²				
	$S_i \leq 12$	$12 < S_i \leq 50$	$50 < S_i \leq 200$	$200 < S_i \leq 500$	$S_i \geq 500$
Impianti solari termici per produzione di a.c.s.	0,35	0,32	0,13	0,12	0,11
Impianti solari termici per la produzione di a.c.s. e riscaldamento ambiente anche per la produzione di calore di processo a bassa temperatura o asserviti a reti di teleriscaldamento	0,36	0,33	0,13	0,12	0,11
Impianti solari termici a concentrazione anche per la produzione di calore di processo o asserviti a reti di teleriscaldamento	0,38	0,35	0,13	0,12	0,11
Impianti solari termici con sistema di <i>solar cooling</i>	0,43	0,40	0,17	0,15	0,14

Tabella 36 - Coefficienti di valorizzazione dell'energia termica prodotta da impianti solari termici

[Tabella 17 – Allegato 2 – D.M. 7 agosto 2025]	
Applicazione a cui è destinato il calore prodotto	T _m - Temperatura media di funzionamento
Produzione di acqua calda sanitaria	50 °C
Produzione combinata di a.c.s. e riscaldamento ambiente	
Produzione di calore di processo a bassa temperatura	75 °C
<i>Solar cooling</i> a bassa temperatura	
Produzione di calore di processo a media temperatura	150 °C
<i>Solar cooling</i> a media temperatura	

Tabella 37 - Temperature medie di funzionamento in relazione alla destinazione del calore prodotto.

Per gli interventi realizzati su edifici pubblici di cui all'art. 11, comma 2, del Decreto la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100%, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2 delle presenti Regole Applicative. **Per l'intensità degli incentivi spettanti in relazione alle istanze i cui Soggetti Ammessi siano identificati come imprese ed ETS economici, si applicano inoltre le disposizioni del Titolo V del Decreto, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2.1 delle presenti Regole Applicative.**

9.12.4 Documentazione necessaria

Documentazione da allegare alla richiesta di accesso all'incentivo:

- documentazione comune a tutte le tipologie di interventi;
- per gli interventi che prevedono l'installazione di una superficie lorda installata $\leq 50 \text{ m}^2$ non ricompresi nel Catalogo, l'asseverazione di un tecnico abilitato non è obbligatoria; in questo caso è sufficiente una certificazione del produttore degli elementi impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi di cui al Decreto e alle relative Regole Applicative unitamente alla certificazione *Solar Keymark* in corso di validità e ai relativi annex (*Summary Report*) riportanti i dati tecnici e i valori di producibilità del collettore solare installato (in conformità alla UNI EN 12975/ UNI EN 9806) o del sistema solare *factory made* installato (in conformità alla UNI EN 12976) al fine di verificare il rispetto dei requisiti minimi di producibilità previsti dal Decreto. Nel caso di utilizzo di collettori solari termici a concentrazione per i quali non è possibile l'ottenimento della certificazione *Solar Keymark* si richiede l'approvazione tecnica rilasciata dall'ENEA;
- per gli interventi che prevedono l'installazione di una superficie lorda installata $> 50 \text{ m}^2$, l'asseverazione di un tecnico abilitato secondo quanto indicato nel paragrafo 12.5 più una certificazione del produttore degli elementi impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi di cui al Decreto e alle relative Regole Applicative unitamente alla certificazione *solar keymark* in corso di validità e ai relativi annex (*Summary Report*) riportanti i dati tecnici e i valori di producibilità del collettore solare (in conformità alla UNI EN 12975/ UNI EN 9806) o del sistema solare *factory made* installato (in conformità alla UNI EN 12976) al fine di verificare il rispetto dei requisiti minimi di producibilità previsti dal Decreto. Nel caso di utilizzo di collettori solari termici a concentrazione per i quali non è possibile l'ottenimento della certificazione *Solar Keymark* si richiede l'approvazione tecnica rilasciata dall'ENEA;
- nel caso di **installazione di impianto** di superficie solare lorda superiore o uguale a 50 m^2 , relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali (solare e *solar cooling* quando abbinato);

5. documentazione fotografica attestante l'intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF con un numero minimo di 6 foto riportanti:
 - vista di dettaglio del pannello solare installato;
 - vista di dettaglio della targa dei collettori solari e/o degli impianti solari termici prefabbricati installati;
 - vista di dettaglio del bollitore;
 - vista d'insieme del campo solare in fase di installazione;
 - vista d'insieme del campo solare realizzato;
 - le valvole termostatiche o del sistema di regolazione modulante della portata, ove previste.
6. nel caso di intervento su serra o sua pertinenza, relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali d'impianto, in cui sia riportata una descrizione dettagliata della struttura della serra;
7. nel caso di installazione su serra (o sua pertinenza) non censita al catasto edilizio urbano, ma in possesso del codice CUAA, fascicolo aziendale associato all'impresa agricola, da cui si evinca l'esistenza della serra.

Documentazione da conservare a cura del Soggetto Responsabile:

- 1) per interventi non a Catalogo scheda tecnica del produttore dei collettori solari o impianto solare *factory made*, che può essere parte della certificazione del produttore come previsto ai precedenti punti 2 e 3, del bollitore e delle valvole termostatiche o di altri sistemi di regolazione della portata, che attestino il rispetto dei requisiti minimi richiesti dal Decreto;
- 2) dichiarazione di conformità dell'impianto, ove prevista, ai sensi del DM 37/08, redatta da un installatore o dalla ditta esecutrice dell'impianto avente i requisiti professionali di cui all'art. 15 del D.Lgs. 28/11. Si ricorda che tale dichiarazione;
- 3) deve contenere la relazione contenente le tipologie dei materiali nonché il progetto dell'impianto stesso; 34 libretto di centrale/d'impianto, come previsto da legislazione vigente;
- 4) certificato di garanzia dei collettori solari, dei bollitori, degli accessori e dei componenti elettrici ed elettronici;
- 5) nel caso di impianto di superficie solare lorda superiore o uguale a 12 m² e inferiore a 50 m², relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali (solare e *solar cooling* quando abbinato);
- 6) pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale;
- 7) eventuali contratti di locazione delle serre, nel caso di installazione sulle medesime non di proprietà del Soggetto Responsabile della richiesta di concessione degli incentivi, la cui durata deve essere relativa a tutto il periodo di incentivazione e ai cinque anni successivi.
- 8) nel caso in cui l'intervento sia realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale maggiore o uguale a 200 kW_t (art. 15, c.1):
 - APE *post-operam* (redatto secondo D.Lgs. 192/05 e s.m.i. e disposizioni regionali vigenti ove presenti);
 - diagnosi energetica precedente l'intervento.

9.13 Sostituzione di scaldacqua elettrici e a gas con scaldacqua a pompa di calore (intervento III.E - art. 8, comma 1, lettera e)

L'intervento incentivabile consiste nella sostituzione di scaldacqua elettrici o a gas, installati in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di un impianto di climatizzazione, con scaldacqua a pompa di calore.

9.13.1 Requisiti tecnici per l'accesso all'incentivo (Allegato 1 del Decreto)

Per le pompe di calore dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria è richiesta l'appartenenza alla classe A di efficienza energetica di prodotto o superiore, maturata secondo il Regolamento Europeo 812/2013.

9.13.2 Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione (art. 9)

Sono di seguito elencate le spese ammesse ai fini del calcolo dell'incentivo, che dovranno essere riportate, se pertinenti, nelle fatture attestanti gli interventi effettuati:

- i. smontaggio e dismissione dell'impianto esistente;
- ii. fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d'arte dell'impianto di produzione di acqua calda sanitaria preesistente;
- iii. spese professionali connesse alla realizzazione dell'intervento.

Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.

9.13.3 Calcolo dell'incentivo (Allegato 2 del Decreto)

Per l'intervento di sostituzione di scaldacqua elettrici o a gas con scaldacqua a pompa di calore, l'incentivo totale è pari al 40% della spesa sostenuta, in funzione della classe energetica di prodotto secondo il Regolamento Europeo 812/2013, con un limite massimo pari ai valori della tabella sottostante:

Classe energetica di prodotto	Capacità dell'accumulo, V	Incentivo massimo
Classe A	$V \leq 150$ litri	500 €
	$V > 150$ litri	1.100 €
Classe +	$V \leq 150$ litri	700 €
	$V > 150$ litri	1.500 €

Tabella 38 - Scaldacqua a pompa di calore: incentivo massimo

L'incentivo totale dell'intervento cumulato per l'intera durata che verrà ripartito e corrisposto in 2 rate annuali costanti, oppure, in un'unica soluzione se l'ammontare totale dell'incentivo sia inferiore o uguale a euro 15.000 o per gli aventi diritto.

Per gli interventi realizzati su edifici pubblici di cui all'art. 11, comma 2, del Decreto la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100%, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2 delle presenti Regole Applicative. **Per l'intensità degli incentivi spettanti in relazione alle istanze i cui Soggetti Ammessi siano identificati come imprese ed ETS economici, si applicano inoltre le disposizioni del Titolo V del Decreto, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2.1 delle presenti Regole Applicative.**

9.13.4 Documentazione necessaria per l'accesso all'incentivo

Documentazione da allegare alla richiesta di accesso all'incentivo:

1. documentazione comune a tutte le tipologie di interventi;
2. per gli interventi che prevedono l'installazione di generatori di potenza termica nominale ≤ 35 kW non ricompresi nel Catalogo, l'asseverazione di un tecnico abilitato non è obbligatoria; in questo caso è sufficiente una certificazione del produttore degli elementi impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi previsti dal Decreto e dalle relative Regole Applicative per interventi con incentivo superiore a 3.500 euro;
3. per gli interventi che prevedono l'installazione di generatori di potenza termica nominale > 35 kW, l'asseverazione di un tecnico abilitato secondo quanto indicato nel paragrafo 12.5 più una certificazione del produttore degli elementi impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi previsti dal Decreto e dalle relative Regole Applicative per interventi con incentivo superiore a 3.500 euro;
4. documentazione fotografica attestante l'intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF riportanti:
 - vista di dettaglio dei generatori sostituiti e installati;
 - vista d'insieme dei generatori sostituiti e installati;
 - la targa dei generatori installati.

Documentazione da conservare a cura del Soggetto Responsabile:

1. Per gli interventi non a Catalogo e per interventi con incentivi ≤ 3.500 euro certificazione del produttore e scheda tecnica del produttore del generatore di calore che può essere parte della certificazione del produttore di cui ai precedenti punti 2 e 3, che attestino il rispetto dei requisiti minimi richiesti dal Decreto, e, se di nuova installazione, dei sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche;
2. Certificato del corretto smaltimento del generatore di calore sostituito o di un documento analogo attestante che il generatore sia stato consegnato in un apposito centro per lo smaltimento secondo quanto previsto al paragrafo 12.7.
3. Dichiarazione di conformità dell'impianto, ove prevista, ai sensi del DM 37/08, redatta da un installatore o dalla ditta esecutrice dell'impianto avente i requisiti professionali previsti dall'art. 15 del D.Lgs. 28/11. Si ricorda che tale dichiarazione deve contenere la relazione contenente le tipologie dei materiali nonché il progetto dell'impianto stesso;
4. Libretto d'impianto, come previsto da legislazione vigente;
5. Schema funzionale d'impianto;
6. Pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale;
7. nel caso in cui l'intervento sia realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 200 kW_t (art. 15, comma 1):
 - attestato di prestazione energetica *post-operam* (redatto secondo D.Lgs. 192/05 e s.m.i. e disposizioni regionali vigenti, ove presenti);
 - diagnosi energetica precedente l'intervento.

9.14 Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti (intervento III.F - art. 8, comma 1, lettera f)

Sono ammessi gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti con reti censite nell'*"Anagrafica territoriale teleriscaldamento e teleraffrescamento"* istituita dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente mediante deliberazione 574/2018/R/tlr.

Tutta l'energia termica prodotta dovrà essere utilizzata per soddisfare la richiesta termica per la climatizzazione degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria e, in parte, alla produzione di calore per processi industriali, artigianali, agricoli, per il riscaldamento di piscine o di componenti dei centri benessere.

9.14.1 Requisiti tecnici per l'accesso all'incentivo (Allegato 1 del Decreto)

Di seguito sono riportati i requisiti minimi richiesti per accedere all'incentivo:

- i. alla data di allaccio al sistema di teleriscaldamento efficiente, tale sistema deve essere qualificato dal GSE nell'ultima annualità disponibile;
- ii. l'allaccio al sistema di teleriscaldamento deve sostituire l'impianto di climatizzazione invernale già presente nell'immobile di qualsiasi categoria catastale;
- iii. la rete di teleriscaldamento e teleraffrescamento deve essere iscritta all'*"Anagrafica Territoriale Teleriscaldamento e Teleraffrescamento o Anagrafica Territoriale (ATT)"* istituita da ARERA con *deliberazione 339/2015/R/tlr e s.m.i.*

Per gli interventi realizzati in interi edifici con impianto di riscaldamento di potenza nominale totale (da intendersi potenza nominale totale utile) maggiore o uguale a 200 kWt, ai fini della richiesta di incentivo la diagnosi energetica *ante-operam* e APE *post-operam* sono obbligatorie, a pena di decadenza, per il riconoscimento degli incentivi.

9.14.2 Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione (art. 9)

Le spese ammissibili per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti sono:

- i. lo smontaggio e la dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente;
- ii. la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale o di produzione di acqua calda sanitaria preesistenti;
- iii. gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione, nonché sui sistemi di emissione;
- iv. le spese relative all'installazione della sottostazione di utenza, al collegamento alla rete di telecontrollo, e le spese sostenute per le opere di allacciamento alla rete di teleriscaldamento esistente quali: scavi, reinterri, ripristini, fornitura e posa tubazioni e le relative opere accessorie;
- v. prestazioni professionali connesse alla realizzazione dell'intervento.

Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.

9.14.3 Calcolo dell'incentivo (Allegato 2 del Decreto)

Per tale intervento l'incentivo è calcolato secondo la seguente formula:

$$I_{tot} = \%_{spesa} \cdot C \cdot P_{nsc}$$

dove:

con $I_{tot} \leq I_{max}$

I_{tot} : incentivo totale dell'intervento cumulato per l'intera durata che verrà ripartito e corrisposto in 5 rate annuali costanti, oppure, in un'unica soluzione se l'ammontare totale dell'incentivo sia inferiore o uguale a euro 15.000 o per gli aventi diritto.

I_{max} : è il valore massimo raggiungibile dall'incentivo totale (di cui alla Tabella 19 dell'Allegato 2 del Decreto)

$\%_{spesa}$: è la percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per l'intervento (Tabella 19 dell'Allegato 2 Decreto)

P_{nsc} è la potenza elettrica nominale della sottostazione del teleriscaldamento installato in KW;

C: è il costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell'intervento definito dal rapporto tra spesa sostenuta in euro e potenza termica nominale della sottostazione installata. I valori massimi di C, ai fini del calcolo dell'incentivo, sono indicati nella Tabella 19 dell'Allegato 2 Decreto.

[Tabella 19 - Allegato 2 del D.M. 7 agosto 2025]			
Tipologia di intervento	Percentuale incentivata della spesa ammissibile (% spesa)	Costo massimo ammissibile (C _{max})	Valore massimo dell'incentivo (I _{max})
Allacciamento con installazione sottostazione TLR $P_{nsc} \leq 50$ kW	65	200 €/kW	6.500 €
Allacciamento con installazione sottostazione TLR 50 kW < $P_{nsc} \leq 150$ kW	65	160 €/kW	15.000 €
Allacciamento con installazione sottostazione TLR $P_{nsc} > 150$ kW	65	130 €/kW	30.000 €

Tabella 39 - Costi unitari massimali allaccio rete di teleriscaldamento e incentivo massimo

Per gli interventi realizzati su edifici pubblici di cui all'art. 11, comma 2, del Decreto la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100%, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2 delle presenti Regole Applicative. **Per l'intensità degli incentivi spettanti in relazione alle istanze i cui Soggetti Ammessi siano identificati come imprese ed ETS economici, si applicano inoltre le disposizioni del Titolo V del Decreto, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2.1 delle presenti Regole Applicative.**

9.14.4 Documentazione necessaria per l'accesso all'incentivo

Documentazione da allegare alla richiesta di accesso all'incentivo:

- documentazione comune a tutti gli interventi;
- asseverazione di un tecnico abilitato redatta in conformità al paragrafo 12.5;
- documentazione fotografica attestante l'intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF, recanti:
 - le targhe dei generatori sostituiti e dei componenti installati (scambiatori);
 - i generatori sostituiti;
 - la sottostazione di utenza installata;
 - la centrale termica o il locale di installazione *ante-operam* (presente il generatore sostituito) e *post-operam* (presente la sottostazione di utenza);
- contratto di allaccio al sistema di teleriscaldamento efficiente, sottoscritto con il fornitore.

Si precisa, infine, che in fase della trasmissione della “richiesta concessione incentivi”, redatta in conformità al Modello 1 e 2, il Soggetto Responsabile dovrà attestare che, alla data di allaccio al sistema di teleriscaldamento efficiente, il sistema è stato qualificato dal GSE nell’ultima annualità disponibile, indicando il relativo codice identificativo.

Documentazione da conservare a cura del Soggetto Destinatario delle risorse:

- Certificato del corretto smaltimento del generatore di calore sostituito o di un documento analogo attestante che il generatore sia stato consegnato in un apposito centro per lo smaltimento secondo quanto previsto al paragrafo 12.7 delle presenti Regole;
- certificato di allaccio al sistema di teleriscaldamento efficiente.

9.15 Sostituzione funzionale o sostituzione totale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti unità di microgenerazione alimentate da fonti rinnovabili (intervento III.G- art.8, comma 1, lettera g)

L'intervento incentivabile consiste nella sostituzione totale o parziale di impianti di climatizzazione invernale, in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti microgeneratori alimentati a fonti rinnovabili.

Nell'intervento è ammissibile anche la sostituzione funzionale, da intendersi come installazione di una unità di microgenerazione, a fonti rinnovabili, presso un impianto termico esistente, al fine di provvedere ad alimentare le medesime utenze del generatore precedentemente installato, senza necessariamente provvederne la rimozione e utilizzandolo esclusivamente come integrazione o *back up*.

Tutta l'energia termica prodotta dovrà essere utilizzata per soddisfare la richiesta termica per la climatizzazione degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria e volti, in parte, alla produzione di calore per processi industriali, artigianali, agricoli, per il riscaldamento di piscine o di componenti dei centri benessere.

9.15.1 Requisiti tecnici per l'accesso all'incentivo (Allegato 1 del Decreto)

L'ammissione agli incentivi è subordinata:

- i. alla garanzia dell'assenza di dissipazioni termiche, variazioni del carico, regolazioni della potenza elettrica, rampe di accensione e spegnimento di lunga durata, altre situazioni di funzionamento modulabile che determinino variazioni del rapporto energia elettrica/energia termica;
- ii. ad un valore di risparmio di energia primaria (PES) almeno pari al 10%, come riportato nell'Allegato IV al D.lgs. 199/2021;
- i. all'alimentazione dell'impianto da fonti rinnovabili quali, a titolo esemplificativo biomassa, biogas, bioliquidi, con potenza del singolo microgeneratore $< 50 \text{ kW}_e$;
- ii. alla trasmissione della certificazione del produttore dell'unità di microgenerazione che attesti il rispetto dei requisiti sopra richiamati al punto i.;
- iii. alla trasmissione dell'asseverazione del tecnico abilitato contenente la stima dei dati energetici ottenuti sulla base dei carichi termici ed elettrici e la relativa quantificazione del PES stimato.

9.15.2 Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione (art. 9)

Sono di seguito elencate le spese ammesse ai fini del calcolo dell'incentivo che dovranno essere riportate, quando pertinenti, nelle fatture attestanti gli interventi effettuati:

- lo smontaggio e la dismissione, parziale o totale, dell'impianto di climatizzazione esistente;
- la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d'arte;
- gli interventi per l'adeguamento della rete di distribuzione, dei sistemi di accumulo, dei sistemi di trattamento dell'acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione;
- prestazioni professionali connesse alla realizzazione dell'intervento.

Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.

9.15.3 Calcolo dell'incentivo (Allegato 2 del Decreto)

Per gli interventi di sostituzione totale, parziale o funzionale di impianti di climatizzazione invernali esistenti con impianti di climatizzazione utilizzando microcogeneratori, l'incentivo viene calcolato considerando la potenza elettrica nominale dell'unità di microcogenerazione installata:

$$I_{\text{tot}} = \%_{\text{spesa}} \cdot C \cdot P_{n_{\text{int}}}$$

con

$$I_{\text{tot}} \leq I_{\text{max}}$$

dove:

- I_{tot} : incentivo totale dell'intervento cumulato per l'intera durata che verrà ripartito e corrisposto in 5 rate annuali costanti, oppure, in un'unica soluzione se l'ammontare totale dell'incentivo sia inferiore o uguale a euro 15.000 o per gli aventi diritto;
- I_{max} : valore massimo raggiungibile dall'incentivo totale della configurazione;
- $P_{n_{\text{int}}}$: è la potenza elettrica totale delle unità di microcogenerazione installate in kW_e;
- C : è il costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell'intervento ed è definito come rapporto tra la spesa sostenuta (€) e la potenza elettrica nominale installata. I valori massimi di C sono definiti nella Tabella 20 dell'Allegato 2 del D.M. 7 agosto 2025.
- $\%_{\text{spesa}}$: è la percentuale incentivata delle spese ammissibili.

[Tabella 20 - Allegato 2 del D.M. 7 agosto 2025]			
Tipologia di intervento	Percentuale incentivata della spesa ammissibile (% spesa)	Costo massimo ammissibile (C _{max})	Valore massimo dell'incentivo I _{max} (€)
Installazione di microcogeneratori	65	5.000 €/kW _e	100.000

Tabella 40 - Coefficienti di calcolo dell'incentivo per tecnologia e corrispondente valore massimo dell'incentivo.

Per gli interventi realizzati su edifici pubblici di cui all'art. 11, comma 2, del Decreto la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100%, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2 delle presenti Regole Applicative. **Per l'intensità degli incentivi spettanti in relazione alle istanze i cui Soggetti Ammessi siano identificati come imprese ed ETS economici, si applicano inoltre le disposizioni del Titolo V del Decreto, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2.1 delle presenti Regole Applicative.**

9.15.4 Documentazione necessaria per l'accesso all'incentivo

Documentazione da allegare alla richiesta di accesso all'incentivo:

1. Documentazione comune a tutte le tipologie di interventi;
2. Asseverazione di un tecnico abilitato contenente la stima dei dati energetici ottenuti sulla base dei carichi termici ed elettrici e la relativa quantificazione del PES. In caso di installazione di più unità di microcogenerazione, la quantificazione del PES deve essere esplicitata per singola unità installata sulla base dei richiamati carichi;
3. Certificazione del produttore dalla quale si abbia evidenza delle prestazioni energetiche dell'unità di microcogenerazione e in cui si attesti il rispetto dei requisiti minimi previsti dal decreto e l'assenza di dissipazioni termiche, regolazioni della potenza elettrica, rampe di accensione e spegnimento di lunga durata, altre situazioni di funzionamento modulabile che determinino variazioni del rapporto energia

elettrica/energia termica per gli apparecchi non inclusi nel catalogo;

4. In caso di sostituzione funzionale, relazione tecnica di progetto timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali d'impianto, contenente una chiara indicazione del generatore preesistente non rimosso e dell'alimentazione delle medesime utenze;
5. Scheda tecnica del microgeneratore;
6. Documentazione fotografica attestante l'intervento, raccolta in un documento elettronico in formato PDF, recanti:
 - le targhe dei generatori sostituiti e installati (di ciascuna unità che costituiscono i generatori);
 - i generatori sostituiti e installati;
 - la centrale termica, o il locale di installazione, *ante-operam* (presenta il generatore sostituito) e *post-operam* (presenta il generatore installato);
 - le valvole termostatiche o sistema di regolazione modulante la portata.

Documentazione da conservare a cura del Soggetto Responsabile:

- Libretto di centrale/d'impianto, come previsto dalla legislazione vigente;
- Dichiarazione di conformità dell'impianto, ove prevista, ai sensi del DM 37/08, redatta da un installatore o dalla ditta esecutrice dell'impianto avente i requisiti professionali di cui all'art. 15 del D.Lgs. 28/11;
- Modello unico per l'installazione e l'esercizio di unità di microgenerazione a fonti rinnovabili;
- Pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale;
- schema termico completo dell'impianto, con evidenza degli strumenti di misura ove presenti per la determinazione dell'energia termica utile cogenerata e dell'energia di alimentazione in ingresso all'unità (incluse sonde di pressione e temperatura). Lo schema deve comprendere, inoltre, il sistema di adduzione del combustibile;
- schema elettrico completo dell'impianto con evidenza degli strumenti di misura ove presenti per la determinazione dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete;
- denuncia e licenza di officina elettrica, ove richiesta dalla normativa vigente;
- certificato del corretto smaltimento del generatore di calore sostituito o di un documento analogo attestante che il generatore sia stato consegnato in un apposito centro per lo smaltimento secondo quanto previsto al paragrafo 12.7, in caso di sostituzione totale o parziale;
- documentazione attestante l'iscrizione dell'impianto installato al catasto regionale, ove presente;
- codice CENSIMP dell'impianto di cogenerazione, ove presente.

9.16 Diagnosi energetiche e attestati di prestazione energetica

9.16.1 Requisiti dei documenti

La diagnosi energetica ante intervento/i e l'attestato di prestazione energetica *post-operam* sono obbligatori per il riconoscimento degli incentivi:

- a. in tutti gli edifici esistenti, parti di edifici o unità immobiliari, per interventi di isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato (tipologia II.A);
- b. per interventi che prevedono la trasformazione degli edifici esistenti, dotati di impianto di climatizzazione, in "edifici a energia quasi zero" (tipologia II.D);
- c. in edifici con impianto di riscaldamento di potenza nominale totale del focolare (se non applicabile, da intendersi potenza nominale totale utile) maggiori o uguali a 200 kW_t, per interventi, realizzati sull'intero edificio, di:
 - i. sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato (tipologia II.B);
 - ii. installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o filtrazione solari sterna per chiusure trasparenti (tipologia II.C);
 - iii. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzando energia aerotermica, geotermica e idrotermica (tipologia III.A);
 - iv. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore (tipologia III.B);
 - v. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti con impianti dotati di generatore di calore alimentato da biomassa (tipologia III.C);
 - vi. installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di *solar cooling* (tipologia III.D);
 - vii. sostituzione di scaldacqua elettrici e a gas con scaldacqua a pompa di calore (tipologia III.E);
 - viii. interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti (tipologia III.F);
 - ix. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzando unità di microgenerazione alimentate da fonti rinnovabili (tipologia III.G).

La diagnosi e la certificazione energetica dell'edificio non sono richieste per le installazioni di impianti abbinati a sistemi per la produzione di calore di processo e ad impianti asserviti a reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento.

Tali documenti devono essere obbligatoriamente allegati alla richiesta d'incentivo nei casi previsti nelle sezioni "documentazione da allegare alla richiesta di accesso all'incentivo", predisposte per specifico intervento.

Si ricorda, infine, in applicazione delle disposizioni di cui al Titolo V del Decreto, l'obbligatorietà della redazione e trasmissione dell'attestato di prestazione energetica *post-operam*, unitamente all'ape *ante-operam*, per la verifica della riduzione della domanda di riduzione dell'energia primaria rispetto alla configurazione *ante-operam*, al fine dell'accesso agli interventi del Titolo II - **realizzati su edifici ricadenti nelle categorie catastali dell'ambito terziario** - i cui Soggetti Ammessi siano imprese ed ETS economici.

La diagnosi energetica e l'attestato di prestazione energetica devono essere redatte secondo quanto specificato nell'Allegato 1 del Decreto e nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali o regionali, ove presenti come nel seguito indicato:

- le diagnosi energetiche dovranno essere redatte da un Esperto in Gestione dell'Energia (EGE) certificato ai sensi della norma UNI CEI 11339 oppure da una società che fornisce servizi energetici (ESCO) certificata ai sensi della norma UNI CEI 11352;
- le diagnosi energetiche dovranno essere conformi al rispetto del pacchetto di norme UNI CEI EN 16247. Dovranno, inoltre, seguire i criteri minimi previsti dall'Allegato 2 del Decreto legislativo n. 102/2014;
- gli attestati di prestazione energetica devono essere conformi al Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni, nonché ai Decreti attuativi dello stesso nel rispetto delle disposizioni regionali, ove presenti.

Calcolo dell'incentivo della Diagnosi e Certificazione energetica

Le spese sostenute per la diagnosi e gli attestati di prestazione energetica per gli interventi che li prevedono obbligatoriamente sono incentivati nelle misure seguenti:

- a. per le Amministrazioni Pubbliche e gli ETS, nonché per le ESCO e gli altri soggetti abilitati che operano per loro conto, l'incentivo è previsto nella misura del 100% della spesa;
- b. per i Soggetti privati, le Cooperative di abitanti e le Cooperative sociali, l'incentivo è previsto nella misura del 50% della spesa.

Per le grandi imprese, ivi inclusi gli ETS economici con tale dimensione di impresa, non costituisce una spesa ammissibile il costo sostenuto per la redazione della diagnosi energetica e dell'attestato di prestazione energetica *post-operam*, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del Decreto.

È previsto un valore massimale dell'incentivo e un costo unitario massimo in funzione dalla destinazione d'uso e dalla superficie utile dell'immobile, secondo quanto previsto nella Tabella 21 dell'Allegato 2 del Decreto.

[Tabella 21 – Allegato 2 – D.M. 7 agosto 2025]			
Destinazione d'uso	Superficie utile dell'immobile (m ²)	Costo unitario massimo (€/m ²)	Valore massimo erogabile (€)
Edifici residenziali della classe E1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme.	Fino a 1600 compresi	1,50	10.000,00
	Oltre 1600	1,00	
Edifici della classe E3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Ospedali e case di cura).	-	3,50	18.000,00
Tutti gli altri edifici.	Fino a 2500 compresi	2,50	13.000,00
	Oltre 2500	2,00	

Tabella 41 - Diagnosi e Certificazione energetica: valori necessari per il calcolo dell'incentivo

L'incentivo per la diagnosi e la certificazione energetica, ove richieste obbligatoriamente dal Decreto, non concorre alla determinazione dell'incentivo complessivo nei limiti del valore massimo erogabile (I_{max}) per gli interventi; in questo caso è previsto l'incentivo specifico come precedentemente descritto.

Al contrario, nei casi in cui la diagnosi e attestati di prestazione energetica non siano obbligatori, le spese professionali sostenute per la redazione di tali documenti possono rientrare nelle spese ammissibili previste all'art. 6 e 9 del Decreto.

9.16.2 Richiesta di contributo anticipato per la redazione della Diagnosi energetica

Requisiti di ammissione e modalità di accesso

Per le Pubbliche Amministrazioni e gli ETS non economici, ai sensi dell'art. 15, comma 6, del Decreto, è previsto il riconoscimento di un contributo anticipato a copertura delle spese da sostenere per la redazione della diagnosi energetica, anche finalizzata alla realizzazione di almeno uno degli interventi indicati in diagnosi, previa trasmissione di specifica "richiesta" tramite il Porta/termico.

A pena di esclusione del contributo, la diagnosi energetica deve:

- **essere redatta da un EGE e/o ESCO, in conformità ai criteri minimi di cui al Dlgs 102/14**, secondo quanto indicato al precedente Paragrafo 9.16.1;
- **riportare almeno uno degli interventi del titolo II e III** per i quali dovrà essere trasmessa, una volta programmati e/o realizzati, la successiva richiesta di concessione di incentivo in modalità rispettivamente di "prenotazione" o "accesso diretto".

Pena l'inammissibilità dell'istanza, ai sensi dell'art. 15, comma 7, la Pubblica Amministrazione o l'ETS non economico, identificandosi come Soggetto Responsabile, può trasmettere non più di una richiesta di anticipazione del contributo per il medesimo edificio oggetto della diagnosi, prima di aver presentato una relativa richiesta di accesso al Conto Termico.

Per ciascuna tipologia di Soggetto Ammesso, l'ammissione al contributo è stabilita nel limite di tre richieste annue, ovvero di cinque richieste annue per Comuni con più di 30.000 abitanti, Province, regioni e pubbliche amministrazioni centrali.

Il GSE eroga il contributo anticipato, nel limite del contingente di cui all'art. 3, comma 4, del Decreto, superato il quale saranno considerate irricevibili le ulteriori richieste inviate.

Il processo di ammissione al contributo anticipato, quantificato secondo le spettanze di cui al precedente paragrafo, si articola nelle seguenti macro- fasi e attraverso erogazioni in acconto e saldo:

- **fase 1 "trasmissione della richiesta di contributo anticipato"**, finalizzata all'erogazione dell'acconto del contributo in misura pari al 50% delle spettanze massime richiamate;
- **fase 2 "trasmissione della diagnosi energetica e consuntivazione delle spese sostenute per la redazione del documento"**;
- **fase 3 trasmissione della richiesta in modalità "accesso diretto" o "modalità prenotazione"**, una volta realizzati e/o programmati gli interventi ricompresi nella Diagnosi energetica, finalizzata all'erogazione del saldo del contributo anticipato per il restante 50%.

Fase 1 - Trasmissione della richiesta di contributo anticipato per la redazione della Diagnosi energetica: iter istruttorio ed erogazione dell'acconto

Prima di poter presentare la richiesta di contributo anticipato, il Soggetto Responsabile è tenuto a registrarsi sul Portale dedicato del GSE nella Sezione dell'Area Clienti, secondo le modalità indicate al precedente Capitolo 5.

A seguito della registrazione, il Soggetto Responsabile, utilizzando il Porta/termico, può presentare la **"richiesta di contributo anticipato** (di seguito RCA)" (il cui facsimile è riportato nel Modello 3 dell'Allegato 2), inserendo tutti i dati relativi all'edificio/unità immobiliare oggetto di diagnosi, ivi inclusi le informazioni di localizzazione, dei dati catastali e degli impianti tecnologici preesistenti, nonché l'importo previsto per la redazione della diagnosi energetica.

In particolare, il Soggetto Responsabile è tenuto a trasmettere:

- un preventivo di spesa, recante il costo previsto per la redazione della diagnosi;
- copia del documento di identità, in corso di validità, del Soggetto Responsabile;
- nel caso in cui intenda delegare un soggetto terzo, copia della delega sottoscritta dal delegante corredata da copia del documento di identità, in corso di validità, del delegato.

Inseriti i dati e caricata la predetta documentazione, il Soggetto Responsabile potrà presentare **“la richiesta di contributo anticipato”**, generata automaticamente dal Porta/termico, che recherà l'importo del contributo totale spettante da intendersi quale “massimale prenotato”.

Il Soggetto Responsabile deve sottoscrivere la richiesta in ogni sua parte, per poi caricarla sul Portaltermico. Alla “richiesta di contributo anticipato” sarà associato un codice identificativo che dovrà essere comunicato nella successiva trasmissione dell'istanza di cui alla fase 3.

Si ricorda che il contributo totale spettante è inteso come “massimale prenotato” e l'importo definitivo erogabile sarà quantificato in funzione delle effettive spese sostenute per la redazione del documento, comprovate nell'ambito della successiva **fase 2 di “trasmissione del documento di Diagnosi e consuntivazione delle spese sostenute”**: conseguentemente il contributo potrebbe essere rimodulato, con l'erogazione del saldo da effettuarsi contestualmente alla trasmissione dell'istanza di cui alla fase 3.

La richiesta di contributo anticipato avvia il procedimento, che si concluderà entro 60 giorni, al netto dei tempi imputabili al Soggetto Responsabile o ad altri soggetti interpellati dal GSE. L'eventuale ritardo del GSE non integra un'ipotesi di silenzio assenso, in quanto il procedimento si conclude con provvedimento espresso. Il procedimento si articola nelle seguenti fasi:

- a) nell'istruttoria sulle informazioni e sulla documentazione inviata a corredo della richiesta, nel rispetto del Decreto e delle presenti Regole applicative, nell'ambito della quale il GSE, ai sensi della Legge 241/1990, può richiedere integrazioni al Soggetto Responsabile;
- b) nell'eventuale comunicazione del preavviso di rigetto, con cui il GSE comunica i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990;
- c) nell'invio al Soggetto Responsabile del provvedimento di accoglimento o di diniego.

In particolare, il GSE conclude il procedimento, eventualmente richiedendo al Soggetto Responsabile integrazioni, adottando:

- 1) un provvedimento di accoglimento della richiesta, indicando l'importo del contributo anticipato che sarà erogato.

Il provvedimento viene notificato all'indirizzo indicato dal Soggetto Responsabile sul Portaltermico e viene reso disponibile nel medesimo Portale.

Nel provvedimento di accoglimento sono riportati:

- il contributo totale spettante per la redazione della Diagnosi inteso quale “massimale prenotato”, quantificato in funzione delle spese previste dichiarate/comprovate dal preventivo, nel rispetto delle spettanze massime di cui alla tabella decreto indicate nella Tabella 41 del precedente paragrafo 9.16.1;
- l'acconto da erogare in tale fase, pari al 50 % del “contributo totale spettante”;
- l'importo del rimanente saldo del 50% da erogare nella successiva fase 3, a seguito dell'invio dell'istanza in modalità prenotazione/accesso diretto.

L'acconto riconosciuto al Soggetto Responsabile sarà erogato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della fine del bimestre in cui ricade la data di comunicazione da parte del GSE del provvedimento di accoglimento.

- 2) un provvedimento di diniego della richiesta, laddove le osservazioni presentate dal Soggetto Responsabile ai sensi dell'art. 10 bis Legge 241/1990 non consentano di sanare i motivi ostativi comunicati dal GSE con il preavviso di rigetto.

Fase 2 – invio della Diagnosi Energetica

Entro 12 mesi dalla data di accettazione della richiesta del contributo anticipato comunicata dal GSE, **pena la decadenza dal diritto del contributo e il recupero delle somme erogate in acconto** ai sensi dell'art. 15, comma 9, del Decreto, la PA o l'ETS non economico – in qualità di Soggetto Responsabile, accedendo tramite il Portaltermico e con il codice identificato richiesta associato all'istanza di RCA (indicato nella precedente fase 1), dovrà trasmettere:

1. la diagnosi energetica, redatta in conformità ai requisiti precedentemente richiamati, con data di redazione antecedente di 12 mesi e contenente almeno uno degli interventi incentivabili di cui al Titolo II e Titolo III del Decreto;
2. le fatture e i mandati di pagamento attestanti le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione per la redazione del documento, intestate e saldate dalla medesima Pubblica amministrazione e contenenti in causale la dicitura "redazione diagnosi energetica contributo anticipato D.M. 7 agosto 2025";
3. l'indicazione dell'effettivo importo complessivo spettante, in ragione della documentazione contabile inviata.

Alla ricezione della documentazione il GSE avvia il procedimento di valutazione, procedendo con la trasmissione al Soggetto Responsabile della comunicazione di presa d'atto della ricezione del documento di diagnosi o, laddove nell'*iter* istruttorio emergano difformità nella documentazione pervenuta, in maniera analoga a quanto indicato nella Fase 1, il GSE attiva una richiesta d'integrazione tramite un interlocutorio, concedendo al Soggetto Responsabile un termine di 10 giorni per la trasmissione della documentazione, tramite il Portaltermico.

In assenza di riscontro entro il termine indicato e/o confermata la non conformità dei documenti ricevuti secondo quanto previsto ai precedenti punto 1., 2., il GSE trasmette il rigetto della richiesta di contributo anticipato, procedendo con le azioni di recupero dell'acconto erogato nella precedente fase 1.

Le richiamate comunicazioni del GSE sono notificate al Soggetto Responsabile all'indirizzo di corrispondenza indicato sul Portaltermico e sono rese disponibili nel medesimo Portale.

In tale fase è, di fatto, consuntivata la spesa sostenuta per la redazione della Diagnosi e sulla base dei documenti contabili ricevuti, il GSE quantificherà l'effettivo saldo da erogare, a seguito della trasmissione della istanza a lavori realizzati di cui alla successiva fase 3.

Fase 3 – invio della richiesta di incentivo per la realizzazione di almeno uno degli interventi ricompresi in diagnosi

Al fine dell'erogazione del saldo del contributo anticipato, in recepimento delle disposizioni dell'art. 16, comma 6, del Decreto, la PA/ETS non economico direttamente, o per il tramite degli altri soggetti abilitati ad agire conto della PA/ETS non economico in qualità di Soggetto Responsabile, dovrà trasmettere - tramite il Portaltermico - la richiesta di concessione dell'incentivo a seguito della realizzazione di almeno uno degli

interventi ricompresi nella Diagnosi energetica oggetto del contributo anticipato, presso lo specifico edificio oggetto di Diagnosi.

In ragione della natura della progettualità per la realizzazione degli interventi, la PA/ETS non economico può optare per la trasmissione di una richiesta:

- in modalità prenotazione, in presenza di lavori programmati e nelle casistiche di cui al Capitolo 7;
- in modalità di accesso diretto, alla fine dei lavori.

Per le modalità di invio delle istanze richiamate e alla specifica documentazione richiesta si rimanda ai Paragrafi dedicati delle presenti Regole. In fase di trasmissione dell'istanza il SR dovrà, inoltre, comunicare tramite Portaltermico- anche il codice identificativo di richiesta per il quale si è ottenuto il contributo anticipato. In merito, in caso di ottenimento del contributo anticipato, la spesa sostenuta per la redazione della Diagnosi energetica non è annoverabile tra le spese ammissibili:

- per il calcolo dell'incentivo di uno o più interventi oggetto della richiesta inviata a interventi realizzati di cui alla fase 3 in esame;
- per il calcolo degli incentivi di ulteriori interventi ricompresi in diagnosi, inizialmente non realizzati e completati in una fase successiva e che risulteranno oggetto di un'ulteriore richiesta e realizzati nelle successive annualità.

Alla ricezione delle richieste, si avvia l'iter istruttorio che condurrà il GSE nelle modalità e tempistiche indicate al precedente Capitolo 5 delle presenti Regole e che si concluderà con l'emissione del provvedimento di ammissione o di esito negativo.

Al termine di tale *iter* istruttorio, parallelamente il GSE concluderà il procedimento della specifica **“richiesta di contributo anticipato - RCA”** associata all'istanza della fase 3 trasmettendo, nell'ambito della medesima richiesta di RCA, il provvedimento di erogazione di contributo del saldo spettante.

Il saldo finale sarà calcolato sulla base dei dati definitivi consuntivati nella Fase 2 e dell'importo già erogato in acconto, nei limiti del massimale prenotato non superabile.

Si precisa, infine, che laddove l'ente si avvalga della trasmissione della istanza tramite modalità prenotazione, l'erogazione del saldo del contributo anticipato sarà effettuato solo a seguito della successiva trasmissione dell'istanza in accesso diretto (c.d. post prenotazione).

10 VARIAZIONI

10.1 Comunicazioni interventi di modifica

Ai sensi dell'art. 18, comma 2, del Decreto, dovranno essere comunicati al GSE tutti gli interventi di modifica, intervenuti nel periodo di incentivazione e nei 5 anni successivi all'ottenimento dei medesimi, relativi all'intervento o all'impianto incentivato in Conto Termico che incidono sulle condizioni di ammissibilità e sui requisiti per l'accesso ai benefici previsti dal Decreto.

Nelle more della predisposizione di un portale web dedicato alla comunicazione delle modifiche, ogni comunicazione relativa alle modifiche predette dovrà essere trasmessa esclusivamente mediante PEC o raccomandata A/R a uno dei sotto indicati indirizzi, specificando nell'oggetto il *"Conto Termico - nome del SR, - Codice identificativo intervento – tipo modifica"*.

- mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo email: info@pec.gse.it;
- mediante posta raccomandata A/R, all'indirizzo: Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. – Viale Maresciallo Pilsudski, 92 – 00197 Roma.

Le modifiche apportate agli interventi incentivanti non potranno comportare, in nessun caso, il ricalcolo in aumento dell'incentivo riconosciuto. L'esecuzione di modifiche e/o variazioni sugli interventi incentivati che determinino il venir meno dei requisiti previsti dalla specifica normativa di riferimento, realizzati durante il suddetto periodo, può comportare, a seconda dei casi, la decadenza dal diritto a percepire gli incentivi stessi, o parte di essi, la risoluzione del contratto stipulato tra il Soggetto Responsabile e il GSE, nonché il recupero delle somme erogate.

In particolare, il Soggetto Responsabile è tenuto a fornire, a conservare e a produrre su richiesta del GSE, tutti i documenti idonei ad attestare gli interventi di modifica e la configurazione dell'impianto *ante* e *post*

11 VERIFICHE E CONTROLLI

11.1 Modalità di svolgimento delle attività di verifica

Il GSE, ai sensi degli articoli 19 e 21 del Decreto, effettua le verifiche sugli interventi incentivati con le procedure di accesso diretto e di prenotazione tramite controlli documentali e sopralluoghi *in situ*, anche senza preavviso, al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai Soggetti Responsabili all'atto della presentazione della richiesta di incentivazione, la regolarità di realizzazione e di funzionamento dell'intervento, la sussistenza e la permanenza dei presupposti e dei requisiti, oggettivi e soggettivi, per il riconoscimento o il mantenimento degli incentivi erogati ai sensi del Decreto, nonché la completezza della documentazione che il Soggetto Responsabile, ai sensi del Decreto e delle presenti Regole, è tenuto a conservare. Tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'ottenimento degli incentivi deve essere conservata per il periodo di erogazione degli incentivi e per i 5 anni successivi al pagamento dell'ultima rata.

Le attività di controllo si svolgono nel rispetto della Legge 241/90 e s.m.i., in un contesto di trasparenza ed equità nei confronti degli operatori interessati e in contraddittorio con il Soggetto Responsabile o suo delegato. Nei casi di accesso agli incentivi tramite ESCO ed altri soggetti abilitati secondo quanto stabilito all'art. 13 del Decreto, nonché nei casi di mandato irrevocabile all'incasso, i soggetti ammessi e i mandatarari sono informati in merito alle attività di controllo.

Il termine di conclusione del procedimento di controllo è fissato in centottanta giorni, fatti salvi i casi di maggiore complessità. Il procedimento di controllo si conclude con l'adozione di un atto espresso e motivato, tenendo conto delle risultanze emerse nel corso dell'attività di controllo e delle eventuali osservazioni presentate dall'interessato.

Il personale preposto allo svolgimento delle attività di controllo, costituito in Gruppi di Verifica, è dotato di adeguata qualificazione tecnica ed esperienza e agisce nell'interesse pubblico, con indipendenza e autonomia di giudizio. Nell'esercizio attività di controllo, tale personale riveste la qualifica di pubblico ufficiale ed è tenuto alla riservatezza su ogni informazione acquisita.

Per lo svolgimento delle verifiche il GSE può avvalersi, oltre che delle società da esso controllate, anche di altre società e/o enti di comprovata esperienza.

Nell'ambito delle verifiche con sopralluoghi *in situ* i Soggetti Responsabili, comprese le ESCO e gli altri soggetti abilitati, adottano tutti i provvedimenti necessari affinché le attività di controllo si svolgano in condizioni permanenti di igiene e sicurezza nel rispetto della normativa vigente in materia. I Soggetti Responsabili sono, altresì, obbligati ad inviare preliminarmente all'effettuazione dei sopralluoghi, qualora richiesto dal GSE, le informazioni necessarie atte a valutare preventivamente i rischi derivanti da tali attività.

Nell'ambito dello svolgimento delle verifiche, anche nel corso delle operazioni di sopralluogo, il Gruppo di Verifica può richiedere e acquisire atti, documenti, schemi tecnici, registri e ogni altra informazione ritenuta utile nonché effettuare rilievi fotografici, purché si tratti di elementi strettamente connessi alle esigenze di controllo. Al termine dello svolgimento delle suddette operazioni, il Gruppo di Verifica redige un processo verbale contenente l'indicazione delle operazioni effettuate, della documentazione esaminata, delle informazioni acquisite e delle eventuali dichiarazioni rese dal Soggetto Responsabile e ne rilascia una copia al Soggetto Responsabile. Nel caso in cui il Soggetto Responsabile si rifiuti di sottoscrivere il verbale, ne viene dato atto nel verbale stesso.

Ai sensi dell'art. 10 della Legge 241/90 e s.m.i., il Soggetto Responsabile ha il diritto di presentare memorie scritte e documenti con riguardo ai rilievi evidenziati nel corso delle attività di controllo. Il GSE valuta tali memorie e documenti ove siano pertinenti ai fini dell'attività di controllo.

Le verifiche possono essere effettuate a campione anche durante la fase di istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al riconoscimento degli incentivi e comunque entro i 5 anni successivi al pagamento dell'ultima rata.

Fatti salvi i casi di controllo senza preavviso, l'avvio del procedimento di controllo mediante sopralluogo è comunicato, con un preavviso minimo di due settimane, ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90 e s.m.i., con lettera raccomandata A/R ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC). Tale comunicazione indica il luogo, la data, l'ora, i nominativi degli incaricati del controllo, la documentazione da rendere disponibile e reca l'invito al Soggetto Responsabile a collaborare alle relative attività.

Con la comunicazione di avvio del procedimento di controllo documentale o con sopralluogo, fatti salvi i controlli senza preavviso, è trasmesso l'elenco dei documenti che il Soggetto Responsabile deve rendere disponibili, in aggiunta ai documenti già previsti nella fase di ammissione agli incentivi, attenendosi al principio di non aggravio del procedimento.

L'avvio di un procedimento di verifica potrà comportare la sospensione dei pagamenti ancora da effettuare, fino alla conclusione del procedimento stesso.

Ai fini dello svolgimento delle verifiche, il Soggetto Responsabile dovrà conservare:

- gli originali della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rese con la richiesta degli incentivi di cui all'art. 18 del Decreto e meglio specificate nelle presenti Regole Applicative, la documentazione specifica di intervento allegata alla richiesta degli incentivi, tra cui le fatture attestanti le spese effettivamente sostenute e la relativa documentazione idonea a dimostrare i pagamenti effettuati (ricevuta del bonifico bancario o postale, ricevuta di pagamento con Carta di Credito o Bancomat, mandati di pagamento), e quella da conservare a cura del Soggetto Responsabile, compresi i titoli autorizzativi/abilitativi per la realizzazione degli interventi, ove previsti in conformità alla normativa (nazionale e locale) vigente;
- la documentazione atta a comprovare la sussistenza ed il mantenimento dei requisiti oggettivi e soggettivi indicati nel Decreto e nelle presenti Regole Applicative, o derivante da eventuale altra normativa applicabile, anche in riferimento ad eventuali modifiche agli interventi ammessi, agli elementi soggettivi, alla titolarità degli interventi ammessi agli incentivi, compresi i titoli autorizzativi/abilitativi per la modifica degli interventi, ove previsti in conformità alla normativa (nazionale e locale) vigente;
- la documentazione atta a dimostrare la fattuale attuazione del contratto di fornitura integrata di beni e servizi (EPC/Servizio energia/PPP/altro) stipulato con il Soggetto Ammesso che ha la disponibilità degli immobili oggetto dell'intervento.

Tali documenti dovranno essere esibiti in caso di controllo mediante sopralluogo in situ, o inviati al GSE su richiesta, in caso di controllo documentale.

Ai sensi dell'art. 10 della Legge 241/90 e s.m.i., il Soggetto Responsabile ha il diritto di presentare memorie scritte e documenti con riguardo ai rilievi evidenziati nel corso delle attività di controllo. Il GSE valuta tali memorie e documenti, ove siano pertinenti ai fini dell'attività di controllo.

Le violazioni, elusioni, inadempimenti, incongruenze da cui consegue in modo diretto l'indebito accesso agli incentivi costituiscono violazioni rilevanti di cui all'art. 42, del D.Lgs. 28/2011. Costituiscono violazioni rilevanti anche:

- a) la presentazione al GSE di dati non veritieri o documenti falsi, mendaci o contraffatti, al fine di avere indebito accesso agli incentivi;
- b) l'indisponibilità della documentazione da conservare a supporto dei requisiti e delle dichiarazioni rese in fase di richiesta di accesso agli incentivi;
- c) il comportamento ostativo od omissivo tenuto nei confronti del gruppo di verifica, consistente anche nel diniego di accesso all'edificio presso cui è realizzato l'intervento o alla documentazione richiesta, purché strettamente connessa all'attività di controllo;
- d) l'utilizzo di componenti contraffatti o rubati;
- e) l'insussistenza dei requisiti per il riconoscimento e il mantenimento degli incentivi.

Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi nonché il recupero delle somme già erogate, provvedendo, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 28/2011, a segnalare le istruttorie all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, ai fini dell'irrogazione delle eventuali sanzioni. Qualora il GSE accerti violazioni o inadempimenti che rilevano ai fini dell'esatta quantificazione degli incentivi ridetermina l'incentivo in base alle caratteristiche rilevate nell'ambito del procedimento di verifica, recuperando le somme eventualmente già erogate in eccedenza. Qualora il GSE accerti violazioni o inadempimenti che non rilevano ai fini dell'esatta quantificazione degli incentivi dispone le prescrizioni più opportune e le enumera nel provvedimento di conclusione del procedimento di controllo.

Al fine del controllo del divieto di cumulo di cui all'art. 17 del Decreto, il GSE potrà richiedere all'ENEA, all'Agenzia delle Entrate e ad altri Soggetti eventualmente coinvolti nel finanziamento degli interventi, informazioni puntuali su specifici nominativi di Soggetti Ammessi e/o Responsabili degli interventi ammessi o da ammettere agli incentivi.

11.2 Revoca del contributo

Il GSE, ai sensi dell'art. 19 del Decreto, in caso di riscontro delle violazioni che costituiscono motivo di revoca degli incentivi, provvede alla revoca degli incentivi avviando contestualmente l'azione di recupero nei confronti del Soggetto Responsabile e/o delle parti che hanno sottoscritto l'obbligazione solidale a garanzia degli acconti.

In caso di azioni fraudolente messe in atto da soggetti operanti nell'ambito della realizzazione degli interventi e della presentazione al GSE delle richieste degli incentivi diversi dal Soggetto Responsabile (es. mandatarî all'incasso), e denunciate alle Autorità giudiziarie competenti, il GSE valuta la possibilità di procedere con le azioni di recupero nei confronti di tali soggetti.

12 PRECISAZIONI

Di seguito sono fornite alcune precisazioni e definizioni utili per la corretta applicazione delle disposizioni del Decreto.

12.1 Data conclusione intervento

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. h), per **data di conclusione dei lavori dell'intervento** si intende la data di ultimazione dei lavori, e delle attività correlate, per le quali sono state sostenute le spese ammissibili agli incentivi ai sensi degli artt. 6 e 9 del Decreto.

Per gli interventi effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni, per **data di conclusione** dell'intervento è da intendersi:

- **la data di collaudo** ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, **o la data del certificato di regolare esecuzione** ai sensi dell'articolo 50, comma 7 e dell'Allegato II.14, e dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in caso di appalto specifico recante l'intervento oggetto della richiesta di concessione d'incentivo;
- in caso di appalto riferito ad una pluralità d'interventi tra cui quello oggetto della richiesta di concessione dell'incentivo, la data di emissione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) finale nel quale è incluso lo specifico intervento (o multi-intervento) per il quale si richiede l'incentivo.

In caso di **multi-intervento**, la data di ultimazione dei lavori è quella di conclusione dell'ultimo intervento. Si specifica che per l'intervento II.H, qualora l'impianto fotovoltaico risulti, all'invio della richiesta di incentivazione, installato e in fase di connessione alla rete, si intende quale data di conclusione dei lavori l'ultimazione dell'intervento combinato di installazione della pompa di calore elettrica.

La data di conclusione dell'intervento non può superare i 120 giorni dalla data di effettuazione dell'ultimo pagamento.

Le **prestazioni professionali**, previste all'art. 6, comma 1, lett. i) e all'art. 9, comma 1, lett. c), del Decreto, comprese le diagnosi e certificazioni energetiche, anche quando espressamente previste dal Decreto, nonché la fornitura e posa in opera di componenti non necessari per il primo avvio e al mantenimento in esercizio dell'impianto (a titolo di esempio valvole termostatiche, contacalorie, etc) non rilevano ai fini dell'individuazione della data di conclusione dell'intervento né i relativi pagamenti al controllo dei 120 giorni di cui alla precedente linea.

Esclusivamente per i soggetti privati è ammessa una dilazione dei pagamenti per un periodo maggiore a 120 giorni precedenti la conclusione dei lavori, a condizione che l'ultima quota pagata sia superiore al 10% della spesa totale sostenuta per la realizzazione dell'intervento.

A tal fine il Soggetto Responsabile è tenuto a trasmettere idonea documentazione attestante la dilazione dei pagamenti. Ai fini dell'ammissibilità per la dilazione dei pagamenti, il GSE valuta la documentazione della dilazione e l'eventuale inclusione dell'ultimo pagamento tra le spese ammissibili, al fine della verifica del rispetto dei termini previsti dall'art. 14, comma 2, del Decreto per la trasmissione della richiesta di concessione dell'incentivo.

La data di conclusione dell'intervento deve essere univocamente individuata nell'**asseverazione di conformità** al progetto delle opere realizzate, rilasciata dal tecnico abilitato o dal direttore lavori, obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 192/05; oppure attraverso una dichiarazione del Soggetto Responsabile nei casi indicati nelle presenti Regole.

Anche al fine di accertare la **data di conclusione** dell'intervento, il GSE potrà richiedere, in fase di istruttoria, l'invio della dichiarazione di conformità dell'impianto, ove prevista, ai sensi del D.M. 37/08 e s.m.i., redatta da un installatore o dalla ditta esecutrice dell'impianto avente i requisiti professionali di cui all'art. 15 del D.Lgs. 28/11.

12.2 Fatture e bonifici

Ai fini dell'ammissione all'incentivo è necessario produrre copia delle **fatture attestanti il costo sostenuto e la ricevuta del bonifico bancario o postale con cui tali spese sono state pagate.**

Sono esentati dalla presentazione di fatture e ricevute dei bonifici:

- gli interventi realizzati su edifici delle Amministrazioni Pubbliche ed ETS, per i quali è stato stipulato un contratto di prestazione energetica (EPC) tra PA/ETS e ESCo, quest'ultima in qualità di Soggetto Responsabile dell'intervento;
- gli interventi realizzati su edifici delle Amministrazioni Pubbliche, per i quali è stato stipulato un contratto di Partenariato Pubblico Privato (PPP) tra la PA e il soggetto privato, quest'ultimo in qualità di Soggetto Responsabile dell'intervento;
- gli interventi realizzati su edifici delle Amministrazioni Pubbliche ed ETS, per i quali è stato stipulato un contratto di prestazione energetica (EPC) tra PA/ETS e ESCo, o un'altra tipologia di contratto di cui all'art. 14, comma 2, lettera iii, nei casi in cui la PA/ETS rivesta il ruolo di Soggetto Responsabile dell'intervento. In questo caso, unitamente al contratto, la PA/ETS dovrà fornire la documentazione indicata ai paragrafi 3.5.1 e 6.1 delle presenti Regole;
- gli interventi realizzati su edifici delle Amministrazioni Pubbliche per i quali è stato stipulato un contratto di Partenariato Pubblico Privato (PPP) tra la PA e il soggetto privato, nel caso in cui la PA rivesta il ruolo di Soggetto Responsabile. In questo caso, unitamente al contratto, la PA dovrà fornire la documentazione indicata al paragrafo 3.5.3 e 6.1 delle presenti Regole;
- gli interventi realizzati su edifici di privati e dagli ETS, per i quali è stato stipulato un contratto di prestazione energetica (EPC) o servizio energia tra Soggetto privato/ETS ed ESCo, quest'ultima in qualità di Soggetto Responsabile dell'intervento;

In caso di multi-intervento è necessario che sia data evidenza in fattura dell'importo relativo a ciascun intervento³⁴. Per lo specifico intervento III.A, laddove l'impianto oggetto della richiesta sia costituito da pompe di calore elettriche e a gas e sia realizzato congiuntamente all'intervento II.G o II.H, le fatture dovranno contenere l'indicazione delle voci di spesa relative all'installazione della pompa di calore elettrica, al fine della quantificazione dell'incentivo dell'intervento combinato II.G o II.H.

Le **fatture** devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- devono essere intestate al Soggetto Responsabile;
- devono riportare il riferimento al D.M. 7 agosto 2025;
- devono descrivere con chiarezza la tipologia d'intervento oggetto d'incentivazione;
- devono riportare la Partita IVA del soggetto emittente beneficiario del pagamento e il nominativo del Soggetto Responsabile, compreso il codice fiscale e/o la Partita IVA;
- nel caso in cui il Soggetto abbia fatto ricorso alla **locazione finanziaria**, la fattura sarà intestata alla società di *leasing* e dovrà essere allegata anche una copia del contratto di *leasing*;

³⁴ Solo in caso di impianto termico ibrido compatto (vedi paragrafo 12.4), dotati di specifica certificazione di prodotto (c.d. *factory made*), i costi potranno essere presentati al GSE anche come unica fattura e relativa ricevuta di bonifico.

- la somma degli importi deve coincidere con la spesa totale consuntivata indicata nella scheda d'ammissione.

Ai fini dell'ammissione agli incentivi, il Soggetto Ordinante dei pagamenti sostenuti per la realizzazione dell'intervento deve essere il Soggetto Responsabile, utilizzando esclusivamente il conto corrente intestato al medesimo Soggetto Responsabile.

Le ricevute dei **bonifici** effettuati dovranno essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- devono recare esplicita evidenza dell'Ordinante del pagamento;
- la causale deve riportare il riferimento al D.M. 7 agosto 2025;
- la causale deve riportare il riferimento al numero della fattura e relativa data;
- se non già presenti in altro punto della ricevuta del bonifico, la causale deve riportare Partita IVA e codice fiscale del Soggetto beneficiario del pagamento e del Soggetto Responsabile;
- in caso di **locazione finanziaria**, la causale del bonifico effettuato dalla società di *leasing* deve riportare i riferimenti del Soggetto Responsabile (nominativo e Partita IVA e/o codice fiscale);
- in caso di finanziamento tramite terzi diverso dal *leasing* (ad es. il credito al consumo tramite società finanziaria), la causale del bonifico deve riportare i riferimenti del Soggetto Responsabile (nominativo e Partita IVA e/o codice fiscale);
- devono richiamare l'effettiva esecuzione del pagamento, attestato dalla presenza, sulla ricevuta, del numero di CRO/TRN della transazione e/o descrizione dello stato "eseguito" del pagamento.

Le condizioni per le quali un soggetto diverso dal Soggetto Responsabile può procedere al pagamento per conto del Soggetto Responsabile sono:

- nel caso di leasing o finanziamento, nel quale provvede la società di leasing a pagare per conto del Soggetto responsabile. In tale condizione, dovranno essere forniti tutti i documenti volti a dimostrare l'accordo intercorso tra soggetto responsabile e società di finanziamento;
- nel caso di minore o inabile, nel quale provvede il tutore del Soggetto responsabile ad effettuare il pagamento. In tal caso dovranno essere messi a disposizione tutti i documenti volti a dimostrare l'assegnazione della tutela e il diritto da parte del tutore ad esercitare il ruolo nella circostanza in essere;
- nel caso di conto cointestato, nel quale può provvedere ad effettuare l'azione di pagamento del bonifico, materialmente, uno degli altri cointestatari, purché il pagamento provenga da un conto intestato anche al Soggetto Responsabile.

In caso di pagamento con Carta di Credito o Bancomat, relativamente a spese sostenute in un unico pagamento e fino a un importo massimo di 5.000 euro, è necessario allegare, oltre alla ricevuta, opportuna documentazione che consenta di ricondurre la carta utilizzata al Soggetto Responsabile.

Nei casi in cui i flussi di fatturazione non consentano l'emissione della fattura al momento del pagamento, nel bonifico potranno essere indicati gli estremi dell'ordinativo (N. d'ordine). Dovrà essere comunque inviata al GSE anche la copia della fattura, insieme con la copia della ricevuta del bonifico, entrambe riportanti gli estremi dell'ordinativo (N. d'ordine).

L'indicazione, nella ricevuta di pagamento, a riferimenti riguardanti disposizioni normative inerenti ad altri incentivi statali, determina la decadenza dal diritto agli incentivi di cui al presente meccanismo. Al riguardo si segnala di **NON UTILIZZARE** modelli standard di bonifico che fanno riferimento alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica (65% - 55%) o per la ristrutturazione edilizia (50% - 36%), né di indicare nella

causale riferimenti a norme di legge inerenti alle suddette detrazioni fiscali (anche nel caso di utilizzo di bonifici ordinari).

Nei casi in cui alcuni pagamenti siano stati erroneamente eseguiti in riferimento a disposizioni normative inerenti ad altri incentivi statali (come nei casi richiamati), al fine di non incorrere alla decadenza dal diritto di cui al D.M. 7 agosto 2025, si rende necessario fornire evidenza **dell'annullamento dell'intera operazione economica per l'accesso** alle disposizioni normative inerenti ad altri incentivi statali (come nel caso delle detrazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio / efficienza energetica). Segnatamente:

- documentazione emessa e sottoscritta da soggetto terzo (es. Istituto di credito dove è stato eseguito il pagamento) atta a dimostrare **l'annullamento del bonifico erroneamente eseguito** (inteso come annullamento del trasferimento di denaro dal conto corrente del Soggetto Responsabile a quello del fornitore di servizi) e la sua inefficacia ai fini delle disposizioni normative inerenti gli altri incentivi statali ivi indicati (es. detrazioni fiscali), unitamente all'evidenza di un nuovo pagamento per la medesima fattura, effettuato in conformità alle previsioni del D.M. 7 agosto 2025 e con gli elementi indicati nel presente paragrafo;
- alternativamente, nell'impossibilità di annullamento del citato bonifico, è necessario allegare:
 - **nota di credito** (elettronica) emessa dal prestatore del servizio erogato al Soggetto Responsabile, per l'annullamento della fattura elettronica pagata con bonifico erroneamente eseguito;
 - evidenza della **restituzione** da parte del fornitore di servizio al Soggetto Responsabile **dell'importo ricevuto a fronte della fattura annullata**;
 - **emissione di una nuova fattura** per il medesimo servizio fornito, in sostituzione della precedente fattura annullata;
 - **evidenza del pagamento della nuova fattura emessa**, effettuato in conformità alle previsioni del D.M. 7 agosto 2025 e con gli elementi indicati nel presente paragrafo;
 - **una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00 e dell'art. 23 del D.Lgs. 28/11 secondo cui "[...] in riferimento al/ai citati bonifico/i erroneamente effettuato/i con modalità difforni a quelle previste per il Conto Termico, non si è beneficiato e non si intende voler usufruire di altri incentivi statali (tra cui, le detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia previsti dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 e s.m.i., le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., i titoli di efficienza energetica per interventi di efficienza energetica negli usi finali dell'energia, di cui al D.M. 20 luglio 2004 e s.m.i., i certificati bianchi per la Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR), di cui al D.M. 5 settembre 2011 e s.m.i.) che non sono cumulabili con gli incentivi di cui al presente meccanismo di sostegno, disciplinato dal D.M. 7 agosto 2025."**

Esempio di compilazione di una causale(/i):

"D.M. 7 agosto 2025 FATTURA N. xx/202x SR XXXYYY99Z991Z999Y P.iva 12345678910 BENEFICIARIO XXXYYY99Z991Z999Y P.iva 12345678910"

"(rif. Decreto) [D.M. 7 agosto 2025] + (rif. fattura) [FATTURA N. xx/202x] + (Codice Fiscale Soggetto Responsabile) [SR XXXYYY99Z991Z999Y] + (Codice Fiscale/Partita IVA/Identificativo fiscale beneficiario) [BENEFICIARIO V XXXYYY99Z991Z999Y]"

L'opzione Identificativo fiscale è riservata agli operatori esteri privi di Partita IVA o Codice Fiscale.

Per le Pubbliche Amministrazioni, in sostituzione delle ricevute di bonifico, è possibile trasmettere i mandati di pagamento, contenenti gli elementi minimi precedentemente indicati. Laddove all'atto della presentazione della domanda non siano disponibili tutti i mandati di pagamento/ricevute di bonifico

attestanti le spese sostenute, unitamente alle evidenze disponibili, dovrà essere trasmessa la dichiarazione di impegno al versamento, corredata da un prospetto riportante le scadenze di pagamento successive alla data di presentazione della richiesta di concessione dell'incentivo, debitamente sottoscritta dal Soggetto Responsabile.

Se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione, tali da ricondurre univocamente le spese sostenute agli interventi realizzati oggetto della richiesta.

12.3 Mandato irrevocabile all'incasso e cessione del credito

12.3.1 Mandato irrevocabile all'incasso: modalità semplificata in fase di compilazione della richiesta

Al fine di agevolare l'accesso al regime incentivante del Conto Termico, il GSE adotta modalità semplificate per consentire, in fase di compilazione della richiesta di concessione incentivi sul Porta/termico, il conferimento a terzi del mandato irrevocabile all'incasso per l'importo netto degli incentivi riconosciuti, ai sensi dell'art. 1723, comma 2, c.c., senza corrispettivo ma con obbligo di rendicontazione ai sensi dell'art. 1713 c.c.

La richiesta di ammissione al Conto Termico, in caso di conferimento di mandato irrevocabile all'incasso, dovrà essere conforme ai seguenti requisiti:

- la richiesta di ammissione all'incentivo deve essere effettuata nella modalità di Accesso Diretto;
- il mandato irrevocabile all'incasso deve avere ad oggetto la totalità dei crediti vantati dal Soggetto Responsabile nei confronti del GSE per effetto dell'ammissione al Conto Termico;
- sia conferito mandato in favore di un unico mandatario (installatore/fornitore) al fine di saldare le fatture dell'intervento.
- l'atto di cessione dei crediti sia redatto completando esclusivamente gli appositi campi del modello standard disponibile sul Porta/termico in fase di compilazione della richiesta di concessione incentivi e pubblicato sul sito internet del GSE, il cui contenuto, per il resto, non potrà essere modificato in alcuna sua parte;
- la richiesta di ammissione agli incentivi ed il documento di mandato sottoscritto dalle parti contengano l'indicazione del conto corrente intestato al cessionario su cui accreditare le somme.

Per la richiesta di tale procedura, è necessario inviare la fattura, rilasciata dal soggetto installatore/fornitore, con importo pari al valore delle spese ammissibili indicato sul portale per l'intervento per il quale si intende richiedere l'incentivo. Il pagamento di tale fattura dovrà essere dimostrato computando l'importo dell'incentivo netto oggetto del mandato irrevocabile all'incasso e il bonifico per la quota complementare saldata dal Soggetto Responsabile relativamente all'intervento realizzato.

La somma fra gli importi dei bonifici e dell'incentivo NETTO deve coincidere con l'importo riportato in fattura. Non sono idonei mandati a favore di soggetti diversi dal fornitore/installatore né mandati che, sommati con i bonifici idonei forniti, non portino ad un risultato coincidente con gli importi riportati in fattura.

Una ESCO che presenta richiesta di contributo in Conto Termico - **qualificandosi come Soggetto Responsabile** per conto di un altro soggetto non può usufruire del mandato irrevocabile all'incasso.

Un soggetto privato selezionato dalla PA nell'ambito di forme di partenariato pubblico-privato che presenta richiesta di contributo in Conto Termico - **qualificandosi come Soggetto Responsabile** - per conto di una PA non può usufruire del mandato irrevocabile all'incasso.

La documentazione inviata dal Soggetto Responsabile per conferire il mandato irrevocabile all'incasso sarà oggetto di valutazione da parte del GSE durante tutte le fasi del procedimento istruttorio.

Nel caso in cui la documentazione allegata relativa al conferimento del mandato risultasse non idonea anche a seguito di integrazioni e osservazioni, l'intera richiesta di incentivo non sarà ammissibile.

Per le richieste ammesse all'incentivo e contrattualizzate per le quali il Soggetto Responsabile abbia conferito a terzi il mandato all'incasso, sono inibite le funzionalità di variazione di coordinate bancarie e di cambio della titolarità da Portaltermico.

Eventuali variazioni di coordinate bancarie o cambi di titolarità, nelle more della predisposizione di una funzionalità dedicata, dovranno essere comunicate al GSE dal Soggetto Mandatario a uno dei sottoindicati indirizzi, specificando nell'oggetto il "Conto Termico - nome del SR, - Codice identificativo intervento – tipo modifica".

- mediante posta elettronica certificata (all'indirizzo email: info@pec.gse.it);
- mediante posta raccomandata A/R (all'indirizzo: Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. – Viale Maresciallo Pilsudski, 92 – 00197 Roma).

Nell'eventualità che il Soggetto Responsabile intendesse rinunciare al meccanismo del mandato, è necessario fornire una dichiarazione resa dallo stesso Soggetto Responsabile e sottoscritta da entrambi i contraenti del mandato - che indichi, tra l'altro, le proprie coordinate bancarie (IBAN, Swiftcode) sulle quali l'incentivo dovrà essere corrisposto, in caso di esito positivo dell'istruttoria.

12.3.2 Mandato irrevocabile all'incasso: conferimento in fase successiva, a valle dell'ammissione all'incentivo

Per le richieste già inviate tramite Portaltermico al GSE, il mandato potrà essere conferito, anche in fase successiva all'esito della trasmissione del provvedimento di accoglimento da parte del GSE esclusivamente in caso di Accesso Diretto con pagamento rateizzato, secondo le modalità di seguito riportate:

È necessario, a tal fine, che il mandato irrevocabile all'incasso sia:

- stipulato e conferito in data successiva al provvedimento di accoglimento emesso dal GSE;
- redatto completando esclusivamente gli appositi campi del modello standard pubblicato sul sito internet del GSE (www.gse.it);
- redatto utilizzando la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio;
- notificato al GSE mediante lettera raccomandata A/R (all'indirizzo: Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. – Viale Maresciallo Pilsudski, 92 – 00197 Roma) con avviso di ricevimento riportando, in allegato, la Convenzione quale parte integrante dell'accordo di mandato;
- espressamente accettato dal GSE mediante invio di lettera, a mezzo raccomandata o PEC all'indirizzo email: info@pec.gse.it, al mandante e al mandatario;
- conferito a favore di un unico mandatario per l'intero importo del credito.

Il mandato è efficace fino all'accettazione da parte del GSE dell'eventuale atto di revoca.

La revoca del mandato deve avvenire nella stessa forma, rispettando le medesime condizioni sopra riportate, con la quale è stato stipulato il mandato a cui si riferisce.

12.3.3 Cessione del credito - Conferimento in fase successiva, a valle dell'ammissione all'incentivo

La cessione dei crediti derivanti dall'ammissione alle tariffe incentivanti consente, al Soggetto Responsabile di trasferire la titolarità dei crediti vantati verso il GSE a un soggetto cessionario.

Tale cessione è consentita esclusivamente per le istanze inviate in modalità di accesso diretto e con pagamento rateizzato dell'incentivo e deve avere ad oggetto la totalità dei crediti, presenti e futuri, vantati dal cedente nei confronti del GSE per effetto della Convenzione in essere tra le parti, fino alla scadenza della stessa o alla eventuale retrocessione.

Inoltre:

- i crediti devono essere ceduti a un unico cessionario;
- la richiesta di ammissione all'incentivo sia effettuata esclusivamente nella modalità di Accesso Diretto;
- l'erogazione dei crediti dovrà essere rateizzata;
- è necessario che l'atto di cessione dei crediti sia:
 - stipulato in data successiva al provvedimento di accoglimento emesso dal GSE;
 - redatto completando esclusivamente gli appositi campi del modello standard pubblicato sul sito internet del GSE (www.gse.it);
 - redatto utilizzando la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio;
 - notificato al GSE mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (ai fini dell'accettazione da parte del GSE e quindi della stipula della cessione del credito, è necessario allegare alla notifica l'atto di cessione e i relativi allegati) o tramite pec all'indirizzo email: info@pec.gse.it;
 - completa della Convenzione quale parte integrante dell'atto di cessione dei crediti;
 - espressamente accettato dal GSE mediante invio di lettera, a mezzo raccomandata o PEC, al mandante e al mandatario;

La cessione del credito ha validità fino all'accettazione, da parte del GSE, dell'eventuale atto di retrocessione del credito. La retrocessione dell'intero credito residuo al cedente originario deve avvenire nella stessa forma, rispettando le medesime condizioni sopra riportate, con la quale è stato stipulato l'atto di cessione dei crediti a cui si riferisce.

Il GSE provvederà a pagare i crediti residui al titolare originario del credito a decorrere dal secondo mese successivo all'accettazione della retrocessione. Il GSE non è Responsabile nel caso di mancata, errata e/o ritardata ricezione dell'atto.

L'accettazione, sia della cessione, sia della retrocessione dei crediti, non pregiudica la facoltà del GSE di opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente.

Si segnala che eventuali richieste di variazione di coordinate bancarie potranno essere inviate dal Cessionario utilizzando esclusivamente i modelli standard pubblicati sul sito istituzionale del GSE.

12.4 Multi-intervento

Per multi-intervento si intende la realizzazione contestuale di più interventi di differente tipologia (con riferimento alle tipologie previste agli artt. 5 e 8 del Decreto), relativi allo stesso edificio o unità immobiliare, progettati e pianificati come un unico progetto.

In caso di multi-intervento rappresentato dall'**integrazione funzionale in opera** di impianti per la climatizzazione invernale ed eventualmente per la produzione di acqua calda sanitaria e/o calore di processo (**impianto termico integrato**), i costi di ciascun impianto devono essere evidenziati separatamente nella documentazione da presentare al GSE.

In caso di impianti per la climatizzazione invernale ed eventualmente per la produzione di acqua calda sanitaria e/o calore di processo, costituiti dall'**integrazione funzionale di singoli sub-impianti assemblati in fabbrica (impianto termico ibrido compatto)**, i costi potranno essere presentati al GSE anche come unica fattura e relativa ricevuta di bonifico.

In entrambi i casi sopra indicati l'ammontare dell'incentivo è pari alla somma degli incentivi relativi ai singoli sub-impianti.

Tali sub-impianti, sia in caso di impianto termico integrato sia in caso di impianto termico ibrido compatto, possono appartenere alle tipologie III.A, III.B, III.C, III.D e III.G.

In ogni caso, nessuno dei sub-impianti può svolgere la funzione di *backup* del sistema.

In caso di **impianto termico ibrido compatto**, l'asseverazione, o la dichiarazione del Soggetto Responsabile³⁵, da presentare al GSE insieme con la richiesta di concessione degli incentivi, dovrà essere corredata da una relazione tecnica, indipendentemente dalla taglia dell'impianto, che illustri, anche attraverso elaborati grafici e schemi a blocchi dell'impianto, le caratteristiche tecniche del sistema ibrido nel suo complesso e dei singoli sub-impianti, garantendo che nessuno dei sub-impianti svolga la funzione di *backup* del sistema. Tale relazione potrà anche essere predisposta dal produttore del sistema prefabbricato in applicazione della normativa tecnica vigente.

Non sono ammessi impianti ibridi compatti per la sola produzione di ACS, con l'esclusione della combinazione di interventi III.D e III.E per la produzione di ACS, che è ammessa.

Non sono ammessi impianti ibridi compatti per il solo calore di processo.

Ogni singolo sub-impianto, sia in caso di impianto termico integrato sia in caso di impianto termico ibrido compatto, deve rispettare i requisiti previsti dal Decreto e dalle presenti Regole Applicative, in modo indipendente. Qualora dall'integrazione funzionale, in opera o in fabbrica, alcuni componenti d'impianto risultino comuni a più sub-impianti (es. i sistemi di accumulo, componenti elettrici/elettronici, ecc.), devono essere rispettati i requisiti più stringenti. Qualora dall'integrazione funzionale alcuni componenti d'impianto risultino superflui, la relazione tecnica a corredo dell'asseverazione/dichiarazione dovrà illustrare dettagliatamente tale aspetto tecnico.

³⁵ Per impianti di potenza termica nominale complessiva inferiore o uguale a 35 kW_t.

12.5 Asseverazione

L'asseverazione deve essere redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 481 del codice Penale e sottoscritta in originale da un tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente. Può essere compresa nell'ambito di quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 192/05.

L'asseverazione deve contenere, tra l'altro, la descrizione degli interventi, nonché la dichiarazione di rispondenza ai requisiti tecnici e prestazionali previsti dal Decreto, dalle Regole Applicative e dalla normativa di riferimento. In particolare, il tecnico abilitato deve riportare nell'asseverazione:

- la localizzazione dell'edificio presso cui è realizzato l'intervento;
- le caratteristiche tecniche e funzionali degli interventi e dei principali componenti installati;
- l'attestazione del congruo dimensionamento degli interventi, compresa la giustificazione dell'eventuale potenziamento dell'impianto, rispetto al fabbisogno reale di energia termica e della corretta installazione dei componenti nel rispetto della normativa vigente;
- la conformità dell'intervento ai requisiti indicati nel D.M. 7 agosto 2025 e nelle Regole Applicative del GSE;
- la data di conclusione dell'intervento, ai fini dell'applicazione dell'art. 14, comma 2, del Decreto;
- il conseguimento della riduzione di domanda di energia primaria di almeno il 10% rispetto alla configurazione *ante-operam*, ovvero del 20% per multi-intervento, per gli interventi del Titolo II realizzati su edifici ricadenti nell'ambito terziario i cui Soggetti Ammessi agli incentivi siano imprese o ETS di carattere economico;
- il conseguimento della riduzione di domanda di energia primaria di almeno il 40% rispetto alla configurazione *ante-operam*, al fine dell'incremento del 15% delle percentuali di intensità degli incentivi alle imprese ed ETS economico, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c), del Decreto.
- il timbro e la firma del tecnico abilitato.

In caso di **multi-intervento**, dovrà essere predisposta un'unica asseverazione per tutti gli interventi effettuati.

In relazione alla tipologia di intervento, deve essere, inoltre, asseverato:

- per gli interventi di isolamento delle superfici opache, di aver effettuato un'analisi dei ponti termici in fase di diagnosi energetica e di averli eventualmente corretti in fase di progettazione e realizzazione, ove possibile;
- nel caso di interventi di miglioramento delle caratteristiche dei componenti vetrati esistenti con integrazioni e sostituzioni, con riferimento al dimensionamento degli interventi, anche il calcolo della trasmittanza dei nuovi serramenti costituiti dal telaio preesistente e dal componente vetrato, nuovo o integrato;
- nel caso di edifici nZEB, tra l'altro, le tipologie di interventi effettuati, sia sull'involucro per l'incremento di efficienza energetica, che sulla parte impiantistica, specificando quelli per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, obbligatoria per la determinazione delle soglie imposte dalla normativa per il raggiungimento della classe di "edificio a consumo quasi zero";

- per la Building Automation, ogni specificità attestante, tra l'altro, le funzioni di regolazione implementate per lo specifico servizio di "Riscaldamento, Raffrescamento, Ventilazione e condizionamento, Produzione ACS, Illuminazione, controllo integrato delle diverse applicazioni, diagnostica e rilevamento consumi" e il conseguimento almeno della classe almeno B di efficienza della norma UNI EN ISO 52120-1;
- per l'installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica di veicoli elettrici, anche aperta al pubblico, indicazione della localizzazione dell'intervento (presso l'edificio esistente ovvero le sue pertinenze o parcheggi), descrizione dell'infrastruttura di ricarica e del dispositivo installato, con esplicitazione della destinazione d'uso dell'infrastruttura di ricarica (privata o con destinazione pubblica) e descrizione delle caratteristiche tecniche dell'infrastruttura di ricarica (dimensioni, interfaccia con l'utente, potenza, standard delle prese, etc.);
- per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, il corretto dimensionamento dell'impianto per la realizzazione in assetto di autoconsumo;
- nel caso di generatori di calore, il corretto e completo dimensionamento del generatore di calore e degli eventuali sottosistemi d'impianto sostituiti, la messa a punto ed equilibratura dei sistemi di distribuzione, regolazione e controllo (dove applicabile);
- nel caso di collettori solari, il rispetto puntuale dei requisiti minimi richiesti negli allegati del Decreto (comprese le garanzie dei collettori solari, dei bollitori e degli accessori e componenti elettrici/elettronici) e nelle Regole Applicative;
- nel caso di unità di microcogenerazione alimentate da fonti rinnovabili, la stima dei dati energetici ottenuti sulla base dei carichi termici ed elettrici e la relativa quantificazione del PES stimato;
- nel caso di sistemi bivalenti o pompe di calore "add on" di cui all'intervento III.B, indipendentemente dalla potenza installata, l'asseverazione di un tecnico abilitato attestante i requisiti comuni e specifici per la tipologia, di cui al paragrafo 9.10.

Per installazioni relative ad interventi ricompresi nel Catalogo la suddetta asseverazione non è richiesta.

Per interventi realizzati con apparecchi, non ricompresi nel Catalogo, segnatamente: installazione di generatori con $P_n \leq 35$ kW o di impianti solari termici con superficie solare lorda installata ≤ 50 m², l'asseverazione del tecnico abilitato può essere sostituita dalla dichiarazione del Soggetto Responsabile, contenuta nella scheda-domanda, che attesta il rispetto puntuale dei requisiti minimi previsti dal Decreto, ivi compresa l'indicazione dell'effettiva fine lavori.

Nei casi di cui sopra, sarà sufficiente allegare alla richiesta di incentivi, idonea certificazione del produttore per la verifica della conformità ai requisiti previsti dal Decreto e dalle Regole Applicative.

Un modello di asseverazione utilizzabile dal tecnico abilitato è riportato in Allegato 2.

12.6 Potenza termica nominale

Ai fini dell'applicazione del Decreto, per potenza termica nominale si deve intendere la potenza termica nominale utile (salvo quando specificato diversamente), ovvero la potenza termica utile a pieno carico dichiarata dal fabbricante che il generatore di calore può fornire in condizioni nominali di riferimento (DM 22 novembre 2012 "Modifica dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia"). Le condizioni di prova sono definite dalla normativa tecnica.

Per gli interventi che riguardano la sostituzione di generatori di calore si utilizza come grandezza di riferimento la potenza termica nominale utile.

12.7 Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, utilizzi degli impianti e smaltimento

Sostituzione di impianti esistenti e utenze servite

Sono incentivabili, esclusivamente, gli interventi che prevedano la sostituzione - integrale o parziale - di impianti di climatizzazione invernale esistenti e l'installazione di impianti di cui all'art. 8 del Titolo III, del Decreto.

Per **sostituzione** di generatori di calore è da intendersi **la rimozione di un vecchio generatore funzionante al momento dell'intervento e l'installazione di un altro nuovo, destinato a erogare energia termica alle medesime utenze**. La sostituzione parziale è ammessa esclusivamente nel caso in cui un impianto preesistente risulti dotato di più generatori di calore e venga effettuata la sostituzione di almeno un generatore.

È incentivabile, infine, esclusivamente per l'intervento di cui all'art. 8, comma 1, lett. g) del Decreto, **la sostituzione funzionale**, quale intervento di installazione di un nuovo generatore presso un impianto termico esistente, sempre al fine di provvedere ad alimentare le medesime utenze del generatore precedentemente installato senza necessariamente provvederne la rimozione e utilizzandolo esclusivamente come integrazione o *back up*.

In tale ambito di sostituzione, per **utenza** si intende l'insieme degli ambienti/volumi riscaldati dall'impianto termico. Pertanto, si individuano come "medesime utenze" gli stessi ambienti/volumi ai quali il generatore sostituito erogava energia termica. Ulteriori e/o diversi ambienti/volumi rispetto a quelli riscaldati dal generatore sostituito sono da considerarsi utenze diverse, per le quali l'intervento realizzato si configura come nuova installazione e non come sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

Si precisa che, nei casi di sostituzione di generatori di calore che comportino variazione del fluido termovettore / vettore energetico utilizzato (ad esempio, sostituzione di stufe/caminetti ad aria con caldaie a biomassa e/o termostufe collegate all'impianto di emissione a radiatori), dovrà essere adeguatamente dimostrata la coincidenza delle utenze servite dall'impianto termico oggetto di intervento nella situazione ante e *post-operam*.

Gli interventi del Titolo III che comportano un incremento della potenza superiore al 10% rispetto a quella del sistema di generazione *ante-operam* si configurano come potenziamento dell'impianto esistente.

Tuttavia, qualora l'impianto sostituito risulti insufficiente per coprire i fabbisogni di climatizzazione invernale, è possibile accedere agli incentivi anche per un impianto potenziato oltre la soglia del 10% (fermi restando i limiti di potenza previsti dal Decreto), purché siano verificate le seguenti condizioni:

- **il nuovo generatore deve erogare energia termica esclusivamente alle medesime utenze del generatore sostituito**; a tal riguardo dovrà essere prodotta opportuna documentazione utile a chiarire e dimostrare inequivocabilmente le ragioni del potenziamento, unitamente ad uno schema di distribuzione del calore nei vari ambienti dell'unità abitativa/edificio, con l'indicazione del posizionamento di tutti i generatori presenti e dei sistemi di emissione (specificandone la tipologia) in riferimento alla configurazione ex ante e *post-operam*;
- **il corretto dimensionamento del nuovo impianto potenziato deve essere** adeguatamente giustificato nell'asseverazione del tecnico, redatta secondo quanto previsto al Paragrafo 12.5 delle presenti Regole, e supportato da documentazione tecnica che descriva il congruo dimensionamento dell'impianto oggetto della richiesta di incentivo rispetto ai fabbisogni termici della climatizzazione invernale dell'edificio/unità immobiliare oggetto di intervento.

Nel caso di interventi di installazione di pompe di calore, l'asseverazione di cui sopra non è richiesta per potenze *post-operam* fino al 10 kW.

Nel caso di interventi di installazione di stufe e termocamini, l'asseverazione di cui sopra non è richiesta per potenze *post-operam* fino al 15 kW.

Nei casi di sostituzione parziale (quindi in caso di centrale termica costituita da più generatori in cui viene sostituito almeno un generatore), il controllo sull'eventuale incremento di potenza, in riferimento al rispetto del 10% di cui sopra, deve essere effettuato sulla potenza termica nominale complessiva *post-operam*, rispetto a quella complessiva *ante-operam* (da intendersi come somma delle potenze termiche nominali di tutti i generatori presenti nell'unità abitativa/edificio).

Si precisa, infine, che ad eccezione dell'intervento di cui all'articolo 8, comma 1, lett. c), del Decreto, sono considerati interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale anche quelli che comportino il distacco da una rete di teleriscaldamento purché questa non si configuri come rete di teleriscaldamento efficiente.

Ulteriori impieghi degli impianti di climatizzazione invernale incentivabili

I generatori di calore sostituiti nell'ambito degli interventi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto all'art. 8, comma 3, del Decreto, possono essere destinati oltre all'impiego prevalente per la climatizzazione invernale³⁶, anche alla produzione di acqua calda sanitaria e alla produzione di calore per processi industriali, artigianali, agricoli, per il riscaldamento di piscine o di componenti dei centri benessere. Non sono invece ammessi la sola produzione di acqua calda sanitaria (ad eccezione degli interventi III.D e III.E) o l'esclusiva produzione di calore di processo industriale e altri impieghi richiamati (ad eccezione dell'intervento III.D).

Pertanto, al fine della verifica del rispetto dell'impiego prevalente per la climatizzazione invernale dell'impianto, le richieste di incentivo per gli interventi, III.A), III.B), III.C), III.F), III.G) andranno corredate da una relazione tecnica progettuale, firmata dal tecnico abilitato, recante:

- i carichi termici (kW_t) relativi, rispettivamente, ad acqua calda sanitaria, riscaldamento e ad altri impieghi di calore di processo, risultanti da una relazione di calcolo termotecnico, e i contributi, in termini di potenza impiegata, di ogni singolo generatore ai suddetti carichi termici;
- la relativa percentuale (%) di copertura dei suddetti carichi termici rispetto alla potenza di progetto del generatore, individuando inoltre la relativa utenza servita.

Si precisa che tale tipologia di interventi è ammissibile solo nei casi in cui non vi sia una modifica delle utenze servite, in riscaldamento/per la produzione di acqua calda sanitaria/calore di processo, tra la configurazione *ante-operam* e *post-operam*.

Smaltimento del generatore preesistente

È in capo al Soggetto Responsabile il corretto smaltimento del generatore preesistente, nel rispetto della normativa di settore vigente.

Lo smaltimento del generatore sostituito deve essere documentato mediante la presentazione del certificato di smaltimento³⁷ del generatore o di un documento analogo attestante che il generatore sia stato consegnato in un apposito centro per lo smaltimento.

³⁶ Per impiego prevalente, inoltre, si assume che il 51% della potenza nominale di ogni singolo generatore sia destinata alla copertura dei carichi termici in riscaldamento.

³⁷ Ai sensi dell'art. 193 co. 7 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (*Testo Unico Ambientale*) "I formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti [...]".

A titolo esemplificativo, tale evidenza può essere costituita da una dichiarazione del centro di raccolta che comprovi il ritiro del vecchio generatore di calore ai fini dello smaltimento o da una dichiarazione del Soggetto Responsabile dell'avvenuta consegna al centro di raccolta ai fini dello smaltimento, convalidata con timbro e firma del centro di raccolta stesso.

In alternativa, deve essere fornita evidenza del ritiro e dello smaltimento del generatore di calore sostituito nella fattura del fornitore del nuovo generatore o nella fattura di altro operatore professionale.

La documentazione comprovante lo smaltimento dovrà essere riconducibile al generatore sostituito e/o all'intervento per cui è richiesto l'incentivo. In ogni caso, la documentazione prodotta deve riportare la tipologia del generatore sostituito, i riferimenti del Soggetto Responsabile e dell'immobile oggetto di intervento.

12.8 Sistemi di contabilizzazione del calore e trasmissione delle misure di energia termica

Per gli interventi di sostituzione, integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale con impianti di cui al Titolo III del Decreto, deve esserci la contestuale messa a punto ed equilibratura dei sistemi di distribuzione, regolazione e controllo, e introduzione, esclusivamente nel caso di impianti centralizzati al servizio di più unità immobiliari e/o edifici, di un efficace sistema di contabilizzazione individuale dell'energia termica utilizzata per la conseguente ripartizione delle spese.

Per gli interventi della tipologia III.A (pompe di calore), III.B (sistemi ibridi *factory made* o bivalenti a pompa di calore) e III.C (generatori alimentati a biomassa) nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW e per gli interventi della tipologia III.D (impianti termici solari) nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m², è obbligatoria l'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore. Il Soggetto Responsabile è tenuto a trasmettere al GSE le misure dell'energia termica annualmente prodotta dagli impianti e utilizzata per coprire i fabbisogni termici, secondo le modalità e le tempistiche definite con successivo documento.

Per gli interventi del Titolo III, nei casi in cui, pur non ricadendo nell'obbligatorietà di cui sopra, si siano installati volontariamente sistemi di acquisizione dati per il monitoraggio dell'energia prodotta, il Soggetto Responsabile deve trasmettere al GSE i dati raccolti secondo le modalità e le tempistiche indicate dal GSE.

Si precisa che nel caso di non obbligatorietà di tali sistemi, i relativi costi necessari per la loro installazione non sono ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivo.

12.9 Obblighi d'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici (Dlgs 199/21)

L'art. 26, comma 1, del D.Lgs. 199/2021 e s.m.i stabilisce i nuovi obblighi di integrazione degli impianti a fonti rinnovabili, da installare sopra o all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze, nel caso di realizzazione di nuovi edifici o di edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti³⁸ per i quali la richiesta del titolo autorizzativo e/o abilitativo sia presentata successivamente al 13 giugno 2022.

Per quanto premesso, ai sensi dell'art. 26, comma 6, del medesimo Decreto, **nel caso di edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti** gli impianti alimentati da fonti rinnovabili accedono agli incentivi del Conto Termico per la totalità dell'incentivo previsto, quantificato secondo gli algoritmi di calcolo per l'intervento incentivabile, e fermo restando il rispetto dei criteri, delle condizioni di accesso e della cumulabilità in presenza di ulteriori finanziamenti.

Per gli edifici di nuova costruzione, fatta eccezione per gli interventi di trasformazione di edifici esistenti in *nzeb*, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, installati a copertura degli obblighi di cui al citato Decreto, non accedono agli incentivi del Conto Termico.

Si richiamano, di seguito, le quote d'obbligo per gli impianti di produzione di energia termica da fonte rinnovabile indicate nell'allegato 3 del D.Lgs 199/2021 e s.m.i:

1. nel caso di nuovi edifici o di edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva;
2. gli obblighi previsti al punto 1 non possono essere assolti tramite impianti a fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica che alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento;
3. per gli edifici pubblici, gli obblighi percentuali di cui al punto 1 sono elevati al 65%;
4. a decorrere dal 1° gennaio 2024, gli obblighi di cui al comma 1 sono rideterminati con cadenza almeno quinquennale, secondo successive disposizioni normative alle quali si rimanda.

12.10 Identificazione Edificio

Il D.M. 7 agosto 2025 disciplina l'incentivazione di **interventi di piccole dimensioni di incremento di efficienza energetica e produzione di energia termica da fonti rinnovabili** da realizzare in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari dotati di impianto di climatizzazione.

Interventi del Titolo II

E' necessario identificare, propedeuticamente alla trasmissione della richiesta di concessione dell'incentivo, al fine dell'ammissibilità, l'edificio a cui sono associati gli interventi oggetto della richiesta inteso, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. I), del Decreto *"un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici;"* (D.P.R. 412/93).

In presenza di un edificio o di un edificio costituito dall'aggregazione di più corpi fabbrica dotati di impianto di riscaldamento esistenti e funzionanti è possibile richiedere l'accesso agli incentivi anche con riferimento

³⁸ Si definisce **edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante**: a) edificio esistente avente superficie utile superiore a 1.000 m², soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro; b) edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria.

ai singoli corpi di fabbrica costituenti l'edificio. In questo caso, i singoli corpi di fabbrica costituenti l'edificio, sono equiparati, ai fini del Conto Termico, a edifici per i quali deve essere dimostrata nella configurazione *post-operam* l'indipendenza a livello funzionale e strutturale. In caso di impianto centralizzato deve essere ricondotta la quota parte di potenza che copre il fabbisogno del corpo fabbrica oggetto della richiesta di incentivo.

Si specifica, inoltre, che nel caso di gruppi di edifici riconducibili alla medesima particella catastale è altresì possibile presentare la richiesta di concessione dell'incentivo per singolo edificio.

La suddivisione dell'edificio in diversi corpi deve essere adeguatamente giustificata mediante apposita relazione tecnica da presentare al GSE insieme con la richiesta di concessione degli incentivi. In particolare, la relazione tecnica deve specificare, anche attraverso elaborati grafici, la suddivisione dell'edificio e la segregazione a livello funzionale e costruttivo (a titolo di esempio, tramite un giunto sismico o strutturale) dei diversi corpi fabbrica, ivi compresi i relativi dati dimensionali.

Interventi del Titolo III

È necessario identificare, propedeuticamente alla trasmissione della richiesta di concessione dell'incentivo, al fine dell'ammissibilità, l'edificio o l'unità immobiliare oggetto di sostituzione dell'impianto preesistente e funzionante a servizio dell'edificio/unità immobiliare.

In tale ambito, **la potenza termica utile nominale complessiva dell'impianto termico a valle dell'intervento**, considerando sia i generatori nuovi che quelli non sostituiti, deve essere inferiore o uguale a 2 MW e per gli impianti solari termici la superficie dell'impianto installato deve essere minore o uguale a 2.500 m², **con riferimento al singolo edificio, unità immobiliare, fabbricato rurale o serra oggetto dell'intervento** (c.d. interventi di piccole dimensioni).

Si precisa che, nella configurazione *post-operam*, la potenza di eventuali generatori destinati esclusivamente a funzioni di *backup* non viene conteggiata nella potenza termica utile nominale complessiva dell'impianto, ai fini del rispetto della soglia dei 2 MW, a condizione che sia dimostrato che tali generatori non siano destinati alla copertura dei carichi termici, per il riscaldamento, per la produzione di acqua calda sanitaria o del calore di processo dell'edificio/unità immobiliare oggetto dell'intervento bensì al subentro temporaneo in caso di emergenza o malfunzionamento dell'impianto principale.

Per interventi realizzati su edifici ricadenti nell'ambito terziario (a titolo di esempio, centri commerciali, ospedali etc) nel caso in cui sia dimostrata una suddivisione funzionale dell'edificio/unità immobiliare in più zone termiche, ciascuna delle quali sia asservita da un proprio impianto termico separato e indipendente, la verifica del rispetto della soglia dei 2 MW potrà essere effettuata con riferimento alla somma della potenza termica dei generatori di calore costituenti l'impianto della singola zona termica e non dell'intero edificio/unità immobiliare.

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti di più edifici o più unità immobiliari, con impianti centralizzati di climatizzazione invernale

Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Decreto, gli interventi di cui agli articoli 5 e 8, in caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti asserviti a più edifici o più unità immobiliari, con impianto di climatizzazione invernale centralizzato, sono incentivabili nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) il dimensionamento della potenza nominale del nuovo generatore, asseverato da un tecnico abilitato, deve essere basato sul calcolo dei reali fabbisogni termici dell'insieme di edifici, in conformità alla normativa tecnica UNI;
- b) gli edifici e le unità immobiliari devono essere nella disponibilità di un unico soggetto ammesso e l'intervento deve essere nella disponibilità di un unico Soggetto Responsabile;
- c) nel caso di più edifici, gli stessi devono essere dotati di impianti climatizzazione invernale e ciascun generatore preesistente deve essere compatibile con le condizioni previste all'Allegato 1 al presente decreto.

Il nuovo impianto di climatizzazione può essere adibito anche alla produzione centralizzata di acqua calda sanitaria, alla produzione di calore per processi industriali, artigianali, agricoli, per il riscaldamento di piscine o di componenti dei centri benessere.

In tale fattispecie il Soggetto Responsabile dovrà allegare, in aggiunta all'asseverazione tecnica richiamata:

- una relazione tecnica progettuale con l'indicazione degli impianti *ante-operam* sostituiti, in relazione a ciascun edificio/unità immobiliare, e dell'impianto *post-operam* centralizzato installato e relativa localizzazione;
- documentazione attestante la disponibilità di tutti gli edifici/unità immobiliare in capo al Soggetto Ammesso agli incentivi.

12.10.1 Interventi nZEB

Come richiamato nello specifico paragrafo dell'intervento in esame, lo stesso non è ammissibile su porzioni di edificio.

Solo per le Pubbliche Amministrazioni, in caso di demolizione e ricostruzione, è possibile la **demolizione parziale** dell'edificio esistente e la ricostruzione di un nuovo edificio anche in sedime diverso, il rispetto del vincolo decadenziale del 25% di incremento volumetrico rispetto all'effettivo volume *ante-operam* della porzione di edificio demolita. In caso di ricostruzione nel medesimo sedime, il nuovo edificio ricostruito deve risultare segregato e indipendente a livello funzionale, strutturale e degli impianti rispetto al preesistente non demolito.

Per tutti i Soggetti Ammessi si specifica che in caso di interventi che prevedano la demolizione e ricostruzione dell'edificio, per data di avvio lavori dell'intervento è da assumersi la data di demolizione dell'edificio laddove essa sia antecedente agli interventi di ricostruzione.

Si rappresenta, inoltre, che in presenza di demolizione postuma, l'incentivo spettante in accesso diretto, ovvero il saldo per le istanze inviate in modalità prenotazione, è erogato subordinatamente alla dimostrazione dell'avvenuta demolizione dell'edificio oggetto di intervento.

Laddove la demolizione dell'edificio risulti già avvenuta in tempistiche antecedenti alla trasmissione dell'istanza e, pertanto, non congrue con quelle previste per l'adempimento della specifica richiesta concessione dell'incentivo inviata, è necessario dimostrare che tale demolizione sia stata effettuata per cause di forza maggiore, attestate dalle autorità competenti.

12.10.2 Interventi di incremento di efficienza energetica: precisazioni su specifiche configurazioni

Nel caso l'edificio oggetto dell'intervento subisca variazioni della sagoma a seguito di demolizioni anche parziali delle strutture, per gli interventi II.A, II.B, II.C, II.F è ammesso ai fini dell'incentivazione il valore minimo di superficie tra la configurazione *ante-operam* e *post-operam*.

In tale configurazione si specifica che è incentivabile l'intervento II.E laddove sia possibile accertare la puntuale sostituzione dei sistemi di illuminazione esistenti.

12.10.3 Interventi realizzati su edifici "misti"

Categorie catastali miste

Agli interventi realizzati su interi edifici, nella proprietà o disponibilità di un unico Soggetto Ammesso, caratterizzati da categorie catastali miste (residenziale e terziario) ai fini dell'ammissibilità agli interventi è attribuito l'ambito catastale prevalente per l'edificio, calcolato in millesimi.

Proprietà promiscua: pubblico/privato

Su edifici di proprietà promiscua, pubblica e in parte privata gli interventi realizzati sull'edificio sono ammessi per il Titolo II esclusivamente per la quota millesimale riferibile alla PA o a soggetti ad essa equiparati e per la quota millesimale del settore terziario.

Tali previsioni non si applicano per gli interventi *nzeb*, la cui ammissibilità è **subordinata alla realizzazione su interi edifici** che devono essere nella proprietà o disponibilità di un unico soggetto ammesso.

Si specifica, inoltre, che relativamente agli interventi del **Titolo III** per impianti centralizzati l'ammissibilità è subordinata alla proprietà o disponibilità dell'intero edificio ad un unico soggetto.

12.10.4 Interventi realizzati in edifici gestiti dagli ex IACP comunque denominati e trasformati dalle Regioni

Ai fini dell'accesso agli incentivi del Conto Termico, i soggetti gestori degli edifici degli ex Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati e trasformati dalle Regioni (ex IACP), sono equiparati a Soggetti Ammessi di tipologia Amministrazione Pubblica. Possono quindi accedere agli incentivi direttamente, in qualità di Soggetto Responsabile o, in alternativa, avvalendosi di una ESCo, con cui abbiano stipulato un contratto di prestazione energetica (EPC), o avvalendosi di altro soggetto abilitato di cui all'art. 13, comma 1, del Decreto.

Gli edifici devono essere di proprietà pubblica e destinati ad uso esclusivamente o prevalentemente residenziale. In merito, si precisa che per interventi realizzati dagli Ex-IACP su edifici di proprietà promiscua, pubblica e parte privata, sono ammessi agli incentivi gli interventi del Titolo II realizzati sulle aree comuni e sugli impianti comuni dell'edificio, esclusivamente per la quota millesimale pubblica e in relazione alle spese sostenute dagli Ex-IACP.

Nel caso di interventi realizzati in edifici di grandi dimensioni, in alternativa alla presentazione di una richiesta unica per singolo edificio, e qualora le dimensioni dell'edificio siano tali da giustificarlo, il Soggetto Responsabile può richiedere l'accesso agli incentivi con riferimento ai singoli blocchi abitativi costituenti l'edificio. In questo caso, i singoli blocchi abitativi costituenti l'edificio, sono equiparati, ai fini del Conto Termico, a edifici.

I singoli blocchi abitativi costituenti l'edificio ex IACP, ove essi siano complessi unitari di più alloggi in numero minimo di quattro e relative pertinenze, serviti da almeno un corpo scala, sono equiparati ad edifici. La suddivisione dell'edificio in blocchi deve essere adeguatamente giustificata mediante apposita relazione tecnica da presentare al GSE insieme con la richiesta di concessione degli incentivi. In particolare, la relazione tecnica deve specificare, anche attraverso elaborati grafici, la suddivisione in blocchi dell'edificio e i relativi dati dimensionali, volumi e superfici, funzionali alla richiesta di incentivo.

12.11 Disposizioni di cui all'art. 48 ter del Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del Decreto e in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 48 *ter* del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, da ultimo, novellato dall'art. 1, comma 376, della Legge 30 dicembre 2024 n. 207³⁹, per gli interventi realizzati **su edifici pubblici adibiti ad uso scolastico e su edifici pubblici di strutture ospedaliere e di altre strutture sanitarie pubbliche, ricomprese quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero del Servizio sanitario nazionale**, l'incentivo è determinato in misura pari al 100% delle spese ammissibili sostenute per la realizzazione degli interventi. Al fine della quantificazione dell'incentivo, restano ferme le limitazioni sul costo specifico, le modalità di calcolo degli incentivi previsti per gli interventi del Titolo III del Decreto e i valori massimi dell'incentivo individuati dall'Allegato 2 del Decreto.

Tale disposizione trova applicazione laddove ricorrano le seguenti condizioni:

- 1) l'intervento sia realizzato esclusivamente su di un **edificio pubblico** da parte di una Pubblica Amministrazione o di un ETS non economico in qualità di utilizzatore dell'edificio pubblico;
- 2) l'edificio sia registrato al catasto edilizio, in una delle categorie catastali previste dal Decreto;
- 3) la destinazione d'uso dell'edificio sia univocamente riconducibile a uso scolastico, strutture ospedaliere e altre strutture sanitarie pubbliche, ricomprese quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero del Servizio sanitario nazionale.

Tra le strutture ospedaliere del Servizio sanitario nazionale si intendono ricompresi anche gli Ospedali di Comunità e le Case di Comunità, definiti dal decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77- Allegato 1.

Si precisa, inoltre, che le Università non sono riconducibili a edifici pubblici adibiti a uso scolastico, secondo quanto previsto dall'art. 48 *ter* del D.L. 14 agosto 2020, n. 140 e dalla normativa di settore dell'edilizia scolastica di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23.

Precisazioni sulla documentazione da inviare

In fase di trasmissione della istanza, il Soggetto Responsabile dovrà dichiarare di rientrare nel novero dei soggetti previsti per avvalersi dell'applicazione del regime di cui all'art. 48 *ter*, trasmettendo, unitamente alla documentazione obbligatoria prevista per specifico intervento oggetto della richiesta d'incentivo, evidenza documentale atta a dimostrare la destinazione d'uso dell'edificio oggetto dell'intervento.

L'accertamento dell'applicabilità dell'art. 48 *ter* prevederà in fase istruttoria la verifica dell'effettiva destinazione d'uso dell'edificio oggetto dell'intervento affinché esso sia identificato, univocamente, quale

³⁹ L'art. 48 *ter* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, nel testo novellato dall'art. 1, comma 376, della legge del 30 dicembre 2024, n. 207, prevede che: "La misura degli incentivi per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni di cui all'[articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28](#), realizzati su edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere e di altre strutture sanitarie pubbliche, comprese quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero, del Servizio sanitario nazionale è determinata nella misura del 100 per cento delle spese ammissibili. Sono fatti salvi i limiti per unità di potenza e unità di superficie già previsti e ai predetti interventi sono applicati livelli massimi dell'incentivo".

scuola, struttura ospedaliera o altra struttura sanitaria pubblica del Servizio sanitario nazionale, indipendentemente dalla categoria catastale dell'edificio.

Pertanto, nel caso in cui l'edificio oggetto dell'intervento abbia una destinazione d'uso scolastica è necessario inviare documentazione idonea a dimostrare che l'edificio sia, agli effetti, un edificio scolastico con la relativa funzione/destinazione ad uso scolastico. In particolare, dovrà essere trasmessa:

- la documentazione attestante l'inserimento nell'Anagrafica Regionale di Edilizia Scolastica;
- la relazione tecnica, le planimetrie e il dossier fotografico dell'edificio scolastico.

Analogamente, nel caso in cui l'edificio oggetto dell'intervento abbia una destinazione d'uso riconducibile al Servizio sanitario nazionale dovrà essere trasmessa documentazione idonea a dimostrare che l'edificio sia, agli effetti, una struttura ospedaliera/altra struttura sanitaria pubblica del Servizio sanitario nazionale. A titolo di esempio, si invita a trasmettere la relazione tecnica, le planimetrie e dossier fotografico dell'edificio ospedaliero, eventuale ulteriore documentazione amministrativa attestante l'iscrizione come struttura ospedaliera del servizio sanitario nazionale.

Precisazioni su specifiche configurazioni di edifici

Per gli edifici ad uso sportivo (ad esempio, palestre), questi ultimi possono beneficiare dell'applicazione dell'art. 48 ter esclusivamente nei casi in cui si dimostri:

- l'effettiva contiguità dell'edificio palestra con l'edificio scuola/complesso scolastico;
- che la palestra si trovi nello stesso sedime della scuola/ complesso scolastico;
- che gli edifici scuola e palestra siano collegati.

Tali requisiti dovranno essere dimostrati tramite l'invio della relazione tecnica, del dossier fotografico e delle planimetrie del complesso di edifici "scuola-palestra", atti a fornire evidenza che si tratti, agli effetti, di un unico complesso scolastico.

Nel caso di edifici misti, in cui risultino presenti altre destinazioni d'uso rispetto a "scuole e ospedali" (a titolo di esempio Scuola+ Uffici), l'applicazione dell'art. 48 ter:

- è ammissibile solo sulla porzione di edificio con destinazione di scuola o ospedale, in relazione agli interventi di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), c) ed e), del Decreto;
- non è ammissibile in relazione agli interventi di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), d), f), g), h) e all'art. 8, comma 1, lett. a)-g), del Decreto.

12.12 I Contratti di prestazione energetica (EPC) e i contratti di Servizio Energia

12.12.1 Requisiti minimi di idoneità per i contratti di prestazione energetica (EPC)

Affinché un contratto di prestazione energetica possa consentire alla ESCO di accedere, per conto del Soggetto Ammesso, al meccanismo di sostegno del conto termico, lo stesso deve rispettare i requisiti minimi previsti dall'Allegato 8 del D.Lgs. 102/2014 e che il contratto sia coerente con le disposizioni del D.M. 7 agosto 2025.

In particolare, il contratto:

- deve presentare i requisiti di cui all'Allegato 8 del D.Lgs. 102/2014;
- deve rispettare le disposizioni della norma UNI CEI EN 17669:2023;
- deve rispettare quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lett. n), del D.lgs. n. 102 del 2014 e, pertanto, fondarsi su dei risparmi garantiti di energia e non esclusivamente su effetti economici;
- deve prevedere dei procedimenti chiari e coerenti per la determinazione delle baseline energetiche di riferimento e per l'individuazione dei metodi di normalizzazione dei parametri al contorno;
- deve prevedere un sistema di misura chiaro e coerente con gli algoritmi dei risparmi da determinare e garantire;
- deve riferirsi ad un unico edificio o all'unità immobiliare su cui sono realizzati gli interventi, a meno dell'eccezione prevista per le Pubbliche amministrazioni come descritto nelle presenti regole;
- deve prevedere una durata del contratto compatibile con quanto previsto dall'art. 13 comma 6, lett. a) del D.M. 7 agosto 2025, come indicato nelle presenti Regole;
- deve essere redatto in maniera tale che il legame stabilito fra le parti, non sia fittizio, ma si deve concretizzare con un riconoscimento periodico di un canone, per l'intera durata contrattuale, a fronte di una prestazione/funzione da mantenere sino alla fine del contratto;
- deve prevedere un'indicazione chiara e coerente delle spese, delle entrate e dell'utile, in linea con quanto indicato all'art. 13, comma 6, lettera b) del D.M. 7 agosto 2025.

Il GSE si riserva di richiedere, in fase istruttoria, ogni documento utile a verificare la sussistenza dei requisiti sopra indicati.

N.B. Il contratto inviato dovrà essere accompagnato dall'invio della dichiarazione di rispondenza ai requisiti del contratto di prestazione energetica e delle spese sostenute (**Modello 9**), firmato da entrambe le parti contraenti.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, con Delibera n. 349 del 17 luglio 2024, **ha approvato il Contratto-tipo di rendimento energetico o di prestazione energetica (Energy Performance Contract) per gli edifici pubblici, la Relazione illustrativa e gli allegati al contratto** (Definizioni, Matrice dei rischi, Schema di capitolato tecnico e relativi allegati). Il Contratto-tipo, la Relazione illustrativa e gli allegati al contratto sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità.

Contratto EPC riferito a 2 o più edifici oggetto degli interventi di riqualificazione energetica

Nel caso di interventi per i quali il Soggetto Ammesso sia una Pubblica Amministrazione potrebbe risultare conveniente la sottoscrizione di un solo contratto di prestazione energetica riferito a più edifici, in cui l'obiettivo energetico basato sul raggiungimento di un risparmio garantito sia unico e complessivo per tutti gli edifici e non rivolto a ciascuno di essi. Affinché tale fattispecie possa ritenersi ammissibile ai fini del Conto Termico, occorre che:

- nel contratto o nei suoi allegati sia possibile desumere con chiarezza il risparmio di energia atteso dall'edificio oggetto dell'intervento per il quale si richiede l'erogazione dell'incentivo, sebbene tale risparmio non costituisca il fondamento su cui si basa il contratto a prestazione garantita;
- il contratto o suoi allegati devono contenere, almeno per gli interventi per i quali si richiede l'incentivo, la suddivisione delle spese ammissibili e non ammissibili.

Il valore delle spese ammissibili indicato sul contratto dovrà essere in linea con quello riportato sul Portaltermico;

- dal momento che il risparmio è garantito su base complessiva, è presumibile che venga erogato un canone fondato sul raggiungimento di un unico macro-risultato. Ne deriva che il saldo fra spese totali ed entrate totali (comprese dell'apporto del conto termico) al fine di poter determinare l'utile (cioè le disposizioni dell'art. 13, comma 6, lett. b)), deve essere reso disponibile come somma algebrica di tutti gli addendi derivanti da tutti gli edifici. Pertanto, deve essere disponibile l'entrata dal canone complessivo e, per tutti gli edifici, il valore delle spese che si vanno a sostenere e il valore degli incentivi (es: Conto Termico) utili ad alleggerire le spese per la realizzazione degli interventi.

12.12.2 Requisiti minimi di idoneità per i contratti di Servizio Energia

Affinché un contratto di servizio energia possa consentire a una ESCO di accedere, per conto del Soggetto Ammesso, al meccanismo di sostegno del conto termico, lo stesso deve rispettare i requisiti minimi previsti dall'Allegato 2 del D.Lgs. 115/2008 e che il contratto sia coerente con le disposizioni del D.M. 7 agosto 2025 e dello stesso D.Lgs. 115/2008.

Pertanto, il contratto:

- deve rispettare le disposizioni dell'Allegato 2 del D.Lgs. 115/2008;
- deve essere redatto in maniera tale che il rapporto contrattuale fra le parti, non sia fittizio, ma si concretizzi nel riconoscimento periodico di un canone, per l'intera durata contrattuale, a fronte di una prestazione/funzione che il fornitore deve erogare sino alla scadenza del contratto;
- deve prevedere che il fornitore provveda all'acquisto e alla fornitura del combustibile/vettore energetico necessari ad alimentare gli impianti di climatizzazione invernale dell'immobile/edificio oggetto del contratto;
- deve prevedere un sistema di misura (nel caso di impianti individuali) ovvero di misura e contabilizzazione (nel caso di centrali termiche a servizio di diverse utenze) idoneo, costituito da apparati conformi alla normativa vigente, in funzione della tipologia di impianto installato. Inoltre, la ESCO dovrà assicurarsi di garantire la precisione e l'affidabilità di tutte le suddette apparecchiature;
- deve prevedere a carico del fornitore l'onere della mansione di terzo responsabile, ai sensi del DPR 412/93 e ss.mm.ii.;
- deve prevedere una durata compatibile con quanto previsto dall'art. 13, comma 6, lett. a) del D.M. 7 agosto 2025, come indicato nelle presenti Regole;
- deve prevedere un'indicazione chiara e coerente delle spese, delle entrate e dell'utile, in conformità con quanto previsto dall'art. 13, comma 6, lett. b), del D.M. 7 agosto 2025.

N.B. Al contratto dovrà essere allegata la dichiarazione di rispondenza ai requisiti del contratto di servizio energia e delle spese sostenute (**Modello 10**), firmato da entrambe le parti contraenti.

12.12.3 Requisiti comuni ai contratti EPC e di Servizio Energia: durata del contratto e bilancio economico del contratto stipulato

12.12.3.1 Durata del contratto

L'art. 10, comma 5, del Decreto dispone che gli interventi incentivati debbano mantenere i requisiti che hanno consentito l'accesso agli incentivi durante il periodo di incentivazione e nei 5 anni successivi al periodo di erogazione degli stessi incentivi, decorrenti dalla data di corresponsione dell'ultima rata. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 13, comma 6, lett. a), del Decreto, i contratti devono prevedere una durata e delle clausole rescissorie che possano garantire il rispetto delle predette previsioni precedentemente richiamate.

Inoltre, l'art. 18, comma 2, del Decreto stabilisce che ogni modifica e/o variazione degli interventi incentivati, realizzata nel periodo di incentivazione e nei 5 anni successivi all'ottenimento degli stessi incentivi, debba essere comunicata al GSE.

Pertanto, al fine di assicurare il mantenimento dei requisiti che in origine hanno consentito l'ammissione agli incentivi, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Decreto, la stipula dei contratti e la relativa efficacia devono rispettare le seguenti condizioni temporali.

Interventi ad accesso diretto:

- la stipula del contratto deve essere antecedente a quella di presentazione dell'istanza di accesso agli incentivi (nel caso di interventi ad accesso diretto);
- il contratto deve risultare efficace, al più tardi, alla data di accoglimento dell'istanza di accesso agli incentivi;
- il contratto deve essere efficace almeno fino a 5 anni dopo la data del pagamento dell'ultima rata degli incentivi;
- il contratto non può essere ceduto in un momento antecedente il termine dei 5 anni successivi all'ultima erogazione dell'incentivo.

Interventi ad accesso su prenotazione:

- il contratto deve essere efficace almeno fino a 5 anni dopo la data del pagamento dell'ultima rata degli incentivi;
- il contratto non può essere ceduto in un momento antecedente il termine dei 5 anni successivi all'ultima erogazione dell'incentivo.

Non sono, pertanto, idonei i contratti che non garantiscano il rispetto dei requisiti di cui all'art. 10, comma 5, del Decreto ovvero che prevedano un'applicazione tale da sgravare le parti dalle relative responsabilità in data antecedente al termine previsto dal predetto articolo.

12.12.3.2 Bilancio economico del contratto stipulato

L'art. 13, comma 6, lett. b) del Decreto prevede che il contratto risulti corredato da un quadro economico finanziario, con indicazione delle "entrate" previste – ivi incluso l'incentivo del presente meccanismo incentivante. In tale quadro economico dovranno essere dettagliate le spese ammissibili sostenute dalla

ESCO con specifico riferimento alla realizzazione dell'intervento, ripartite per tipologia di spesa in coerenza con gli artt. 6 e 9 del Decreto, distinguendo l'aliquota IVA applicata e specificando le spese non ammissibili quali, i servizi erogati, l'utile d'impresa ed eventuali altre spese.

Pertanto, deve essere parte integrante del contratto un quadro riassuntivo contenente il dettaglio di tutte le spese sostenute suddivise fra spese ammissibili e spese non ammissibili, ove:

- le spese ammissibili sono esclusivamente quelle previste dagli artt. 6 e 9 del DM 7 agosto 2025 e sono le medesime che devono essere riportate sul PortalTermico. Tali spese devono essere tutte comprovabili con opportuna documentazione fiscale e/o contabile oggettiva, da rendere disponibile nel caso di verifica o nel caso di un approfondimento del GSE sui dati dichiarati;
- le spese non ammissibili sono:
 - l'aliquota IVA;
 - il costo dei servizi erogati (gestione, manutenzione, reportistica, fornitura vettore energetico, ecc.);
 - l'utile d'impresa (di cui sia possibile effettuare una verifica di calcolo);
 - ogni altro costo non riconducibile a quelli riportati specificatamente nell'articolo 5 del Decreto

Si specifica, infine, che ai fini dell'accesso agli incentivi **non è considerato idoneo un dettaglio delle spese che non sia parte integrante del contratto** sul quale si fonda l'ammissione agli incentivi della ESCO stessa.

Il contratto deve contenere una esplicitazione delle spese e delle entrate così da ottenere un valore coerente dell'utile della ESCO. L'incentivo del **conto termico deve costituire una delle voci di entrata** della ESCO esplicitamente definita nel contratto, così da pesare sulle voci di entrata e consentire una definizione del canone coerente con le spese dell'intervento e con l'utile della ESCO.

Una ESCO che opera come Soggetto Responsabile, per nome e conto del Soggetto Ammesso, tramite la stipula di un contratto EPC o di Servizio Energia, non può utilizzare lo strumento del mandato all'incasso.

Si precisa, infatti, che il mandato irrevocabile all'incasso è uno strumento con il quale si va ad effettuare il pagamento di un bene, alla stregua di una ricevuta di bonifico. In tali casi, in cui la ESCO si configuri come Soggetto Responsabile, non devono essere trasmessi al GSE le fatture e le relative ricevute di bonifico, e conseguentemente non può essere adottato lo strumento del mandato irrevocabile all'incasso.

12.12.4 Requisiti dei Contratti di partenariato pubblico privato (PPP)

In ragione della finalità pubblicistica del PPP richiamata anche dal Codice dei Contratti Pubblici, l'operazione economica deve essere caratterizzata dai seguenti elementi:

- il rapporto contrattuale instaurato tra il soggetto pubblico e il soggetto privato deve essere di lungo periodo e finalizzato al soddisfacimento di un interesse pubblico, tra cui in ogni caso la riqualificazione energetica dell'edificio oggetto dell'intervento;
- la copertura dei fabbisogni finanziari necessari deve provenire in misura significativa da risorse del soggetto privato anche in ragione del rischio operativo assunto;
- la progettazione esecutiva, la realizzazione e la gestione del progetto devono essere affidate al soggetto privato, mentre al soggetto pubblico spetta il compito di definire gli obiettivi e verificarne l'attuazione;
- il rischio costruttivo e operativo connesso alla realizzazione e alla gestione del progetto deve ricadere in misura prevalente in capo al soggetto privato.

Inoltre, affinché un contratto di PPP possa ritenersi idoneo ai fini dell'accesso agli incentivi, è necessario che risultino rispettati i seguenti ulteriori requisiti minimi:

- una durata compatibile con il raggiungimento dell'interesse pubblico sotteso all'affidamento e comunque non inferiore al periodo di erogazione dell'incentivo maggiorato di cinque anni, corrispondente al termine di mantenimento dei requisiti e di conservazione della documentazione di cui all'art. 10 e all'art. 18 del Decreto;
- trasferimento del rischio operativo a carico della parte privata, sulla quale grava anche in tutto o in parte l'investimento, fermo il successivo accesso ai meccanismi incentivanti;
- attribuzione alla parte privata del compito di realizzare e gestire l'opera/le opere oggetto di affidamento, secondo modalità e prescrizioni impartite dalla parte pubblica, che definisce gli obiettivi e ne verifica l'attuazione;
- clausole rescissorie che, in caso di risoluzione anticipata del contratto per cause imputabili al soggetto privato, garantiscano la restituzione al GSE degli incentivi già erogati ovvero la rinuncia agli incentivi non ancora percepiti, conformemente alle previsioni dell'art. 13, comma 6, lett. a) del Decreto;
- il contratto deve essere sottoscritto in una data antecedente a quella di presentazione dell'istanza di accesso agli incentivi (nel caso di interventi ad accesso diretto);
- il contratto deve risultare efficace, al più tardi, alla data di accoglimento dell'istanza di accesso agli incentivi.

Un soggetto privato che opera come Soggetto Responsabile, per nome e conto del Soggetto Ammesso, tramite la stipula di un contratto di PPP, non può utilizzare lo strumento del mandato all'incasso. Si precisa, infatti, che il mandato irrevocabile all'incasso è uno strumento con il quale si va ad effettuare il pagamento di un bene, alla stregua di una ricevuta di bonifico. Nei casi in cui il Soggetto Responsabile sia il soggetto privato nell'ambito del contratto di PPP non devono essere trasmessi al GSE le fatture e le relative ricevute di bonifico e, conseguentemente, non può essere adottato lo strumento del mandato irrevocabile all'incasso.

Specifiche sulla durata del contratto stipulato dalla P.A.

Laddove il contratto stipulato dalla P.A. con il Soggetto Responsabile presenti una durata non congrua con quella prevista dall'art. 10, comma 5, del Decreto il Soggetto Responsabile dovrà trasmettere, ai sensi dell'art. 13, comma 7, del Decreto, unitamente al contratto stipulato con la P.A. e all'ulteriore documentazione prevista per la presentazione della richiesta di accesso all'incentivo, la determina o un altro atto amministrativo della PA attestante:

- la garanzia del mantenimento di tutti i requisiti di ammissibilità all'incentivo;
- l'impegno all'inserimento di specifiche clausole, da prevedere tra le condizioni di assegnazione del nuovo contratto, volte al mantenimento dei requisiti;
- la garanzia di accesso all'impianto/intervento in favore del Soggetto Responsabile.

Il GSE effettua l'istruttoria tecnica amministrativa della documentazione trasmessa e, qualora ne ricorrano i presupposti, eroga l'incentivo spettante, secondo le rispettive modalità previste per il riconoscimento degli incentivi in accesso diretto e a prenotazione.

13 DISPOSIZIONI FINALI

Ai sensi delle disposizioni dell'art. 31 del D.M. 7 agosto 2025, tale Decreto **entra in vigore il 25 dicembre 2025**, corrispondente con il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta il 26 settembre 2025.

In merito, ai sensi delle disposizioni finali dell'art. 30 del Decreto, il decreto ministeriale 16 febbraio 2016 continua ad applicarsi:

- a) per le istanze di prenotazione dell'amministrazione pubblica accolte dal GSE e con lavori di realizzazione non conclusi, alla data di entrata in vigore del D.M. 7 agosto 2025;
- b) per gli interventi delle amministrazioni pubbliche inerenti alla sostituzione dell'impianto esistente e all'installazione di impianti di climatizzazione invernale utilizzando generatori di calore a condensazione, in presenza di contratto di prestazione energetica stipulato in data antecedente al 1° gennaio 2025 ovvero di contratto per l'approvvigionamento dei medesimi generatori di calore stipulato in data antecedente al 1° gennaio 2025, a seguito di procedure di gara ad evidenza pubblica o mediante altri strumenti di acquisto gestiti da centrali di committenza, e per i quali l'istanza di accesso agli incentivi sia presentata entro un anno dall'entrata in vigore del D.M. 7 agosto 2025;
- c) per le domande per la richiesta degli incentivi trasmesse prima dell'entrata in vigore del D.M. 7 agosto 2025.

Si segnala che, con particolare riferimento agli interventi che riguardano l'installazione di caldaie a gas di cui alla precedente lett. b), le richieste possono essere trasmesse in modalità di "accesso diretto" e "prenotazione", ferme restando le condizioni previste. Il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore del Decreto per la presentazione dell'istanza di ammissione agli incentivi implica la conclusione dell'intervento e la presentazione della richiesta di accesso diretto, anche a seguito di prenotazione, entro il suddetto termine.

Al fine di salvaguardare l'ammissibilità agli incentivi per tutti gli interventi ammissibili al Decreto ministeriale 16 febbraio 2016 (c.d. CT 2.0) e realizzati in vigenza della medesima disciplina, trova applicazione il CT 2.0 purché siano verificate le condizioni previste dalla medesima disciplina:

- conclusione dei lavori di realizzazione degli interventi entro la data di entrata in vigore del Decreto (25/12/2025);
- richiesta di accesso agli incentivi presentata entro il termine di 60 giorni dalla conclusione degli interventi.

Relativamente alle istanze delle Pubbliche Amministrazioni presentate alla data di entrata in vigore del D.M 7 agosto 2025 in modalità di prenotazione e per le quali è in corso la qualifica del GSE, trova applicazione il Conto Termico 2.0.

Con riferimento agli interventi i cui Soggetti Ammessi siano imprese ed ETS economici, per i quali i lavori siano stati avviati dal 7 agosto 2025 e non conclusi alla data di entrata in vigore del Decreto, è consentito l'invio della richiesta preliminare di accesso al Conto Termico 3.0, ai sensi dell'art. 25, comma 3, del Decreto, entro 30 giorni dalla pubblicazione delle presenti Regole.

Sino all'entrata in esercizio del nuovo Portatermico sarà possibile presentare la predetta richiesta, trasmettendo una comunicazione mediante pec all'indirizzo preliminareimpreseCT3@pec.gse.it, inserendo in oggetto "RICHIESTA PRELIMINARE IMPRESE CT3.0 (NOME IMPRESA)".

14 PROTEZIONE DEI DATI

I dati personali comunicati dai richiedenti l'incentivo di cui alle presenti Regole Applicative saranno oggetto di trattamento, per quanto di competenza del GSE, per le finalità afferenti all'espletamento della medesima procedura finora descritta ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, nonché del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i. e della normativa in materia di sicurezza dei dati.

Sulla base di quanto previsto dalle richiamate fonti normative di settore, i dati oggetto del trattamento saranno gestiti nel rispetto dei principi di proporzionalità, minimizzazione, adeguatezza e necessità, fino a che non siano state esaurite le finalità del trattamento da parte del GSE e, comunque, nei limiti stabiliti da leggi, regolamenti e dai conseguenti contratti attuativi.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche “GSE”) con sede legale in Viale M.Ilo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell'Amministratore Delegato.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) designato ai sensi dell'art. 37 del citato Regolamento è contattabile dai soggetti interessati al seguente indirizzo e-mail: rpd@gse.it o a quello PEC rpd@pec.gse.it per ogni necessità di chiarimenti circa la gestione dei dati o per l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 12 e ss. del Regolamento.

Specifiche informative ex artt. 13 e 14 del già menzionato Regolamento saranno rese disponibili nell'ambito delle istanze presentate al GSE con il fine di fornire ogni ulteriore informazione necessaria ad assicurare un trattamento corretto e trasparente, in considerazione del particolare contesto in cui i dati saranno trattati.

Si rammenta, infine, che il GSE cura il costante aggiornamento dell'informativa sulla protezione dei dati per adeguarla alle modifiche della normativa in materia, dandone idonea comunicazione se necessario e si adegua alle migliori pratiche di settore per la sicurezza dei dati.

ALLEGATI

D.M. 7 AGOSTO 2025

Allegato 1 – ULTERIORI DEFINIZIONI

- 1) **attestato di prestazione energetica di un edificio:** documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (convertito in legge con la legge di conversione 3 agosto 2013, n. 90) e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti, che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica;
- 2) **area non metanizzata:** area non servita dalla rete di distribuzione del gas naturale, così come individuata da appositi provvedimenti dell'Amministrazione competente;
- 3) **biomassa:** combustibili indicati dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte quinta, Allegato X, parte II, Sezione 4;
- 4) **caldaia a biomassa:** generatore alimentato (in maniera manuale o automatica) con biomasse combustibili, il cui calore prodotto viene ceduto ad un fluido termo-vettore che, a sua volta, lo cede all'ambiente;
- 5) **certificazione energetica dell'edificio:** complesso delle operazioni svolte dai soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 192/05 e s.m.i. per il rilascio dell'attestato di certificazione energetica e delle raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica dell'edificio; (DM 22 novembre 2012 *"Modifica dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia"*);
- 6) **chiusure trasparenti:** tipologie di serramenti delimitanti il volume climatizzato dall'ambiente esterno e/o dai volumi interni non climatizzati, costituite da elementi opachi (telaio e controtelaio) in legno, metallo, materiale plastico, ecc. ed elementi trasparenti; possono essere apribili, parzialmente apribili o fisse; sono incluse finestre, porte-finestre, vetrate, cupole solari e lucernai;
- 7) **contratto di prestazione energetica (EPC):** accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari (D.Lgs. 102/14);
- 8) **contratto servizio energia:** un contratto che nell'osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 4 del D.Lgs. 115/08 e s.m.i., disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale e al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia; (DM 22 novembre 2012);
- 9) **corpo fabbrica:** una porzione autonoma di un edificio, delimitata da muri esterni su almeno due lati, che costituisce un'unità costruttiva distinta;
- 10) **copertura ventilata:** un tipo di copertura in cui è presente un'intercapedine tra il rivestimento e lo strato isolante, progettata in modo tale che l'aria in essa presente possa fluire per effetto camino in modo naturale e/o in modo artificialmente controllato, a seconda delle necessità stagionali e/o giornaliere, al fine di migliorarne le prestazioni energetiche complessive;
- 11) **diagnosi energetica:** procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati (D.Lgs 102/14);

- 12) edificio:** sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; (D.P.R. 412/93) *Nel caso di fabbricato destinato ad uso esclusivamente o prevalentemente residenziale, per edificio si intende il complesso unitario di alloggi e relative pertinenze, sia esso modulo isolato o parte di un insieme, servito da un unico corpo scala.*
- 13) edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante:** a) edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 m², soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro; b) edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria (D.lgs 28, art. 11);
- 14) energia da fonti rinnovabili oppure energia rinnovabile:** energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, termico e fotovoltaico, e geotermica, energia dell'ambiente, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas (D.Lgs 199/21);
- 15) energia aerotermica:** energia accumulata nell'aria ambiente sotto forma di calore; (D.Lgs. 28/11);
- 16) energia geotermica:** energia immagazzinata sotto forma di calore nella crosta terrestre; (D.Lgs. 199/21);
- 17) energia idrotermica:** energia immagazzinata nelle acque superficiali sotto forma di calore; (D.Lgs. 28/11)
- 18) ESCo:** persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti (D.lgs. 102/14);
- 19) foglio:** porzione di territorio comunale che il catasto rappresenta nelle proprie mappe cartografiche. Il dato deve essere sempre indicato;
- 20) generatore di calore (caldaia) a condensazione:** tipologia di generatore di calore che può sfruttare utilmente il calore derivante dalla condensazione del vapore d'acqua presente nei fumi; è caratterizzato da un rendimento termico utile istantaneo che può superare il 100% (con riferimento al p.c.i. del combustibile in ingresso);
- 21) gradi-giorno (GG):** è il parametro convenzionale rappresentativo delle condizioni climatiche locali, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per mantenere gli ambienti ad una temperatura prefissata; l'unità di misura utilizzata è il grado-giorno, GG; (DM 22 novembre 2012);
- 22) impianto di climatizzazione invernale:** impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale e, eventualmente, alla produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato. Non sono considerati impianti di climatizzazione invernale i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di unità immobiliari ad uso residenziale e assimilate; ai fini dell'applicazione del Decreto e, in coerenza con la definizione di "sottosistema di generazione" di cui al DM 22 novembre 2012, si assume che stufe e termocamini rientrino tra gli impianti di climatizzazione invernale; inoltre, in accordo con la legge 90/2013, gli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare (stufe, termocamini, ecc.) sono assimilati agli impianti termici se fissi e con somma delle potenze nominali del focolare maggiore o uguale di 5 kW_e;

- 23) impianto solare termico a concentrazione:** impianto in grado di produrre calore sfruttando la radiazione solare diretta mediante tecnologia a concentrazione; i collettori solari devono essere caratterizzati da fattore di concentrazione geometrico maggiore o uguale a 10 e dalla presenza di un sistema di inseguimento solare ad uno o due assi (meccanico o elettromeccanico);
- 24) impianto solare termico:** impianto in grado di produrre calore sfruttando la radiazione solare; il calore prodotto può essere utilizzato per la produzione di acqua calda sanitaria, per il riscaldamento degli ambienti, per entrambi gli scopi, oppure per produrre calore di processo in impianti di tipo industriale, agricolo, terziario, ecc.;
- 25) isolamento termico:** componenti e materiali caratterizzati da bassa conducibilità termica installati sulle strutture opache (orizzontali e/o verticali) delimitanti il volume climatizzato dall'ambiente esterno e/o dai volumi interni non climatizzati al fine di contenere le dispersioni termiche;
- 26) misura di miglioramento dell'efficienza energetica:** qualsiasi azione che di norma si traduce in miglioramenti dell'efficienza energetica verificabili e misurabili o stimabili; (D.Lgs. 115/08 e s.m.i.)
- 27) parete ventilata:** un tipo di parete in cui è presente un'intercapedine tra il rivestimento e lo strato isolante, progettata in modo tale che l'aria in essa presente possa fluire per effetto camino in modo naturale e/o in modo artificialmente controllato, a seconda delle necessità stagionali e/o giornaliere, al fine di migliorarne le prestazioni energetiche complessive;
- 28) particella catastale:** è detta anche mappale o numero di mappa, rappresenta, all'interno del foglio catastale, una porzione di terreno o il fabbricato e l'eventuale area di pertinenza e viene contrassegnata, tranne rare eccezioni, da un numero; il dato deve essere sempre indicato;
- 29) pellet di legno:** biocombustibile addensato generalmente in forma cilindrica, di lunghezza casuale generalmente tra 5 mm e 40 mm e con estremità spezzate ottenuto da biomassa legnosa polverizzata con o senza additivi; (UNI EN ISO 17225-2)
- 30) pompa di calore:** apparecchio che utilizza un fluido frigorigeno per estrarre calore da un ambiente a temperatura inferiore (c.d. pozzo freddo, ad es. aria esterna, acqua, terreno, altra sorgente a bassa temperatura) e trasferirlo ad un altro ambiente a temperatura più elevata (c.d. pozzo caldo, l'ambiente interno da climatizzare), per assolvere alla funzione di riscaldamento invernale ed, eventualmente, alla produzione di acqua calda sanitaria;
- 31) pompa di calore a gas:** pompa di calore in cui l'energia (termica) per il compimento del ciclo termodinamico è prodotta dalla combustione di gas (pompe di calore ad assorbimento e ad adsorbimento), oppure pompa di calore in cui l'energia (lavoro) necessaria per il compimento del ciclo termodinamico è fornita da un compressore azionato da un motore endotermico a gas (pompe di calore con motore endotermico);
- 32) pompa di calore elettrica:** pompa di calore in cui l'energia (lavoro) necessaria per il compimento del ciclo termodinamico è fornita da un compressore azionato da un motore elettrico;
- 33) pompa di calore geotermica:** pompa di calore che estrae calore dal terreno, inclusa l'acqua di falda, per trasferirlo ad altro ambiente a temperatura più elevata, per assolvere alla funzione di riscaldamento invernale ed, eventualmente, alla produzione di acqua calda sanitaria; il campo geotermico è costituito da sonde geotermiche verticali e/o orizzontali a circuito chiuso; ai fini del Decreto, sono esclusi da questa definizione gli impianti a circuito aperto e gli impianti che utilizzano acque superficiali, anche se a circuito chiuso;

- 34) Portaltermico (anche Portale):** portale informatico dedicato al meccanismo di cui al decreto interministeriale 28 dicembre 2012 “Incentivazione della produzione di energia termica da impianti a fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni” (c.d. Conto Termico); rappresenta lo strumento di gestione del meccanismo di incentivazione e l’interfaccia tra GSE e i Soggetti che intendono accedere all’incentivo; attraverso il Portale, il Soggetto Responsabile trasmette al GSE la richiesta di incentivazione, corredata della necessaria documentazione, e ne segue l’intero iter di valutazione, compresa la fase di contrattualizzazione e quella di erogazione degli incentivi. Il GSE, salvo dove diversamente e specificamente previsto, utilizza il Portale per la veicolazione delle principali comunicazioni verso il SR;
- 35) potenza termica del focolare di un generatore di calore:** prodotto del potere calorifico inferiore (p.c.i.) del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l’unità di misura utilizzata è il kW_t; (D.P.R. 412/93);
- 36) potenza termica utile di un generatore di calore:** la quantità di calore trasferita nell’unità di tempo al fluido termovettore, corrispondente alla potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino e, solamente per le caldaie, della potenza termica scambiata dall’involucro del generatore con l’ambiente; l’unità di misura utilizzata è il kW_t;
- 37) registro delle tecnologie per il fotovoltaico:** registro di cui all’articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, nella titolarità dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), in cui in cui sono iscritti, in tre distinte sezioni, su istanza del produttore o del distributore interessato, i prodotti che rispondono ai requisiti di carattere territoriale e qualitativo di cui al comma 1, lett. a), b), c) del medesimo articolo 12;
- 38) rendimento termico utile (per caldaie a biomassa):** rapporto, espresso in percentuale, tra la quantità di energia utile fornita al fluido termovettore e la quantità di energia immessa nell’apparecchio con il combustibile, in un dato tempo;
- 39) rendimento termico utile (per stufe e termocamini a pellet, termocamini a legna e stufe a legna):** rapporto, espresso in percentuale, tra la energia termica globale resa (all’ambiente e al componente per il riscaldamento dell’acqua, ove presente) e la energia termica totale introdotta (quantità di energia che il combustibile fornisce all’apparecchio), in un dato tempo;
- 40) scaldacqua a pompa di calore:** apparecchio che sfrutta la tecnologia della pompa di calore elettrica per la produzione di acqua calda sanitaria; l’apparecchio contiene un serbatoio di accumulo, o è ad esso connesso;
- 41) scaldacqua elettrico:** sistema di produzione di acqua calda sanitaria, tramite resistenza elettrica (effetto Joule) o combustione del gas naturale;
- 42) scheda-tecnica:** scheda contenente i dati anagrafici dell’edificio e le caratteristiche tecniche del sistema edificio-impianto e degli interventi; costituisce, insieme con la richiesta di concessione dell’incentivo, la scheda-domanda; è compilata, a cura del SR, direttamente sul Portale;
- 43) scheda tecnica dei componenti installati:** si intende la certificazione di conformità del prodotto o dei componenti rilasciata dal produttore;
- 44) serra:** manufatto adibito permanentemente, per tutta la durata degli incentivi, a serra dedicata alle coltivazioni agricole o alla floricoltura; la struttura della serra, in metallo, legno o muratura, fissa ed ancorata al terreno, deve essere chiusa per consentire il mantenimento della climatizzazione interna (la chiusura può essere eventualmente rimovibile stagionalmente);

- 45) servizio energetico:** la prestazione materiale, l'utilità o il vantaggio derivante dalla combinazione di energia con tecnologie ovvero con operazioni che utilizzano efficacemente l'energia, che possono includere le attività di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla prestazione del servizio, la cui fornitura è effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha dimostrato di portare a miglioramenti dell'efficienza energetica e a risparmi energetici primari verificabili e misurabili o stimabili; (D.Lgs. 115/08 e s.m.i.)
- 46) sistema DEC (Desiccant Evaporative Cooling):** sistema a circuito aperto per trattare l'aria prelevata dall'ambiente esterno, raffreddandola, ai fini della climatizzazione (estiva) di un ambiente interno; combina processi di deumidificazione e di raffreddamento evaporativo;
- 47) solar cooling:** per impianto solar cooling si intende un impianto costituito da un campo solare (collettori solari termici) e da una macchina frigorifera (ad assorbimento, a adsorbimento, sistemi DEC) che ha l'obiettivo di convertire l'energia termica ricavata dal campo solare in energia frigorifera per la climatizzazione estiva di edifici o per la produzione di fluidi refrigerati di processo;
- 48) stufa (a legna o a pellet):** apparecchio indipendente per riscaldamento di ambienti, eventuale produzione di acqua calda (se dotato di caldaia) e funzioni accessorie (es. cottura cibi), funzionante con porta del focolare normalmente chiusa; diffonde il calore per irraggiamento e/o convezione; può essere alimentato a legna o a pellet di legno con caricamento manuale o automatico;
- 49) subalterno:** per il catasto fabbricati, dove presente, identifica un bene immobile, compresa la singola unità immobiliare esistente su una particella. L'unità immobiliare urbana è l'elemento minimo inventariabile che ha autonomia reddituale e funzionale. Generalmente, nell'ipotesi di un intero fabbricato, ciascuna unità immobiliare è identificata da un proprio subalterno. Qualora il fabbricato sia costituito da un'unica unità immobiliare, il subalterno potrebbe essere assente. Il dato, qualora esistente, deve sempre essere indicato per l'univoca identificazione della singola unità immobiliare. Per il catasto terreni, dove presente, si riferisce essenzialmente ai fabbricati rurali;
- 50) termocamino (a legna o a pellet):** apparecchio da inserto (progettato per essere inserito in una nicchia o in un rivestimento) funzionante esclusivamente a porta chiusa per riscaldamento di ambienti ed eventuale produzione di acqua calda (se dotato di caldaia); diffonde il calore per irraggiamento e/o convezione; può essere alimentato a legna o a pellet di legno con caricamento manuale o automatico;
- 51) trasmittanza termica:** flusso di calore che passa attraverso una parete per unità di superficie (m^2) della parete e per grado K di differenza tra la temperatura interna ad un locale e la temperatura esterna o del locale contiguo; (DM 22 novembre 2012) *Il metodo di calcolo della trasmittanza termica è riportato dalle UNI EN ISO 6946 e UNI EN ISO 10077 e, per le facciate continue, dalla UNI EN ISO 12631;*
- 52) unità immobiliare:** porzione di edificio o intero edificio che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta autonomia funzionale e reddituale;
- 53) valori nominali delle potenze e dei rendimenti:** valori dichiarati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo; (D.P.R. 412/93)
- 54) zona climatica (ZC):** suddivisione del territorio nazionale in funzione dei gradi-giorno che caratterizzano ogni località; il territorio nazionale è suddiviso in sei zone climatiche, dalla A (la più calda) alla F (la più fredda); (D.P.R. 412/93, art. 2).
- 55) sistemi di illuminazione:** è un insieme formato normalmente da un apparecchio di illuminazione insieme alla relativa lampada/sorgente luminosa e gli eventuali dispositivi di controllo;

- 56) corpo illuminante (più precisamente apparecchio di illuminazione):** apparecchio che distribuisce, filtra o trasforma la luce emessa da una o più sorgenti luminose; esso comprende tutti i componenti necessari al sostegno, al fissaggio e alla protezione delle sorgenti luminose, ma non le sorgenti luminose stesse e, quando necessario, i circuiti ausiliari unitamente ai dispositivi per la loro connessione al circuito di alimentazione;
- 57) lampada (lampada elettrica):** sorgente di luce elettrica fornita di uno o più attacchi, ovvero si tratta di sorgente primaria di luce provvista di attacco/attacchi intesa per essere connessa alla rete elettrica di alimentazione e usualmente progettata per essere incorporata in un apparecchio di illuminazione;
- 58) lampade ad alta efficienza:** è una lampada caratterizzata da una elevata efficacia luminosa che si esprime in lumen/Watt (lm/W); sulla scorta dei regolamenti ecodesign attualmente in vigore, valori elevati di efficacia luminosa sono rappresentati da valori superiori a circa 70 lm/W (a seconda delle tipologie di lampade il valore minimo potrebbe essere diversi e sono rappresentati dalla Classe A o superiore);
- 59) lampada LED:** sorgente luminosa a LED fornita con uno o più attacchi e incorpora uno o più moduli LED.
- 60) Punto di ricarica:** un'interfaccia in grado di caricare un veicolo elettrico alla volta o sostituire la batteria di un veicolo elettrico alla volta (art. 2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257).

Per tutto quello che non è stato definito e precisato all'art. 2 comma 1 del Decreto e nel presente Allegato, si rinvia al [decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192](#), del [decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102](#) e del decreto legislativo 8 novembre 2021 n.199.

Allegato 2 – ELENCO MODELLI

Modello 1 - *fac-simile* Richiesta concessione degli incentivi (accesso diretto)

Modello 2 - *fac-simile* Richiesta di prenotazione degli incentivi (accesso a preventivo)

Modello 3 - *fac-simile* Richiesta di contributo anticipato per la redazione della Diagnosi energetica

Modello 4 - *fac-simile* Richiesta preliminare di accesso agli incentivi

Modello 5 - Delega del Soggetto Responsabile al soggetto delegato

Modello 6 - Dichiarazione di avvio lavori

Modello 7 - Dichiarazione di conclusione dell'intervento

Modello 8 - Asseverazione dell'intervento

Modello 9 - Dichiarazione delle spese sostenute

Modello 10 - Dichiarazione delle spese sostenute nell'ambito di un contratto PPP

Modello 11 - Dichiarazione di pagamento ai fini del D.M. 7 agosto 2025

Modello 12 - Mandato irrevocabile all'incasso

Modello 13 - Rinuncia al mandato irrevocabile all'incasso

Modello 14 - Dichiarazione di autoproduzione della biomassa

Modello 15 - Dichiarazione di rispondenza del contratto ai requisiti previsti dall'Allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102

Modello 16 - Dichiarazione di rispondenza del contratto ai requisiti previsti dall'Allegato II del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e da quanto disposto all' art. 14, comma 2, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102

Modello 17 - Dichiarazione di responsabilità solidale

Modello 18 - Autorizzazione del proprietario.

Allegato 3 – SOGGETTI AMMESSI, INTENSITA' DEGLI INCENTIVI E MODALITA' DI ACCESSO

SR	SA	Tipologia immobile	Modalità accesso	Interventi ammissibili	% _{max} incentivo riconoscibile	Richiesta anticipata di DE
	Pubblica amministrazione	Tutte	AP casi i, iii, iv (art.14 comma 2 b) AD	art.5 e art.8	65	✓
	Pubblica amministrazione	Scuola/ospedali	AP casi i, iii, iv (art.14 comma 2 b) AD		100	✓
	Comuni con abitanti ≤ 15.000	Di proprietà dei Comuni e da essi utilizzati	AP casi i, iii, iv (art.14 comma 2 b) AD		100	✓
	Pubblica amministrazione	Di proprietà di un Comune con abitanti ≤ 15.000 e utilizzati dalla PA per svolgimento di attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo	AP casi i, iii, iv (art.14 comma 2 b) AD		100	✓
Enti terzo settore non economico	Scuole/ospedali di proprietà pubblica	AP casi i, iii, iv (art.14 comma 2 b) AD	art.5 e art.8	100	✓	
	Tutte			65	✓	
	Di proprietà di un Comune con abitanti ≤ 15.000 e utilizzati dall'ETS non economico per svolgimento di attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo			100	✓	
Privato	Residenziale	AD	art.8	65	X	
	Terziario		art.5 e art.8	65	X	
	Residenziale, di proprietà del Comune con abitanti ≤ 15.000 ed utilizzati dal soggetto ammesso per svolgimento di attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo		art.8	100	X	

SR	SA	Tipologia immobile	Modalità accesso	Interventi ammissibili	% _{max} incentivo riconoscibile	Richiesta anticipata di DE
		Terziario , di proprietà del Comune con abitanti ≤ 15.000 ed utilizzati dal soggetto ammesso per lo svolgimento di attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo		art.5 e art.8	100	X
Privato (impresa, azienda agricola)		Residenziale	Valutazione preliminare imprese AD	art.8	65 (nei limiti del Titolo V)	X
		Terziario		art.5 e art.8		X
		Residenziale , di proprietà del Comune con abitanti ≤ 15.000 ed utilizzati dal soggetto ammesso per lo svolgimento di attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo		art.8		X
		Terziario , di proprietà del Comune con abitanti ≤ 15.000 ed utilizzati dal soggetto ammesso per lo svolgimento di attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo		art.5 e art.8		X
Ente del Terzo Settore Economico (assimilato ad imprese)		Residenziale	Valutazione preliminare imprese AP casi i, iii, iv (art.14 comma 2 b) esclusivamente per gli interventi del Titolo III AD	art.8	65 (nei limiti del Titolo V)	X
		Terziario		art.5 e art.8		X
		Residenziale , di proprietà del Comune con abitanti ≤ 15.000 ed utilizzati dal soggetto ammesso per lo svolgimento di attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo		art.8		X
		Terziario , di proprietà del Comune con abitanti ≤ 15.000 ed utilizzati dal soggetto ammesso per lo svolgimento di attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo		art.5 e art.8		X
ESCO	PA/enti terzo settore non economico	Tutte	AP casi ii, iv (art.14 comma 2 b) AD	art.5 e art.8	65	X
	PA	Scuole/ospedali			100	X

SR	SA	Tipologia immobile	Modalità accesso	Interventi ammissibili	% _{max} incentivo riconoscibile	Richiesta anticipata di DE
	Ente terzo settore non economico	Scuole/ospedali di proprietà pubblica			100	X
	PA/Ente terzo settore non economico	Di proprietà di un Comune con abitanti ≤ 15.000 e utilizzati dalla PA o dall'ETS non economico per lo svolgimento di attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo			100	X
	Comuni con abitanti ≤ 15.000	Di proprietà dei Comuni e da essi utilizzati			100	X
ESCO	Privato	Residenziale	AD	art.8 (P> 70 kW e S>20 mq)	65	X
		Terziario		art.5 e art.8	65	X
		Residenziale , di proprietà del Comune con abitanti ≤ 15.000 ed utilizzati dal soggetto ammesso per lo svolgimento di attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo		art.8 (P> 70 kW e S>20 mq)	100	X
		Terziario , di proprietà del Comune con abitanti ≤ 15.000 ed utilizzati dal soggetto ammesso per lo svolgimento di attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo		art.5 e art.8	100	X
ESCO	Privato (azienda agricola, impresa, ETS economico)	Residenziale	Valutazione preliminare imprese	art.8 (P> 70 kW e S>20 mq)	65 (nei limiti del Titolo V)	X
		Terziario	AD	art.5 e art.8	65 (nei limiti del Titolo V)	X
		Residenziale , di proprietà del Comune con abitanti ≤ 15.000 ed utilizzati dal soggetto ammesso per lo svolgimento di attività di carattere pubblico-	AP casi i, iii, iv (art.14 comma 2 b) esclusivamente per ETS economico e per gli interventi del Titolo III	art.8 (P> 70 kW e S>20 mq)	65 (nei limiti del Titolo V)	X

SR	SA	Tipologia immobile	Modalità accesso	Interventi ammissibili	% _{max} incentivo riconoscibile	Richiesta anticipata di DE
		sociale e servizi di interesse collettivo				
		Terziario , di proprietà del Comune con abitanti ≤ 15.000 ed utilizzati dal soggetto ammesso per lo svolgimento di attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo		art.5 e art.8	65 (nei limiti del Titolo V)	X

SR	SA	Tipologia immobile	Modalità accesso	Interventi ammissibili	% _{max} incentivo riconoscibile	Richiesta anticipata di DE
Altro soggetto pubblico deputato alla gestione degli immobili o di quelli preposti ai sensi della normativa vigente - art.13, comma 1, lett. b)	PA	Tutte	AP casi i, iii, iv (art.14 comma 2 b) AD	art.5 e art.8	65	X
	PA	Scuole/ospedali di proprietà pubblica		art.5 e art.8	100	X
	Comuni ≤ 15.000 abitanti	Di proprietà dei Comuni e da essi utilizzati		art.5 e art.8	100	X
	PA	Di proprietà di un Comune con abitanti ≤ 15.000 e utilizzati dalla PA per lo svolgimento di attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo		art.5 e art.8	100	X
Soggetto privato nell'ambito di forme di PPP - art.13, comma 1, lett.c)	PA	Tutte	AP casi i,iv (art.14 comma 2 b) AD	art.5 e art.8	65	X
	PA	Scuole/ospedali		art.5 e art.8	100	X
	Comuni ≤ 15.000 abitanti	Di proprietà dei Comuni e da essi utilizzati		art.5 e art.8	100	X
	PA	Di proprietà di un Comune con abitanti ≤ 15.000 e utilizzati dalla PA per lo svolgimento di attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo		art.5 e art.8	100	X
Comunità energetiche/ configurazioni autoconsumo	PA/Ente terzo settore non economico	Tutte	AP casi i,iv (art.14 comma 2 b) AD	art.5 e art.8	65	X
	PA	Scuole/ospedali			100	X
	Enti terzo settore non economico	Scuole/ospedali di proprietà pubblica			100	X
	PA/enti terzo settore non economico	Di proprietà di un Comune con abitanti ≤ 15.000 e utilizzati dalla PA o dall'ETS non economico per lo svolgimento di attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo			100	X

SR	SA	Tipologia immobile	Modalità accesso	Interventi ammissibili	% _{max} incentivo riconoscibile	Richiesta anticipata di DE
	Comuni con abitanti ≤ 15.000	Di proprietà dei Comuni e da essi utilizzati			100	X
Comunità energetiche/ configurazioni autoconsumo	Privato	Residenziale	AD	art.8	65	X
		Terziario		art.5 e art.8	65	X
		Residenziale , di proprietà del Comune con abitanti ≤ 15.000 ed utilizzati dal soggetto ammesso per lo svolgimento di attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo		art.8	100	X
		Terziario , di proprietà del Comune con abitanti ≤ 15.000 ed utilizzati dal soggetto ammesso per lo svolgimento di attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo		art.5 e art.8	100	X
Comunità energetiche/ configurazioni autoconsumo	Privato (azienda agricola, impresa, ETS economico)	Residenziale	Valutazione preliminare imprese AD AP casi i, iii, iv (art.14 comma 2 b) esclusivamente per ETS economico	art.8	65 (nei limiti del Titolo V)	X
		Terziario		art.5 e art.8	65 (nei limiti del Titolo V)	X
		Residenziale , di proprietà del Comune con abitanti ≤ 15.000 ed utilizzati dal Soggetto Ammesso per lo svolgimento di attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo		art.8	65 (nei limiti del Titolo V)	X
		Terziario , di proprietà del Comune con abitanti ≤ 15.000 ed utilizzati dal Soggetto Ammesso per lo svolgimento di attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo		art.5 e art.8	65 (nei limiti del Titolo V)	X

Allegato 4 – MAGGIORAZIONE DELL'INCENTIVO PER L'UTILIZZO DI COMPONENTI PRODOTTI NELL'UNIONE EUROPEA

Maggiorazione per utilizzo di componenti prodotti nell'Unione Europea

Per gli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f) il Decreto prevede una maggiorazione del 10% nel caso in cui i componenti utilizzati siano prodotti nell'Unione Europea.

L'appartenenza all'Unione Europea è da intendersi per i Paesi che, alla data di entrata in vigore del Decreto, risultano membri dell'Unione Europea o che sono parte dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo - SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia).

I componenti sono individuati per ciascuno dei sottoelencati interventi di cui al Titolo II per cui è prevista la maggiorazione:

- a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato, anche unitamente all'eventuale installazione di sistemi di ventilazione meccanica;
- b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
- c) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili;
- d) trasformazione degli edifici esistenti in «edifici a energia quasi zero»;
- e) sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione;
- f) installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (*building automation*) degli impianti termici ed elettrici degli edifici, ivi compresa l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, trasmissione ed elaborazione dei dati stessi.

Affinché un componente possa considerarsi prodotto nell'Unione Europea deve rispettare uno dei seguenti requisiti:

- essere stato prodotto interamente nell'Unione Europea/SEE¹;
- essere stato oggetto di ultima trasformazione sostanziale nell'Unione Europea/SEE², ivi compresi i sistemi assemblati *factory made*.

Si configura una trasformazione sostanziale *“qualora il prodotto che ne risulta abbia composizione e proprietà specifiche che non possedeva prima di essere sottoposto a tale trasformazione o lavorazione”*³, quindi anche *“il solo montaggio di pezzi prefabbricati, originari di un paese diverso da quello del montaggio, è sufficiente per conferire al prodotto che ne scaturisce l'origine del paese in cui si effettua il montaggio, a condizione che questo costituisca, sotto l'aspetto tecnico e rispetto alla definizione della merce in questione, la fase produttiva determinante durante la quale si concretizza la destinazione dei componenti utilizzati e durante la quale vengono conferite alla merce in questione le sue proprietà qualitative specifiche”*⁴.

Le regole per il riconoscimento della trasformazione sostanziale sono stabilite dal Regolamento Delegato (UE) 2015/2446.

¹ Rif. art. 60, comma 1 del Regolamento UE 952/2013 e art. 31 Regolamento Delegato (UE) 2015/2446

² Rif. art. 60, comma 2 del Regolamento UE 952/2013 e art. 32 Regolamento Delegato (UE) 2015/2446

³ Rif. sentenza del 26 gennaio 1977 della Corte di Giustizia Europea, causa C-49/76, Gesellschaft für Überseehandel mbH contro Handelskammer Hamburg

⁴ Rif. sentenza del 20/05/2021, causa C-209/20, Renesola UK Ltd c. The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Nello specifico, l'Allegato 22-01 al Regolamento Delegato definisce l'elenco delle operazioni di lavorazione o trasformazione che conferiscono un'origine non preferenziale. Se il prodotto finito non è incluso nell'Allegato 22-01 al Regolamento Delegato, si fa riferimento alla "posizione comune" dell'UE⁵.

In applicazione dei suddetti riferimenti normativi e per meglio comprendere l'identificazione del concetto, per "ultima modifica sostanziale" si intende la lavorazione che conferisce a un prodotto la sua origine finale ed è tale (cioè "sostanziale") solo se la lavorazione apporta un valore aggiunto significativo o crea un prodotto nuovo o rappresenta una fase importante della fabbricazione del prodotto.

In particolare, i criteri che identificano una modifica sostanziale sono:

- una trasformazione che introduca delle variazioni significative del prodotto;
- lavorazioni che apportino un valore aggiunto oggettivamente rilevabile al prodotto;
- lavorazioni che portino il prodotto a cambiare nella sua sostanza profonda (costituisce circostanza preferenziale il cambiamento della voce doganale⁶ rispetto ai componenti originari);
- lavorazioni che rappresentano una fase importante e imprescindibile del processo di fabbricazione.

Non costituiscono ultima modifica sostanziale le ri-targature di qualsiasi natura, le adozioni di finiture estetiche, gli smontaggi e rimontaggi puri, il mantenimento in giacenza del prodotto, ancorché di lunga durata.

Affinché un intervento possa ritenersi realizzato con componenti prodotti nell'Unione Europea è necessario che suddetto requisito di origine sia rispettato per tutti i componenti indicati nelle tabelle sotto ("componenti principali"). Nel caso in cui la realizzazione dell'intervento non preveda installazione/impiego di uno/più componenti principali individuati negli elenchi di cui alle tabelle da 1 a 5, dovrà essere fornita adeguata giustificazione nella relazione asseverata dal tecnico progettista/collaudatore.

I componenti diversi da quelli individuati negli elenchi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: materiale elettrico minore, tra cui cavi, interruttori, prese, inerti minori per malte e conglomerati, collanti, fissaggi, tra cui tasselli, viti, ecc.), indipendentemente dal loro valore economico, non rilevano ai fini dell'accesso alla maggiorazione; essi devono tuttavia rispettare il requisito della marcatura CE per l'accesso agli incentivi, salvo deroghe opportunamente circostanziate.

Le tabelle riportanti i componenti principali degli interventi potranno essere soggette a successive integrazioni da parte del GSE.

⁵ Consultabile sul sito della Commissione Europea: https://taxation-customs.ec.europa.eu/table-list-rules-conferring-non-preferential-origin-products-following-classification-cn_en

⁶ La voce doganale è rappresentata dalla terza e quarta cifra del codice a sei cifre di classificazione doganale dei prodotti in base al Sistema Armonizzato (SA), che presenta la seguente struttura:

SISTEMA ARMONIZZATO					
1	2	3	4	5	6
CAPITOLO DOGANALE		VOCE DOGANALE		SOTTOVOCE DOGANALE	

In ambito europeo, per soddisfare specifiche esigenze dei Paesi membri, alla classificazione SA è stata affiancata la Nomenclatura combinata (NC) con l'aggiunta di 2 cifre (settima e ottava); successivamente, la Commissione Europea ha istituito una Tariffa Integrata dell'Unione Europea (TARIC), con l'aggiunta di ulteriori 2 cifre (nona e decima), da utilizzare per le importazioni da Paesi extraUE. La struttura complessiva di classificazione risulta quindi la seguente:

SISTEMA ARMONIZZATO						NC		TARIC	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAPITOLO SA		VOCE SA		SOTTOVOCE SA		SOTTOVOCE NC		SOTTOVOCE TARIC	

Interventi 5.1.a) - Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato, anche unitamente all'eventuale installazione di sistemi di ventilazione meccanica

Sono individuare i seguenti principali componenti dell'intervento:

Voce	Componenti principali
1	Materiali per il miglioramento delle caratteristiche termiche dell'involucro
2	Sistemi e apparecchi per la ventilazione meccanica: unità di ventilazione, ventilatori, scambiatori di calore

Tabella 1 - Componenti principali interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettera a)

Interventi 5.1.b) - Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato

Sono individuare i seguenti principali componenti dell'intervento:

Voce	Componenti principali
1	Sistemi di chiusura trasparenti comprensivi di infissi

Tabella 2 - Componenti principali interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettera b)

Interventi 5.1.c) - Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili

Sono individuare i seguenti principali componenti dell'intervento:

Voce	Componenti principali
1	Sistemi per la riduzione dell'irraggiamento solare: tende tecniche, schermature solari esterne regolabili mobili, sistemi di filtrazione solare esterni o assimilabili

Tabella 3 - Componenti principali interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettera c)

Interventi 5.1.d) - Trasformazione degli edifici esistenti in «edifici a energia quasi zero»

Gli interventi accedono alla maggiorazione se sono verificati i requisiti per tutti i componenti principali di cui alle tabelle degli interventi 5.1.a, 5.1.b, 5.1.c, 5.1.e e 5.1.f, individuabili all'interno dell'intervento 5.1.d (NZEB).

Interventi 5.1.e) - Sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione

Sono individuare i seguenti principali componenti dell'intervento:

Voce	Componenti principali
1	Sistemi efficienti di illuminazione
2	Sorgenti luminose

Tabella 4 - Componenti principali interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettera e)

Interventi 5.1.f) - Installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (*building automation*) degli impianti termici ed elettrici degli edifici, ivi compresa l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, trasmissione ed elaborazione dei dati stessi

Sono individuare i seguenti principali componenti dell'intervento:

Voce	Componenti principali
1	Sensori dei parametri ambientali
2	Contatori e misuratori
3	Controller
4	Dispositivi attuatori

Tabella 5 - Componenti principali interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettera f)

Criteri per il riconoscimento della maggiorazione

Per la riconducibilità della “produzione europea” dei componenti, ai fini del riconoscimento della maggiorazione degli incentivi agli interventi, si adottano i presenti criteri.

Il componente (inteso come prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione, intesa come qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso montaggio/assemblaggio) deve possedere, fatto salvo quanto indicato per il periodo transitorio sottoindicato, ed unicamente per i prodotti di origine italiana per i quali si potrebbe non poter disporre della c.d. certificazione di origine non preferenziale:

- certificazione di “origine non preferenziale” tramite Camere di Commercio, o Informazione Vincolante in materia di Origine-IVO (Binding Origin Information-BOI) attestante l'origine non preferenziale europea/SEE rilasciata dalle Autorità doganali (in Italia dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - ADM);
- marcatura CE, ossia conformità ai requisiti di sicurezza, salute e tutela ambientale dell'UE.

Il produttore/esportatore (inteso come qualsiasi soggetto che esporti merci verso l'Unione o un paese beneficiario e sia in grado di provare l'origine delle merci, anche se non ne è il produttore o non espleta personalmente le formalità di esportazione) del componente deve possedere la certificazione ISO 9001 del sistema aziendale di gestione della qualità.

Tutti i componenti principali degli interventi individuati dalle voci indicate negli elenchi di cui alle tabelle da 1 a 5, nonché tutti i componenti appartenenti alla stessa voce (anche in caso di marca e modello differenti) devono rispettare i requisiti.

L'utilizzo di componenti indicati negli elenchi privi, anche solo in parte, di documentazione attestante l'origine **non preferenziale europea/SEE** comporta il mancato riconoscimento della maggiorazione degli incentivi per gli interventi (inteso per l'intero intervento 5.1.a, 5.1.b, 5.1.c, 5.1.d, 5.1.e e 5.1.f).

Il mancato rispetto dei requisiti della marcatura CE per i componenti indicati negli elenchi (principali) e per altri componenti/materiali (non principali) impiegati nella realizzazione degli interventi comporta il mancato accesso agli incentivi, salvo deroghe opportunamente circostanziate.

Per le richieste di concessione degli incentivi presentate nel periodo transitorio tra l'entrata in vigore del Decreto e il 31 dicembre 2026, unicamente per i prodotti di origine Italiana che potrebbero non accedere alla certificazione di origine non preferenziale europea, la riconducibilità all'**origine non preferenziale europea/SEE** dei componenti principali degli interventi può essere dichiarata con DSAN dal

produttore/esportatore del componente attestante l'ottemperanza ai requisiti previsti dal Regolamento Delegato (UE) 2015/2446 della Commissione Europea del 28 luglio 2015, fatto salvo il rispetto del requisito di marcatura CE del prodotto.

In particolare, affinché un componente possa essere ammesso alle maggiorazioni derivanti dalla premialità UE, il soggetto responsabile si dovrà dotare, per ogni istanza per la quale intende chiedere suddetta maggiorazione:

1. "richiesta di inclusione dei componenti fra quelli prodotti nell'unione europea sottoscritta dal rappresentante legale della ditta produttrice/esportatrice" (Allegato A al presente disciplinare);
2. la Certificazione di "origine non preferenziale", del prodotto riferita alla spedizione dei componenti utilizzati per realizzare l'intervento; o in alternativa di Informazione Vincolante in materia di Origine (IVO) per il prodotto in corso di validità.

Per un primo periodo transitorio, e cioè per tutti gli interventi completati la cui istanza di ammissione agli incentivi ai sensi del Decreto sarà presentata al GSE entro il 31 dicembre 2026, in luogo dei documenti di cui al punto 2, sarà possibile dotarsi della DSAN, il cui modulo è riportato all'allegato B al presente disciplinare.

Sono qui di seguito riportati gli elementi caratterizzanti della documentazione attestante la riconducibilità all'**origine non preferenziale europea/SEE** dei componenti.

I criteri per l'attribuzione dell'origine non preferenziale sono definiti dal Regolamento Delegato (UE) 2015/2446 della Commissione Europea del 28 luglio 2015.

Catalogo dei componenti prodotti nell'Unione Europea e accesso agli incentivi

Allorché il GSE dovesse aprire una finestra temporale per l'inclusione dei componenti in un catalogo contenente l'elenco dei componenti ammessi alla maggiorazione per produzione nell'Unione Europea (Catalogo dei componenti prodotti nell'Unione Europea), il produttore/esportatore dovrà presentare richiesta al GSE, con modalità e tempistiche che saranno rese note dal GSE, utilizzando il modello (di cui all'Allegato A) e allegando:

- la certificazione ISO 9001 dell'azienda produttrice;
- la visura camerale dell'impresa produttrice o documento analogo prodotto negli altri stati membri UE da cui sia possibile individuare la localizzazione delle sedi produttive dell'impresa;
- almeno uno fra i seguenti documenti:
 - una Certificazione di "origine non preferenziale", del prodotto non antecedente 6 mesi (il periodo di presenza del prodotto a catalogo sarà di 12 mesi dalla data di inserimento);
 - Informazione Vincolante in materia di Origine (IVO) per il prodotto in corso di validità (il periodo di presenza del prodotto a catalogo sarà vincolato alla durata dell'IVO);

Con la richiesta per l'inclusione del prodotto nel Catalogo dei componenti prodotti nell'Unione Europea il produttore/esportatore attesta di essere a conoscenza che l'impresa produttrice⁷ si rende disponibile e collaborativa all'attuazione di possibili controlli sia di natura documentale sia con sopralluogo preso i siti di produzione dei componenti da parte del GSE e/o da società o esperti a tale scopo incaricati dal GSE. Le valutazioni del GSE si fonderanno sugli elementi indicati nella presente disciplina e nei futuri aggiornamenti; nei casi di dubbio, il GSE potrà tener conto anche del costo della fase di lavorazione indicata come ultima trasformazione sostanziale rispetto al costo totale di produzione del bene e, laddove non fosse possibile

⁷ In caso di impresa esportatrice va allegata esplicita autorizzazione rilasciata dall'azienda produttrice in merito alla disponibilità ai controlli

dirimere la valutazione, potrà optare per la mancata applicazione della premialità, sulla base del principio di cautela nell'utilizzo del denaro pubblico.

Certificazione di “origine non preferenziale”

L'origine non preferenziale delle merci in UE determina l'origine geografica dei prodotti oggetto di scambi commerciali internazionali non regolati da “accordi preferenziali” stipulati tra la UE e i paesi terzi (o da regimi preferenziali autonomi riconosciuti dalla UE a paesi terzi).

L'origine geografica conferisce, quindi, la “nazionalità economica” al prodotto e va distinta dalla provenienza geografica del prodotto, intesa come luogo dal quale vengono spedite le merci, che può coincidere o meno con il paese di effettiva produzione. L'origine geografica può essere: comune (non preferenziale) o preferenziale.

L'origine non preferenziale è attestata dai “certificati di origine” rilasciati dalle Camere di Commercio italiane (per le merci in esportazione) o dai corrispondenti organismi esteri abilitati (per le merci in importazione).

Il certificato di origine non preferenziale rilasciato dalla competente Camera di Commercio è il documento che attesta, a livello internazionale, che la merce (da intendersi come prodotto/componente ai fini dell'accesso ai benefici di cui al Decreto 7 agosto 2025) è stata effettivamente prodotta (o ha subito “l'ultima modifica sostanziale”) in uno specifico paese, sulla base di quanto previsto dall'art. 61 c.3 del Regolamento (UE) 952/2013 (Codice Doganale dell'Unione).

Informazione Vincolante in materia di Origine (IVO)

L'Informazione Vincolante in materia di Origine (IVO), rilasciata dalle Autorità doganali, è una decisione amministrativa che fornisce una determinazione ufficiale e vincolante dell'origine (preferenziale o non preferenziale) di una merce, sulla base di quanto previsto dagli artt.33 e 34 del Codice Doganale dell'Unione.

Una domanda di decisione relativa a un'informazione vincolante in materia di origine (IVO) può riguardare un solo tipo di merci e di circostanze ai fini della determinazione dell'origine, ai sensi dell'art.16 del Regolamento Delegato UE 2447/2015.

Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà (DSAN)

Nella fase transitoria ed unicamente per i prodotti di origine italiana, la riconducibilità all'**origine non preferenziale europea/SEE** dei componenti principali degli interventi può essere attestata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 (DSAN) dal produttore/esportatore del componente utilizzando il modello riportato in Allegato B.

Allegato A

RICHIEDSTA DI INCLUSIONE DEI COMPONENTI FRA QUELLI PRODOTTI NELL'UNIONE EUROPEA

(da riportare sulla carta intestata dell'impresa produttrice/esportatrice)

Il sottoscritto (*nome e cognome*), nato a (*luogo di nascita*) il (*data di nascita*) (documento d'identità Tipo (*tipo documento*) N° (*numero/codice documento*)), in qualità di legale rappresentante / procuratore / titolare dell'impresa (*denominazione completa dell'impresa*), avente sede legale in (*indirizzo completo della sede legale*), partita IVA / codice fiscale (*partita IVA o codice fiscale*), in qualità di:

- ☐ produttore;
- ☐ esportatore dei prodotti realizzati dall'impresa (*denominazione completa dell'impresa*), avente sede legale in (*indirizzo completo della sede legale*), partita IVA / codice fiscale (*partita IVA o codice fiscale*)

richiede per i prodotti/componenti di seguito descritti:

Tipologia di prodotto	Nome del prodotto	Marca	Modello	Anno di produzione

il riconoscimento di componenti prodotti nell'Unione Europea.

A tale richiesta sono allegati:

- ☐ la certificazione ISO 9001 dell'impresa produttrice;
- ☐ la visura camerale dell'impresa produttrice o documento analogo prodotto negli altri stati membri UE da cui sia possibile individuare la localizzazione delle sedi produttive dell'impresa;
- ☐ Certificazione di "origine non preferenziale" del prodotto (non antecedente 6 mesi);
- ☐ Informazione Vincolante in materia di Origine (IVO) per il prodotto in corso di validità;
- ☐ solo per il periodo transitorio e solo per i prodotti di origine italiana, Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà (DSAN) di origine non preferenziale dei prodotti (su apposito modello GSE "DSAN - ORIGINE NON PREFERENZIALE").

Con la presente, il richiedente attesta che l'impresa produttrice⁸ si rende disponibile e collaborativa all'attuazione di possibili controlli sia di natura documentale sia con sopralluogo preso i siti di produzione dei componenti da parte del GSE e/o da società o esperti a tale scopo incaricati dal GSE.

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data:

Nome e ruolo presso l'impresa:

Denominazione e indirizzo dell'impresa:

Firma:

⁸ In caso di impresa esportatrice va allegata esplicita autorizzazione rilasciata dall'azienda produttrice in merito alla disponibilità ai controlli

DSAN - ORIGINE NON PREFERENZIALE

(da riportare sulla carta intestata dell'impresa produttrice/esportatrice)

**Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000**

Il sottoscritto *(nome e cognome)*, nato a *(luogo di nascita)* il *(data di nascita)* (documento d'identità Tipo *(tipo documento)* N° *(numero/codice documento)*), in qualità di legale rappresentante / procuratore / titolare dell'impresa *(denominazione completa dell'impresa)*, avente sede legale in *(indirizzo completo della sede legale)*, partita IVA / codice fiscale *(partita IVA o codice fiscale)*, in qualità di:

☐ produttore

dichiara che i prodotti/componenti di seguito descritti:

Tipologia di prodotto	Nome del prodotto	Marca	Modello	Anno di produzione

regolarmente forniti a: *(nome e indirizzo del cliente)*

- ☐ sono interamente di origine *(indicare l'origine: es. italiana, francese, tedesca, ecc.)*, essendo stati fabbricati nell'Unione Europea/SEE, e precisamente in *(indicare eventualmente il Paese di origine - membro dell'Unione Europea/SEE)*, e soddisfano le regole di origine previste dal Regolamento UE 952/2013, art. 60 c.1;
- ☐ sono di origine *(indicare l'origine: es. italiana, francese, tedesca, ecc.)*, avendo subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata nell'Unione Europea/SEE presso l'impresa *(denominazione completa dell'impresa)*, avente sede legale in *(indirizzo completo della sede legale)*, partita IVA / codice fiscale *(partita IVA o codice fiscale)*, come previsto dal Regolamento UE 952/2013, art. 60 c.2.

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data:

Nome e ruolo presso l'impresa:

Denominazione e indirizzo dell'impresa:

Firma:

U7-26 - UNI 11704:2025: aggiornati i requisiti professionali del pittore edile e dei profili specialistici del settore delle costruzioni

La UNI 11704:2025 aggiorna i requisiti professionali del pittore edile e dei profili specialistici, definendo conoscenze, abilità operative, autonomia e responsabilità. La norma fornisce criteri chiari per la qualificazione, la certificazione e l'aggiornamento professionale, favorendo qualità, sicurezza e tracciabilità delle competenze nei cantieri

È stata pubblicata la norma UNI 11704:2025, che aggiorna e rafforza il quadro dei requisiti professionali per il pittore edile e per i profili specialistici operanti nel settore.

Questo documento si colloca nell'ambito delle attività professionali non regolamentate e definisce in modo strutturato conoscenze, abilità operative, livelli di autonomia e responsabilità delle diverse figure, favorendo la tracciabilità delle competenze e una gestione più efficace delle risorse umane nei cantieri, sia residenziali sia commerciali, industriali e infrastrutturali.

La norma individua quattro profili professionali principali: decoratore edile, applicatore di sistemi di protezione passiva dal fuoco, applicatore di sistemi anticorrosione in ambito edilizio e specialista negli interventi di ripristino su strutture in calcestruzzo armato. Per ciascun profilo sono chiaramente definiti il perimetro di attività e le competenze richieste, contribuendo a evitare sovrapposizioni operative e a chiarire ruoli e responsabilità all'interno dell'organizzazione di cantiere.

Particolare attenzione è dedicata alla valutazione delle competenze, che prevede prove scritte, pratiche e l'analisi di evidenze documentali dei lavori svolti. Questo approccio consente una verifica completa delle capacità professionali, non limitata agli aspetti teorici ma estesa alle abilità operative e all'organizzazione del lavoro nel rispetto delle procedure di sicurezza e qualità. Vengono definiti i criteri per l'accesso alla certificazione, prevedendo requisiti di esperienza professionale e competenze linguistiche, nonché la possibilità di percorsi formativi specifici.

La UNI 11704:2025 si integra con altre norme e prassi UNI di riferimento, tra cui la UNI 11835 sui sistemi resinosi, la UNI 11716:2018 per i sistemi a cappotto e la UNI/PdR 153:2023 per gli interventi di ripristino, contribuendo a costruire un sistema coerente e omogeneo di qualificazione delle competenze, rafforzando la professionalità delle figure operative e rispondendo alle esigenze sempre più complesse dei cantieri moderni.

Per la lettura integrale della norma UNI 11704:2025, ricordiamo che è attiva la convenzione per la Consultazione delle NORME UNI a soli 50 euro/anno per le imprese ANCE. Consulta la promozione al link: <https://ance.it/ng/area-riservata/posts?BLOG=1&POST=260114>

Nota di approfondimento UNI 11704

Gennaio 2026

UNI 11704:2025: aggiornati i requisiti professionali del pittore edile e dei profili specialistici del settore delle costruzioni

La norma UNI 11704:2025 rappresenta un importante riferimento tecnico per la qualificazione dei pittori edili e dei loro profili specialistici. Il documento definisce in maniera chiara le conoscenze, le abilità operative, l'autonomia e le responsabilità richieste alle figure operative del settore, fornendo alle imprese uno strumento utile per garantire la professionalità e la correttezza delle attività eseguite in cantiere.

La norma si inserisce nell'ambito delle attività professionali non regolamentate, delineando standard condivisi per la gestione delle competenze e favorendo la tracciabilità delle prestazioni nei diversi contesti edilizi, dai cantieri residenziali a quelli commerciali, industriali e infrastrutturali.

Profili professionali e organizzazione delle competenze

Nella norma sono identificati quattro profili principali: il decoratore edile, l'applicatore di sistemi di protezione passiva dal fuoco, l'applicatore di sistemi anticorrosione in ambito edilizio e lo specialista negli interventi di ripristino su strutture in calcestruzzo armato. Ciascuno di questi è descritto attraverso le conoscenze teoriche, le abilità pratiche, il livello di autonomia operativa e le responsabilità connesse alle attività.

La definizione dei profili consente di distinguere le attività specifiche e le competenze richieste per ogni figura, evitando sovrapposizioni e chiarendo il campo d'azione dei professionisti. Parallelamente, la norma riconosce l'importanza di un approccio integrato, in cui la capacità di lavorare in autonomia è affiancata alla responsabilità di gestire correttamente le attività e rispettare le procedure tecniche, di sicurezza e di qualità.

Conoscenze, abilità e responsabilità operative

Un elemento distintivo della UNI 11704:2025 è la costruzione del quadro delle competenze. Le conoscenze richieste includono aspetti tecnici, materiali e metodologici, mentre le abilità operative riguardano la capacità di applicare le tecniche appropriate per ogni contesto di lavoro, garantendo qualità, efficienza e sicurezza. L'integrazione tra autonomia e responsabilità consente di rappresentare in maniera completa il livello professionale richiesto, in quanto ogni figura deve essere in grado di operare con un grado di indipendenza adeguato e assumere responsabilità dirette sui risultati del proprio lavoro.

In tal senso, la norma non si limita a descrivere le competenze tecniche ma evidenzia come queste si traducano in capacità operative quotidiane. La gestione corretta dei materiali, l'interpretazione dei progetti, la scelta delle tecniche più idonee e il rispetto delle procedure di sicurezza costituiscono elementi centrali della professionalità del pittore edile, contribuendo alla qualità complessiva degli interventi.

Percorsi formativi e valutazione delle competenze

La norma definisce i contenuti dei percorsi formativi, utili anche per eventuali processi di certificazione. In questo caso, i candidati devono possedere competenze linguistiche adeguate, necessarie per la lettura di documenti di progetto, schede tecniche e di sicurezza, e devono aver maturato esperienza pratica nel settore.

Sono previste modalità di valutazione articolate, pensate per verificare in modo completo la professionalità dei candidati. Oltre alle prove scritte, sono incluse prove pratiche e l'analisi di evidenze documentali, come video o documentazione dei lavori eseguiti. Questo approccio consente di integrare la valutazione delle conoscenze teoriche con la verifica delle capacità operative sul campo, offrendo una misura concreta della preparazione e della competenza del professionista. Inoltre, tali valutazioni mirano a confermare non solo le abilità tecniche, ma anche la capacità di organizzare il lavoro, rispettare le procedure e operare secondo standard di sicurezza e qualità.

Mantenimento e aggiornamento della certificazione

Nel caso di certificazione dell'operatore, la norma prevede criteri per il mantenimento e il rinnovo della stessa. La certificazione ha validità quinquennale, mentre il mantenimento annuale prevede la partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale continuo, svolti attraverso attività guidate o autonome. La norma sottolinea l'importanza di un aggiornamento costante delle competenze, associato alla reale esperienza operativa sul campo.

Il rinnovo della certificazione richiede lo svolgimento di attività coerenti con il profilo professionale e la partecipazione a corsi di aggiornamento, garantendo così che le figure certificate mantengano un livello adeguato di preparazione tecnica e operativa.

Integrazione con altre norme e prassi UNI

La UNI 11704:2025 si inserisce in un sistema più ampio di norme e prassi tecniche che regolano il settore edilizio, ad esempio con la UNI 11835 per i sistemi resinosi, con la UNI 11716:2018 per l'installazione dei sistemi a cappotto e con la UNI/PdR 153:2023 per le figure specialistiche negli interventi di ripristino.

Il riferimento alle norme complementari garantisce inoltre che le attività dei pittori edili e dei loro specialisti siano inserite in un contesto più ampio di qualità e sicurezza, con procedure definite e condivise tra le diverse figure professionali coinvolte nei cantieri (Fig.1).



Fig. 1 Pittore edile e profili specialistici in relazione ai compiti

Considerazioni finali

La UNI 11704:2025 offre un quadro aggiornato e organico per la qualificazione dei pittori edili, integrando conoscenze, abilità, autonomia e responsabilità in un modello coerente e facilmente applicabile. La chiarezza nella definizione dei profili, l'attenzione alla formazione e alla valutazione delle competenze e l'integrazione con altre norme UNI rendono la norma uno strumento di riferimento per le imprese e gli operatori del settore.

LL.PP.1-26 - Caro materiali: ripartiti 693,7 milioni per il quarto trimestre 2024

E' stato pubblicato il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativo al caro materiali del IV trimestre 2024 che assegna circa 693,7 milioni di euro a 1270 stazioni appaltanti. Il trasferimento delle risorse è subordinato alla disponibilità dei fondi di competenza e di cassa e avverrà con successivi decreti, secondo l'ordine cronologico delle richieste

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2025 l'avviso del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativo al Decreto Direttoriale n. 308 del 6 novembre 2025, concernente il riparto del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (art. 26, co. 6-quater D.L. 50/2022) relativamente alle richieste presentate dalle Stazioni Appaltanti dal 1° gennaio 2025 al 31 gennaio 2025 nell'ambito della IV finestra temporale 2024.

Il decreto ammette a finanziamento 1270 istanze, per un ammontare complessivo pari a euro 693.674.960,47€, a fronte di 1324 richieste totali pervenute. Il contributo ammissibile comprende anche le richieste di integrazione IVA, per un importo complessivo di 314.559,23€, avanzate dalle stesse stazioni appaltanti.

Il Ministero provvederà alla liquidazione delle somme con successivi decreti di impegno e pagamento, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste, fino al limite massimo di spesa previsto dalla legge, solo laddove le risorse siano disponibili.

Nel Decreto in commento sono riportate, inoltre, le istanze di accesso al Fondo ritenute non ammissibili per i seguenti motivi di esclusione:

- domande non pervenute nei termini a mezzo PEC;
- domande concernenti contratti di appalto per i quali si è già avuto accesso al Fondo Opere Indifferibili (FOI), per un importo totale di 13.266.861,29€;
- domande riferite a CIG di contratti relativi a servizi e/o forniture, quindi non rientranti tra gli "appalti pubblici di lavori, per un importo totale di 7.195.581,39€.

Lo stesso decreto, all'articolo 6, ammette a finanziamento richieste di integrazione IVA per 160.807,24€ in favore di stazioni che non hanno presentato richiesta di accesso al Fondo per la IV finestra 2024.

All'articolo 8 viene disposto che entro cinque giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il Ministero delle infrastrutture e trasporti comunicherà alla Ragioneria Generale dello Stato l'elenco delle istanze ritenute ammissibili, completo dei rispettivi CUP e dell'importo della compensazione a valere sul Fondo prosecuzione opere pubbliche. Nei successivi cinque giorni, la Ragioneria aggiornerà il quadro dei finanziamenti dei singoli progetti PNRR e PNC sui sistemi di monitoraggio. Entro i successivi dieci giorni, gli enti locali saranno tenuti ad aggiornare tempestivamente il quadro economico e il cronoprogramma finanziario, anche detto piano dei costi.

Di seguito il Decreto direttoriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 308 del 6/11/2025 – Ammissione delle istanze relative alla IV finestra temporale 2024: dal 1°



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative
DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI
DIV. 6

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 recante *“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”*, convertito con modifiche nella legge n. 91 del 15 luglio 2022 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’articolo 26;

CONSIDERATO che, al fine di determinare correttamente i contributi erogabili in favore delle stazioni appaltanti richiedenti, questa Amministrazione ha formulato all’Agenzia delle Entrate il seguente quesito: *“se gli importi derivanti dal calcolo della compensazione come indicato nella citata circolare n. 43362 del 25.11.2021 siano soggetti ad I.V.A. (e, in tal caso, se ad essi debba sommarsi, in via generalizzata, l'aliquota d'imposta prevista per l'esecuzione dell'opera pubblica, pari al 10%, ai sensi del numero 127-septies) della Tabella A, Parte III, del d.P.R. 633/72, ovvero una specifica e diversa aliquota) oppure se detti importi siano esclusi dal campo di applicazione dell'imposta”*;

CONSIDERATO che con la risoluzione n. 39/E del 13 luglio 2022 l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che per quanto concerne la corresponsione delle somme dalla stazione appaltante all'appaltatore *“le stesse assumano natura di integrazione dell'originario corrispettivo stabilito per l'esecuzione dell'opera o del servizio e come tale risultano rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, secondo le modalità e l'aliquota già previste per l'originario contratto di appalto. Al riguardo, l'articolo 13 del d.P.R. n. 633 del 1972, sopra richiamato, che sancisce il principio di onnicomprensività del corrispettivo, dispone che la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali”*;

CONSIDERATO che con nota prot. 7913 del 2 agosto 2022 questa Amministrazione ha altresì richiesto parere all’Avvocatura Generale dello Stato se, ai fini della determinazione dell’importo del contributo da riconoscere alle stazioni appaltanti istanti a valere sulla dotazione dei Fondi di cui al comma 4 dell’articolo 26, andasse considerata anche l’IVA dovuta secondo le modalità e l'aliquota già previste per l'originario contratto di appalto;

VISTO il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato n. 31619/22 sez. VII, espresso con nota n. 527759 del 22 agosto 2022 secondo il quale *“andrà ammessa a contributo anche la maggiore IVA relativa agli importi riconosciuti dalle stazioni appaltanti agli appaltatori per effetto dell’adeguamento dei prezzi. Ne consegue che le richieste delle stazioni appaltanti ai fondi, dovranno includere anche il costo dell’IVA il cui onere non può che gravare sulle stazioni stesse al momento in cui provvederanno alla corresponsione dei maggiori corrispettivi”*;



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

DIV. 6

VISTO il comma 458 della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 con il quale è stato modificato il citato articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 ai fini della prosecuzione dell'operatività del predetto Fondo di adeguamento prezzi per l'anno 2023, ed in particolare i commi 6-bis, 6-ter e 12;

VISTO l'articolo 1, comma 304, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024 - 2026" che ha modificato l'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;

VISTO l'articolo 1, comma 532, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027" che ha modificato l'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;

VISTO l'articolo 26, comma 6-quater, del decreto-legge n. 50 del 2022, il quale dispone che, per le finalità di cui ai commi 6-bis e 6-ter del medesimo articolo 26, sono utilizzate, anche in termini di residui, le risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, incrementate con una dotazione di 1.100 milioni di euro per l'anno 2023, di 700 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro per l'anno 2025;

VISTO l'art.7-bis, comma 1 del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023 n. 41 che ha disposto che "l'art. 26, comma 6-bis, penultimo periodo del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 è da intendersi nel senso che le stazioni appaltanti, per l'anno 2023, possono fare richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 6-quater del predetto articolo 26, purché la richiesta non riguardi le medesime lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022, per le quali vi sia già stato accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b), del medesimo articolo";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 186 "Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";

VISTO il D.M. n. 151 del 30 maggio 2024 di riorganizzazione del Ministero che assegna alla Divisione 6 – Gestione amministrativa, contabile e finanziaria della "gestione programmi" della Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali, i compiti relativi al "*Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022 n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e successive modifiche e integrazioni*";

VISTA la direttiva del Dipartimento per le Opere pubbliche e le politiche abitative in data 7 febbraio 2025, n. 1, come modificata dalla successiva direttiva n. 2 in data 21 febbraio 2025,



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative
DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI
DIV. 6

con la quale sono stati assegnati ai titolari delle Direzioni Generali del medesimo Dipartimento e dei Provveditorati Interregionali alle Opere Pubbliche gli obiettivi strategici e operativi per l'anno 2025, nonché le corrispondenti risorse di bilancio, indicate in apposito elenco;

VISTO il D.M. del 28 febbraio 2024 n. 47, pubblicato sulla G.U., Serie generale, n. 73 del 27 marzo 2024 “Sezione Trasparenza”, che ha disciplinato le modalità operative e le condizioni di accesso al Fondo di cui all'articolo 26, comma 6-*quater*, del decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022, istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da applicarsi alle ipotesi previste dall'articolo 26, commi 6-*bis*, 6-*ter* e 12 del decreto-legge n. 50 del 2022, quali in particolare:

- agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024;

- agli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro di cui al citato articolo 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 che non abbiano accesso al Fondo di cui all'articolo 26, comma 7 del decreto-legge n. 50 del 2022, con riferimento alle lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate dal direttore dei lavori, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024;

- agli appalti pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016 delle società del gruppo Ferrovie dello Stato, dell'ANAS S.p.A. e degli altri soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, limitatamente alle attività previste nel citato capo I e qualora non applichino i prezzi regionali, con riguardo ai prezzi dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di cui al primo periodo dell'articolo 26, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022;

- ai contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall'ANAS S.p.A. in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50 del 2022, le cui opere siano in corso di esecuzione, per i quali si applica un incremento del 20 per cento agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2024;

VISTO l'art. 3 del citato D.M. 28 febbraio 2024 n.47, che stabilisce che la presentazione dell'istanza di accesso al Fondo di cui all'articolo 26, comma 6-*quater*, del decreto-legge n. 50



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative
DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI
DIV. 6

del 17 maggio 2022 da parte delle stazioni appaltanti avviene telematicamente tramite la piattaforma dedicata nel rispetto delle seguenti finestre temporali:

- I finestra temporale: dal 1° aprile 2024 al 30 aprile 2024;
- II finestra temporale: dal 1° luglio 2024 al 31 luglio 2024;
- III finestra temporale: dal 1° ottobre 2024 al 31 ottobre 2024;
- IV finestra temporale: dal 1° gennaio 2025 al 31 gennaio 2025;

CONSIDERATO che l'accesso al Fondo adeguamento prezzi di cui al decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, come stabilito al comma 6-ter dell'art. 26, è consentito *“(...) anche ad accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, nonché alle concessioni di lavori in cui è parte una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulate in un termine compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023, e che non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7”;*

VISTE le note ministeriali prot. n. 5930 del 9 maggio 2025 e prot. n. 6560 del 19 maggio 2025, con le quali si comunicava all'**ASL di Taranto** che, in relazione alla richiesta di accesso al Fondo IV finestra temporale 2024 - gennaio 2025, il CIG 816946796E (scheda ID 26535) afferisce ad appalti di “forniture” e, quindi, non rientra tra gli “appalti pubblici di lavori” ai quali si applica l'art. 26, comma 1, del D.L. n. 50/2022 e s.m.i.; pertanto non è ammissibile l'importo pari a € 575.569,33 concernente l'istanza di cui al citato CIG/scheda;

VISTA la nota ministeriale prot. n. 5939 del 9 maggio 2025, con la quale si comunicava al **2° Reparto Genio A.M.** che, in relazione alla richiesta di accesso al Fondo IV finestra temporale 2024 - gennaio 2025, il CIG 91866539DF (scheda ID 27821) afferisce ad appalti di “servizi” e, quindi, non rientra tra gli “appalti pubblici di lavori” ai quali si applica l'art. 26, comma 1, del D.L. n. 50/2022 e s.m.i.; pertanto non è ammissibile l'importo pari a € 75.396,24 concernente l'istanza di cui al citato CIG/scheda;

VISTE le note ministeriali prot. n. 5943 del 9 maggio 2025 e prot. n. 7751 del 5 giugno 2025, con le quali si comunicava all'**Azienda ULSS n. 1 Dolomiti** che, in relazione alla richiesta di accesso al Fondo IV finestra temporale 2024 - gennaio 2025, il CIG 7687498409 (scheda ID 28449) afferisce ad un “contratto di concessione di servizi e/o forniture” stipulato il 23/09/2019 e che, quindi, non rientra tra i “contratti di concessione di lavori” con stipula tra 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023 ai quali si applica l'art. 26, del D.L. n. 50/2022 e s.m.i.; pertanto non è ammissibile l'importo pari a € 1.499.100,42 concernente l'istanza di cui al citato CIG/scheda;

VISTA la nota dell'**Azienda ULSS n. 1 Dolomiti**, acquisita al protocollo ministeriale n. 12985 del 30 luglio 2025, con la quale la stazione appaltante comunicava che l'importo di € 44.056,07



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

DIV. 6

relativo alla scheda ID 26955, inclusa nella richiesta di accesso al fondo codice univoco FONDO-AP08-2024-A75742c1351e37cecea0a736d7ad61e87975 (CIG 9471823B99 - CUP B74E22000050003) è identico a quello già trasmesso nella III finestra temporale 2024 - AP07 (ID 23852); pertanto l'istanza riferita alla IV finestra temporale 2024 – gennaio 2025 (ID scheda 26955) per un importo pari a € 44.056,07 non è ritenuta ammissibile;

VISTA la nota ministeriale prot. n. 5933 del 9 maggio 2025, con la quale si comunicava alla **CambiaMO S.p.A.** che, in relazione alla richiesta di accesso al Fondo IV finestra temporale 2024 - gennaio 2025, il CIG 960563980F (scheda ID 30496) afferisce ad appalti di “servizi” e, quindi, non rientra tra gli “appalti pubblici di lavori” ai quali si applica l’art. 26, comma 1, del D.L. n. 50/2022 e s.m.i.; pertanto non è ammissibile l’importo complessivo pari a € 296.977,65 concernente l’istanza di cui al citato CIG/scheda;

VISTA la nota ministeriale prot. n. 5951 del 9 maggio 2025, con la quale si comunicava al **Comune di Campomarino** che, in relazione alla richiesta di accesso al Fondo IV finestra temporale 2024 - gennaio 2025, il CIG 9081571D75 (scheda ID 29275) afferisce ad appalti di “servizi” e, quindi, non rientra tra gli “appalti pubblici di lavori” ai quali si applica l’art. 26, comma 1, del D.L. n. 50/2022 e s.m.i.; pertanto non è ammissibile l’importo complessivo pari a € 25.624,03 concernente l’istanza di cui al citato CIG/scheda;

VISTA la nota ministeriale prot. n. 5957 del 9 maggio 2025, con la quale si comunicava al **Comune di Castel di Lucio** che, in relazione alla richiesta di accesso al Fondo IV finestra temporale 2024 - gennaio 2025, il CIG Z3C380C35C (scheda ID 27660) afferisce ad appalti di “servizi” e, quindi, non rientra tra gli “appalti pubblici di lavori” ai quali si applica l’art. 26, comma 1, del D.L. n. 50/2022 e s.m.i.; pertanto non è ammissibile l’importo pari a € 10.001,58 concernente l’istanza di cui al citato CIG/scheda;

VISTA la nota ministeriale prot. n. 5949 del 9 maggio 2025, con la quale si comunicava al **Comune di Lampedusa e Linosa** che, in relazione alla richiesta di accesso al Fondo IV finestra temporale 2024 - gennaio 2025, il CIG 9232597411 (scheda ID 29042) afferisce ad appalti di “servizi” e, quindi, non rientra tra gli “appalti pubblici di lavori” ai quali si applica l’art. 26, comma 1, del D.L. n. 50/2022 e s.m.i.; pertanto non è ammissibile l’importo complessivo pari a € 544.738,34 concernente l’istanza di cui al citato CIG/scheda;

VISTA la nota ministeriale prot. n. 5934 del 9 maggio 2025, con la quale si comunicava al **Comune di Napoli** che, in relazione alla richiesta di accesso al Fondo IV finestra temporale 2024 - gennaio 2025, il CIG 6434749AD9 (scheda ID 29442) afferisce ad appalti di “servizi” e, quindi, non rientra tra gli “appalti pubblici di lavori” ai quali si applica l’art. 26, comma 1, del D.L. n. 50/2022 e s.m.i.; pertanto non è ammissibile l’importo pari a € 408.513,88 concernente l’istanza di cui al citato CIG/scheda;



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

DIV. 6

VISTE le note ministeriali prot. n. 5937 del 9 maggio 2025, prot. n. 6559 del 19 maggio 2025 e prot. n. 7314 del 28 maggio 2025, con le quali si comunicava al **Comune di Pesaro** che, in relazione alla richiesta di accesso al Fondo IV finestra temporale 2024 - gennaio 2025, il CIG B3521245D2 (scheda ID 27114) afferisce ad appalti di “servizi” e, quindi, non rientra tra gli “appalti pubblici di lavori” ai quali si applica l’art. 26, comma 1, del D.L. n. 50/2022 e s.m.i. ed inoltre si rilevava che l’affidamento del contratto è avvenuto dopo il 30 giugno 2023 per cui è escluso dall’applicazione dell’art. 26 del DL 50/2022; pertanto non è ammissibile l’importo pari a € 23.830,08 concernente l’istanza di cui al citato CIG/scheda;

VISTE le note ministeriali prot. n. 5828 dell’8 maggio 2025 e prot. n. 8807 del 19 giugno 2025, con le quali si comunicava alla società **e-distribuzione S.p.A.** che, in relazione alla richiesta di accesso al Fondo IV finestra temporale 2024 - gennaio 2025, i seguenti CIG: 7922347F8C, 75905331FD, 78070895A6, 759158561F, 7747384F83, 775695381C, 7756941E33, 755810598C, 7756936A14, 7809154DBB, 7946242656, 7543968754, 7558117375, 7710944848, 77572079B7, 7756935941, 7756919C0C, 7756923F58, 7757150AAD, 7757180371, 7757162496, in relazione alle seguenti schede: ID 28983, ID 28991, ID 29014, ID 29028, ID 29037, ID 29068, ID 29074, ID 29075, ID 29080, ID 29128, ID 29167, ID 29175, ID 29200, ID 29201, ID 29206, ID 29211, ID 29214, ID 29314, ID 29364, ID 29395, ID 29398 afferiscono ad appalti di “servizi” e, quindi, non rientrano tra gli “appalti pubblici di lavori” ai quali si applica l’art. 26, comma 1, del D.L. n. 50/2022 e s.m.i.; pertanto non è ammissibile l’importo complessivo pari a € 21.257,52 concernente l’istanza di cui ai citati CIG/scheda;

VISTA la nota ministeriale prot. n. 5938 del 9 maggio 2025, con la quale si comunicava all’**Istituto Nazionale Tumori - IRCCS Fondazione "G. Pascale"** che, in relazione alla richiesta di accesso al Fondo IV finestra temporale 2024 - gennaio 2025, il CIG 8325717703 (scheda ID 30568) afferisce ad appalti di “forniture” e, quindi, non rientra tra gli “appalti pubblici di lavori” ai quali si applica l’art. 26, comma 1, del D.L. n. 50/2022 e s.m.i.; pertanto non è ammissibile l’importo pari a € 91.598,39 concernente l’istanza di cui al citato CIG/scheda;

VISTA la nota ministeriale prot. n. 18478 del 15 ottobre 2025, con la quale si comunicava alla società **Abbanoa S.p.A.** che, in relazione alla richiesta di accesso al Fondo IV finestra temporale 2024 – gennaio 2025, i seguenti CIG: 82015136A1, 8201599D97, 82016095DA, 8201623169, 8201596B1E, 8020497381, di cui alle seguenti schede: ID 26901, ID 26903, ID 26904, ID 26905, ID 28702, ID 29154 afferiscono ad appalti di “servizi” e/o “forniture” e, quindi, non rientrano tra gli “appalti pubblici di lavori” ai quali si applica l’art. 26, comma 1, del D.L. n. 50/2022 e s.m.i.; pertanto non è ammissibile l’importo complessivo pari a € 3.622.973,93 concernente l’istanza di cui ai citati CIG/schede;



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

DIV. 6

VISTA la nota della società **Abbanoa S.p.A.** prot. n. 0178170 del 31 ottobre 2025 acquisita in pari data al protocollo ministeriale n. 20154 in risposta alla nota ministeriale prot. n. 18446 del 15 ottobre 2025, con la quale si chiedeva alla società **Abbanoa S.p.A.** di indicare l'IVA non dovuta relativa a ciascuna scheda ID e CIG di seguito indicati: ID 26634 – CIG 054715890E, ID 26912 – CIG 7628626D50, ID 27507 – CIG 8067911AC4, ID 27514 – CIG 9167742407, ID 28660 – CIG 0550097267, ID 28695 – CIG 5327345829, ID 29337 – CIG 82342638C8, ID 31194 – CIG 863410727F, ID 31197 – CIG 845571873B, ID 31201 – CIG 87771930CD, ID 31225 – CIG 87766164A4, ID 31243 – CIG 8777008820, ID 31244 – CIG 958362518A, ID 31246 – CIG 96244012F5, ID 31247 – CIG 87771247DA; pertanto, l'importo complessivo ammissibile in relazione alla richiesta di accesso al Fondo Codice univoco FONDO-AP08-2024-F97981bf90f34490881de9d13c274f7e0608 concernente i suddetti CIG/schede è pari a € 5.869.188,27;

VISTA la nota ministeriale prot. n. 18736 del 16 ottobre 2025 con la quale si comunicava alla **Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.** che, in relazione alla richiesta di accesso al Fondo IV finestra temporale 2024 – gennaio 2025, il CUP J41H01000080008 e il relativo CIG 9422596C31 di cui alla scheda ID 27708 inclusa nell'istanza di accesso al Fondo codice univoco FONDO-AP08-2024-H501b2b4a35e2ade84ec2a7e42982d500814 risultano già beneficiari del FOI, come da decreto RGS n. 52/2023, e quindi l'importo richiesto pari a € 41.534,90 afferente alla citata scheda ID 27708 non risulta ammissibile; pertanto in relazione alla richiesta di accesso al Fondo relativa alla IV finestra temporale 2024 - AP08, l'importo residuale ammissibile per le ulteriori schede/interventi/lavori ammonta a € 139.131.616,30, fatte salve le verifiche di legge — al netto anche degli importi relativi alle schede ID 28943, 28946, 31166 e 31169, riferite ai CUP F81H92000000008, F81H91000000008 e J41E91000000009 afferenti al Decreto Asset come da nota UA 15/10/2025 RFI-AD\PEC\P\2025\001354, acquisita in pari data al protocollo ministeriale n. 18471, e tenuto conto altresì della nota ministeriale prot. 18423 del 15 ottobre 2025 in risposta alla comunicazione della stazione appaltante acquisita al protocollo ministeriale n. 17983 dell'8 ottobre 2025 concernente la comunicazione di rinuncia parziale ad alcune schede ID AP07 e alla scheda AP08 ID 27874;

VISTE le note ministeriali prot. n. 11720 del 23 luglio 2025 e prot. n. 18736 del 16 ottobre 2025 con le quali è stato ritenuto ammissibile l'importo pari a € 2.684.804,13 afferente alla richiesta di accesso al fondo III finestra temporale 2024 (AP07) non considerato nel decreto ministeriale n. 135 del 12 giugno 2025; pertanto, fatte salve le verifiche di legge, tenuto conto del precedente “VISTO” l'importo totale ammissibile in favore di **Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.** indicato nella tabella 1 dell'art. 1 del presente decreto è pari a € 141.816.420,45 [(€ 139.131.616,30 (AP08) + € 2.684.804,15 (AP07)];



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

DIV. 6

VISTA la nota ministeriale prot. n. 6713 del 21 maggio 2025, in risposta alle note del **Consorzio di Bonifica Piave** acquisite al protocollo ministeriale n. 3587 del 30 gennaio 2025 e prot. n. 6624 del 20 maggio 2025, con la quale si rettifica in € 540.699,68 l'importo ammissibile della scheda ID 29574 (CIG 8111301954 - CUP H75E17000050007), inclusa nell'istanza codice FONDO-AP08-2024-F443d15bb86b7f08f432eb2e1501047bccc5; pertanto, l'importo complessivo ritenuto ammissibile è di € 597.813,23 [€ 540.699,68 (ID scheda 29574) + 57.113,55 (ID scheda 28796)], fatte salve le verifiche di legge;

VISTA la nota ministeriale prot. n. 11162 del 15 luglio 2025 con la quale si comunicava al **Comune di Pozzallo** che nella IV finestra temporale 2024 - gennaio 2025 l'istanza di cui alla scheda ID 26836 (CIG 9265330830 - CUP C14H20001090001) è identica a quella già pervenuta e liquidata in occasione della II finestra temporale 2024 - AP06 (ID 20182); pertanto l'istanza riferita alla IV finestra temporale 2024 – gennaio 2025 (ID scheda 26836) per un importo pari ad € 35.054,54 non è ritenuta ammissibile;

VISTA la nota dell'**Università Ca' Foscari di Venezia**, acquisita al protocollo ministeriale n. 11565 del 21 luglio 2025, con la quale la stazione appaltante chiedeva di rettificare l'importo della scheda ID 28634, inclusa nella richiesta di accesso al fondo codice univoco FONDO-AP08-2024-L7369eaf201fe018af8bc3bff1b1f6a1f849 (CIG 9331419290 - CUP H79D16002010005), avendo reperito risorse proprie; pertanto, l'importo ritenuto ammissibile per la scheda ID 28634 è di € 1.315.854,35 anziché € 1.386.508,21;

VISTA la nota della **Provincia di Piacenza**, acquisita al protocollo ministeriale n. 12665 del 29 luglio 2025, con la quale la stazione appaltante comunicava di rinunciare ai contributi richiesti con le schede ID 29866 (€ 36.950,97), ID 29868 (€ 16.449,42) e ID 30582 (€ 80.091,55) per un importo totale di € 133.491,94 incluse nella richiesta di accesso al fondo con codice univoco FONDO-AP08-2024-G5356548da803d6bba88874a35aa0e70b2b4;

VISTA la nota del **Comune di Pergine Valsugana** acquisita al protocollo ministeriale n. 11587 del 22 luglio 2025, con la quale la stazione appaltante comunicava che nella richiesta di accesso al Fondo con codice univoco FONDO-AP08-2024-G4527176c181c44cea09ad8a4cded611395e – scheda ID 30216 – (CIG 9648163BF8 - CUP J31B22000200006) il contributo di € 222.692,46 relativo al SAL 8 comprendeva il contributo di € 141.311,30 relativo al SAL 6 già richiesto nella III finestra temporale 2024 – AP07 (ID 24322); pertanto l'importo ritenuto ammissibile è di € 81.381,16;

VISTA la nota del **Consorzio Sviluppo Industriale Isernia Venafro**, acquisita al protocollo ministeriale n. 17835 del 7 ottobre 2025, con la quale la stazione appaltante comunicava la rettifica dell'importo della scheda ID 29783, inclusa nella richiesta di accesso al Fondo codice



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

DIV. 6

univoco FONDO-AP08-2024-G954b31fa472459ab785bd99553b6eae322 (CIG 90856714E5 - CUP G24H16001440001) da € 80.153,18 a € 73.465,11 per reperimento di ulteriori risorse; pertanto l'importo complessivo ammissibile risulta pari a € 208.769,14;

VISTA la nota ministeriale prot. n. 9472 del 26 giugno 2025 in risposta alla nota di **Mondo Acqua S.p.A.**, acquisita al protocollo ministeriale n. 8118 del 10 giugno 2025, con la quale si prendeva atto dell'errore materiale nell'istanza di accesso al Fondo con codice univoco FONDO-AP08-2024-F351cc794d250b22ca40b2ba9f0031ff4028 e pertanto il contributo corretto ammissibile è pari ad € 4.056,25;

VISTA la nota ministeriale prot. n. 19712 del 28 ottobre 2025 in risposta alla nota del **Comune di Limina**, acquisita al protocollo ministeriale n. 19654 del 27 ottobre 2025, con la quale si prendeva atto dell'errore materiale nell'istanza di accesso al Fondo con codice univoco FONDO-AP08-2024-E5948b88ea856854ed09c5eb9dcea23dc6d4 e pertanto il contributo corretto ammissibile è pari ad € 7.737,50;

VISTA la nota ministeriale prot. n. 11486 del 18 luglio 2025 in risposta alla nota del **Comune di Imperia**, acquisita al protocollo ministeriale n. 9825 del 1° luglio 2025, con la quale si prendeva atto della rinuncia al FOI relativamente alla scheda ID 19631 inclusa nella richiesta di accesso al Fondo codice univoco FONDO-AP05-2024-E290efebd26c8f8976d8c57d03e0dff00bb1; per cui la suddetta scheda viene ritenuta ammissibile e pertanto l'importo totale riconosciuto alla stazione appaltante è di complessivi € 268.753,35 [(12.872,35 (ID scheda 19631 – AP05) + 255.881,00 (AP08))];

VISTA la nota ministeriale prot. n. 15341 del 5 settembre 2025 in risposta alle note dell'**Azienda Usl Toscana sud est**, acquisite al protocollo ministeriale n. 12815 del 30 luglio 2025 e prot. n. 14302 del 19 agosto 2025, con la quale si prendeva atto dell'errore materiale nell'istanza di accesso al Fondo con codice univoco FONDO-AP07-2024-A3905c158add9cb302f32318a81e5854f815 (ID scheda 26153), per cui la differenza non considerata nel decreto ministeriale n. 135 del 12 giugno 2025 pari a € 13.778,67 (scheda ID 26153) è computata nell'importo ammissibile della IV finestra temporale 2024 (AP08); pertanto l'importo totale riconosciuto alla stazione appaltante codice univoco FONDO-AP08-2024-A3905c158add9cb302f32318a81e5854f815 è di complessivi € 183.509,79 [€ 169.731,12 (AP08) + € 13.778,67 (ID scheda 26153 – AP07)], fatte salve le verifiche di legge;

VISTA la nota acquisita al protocollo ministeriale n. 3704 del 3 aprile 2025 con la quale la **Sogesid S.p.A.** dichiarava che per il contributo richiesto con l'istanza di accesso al Fondo con codice univoco FONDO-AP08-2024-H501d25cf49342c73f2b2cc5c482f6688ee5 l'IVA pari a € 12.610,15 non è dovuta; pertanto, l'importo complessivo ammissibile, rispetto a quello richiesto in piattaforma di € 138.711,75, è pari a € 126.101,60 [€ 138.711,75 (AP08) – 12.610,15 (IVA non dovuta)];



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

DIV. 6

VISTA la nota ministeriale prot. n. 17081 del 26 settembre 2025 in risposta alla nota del **Centro Anziani sovracomunale Bressanone – Varna – Luson Soc. Cons. a.r.l.** con la quale si prendeva atto dell'errore commesso nella compilazione della voce IVA nelle istanze presentate dalla I alla IX finestra temporale; quindi l'importo dell'IVA non dovuta e già liquidata per un totale di € 655.795,72 viene in parte compensato sull'importo totale ammissibile relativo all'istanza con codice univoco FONDO-AP08-2024-B160bdea6133e4f7a93c2a73e551304caf39 (ID scheda 26405 - CIG 9284044B77) e pertanto l'importo riconosciuto è pari a € 0,00, fermo restando l'onere in capo alla stazione appaltante dell'integrale erogazione del dovuto nei confronti dell'operatore economico con riferimento al suddetto CIG/intervento. L'importo residuo pari a € 91.939,09 dovrà essere riaccreditato sul capitolo di entrata del bilancio dello Stato;

VISTA la nota ministeriale prot. n. 18393 del 14 ottobre 2025 in risposta alla nota del **Comune di San Pietro in Lama**, acquisita al protocollo ministeriale n. 18340 del 14 ottobre 2025, con la quale si rettifica l'importo della scheda ID 31001, inclusa nella richiesta di accesso al fondo codice univoco FONDO-AP08-2024-I115fa0f741929397b4ba44d17adb8c31393 (CIG 887575698D – CUP H87B20013660006), stralciando dall'importo di € 110.851,61 - inserito in piattaforma - alcuni importi di SAL già inclusi in precedenti istanze di accesso al Fondo ovvero non dovuti per un totale di € 28.396,71; pertanto l'importo complessivo ammissibile risulta pari a € 82.454,90;

VISTA la nota ministeriale prot. n. 11487 del 18 luglio 2025 in risposta alla nota di **Roma Capitale**, acquisita al protocollo ministeriale n. 11259 del 16 luglio 2025, con la quale si dava atto della restituzione dell'importo di € 95.466,54 relativo alla IV finestra temporale 2023 (AP04) - e quindi dell'erronea detrazione di tale importo nel decreto ministeriale n. 135 del 12 giugno 2025 relativo alla III finestra temporale 2024 - AP07; pertanto, il contributo totale riconosciuto alla stazione appaltante è di complessivi € 5.162.600,00 [€ 5.067.133,46 (AP08) + € 95.466,54 (ID scheda 11351 - AP04)], fatte salve le verifiche di legge;

VISTE le note ministeriali prot. n. 3905 del 7 aprile 2025 e prot. n. 17584 del 3 ottobre 2025 con le quali si comunicava al **Comune di Rovigo** la non ammissibilità della richiesta di accesso al Fondo, codice univoco FONDO-AP08-2024-H620f698a9b8b668e1fd9348a6fc5340dc92, in quanto l'istanza firmata digitalmente non è stata inviata a mezzo PEC nei termini di legge e l'unica scheda ID (31042) risulta beneficiaria del Fondo Opere Indifferibili (FOI);

VISTA la nota del **Comune di Tarsia**, acquisita al protocollo ministeriale n. 1664 del 5 marzo 2025, con la quale la stazione appaltante ha richiesto l'annullamento dell'istanza di accesso al Fondo codice univoco FONDO-AP08-2024-L0554dcf91b5c29cbc70e0b8162f0;

VISTA la nota del **Consorzio di Bonifica Dugali – Navigli – Adda Serio**, acquisita al protocollo ministeriale n. 2917 del 21 marzo 2025, con la quale la stazione appaltante ha



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative
DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI
DIV. 6

comunicato la rinuncia al contributo richiesto con l'istanza di accesso al Fondo codice univoco FONDO-AP08-2024-D15083790409e13c17ef863076e6d8800a2a;

VISTA la nota del **Comune di Poggio Bustone**, acquisita al protocollo ministeriale n. 4273 dell'11 aprile 2025, con la quale la stazione appaltante ha comunicato la rinuncia al contributo richiesto con l'istanza di accesso al Fondo codice univoco FONDO-AP08-2024-G756aa528a1bf8af1dc449b6a61699bd545b;

VISTA la nota del **Comune di Mareno di Piave**, acquisita al protocollo ministeriale n. 12207 del 26 luglio 2025, con la quale la stazione appaltante ha comunicato la rinuncia alla richiesta di accesso al Fondo codice univoco FONDO-AP08-2024-E9401e0ab34ea6382bfcf6e84e99a8c002d9;

VISTA la nota del **Comune di Gaggi**, acquisita al protocollo ministeriale n. 12545 del 29 luglio 2025, con la quale la stazione appaltante ha rinunciato alla richiesta di accesso al Fondo codice univoco FONDO-AP08-2024-D8448dafaf431680bf29ffb001a1a4a322cc;

VISTA la nota della **Regione Veneto**, acquisita al protocollo ministeriale n. 20554 del 06 novembre 2025, con la quale la stazione appaltante ha rinunciato alla richiesta di accesso al Fondo codice univoco FONDO-AP08-2024-L736362f34781a27b9c8eb7774ed0abf5d83;

VISTE le richieste pervenute da molteplici stazioni appaltanti e relative alla integrazione dell'IVA che per mero errore materiale non è stata computata nelle precedenti richieste di contributo relative alle finestre temporali II e IV 2023 (AP02 - AP04), e alle finestre temporali I, II, III e IV 2024 (AP05 – AP06 – AP07- AP08) come riportato nelle tabelle di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto, cui si rinvia per il dettaglio ai fini dell'ammissibilità degli importi ivi indicati;

VISTE le istanze di cui al comma 6-ter dell'art.26 del Decreto-legge 50/22 inerenti contratti di appalto che hanno già avuto accesso al Fondo Opere Indifferibili (FOI), come riportate nella tabella di cui all'art. 3 del presente decreto, cui si rinvia per il dettaglio, e che, pertanto non risultano ammissibili;

VISTE le istanze non ammissibili in quanto inerenti a CIG di contratti relativi a servizi e/o forniture, come precedentemente indicato, e, pertanto, non rientranti tra gli "appalti pubblici di lavori" ai quali si applica l'art. 26, comma 1, del D.L. n. 50/2022 e s.m.i. così come riportate nella tabella di cui all'art. 4 del presente decreto, cui si rinvia per il dettaglio;

CONSIDERATI gli esiti dell'istruttoria preliminare, con riferimento alle n. 1324 richieste di accesso al Fondo, inoltrate dalle stazioni appaltanti nella IV finestra temporale 2024, dal 1° gennaio 2025 al 31 gennaio 2025 (AP08), a seguito della quale sono risultate ammissibili n. 1270 richieste di accesso, per un ammontare complessivo, a valere sulle risorse del Fondo,



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative
DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI
DIV. 6

comprensivo di IVA, pari a euro 693.674.960,47 come riportato all'art. 1 del presente Decreto, tenuto conto dei precedenti Visti e Considerata;

CONSIDERATO l'ammontare dei contributi richiesti, si richiama quanto riportato all'ultimo capoverso del comma 6-quater dell'art.26 del DL 50/2022 “...le risorse sono assegnate e trasferite alle stazioni appaltanti secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste, fino a concorrenza del citato limite di spesa...”;

VISTA la nota ministeriale prot. n. 2127 del 12 marzo 2025 con la quale si chiedeva ad alcune stazioni appaltanti, per le quali non era stata riscontrata nel protocollo la ricezione della PEC contenente la richiesta di accesso al Fondo, di inviare la ricevuta di consegna e accettazione della trasmissione per mezzo PEC, delle domande di richiesta di accesso al fondo firmate digitalmente, nonché la nota ministeriale prot. n. 3905 del 7 aprile 2025 con la quale, a seguito di verifica, si comunicava ad alcune stazioni appaltanti la non ammissibilità delle richieste di accesso al fondo così come riportate nella tabella di cui all'art. 2 del presente decreto;

VISTA la nota ministeriale prot. n. 2145 del 12 marzo 2025 con la quale si chiedeva alle stazioni appaltanti selezionate come parte del campione di richieste di adeguamento da sottoporre a controllo preventivo, come previsto dalla modifica al comma 6-quater dell'art. 26 introdotta dall'art. 11, comma 1, lett. b) del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, di inviare l'attestazione del Direttore dei Lavori e del Responsabile del procedimento firmata digitalmente dalla quale si evinca espressamente la corrispondenza con l'entità del contributo a valere sulle risorse del fondo determinata nella richiesta, nonché il relativo prospetto di calcolo;

CONSIDERATO che le n. 47 richieste di accesso al Fondo inoltrate dalle stazioni appaltanti, inerenti concessioni di lavori in cui è parte una pubblica amministrazione di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2021, n.165, stipulate in un termine compreso tra il 1 gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023, sono costituite da n. 66 istanze /Schede ID, con una richiesta complessiva di contributi a valere sulle risorse del Fondo pari a complessivi euro 19.199.439,75, e pertanto nei limiti della capienza del Fondo stabilita dal comma 6-ter dell'art.26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;

D E C R E T A

ART. 1

Sono ammesse le richieste di accesso al Fondo a valere sul Capitolo 7007 “Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche”, piano gestionale 1, del bilancio di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - esercizi finanziari 2024 e 2025, fatte salve le ulteriori verifiche di legge, anche a campione, in favore delle stazioni appaltanti riportate nella seguente tabella 1 per i corrispondenti importi, precisando che, per talune stazioni appaltanti,



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

DIV. 6

l'importo del contributo economico è aggiornato in considerazione delle premesse che formano parte integrante e sostanziale al presente decreto. Si specifica altresì che l'inserimento di ciascun soggetto nella seguente tabella 1 non comporta automaticamente il diritto al riconoscimento alla stazione appaltante del contributo, il quale potrà essere erogato unicamente laddove venga assicurata, nello stato di previsione di questa Amministrazione, la capienza degli stanziamenti di competenza e di cassa del suindicato capitolo di bilancio. Fermo restando quanto sopra indicato, alla liquidazione delle somme si provvederà con successivi decreti di impegno e pagamento secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste fino al limite massimo di spesa previsto dalla legge.

N.	Denominazione Stazione Appaltante	PIVA/CF Stazione Appaltante	Entità contributo ammesso [€]
1	AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITÀ PADOVA	00349040287	2.830.090,80
2	PROVINCIA DI LECCE	80000840753	176.716,29
3	AQUAPUR MULTISERVIZI S.P.A.	01601120460	164.195,36
4	COMUNE DI CONCESIO	00350520177	103.055,53
5	COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE	00661260273	5.931,83
6	CENTRO ANZIANI SOVRACOMUNALE BRESSANONE-VARNA- LUSON SOC.CONS.A.R.L.	03122640216	0,00
7	COMUNE DI GOTTOLENGO	88001290175	135.811,79
8	ELBANA SERVIZI AMBIENTALI ESA SPA	01280440494	8.414,16
9	COMUNE DI PIETRA LIGURE	00332440098	4.749,10
10	CONSORZIO DI BONIFICA DI II GRADO LESSINIO EUGANEO BERICO	80015510235	1.146.903,74
11	COMUNE DI CASPERIA	00113780571	12.265,14
12	COMUNE DI CORI	00106170590	200.247,80
13	PROVINCIA DI RIMINI	91023860405	53.150,39
14	COMUNE DI LIMENA	00327150280	15.471,75
15	COMUNE DI BUSCA	80003910041	133.040,43
16	COMUNE DI MONGUELFO-TESIDO	81004290219	81.381,41
17	COMUNE DI SANTA MARIA HOÈ	85001330134	202.221,54
18	COMUNE DI BORGIALLO	01952540019	102.312,55
19	COMUNE DI AGIRA	00106510860	8.174,52
20	COMUNE DI ZOGNO	94000290166	7.543,13
21	COMUNE DI STIO	84000530653	99.317,23
22	COMUNE DI ALPAGO	01184740254	77.765,27
23	COMUNE DI MONTEGALDA	00545030249	77.404,01
24	COMUNE DI CARAGLIO	00468880042	225.193,49
25	COLLEGIO UNIVERSITARIO INTERNAZIONALE DI ROMA	97074610581	370.623,61
26	COMUNE DI DALMINE	00232910166	31.239,58
27	GE.S.A.C. S.P.A.	03166090633	605.735,86



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

DIV. 6

N.	Denominazione Stazione Appaltante	PIVA/CF Stazione Appaltante	Entità contributo ammesso [€]
28	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI-CTO	09320530968	127.764,24
29	COMUNE DI ARNARA	80001610601	71.440,47
30	COMUNE DI ZERMEGHEDO	00539070243	9.351,56
31	ASL TARANTO	02026690731	3.260.478,97
32	COMUNE DI PIORACO	00221260433	21.318,88
33	COMUNE DI RAPAGNANO	00358210441	2.925,27
34	COMUNE DI ADRO	82000850170	71.244,06
35	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE	00499000016	92.379,76
36	COMUNE DI MODICA	00175500883	31.874,82
37	COMUNE DI NOVENTA VICENTINA	00480160241	49.366,78
38	COMUNE DI CROTONE - SETTORE 6 TUTELA DELL'AMBIENTE	81000250795	801.258,02
39	COMUNE DI REITANO	85000320839	39.429,83
40	COMUNE DI GUARDAVALLE	00400390795	106.286,42
41	COMUNE DI BARI	80015010723	735.933,85
42	COMUNE DI MACCHIA VALFORTORE	00176790707	156.998,95
43	COMUNE DI SOLESINO	82005010283	21.670,53
44	COMUNE DI CAVAGLIO D'AGOGNA	00288380033	40.637,35
45	COMUNE DI SETTEVILLE	91021680250	26.191,89
46	COMUNE DI MONTEODORISIO	83002050694	32.136,69
47	ATER MATERA	00090670761	292.069,20
48	AZIENDA ENERGETICA PRATO SOC. COOP.	00156340218	61.888,25
49	ASLTO5	06827170017	68.887,33
50	COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO	81003110756	111.652,27
51	COMUNE DI VIGNANELLO	00079950564	323.235,02
52	COMUNE DI BUCINE	00231910514	14.046,48
53	COMUNE DI PISOGNE	00377510177	75.945,43
54	COMUNE DI DOBBIACO	81003690211	210.691,82
55	PROVINCIA DI GROSSETO	80000030538	38.908,48
56	ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	00080810641	897.721,25
57	COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA	00617710272	33.669,47
58	COMUNE DI GRESSONEY-LA-TRINITÉ	00109710079	3.606,16
59	COMUNE DI PESCAGLIA	80003910462	67.562,07
60	COMUNE DI CRESCENTINO	80001630021	8.271,22
61	COMUNE DI MANOCALZATI	80004790640	44.055,39
62	COMUNE DI FIANO ROMANO	01460220583	108.275,94
63	COMUNE DI BELMONTE CASTELLO	91009990606	17.291,19
64	COMUNE DI FORIO	83000990636	122.769,41
65	COMUNE DI CHIARI	00606990174	218.629,40
66	COMUNE DI CASIER	80008130264	10.775,05
67	COMUNE MONFORTE SAN GIORGIO	00260270830	7.175,41



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

DIV. 6

N.	Denominazione Stazione Appaltante	PIVA/CF Stazione Appaltante	Entità contributo ammesso [€]
68	COMUNE DI PADOVA	00644060287	1.566.445,89
69	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA	02241740360	669.655,08
70	COMUNE DI CALVI DELL'UMBRIA	00179790555	24.170,40
71	COMUNE DI GUARDIAGRELE	00239980691	95.067,97
72	COMUNE DI REZZOAGLIO	82003050109	12.591,11
73	CONSORZIO DI BONIFICA ETRURIA MERIDIONALE E SABINA	90133240565	65.631,11
74	COMUNE DI SAN MARTINO IN PENSILIS	00067510701	50.296,33
75	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SANT'ANDREA	06019571006	5.374.250,18
76	COMUNE DI CARPINETO SINELLO	00254060692	23.041,48
77	COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA	00754860377	970.912,47
78	COGESAN APPALTI E SERVIZI S.R.L.	16783301001	114.151,22
79	COMUNE DI SANTO STEFANO DI CADORE	00184890259	49.696,19
80	COMUNE DI SAN MARTINO DI VENEZZE	80001690298	53.945,72
81	COMUNE DI FORMIA	81000270595	382.857,98
82	COMUNE DI TERZO	00432280063	47.836,46
83	COMUNE DI PALERMITI	00240690792	77.962,59
84	UNIVERSITÀ DI BRESCIA	01773710171	241.699,68
85	COMUNE DI POZZALLO	00170330880	46.855,92
86	COMUNE DI MALONNO	00716670179	2.223,91
87	COMUNE DI CERVARO	81000350603	108.449,55
88	COMUNE DI MONTALBANO JONICO	81001250778	151.015,45
89	COMUNE DI SANTA SEVERINA	00297460792	91.527,92
90	COMUNE DI CHIUSANO DI SAN DOMENICO	80002030643	42.153,44
91	COMUNE DI SCURCOLA MARSICANA	00181730664	308.447,14
92	SIENA AMBIENTE S.P.A.	00727560526	905.782,50
93	COMUNE DI MOTTA CAMASTRA	00336470836	33.571,25
94	COMUNE DI SERRA D'AIELLO	86002120789	43.812,14
95	COMUNE DI GUIGLIA	00641440367	60.573,41
96	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO, ABRUZZO E SARDEGNA	97350070583	8.514.888,29
97	COMUNE DI SAN PIETRO DI CADORE	83002170252	67.565,14
98	AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA	00141450924	1.971.571,62
99	COMUNE DESENZANO DEL GARDA	00857523017	318.331,92
100	COMUNE DI BAONE	82004450282	20.692,76
101	COMUNE DI SPOLTRE	00125340684	17.471,28
102	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	02253930156	24.472,83
103	COMUNE DI GIFFONI SEI CASALI	00478640659	86.711,13
104	COMUNE DI SAN SALVO	00247720691	42.974,36
105	COMUNE DI POGGIO SANNITA	00056650948	25.306,97



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

DIV. 6

N.	Denominazione Stazione Appaltante	PIVA/CF Stazione Appaltante	Entità contributo ammesso [€]
106	IACP DI CATANIA	00134840875	144.764,72
107	COMUNE DI COSIO VALTELLINO	00116340142	8.698,23
108	COMUNE DI LATTARICO	80004830784	148.018,32
109	COMUNE DI VALDASTICO	84001010242	45.934,94
110	COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA	00573110376	2.390.403,22
111	COMUNE DI PROCENO	00222070567	25.305,17
112	PROVINCIA DI SIENA	80001130527	26.528,68
113	NOI SPA	02595720216	138.010,21
114	COMUNE DI CASTELLIRI	00286510607	18.797,80
115	COMUNE DI SANT'OMERO	82002660676	25.836,08
116	COMUNE DI LOCANA	01394550014	24.695,85
117	COMUNE DI PARENTI	00352000780	256.621,90
118	COMUNE DI MELZO	00795710151	176.665,92
119	COMUNE DI LONGI	84004070839	121.765,28
120	VERITAS SPA	03341820276	40.241,17
121	COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO	00151990827	26.211,11
122	COMUNE DI MILANO	01199250158	629.350,02
123	COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA	81000530725	3.488,65
124	COMUNE DI FABRIANO	00155670425	46.906,90
125	COMUNE DI MOGLIANO VENETO	00565860269	9.233,24
126	AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE ORIENTALE	91091240118	8.400.467,75
127	A.O.R.N. "SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA	02201130610	1.363.476,63
128	COMUNE DI SCALEA	00401460787	21.537,38
129	SOGEI S.P.A.	03516950155	2.314.248,43
130	COMUNE DI CASALCIPRANO	80000900706	42.596,03
131	COMUNE DI MARONE	80015730171	63.887,38
132	COMUNE DI CASTELNUOVO CILENTO	84001270655	115.204,50
133	COMUNE DI FEROLETO ANTICO	00298110792	16.716,68
134	AZIENDA SPECIALE REGIONALE MOLISE ACQUE	00249230707	616.422,75
135	COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO	81003550597	25.460,42
136	COMUNE DI PREMENO	00426060034	7.182,00
137	COMUNE DI MONTESE	00273460360	68.243,26
138	COMUNE DI BOSCOREALE	82008410639	94.562,49
139	COMUNE DI SAN MARTINO SICCOMARIO	00466390184	58.337,84
140	ARCA JONICA	00091580738	147.636,91
141	COMUNE DI CAPUA	00150590610	6.295,85
142	COMUNE DI CASTEL FRENTANO	00253170690	20.801,46
143	COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA	00243240876	67.314,31
144	COMUNE DI EMPOLI	01329160483	51.060,03
145	COMUNE DI NOVA SIRI	82001130770	17.904,93
146	COMUNE DI SANTA ELISABETTA	80004000842	43.578,68



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

DIV. 6

N.	Denominazione Stazione Appaltante	PIVA/CF Stazione Appaltante	Entità contributo ammesso [€]
147	COMUNE DI RIPALIMOSANI	80002910703	13.654,96
148	COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO	00223940651	282.141,12
149	COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA	92006260845	50.444,58
150	COMUNE DI FIDENZA	82000530343	147.682,88
151	COMUNE DI LAURIA	00180300766	2.097,57
152	COMUNE DI PONTELATONE	80007590617	119.687,62
153	COMUNE DI POLI	00884530585	517.252,17
154	COMUNE DI CAMINI	81000690800	14.543,90
155	COMUNE DI MONDOVÌ	00248770042	56.520,74
156	COMUNE DI GRAFFIGNANO	00187570569	105.771,61
157	COMUNE DI CERCEPICCOLA	80003110709	63.912,63
158	COMUNE DI PALMOLI	00253650691	9.817,34
159	SERVIZI ENERGIA AMBIENTE BOLZANO S.P.A.	02231010212	402.641,32
160	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ISERNIA	80051970947	243.774,32
161	COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA	00395370786	19.641,53
162	COMUNE DI PIETRADEFUSI	80005290640	362.375,59
163	COMUNE DI VOLTA MANTOVANA	00228490207	76.096,30
164	COMUNE DI CAMPORA	84000970651	57.167,45
165	COMUNE DI TIVOLI	02696630587	288.998,38
166	COMUNE DI MIRABELLO SANNITICO	00139710701	25.378,72
167	COMUNE DI INVERUNO	01490870159	270.811,68
168	AZIENDA OSPEDALIERA-UNIVERSITARIA POLICLINICO UMBERTO I	05865511009	417.848,74
169	COMUNE DI ZANÈ	00241790245	62.692,71
170	COMUNE DI MONTAGANO	00120060702	96.448,87
171	COMUNE DI MARCHIROLO	84002650129	688.208,94
172	COMUNE DI SAN GIOVANNI A PIRO	84001430655	173.955,94
173	COMUNE DI AIELLO CALABRO	86001270783	24.184,13
174	COMUNE DI SIRACUSA	80001010893	33.232,31
175	COMUNE DI CALTANISSETTA	80001130857	216.545,46
176	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "GABRIELE D'ANNUNZIO"	93002750698	119.585,78
177	COMUNE DI BUONABITACOLO	83002300651	6.632,20
178	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	02700960582	539.959,66
179	COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA	01766100984	109.564,41
180	COMUNE DI POGGIO RENATICO	00339480386	204.384,75
181	COMUNE DI SANZA	83002260657	369.024,66
182	3° REPARTO GENIO A.M.	80005700721	727.801,07
183	COMUNE DI FIESSO D'ARTICO	82002190278	12.728,98
184	COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO	80002070672	7.353,33



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

DIV. 6

N.	Denominazione Stazione Appaltante	PIVA/CF Stazione Appaltante	Entità contributo ammesso [€]
185	AZIENDA OSPEDALIERA PER L'EMERGENZA CANNIZZARO	04721280875	7.911,68
186	COMUNE DI NOEPOLI	82000470763	73.845,53
187	COMUNE DI FAENZA	00357850395	177.246,60
188	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3	09735650013	177.721,13
189	CONSORZIO DI BONIFICA LAZIO SUD OVEST	91168270592	88.744,65
190	COMUNE DI VINCHIATURO	80002350702	2.276,09
191	COMUNE DI ASIAGO	84001350242	206.922,15
192	ERDIS MARCHE - ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	02770710420	929.886,06
193	COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE TOSCANA	94200620485	615.745,35
194	COMUNE DI CAMPORGIANO	00398710467	1.590,96
195	COMUNE DI CASTEL DI LUCIO	85000850835	31.180,05
196	COMUNE DI FALCIANO DEL MASSICO	83001830617	155.242,96
197	COMUNE DI GONARS	81000970301	93.121,22
198	UMBRA ACQUE S.P.A.	02634920546	269.548,01
199	SEZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA DI CAGLIARI	81000370924	109.046,56
200	COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO	06403950485	48.913,55
201	COMUNE DI PORTOGRUARO	00271750275	131.153,74
202	COMUNE DI CAMPOLI DEL MONTE TABURNO	80005880622	72.809,51
203	COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO	90060110476	6.313,36
204	COMUNE DI CASALVECCHIO SICULO	00378410831	163.887,24
205	COMUNE DI RAGUSA	00180270886	488.420,13
206	COMUNE DI CAMPOLATTARO	00162710628	24.988,71
207	COMUNE DI BELLEGRA	02850300589	298.567,13
208	AZIENDA SPECIALE CAVRIAGO SERVIZI	02341730352	69.682,81
209	COMUNE PRIOLO GARGALLO	00282190891	9.299,62
210	COMUNE DI POFI	00274730605	62.416,54
211	COMUNE DI TREVI NEL LAZIO	00300630605	9.323,90
212	COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE	00264700238	217.798,98
213	AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI	06798201213	392.739,75
214	COMUNE DI BADOLATO	00164790792	329.507,81
215	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA	03901420236	2.352.236,31
216	COMUNE DI RITTANA	80001890047	12.283,08
217	COMUNE DI TORELLA DEL SANNIO	80000130700	2.036,34
218	COMUNE DI RIO DI PUSTERIA	81007110216	5.640,85
219	COMUNE DI VILLAPIANA	81000090787	50.514,15
220	COMUNE DI SAN DONACI	80001990748	6.401,07
221	COMUNE DI SAN BUONO	81001170695	20.315,44



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

DIV. 6

N.	Denominazione Stazione Appaltante	PIVA/CF Stazione Appaltante	Entità contributo ammesso [€]
222	COMUNE DI MATINO	81001550755	30.452,35
223	SOCIETÀ AGRICOLA FORGIONE S.R.L.S.	02959620648	146.743,07
224	COMUNE DI CELENZA VALFORTORE	82001650710	44.007,86
225	COMUNE DI CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	00372940718	12.316,04
226	A.R.T.A. ABRUZZO	91059790682	268.691,28
227	COMUNE DI CORTENO GOLGI	00855280178	102.887,20
228	COMUNE DI CASSINO	81000310607	26.983,23
229	COMUNE DI ALBINO	00224380162	131.152,53
230	COMUNE DI BRESCELLO	00449220359	8.415,00
231	COMUNE DI PERUGIA	00163570542	37.619,52
232	COMUNE DI CERCENASCO	85003050011	14.644,54
233	COMUNE DI CITERNA	00463970541	3.861,00
234	COMUNE DI VETRALLA	00188530562	182.283,05
235	CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO	91022300288	284.582,31
236	COMUNE DI CASTELFORTE	81003810595	165.482,97
237	STRUTTURE TRASPORTO ALTO ADIGE SPA	00586190217	862.805,10
238	COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA	00576720270	111.929,77
239	COMUNE DI CASOLI	81000890699	8.837,50
240	COMUNE DI MILZANO	00898310172	120.646,62
241	COMUNE DI FRIGENTO	81002370641	169.354,85
242	CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA	93076450381	483.967,43
243	PROVINCIA DELLA SPEZIA	00218930113	2.121.539,29
244	COMUNE DI PALUDI	00364800789	8.309,15
245	PROVINCIA DI PERUGIA	00443770540	181.448,93
246	COMUNE DI POGGIO RUSCO	00402030209	6.815,40
247	COMUNE DI SAMARATE	00504690124	312.191,55
248	COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA	81000710715	45.965,38
249	COMUNE DI MURO LECCESE	83000690756	19.773,38
250	COMUNE DI SAVA	80009650732	150.966,67
251	COMUNE DI CASANDRINO	80032140636	35.912,18
252	COMUNE DI TORRI IN SABINA	00110270576	128.912,72
253	COMUNE DI DURAZZANO	80001930629	66.382,80
254	COMUNE DI CASSANO ALL'IONIO	88000230784	95.962,05
255	CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE	01962420830	2.370.405,02
256	ASM	01178540777	83.985,97
257	GORI SPA	07599620635	10.648.602,88
258	COMUNE DI VILLA LITERNO	81000610618	171.970,01
259	COMUNE DI JACURSO	00297800799	1.968,30
260	COMUNE DI SAN BIAGIO SARACINISCO	00224100602	29.233,10
261	ARETI SPA	05816611007	1.526.226,01
262	COMUNE DI CERRETO SANNITA	81000090621	27.367,77
263	COMUNE DI PAOLISI	80001850629	71.315,08
264	COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE	00878940725	40.807,96



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

DIV. 6

N.	Denominazione Stazione Appaltante	PIVA/CF Stazione Appaltante	Entità contributo ammesso [€]
265	COMUNE DI VIETRI DI POTENZA	80002690768	134.591,82
266	COMUNE DI BUONALBERGO	80001980624	141.144,93
267	AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA	01598570354	71.401,12
268	COMUNE DI FERMIGNANO	82000250413	39.646,48
269	COMUNE DI SESTO CALENDE	00283240125	189.104,08
270	PROVINCIA DI PISA	80000410508	177.805,54
271	COMUNE DI CAPODRISE	80007410618	51.079,34
272	COMUNE DI COMACCHIO	82000590388	194.492,57
273	PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	00390090215	16.563.401,56
274	ASL CITTÀ DI TORINO	11632570013	55.489,46
275	COMUNE DI CARPANZANO	00404190787	77.593,95
276	ERAP MARCHE	02573290422	173.736,69
277	PROVINCIA DI BERGAMO	80004870160	85.213,46
278	COMUNE DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO	00195720677	12.854,98
279	COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO	80025760820	8.854,94
280	AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA	01987250782	189.354,24
281	12° REPARTO INFRASTRUTTURE	80008400303	83.276,04
282	COMUNE DI NEMBRO	00221710163	61.787,27
283	COMUNE DI CASERTA	80002210617	1.779.690,56
284	CONSORZIO DI BONIFICA IN DESTRA DEL FIUME SELE	80000590655	29.058,98
285	COMUNE RIGNANO GARGANICO	00358440717	71.230,43
286	COMUNE DI PISA	00341620508	67.250,95
287	COMUNE DI MIGNANO MONTE LUNGO	83002030613	17.582,72
288	COMUNE DI OLIVETO CITRA	00578180655	74.314,84
289	COMUNE DI VICALVI	82000530608	21.967,66
290	COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO	83001510714	210.342,10
291	COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO	00433700788	140.615,16
292	COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI	81001550409	27.245,79
293	COMUNE DI TRIBANO	00683160287	94.390,02
294	COMUNE DI SAN MASSIMO	00066290701	8.111,56
295	COMUNE DI SANTEUSANIO DEL SANGRO	00256160698	3.059,38
296	COMUNE DI SCANDICCI	00975370487	9.444,94
297	S.C.R. PIEMONTE S.P.A.	09740180014	198.641,45
298	COMUNE DI PATERNÒ	00243770872	334.512,45
299	COMUNE DI TRINITAPOLI	81002170710	21.152,39
300	COMUNE DI MANDANICI	00354630832	30.133,82
301	14°REPARTO INFRASTRUTTURE	80001050923	12.667,01
302	IRE SPA	02264880994	234.601,92
303	COMUNE DI GORIZIA	00122500317	571.346,93
304	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA FRANCIACORTA	03775820982	187.445,48
305	INFRATRASPORTI.TO S.R.L.	10319310016	6.954,15



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

DIV. 6

N.	Denominazione Stazione Appaltante	PIVA/CF Stazione Appaltante	Entità contributo ammesso [€]
306	COMUNE DI PADULI	80002050625	285.399,11
307	COMUNE DI TURSI	82000970770	203.745,61
308	COMUNE DI SANT'ARPINO	81000630616	218.973,13
309	COMUNE DI DRAGONI	80010090613	90.417,36
310	ALISEO - AGENZIA LIGURE PER GLI STUDENTI E L'ORIENTAMENTO	02575860990	468.096,24
311	COMUNE DI CERVINARA	00253270649	77.836,38
312	COMUNE DI SAN MARCELLINO	81001610617	222.616,77
313	COMUNE DI ROGHUDI	00811830801	217.780,21
314	CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO	90014820295	800.244,47
315	COMUNE DI UMBERTIDE	00316550540	12.058,00
316	COMUNE DI ROCCA D'ARCE	82006290603	69.723,82
317	COMUNE DI ALBONESE	83000470183	13.555,74
318	COMUNE DI COLOBRARO	82001290772	21.381,07
319	COMUNE DI CERENZIA	00315660795	135.115,26
320	COMUNE DI SAN GIORGIO ALBANESE	84000230783	74.161,42
321	COMUNE DI LEGNANO	00807960158	73.132,52
322	COMUNE DI CASABONA	00333110799	153.924,55
323	COMUNE DI NEONELI	80031650957	47.922,29
324	COMUNE DI AREZZO	00176820512	117.179,53
325	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II	00876220633	2.941.364,84
326	COMUNE DI GOSALDO	00206570251	26.605,31
327	CASA DI RIPOSO PER ANZIANI "VILLA BELVEDERE"	01683580268	378.921,96
328	COMUNE DI SAN GEMINI	00091090555	13.298,63
329	COMUNE DI VEDELAGO	00208680264	6.692,80
330	UFFICIO AUTONOMO LAVORI GENIO MILITARE PER M.D.	80233590589	53.613,67
331	ATC MOBILITÀ E PARCHEGGI SPA	01199840115	118.154,11
332	IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA	92038610371	381.001,86
333	COMUNE DI BIBBIENA	00137130514	85.043,36
334	COMUNE DI GRUMO APPULA	00836680728	60.158,59
335	COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO	00077420701	126.188,13
336	COMUNE DI CIVITACAMPOMARANO	00067590703	42.592,00
337	COMUNE DI POLONGHERA	85000970047	21.360,90
338	COMUNE DI PIETRACATELLA	00019581070	36.088,88
339	COMUNE DI ISERNIA	00034670943	146.748,10
340	COMUNE DI PALMA CAMPANIA	00622700631	449.433,28
341	COMUNE DI ALBEROBELLO	82002610721	92.418,49
342	COMUNE DI SUTRIO	84000970305	28.908,19
343	POLITECNICO DI MILANO	80057930150	1.977.729,80
344	COMUNE DI SAURIS	84001370307	13.318,45



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

DIV. 6

N.	Denominazione Stazione Appaltante	PIVA/CF Stazione Appaltante	Entità contributo ammesso [€]
345	COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA	81005230602	659.205,34
346	COMUNE DI MOZZECANE	00354500233	212.677,67
347	COMUNE DI OTTAVIANO	84003010638	70.220,79
348	COMUNE DI CARAFFA DI CATANZARO	00297990798	78.719,99
349	COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO	80000890931	64.344,27
350	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO	80004350163	313.567,75
351	PROVINCIA DI VITERBO	80005570561	12.874,88
352	COMUNE DI MOTTOLA	00243880739	170.641,08
353	ASL ROMA 5	04733471009	179.946,65
354	COMUNE DI CENTURIPPE	00102530862	74.088,85
355	COMUNE DI CENESELLI	83000950291	70.656,88
356	COMUNE DI AVELLA	00248800641	42.404,39
357	COMUNE DI CUTROFIANO	80009050750	36.279,93
358	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA	93060620775	863.212,39
359	COMUNE DI FLUMERI	81000510644	191.716,72
360	COMUNE DI MONTECILFONE	82004010706	93.372,02
361	COMUNE DI MONGRASSANO	80003990787	3.071,14
362	COMUNE DI NOCERA SUPERIORE	00231450651	72.301,29
363	COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE	00486530041	65.991,43
364	COMUNE DI MONTANO ANTILIA	84000670657	11.733,28
365	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA	01629400191	34.240,05
366	FONDAZIONE CECI	80008890420	37.784,25
367	COMUNE DI TOLMEZZO	84000450308	46.414,20
368	COMUNE DI SURANO	83001950753	47.677,53
369	COMUNE DI BORGOSATOLLO	00841300171	114.057,06
370	COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA DI TIRANO	92002800149	34.528,08
371	3° REPARTO INFRASTRUTTURE	80072510151	90.840,25
372	15° REPARTO INFRASTRUTTURE	81000110726	158.799,46
373	COMUNE DI MONTE CAVALLO	81000130435	222.644,21
374	COMUNE DI TRISSINO	00176730240	57.079,79
375	COMUNE DI DOMANICO	00250850781	23.854,18
376	COMUNE DI CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	80003730712	171.383,94
377	COMUNE DI SASSOCORVARO AUDITORE	02681080418	6.729,07
378	COMUNE DI SAN PROSPERO	82002070363	254.833,20
379	COMUNE DI COMELICO SUPERIORE	83001030259	21.820,11
380	COMUNE DI CORNUDA	83000710265	885.954,25
381	COMUNE DI ALBERONA	00579050717	71.487,35
382	COMUNE DI MONTEREALE VALCELLINA	81000690933	59.104,49
383	COMUNE DI TORTORA	00407150788	30.484,45
384	COMUNE DI CASALVECCHIO DI PUGLIA	80002620716	941.010,36
385	COMUNE DI CASTIGLIONE IN TEVERINA	80004250561	162.455,82



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

DIV. 6

N.	Denominazione Stazione Appaltante	PIVA/CF Stazione Appaltante	Entità contributo ammesso [€]
386	COMUNE DI CAPO DI PONTE	81001410174	9.850,59
387	COMUNE DI PIEVEPELAGO	00632850368	38.700,60
388	COMUNE DI BARANELLO	00172460701	175.074,72
389	COMUNE DI PETRALIA SOTTANA	83000710828	44.747,55
390	COMUNE DI PETRIZZI	00298100793	35.496,79
391	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI	02044190615	2.457.210,36
392	COMUNE DI SIDERNO	00132240805	168.458,21
393	COMUNE DI VERGATO	01044370375	24.534,17
394	COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE	83003710270	42.571,56
395	COMUNE DI CEPAGATTI	00221110687	34.664,82
396	COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA	00150050839	34.531,35
397	COMUNE DI REMANZACCO	80006810305	372.258,04
398	REGIONE TOSCANA	01386030488	289.183,99
399	CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO	01907990012	286.213,14
400	COMUNE DI FORNI DI SOPRA	84002010308	16.476,31
401	COMUNE DI TREVISO	80007310263	29.187,99
402	AZIENDA SANITARIA LOCALE ALESSANDRIA	02190140067	6.864,03
403	PROVINCIA DI VICENZA	00496080243	104.179,56
404	COMUNE DI GIOIOSA MAREA	86000470830	41.013,61
405	PROVINCIA DI CAMPOBASSO	00139600704	167.770,40
406	REGIONE SICILIANA	80012000826	1.781.818,41
407	COMUNE DI STAITI	81000850800	23.238,89
408	AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI	00300650256	151.490,21
409	COMUNE DI ANGRI	00555190651	138.360,91
410	COMUNE DI FIRMO	83001150784	348.408,51
411	COMUNE DI SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO	00191250653	273.992,72
412	COMUNE DI CASTELL'AZZARA	00124100538	10.496,98
413	COMUNE DI VALDAGNO	00404250243	132.545,75
414	AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE	91278030373	605.407,00
415	COMUNE DI SANTA GIUSTINA	00095070256	3.469,60
416	COMUNE DI VITA	81000050815	55.410,39
417	COMUNE DI PLACANICA	81000870808	113.959,76
418	ARCA CAPITANATA	00131190712	2.120.704,09
419	COMUNE DI BELMONTE IN SABINA	00111240578	88.116,43
420	COMUNE DI SALA CONSILINA	00502010655	28.609,92
421	COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO	80021560653	30.990,30
422	COMUNE DI RIONERO SANNITICO	80003930940	379.130,19
423	COMUNE DI AIROLA	80000170623	963.111,15
424	IRCCS OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO	02060250996	69.770,15



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

DIV. 6

N.	Denominazione Stazione Appaltante	PIVA/CF Stazione Appaltante	Entità contributo ammesso [€]
425	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA GALLURA	91017110908	35.720,66
426	COMUNE DI TORCHIARA	00547920652	45.092,47
427	MONDO ACQUA S.P.A.	02778560041	4.056,25
428	COMUNE DI VIONE	00837510171	124.046,48
429	COMUNE DI CERZETO	00375970787	29.113,47
430	COMUNE DI APICE	80004140622	145.571,02
431	COMUNE DI SARNANO	00140670431	1.813,60
432	DISCO ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E ALLA PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA	08123891007	526.195,62
433	AZIENDA USL TOSCANA SUD EST	02236310518	183.509,79
434	COMUNE DI SAN SEVERO	00336360714	345.375,18
435	COMUNE DI GRAVEDONA ED UNITI	03322340138	103.136,26
436	COMUNE DI MONTALE	80003370477	11.007,06
437	COMUNE DI STATTE	90031270730	51.461,43
438	COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE	00689010627	5.251,17
439	COMUNE DI LUCITO	81000950709	43.200,50
440	S.I.TO SOCIETÀ INTERPORTO DI TORINO SPA	03717710010	655.307,27
441	COMUNE DI CASAPROTA	00123140576	115.894,24
442	COMUNE DI LACEDONIA	82000470649	122.427,79
443	COMUNE DI MONACILIONI	80005850708	33.309,57
444	COMUNE DI MONTEMARANO	80010870642	128.895,24
445	COMUNE DI LUZZI	80007890785	397.534,21
446	COMUNE DI PAOLA	86000010784	448.089,31
447	COMUNE DI AMALFI	00472320654	505.010,42
448	COMUNE DI AGROPOLI	00252900659	80.860,82
449	PROVINCIA DI ASTI	80001630054	28.714,26
450	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	80008850754	331.598,77
451	COMUNE DI TROINA	81000970863	130.907,57
452	FONDAZIONE UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA DI CATANZARO	97067040796	619.011,12
453	COMUNE DI SAN GIULIANO DEL SANNIO	80001610700	73.321,66
454	COMUNE DI SAVOCA	00432860831	23.484,81
455	COMUNE DI GASPERINA	00182150797	53.439,57
456	COMUNE DI CAMPELLO SUL CLITUNNO	84002330540	19.104,58
457	COMUNE DI TORRE DEL GRECO	80047160637	229.406,30
458	COMUNE DI PALATA	82004020705	44.427,34
459	COMUNE DI SARENTINO	80009170210	73.261,52
460	COMUNE DI SAN BIASE	00202560702	66.191,27
461	COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE	82007270638	178.077,16
462	EDILIZIA PUBBLICA PRATESE S.P.A.	01937100970	30.571,11
463	COMUNE DI PRESENZANO	80009190614	145.678,98
464	COMUNE DI COSTABISSARA	80005270246	16.743,96
465	COMUNE DI CECCANO	00278230602	83.588,80



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

DIV. 6

N.	Denominazione Stazione Appaltante	PIVA/CF Stazione Appaltante	Entità contributo ammesso [€]
466	COMUNE DI SAN LUCIDO	86001410785	44.074,56
467	AOU SAN LUIGI GONZAGA	95501020010	87.749,54
468	COMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO	80020380657	353.199,30
469	COMUNE DI MAIOLATI SPONTINI	00188950422	179.274,34
470	COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO	00063640684	955,40
471	COMUNE DI NOVI DI MODENA	00224020362	1.350.517,29
472	COMUNE DI STRANGOLAGALLI	00273850602	114.056,96
473	I.R.C.C.S. "SAVERIO DE BELLIS"	00565330727	536.354,53
474	COMUNE DI PISTOIA	00108690470	136.755,30
475	COMUNE DI CASTELVETERE IN VAL FORTORE	00269570628	26.287,76
476	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE	90020700523	118.863,84
477	COMUNE DI SALISANO	00141660570	46.723,03
478	COMUNE DI BONDENO	00113390389	341.697,95
479	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI	97057290153	900.924,19
480	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	00874410376	4.623,10
481	COMUNE DI ANCONA	00351040423	18.494,83
482	COMUNITÀ MONTANA GELBISON E CERVATI	84001940653	112.823,49
483	COMUNE DI MERCATO SARACENO	00738210400	325.124,52
484	CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA	00182790659	133.532,54
485	ACQUE SPA	05175700482	2.015.750,80
486	COMUNE DI CERVINO	00352450613	111.857,64
487	COMUNE DI TORTONA	00384600060	93.682,79
488	COMUNE DI ISCHIA	00643280639	249.568,95
489	PROVINCIA DI VIBO VALENTIA	96004570790	233.255,40
490	COMUNE DI MARTINA FRANCA	80006710737	270.302,52
491	COMUNE DI CAIANELLO	80005710613	25.532,16
492	COMUNE DI SCAFATI	00625680657	665.014,79
493	COMUNE DI CARINOLA	83000440616	144.386,34
494	VENETO ACQUE S.P.A.	03875491007	217.889,04
495	COMUNE DI TERRANOVA DI POLLINO	82000430767	19.188,64
496	COMUNE DI VILLA CORTESE	01008750158	191.406,48
497	COMUNE DI TEGGIANO	83000070652	254.098,54
498	PROVINCIA DI BENEVENTO	92002770623	301.353,65
499	COMUNE DI CAMPOLIETO	80001010703	106.320,23
500	COMUNE DI CIVITELLA D'AGLIANO	80003610567	130.967,13
501	11° REPARTO INFRASTRUTTURE	80018140824	441.719,33
502	COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA	82000970721	163.784,81
503	COMUNE DI SAN LEUCIO DEL SANNIO	80000490625	42.468,36
504	COMUNE DI MALFA	81001030832	384.351,66
505	COMUNE DI LIMOSANO	00054500707	170.684,46
506	COMUNE DI FOSSACESIA	00182910695	52.177,15



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

DIV. 6

N.	Denominazione Stazione Appaltante	PIVA/CF Stazione Appaltante	Entità contributo ammesso [€]
507	COMUNE DI TRIVIGLIANO	00306880600	83.963,26
508	COMUNE DI ROCCASICURA	00087290946	60.407,24
509	COMUNE DI SAN BENEDETTO PO	00272230202	144.676,31
510	FERROVIENORD S.P.A.	06757900151	23.450.590,24
511	COMUNE DI CUSANO MUTRI	00117980623	65.045,27
512	COMUNE DI GALLIO	84001130248	33.574,84
513	COMUNE DI CURON VENOSTA	00380670216	30.587,05
514	COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELLO	01475140263	278.394,33
515	COMUNE DI PIOVE DI SACCO	80009770282	416.767,12
516	COMUNE DI PIOBESI TORINESE	01579530013	10.163,60
517	CAFC S.P.A.	00158530303	223.276,20
518	COMUNE DI GAETA	00142300599	221.592,43
519	COMUNE DI MORCONE	80004600625	173.597,02
520	COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE PUGLIA	93394550722	1.850.846,89
521	COMUNE DI FARA FILIORUM PETRI	00214310690	5.212,77
522	COMUNE DI VALDOBBIADENE	83004910267	52.222,96
523	COMUNE DI VENEZIA	00339370272	3.007.898,49
524	COMUNE DI RONCIGLIONE	00093580561	367.956,57
525	COMUNE DI GRASSANO	80002540773	146.721,78
526	COMUNE DI CONTRADA	80001930645	38.301,84
527	COMUNE DI SANTA CATERINA DELLO IONIO	00245050794	132.669,13
528	ASL2- AZIENDA SOCIO SANITARIA LIGURE	01062990096	47.628,70
529	COMUNE DI OGGIONO	00566690137	386.392,69
530	AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI LATINA	00081960593	496.124,81
531	COMUNE DI MUGGIÒ	02965420157	76.959,04
532	COMUNE DI AMATO	00297380792	21.655,46
533	COMUNE DI PIOMBINO DESE	80009710288	85.609,27
534	COMUNE DI ARGENTA	00315410381	110.616,86
535	COMUNE DI CARDITO	80103860633	211.683,16
536	COMUNE DI MIRTO	00461950834	100.702,31
537	COMUNE DI POSTIGLIONE	82002410650	86.189,86
538	A.S.L. CNI	01128930045	93.250,26
539	COMUNE DI SAN CIPRIANO D'AVERSA	81001670611	33.693,54
540	COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO	84000750657	125.714,40
541	GESTIONE ACQUA SPA	01880180060	231.551,31
542	COMUNE DI MONTECORICE	81000590653	1.690,86
543	COMUNE DI VENTIMIGLIA	00247210081	39.660,05
544	COMUNE DI CASALETTO SPARTANO	00775920655	67.270,17
545	COMUNE DI ORTA NOVA	81001190719	36.639,05
546	ASL MEDIO CAMPIDANO-SANLURI	03990320925	678.662,91



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

DIV. 6

N.	Denominazione Stazione Appaltante	PIVA/CF Stazione Appaltante	Entità contributo ammesso [€]
547	COMUNE DI SAN MARCO D'ALUNZIO	84004040832	66.357,77
548	COMUNE DI RIARDO	80011310614	105.557,81
549	COMUNE DI FIRENZE	01307110484	15.014.940,96
550	COMUNE DI CASELLE IN PITTARI	84001190655	16.216,58
551	COMUNE DI GOITO	81000670208	128.855,98
552	FONDAZIONE VILLA EMMA - RAGAZZI EBREI SALVATI	94111760362	108.347,76
553	AMT SPA	00214640237	1.741.726,11
554	COMUNE DI CASTEL BARONIA	81000850644	31.523,66
555	COMUNE DI ALBANO LAZIALE	82011210588	805.033,71
556	COMUNE DI CITTADUCALE	00113040570	100.645,02
557	COMUNE DI SANTA SOFIA D'EPIRO	00344900782	42.316,62
558	CITTÀ DI VELLETRI	01493120586	76.123,70
559	ASL FROSINONE	01886690609	127.018,88
560	ARCA SUD SALENTO	00152490751	464.883,52
561	COMUNE DI CESENATICO	00220600407	1.090.366,94
562	COMUNE DI CASTEL VOLTURNO	80007390612	144.100,12
563	COMUNE DI BOVINO	00139430714	201.983,90
564	COMUNE DI FRASCINETO	00356630780	54.903,20
565	ASST VALLE OLONA	03510190121	90.210,32
566	AORN A. CARDARELLI	06853240635	240.571,29
567	COMUNE DI DOMICELLA	80008690648	115.203,26
568	COMUNE DI SCANDRIGLIA	00122200579	240.722,96
569	COMUNE DI CAMPOBASSO	00071560700	862.841,51
570	COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO	00108980830	105.461,00
571	COMUNE DI CASTEL SAN LORENZO	00785180654	9.304,47
572	COMUNE DI FONDI	81003290590	126.543,47
573	COMUNE DI VITTORIA	82000830883	17.025,12
574	COMUNE DI FONTE NUOVA	97249250586	316.545,02
575	COMUNE DI PEDARA	81002570877	104.050,74
576	COMUNE DI CORTONA	00137520516	81.600,07
577	COMUNE DI VENTOTENE	00145130597	272.341,94
578	COMUNE DI CASTELPOTO	80003450626	64.709,99
579	COMUNE DI RAVARINO	00314810367	253.694,23
580	COMUNE DI POMEZIA	02298490588	61.234,13
581	SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	07937540016	2.121.959,40
582	CONSORZIO IRRIGUO DI MIGLIORAMENTO FONDARIO DI VALLO DELLA LUCANIA	93004840653	633.951,69
583	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	82005910409	22.728,67
584	COMUNE DI CANDELA	80035910712	205.897,45
585	COMUNE DI BROLO	00324280833	21.516,49
586	CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA	91007400897	713.567,28
587	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA CALABRIA	97113430793	924.394,47



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

DIV. 6

N.	Denominazione Stazione Appaltante	PIVA/CF Stazione Appaltante	Entità contributo ammesso [€]
588	COMUNE DI VERZEGNIS	84001410301	11.176,70
589	COMUNE DI CARTOCETO	00314620410	35.961,46
590	COMUNE DI LATINA	00097020598	74.576,86
591	COMUNE DI MATTINATA	83001290713	186.058,88
592	COMUNE DI BATTIPAGLIA	82001330651	66.933,37
593	PROVINCIA DI MODENA	01375710363	586.562,29
594	PROVINCIA DI PESARO E URBINO	00212000418	1.407.088,77
595	COMUNE DI VALLEPIETRA	02945080584	46.801,52
596	A.D.I.S.U. PUGLIA	06888240725	480.557,42
597	COMUNE DI MASSA MARTANA	00429530546	1.181,75
598	COMUNE DI BRINDISI	80000250748	16.638,46
599	COMUNE DI ALFANO	84001650658	39.822,41
600	COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME	00306690165	24.649,94
601	COMUNE DI AFRAGOLA	80047540630	39.982,88
602	AGROINASCE S.C.R.L.	02514000617	54.253,37
603	COMUNE DI TAGGIA	00089460083	2.524,16
604	COMUNE DI PANTELLERIA	00247990815	65.012,23
605	COMUNE DI VIDIGULFO	00385320189	98.126,97
606	AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DI VENEZIA E CHIOGGIA	00184980274	2.004.662,99
607	GOM	01367190806	155.454,25
608	COMUNE DI MORBEGNO	00098990146	62.452,70
609	CAP HOLDING S.P.A.	13187590156	3.553.569,51
610	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	00304790538	335.719,16
611	COMUNE DI SANT'AGATA DEL BIANCO	81001350800	49.610,30
612	COMUNE DI RASUN ANTERSELVA	00409320215	271.311,28
613	PUBLIACQUA S.P.A	05040110487	2.959.039,13
614	DIFESA SERVIZI SPA	11345641002	215.247,39
615	COMUNE DI TRENTINARA	81001730654	66.867,37
616	COMUNE DI GENOVA	00856930102	1.893.800,07
617	COMUNE DI MASATE	83510480151	109.430,83
618	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA	93009870234	520.318,55
619	COMUNE DI CARDINALE	00297900797	11.632,28
620	ACEA ATO 2 S.P.A.	05848061007	7.358.327,70
621	COMUNE DI FRASSO TELESINO	00122580624	58.103,25
622	COMUNE DI RIPA TEATINA	00179840699	106.843,14
623	COMUNE DI MONTEPAONE	00297260796	89.799,22
624	COMUNE DI CANEPINA	00219620564	93.733,38
625	ALFA	03481930125	106.113,28
626	COMUNE DI SOVERATO	84000610794	58.536,10
627	COMUNE DI ROCCARASO	82000150662	33.018,17
628	COMUNE DI TOLVE	80002650762	59.639,95
629	COMUNE DI THIENE	00170360242	374.517,40
630	COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO	00307600635	919.810,65



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

DIV. 6

N.	Denominazione Stazione Appaltante	PIVA/CF Stazione Appaltante	Entità contributo ammesso [€]
631	COMUNE DI ESTE	00647320282	14.195,57
632	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA	80004070837	372.953,10
633	COMUNE DI GUARDIA LOMBARDI	82000410645	71.670,15
634	COMUNE DI CANDIDA	80011930643	13.022,94
635	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE	00348180787	45.532,23
636	COMUNE DI MONTIGNOSO	00100290451	193.272,04
637	COMUNE DI PANNI	00396700718	94.491,95
638	COMUNE DI LIVINALLONGO DEL COL DI LANA	00144460250	79.017,69
639	COMUNE DI VAIRANO PATENORA	80009750615	77.847,15
640	COMUNE DI FAETO	80005040714	6.273,46
641	AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE 3 - ASL 3	03399650104	147.959,22
642	COMUNE DI PIAGGINE	84001070659	58.976,92
643	COMUNE DI BAGNOLI DEL TRIGNO	00069680940	8.328,88
644	COMUNE DI GALLO MATESE	82001650611	62.596,08
645	COMUNE DI CANNALONGA	84000090658	65.700,04
646	FERROVIE DEL GARGANO SRL	00134010719	15.345,61
647	COMUNE DI TEANA	82000550762	9.057,20
648	COMUNE DI LAUREANA CILENTO	00530050657	24.995,47
649	COMUNE DI CERMIGNANO	80003870674	28.304,87
650	COMUNE DI PALLAGORIO	00297610792	94.884,93
651	COMUNE DI TERRE ROVERESCHE	02624290413	161.061,12
652	COMUNE DI RECALE	80000770612	6.522,72
653	COMUNITÀ DI MONTAGNA DELLA CARNIA	93021640300	80.806,61
654	COMUNE DI OPPEANO	80030260238	47.740,08
655	COMUNE DI FRANCAVILLA MARITTIMA	88000250782	775.917,00
656	IRSAP	97279190827	245.591,41
657	COMUNE DI NICOLOSI	00147070874	123.312,21
658	PROVINCIA DI TERAMO	80001070673	185.685,21
659	REGIONE LIGURIA	00849050109	770,42
660	COMUNE DI FIUMEFREDDO BRUZIO	86001150787	106.799,05
661	COMUNE DI BRESSANONE	00188450217	115.847,39
662	CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE	94072730271	5.480,22
663	CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE	04355020266	597.813,23
664	COMUNE DI BENEVENTO	00074270620	69.979,69
665	COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO	81001790419	4.762,67
666	COMUNE DI SANT'ANGELO A SCALA	00231130642	106.847,93
667	COMUNE DI BRIATICO	00296880792	55.817,40
668	COMUNE DI DELICETO	80003310713	71.238,32
669	COMUNE DI MONTESARCHIO	80000980625	39.960,79
670	COMUNE DI REGGIO EMILIA	00145920351	15.287,51
671	COMUNE DI RAVENNA	00354730392	684.189,87
672	COMUNE DI LEONFORTE	80002240861	45.286,46
673	CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA	94149560362	413.033,93



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

DIV. 6

N.	Denominazione Stazione Appaltante	PIVA/CF Stazione Appaltante	Entità contributo ammesso [€]
674	COMUNE DI POGGIARDO	83001790753	17.130,46
675	COMUNE DI VIESTE	83000770715	171.205,85
676	COMUNE DI CAROVILLI	00070170949	22.102,02
677	CENTRO SERVIZI PER ANZIANI PIETRO E SANTA SCARMIGNAN	82004470280	84.201,14
678	COMUNE DI SQUINZANO	80001050758	64.265,63
679	COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI	00607470820	119.360,07
680	COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DELL'ACQUEDOTTO MOLISANO CENTRALE	95121100630	131.681,54
681	COMUNE DI POLIGNANO A MARE	80022290722	150.396,58
682	A.O.R.N. SAN GIUSEPPE MOSCATI	01948180649	265.486,54
683	COMUNE DI PONTECORVO	81001510601	238.124,47
684	COMUNE DI SUPERSANO	81000310755	31.857,39
685	COMUNE DI MALITO	80004010783	19.057,57
686	COMUNE DI RUBIERA	00441270352	53.724,18
687	ISTITUTO PER L'EDILIZIA SOCIALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	00121630214	568.131,52
688	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	00209290352	1.275.604,38
689	COMUNE DI AGOSTA	86002070588	55.589,86
690	COMUNE DI SAN PAOLO ALBANESE	82000490761	212.195,43
691	CIPNES GALLURA	82004630909	718.240,08
692	COMUNE DI TERNI	00175660554	126.602,56
693	COMUNE DI TORA E PICCILLI	83000220612	106.077,51
694	COMUNE DI MONREALE	00231740820	37.234,15
695	COMUNE DI BELCASTRO	00297890790	21.368,02
696	COMUNE DI TERLANO	80009450216	55.687,23
697	CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO AGRO CREMONESE MANTOVANO	83001030200	77.575,36
698	CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA	90013790283	547.649,44
699	COMUNE DI MONTE SAN GIACOMO	83002030654	1.790,06
700	COMUNE DI RIMINI	00304260409	537.792,16
701	COMUNE DI SERRASTRETTA	82006340796	30.953,48
702	COMUNE DI PESARO	00272430414	389.701,86
703	COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO	80013400405	3.925,98
704	COMUNE DI POSSAGNO	83002990261	51.437,00
705	COMUNE DI SAN DEMETRIO CORONE	84000290787	69.821,53
706	COMUNE DI NOTARESCO	81000390674	87.200,06
707	COMUNE DI POGGIO MOIANO	00121900575	51.036,01
708	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA	80000810863	79.277,54
709	COMUNE DI VISSO	81000730432	25.427,74
710	COMUNE DI VACCARIZZO ALBANESE	84000210785	422.201,71
711	AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI UDINE	00164770307	20.715,17



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

DIV. 6

N.	Denominazione Stazione Appaltante	PIVA/CF Stazione Appaltante	Entità contributo ammesso [€]
712	COMUNE DI CORLETO MONFORTE	00497770651	51.747,10
713	COMUNE DI ACQUAVIVA COLLECROCE	82000270700	11.806,14
714	PROVINCIA DI ROVIGO	93006330299	48.714,09
715	COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA	81003050606	18.347,51
716	COMUNE DI LAURO	80012300648	24.757,38
717	COMUNE DI CALDOGNO	80007410246	57.629,51
718	COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA	00441110350	19.370,52
719	COMUNE DI SCOPPITO	00183860667	121.894,40
720	COMUNE DI VAL MASINO	00090870148	29.140,42
721	PROVINCIA DI LUCCA	80001210469	1.039.314,36
722	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO	10771180014	461.836,33
723	FONDAZIONE CNAO - CENTRO NAZIONALE DI ADROTERAPIA ONCOLOGICA	97301200156	387.238,60
724	COMUNE DELL'AQUILA	80002270660	604.707,57
725	PROVINCIA DI COSENZA	80003710789	513.554,61
726	COMUNE DI MACCHIA D'ISERNIA	00069850949	94.133,82
727	COMUNE DI VIPITENO	81005970215	259.217,79
728	COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO	80163710587	93.555,29
729	COMUNE DI PINZANO AL TAGLIAMENTO	81001310937	31.409,15
730	COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA IONICA	00282520808	21.486,09
731	DIREZIONE GENIO MILITARE PER LA MARINA DELLA SPEZIA	80004930113	46.671,43
732	COMUNE DI CAPRALBA	00323260190	45.361,35
733	COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO IDROGEOLOGICO REGIONE MOLISE	97684720580	510.843,11
734	COMUNE DI NARDÒ	82001370756	216.639,09
735	COMUNE DI UCRIA	00128180833	15.457,59
736	AZIENDA USL UMBRIA 1	03301860544	171.820,14
737	COMUNE DI SAN MARCO LA CATOLA	82000990711	28.292,80
738	COMUNE DI TORTORICI	84004890830	164.347,71
739	COMUNE DI COLLEFERRO	02850240587	96.026,19
740	COMUNE DI SIRMIONE	00568450175	1.951.673,15
741	PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI	90083400631	1.035.037,74
742	COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO	00336160908	184.688,56
743	COMUNE DI BELSITO	80005990785	100.253,95
744	COMUNE DI GIZZERIA	00297850794	37.517,21
745	COMUNE DI FUSCALDO	00341640787	23.281,05
746	COMUNE DI IMPERIA	00089700082	268.753,35
747	COMUNE DI BISCEGLIE	83001630728	872.918,92
748	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	00339190225	81.381,16
749	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO	80012650158	857.356,84



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

DIV. 6

N.	Denominazione Stazione Appaltante	PIVA/CF Stazione Appaltante	Entità contributo ammesso [€]
750	COMUNE DI BERCETO	00202280343	32.835,26
751	PALAZZO DUCALE DI URBINO - DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI MARCHE	91026490416	68.661,91
752	COMUNE DI POLLENA TROCCHIA	80019920638	191.776,38
753	COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA	81000330407	218.445,55
754	CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA	80002760835	122.594,36
755	COMUNE DI MACERATA	80001650433	197.001,44
756	COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SICILIANA	97250980824	1.695.867,85
757	COMUNE DI RESCALDINA	01633080153	6.666,72
758	COMUNE DI MIRANDOLA	00270570369	663.712,54
759	COMUNE DI CASALBORE	00230080640	33.850,15
760	COMUNE DI PRAIA A MARE	00392090783	35.530,40
761	PROVINCIA DI BRINDISI	80001390741	2.655,83
762	COMUNE DI SASSOFERRATO	00172960429	141.433,18
763	COMUNE DI TRAVEDONA MONATE	00308240126	31.575,08
764	COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM	81001170653	247.964,92
765	CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO DELLA VENEZIA GIULIA	81001290311	402.539,10
766	COMUNE DI TORRECUSO	80002090621	39.825,80
767	COMUNE DI COTRONEI	00297910796	540.942,23
768	COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO	83000870713	577.693,04
769	COMUNE DI CIRÒ MARINA	00314310798	482.023,15
770	COMUNE DI SINAGRA	00216350835	91.636,45
771	COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO	00696400621	10.656,13
772	COMUNE DI NARDODIPACE	00319140794	125.137,29
773	COMUNITÀ MONTANA PARTENIO - VALLO DI LAURO	92071390642	113.020,95
774	COMUNE DI MARIANO COMENSE	81001190131	6.533,54
775	COMUNE DI LODI	84507570152	107.245,68
776	QUADRILATERO MARCHE UMBRIA S.P.A.	07555981005	1.008.867,24
777	AEM CREMONA SPA	00110040193	93.816,89
778	COMUNE DI CASTROLIBERO	80003730787	47.866,33
779	COMUNE DI ALBINEA	00441130358	60.801,10
780	COMUNE DI MONTAQUILA	00069590941	64.658,71
781	AZIENDA USL DELLA ROMAGNA	02483810392	252.131,85
782	COMUNE DI CATENANUOVA	80001380866	49.845,78
783	COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO	00389920786	129.646,54
784	COMUNE DI CUORGNÈ	83501110015	737.226,12
785	COMUNE DI SALA BOLOGNESE	80014630372	20.078,55
786	COMUNE DI ALVIGNANO	82001340619	156.935,28
787	COMUNE DI MONTEBELLUNA	00471230268	124.110,45



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

DIV. 6

N.	Denominazione Stazione Appaltante	PIVA/CF Stazione Appaltante	Entità contributo ammesso [€]
788	COMUNE DI CERVA	00188100796	38.347,21
789	COMUNE DI TUFILLO	83000570693	9.600,45
790	COMUNE DI BREDÀ DI PIAVE	80006200267	681.599,31
791	UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA	80007720271	1.315.854,35
792	COMUNE DI CAPENA	02652400587	26.664,00
793	COMUNE DI LAINATE	00856780150	89.953,03
794	COMUNE DI ABBASANTA	00068600956	143.466,56
795	CONSORZIO DI BONIFICA CELLINA MEDUNA	80003530930	239.326,77
796	COMUNE DI VILLORBA	80007530266	79.580,04
797	COMUNE DI CARPIGNANO SALENTINO	83001050752	99.893,16
798	PROVINCIA DI MASSA-CARRARA	80000150450	333.099,40
799	COMUNE DI BOLOGNA	01232710374	12.579.310,83
800	COMUNE DI TERELLE	81000190603	31.550,49
801	ROMA CAPITALE	02438750586	5.162.600,00
802	COMUNE DI CARAVAGGIO	00272830167	57.408,43
803	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE	01279680480	192.607,22
804	CONSORZIO DI BONIFICA VELIA	80021580651	52.494,82
805	PROVINCIA DI SASSARI	00230190902	540.416,53
806	COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI	00311520308	79.481,66
807	COMUNE DI PANETTIERI	00391660784	38.235,53
808	POLITECNICO DI TORINO	00518460019	1.586.831,26
809	REGIONE LAZIO	80143490581	389.634,78
810	COMUNE DI NOVARA DI SICILIA	00358500833	21.944,67
811	COMUNE DI ISOLA DEL LIRI	91000660604	84.469,47
812	AQA S.R.L.	02484440207	604.248,78
813	COMUNE DI SANTA MARINA	84000950653	231.340,70
814	COMUNE DI COLLE SANNITA	80001950627	299.493,55
815	UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE	00382520427	292.042,54
816	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO	80002590844	10.169,67
817	AZIENDA USL DI MODENA	02241850367	418.381,57
818	UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE DI VENEZIA	80010090274	5.068,06
819	COMUNE DI PATERNO CALABRO	80003870781	14.723,84
820	COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA	00355760786	388.915,35
821	PROVINCIA DI BRESCIA	80008750178	1.131.574,12
822	COMUNE DI SARZANA	00192320117	490.200,70
823	COMUNE DI LECCE	80008510754	185.447,17
824	COMUNE DI VARISELLA	83002070015	22.764,80
825	COMUNE DI SAN DONATO DI NINEA	00398580787	10.291,98
826	COMUNE DI POLLICA	84001230659	64.680,88
827	COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO	00366960540	39.273,95
828	REGGIA DI CASERTA	93094810616	387.867,87
829	COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA	00221740368	362.296,74



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

DIV. 6

N.	Denominazione Stazione Appaltante	PIVA/CF Stazione Appaltante	Entità contributo ammesso [€]
830	COMUNE DI BUSSOLENO	86501170012	18.148,48
831	COMUNE DI ASSISI	00313820540	9.929,09
832	COMUNE DI MOIO DELLA CIVITELLA	84000330658	68.859,98
833	COMUNE DI CESARÒ	84004050831	110.176,96
834	COMUNE DI PRAMAGGIORE	83003010275	8.473,05
835	COMUNE DI ARTA TERME	84001010309	4.904,15
836	COMUNE DI ROCCASECCA	81001750603	299.447,08
837	COMUNE DI CARLANTINO	82000860716	18.206,14
838	COMUNE DI MANTOVA	00189800204	65.074,45
839	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO	80003090794	498.999,83
840	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA	02481840201	275.896,52
841	COMUNE DI VERCELLI	00355580028	75.284,30
842	COMUNE DI POMARANCI	00347520504	55.453,56
843	REGIONE CAMPANIA - UFFICIO SPECIALE GRANDI OPERE	80011990639	1.334.419,43
844	COMUNE DI OTTATI	00547700658	98.422,11
845	COMUNE DI SERSALE	00300810793	25.467,01
846	COMUNE DI TAVIANO	00414500751	117.227,23
847	8° REPARTO INFRASTRUTTURE	80246030581	6.442.536,38
848	COMUNE DI ORDONA	81002190718	2.054,22
849	COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO	00372420547	47.662,38
850	COMUNE DI MAGLIANO VETERE	84000590657	16.213,44
851	COMUNE DI CALCINAIA	81000390500	245.203,92
852	COMUNE DI CERISANO	01109380780	12.234,71
853	CITTÀ DI MODUGNO	80017070725	160.116,13
854	ACQUE VERONESI SCARL	03567090232	674.831,81
855	AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA	00080700396	28.682,99
856	COMUNE DI FALCONE	00444370837	47.995,71
857	COMUNE DI MARTIRANO	00366940799	145.536,42
858	COMUNE DI MAIERÀ	00394620785	27.216,16
859	COMUNE DI ALTOMONTE	83002090781	163.782,88
860	COMUNE DI CELLINO SAN MARCO	91001750743	89.508,62
861	COMUNE DI PIETRAMELARA	80005470614	90.276,20
862	COMUNE DI ATRIPALDA	00095990644	193.390,25
863	COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA	00172960361	100.284,66
864	COMUNE DI PIETRAFITTA	80003650787	70.584,16
865	COMUNE DI CASAVATORE	00605360635	163.350,18
866	COMUNE DI ARCEVIA	00106720428	94.263,65
867	COMUNE DI CERIGNOLA	00362170714	314.755,25
868	COMUNE DI BISACQUINO	84000450829	98.225,78
869	COMUNE DI GRISOLIA	00431430784	62.334,91



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

DIV. 6

N.	Denominazione Stazione Appaltante	PIVA/CF Stazione Appaltante	Entità contributo ammesso [€]
870	COMUNE DI GIRIFALCO	00297440794	45.224,06
871	COMUNE DI CASAL VELINO	84001610652	191.990,39
872	COMUNE DI MADDALONI	80004330611	896.756,96
873	COMUNE DI SETTINGIANO	00323390799	39.708,89
874	COMUNE DI CASAPESENNA	81001750611	8.228,34
875	PROVINCIA DI POTENZA	80002710764	260.387,56
876	ECO.LAN. S.P.A.	01537100693	475.727,90
877	COMUNE DI TORRETTA	80020560829	46.835,86
878	COMUNE DI CONFLENTI	00238090799	83.578,79
879	COMUNE DI GROTTAGLIE	00117380733	15.568,28
880	A.T.E.R. DEL COMUNE DI ROMA	00410700587	682.740,32
881	COMUNE DI MASSA LUBRENSE	00637560632	291.982,85
882	COMUNE DI LIONI	00203920640	68.318,56
883	COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI	00442010351	109.937,91
884	AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE (ALER) DI VARESE-COMO MONZA BRIANZA-BUSTO ARSIZIO	00214310120	2.513.974,07
885	COMUNE DI CALABRITTO	82002170643	164.917,12
886	7° REPARTO INFRASTRUTTURE	80027410481	737.118,42
887	COMUNE DI GALLICCHIO	81000570762	11.439,53
888	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ISERNIA - VENAFRO	00071600944	208.769,14
889	ASL ROMA 3	04733491007	784.951,89
890	COMUNE DI ORIOLO	81001210780	19.406,48
891	PROVINCIA DI PAVIA	80000030181	16.248,38
892	PROVINCIA DI LATINA	80003530591	194.912,79
893	COMUNE DI SAN LORENZO DEL VALLO	01334414078	352.516,89
894	COMUNE DI PIZZO	00327770798	135.758,33
895	COMUNE DI LIVORNO	00104330493	51.341,68
896	COMUNE DI VILLAMAINA	82001050648	15.384,29
897	COMUNE DI SAN PIETRO AL TANAGRO	00533680658	11.413,26
898	COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA	00296600794	11.019,45
899	COMUNE DI FLORESTA	01582160832	69.828,11
900	COMUNE DI PATTI	00124600834	19.839,57
901	COMUNE DI TORRENOVA	95001680834	79.165,09
902	COMUNE DI LAGONEGRO	00229220769	96.630,61
903	COMUNE DI FORLÌ	00606620409	614.256,73
904	COMUNE DI MODENA	00221940364	3.827,65
905	COMUNE DI TRICASE	81000410753	5.602,05
906	COMUNE DI CASTELLINO DEL BIFERNO	00122590706	549.583,08
907	ASL PROVINCIA DI FOGGIA	03499370710	20.506,08
908	COMUNE DI ANDRETTA	82000670644	66.903,21
909	COMUNE DI LARIANO	87000270584	44.007,29
910	COMUNE DI OGLIASTRO CILENTO	81000650655	41.399,39



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

DIV. 6

N.	Denominazione Stazione Appaltante	PIVA/CF Stazione Appaltante	Entità contributo ammesso [€]
911	COMUNE DI VALLERANO	00080930563	163.835,67
912	COMUNE DI MONGIUFFI MELIA	87000390838	25.032,26
913	COMUNE DI CAGGIANO	00510420656	49.726,08
914	COMUNE DI ROTA GRECA	00368270781	12.000,54
915	COMUNE DI SANT'ANGELO A FASANELLA	00553600651	90.959,66
916	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ	02166020517	94.367,16
917	COMUNE DI AMOROSI	00141570622	25.704,13
918	COGESA SPA	92007760660	39.040,91
919	COMUNE di SORA	00217140607	34.797,78
920	ANAS S.P.A.	80208450587	28.216.805,49
921	COMUNE DI LIMATOLA	00141580621	49.832,92
922	COMUNE DI FARINDOLA	00231350687	11.331,31
923	COMUNE DI CLETO	86000750785	66.344,78
924	REGIONE CALABRIA	02205340793	14.553.856,90
925	COMUNE DI SORIANO CALABRO	00353840796	22.822,90
926	COMUNE DI VARNA	81000030213	156.716,19
927	COMUNE DI PESCARA	00124600685	29.575,59
928	COMUNE DI MISANO ADRIATICO	00391260403	115.527,62
929	COMUNITÀ DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO	92041200053	71.597,94
930	PROVINCIA DI PIACENZA	00233540335	806.567,28
931	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE	91017690396	1.176.155,80
932	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE	80013890324	435.603,01
933	COMUNE DI MOLITERNO	83000810768	34.920,15
934	COMUNE DI CARATE BRIANZA	01495680157	621.574,16
935	PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO - COMMISSARIO DISSESTO IDROGEOLOGICO ART. 10 D.L. 91/2014	97658780586	278.666,25
936	COMUNE DI CASOLA IN LUNIGIANA	00141290452	71.482,44
937	FERROVIE EMILIA ROMAGNA SRL	02080471200	276.707,33
938	COMUNE DI ODERZO	00252240262	157.634,90
939	COMUNE DI CENTOLA	84001790652	126.019,73
940	COSMARI SRL	80010900431	36.731,35
941	COMUNE DI ALBANELLA	82002390654	28.077,85
942	COMUNE DI CAPRI LEONE	00461850836	197.456,38
943	VIACQUA SPA	03196760247	101.016,29
944	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA LOMBARDIA E L'EMILIA ROMAGNA	80108810153	31.524,25
945	COMUNE DI TESIMO	82005150212	92.089,23
946	COMUNE DI CURSI	83000250759	140.451,31
947	COMUNE DI CERVICATI	80007080783	49.416,47
948	COMUNE DI CIRÒ	00341420792	95.524,24



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

DIV. 6

N.	Denominazione Stazione Appaltante	PIVA/CF Stazione Appaltante	Entità contributo ammesso [€]
949	COMUNE DI POMPIANO	01230950170	78.448,83
950	COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO	82000490415	136.758,93
951	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA	01874240342	1.731.030,36
952	COMUNE DI CARLOPOLI	00298170798	55.069,03
953	PROVINCIA DI ORISTANO	80004010957	97.615,05
954	1° REPARTO GENIO A.M.	97250110158	1.058.265,14
955	COMUNE DI CATANZARO	00129520797	68.161,03
956	PROVINCIA DI PARMA	80015230347	169.033,91
957	COMUNE DI POZZUOLI	00508900636	86.380,99
958	SOGESID S.P.A.	04681091007	126.101,60
959	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA	95039180120	59.304,54
960	COMUNE DI BAGNARA CALABRA	80002407080	13.229,04
961	COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA	00107990574	32.020,77
962	COMUNE DI CICERALE	81000790659	11.673,82
963	SILEA SPA	83004000135	204.916,78
964	COMUNE DI GIULIANO TEATINO	00239020696	29.614,24
965	COMUNE DI GINESTRA DEGLI SCHIAVONI	80004430627	288.387,55
966	COMUNE DI MONTELPARO	81000670448	5.928,36
967	COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI	00869560722	233.563,46
968	DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE DI TARANTO	80002890731	551.059,17
969	COMUNE DI PRATELLA	82001970613	1.413,51
970	COMUNE DI FOSSALTO	00069690709	103.258,81
971	GAIA SPA	01966240465	1.057.876,62
972	COMUNE DI GIUGGIANELLO	83000730750	97.896,48
973	COMUNE DI SCANDALE	00337940795	154.802,36
974	COMUNE DI SANT'ANDREA DI CONZA	82000590644	21.526,09
975	COMUNE DI FIUGGI	00127790608	47.998,82
976	E-DISTRIBUZIONE SPA	05779711000	2.518.446,46
977	COMUNE DI SANT'OMOBONO TERME	03990160164	11.834,08
978	COMUNE DI GIMIGLIANO	00296900798	32.567,95
979	COMUNE DI FOGGIA	00363460718	753.287,02
980	COMUNE DI SAN MARCO IN LAMIS	84001130719	56.249,17
981	COMUNE DI MONTELABBATE	00358330413	63.451,54
982	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BELLUNO	93005430256	490.207,66
983	COMUNE DI RICCIONE	00324360403	458.071,42
984	COMUNE DI CREMONA	00297960197	32.585,48
985	COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO	93006870872	65.980,85
986	COMUNE DI BARLETTA	00741610729	180.596,79
987	COMUNE DI CITTADELLA	81000370288	192.036,48
988	COMUNE DI SAN RUFO	83002540652	1.325,38



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

DIV. 6

N.	Denominazione Stazione Appaltante	PIVA/CF Stazione Appaltante	Entità contributo ammesso [€]
989	COMUNE DI RAVASCLETTO	84001650302	111.264,29
990	CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI	80045420637	267.614,90
991	COMUNE DI PISTICCI	81001230770	53.037,33
992	COMUNE DI SERRADIFALCO	00136780855	58.149,99
993	COMUNE DI VIBO VALENTIA	00302030796	12.391,23
994	CAMPUS REGGIO SRL	02460150358	153.535,25
995	COMUNE DI SOVERIA SIMERI	00296920796	12.230,25
996	ASL SALERNO	04701800650	97.032,08
997	COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO	80004390953	16.807,02
998	REGIONE MARCHE	80008630420	7.072.446,61
999	COMUNE DI NAPOLI	80014890638	3.279.589,35
1000	COMUNE DI MALVITO	80003430784	47.044,80
1001	COMUNE DI PENTONE	00220810790	16.719,40
1002	COMUNE DI LAGO	86000830785	24.904,36
1003	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA PISANA	01310860505	12.236.651,09
1004	PROVINCIA DI CUNEO	00447820044	15.740,29
1005	COMUNE DI BIVONA	80003970847	111.990,81
1006	FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO MILANO	04724150968	11.979.233,77
1007	COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO	00426640041	238.299,40
1008	COMUNE DI ASTI	00072360050	17.736,51
1009	COMUNE DI AVELLINO	00184530640	288.856,11
1010	COMUNE DI TREPULZI	00463680751	14.089,59
1011	COMUNE DI PROCIDA	00634830632	213.824,99
1012	COMUNE DI VARESE	00441340122	82.749,90
1013	ACER BO - AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA BOLOGNA	00322270372	458.061,02
1014	COMUNE DI LAIVES	80003880210	260.528,73
1015	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	03353020153	73.757,63
1016	COMUNE DI GUBBIO	00334990546	224.798,16
1017	COMUNE DI MARTIGNANO	80012330751	10.665,68
1018	ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA	00073840894	76.601,94
1019	COMUNE DI ORTELLE	83001010756	64.040,74
1020	COMUNE DI CAUTANO	00145030623	62.664,94
1021	AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE S.C.P.A.	01699440507	187.694,98
1022	COMUNE DI SANT'AGATA DE' GOTI	80000750622	163.002,40
1023	COMANDO GENERALE ARMA DEI CARABINIERI CENTRO UNICO CONTRATTUALE	97906210584	2.043.281,47
1024	AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO	92116650349	1.780.322,83



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

DIV. 6

N.	Denominazione Stazione Appaltante	PIVA/CF Stazione Appaltante	Entità contributo ammesso [€]
1025	COMUNE DI PAVIA	00296180185	76.341,21
1026	COMUNE DI MORRA DE SANCTIS	82000950640	59.962,45
1027	COMUNE DI SPERONE	00247690647	52.006,10
1028	COMUNE DI SOLBATE OLONA	00223640129	12.376,91
1029	COMUNE DI NOCARA	81000890780	26.647,39
1030	COMUNE DI MARTANO	00412440752	43.505,59
1031	COMUNE DI CASTELMEZZANO	80006950762	27.224,01
1032	COMUNE DI FRANCOLISE	83001080619	446.661,39
1033	COMUNE DI ARIENZO	80007270616	199.683,58
1034	COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI	00231100512	270.249,08
1035	COMUNE DI SANT'OLCESE	00620570101	105.611,38
1036	COMUNE DI ACERNO	00552610651	167.153,52
1037	COMUNE DI ANACAPRI	00511550634	19.754,83
1038	PROVINCIA DI CASERTA	80004770618	146.826,39
1039	COMUNE DI CREVALCORE	00316400373	178.928,82
1040	COMUNE DI MATRICE	00166140707	66.346,87
1041	COMUNE DI PETRIOLO	00286490438	28.781,85
1042	PROVVEDITORATO OPERE PUBBLICHE TOSCANA MARCHE UMBRIA	80027890484	235.054,37
1043	COMUNE DI VIZZINI	82002020871	1.300,14
1044	COMUNE DI ROGLIANO	80002530782	96.014,63
1045	COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO	81004130795	79.536,31
1046	COMUNE DI GIOIOSA IONICA	00288960800	90.993,95
1047	COMUNE DI JESI	00135880425	417.229,24
1048	COMUNE DI BONO	00197030901	262.363,04
1049	COMUNE DI MONDRAGONE	83000970612	2.904,36
1050	COMUNE DI FICARRA	00292200839	47.456,27
1051	PROVINCIA DI MANTOVA	80001070202	227.822,02
1052	COMUNE DI LUPARA	00196700702	13.724,89
1053	COMUNE MORANO CALABRO	83000670782	203.779,13
1054	COMUNE DI SCIGLIANO	80003890789	142.365,59
1055	5° REPARTO INFRASTRUTTURE	80019260282	180.222,08
1056	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	80034390585	661.387,14
1057	CITTÀ DI TORINO	00514490010	169.718,91
1058	FORMIGINE PATRIMONIO SRL	02980260364	10.819,06
1059	COMUNE DI BENESTARE	81000530808	11.083,14
1060	COMUNE DI BORGO VALBELLUNA	01225000254	75.097,68
1061	COMUNE DI GAMBATESA	80002130708	23.926,72
1062	AUTORITÀ RIFIUTI E RISORSE IDRICHE DELLA CALABRIA	97108910791	136.535,12
1063	COMUNE DI SAN PIETRO IN LAMA	80008360750	82.454,90
1064	COMUNE DI CALOLZIOCORTE	82001550167	21.784,86
1065	COMUNE DI VALLECORSIA	00274990605	13.680,09



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

DIV. 6

N.	Denominazione Stazione Appaltante	PIVA/CF Stazione Appaltante	Entità contributo ammesso [€]
1066	FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L.	05538100727	1.134.921,98
1067	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI E OSPEDALE GIOVANNI XXIII	04846410720	505.775,40
1068	COMUNE DI MOMPEO	00121720577	29.083,08
1069	COMUNE DI CAMISANO VICENTINO	80007050240	110.009,74
1070	COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA	00371880063	8.497,53
1071	COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRASTO DISSESTO IDROGEOLOGICO REGIONE CALABRIA	97068210794	439.312,60
1072	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	80014930327	297.097,40
1073	COMUNE DI SEGNI	87000150588	46.672,91
1074	COMUNE DI PECCIOLI	00201900503	78.288,84
1075	AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE	01772890933	278.780,72
1076	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO	80023730825	399.053,72
1077	COMUNE DI ISTRANA	80008050264	58.869,82
1078	SASSUOLO GESTIONI PATRIMONIALI SRL	03014250363	199.791,35
1079	COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE	00119580439	54.300,59
1080	COMUNE DI CEPRANO	80001790601	101.368,26
1081	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	01971350150	273.165,43
1082	CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE	03959000278	68.298,27
1083	COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO	03959350152	73.742,62
1084	COMUNE DI CAULONIA	00890760804	428.303,80
1085	COMUNE DI MONTERODUNI	80001790940	30.861,30
1086	COMUNE DI GRAZZANISE	80005670619	46.543,42
1087	COMUNE DI SAN FILI	80003010784	81.449,75
1088	COMUNE DI SUBIACO	86000560580	65.779,35
1089	COMUNE DI UDINE	00168650307	33.454,68
1090	CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI CASERTA	80005370616	66.359,44
1091	PROVINCIA DI MATERA	80000970774	154.547,09
1092	ASL TO4 - AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CIRIÉ, CHIVASSO E IVREA	09736160012	329.850,22
1093	COMUNE DI DAVOLI	00326880796	88.259,60
1094	CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA	80008840276	28.871,33
1095	CONSORZIO IRRIGUO DI CHIVASSO	82500010010	61.868,48
1096	COMUNE DI COPERTINO	80008830756	837.889,19
1097	CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA	91096830335	422.148,85
1098	COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO	81000070847	131.619,22
1099	TALETE S.P.A.	01767320565	152.656,74
1100	COMUNE DI CAMPODIPIETRA	80000870701	51.371,73



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

DIV. 6

N.	Denominazione Stazione Appaltante	PIVA/CF Stazione Appaltante	Entità contributo ammesso [€]
1101	COMUNE DI CAMEROTA	84001750656	49.275,01
1102	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI PAVIA	02613080189	556.282,07
1103	COMUNE DI ZAGAROLO	85003290583	257.621,57
1104	COMUNE DI MONTELLA	00235250644	123.055,93
1105	2° REPARTO GENIO A.M.	82010710588	3.920.899,40
1106	ACEA ATO 5 SPA	02267050603	1.281.775,38
1107	COMUNE DI SAMUGHEO	00073500951	296.663,67
1108	COMUNE DI COLLE SAN MAGNO	82005110604	17.013,59
1109	COMUNE DI TERRE DEL RENO	01988940381	617.671,01
1110	COMUNE DI BARONISSI	80032710651	86.709,38
1111	COMUNE DI PREZZA	00189230667	15.986,64
1112	PROVINCIA DI FERRARA	00334500386	39.395,36
1113	AZIENDA SANITARIA TOSCANA NORDOVEST	02198590503	314.719,27
1114	COMUNE DI BELMONTE PICENO	81001490440	1.625,09
1115	ISTITUTO NAZIONALE TUMORI - IRCCS FONDAZIONE "G. PASCALE"	00911350635	394.241,36
1116	COMUNE DI RUVO DI PUGLIA	00787620723	489.619,19
1117	COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	00204360465	30.900,86
1118	COMUNE DI MELFI	85000420761	25.440,57
1119	ASL BT	90062670725	35.722,76
1120	COMUNE DI STALETTI	00168290799	64.641,74
1121	COMUNE DI GALATI MAMERTINO	00425030830	2.486,10
1122	ASL LECCE	04008300750	384.441,81
1123	PROVINCIA DI COMO	80004650133	385.154,23
1124	COMUNE DI ALBETTONE	00538020249	24.678,62
1125	COMUNE DI PAUPISI	00061330627	242.126,89
1126	COMUNE DI BONNANARO	00237080908	26.006,40
1127	COMUNE DI TORRIGLIA	80007330105	51.468,04
1128	COMUNE DI ORSOMARSO	00404880783	154.459,63
1129	COMUNE DI SANT'ANGELO ALL'ESCA	81000550640	34.839,00
1130	GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA	00132330879	375.370,57
1131	COMUNE DI BARANO D'ISCHIA	83000730636	40.931,05
1132	COMUNE DI CASTELNUOVO DI CONZA	82003550652	68.900,34
1133	COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO	80002470609	13.592,55
1134	COMUNE DI NOVOLI	80001090754	370.637,34
1135	CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA	03428581205	3.385.475,42
1136	PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA	80001550401	348.546,94
1137	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "MAGNA GRÆCIA" DI CATANZARO	97026980793	213.324,29



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

DIV. 6

N.	Denominazione Stazione Appaltante	PIVA/CF Stazione Appaltante	Entità contributo ammesso [€]
1138	COMUNE DI ROCCHETTA A VOLTURNO	80002310946	34.048,14
1139	COMUNE DI CASTELFIORENTINO	00441780483	29.443,12
1140	COMUNE DI CASALBORDINO	00234500692	18.704,07
1141	COMUNE DI VACRI	00252790699	55.048,36
1142	COMUNE DI TERRANOVA SAPPO MINULIO	82001150802	6.092,87
1143	COMUNE DI COLONNA	84000880587	90.849,76
1144	COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA	00581960630	164.233,32
1145	COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA	82001510492	6.868,34
1146	COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO EX D.P.C.M. 7 AGOSTO 2023	97936230586	1.588.030,18
1147	COMUNE DI CATANIA	00137020871	39.123,42
1148	COMUNE DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	01608070643	205.020,42
1149	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI SASSARI	00124720905	29.863,68
1150	ASL ROMA 1	13664791004	1.395.927,82
1151	COMUNE DI SPEZZANO ALBANESE	88000290788	49.208,78
1152	COMUNE DI ACRÌ	00388670788	41.474,55
1153	COMUNE DI BORGO VELINO	00109190579	102.877,23
1154	AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI DI TERAMO	00920370673	84.524,08
1155	SOGIN S.P.A.	05779721009	1.247.096,52
1156	COMUNE DI MONTORO	02790550640	504.705,40
1157	COMUNE DI COLLI A VOLTURNO	00031500945	4.646,36
1158	ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO	00078330842	37.201,31
1159	COMUNE DI MOLFETTA	00306180720	352.976,96
1160	COMUNE DI CHIUDUNO	00278290168	4.272,97
1161	COMUNE DI RIVALTA DI TORINO	01864440019	11.124,75
1162	COMUNE DI PORTOSCUSO	81001870922	171.290,80
1163	COMUNE DI PAPASIDERO	83002140784	100.021,10
1164	COMUNE DI PONTE DI LEGNO	00649470176	7.041,67
1165	COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE	00163690241	73.882,14
1166	COMUNE DI FALCONARA	00343140422	48.929,06
1167	PROVINCIA DI CROTONE	91006950793	13.316,11
1168	COMUNE DI SASSARI	00239740905	323.183,73
1169	COMUNE DI FASANO	81001370741	210.281,35
1170	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI LODI	09322180960	76.759,01
1171	COMUNE DI PALERMO	80016350821	1.265.370,98
1172	COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA LIGURIA	95143700102	796.285,96
1173	ASST SETTE LAGHI	03510050127	411.098,00
1174	COMUNE DI LETOJANNI	00390050839	71.760,55



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

DIV. 6

N.	Denominazione Stazione Appaltante	PIVA/CF Stazione Appaltante	Entità contributo ammesso [€]
1175	EAV SRL	00292210630	7.730.630,56
1176	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA MS SPA	01095200455	425.603,16
1177	ASL ROMA 2	13665151000	43.070,15
1178	ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA	09315660960	232.881,81
1179	TRENITALIA S.P.A.	05403151003	11.855.532,42
1180	PROVINCIA DI SALERNO	80000390650	716.241,54
1181	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA	01629350198	205.177,50
1182	COMUNE DI MELE	00822790101	47.111,18
1183	COMUNE DI FOLLONICA	00080490535	3.259,09
1184	COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI	00127190627	146.946,73
1185	COMUNE DI ROCCA DI NETO	00239690795	75.588,18
1186	ASL CASERTA	03519500619	215.463,88
1187	COMUNE DI TEANO	80005990611	655.082,16
1188	S.EC.AM. SPA	80003550144	16.815,09
1189	CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE	80016450480	2.573.715,91
1190	COMUNE MONTE URANO	81000910448	63.321,23
1191	ASST NORD MILANO	09320420962	14.999,52
1192	CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO	80021470820	34.673,58
1193	AZIENDA SANITARIA DELL'ALTO ADIGE - RIPARTIZIONE TECNICO-PATRIMONIALE - COMPENSORIO DI BRESSANONE	00773750211	1.675.990,98
1194	COMUNE DI FORLIMPOPOLI	80005790409	18.365,11
1195	COMUNE DI BOLZANO	00389240219	312.073,77
1196	10° REPARTO INFRASTRUTTURE	80047200631	90.251,49
1197	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OOPP CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA E BASILICATA	95054920632	281.108,16
1198	COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA	00113230627	504.455,70
1199	AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD	96024110635	200.928,86
1200	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. PER IL VENETO – TRENTINO-ALTO ADIGE – FRIULI VENEZIA GIU	80010060277	1.729.581,24
1201	COMUNE DI VOLTURINO	82001670718	51.420,35
1202	COMUNE DI REINO	00269920625	142.377,43
1203	COMUNE DI GALATONE	82001290756	357.805,73
1204	AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE	93083840897	2.449.537,21
1205	COMUNE DI CASTELNUOVO PARANO	81002410603	102.018,36
1206	ROMA METROPOLITANE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	05397401000	6.416.475,12
1207	COMUNE DI VALLEMAIO	01626800609	30.677,12
1208	COMUNE DI OLEVANO ROMANO	02189120583	59.847,84



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

DIV. 6

N.	Denominazione Stazione Appaltante	PIVA/CF Stazione Appaltante	Entità contributo ammesso [€]
1209	VENETO STRADE SPA	03345230274	3.044.493,33
1210	COMUNE DI SELLIA	00311650790	50.685,16
1211	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, LIGURIA SEDE COORDINATA GENOVA	80093050013	263.707,84
1212	COMUNE DI FROSINONE	00264560608	165.466,51
1213	COMUNE DI GENZANO DI ROMA	02242320584	196.276,42
1214	CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO	04559000825	62.700,49
1215	RETE FERROVIARIA ITALIANA	01585570581	141.816.420,45
1216	COMUNE DI SAPRI	84000130652	79.509,95
1217	AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE	92033190395	8.786.104,34
1218	COMUNITÀ MONTANA DEL TITERNO E ALTO TAMMARO	92046550627	909.876,00
1219	COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO	00084640838	12.626,17
1220	AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISITI S.P.A.	05017630152	2.685.053,27
1221	COMUNE DI ALCARA LI FUSI	00144310836	38.444,66
1222	FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI S.R.L.	05541630728	2.788.574,71
1223	COMUNE DI LOZZO ATESTINO	82001370285	301.128,50
1224	FERROVIE DELLA CALABRIA SRL	02355890795	1.185.487,84
1225	COMUNE DI PORTIGLIOLA	81001610807	38.742,60
1226	COMUNE DI COLLE SANTA LUCIA	00208500256	32.621,07
1227	COMUNE DI VALLATA	81000190645	60.518,15
1228	COMUNE DI CONTIGLIANO	00109090571	157.601,90
1229	COMUNE DI VILLA CASTELLI	00205780745	98.205,84
1230	COMUNE DI BOJANO	80002190702	145.496,29
1231	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) OVEST MILANESE	09319650967	207.220,24
1232	DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA DI ROMA	80244410587	1.194.957,40
1233	PROVINCIA DI FOGGIA	00374200715	2.139.893,97
1234	COMUNE DI BELLA	00224880765	98.057,17
1235	COMUNE DI PUSIANO	00512860131	42.282,57
1236	COMUNE DI ZAMBRONE	00313730798	65.349,68
1237	COMUNE DI MONFALCONE	00123030314	117.553,39
1238	COMUNE DI CARMIANO	80010510750	151.532,61
1239	COMUNE DI LOCOROTONDO	00905560728	29.534,00
1240	AMA SPA	05445891004	68.679,12
1241	COMUNE DI SAN SOSTI	00395970783	37.822,82
1242	COMUNE DI LEVERANO	80008070759	142.103,26



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative
DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI
DIV. 6

N.	Denominazione Stazione Appaltante	PIVA/CF Stazione Appaltante	Entità contributo ammesso [€]
1243	COMUNE DI CERRO AL VOLTURNO	80001890948	124.126,02
1244	COMUNE DI STILO	81001070804	25.500,27
1245	CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA	80000100802	344.745,55
1246	COMUNE DI SAN MARTINO DI FINITA	00404280786	102.411,29
1247	COMUNE DI LUCERA	82000950715	499.895,40
1248	COMUNE DI LAMEZIA TERME	00301390795	505.462,05
1249	PROVINCIA DI SAVONA	00311260095	212.008,96
1250	COMUNE DI REGALBUTO	80000660862	61.201,12
1251	COMUNE DI MESSINA	00080270838	899.624,43
1252	COMUNE DI NOVENTA PADOVANA	80009610280	38.334,91
1253	AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE	02443880998	6.106.228,66
1254	COMUNE DI CUGNOLI	80003250687	85.223,28
1255	COMUNE DI PIANA DI MONTE VERNA	82001510617	27.643,78
1256	AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE "SAN CARLO" - POTENZA	01186830764	156.036,98
1257	FERROTRAMVIARIA S.P.A.	00431220581	1.777.647,41
1258	COMUNE DI BAIANO	00245240643	29.915,28
1259	COMUNE DI PIETRAVAIRANO	80008330617	193.584,16
1260	COMUNE DI SANTELENA SANNITA	80000470940	132.938,66
1261	UNIONE DEI COMUNI "CASTELLI MORENICI"	90025280208	78.621,72
1262	REGIONE ABRUZZO	80003170661	213.044,29
1263	PROVINCIA DI FERMO	90038780442	492.367,82
1264	COMUNE DI CARPINONE	00038870945	27.568,74
1265	COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI	00827390725	43.055,56
1266	COMUNE DI CAPRACOTTA	00057170946	23.877,54
1267	ABBANO S.P.A.	02934390929	5.869.188,27
1268	COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA	00275560837	142.589,81
1269	COMUNE DI LIMINA	80006220836	7.737,50
1270	CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO (ASI)	80003310622	166.154,92

Totale complessivo ammissibile 693.674.960,47

ART. 2

Non risultano ammissibili le richieste di accesso al Fondo delle seguenti stazioni appaltanti, non pervenute nei termini a mezzo PEC all'indirizzo: adeguamentoprezzi.dgespa@pec.mit.gov.it:



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

DIV. 6

N.	Denominazione Stazione Appaltante	ID Richiesta	Codice Univoco Richiesta
1	COMUNE DI BRUGINE	11689	FONDO-AP08-2024-B213030860a9f7226b1f6cb5bfl1ef67eb87c
2	COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE	12429	FONDO-AP08-2024-A006605c2f6f95ad543d2e18f74c2a69197b
3	COMUNE DI ACI CATENA	12210	FONDO-AP08-2024-A027d2664c405df8bc87dc347f9dad4c4f818
4	COMUNE DI ALAGNA VALSESIA	11988	FONDO-AP08-2024-A11926b57b3728f2e3c940ff1e314590767f
5	COMUNE DI ALFIANELLO	11353	FONDO-AP08-2024-A188817003260730ec4b5f012f577e2ea750
6	COMUNE DI BITRITTO	12174	FONDO-AP08-2024-A894c3b840bddba744ee64cabfd839164f8
7	COMUNE DI CAMPOGALLIANO	12804	FONDO-AP08-2024-B53905701259c8320dfc9132a1b29c6f2545
8	COMUNE DI CAMPOLI APPENNINO	12408	FONDO-AP08-2024-B543fa27e0ac4c293b589ac9aec30d8c134d
9	COMUNE DI CAPANNORI	12114	FONDO-AP08-2024-B64869017a98265afe122f2cd3f0e8a5c608
10	COMUNE DI FARDELLA	11336	FONDO-AP08-2024-D4970c29107745f40ceb37a2e5f1783ea1e5
11	COMUNE DI FURCI	12323	FONDO-AP08-2024-D82338ab79fbc4d7c126490e5c268589009e
12	COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA	12895	FONDO-AP08-2024-E027f11d495892e6ee80ae184f7a6f23c921
13	COMUNE DI GRAMMICHELE	11339	FONDO-AP08-2024-E133c8a5ee997135b775eab565b67ab30714
14	COMUNE DI LESINA	11990	FONDO-AP08-2024-E549fdabd73ada263a738d8c1e71160b5cf1
15	COMUNE DI MARANO PRINCIPATO	11510	FONDO-AP08-2024-E915c1ed4961ac1665936963477d51a5de00
16	COMUNE DI MAZARA DEL VALLO	12662	FONDO-AP08-2024-F061f137367929c8ad03d710160d21945926
17	COMUNE DI MESORACA	11736	FONDO-AP08-2024-F1578b73a660cc42c6268fd7800137e28dc4
18	COMUNE DI POLISTENA	12221	FONDO-AP08-2024-G791a131387461d83fbd45dff83ae66bc3d
19	COMUNE DI RHO	12315	FONDO-AP08-2024-H2646b117790b408c6a957a506fc34444c40
20	COMUNE DI ROVIGO	12943	FONDO-AP08-2024-H620f698a9b8b668e1fd9348a6fc5340dc92
21	COMUNE DI SELLIA MARINA	12871	FONDO-AP08-2024-I590dad13ee15fbf1c479db7573013a5556c
22	COMUNE DI SOMMATINO	11928	FONDO-AP08-2024-I82412c7e29c36d0387ce8eda217fa72b6e3
23	COMUNE DI STELVIO	12289	FONDO-AP08-2024-I9483f3a4191ebbe40413ee9de7e84bddb67
24	COMUNE DI TREVENUOLO	11529	FONDO-AP08-2024-L3969247854255212d7b10468b67c029f55a
25	COMUNE DI TURI	12947	FONDO-AP08-2024-L472376bbd3d7d5deb38bf2aab9cecc0124e
26	COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	12046	FONDO-AP08-2024-H769127f4b4d0288d5ed9f9df79a443a2b6e
27	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO SPA	12793	FONDO-AP08-2024-A5151f4acfa0a8d0b3a0b47e538f8266321f
28	CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO SUD PUGLIA	12294	FONDO-AP08-2024-A662717e6b5ce99a4dcb0c8f1812bf6fcf8a



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative
DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI
DIV. 6

N.	Denominazione Stazione Appaltante	ID Richiesta	Codice Univoco Richiesta
29	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA	11415	FONDO-AP08-2024-C5732636cea484b51ddcd1ff77130dfa3b0
30	PROVINCIA DI FROSINONE	12339	FONDO-AP08-2024-D81059149a9f9f9812598c4abf23e36fa7a9
31	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA SICILIA E LA CALABRIA	12577	FONDO-AP08-2024-G273ff49599d7d421e53b1608143ca67875e
32	S.I.I. S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL BIELLESE E VERCELLESE	12646	FONDO-AP08-2024-L7500699d85c4e0b02e3161dac5f473b8bdc

ART. 3

Non risultano ammissibili le istanze di accesso al Fondo delle seguenti stazioni appaltanti concernenti contratti di appalto per i quali si è già avuto accesso al Fondo Opere Indifferibili (FOI):

N.	Denominazione Stazione Appaltante	PIVA/CF Stazione Appaltante	ID Scheda	Codice CIG	Entità del contributo non ammissibile [€]
1	COMUNE DI CATANIA	00137020871	31021	98567130E3	16.452,46
2	COMUNE DI NICOLOSI	00147070874	27744	9763211896	9.749,34
			30065	97983015C6	8.916,63
3	COMUNE DI TERNI	00175660554	29855	98454019EB	84.976,11
4	COMUNE DI RAGUSA	00180270886	27458	95722663CB	19.710,05
5	COMUNE DI BRESSANONE	00188450217	28988	9742415F2D	35.154,73
			29913	9527705EE1	23.671,33
6	COMUNE DI ROVIGO	00192630291	31042	9358668924	42.633,26
7	COMUNE DI SPINETE	00197250707	30293	A002A65CFD	10.945,78
8	COMUNE DI SAN BIASE	00202560702	29140	932849666C	10.820,58
9	COMUNE DI SEFRO	00210940433	26395	94192692AD	15.130,88
			26397	94192692AD	14.750,33
			26399	9391791F19	4.771,74
10	COMUNE DI AGROPOLI	00252900659	29199	9572394D69	21.584,74
11	COMUNE DI ROCCAPIEMONTE	00281590653	30817	9562373FD1	2.644,54
12	COMUNE DI PAVIA	00296180185	30308	9704759C77	17.569,14
13	COMUNE DI SERSALE	00300810793	29460	9879076769	7.089,46
14	COMUNE DI BROLO	00324280833	29835	987919599C	43.676,52



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative
DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI
DIV. 6

N.	Denominazione Stazione Appaltante	PIVA/CF Stazione Appaltante	ID Scheda	Codice CIG	Entità del contributo non ammissibile [€]
15	AZIENDA ULSS6 EUGANEA	00349050286	26404	936711322F	113.165,01
16	COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO	00410340871	30783	9559071AED	17.470,92
17	COMUNE COSTA VOLPINO	00572300168	29367	9493093C28	41.066,65
18	COMUNE DI CASALEONE	00659900237	29903	9260410C12	99.242,71
19	COMUNE DI LEGNANO	00807960158	27198	981137177A	84.487,72
20	COMUNE DI JENNE	01300520580	29828	9281312CF2	63.895,27
21	RETE FERROVIARIA ITALIANA	01585570581	27708	9422596C31	41.534,90
22	COMUNE DI SURBO	01862180757	28155	90365458D5	126.984,97
23	COMUNE DI FISCAGLIA	01912970389	30724	95288385DF	115.860,20
24	COMUNE DI NEROLA	02457750582	28458	9238645309	204.962,18
25	AZ. SOCIO SANIT. TERR.LE (ASST) OVEST MILANESE	09319650967	31228	9339722669	78.212,99
26	COMUNE DI RECALE	80000770612	30080	9573052C69	89.254,35
27	PROVINCIA DI MATERA	80000970774	30889	95221051A1	24.249,22
28	COMUNE DI CALTANISSETTA	80001130857	26714	9509458CFB	30.037,00
29	COMUNE DI GRASSANO	80002540773	28877	95561890A3	23.009,62
30	COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI	80002730846	28171	9729455841	63.831,49
31	PROVINCIA DI COSENZA	80003710789	28526	9612457275	56.746,96
32	COMUNE DI CERMIGNANO	80003870674	28321	9450186C2E	45.066,64
33	COMUNE DI LAIVES	80003880210	30547	9682268C4E	391.201,99
34	COMUNE DI SONNINO	80004450591	27701	9497328300	21.938,26
35	PROVINCIA DI BERGAMO	80004870160	28103	97221403BB	141.218,42
36	COMUNE DI SAN PIETRO CLARENZA	80008250872	28259	9865376DCE	44.111,82
37	COMUNE DI TARANTO	80008750731	30740	9804672F47	85.534,20
38	COMUNE DI SAVA	80009650732	27780	9532919D9C	25.395,74
39	COMUNE DI PIOVE DI SACCO	80009770282	29193	9726141974	178.385,98
40	COMUNE DI ADELFA	80017830722	30540	A0050993B6	13.946,77
41	COMUNE DI CARDITO	80103860633	28464	9527738A1E	54.525,11
			28494	9528064725	20.686,94
42	COMUNE DI VALLEROTONDA	81000050609	30636	95393210B9	120.204,83
43	COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO	81000070847	30785	9502518DE9	16.013,47
44	COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM	81001170653	29563	956781390E	3.217,65
45	COMUNE DI CASTEL VISCARDO	81001330554	30810	92953594E8	57.009,34
46	COMUNE DI SANT'ANDREA DI CONZA	82000590644	30836	9782742E12	49.723,69
47	COMUNE DI CURSI	83000250759	28378	9482400406	34.437,06
48	COMUNE DI LENTELLA	83000350690	30438	98727177CC	14.054,33
49	COMUNE DI TORREBRUNA	83000550695	28149	9798218149	11.473,52
50	COMUNE DI MELPIGNANO	83000910758	30727	9689862714	3.467,06



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative
DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI
DIV. 6

N.	Denominazione Stazione Appaltante	PIVA/CF Stazione Appaltante	ID Scheda	Codice CIG	Entità del contributo non ammissibile [€]
51	COMUNE LAINO BORGO	83002040786	30731	92560237CF	125.824,42
			30739	9256027B1B	95.346,50
52	COMUNE VACCARIZZO ALBANESE	84000210785	27360	9311805892	34.287,91
53	COMUNE DI CESARÒ	84004050831	29017	9497488708	15.529,86
Importo totale non ammissibile					3.266.861,29

ART. 4

Non risultano ammissibili le istanze di accesso al Fondo delle seguenti stazioni appaltanti concernenti CIG di contratti relativi a servizi e/o forniture e, pertanto, non rientranti tra gli “appalti pubblici di lavori” ai quali si applica l’art. 26, comma 1, del D.L. n. 50/2022 e s.m.i.:

N.	Denominazione Stazione Appaltante	PIVA/CF Stazione Appaltante	ID Scheda	Codice CIG	Entità contributo non ammissibile [€]
1	2° REPARTO GENIO A.M.	82010710588	27821	91866539DF	75.396,24
2	ASL TARANTO	02026690731	26535	816946796E	575.569,33
3	AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI	00300650256	28449	7687498409	1.499.100,42
4	CAMBIAMO S.P.A.	03077890360	30496	960563980F	296.977,65
5	COMUNE DI CAMPOMARINO	82004690705	29275	9081571D75	25.624,03
6	COMUNE DI CASTEL DI LUCIO	85000850835	27660	Z3C380C35C	10.001,58
7	COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA	80004280840	29042	9232597411	544.738,34
8	COMUNE DI NAPOLI	80014890638	29442	6434749AD9	408.513,88
9	COMUNE DI PESARO	00272430414	27114	B3521245D2	23.830,08
10	IST. NAZIONALE TUMORI - IRCCS FOND.NE "G. PASCALE"	00911350635	30568	8325717703	91.598,39
11	ABBANO S.P.A.	02934390929	26901	82015136A1	1.337.887,78
			26903	8201599D97	629.778,20
			26904	82016095DA	1.201.737,24
			26905	8201623169	239.025,61
			28702	8201596B1E	171.190,67
			29154	8020497381	43.354,43
			Totale Abbano S.p.A.		3.622.973,93



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative
DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI
DIV. 6

N.	Denominazione Stazione Appaltante	PIVA/CF Stazione Appaltante	ID Scheda	Codice CIG	Entità contributo non ammissibile [€]
12	E-DISTRIBUZIONE SPA	05779711000	28983	7558117375	860,42
			28991	755810598C	152,74
			29014	75905331FD	33,74
			29028	759158561F	453,81
			29037	7543968754	629,77
			29068	78070895A6	451,26
			29074	775695381C	1.424,24
			29075	7809154DBB	20,36
			29080	7922347F8C	9,79
			29128	7710944848	542,38
			29167	77572079B7	990,74
			29175	7946242656	3.860,83
			29200	7756941E33	2.860,10
			29201	7756935941	0,52
			29206	7756919C0C	2.508,68
			29211	7756923F58	205,32
			29214	7756936A14	741,70
			29314	7747384F83	1.455,27
			29364	7757150AAD	1.465,25
			29395	7757180371	1.532,57
			29398	7757162496	1.058,03
			Totale e-Distribuzione S.p.A.		21.257,52
Importo totale non ammissibile					7.195.581,39

ART. 5

Sono ammesse le richieste di integrazione IVA, per un importo complessivo pari a € 314.559,23, avanzate dalle stazioni appaltanti che hanno presentato richiesta di accesso al Fondo nell'ambito della IV finestra temporale 2024 (AP08), come riportato nella seguente tabella, precisando che ciascun importo risulta già incluso nel contributo ammissibile indicato nella Tabella 1 dell'art. 1, in relazione alle medesime stazioni appaltanti.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative
DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI
DIV. 6

STAZIONE APPALTANTE	ID SCHEDA	CODICE CIG	CODICE CUP	ENTITÀ CONTRIBUTO RICHIESTO [€]	IMPORTO IVA DA INTEGRARE [€]	NOTA PROT.	CODICE FONDO
COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI	16812	8754537878	C41E19000010002	92.488,26	13.063,74	7820 05/06/2025 8937 20/06/2025	AP04
A. DI.SU. PUGLIA	12532	737705063D	H73I18000000005	52.693,86	5.269,39	4856 23/04/2025	AP04
	13621	852436615C	H93G16000780006	15.695,29	1.569,53	4856 23/04/2025	AP04
	13637	852436615C	H93G16000780006	72.137,03	7.213,70	4856 23/04/2025	AP04
	18165	737705063D	H73I18000000005	47.808,27	4.780,83	4856 23/04/2025	AP05
	18168	737705063D	H73I18000000005	2.360,70	236,70	4856 23/04/2025	AP05
COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO	18972	93491044AF	E83B17000430002	176.437,22	38.816,19	4956 23/04/2025 17993 08/10/2025	AP05
COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA	19385	8474536058	C49H18000060007	614.875,26	61.487,57	17528 02/10/2025	AP05
COMUNE DI MACCHIA D'ISERNIA	19214	9033646083	D74H20000720001	106.266,04	23.372,80	17242 30/09/2025	AP05
	22056	946262110	D73H19000900006	48.377,84	10.643,12	17242 30/09/2025	AP06
	30164	94626211E1	D73H19000900006	54.951,50	5.166,40	17242 30/09/2025	AP08
COMUNE DI FICARRA	21882	8465469603	E34E15001170002	69.432,29	6.943,23	14336 19/08/2025	AP06
	30119	8465469603	E34E15001170002	36.830,04	3.683,00	14336 19/08/2025	AP08
COMUNE DI SCAFATI	22839	90374389C2	G89H09000440003	737.630,27	73.763,03	4069 10/04/2024	AP06
	26299	90374389C2	G89H09000440003	40.025,37	4.002,54	4069 10/04/2024	AP07
COMUNE DI SCANDALE	24891	97852557DF	J67H21009910001	39.059,54	3.905,95	16390 18/09/2025	AP07
	24910	97852557DF	J67H21009910001	51.426,18	5.142,61	16390 18/09/2025	AP07
PROVINCIA DI VICENZA	23704	9365520F95	F32B17002330005	85.296,85	8.180,77	17814 07/10/2025	AP07
	23716	93252331B7	F34E21000540001	103.090,70	10.309,07	17814 07/10/2025	AP07
	23718	93252331B7	F34E21000540001	26.733,79	2.673,38	17814 07/10/2025	AP07
COMUNE DI VACRI	31096	9527381385	D22H22000490001	50.043,96	5.004,40	17339 01/10/2025	AP08
COMUNE DI TRIVIGLIANO	22165	86348886FE	C23H19000470001	87.869,47	19.331,28	19752 29/10/2025	AP06

Totale importo IVA 314.559,23

ART. 6

Sono ammesse le richieste di integrazione IVA, per un importo complessivo pari a € 160.807,24 in favore delle stazioni appaltanti che non hanno presentato richiesta di accesso al Fondo nella IV finestra temporale 2024 (AP08) precisando che ciascun importo riportato nella seguente tabella non è computato nella Tabella 1 dell'art. 1.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative
DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI
DIV. 6

STAZIONE APPALTANTE	ID SCHEDA	CODICE CIG	CODICE CUP	ENTITÀ CONTRIBUTO RICHIESTO [€]	IMPORTO IVA DA INTEGRARE [€]	NOTA PROT.	CODICE FONDO
COMUNE DI MALALBERGO	3414	8557497DE9	B53J17000370004	93.208,42	9.320,84	3247 28/03/2025	AP02
	19308	8557497DE9	B53J17000370004	179.533,90	17.953,39	3247 28/03/2025	AP05
COMUNE DI VICO DEL GARGANO	19114	8777442E44	F64H16000640006	136.143,39	29.951,55	15154 03/09/2025 15179 03/09/2025	AP05
	19115	8777442E44	F64H16000640006	138.920,52	30.562,51	15154 03/09/2025 15179 03/09/2025	AP05
	19117	8777442E44	F64H16000640006	134.572,27	29.605,90	15154 03/09/2025 15179 03/09/2025	AP05
COMUNE DI DERVIO	22517	947227509D	C74H20000700002	35.732,23	3.573,22	8627 16/06/2025	AP06
COMUNE DI ISNELLO	23861	8657385C19	J57D18000200002	79.953,13	7.995,31	11445 18/07/2025	AP07
COMUNE DI PETINA	22297	8936293E42	J14H20001460006	12.659,20	2.785,02	19363 23/10/2025 19531 24/10/2025	AP06
	25947	8936293E42	J14H20001460006	48.033,55	10.567,38		AP07
	25963	893636058F	J14H20001450006	84.055,10	18.492,12		AP07

Totale importo IVA 160.807,24

ART. 7

Non risultano ammissibili le richieste di accesso al Fondo presentate dai Comuni di: Tarsia, Poggio Bustone, Mareno di Piave, Gaggi, Consorzio Bonifica Dugali Navigli – Adda Serio e Regione Veneto a seguito di espressa rinuncia alle stesse, come indicato nelle premesse del presente decreto.

ART. 8

Entro 5 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente decreto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica alla Ragioneria generale dello Stato l'elenco delle istanze ritenute ammissibili, completo, per ciascuna istanza, del codice CUP e dell'importo del Fondo prosecuzione opere pubbliche. La Ragioneria generale dello Stato, entro i successivi 5 giorni, provvede per i CUP riferiti ai progetti PNRR e PNC ad aggiornare il quadro dei finanziamenti dei singoli progetti sui sistemi di monitoraggio con l'indicazione delle risorse assegnate. Gli enti locali, entro i successivi 10 giorni, sono tenuti ad aggiornare tempestivamente il quadro economico e il cronoprogramma finanziario, anche detto piano dei costi.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative
DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI
DIV. 6

ART. 9

Il presente decreto, successivamente alla registrazione da parte degli Organi di controllo, sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Loredana CAPPELLONI

N5-26 - Amianto: pubblicato sulla GU il decreto legislativo n. 213/2025 di attuazione della direttiva europea 2023/2668

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo di attuazione delle nuove disposizioni introdotte dalla direttiva europea sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sul tema (vedasi notizia N6-24 di ANCE FVG Informa n°2/2024) per informare che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9/1/2026 il decreto legislativo n. 213/2025 di attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.

Il decreto, che entrerà in vigore il prossimo 24 gennaio, introduce importanti modifiche al Titolo IX, Capo III, del D.lgs. n. 81/2008 (T.U. sicurezza).

Si fa riserva di illustrare tali modifiche con una successiva nota di approfondimento.

N6-26 - Nota Ance sulle modifiche al Titolo IX del TUSL sull'amianto

Una nota Ance mette a confronto il testo previgente e quello vigente del capo III del Titolo IX sulla protezione dei rischi connessi all'esposizione all'amianto, a seguito delle recenti modifiche legislative

Facendo seguito alle numerose comunicazioni in materia di amianto, si allega una nota contenente una tabella di confronto tra il testo previgente e quello vigente del TUSL, come modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 213, recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione all'amianto durante il lavoro.

Si ricorda che il tema ha visto coinvolta l'ANCE, tramite la FIEC a livello europeo, e ha richiesto una sinergia di azioni con Confindustria, anche a livello nazionale ai fini del recepimento della direttiva. In più occasioni è stato rappresentato alle istituzioni competenti che la direttiva (UE) 2023/2668 introduce numerosi nuovi adempimenti, particolarmente onerosi per i datori di lavoro. In linea generale, il decreto n. 213 ne recepisce in larga parte in modo conforme le disposizioni e provvede ad aggiornare il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

ARTICOLI D. LGS. N. 81/2008 OGGETTO DI MODIFICHE DA PARTE DEL D. LGS. N. 231/2025	TESTO ANTE MODIFICA	TESTO MODIFICATO (IN GRASSETTO LE MODIFICHE)	OSSERVAZIONI
Articolo 244 Registrazione dei tumori e degli effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità	3. Presso l'INAIL è costituito il registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale e dei casi di effetti avversi per la salute da esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione, con sezioni rispettivamente dedicate: a) ai casi di mesotelioma, sotto la denominazione di Registro nazionale dei mesoteliomi (ReNaM);	a) ai casi di cui all'allegato XLIII-ter dell'articolo 261 del presente decreto sotto la denominazione Neoplasie correlate all'amianto;	Viene richiamato, al capo II del Titolo IX, con riferimento al registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale e dei casi di effetti avversi per la salute da esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione, il nuovo allegato XLIII-ter che riporta le malattie professionali correlate all'amianto con diagnosi medica di patologie.
Articolo 246 Campo di applicazione	Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente decreto si applicano a tutte le rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un'esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate.	1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente decreto si applicano a tutte le attività lavorative, ivi compresi i lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione, la rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, lo smaltimento e il trattamento dei relativi rifiuti, nonché la bonifica delle aree interessate, l'attività estrattiva o di scavo in pietre verdi, la lotta antincendio o gestione delle emergenze in eventi naturali estremi, nelle quali vi è rischio per la salute dei lavoratori, che deriva o può derivare dall'esposizione all'amianto, durante il lavoro.	Il campo di applicazione è stato ampliato: rientrano nel capo III del Titolo IX tutte le attività lavorative, ivi compresi i lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione, la rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, lo smaltimento e il trattamento dei relativi rifiuti, nonché la bonifica delle aree interessate, nonché l'attività estrattiva o di scavo in pietre verdi, la lotta antincendio o gestione delle emergenze in eventi naturali estremi, nelle quali vi è rischio per la salute dei lavoratori, che deriva o può derivare dall'esposizione all'amianto, durante il lavoro. Tale estensione, pur ispirata al considerando (3) della direttiva 2023/2668, ricomprende attività non esplicitamente

richiamate dalla direttiva stessa (es. attività in pietre verdi).

Articolo 247 Definizioni	1. Ai fini del presente capo il termine amianto designa i seguenti silicati fibrosi: a) l'actinolite d'amianto, n. CAS 77536-66-4; b) la grunerite d'amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5; c) l'antofillite d'amianto, n. CAS 77536-67-5; d) il crisotilo, n. CAS 12001-29-5; e) la crocidolite, n. CAS 12001-28-4; f) la tremolite d'amianto, n. CAS 77536-68-6.	1. Ai fini del presente capo il termine amianto designa i seguenti silicati fibrosi, classificati come sostanze cancerogene di categoria 1 A, a norma dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008: a) l'actinolite d'amianto, n. CAS 77536-66-4; b) la grunerite d'amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5; c) l'antofillite d'amianto, n. CAS 77536-67-5; d) il crisotilo, n. CAS 12001-29-5; e) la crocidolite, n. CAS 12001-28-4; f) la tremolite d'amianto, n. CAS 77536-68-6.	In linea con la direttiva, è stato modificato il termine amianto che indica i sei silicati fibrosi, classificati come sostanze cancerogene di categoria 1 A a norma dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Articolo 248 Individuazione della presenza di amianto	1. Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto.	1. Prima di intraprendere lavori di demolizione, di manutenzione o di ristrutturazione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto. Per gli edifici realizzati antecedentemente alla data dell'entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, il datore di lavoro provvede a chiedere informazioni ai proprietari dei locali, ad altri datori di lavoro e ottenendole da altre fonti, compresi i registri pertinenti. Se tali	Il datore di lavoro, prima di intraprendere lavori di demolizione, di manutenzione <u>o di ristrutturazione</u>, adotta ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali. Nel caso di edifici realizzati antecedentemente alla data dell'entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, il datore di lavoro provvede a chiedere informazioni ai proprietari dei locali, ad altri datori di lavoro e ottenendole da altre fonti, compresi i registri pertinenti. Se tali informazioni non sono disponibili, il

informazioni non sono disponibili, il datore di lavoro provvede all'esame della presenza di materiali contenenti amianto mediante un operatore qualificato conformemente alle leggi e alle prassi nazionali e acquisisce il risultato di tale esame prima dell'inizio dei lavori. Il datore di lavoro mette a disposizione di un altro datore di lavoro, su richiesta ed esclusivamente al fine di ottemperare all'obbligo di cui al presente comma, tutte le informazioni ottenute nell'ambito di tale esame.

datore di lavoro provvede all'esame della presenza di materiali contenenti amianto facendo ricorso ad una nuova figura introdotta dalla Direttiva e recepita nell'ordinamento nazionale, ossia l'operatore qualificato conformemente alle leggi e alle prassi nazionali e acquisisce il risultato di tale esame prima dell'inizio dei lavori.

Il datore di lavoro mette a disposizione di un altro datore di lavoro, su richiesta ed esclusivamente al fine di ottemperare all'obbligo di cui al presente comma, tutte le informazioni ottenute nell'ambito di tale esame.

Si ricorda che, nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili come definiti nel Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008, il committente dei lavori elabora il piano di sicurezza e coordinamento che deve contenere l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti, quali quelli di esposizione all'amianto, con riferimento, tra l'altro, all'area del cantiere.

Articolo 249
Valutazione del
rischio

1-bis. Per qualsiasi attività lavorativa che possa presentare un rischio di esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, il datore di lavoro valuta i rischi in modo da stabilire la natura e il grado dell'esposizione dei lavoratori e dare priorità alla rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto rispetto ad altre forme di manutenzione e

Il datore di lavoro, per qualsiasi attività lavorativa che possa presentare un rischio di esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto (si fa presente che, prima della recente modifica, si faceva riferimento al concetto di esposizione e non di rischio di esposizione), valuta i rischi in modo da stabilire la natura e il grado dell'esposizione dei lavoratori. Deve altresì dare priorità alla rimozione

	bonifica dell'amianto o dei materiali contenenti amianto. 2. Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui al comma 1 che il valore limite di esposizione all'amianto non è superato nell'aria dell'ambiente di lavoro, non si applicano gli articoli 250, 251, comma 1, 259 e 260, comma 1, nelle seguenti attività: a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili; b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice; c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato; d) sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.	dell'amianto o di materiali contenenti amianto rispetto ad altre forme di manutenzione e bonifica dell'amianto o dei materiali contenenti amianto. Con riferimento alle esposizioni sporadiche e di debole intensità (c.d. ESEDI), l'unico obbligo dal quale il datore di lavoro è esonerato è esclusivamente quello relativo alla presentazione all'organo di vigilanza della notifica prevista dall'articolo 250.
Articolo 250 Notifica	1. Prima dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 246, il datore di lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio.	1. Prima dell'inizio dei lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione, di rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, di smaltimento e di trattamento dei L'ampliamento del campo di applicazione comporta un'estensione dei casi in cui il datore di lavoro è tenuto a presentare la notifica agli organi di vigilanza. Anche i contenuti della notifica sono stati ampliati,

Tale notifica può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

relativi rifiuti, nonché di bonifica delle aree interessate, dell'attività estrattiva o di scavo in pietre verdi, in cui i lavoratori sono o possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto durante il lavoro, il datore di lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio. Tale notifica può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

includendo, tra l'altro, la data dell'ultima visita medica periodica dei lavoratori.

Con riferimento ai certificati individuali di formazione, si ritiene che il legislatore intenda gli attestati di formazione.

Viene prevista la conservazione della documentazione relativa ai lavoratori che possono essere assegnati al sito interessato, ai certificati individuali di formazione e alla data dell'ultima visita medica periodica, per un periodo di quaranta anni.

2. La notifica di cui al comma 1 comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi:

- a) ubicazione del cantiere;
- b) tipi e quantitativi di amianto manipolati;
- c) attività e procedimenti applicati;
- d) numero di lavoratori interessati;
- e) data di inizio dei lavori e relativa durata;
- f) misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto.

2. La notifica di cui al comma 1 comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi:

- a) dell'ubicazione del cantiere **e, se del caso, delle aree specifiche in cui devono essere effettuati i lavori;**
- b) del tipo e dei quantitativi di amianto manipolati;
- c) delle attività e dei procedimenti applicati, **anche per quanto riguarda la protezione e la decontaminazione dei lavoratori, lo smaltimento dei rifiuti e, se del caso, il ricambio di aria durante il lavoro in ambienti chiusi;**
- d) del numero di lavoratori interessati, **con un elenco dei lavoratori che possono essere assegnati al sito interessato, i certificati individuali di formazione dei lavoratori e la data dell'ultima visita medica periodica;**
- e) della data di inizio dei lavori e della relativa durata;

f) delle misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto **unitamente all'elenco dei dispositivi da utilizzare.**

2-bis. La documentazione di cui al comma 2, lettera d), deve essere conservata per un arco di tempo di quaranta anni.

**Art. 251
Misure di
prevenzione e
protezione**

1. In tutte le attività di cui all'articolo 246, la concentrazione nell'aria della polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, al di sotto del valore limite fissato nell'articolo 254, in particolare mediante le seguenti misure:

a) il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto deve essere limitato al numero più basso possibile;

b) i lavoratori esposti devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell'aria. La protezione deve essere tale da garantire all'utilizzatore in ogni caso che la stima della concentrazione di

1. In tutte le attività di cui all'articolo 246, la concentrazione nell'aria della polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e, **comunque, al più basso valore tecnicamente possibile**, al di sotto del valore limite fissato nell'articolo 254, in particolare mediante le seguenti misure:

a) il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto è limitato al numero più basso possibile;

b) ove l'attività lavorativa presenti un rischio di esposizione connessa alla manipolazione attiva dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, i lavoratori devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI), inclusi quelli delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell'aria;

È prevista la riduzione della concentrazione nell'aria della polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto al minimo e, comunque, al più basso valore tecnicamente possibile.

Sono state integrate le misure di prevenzione e protezione da adottare.

amianto nell'aria filtrata, ottenuta dividendo la concentrazione misurata nell'aria ambiente per il fattore di protezione operativo, sia non superiore ad un decimo del valore limite indicato all'articolo 254;

c) l'utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodo di riposo adeguati all'impegno fisico richiesto dal lavoro, l'accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione di cui all'articolo 256, comma 4, lettera d);

d) per la protezione dei lavoratori addetti alle lavorazioni previste dall'articolo 249, comma 3, si applica quanto previsto al comma 1, lettera b), del presente articolo;

e) i processi lavorativi devono essere concepiti in modo tale da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell'aria;

c) nei casi di cui alla lettera b), l'utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodi di riposo adeguati all'impegno fisico richiesto dal lavoro, l'accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione di cui all'articolo 256, comma 4, lettera d);

d) per la protezione dei lavoratori addetti alle lavorazioni previste dall'articolo 249, comma **2**, si applica quanto previsto al comma 1, lettera b), del presente articolo;

e) nei casi di cui alla lettera b), i processi lavorativi devono essere concepiti in modo tale da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell'aria adottando misure quali:

- 1) l'eliminazione della polvere di amianto;**
- 2) l'aspirazione della polvere di amianto alla fonte;**
- 3) l'abbattimento continuo delle fibre di amianto sospese in aria tramite l'uso di acqua nebulizzata e/o incapsulanti**

		e-bis) i lavoratori sono sottoposti a un'adeguata procedura di decontaminazione; e-ter) per i lavori svolti in ambienti chiusi, è garantita un'adeguata protezione;
	f) tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell'amianto devono poter essere sottoposti a regolare pulizia e manutenzione;	f) nei casi di cui alla lettera b) tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell'amianto sono regolarmente sottoposti a un'efficace pulizia e manutenzione;
	g) l'amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto devono essere stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi;	g) l'amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto sono stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi;
	h) i rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta un'etichettatura indicante che contengono amianto. Detti rifiuti devono essere successivamente trattati in conformità alla vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi.	h) i rifiuti di cui alla lettera g) sono raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta un'etichettatura indicante che contengono amianto. Detti rifiuti devono essere successivamente trattati in conformità alla vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi. Per i rifiuti derivanti da attività estrattive o di scavo in pietre verdi si applica la normativa specifica di riferimento.
Articolo 252 Misure igieniche	1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 249, comma 2, per tutte le attività di cui all'articolo 246, il datore di lavoro adotta le misure appropriate affinché:	1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 249, comma 2, in tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione connessa alla manipolazione attiva dell'amianto o dei

materiali contenenti amianto il datore di lavoro adotta le misure appropriate affinché:

a) i luoghi in cui si svolgono tali attività siano:

1) chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli;
2) accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o della loro funzione;

3) oggetto del divieto di fumare;

b) siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto;

c) siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o adeguati dispositivi di protezione individuale;

d) detti indumenti di lavoro o protettivi restino all'interno dell'impresa. Essi possono essere trasportati all'esterno solo per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, in contenitori chiusi, qualora l'impresa stessa non vi provveda o in caso di utilizzazione di indumenti monouso per lo smaltimento secondo le vigenti disposizioni;

e) gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili;

f) i lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi;
g) l'equipaggiamento protettivo sia custodito in locali a tale scopo destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione: siano prese misure per riparare o sostituire l'equipaggiamento difettoso o deteriorato prima di ogni utilizzazione.

Articolo 253
Controllo
dell'esposizione

1. Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato all'articolo 254 e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua periodicamente la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro tranne nei casi in cui ricorrano le condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 249. I risultati delle misure sono riportati nel documento di valutazione dei rischi.

2. Il campionamento deve essere rappresentativo *della concentrazione nell'aria della polvere* proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.

1. Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato all'articolo 254 e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua **a intervalli regolari durante specifiche fasi operative** la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro **tramite campionamento personale sul lavoratore ed eventualmente, ad integrazione, quello ambientale nell'aria confinata di lavoro**. I risultati delle misure sono riportati nel documento di valutazione dei rischi.

2. I campionamenti sono rappresentativi della concentrazione nell'aria della polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto **durante l'attività lavorativa**.

Viene previsto che il datore di lavoro faccia, ad intervalli regolari durante specifiche fasi operative, la misurazione della concentrazione di fibre, tramite il campionamento personale sul lavoratore ed eventualmente, ad integrazione, quello ambientale nell'aria confinata di lavoro.

La norma prevede che la misurazione delle fibre venga effettuata tramite microscopia ottica in contrasto di fase fino al 20 dicembre 2029.

Dal 21 dicembre 2029, la misurazione delle fibre di amianto sarà effettuata tramite microscopia elettronica o qualsiasi metodo alternativo che fornisca risultati equivalenti o più accurati, prendendo in considerazione anche le fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri.

I metodi di campionamento e conteggio verranno definiti nell'ambito di un decreto interministeriale.

3.I campionamenti sono effettuati previa consultazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti.

4.Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale in possesso di idonee qualifiche nell'ambito del servizio di cui all'articolo 31. I campioni prelevati sono successivamente analizzati *da laboratori qualificati* ai sensi del decreto del Ministro della sanità in data 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 178 del 25 ottobre 1996.

5.La durata dei campionamenti deve essere tale da consentire di stabilire un'esposizione rappresentativa, per un periodo di riferimento di otto ore tramite misurazioni o calcoli ponderati nel tempo.

6.Il conteggio delle fibre di amianto è effettuato di preferenza tramite microscopia a contrasto di fase, applicando il metodo raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nel 1997 o qualsiasi altro metodo che offra risultati

3.I campionamenti sono effettuati previa consultazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti.

4.Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale in possesso di idonee qualifiche nell'ambito del servizio di cui all'articolo 31 **e all'allegato V del decreto del Ministro della sanità del 14 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1996.** I campioni prelevati sono successivamente analizzati da laboratori qualificati ai sensi del decreto del Ministro della sanità in data 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 178 del 25 ottobre 1996.

5. La durata dei campionamenti è tale da consentire di stabilire un'esposizione rappresentativa, per un periodo di riferimento di otto ore tramite misurazioni o calcoli ponderati nel tempo.

6. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 254, la misurazione delle fibre è effettuata tramite microscopia ottica in contrasto di fase **fino al 20 dicembre 2029.** **Il conteggio delle fibre totali** è effettuato applicando il metodo raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità

	equivalenti.	(OMS) nel 1997 o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti.	
		6-bis . Dal 21 dicembre 2029, la misurazione delle fibre di amianto è effettuata tramite microscopia elettronica o qualsiasi metodo alternativo che fornisca risultati equivalenti o più accurati, prendendo in considerazione anche le fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri. Con successivo decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti i metodi di campionamento e conteggio.	
	7. Ai fini della misurazione dell'amianto nell'aria, di cui al comma I, si prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1.	7. Ai fini della misurazione dell'amianto nell'aria, di cui al comma I, si prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1.	
Articolo 254 Valore limite	1. Il valore limite di esposizione per l'amianto è fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore. I datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto nell'aria	1. Fino al 20 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell'aria superiore a 0,01 fibre per cm³, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore. Dal 21 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun	La Direttiva aveva previsto l'adozione del cd. "Dual Model". In Italia il legislatore ha disciplinato, dal 21 dicembre 2029, il valore limite di esposizione pari a 0,01 fibre per cm ³ , misurata in rapporto a una TWA di 8 ore. Se il valore limite viene superato o se vi è motivo di ritenere che siano stati coinvolti nelle lavorazioni materiali contenenti

	superiore al valore limite.	lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell'aria superiore a 0,01 fibre per cm 3, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore, conformemente all'articolo 253 comma 6-bis.	amianto non identificati prima dei lavori, è prevista la <u>cessazione immediata dei lavori</u> . La ripresa avviene solo se vengono prese misure adeguate alla protezione dei lavoratori interessati. Se l'esposizione non può essere ridotta e per rispettare il valore limite è necessario l'uso dei DPI, il datore di lavoro assicura al lavoratore periodi di riposo <u>regolari</u> .
	2.Quando il valore limite fissato al comma 1 viene superato, il datore di lavoro individua le cause del superamento e adotta il più presto possibile le misure appropriate per ovviare alla situazione. Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati.	2.Quando il valore limite viene superato, o se vi è motivo di ritenere che siano stati coinvolti nelle lavorazioni materiali contenenti amianto non identificati prima dei lavori, in modo tale da dare luogo alla produzione di polvere di amianto, i lavori cessano immediatamente. Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate alla protezione dei lavoratori interessati. Quando il valore limite viene superato, sono individuate le cause di questo superamento e adottate quanto prima le misure appropriate per ovviare alla situazione.	
	5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, il datore di lavoro, previa consultazione con i lavoratori o i loro rappresentanti, assicura i periodi di riposo necessari, in funzione dell'impegno fisico e delle condizioni climatiche.	5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, il datore di lavoro, previa consultazione con i lavoratori o i loro rappresentanti, assicura i periodi di riposo regolari , in funzione dell'impegno fisico e delle condizioni climatiche.	
Articolo 255 Operazioni lavorative particolari	1. Nel caso di determinate operazioni lavorative in cui, nonostante l'adozione di misure tecniche preventive per limitare la concentrazione di amianto nell'aria, è		

prevedibile che questa superi il valore limite di cui all'articolo 254, il datore di lavoro adotta adeguate misure per la protezione dei lavoratori addetti, ed in particolare:

a) fornisce ai lavoratori un adeguato dispositivo di protezione delle vie respiratorie e altri dispositivi di protezione individuali tali da garantire le condizioni previste dall'articolo 251, comma 1, lettera b);

b) provvede all'affissione di cartelli per segnalare che si prevede il superamento del valore limite di esposizione;

c) adotta le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali o luoghi di lavoro;

d) consulta i lavoratori o i loro rappresentanti di cui all'articolo 46 sulle misure da adottare prima di procedere a tali attività

c) adotta le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali o luoghi di lavoro; **per i lavori effettuati in confinamento, l'area confinata è a tenuta d'aria e ventilata mediante estrazione meccanica;**

**Articolo 256
Lavori di
demolizione o
rimozione
dell'amianto**

4. Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti:

a) rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che

In caso di lavori di demolizione o rimozione dell'amianto, effettuati da imprese in possesso dei requisiti di cui all'articolo 212 del D. Lgs. n. 152/2006, è confermata la predisposizione del piano di lavoro. Le informazioni del piano sono state integrate con una eventuale misurazione ambientale nel luogo confinato di lavoro al fine di verificare, prima della ripresa di altre attività, dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione.

l'amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
b) fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale;
c) verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto;

c) verifica, **prima della ripresa di altre attività, dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione, eventualmente anche attraverso la misurazione ambientale nel luogo confinato di lavoro** all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto;

d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;
f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all'articolo 254, delle misure di cui all'articolo 255, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico;
g) natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile;
h) luogo ove i lavori verranno effettuati;
i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto;
l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalle lettere d) ed e).

Articolo 258
Formazione dei
lavoratori

2. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda:

- a) le proprietà dell'amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l'effetto sinergico del tabagismo;
- b) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto;
- c) le operazioni che possono comportare un'esposizione all'amianto e l'importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione;
- d) le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione;
- e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

- f) le procedure di emergenza;
- g) le procedure di decontaminazione;
- h) l'eliminazione dei rifiuti;
- i) la necessità della sorveglianza medica.

2. Il contenuto della formazione è facilmente comprensibile per i lavoratori e **consente** loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda:

- a) le proprietà dell'amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l'effetto sinergico del tabagismo;
- b) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto;
- c) le operazioni che possono comportare un'esposizione all'amianto e l'importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione;
- d) le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione;
- e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione, **con particolare attenzione ai dispositivi di protezione** delle vie respiratorie;

- f) le procedure di emergenza;
- g) le procedure di decontaminazione;
- h) l'eliminazione dei rifiuti;
- i) la necessità della sorveglianza medica.

2-bis . La formazione è adattata il più possibile alle caratteristiche della mansione del lavoratore e ai compiti e metodi di lavoro specifici di tale professione.

La formazione deve essere adattata il più possibile alle caratteristiche della mansione del lavoratore e ai compiti e metodi di lavoro specifici di tale mansione. I lavoratori che effettuano lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto sono tenuti a ricevere anche una formazione relativa all'uso di attrezzature tecnologiche e macchine per contenere l'emissione e la dispersione di fibre di amianto durante i processi lavorativi.

3. Possono essere addetti alla rimozione, smaltimento dell'amianto e alla bonifica delle aree interessate i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n. 257.

3. Possono essere addetti alla rimozione, smaltimento dell'amianto e alla bonifica delle aree interessate i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n. 257.

3-bis . I lavoratori che effettuano lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto sono tenuti a ricevere, oltre alla formazione prevista ai sensi del comma 2, una formazione relativa all'uso di attrezzature tecnologiche e macchine per contenere l'emissione e la dispersione di fibre di amianto durante i processi lavorativi.

**Articolo 259
Sorveglianza
sanitaria**

1. I lavoratori addetti alle opere di manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate di cui all'articolo 246, prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o con periodicità fissata dal medico competente, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria finalizzata anche a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro.

1. I lavoratori addetti **ad attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione alla polvere proveniente dalla manipolazione attiva** dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e, periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o con periodicità fissata dal medico competente, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria finalizzata anche a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro.

Devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori addetti ad attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione alla polvere proveniente dalla manipolazione attiva dell'amianto o dei materiali contenenti amianto.

2. I lavoratori che durante la loro attività sono stati iscritti anche una sola volta nel registro degli esposti di cui all'articolo 243, comma 1, sono sottoposti ad una visita medica all'atto della cessazione del rapporto di lavoro; in tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare ed all'opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti sanitari.

2. I lavoratori **di cui al comma 1** sono sottoposti ad una visita medica all'atto della cessazione del rapporto di lavoro; in tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare e all'opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti sanitari.

**Articolo 260
Registro di
esposizione e
cartelle sanitarie
e di rischio**

1. Il datore di lavoro, per i lavoratori di cui all'articolo 246, che nonostante le misure di contenimento della dispersione di fibre nell'ambiente e l'uso di idonei DPI, nella valutazione dell'esposizione accerta che l'esposizione è stata superiore a quella prevista dall'articolo 251, comma 1, lettera b), e qualora si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo 240, li iscrive nel registro di cui all'articolo 243, comma 1, e ne invia copia agli organi di vigilanza ed all'ISPEL. L'iscrizione nel registro deve intendersi come temporanea dovendosi perseguire l'obiettivo della non permanente condizione di esposizione superiore a quanto indicato all'articolo 251, comma 1, lettera b).

2. Il datore di lavoro, su richiesta, fornisce agli organi di vigilanza e

1. Il datore di lavoro iscrive i lavoratori di cui all'articolo **259**, nel registro di cui all'articolo 243, comma 1, e ne invia copia agli organi di vigilanza e **all'INAIL**.

	all'ISPESL copia dei documenti di cui al comma l.	2. Il datore di lavoro, su richiesta, fornisce agli organi di vigilanza e all' INAIL copia dei documenti di cui al comma l.	
	3. Il datore di lavoro, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, trasmette all'ISPESL, per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1.	3. Il datore di lavoro, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, trasmette all' INAIL , per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1.	
	4. L'ISPESL provvede a conservare i documenti di cui al comma 3 per un periodo di quaranta anni dalla cessazione dell'esposizione.	4. L' INAIL provvede a conservare i documenti di cui al comma 3 per un periodo di quaranta anni dalla cessazione dell'esposizione.	
Articolo 261 Mesoteliomi	1. Nei casi accertati di mesotelioma, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 244, comma 3.	1. In tutti i casi di malattia professionale correlati all'amianto con diagnosi medica di patologie di cui all'allegato XLIII -ter trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 244, comma 3.	Nei casi di asbestosi, mesotelioma, cancro del polmone, cancro gastrointestinale, cancro della laringe, cancro delle ovaie, malattie pleuriche non maligne è prevista la registrazione dei lavoratori nel registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale e dei casi di effetti avversi per la salute da esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione.
Articolo 262 Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente	1. Il datore di lavoro è punito: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 223, commi 1, 2 e 3, 236, commi 1, 2, 3, 4 e 5, e 249, commi 1 e 3; b) con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per	1. Il datore di lavoro è punito: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 223, commi 1, 2 e 3, 236, commi 1, 2, 3, 4 e 5, e 249, commi 1, 1-bis e 3; b) con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell'articolo 223, comma 6.	

la violazione dell'articolo 223, comma 6.

2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 229, comma 7, 235, 237, 238, comma 1, 240, commi 1 e 2, 241, 242, commi 1, 2 e 5, lettera b), 248, comma 1, 250, commi 1 e 4, 251, 252, 253, comma 1, 254, 255, 256, commi 1, 2, 3 e 4, 257, 258, 259, commi 1, 2 e 3, e 260, comma 1;

b) con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 227, commi 1, 2 e 3, 229, commi 1, 2, 3 e 5, 239, commi 1, 2 e 4, e 240, comma 3;

c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 800 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 250, commi 2 e 3, e 256, commi 5 e 7;

d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione degli articoli 243, commi 3, 4, 5, 6 e 8, 253, comma 3, e 260, commi 2 e 3.

))

2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 229, comma 7, 235, 237, 238, comma 1, 240, commi 1 e 2, 241, 242, commi 1, 2 e 5, lettera b), 248, comma 1, 250, commi 1 e 4, 251, 252, 253, comma 1, 254, 255, 256, commi 1, 2, 3 e 4, 257, 258, 259, commi 1, 2 e 3, e 260, comma 1;

b) con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 227, commi 1, 2 e 3, 229, commi 1, 2, 3 e 5, 239, commi 1, 2 e 4, e 240, comma 3;

c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 800 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 250, commi 2, **2-bis** e 3, e 256, commi 5 e 7;

d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione degli articoli 243, commi 3, 4, 5, 6 e 8, 253, comma 3, e 260, commi 2 e 3.

ALLEGATO XLIII-ter
Malattia professionale correlate
all'amianto con diagnosi medica di
patologie

In base alle conoscenze di cui si dispone attualmente, l'esposizione alle fibre libere di amianto può provocare almeno le seguenti affezioni:

- 1) asbestosi;
 - 2) mesotelioma;
 - 3) cancro del polmone;
 - 4) cancro gastrointestinale;
 - 5) cancro della laringe;
 - 6) cancro delle ovaie;
 - 7) malattie pleuriche non maligne.
-